



CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello dell'Aquila, composta dai Sigg. Magistrati :

- 1) dott.ssa **Fabrizia FRANCOBANDERA** Presidente – relatore
- 2) dott.ssa **Carla DE MATTEIS** Consigliere
- 3) dott. **Marco FLAMINI** Consigliere

alla pubblica udienza del **10 novembre 2014**, con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, dott. **Romolo COMO**, e con l'assistenza del Cancelliere dott.ssa **Maria Antonietta Tiriticco**,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo penale a carico di:

1) BARBERI Franco, nato a Pietrasanta (LU) il 16.8.1938, residente a Roma in Via Domenico Fontana n° 34, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Francesco PETRELLI, a Roma in Via Gualtiero Serafino n° 8; **libero, presente.**

Difensore di fiducia: **avv. Francesco PETRELLI del foro di Roma, presente.**

2) DE BERNARDINIS Bernardo, nato a Genova il 21.4.1948 e ivi residente in Via Tortosa n° 4/39, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Filippo DINACCI, a Roma in Viale Giulio Cesare n° 6; **libero, presente.**

Difensore di fiducia: **avv. Filippo DINACCI del foro Roma, presente.**

3) BOSCHI Enzo, nato a Arezzo il 27.2.1942, residente a Bologna in Via Dè Griffoni n° 5, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Marcello MELANDRI a Roma in Viale Giulio Cesare n° 6; **libero, presente.**

Difensore di fiducia: **avv. Marcello MELANDRI, del foro di Roma, presente.**

4) SELVAGGI Giulio, nato a Roma il 20.10.1963, residente a Albano Laziale (RM) in Via della Selvotta n° 15, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Giampiero PALLOTTA, a Roma in Via Nomentana n° 76;

N° 3317 Reg.Sent.

N° 2583/2013 R.G.App.

N° 253/2010 R.G.N.R.

N° 2639/2010 R.G.N.R.

SENTENZA

in data 10-11-14

depositata in Cancelleria

il 06-02-15

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Fernando Casillo

Notificato estratto contumaciale

il _____

Il Cancelliere

Divenuta irrevocabile

il _____

Il Cancelliere

Trasmesso estratto per

Esecuzione – comun.ne

alla Procura presso il

Tribunale – P.Gen.

di _____

in data _____

Il Cancelliere

Redatta scheda

il _____

Estratto al Carcere

di _____

il _____

libero, presente.

Difensori di fiducia: **avv. Franco Carlo COPPI, del foro di Roma, presente, e avv. Giampiero PALLOTTA, del foro di Roma, non comparso.**

5) CALVI Gian Michele, nato a Pavia il 18.6.1957 e ivi residente in Corso Strada Nuova n° 79, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra STEFANO a Pavia in Via Pusterla n° 9; **libero, contumace.**

Difensore di fiducia: **avv. Enzo MUSCO, del foro di Catania, non comparso, sostituito dall'avv. Nello SERCHIA, del foro di Avezzano.**

6) EVA Claudio, nato a Pola (Slovenia) il 5.2.1938 e residente a Genova in Via Giovanni Monleone n° 3/5, con domicilio ivi dichiarato; **libero, assente.**

Difensori di fiducia: **avv. Alessandra STEFANO, del foro di Pavia, presente, e avv. Alfredo BIONDI, del foro di Genova, non comparso.**

7) DOLCE Mauro, nato a Roma il 19.7.1953 e ivi residente in Via Marescotti n° 13, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Filippo DINACCI, a Roma in Viale Giulio Cesare n° 6; **libero, presente.**

Difensore di fiducia: **avv. Filippo DINACCI, del foro di Roma, presente.**

i m p u t a t i

PROC. PEN. n. 253/10 R.G.N.R. e N. 448/11 Reg. G.I.P.

del reato p. e p. dagli artt. 113, 589 commi 1 e 3, 590 c.p., poiché in cooperazione colposa tra loro:

BARBERI Franco, quale Presidente vicario della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e Ordinario di Vulcanologia Università Roma Tre;

DE BERNARDINIS Bernardo, quale Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

BOSCHI Enzo, quale Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ordinario di Fisica Terrestre Università di Bologna; **SELVAGGI Giulio**, quale Direttore del Centro Nazionale Terremoti; **CALVI Gian Michele**, quale Direttore della Fondazione Eucentre (European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering) e Ordinario di Progettazione in zona sismica Università di Pavia; **EVA Claudio**, quale Ordinario di fisica terrestre Università di Genova; **DOLCE Mauro**, quale Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Ordinario di Tecnica delle costruzioni Università di Napoli Federico II;

tutti quali componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, riunitasi a L'Aquila in data 31.03.2009 con *"l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane"*; per colpa consistita in negligenza imprudenza, imperizia;

in violazione degli artt. 2, 3, 9 Legge n. 225 del 24.02.1992, degli artt. 5 e 7 bis Legge n. 401 del 09.11.2001, dell'art. 4 Legge n. 21 del 26.01.2006, dell'art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23582 del 03.04.2006; in violazione altresì della normativa generale della Legge n. 150 del 7 giugno 2000 in materia di disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

effettuando, in occasione della detta riunione, una *"valutazione dei rischi connessi"* all'attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione alle attività e ai doveri di *"previsione e prevenzione"*;

fornendo, in occasione della detta riunione, sia con dichiarazioni agli organi di informazione sia con redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all'Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell'Aquila, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica in esame, in tal modo vanificando le finalità di *"tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio"*,

affermando che sui terremoti *"non è possibile fare previsioni"*, *"è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici"*, *"la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore"* e al contempo l'esatto contrario ovvero *"qualunque previsione non ha fondamento scientifico"*;

ritenendo che *"i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta"*;

ritenendo che *"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"*;

rilevando che *"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile"*; qualificando lo sciame sismico che interessa L'Aquila da circa tre mesi come un normale fenomeno geologico; esso *"si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all'Abruzzo però, ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia"*; affermando che allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è favorevole perché c'è uno scarico di energia continuo, *"non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni"*;

venendo così meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro qualità e alla loro funzione e tesi alla previsione e alla prevenzione e ai doveri di informazione chiara, corretta, completa; cagionavano, in occasione della violenta scossa di terremoto (magnitudo momento $MW = 6.3$, magnitudo locale $ML = 5.8$) del 06.04.2009 ore 3,32, la morte di:

Berardini Giovanna, nata a L'Aquila il 28.9.1978, ivi residente in Via Fortebraccio 7, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Fortebraccio 7, L'Aquila;

Bonanni Anna Berardina, nata a Fossa (AQ) il 16.11.1936, residente a L'Aquila frazione Onna in Via della Ruetta 2, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via della Ruetta 2, Onna;

Carosi Claudia, nata a L'Aquila il 25.5.1979, ivi residente in Via della Croce Rossa 105/B, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via XX Settembre 123, L'Aquila;

Ciancarella Elvezia, nata a Scoppito (AQ) il 13.12.1958, residente a L'Aquila Via Generale Francesco Rossi 22, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Generale Francesco Rossi 22, L'Aquila;

Cinque Davide, nato a L'Aquila il 22.10.1997, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Cinque Matteo, nato a L'Aquila il 5.8.1999, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Colaiani Ada Emma, nata a L'Aquila l'11.12.1926, residente a L'Aquila frazione Onna Piazza Umberto I° n. 1, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Piazza Umberto I°, Onna;

Cora Alessandra, nata a L'Aquila l'8.1.1986, ivi residente in Via XX Settembre 79, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via XX Settembre 79, L'Aquila;

Cora Antonella, nata a L'Aquila il 3.1.1982, ivi residente in Via XX Settembre 79, deceduta in data 9.4.2009 in Roma presso il Policlinico Agostino Gemelli a seguito delle gravi lesioni riportate nel crollo dell'abitazione di Via XX Settembre 79, L'Aquila;

Di Marco Stefania, nata a L'Aquila il 12.2.1952, residente a Roma in via Tuozzi 40/C, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Piazza Umberto I° n. 1, Onna;

Di Marco Paolo, nato a Roma il 30.3.1987, residente a L'Aquila frazione Onna Corso Federico deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Piazza Umberto I° n. 1, Onna;

Fioravanti Claudio, nato L'Aquila il 28.3.1943, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Germinelli Chiara Pia, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 19.9.1997, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Germinelli Giuseppina, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 5.1.2001, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Germinelli Micaela, nata a San Giovanni Rotondo (FG) l'11.8.1995, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Germinelli Rosa, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 29.3.1992, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Giallonardo Aurelio, nato a L'Aquila il 16.6.1930, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Giugno Francesco, nato a L'Aquila il 20.4.2007, ivi residente in Via Fortebraccio 7, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Fortebraccio 7, L'Aquila;

Giugno Luigi, nato a L'Aquila l'1.8.1974, ivi residente in via Fortebraccio 7, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Fortebraccio 7, L'Aquila;

Ianni Franca, nata a L'Aquila il 17.3.1948, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Liberati Vezio, nato a Tione degli Abruzzi (AQ) il 12.6.1946, residente a L'Aquila Via Generale Francesco Rossi 22, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Generale Francesco Rossi 22, L'Aquila;

Massimino Patrizia, nata a Capri (NA) il 19.8.1954, ivi residente in Via Roma 3/A, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via XX Settembre 79, L'Aquila;

Parisse Domenico, nato a L'Aquila il 7.8.1991, ivi residente in frazione Onna Via Oppieti 30, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Oppieti 30, Onna;

Parisse Maria Paola, nata a L'Aquila il 10.5.1993, ivi residente in frazione Onna Via Oppieti 30, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Oppieti 30, Onna;

Placentino Ilaria, nata a S. Giovanni Rotondo (FG) il 10.11.1989, ivi residente in Via Guerrieri Luigi 15, deceduta in data 6 aprile 2009 nel crollo dell'abitazione di Via Cola dell'Amatrice n.17, L'Aquila;

Rambaldi Ilaria, nata ad Atessa (CH) il 24.1.1984, residente a Lanciano (CH) in Via dei Martiri del 6 Ottobre n.10, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Russo Annamaria, nata a Vieste (FG) il 24.1.1970, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Spaziani Claudia, nata a Roma il 7.6.1963, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 33, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 33, L'Aquila;

Tomei Paola, nata a L'Aquila il 28.5.1960, ivi residente in frazione Pianola Via Salmaggi 7, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Vasarelli Giuseppina, nata a L'Aquila il 2.9.1929, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Visione Daniela, nata a L'Aquila il 20.3.1966, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Vittorini Fabrizia, nata a L'Aquila il 3.6.1999, ivi residente in Via Luigi Sturzo 33, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 33, L'Aquila;

e il ferimento di:

Lauri Piergiorgio, che nel crollo della Casa dello Studente in L'Aquila Via XX Settembre, dove svolgeva servizio notturno di guardiano, riportava lesioni consistite in sindrome post traumatica da stress e traumi agli arti;

indotti a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta sopra descritta, nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti, fino a quella del 6 aprile 2009 ore 03,32.

In L'Aquila tra il 31.03.2009, data della riunione della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e il 06.04.2009, data dell'evento.

PROC. PEN. n. 2639/10 R.G.N.R. e N. 670/11 Reg. G.I.P.

del reato p. e p. dagli artt. 113, 589 commi 1 e 3, 590 c.p., poiché in cooperazione colposa tra loro:

BARBERI Franco, quale Presidente vicario della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e Ordinario di Vulcanologia Università Roma Tre;

DE BERNARDINIS Bernardo, quale Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

BOSCHI Enzo, quale Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ordinario di Fisica Terrestre Università di Bologna; **SELVAGGI Giulio**, quale Direttore del Centro Nazionale Terremoti;


CALVI Gian Michele, quale Direttore della Fondazione Eucentre (European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering) e Ordinario di Progettazione in zona sismica Università di Pavia; **EVA Claudio**, quale Ordinario di fisica terrestre Università di Genova; **DOLCE Mauro**, quale Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Ordinario di Tecnica delle costruzioni Università di Napoli Federico II;

tutti quali componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, riunitasi a L'Aquila in data 31.03.2009 con *"l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane"*; per colpa consistita in negligenza imprudenza, imperizia;

in violazione degli artt.2, 3, 9 Legge n. 225 del 24.02.1992, degli artt. 5 e 7 bis Legge n. 401 del 09.11.2001, dell'art. 4 Legge n. 21 del 26.01.2006, dell'art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23582 del 03.04.2006; in violazione altresì della normativa generale della Legge n. 150 del 7 giugno 2000 in materia di disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

effettuando, in occasione della detta riunione, una *"valutazione dei rischi connessi"* all'attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione alle attività e ai doveri di *"previsione e prevenzione"*;

fornendo, in occasione della detta riunione, sia con dichiarazioni agli organi di informazione sia con redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all'Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell'Aquila, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica in esame, in tal modo vanificando le finalità di *"tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti"*



da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio", affermando che sui terremoti "non è possibile fare previsioni", "è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici", "la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore" e al contempo l'esatto contrario ovvero "qualunque previsione non ha fondamento scientifico"; ritenendo che "i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta"; ritenendo che "non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"; rilevando che "le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile"; qualificando lo sciame sismico che interessa L'Aquila da circa tre mesi come un normale fenomeno geologico; esso "si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all'Abruzzo però, ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia"; affermando che allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è favorevole perché c'è uno scarico di energia continuo, "non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni"; venendo così meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro qualità e alla loro funzione e tesi alla previsione e alla prevenzione e ai doveri di informazione chiara, corretta, completa; cagionavano, in occasione della violenta scossa di terremoto (magnitudo momento $MW = 6.3$, magnitudo locale $ML = 5.8$) del 06.04.2009 ore 3,32, la morte di:

Hussein Hamade, nato a Haifa (Israele) il 28.07.1987, residente in Israele, domiciliato in L'Aquila Via XX Settembre n.46/52 "Casa dello Studente", deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'edificio di Via XX Settembre n.46/52 "Casa dello Studente", L'Aquila;

Alloggia Silvana, nata a L'Aquila il 09.11.1942, residente a L'Aquila frazione Paganica in Via Casalsa n.5, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di L'Aquila, frazione Paganica, in Via Casalsa n.5;

Di Pasquale Alessio, nato a Avezzano (AQ) il 14.10.1988, ivi residente Via Luigi capuana n.4, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa n.6/B, L'Aquila;

Di Simone Alessio, nato Penne (PE) il 13.09.1984, domiciliato in L'Aquila Via XX Settembre n.46/52 "Casa dello Studente", deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'edificio di Via XX Settembre n.46/52 "Casa dello Studente", L'Aquila;

Cicchetti Adalgisa, nata a L'Aquila il 08.05.1932, ivi residente frazione Tempera in Via dell'Orto Nuovo n.22, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di L'Aquila frazione Tempera Via dell'Orto Nuovo n. 22;


e il ferimento di:

Di Bernardo Cinzia, Fulcheri Ana Paola, Shahin Hisham, Cacioppo Stefania, che nel crollo della Casa dello Studente in L'Aquila Via XX Settembre n.46/52, dove domiciliavano quali studenti universitari, riportavano lesioni consistite in sindrome post traumatica da stress e traumi agli arti; indotti a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta sopra descritta, nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti, fino a quella del 6 aprile 2009 ore 03,32.

In L'Aquila tra il 31.03.2009, data della riunione della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e il 06.04.2009, data dell'evento.

PARTI CIVILI:

- **LIBERATI Riccardo**, in proprio e quale erede di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia, rappresentato e difeso dall'avv. **Amedeo CIUFFETELLI**, del foro di L'Aquila, presente.
- **GIORDANI Linda Giuseppina**, quale erede di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo, **DE RUBEIS Giovanna**, **VITTORINI Paolo**, **VITTORINI Andrea** e **VITTORINI Stefano**, quali eredi di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia, **CINQUE Teobaldo**, **BASTIDA Maria Luisa** e **CINQUE Federica**, quali eredi di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo, rappresentati e difesi dall'avv. **Attilio Maria CECCHINI**, del foro di L'Aquila, presente.
- **LIBERATI Marianna**, in proprio e quale erede di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia, rappresentata e difesa dall'Avv. **Berardino CIUCCI**, del foro di L'Aquila, non comparso, sostituito dall'Avv. **Francesco ROSETTINI**, del foro di L'Aquila.
- **CORA Maurizio**, quale erede di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella, rappresentato e difeso dall'avv. **Gianfranco IADECOLA**, del foro di Teramo, non comparso, sostituito dall'Avv. **Aleandro EQUIZI**, del foro di L'Aquila.
- **CAROSI Paolo** e **TOMEI Fiorella**, in proprio e quali eredi di Carosi Claudia, **GIALONARDO Corrado** e **GIALONARDO Franca**, in proprio e quali eredi di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina, **SALVI Velina**, **TOMEI Mario** e **TOMEI Ortesia**, quali eredi di Tomei Paola, rappresentati e difesi dall'avv. **Antonio VALENTINI**, del foro di L'Aquila, presente.
- **CAROSI Iaria**, in proprio e quale erede di Carosi Claudia, **DI MARCO Giusy**, quale erede di Tomei Paola, rappresentate e difese dall'avv. **Francesco VALENTINI**, del foro di L'Aquila, non comparso, sostituito dall'Avv. **Silvia CATALUCCI**, del foro di L'Aquila.
- **DI BERNARDO Cinzia**, **FULCHERI Ana Paola**, **SHAHIN Hisham**, **CACIOPPO Stefania**, in proprio, e **HAMADE Amin**, **HAMADE Sana**, **HAMADE Moatasem**, **HAMADE Reham**, **HAMADE Mahmud**, **HAMADE Husein** e **QANADLI Fatima**, quali eredi di Hamade Hussein, tutti rappresentati e difesi dall'avv. **Wania DELLA VIGNA**, del foro di Teramo, presente.
- **LIBERATI Elisabetta**, in proprio e quale erede di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia, rappresentata e difesa dall'avv. **Francesco ROSETTINI**, del foro di L'Aquila, presente.
- **CINQUE Massimo** e **CINQUE Roberta**, quali eredi di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo, **VISIONE Pier Paolo** e **VISIONE Remo**, quali eredi di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo, **VITTORINI Vincenzo** e **VITTORINI Federico**, quali eredi di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia, **DE LAURETIS NISII Angela** e **SPAZIANI Alessandro**, quali eredi di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia, rappresentati e difesi dall'avv. **Angelo COLAGRANDE**, del foro di L'Aquila, presente.
- **PARISSE Giustino** e **SETTE Dina**, quali eredi di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola, **SCIMIA Aldo**, quale erede di Bonanni Anna Berardina, rappresentati e difesi dall'avv. **Fabio ALESSANDRONI**, del foro di L'Aquila, presente.
- **CINCIS Ivana** e **GIUGNO Linda**, in proprio e quale eredi di Giugno Luigi e Giugno Francesco, **GERMINELLI Michele**, quale erede di Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa, rappresentati e difesi dall'avv. **Maria Teresa DI ROCCO**, del foro di L'Aquila, presente.
- **FIORAVANTI Federica** e **FIORAVANTI Guido**, quali eredi di Fioravanti Claudio e Ianni Anna, rappresentati e difesi dall'avv. **Gregorio EQUIZI**, del foro di L'Aquila, non comparso, sostituito dall'avv. **Aleandro EQUIZI**, del foro di L'Aquila.



- **RAMBALDI Alessandra**, quale erede di RAMBALDI Giuseppe, deceduto, a sua volta erede di Rambaldi Ilaria, rappresentato e difeso **dall'avv. Mario DI IULLO, del foro di Lanciano, presente.**
- **TASSONI Enrico**, quale erede di Alloggia Silvana, rappresentato e **difeso dall'avv. Claudio VERINI, del foro di L'Aquila, non comparso, sostituito dall'Avv. Amedeo CIUFFETELLI, del foro di L'Aquila.**
- **LAURI Piergiorgio**, rappresentato e **difeso dall'avv. Roberto MADAMA, del foro di L'Aquila, non comparso, sostituito dall'avv. Amedeo CIUFFETELLI, del foro di L'Aquila.**
- **PICCININI Maria Grazia e RAMBALDI Alessandra**, quali eredi di Rambaldi Ilaria, rappresentati e difesi **dall'avv. Luciano ANGELONE, del foro di Sulmona, non comparso, sostituito dall'avv. Mario DI IULLO, del foro di Lanciano.**
- **PLACENTINO Donato, RICCI Giuseppina, PLACENTINO Rossella e PLACENTINO Lucia**, quali eredi di Placentino Ilaria, rappresentati e difesi **dall'avv. Elena LEONARDI, del foro di Rieti, presente.**
- **TASSONI Carlo**, quale erede di Alloggia Silvana, rappresentato e difeso **dall'avv. Vincenzo CALDERONI, del foro di L'Aquila, non comparso, sostituito dall'avv. Francesco ROSETTINI, del foro di L'Aquila.**
- **CASTELLANO Marco**, quale erede di Cicchetti Adalgisia, rappresentato e difeso **dall'avv. Gianluca RACANO, del foro di L'Aquila, non comparso, sostituito dall'avv. Francesco ROSETTINI, del foro di L'Aquila.**
- **DI PASQUALE Mario, COSIMATI Maria e DI PASQUALE Cristina**, quali eredi di Di Pasquale Alessio, rappresentati e difesi **dall'avv. Stefano CICCARELLI, del foro di Avezzano, presente.**
- **COMUNE di L'AQUILA**, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede a L'Aquila in Via F. Filomusi Guelfi, rappresentato e difeso **dall'avv. Domenico DE NARDIS, del foro di L'Aquila, presente.**

RESPONSABILE CIVILE:

- **PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, con sede a Roma in Piazza Colonna n° 370 – Palazzo Chigi – rappresentata e difesa dall'**Avvocatura Generale dello Stato, nella persona dell'avv. Carlo SICA e dell'avv. Massimo GIANNUZZI, presenti.**

APPELLANTI:

- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila;
- il responsabile civile;
- le parti civili Di Pasquale Mario, Cosimati Maria, Di Pasquale Cristina, Lauri Piergiorgio, Castellano Marco, Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado;
- tutti gli imputati

avverso la sentenza n° 380 del Tribunale in composizione monocratica di L'AQUILA in data 22 ottobre 2012, resa nei confronti dei predetti imputati, con la quale, in relazione alle suestese imputazioni, veniva dato il seguente dispositivo:

*“Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** colpevoli del reato loro ascritto (artt. 113, 589 e 590 c.p.) limitatamente al decesso di:*

1. Bernardi Giovanna, 2. Giugno Francesco, 3. Giugno Luigi, 4. Bonanni Anna Berardina, 5. Carosi Claudia, 6. Liberati Vezio, 7. Ciancarella Elvezia, 8. Visione Daniela, 9. Cinque Davide, 10. Cinque Matteo, 11. Massimino Patrizia, 12. Cora Alessandra, 13. Cora Antonella, 14. Fioravanti Claudio, 15. Ianni Franca, 16. Tomei Paola, 17. Russo Anna Maria, 18. Germinelli Chiara Pia, 19. Germinelli Giuseppina, 20. Germinelli Micaela, 21. Germinelli Rosa, 22. Parisse Domenico, 23. Parisse Maria Paola, 24. Placentino Ilaria, 25. Rambaldi Ilaria, 26. Spaziani Claudia, 27. Vittorini Fabrizia, 28. Alloggia Silvana, 29. Hamade Hussein ad alle lesioni riportate da Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham, Cacioppo Stefania e, concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, li condanna alla pena di sei anni di reclusione ciascuno.

Visto l'art. 535 c.p.p. pone a carico di tutti gli imputati, in via solidale, il pagamento delle spese processuali.

*Visti gli artt. 29 comma 1 e 32 comma 3 c.p. dichiara gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.*

*Visti gli artt. 538 commi 1 e 3 e 539 comma 1 c.p.p. condanna gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** in solido tra loro e con il responsabile civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore), al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti delle seguenti parti civili:*

- 1. Scimia Aldo (in relazione al decesso di Bonanni Anna Berardina);*
- 2. Liberati Riccardo (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia);*
- 3. Liberati Marianna (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia);*
- 4. Liberati Elisabetta (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia);*
- 5. Cinque Massimo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 6. Cinque Teobaldo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 7. Bastida Maria Luisa (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 8. Cinque Federica ((in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 9. Cinque Roberta (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 10. Visione Remo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 11. Giordani Linda Giuseppina (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 12. Visione Pier Paolo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 13. Fioravanti Federica (in relazione al decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca);*

14. *Piacentino Donato (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria);*
15. *Ricci Giuseppina (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria);*
16. *Piacentino Lucia (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria);*
17. *Piacentino Rossella (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria);*
18. *Rambaldi Giuseppe (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria);*
19. *Piccinini Maria Grazia (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria);*
20. *Rambaldi Alessandra (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria);*
21. *Vittorini Vincenzo (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia)*
22. *Vittorini Vincenzo in qualità di genitore di Vittorini Federico (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
23. *De Lauretiis Nisi Angela (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
24. *Spaziani Alessandro (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia)*
25. *De Rubeis Giovanna (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
26. *Vittorini Paolo (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
27. *Vittorini Andrea (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
28. *Vittorini Stefano (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
29. *Tassoni Enrico (in relazione al decesso di Alloggia Silvana);*
30. *Tassoni Carlo (in relazione al decesso di Alloggia Silvana);*
31. *Cora Maurizio (in relazione al decesso di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella);*
32. *Hamade Amin (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
33. *Hamade Sana (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
34. *Hamade Amin e Hamade Sana in qualità di genitori di Hamade Moatasem (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
35. *Hamade Reham (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
36. *Hamade Mahmud (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
37. *Hamade Husein (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
38. *Qanadli Fatima (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
39. *Di Bernardo Cinzia*
40. *Fulcheri Ana Paola;*
41. *Shain Hisham;*
42. *Cacioppo Stefania;*
43. *Comune di L'Aquila.*

*Visti gli artt. 538 comma 1 e 539 comma 1 c.p.p. condanna gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** in via solidale al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti delle seguenti parti civili:*

1. *Cincis Ivana (in relazione al decesso di Giugno Luigi e Giugno Francesco);*
2. *Giugno Linda (in relazione al decesso di Giugno Luigi e Giugno Francesco);*
3. *Carosi Paolo (in relazione al decesso di Carosi Claudia);*
4. *Tomei Fiorella (in relazione al decesso di Carosi Claudia);*
5. *Carosi Ilaria (in relazione al decesso di Carosi Claudia);*

6. Fioravanti Guido (in relazione al decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca);
7. Parisse Giustino (in relazione al decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola);
8. Sette Dina (in relazione al decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola);
9. Salvi Velina (in relazione al decesso di Tomei Paola);
10. Tomei Mario (in relazione al decesso di Tomei Paola);
11. Tomei Ortesia (in relazione al decesso di Tomei Paola);
12. Di Marco Giusy (in relazione al decesso di Tomei Paola);
13. Germinelli Michele (in relazione al decesso di Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa).

Visti gli artt. 538 commi 1 e 3, 539 comma 2 e 540 comma 2 c.p.p. condanna gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** in solido tra loro e con il responsabile civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore), al pagamento a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva dei seguenti importi in favore delle parti civili:

1. Scimia Aldo (in relazione al decesso di Bonanni Anna Berardina): Euro 100.000,00;
2. Liberati Riccardo (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia): Euro 200.000,00;
3. Liberati Marianna (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia) Euro 300.000,00;
4. Liberati Elisabetta (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia) Euro 200.000,00;
5. Cinque Massimo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 300.000,00;
6. Cinque Teobaldo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 130.000,00;
7. Bastida Maria Luisa (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 130.000,00;
8. Cinque Federica (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 130.000,00;
9. Cinque Roberta (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 130.000,00;
10. Visione Remo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 270.000,00;
11. Giordani Linda Giuseppina (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 270.000,00;
12. Visione Pier Paolo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 200.000,00;
13. Fioravanti Federica (in relazione al decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca): Euro 200.000,00;
14. Piacentino Donato (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria): Euro 100.000,00;
15. Ricci Giuseppina (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria): Euro 100.000,00;

16. *Piacentino Lucia (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria): Euro 50.000,00;*
17. *Piacentino Rossella (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria): Euro 50.000,00;*
18. *Rambaldi Giuseppe (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria): Euro 100.000,00;*
19. *Piccinini Maria Grazia (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria): Euro 100.000,00*
20. *Rambaldi Alessandra (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria): Euro 80.000,00;*
21. *Vittorini Vincenzo (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 200.000,00;*
22. *Vittorini Vincenzo in qualità di genitore di Vittorini Federico (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 200.000,00;*
23. *De Lauretius Nisi Angela (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 200.000,00;*
24. *Spaziani Alessandro (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 140.000,00;*
25. *De Rubeis Giovanna (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 70.000,00;*
26. *Vittorini Paolo (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 70.000,00;*
27. *Vittorini Andrea (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 70.000,00;*
28. *Vittorini Stefano (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 70.000,00;*
29. *Tassoni Enrico (in relazione al decesso di Alloggia Silvana): Euro 100.000,00;*
30. *Tassoni Carlo (in relazione al decesso di Alloggia Silvana): Euro 120.000,00;*
31. *Cora Maurizio (in relazione al decesso di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella): Euro 450.000,00;*
32. *Hamade Amin (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 200.000,00;*
33. *Hamade Sana (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 200.000,00;*
34. *Hamade Amin e Hamade Sana in qualità di genitori di Hamade Moatasem (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 100.000,00;*
35. *Hamade Reham (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 90.000,00;*
36. *Hamade Mahmud (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 90.000,00;*
37. *Hamade Husein (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 60.000,00;*
38. *Qanadli Fatima (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 60.000,00;*
39. *Di Bernardo Cinzia: Euro 10.000,00;*
40. *Fulcheri Ana Paola: Euro 10.000,00;*
41. *Shain Hisham: Euro 10.000,00;*
42. *Cacioppo Stefania: Euro 10.000,00.*

*Visti gli artt. 538 comma 1, 539 comma 2 e 540 comma 2 c.p.p. condanna gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** in via solidale al pagamento a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva dei seguenti importi in favore delle seguenti parti civili:*

1. *Cincis Ivana (in relazione al decesso di Giugno Luigi e Giugno Francesco): Euro 210.000,00;*
2. *Giugno Linda (in relazione al decesso di Giugno Luigi e Giugno Francesco): Euro 140.000,00;*
3. *Carosi Paolo (in relazione al decesso di Carosi Claudia): Euro 150.000,00;*
4. *Tomei Fiorella (in relazione al decesso di Carosi Claudia): Euro 150.000,00;*
5. *Carosi Ilaria (in relazione al decesso di Carosi Claudia): Euro 80.000,00;*
6. *Fioravanti Guido (in relazione al decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca): Euro 200.000,00;*
7. *Parisse Giustino (in relazione al decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola): Euro 300.000,00;*
8. *Sette Dina (in relazione al decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola): Euro 300.000,00;*
9. *Salvi Velina (in relazione al decesso di Tomei Paola): Euro 150.000,00;*
10. *Tomei Mario (in relazione al decesso di Tomei Paola): Euro 80.000,00;*
11. *Tomei Ortesia (in relazione al decesso di Tomei Paola): Euro 80.000,00;*
12. *Di Marco Giusy (in relazione al decesso di Tomei Paola): Euro 50.000,00;*
13. *Germinelli Michele (in relazione al decesso di Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa): Euro 240.000,00.*

*Visto l'art. 540 c.p.p. condanna gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** in solido tra loro e con il responsabile civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore), al rimborso delle seguenti spese di costituzione e difesa delle parti civili (per diritti, onorari e spese, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge):*

1. *avv. Fabio Alessandrini (quale difensore delle parti civili Scimia Aldo, Cinque Massimo, Cinque Teobaldo, Bastida Maria Luisa, Cinque Federica, Cinque Roberta, Visione Remo, Giordani Linda Giuseppina, Visione Pier Paolo, Vittorini Vincenzo, Vittorini Federico, De Lauretis Nisi Angela, Spaziani Alessandro, De Rubeis Giovanna, Vittorini Paolo, Vittorini Andrea e Vittorini Stefano che hanno esteso la loro domanda nei confronti del responsabile civile): Euro 21.250,00 (pari al 85% dell'importo complessivo liquidato di Euro 25.000,00);*
2. *avv. Attilio Cecchini (quale difensore della parte civile Liberati Riccardo): Euro 12.500,00;*
3. *avv. Berardino Ciucci (quale difensore della parte civile Liberati Marianna): Euro 3.000,00;*
4. *avv. Angelo Colagrande (quale difensore della parte civile Liberati Elisabetta): Euro 2.000,00;*
5. *avv. Gregorio Equizi (quale difensore della parte civile Fioravanti Federica): Euro 12.500,00;*
6. *avv. Elena Leonardi (quale difensore delle parti civili Piacentino Donato, Ricci Giuseppina, Piacentino Lucia e Piacentino Rossella): Euro 15.000,00;*
7. *avv. Claudio Verini (quale difensore delle parti civili Rambaldi Giuseppe e Tassoni Enrico): Euro 8.000,00;*

8. avv. Isidoro Isidori (quale difensore delle parti civili Piccinini Maria Grazia e Rambaldi Alessandra): Euro 8.000,00;
9. avv. Vincenzo Calderoni (quale difensore della parte civile Tassoni Carlo): Euro 4.135,27;
10. avv. Giulia Bongiorno (quale difensore della parte civile Cora Maurizio): Euro 12.500,00;
11. avv. Wania Della Vigna (quale difensore delle parti civili Hamade Amin, Hamade Sana, Hamade Moatasem, Hamade Reham, Hamade Mahmud, Hamade Husein, Qanadli Fatima, Di Bernardo Cinzia, Fulcheri Ana Paola, Shain Hisham e Cacioppo Stefania, tutte ammesse al patrocinio a spese dello Stato): Euro 20.000,00 da porre a carico dello Stato con successiva rivalsa a carico (in via solidale) degli imputati e del responsabile civile;
12. avv. Domenico De Nardis (quale difensore della parte civile Comune di L'Aquila): Euro 3.000,00.

Visto l'art. 540 c.p.p. condanna gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** in via solidale al rimborso delle seguenti spese di costituzione e difesa (per diritti, onorari e spese, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge) in favore delle seguenti parti civili:

1. avv. Fabio Alessandrini (quale difensore delle parti civili Fioravanti Guido, Parisse Giustino e Sette Dina che non hanno esteso la loro domanda nei confronti del responsabile civile): Euro 3.750,00 (pari al 15% dell'importo complessivo liquidato di Euro 25.000,00);
2. avv. Maria Teresa Di Rocco (quale difensore delle parti civili Cincis Ivana, Giugno Linda e Germinelli Michele): Euro 20.000,00;
3. avv. Antonio Valentini (quale difensore delle parti civili Carosi Paolo, Tomei Fiorella, Salvi Velina, Tomei Mario e Tomei Ortisia): Euro 20.000,00;
4. avv. Francesco Valentini (quale difensore delle parti civili Carosi Ilaria e Di Marco Giusy): Euro 8.000,00;

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p. assolve gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** dal loro ascritto limitatamente al decesso di 1) Giallonardo Aurelio; 2) Vasarelli Giuseppina; 3) Cicchetti Adalgisa; 4) Di Pasquale Alessio; 5) Di Simone Alessio; 6) Colaianni Ada Emma; 7) Di Marco Stefania; 8) Di Marco Paolo e alle lesioni riportate da Lauri Piergiorgio perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. indica in novanta giorni il termine per il deposito della sentenza.”

CONCLUSIONI

Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento dell'appello del Procuratore della Repubblica e la conferma della sentenza di primo grado, nonché la revoca della pena accessoria;

l'avv. Amedeo CIUFFETELLI, per la parte civile LIBERATI Riccardo, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Attilio Maria CECCHINI, per le parti civili CINQUE Teobaldo, CINQUE Federica, BASTIDA Maria Luisa, GIORDANI Linda Giuseppina, DE RUBEIS Giovanna, VITTORINI

Paolo, VITTORINI Andrea e VITTORINI Stefano, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Berardino CIUCCI, per la parte civile LIBERATI Marianna, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Gianfranco IADECOLA, per la parte civile CORA Maurizio, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Antonio VALENTINI, per le parti civili CAROSI Paolo, TOMEI Fiorella, SALVI Velina, TOMEI Mario e TOMEI Ortesia, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese; per le parti civili GIALLONARDO Corrado e GIALLONARDO Franca ha chiesto l'accoglimento dell'appello, come da conclusioni scritte depositate, unitamente a nota spese;

l'avv. Francesco VALENTINI, per le parti civili CAROSI Ilaria e DI MARCO Giusy, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Wania DELLA VIGNA, per le parti civili HAMADE Amin, HAMADE Sara, HAMADE Reham, HAMADE Mahmud, HAMADE Moatasem, QANADLI Fatima, HAMADE Husein, FULCHERI Ana Paola, DI BERNARDO Cinzia, CACIOPPO Stefania e SHAHIN Hisham, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Francesco ROSETTINI, per la parte civile LIBERATI Elisabetta, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Fabio ALESSANDRONI, per le parti civili PARISSE Giustino, SETTE Dina e SCIMIA Aldo, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Maria Teresa DI ROCCO, per le parti civili CINCIS Ivana, GIUGNO Linda e GERMINELLI Michele, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Gregorio EQUIZI, per le parti civili FIORAVANTI Federica e FIORAVANTI Guido, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Mario DI IULLO, per la parte civile RAMBALDI Alessandra (quale erede di Rambaldi Giuseppe), ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Claudio VERINI, per la parte civile TASSONI Enrico, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Roberto MADAMA, per la parte civile LAURI Piergiorgio, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, come da conclusioni scritte depositate, unitamente a nota spese;

l'avv. Elena LEONARDI, per le parti civili PLACENTINO Donato, RICCI Giuseppina, PLACENTINO Rossella e PLACENTINO Lucia, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Vincenzo CALDERONI, per la parte civile TASSONI Carlo, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Gianluca RACANO, per la parte civile CASTELLANO Marco, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, come da conclusioni scritte depositate unitamente a nota spese;

l'avv. Stefano CICCARELLI, per le parti civili DI PASQUALE Mario, COSIMATI Maria e DI PASQUALE Cristina, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, come da conclusioni scritte depositate unitamente a nota spese;

l'avv. Luciano ANGELONE, per le parti civili PICCININI Maria Grazia e RAMBALDI Alessandra, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Angelo COLAGRANDE, per le parti civili CINQUE Massimo, CINQUE Roberta, VISIONE Pier Paolo, VISIONE Remo, VITTORINI Vincenzo, VITTORINI Federico, DE LAURETIS NISII Angela e SPAZIANI Alessandro, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Domenico DE NARDIS, per la parte civile COMUNE di L'AQUILA, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Massimo GIANNUZZI, per il responsabile civile, si è riportato ai motivi d'appello insistendo per l'assoluzione degli imputati;

l'avv. Carlo SICA, per il responsabile civile ha chiesto l'assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto riportandosi ai motivi di appello;

l'avv. Alessandra STEFANO, per l'imputato EVA Claudio, si è riportata ai motivi d'appello insistendo per l'assoluzione del proprio assistito per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto e chiedendo il rigetto dell'appello del Pubblico Ministero;

l'avv. Franco Carlo COPPI, per l'imputato SELVAGGI Giulio, ha chiesto l'assoluzione riportandosi ai motivi di appello;

l'avv. Francesco PETRELLI, per l'imputato BARBERI Franco, ha chiesto l'assoluzione riportandosi ai motivi di appello;

l'avv. Filippo DINACCI, per gli imputati DE BERNARDINIS Bernardo e DOLCE Mauro, ha chiesto l'assoluzione riportandosi ai motivi di appello;

l'avv. Marcello MELANDRI, per l'imputato BOSCHI Enzo, ha chiesto l'assoluzione riportandosi ai motivi di appello;

l'avv. Enzo MUSCO, per l'imputato CALVI Gian Michele, ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

LA SENTENZA DI I GRADO

Con sentenza del 22 ottobre 2012, il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, ha condannato:

Franco BARBERI, Presidente vicario della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e Ordinario di Vulcanologia Università Roma Tre;

Bernardo DE BERNARDINIS, Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

Enzo BOSCHI, Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ordinario di Fisica Terrestre Università di Bologna;

Giulio SELVAGGI, Direttore del Centro Nazionale Terremoti;

Gian Michele CALVI, Direttore della Fondazione Eucentre (European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering) e Ordinario di Progettazione in zona sismica Università di Pavia;

Claudio EVA, Ordinario di fisica terrestre Università di Genova;

Mauro DOLCE, Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Ordinario di Tecnica delle costruzioni Università di Napoli Federico II;

tutti quali **componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi**, in concorso per tutti di attenuanti generiche, alla pena di anni sei di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie di legge, per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, commessi in **cooperazione colposa**, di **omicidio colposo plurimo** in danno di Berardini Giovanna; Giugno Francesco; Giugno Luigi; Bonanni Anna Berardina; Carosi Claudia; Liberati Vezio; Ciancarella Elvezia; Visione Daniela; Cinque Davide; Cinque Matteo; Massimino Patrizia; Cora Alessandra; Cora Antonella; Fioravanti Claudio; Ianni Franca; Tomei Paola; Russo Anna Maria; Germinelli Chiara Pia; Germinelli Giuseppina; Germinelli Micaela; Germinelli Rosa; Parisse Domenico; Parisse Maria Paola; Placentino Ilaria; Rambaldi Ilaria; Spaziani Claudia; Vittorini Fabrizia; Alloggia Silvana; Hamade Hussein, nonché di **lesioni colpose** (sindrome post traumatica da stress) in danno di Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania, tutti vittime del terremoto che ha colpito la città di L'Aquila alle ore 3,32 del 6 aprile 2009.

Il Tribunale ha altresì condannato gli imputati in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, assegnando loro le provvisionali di cui al dispositivo; la condanna è stata estesa al **responsabile civile**, Presidenza del Consiglio dei

Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, per le parti civili che avevano formulato anche nei suoi confronti la domanda risarcitoria.

Il Tribunale ha, invece, pronunciato sentenza di **assoluzione** di tutti gli imputati con la formula “**perché il fatto non sussiste**” ai sensi dell’art. 530, II comma, c.p.p., dall’imputazione di omicidio colposo e lesioni colpose in danno di Giallonardo Aurelio, Vasarelli Giuseppina, Di Simone Alessio, Colaianni Ada Emma, Di Marco Stefania, Di Marco Paolo, Lauri Piergiorgio, Cicchetti Adalgisa e Di Pasquale Alessio, non ravvisando prova sufficiente della sussistenza del nesso causale con la condotta ascritta.

1) L’imputazione

L’accusa ha ad oggetto la condotta tenuta dagli imputati il **31 marzo 2009**, allorché, riunitisi in L’Aquila “*con l’obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica delle ultime settimane*” (come da comunicato stampa diramato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, d’ora in poi DPC), per colpa consistita in **negligenza, imprudenza e imperizia**, nonché in **violazione delle disposizioni di legge** che disciplinano la Commissione per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni (artt.2, 3 e 9 legge 225/92; artt.5 e 7 bis legge 401/01; art.4 legge 21/06, art 3 DPCM 23582/06; legge 150/00), **effettuando una valutazione dei rischi connessi all’attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 “approssimativa, generica e inefficace”** in relazione alle attività e ai doveri di “*previsione e prevenzione*”, nonché **fornendo agli enti preposti** (Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, Sindaco dell’Aquila) e **alla cittadinanza aquilana, sia con dichiarazioni agli organi di stampa che con la redazione di un verbale, “informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, le cause, la pericolosità e i futuri sviluppi dell’attività sismica”**, in particolare formulando le affermazioni compiutamente descritte nell’imputazione (tutte tratte dal verbale della riunione o dalle interviste rese da alcuni imputati), così **venendo meno ai doveri di valutazione del rischio** connessi alla loro qualità e alle loro funzioni, **cagionarono, in occasione della violenta scossa di terremoto del 6 aprile 2009, la morte e le lesioni delle suddette persone, “indotte a rimanere in casa per effetto esclusivo della**

condotta descritta nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti fino a quella del 6.4.2009, ore 3,32”.

2) La ricostruzione del fatto

Il primo giudice ha ritenuto opportuno, prima di affrontare i temi centrali della responsabilità penale (analisi della colpa e accertamento del nesso causale con gli eventi lesivi), procedere ad una analitica ricostruzione dei fatti occorsi il 31 marzo 2009 in relazione ai seguenti punti:

- 1) analisi dei dati relativi alla scossa del 6 aprile 2009, con riferimento all'attività sismica registrata in L'Aquila sin dal giugno 2008, limitatamente al periodo sino al 31.3.2009, data della riunione della Commissione per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi (d'ora in poi CGR);
- 2) disciplina e funzioni della CGR;
- 3) finalità, contenuto ed esito della riunione del 31 marzo 2009;
- 4) dichiarazioni rese a margine della riunione stessa da imputati e testimoni.

In sintesi, il ragionamento seguito dal primo giudice deve essere ricostruito nei seguenti termini con riferimento a ciascuno dei punti elencati.

2.1) Analisi dei dati

La scossa di terremoto del 6 aprile 2009 non ha costituito un evento anomalo, eccezionale o atipico: lo provano le conclusioni tratte dai consulenti tecnici del PM, prof.ri Luis Decanini, Domenico Liberatore e Laura Liberatore, i quali hanno analizzato la sismicità storica della città di L'Aquila (eventi sismici del 1349, 1461 e 1703, tutti con intensità prossima a quella del 6 aprile) e le registrazioni accelerometriche (determinanti per definire il potenziale distruttivo dello scuotimento provocato da un terremoto), pervenendo alla conclusione che la scossa in oggetto ha avuto un'intensità pienamente compatibile con le previsioni normative in tema di classificazione di pericolosità sismica - mappe di pericolosità redatte nel 2004 - di cui ha rappresentato la validazione (L'Aquila nel 2009 era classificata come zona a sismicità media, II categoria, con previsione di accelerazione massima del terreno pari a 0,25g), conclusione confermata *ex post*, sul piano empirico, dalla constatazione che a L'Aquila è collassata una percentuale di edifici in cemento armato inferiore all'1% del

patrimonio edilizio complessivo, il che prova che la generalità degli edifici ha assolto, pur riportando gravi danni, alla funzione di preservare la vita dei residenti.

Afferma il Tribunale che tali conclusioni sono condivise da fonti istituzionali (prof. Meletti, dell'INGV di Pisa) ed anche dai CT degli imputati (prof.ri Braga e Gasparini, pur se quest'ultimo ha evidenziato un incremento del potenziale distruttivo della scossa dovuto alla particolare inclinazione della faglia di Paganica, che passa proprio sotto la città, con eccezionale amplificazione delle accelerazioni).

Rileva, inoltre, il Tribunale come la scossa del 6 aprile si sia verificata nell'ambito di un lungo **sciame sismico**, iniziato nel giugno 2008 in una zona più ampia (comprensiva dei distretti dei Monti della Laga, dei Monti Reatini e del Gran Sasso), che aveva mostrato, sin dal gennaio 2009, una significativa impennata per numero e intensità delle scosse proprio nel territorio aquilano, dove il 30 marzo 2009 era stata registrata una scossa di magnitudo 4.1, la massima rilevata prima della scossa del 6 aprile.

Il primo giudice ritiene certa la relazione tra la scossa del 6 aprile e il descritto sciame sismico, affermando che la prima *“si è posta su una linea di sviluppo ampiamente prevedibile”* e ne trae conferma dai dati storici riportati nel *“Rapporto d'evento del 31.3.2009”*, redatto dal DPC, Ufficio Valutazione, Prevenzione e Mitigazione del rischio sismico, diretto da **Dolce**, che fu distribuito nel corso della riunione (nel quale si afferma che la quasi totalità dei terremoti aquilani si è manifestata attraverso periodi sismici, connotati da scosse premonitrici, una scossa principale e numerose repliche) e dai dati scientifici evidenziati dal CT del PM, prof. Decanini (che descrive come i principali eventi sismici aquilani presentassero eventi ripetuti e sismicità elevata, con scosse premonitrici e repliche).

Afferma, dunque, il Tribunale che, pur pacifico il fatto che non è possibile prevedere con certezza una scossa futura, la scienza e la normativa di settore (art.2 del D. Lgs 381/99, istitutivo dell'INVG) fanno comunque riferimento ai cosiddetti **fenomeni precursori dei terremoti**, tra i quali un ruolo hanno anche le variazioni anomale della sismicità (a conforto di tale assunto, il giudice utilizza anche una pubblicazione scientifica collettanea del 2004, a firma -tra gli altri - del prof. **Dolce**, dal titolo *“Protegersi dal terremoto”*, in cui si afferma

la validità scientifica dell'analisi e dello studio dei fenomeni precursori e, in particolare, delle variazioni anomale della sismicità).


2.2) **Disciplina e funzioni della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; la riunione del 31 marzo 2009**

Afferma il Tribunale che non si contesta agli imputati la mancata previsione del terremoto, la mancata evacuazione della città o la mancata promulgazione dello stato d'allarme, né un generico "*rassicurazionismo*", ma, alla luce della normativa vigente, la **violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico** loro imposti dalla legge ed elenca le **fonti normative** al par.3.2 (Disciplina vigente alla data del 31.3.09 e obblighi di informazione) cui si rimanda.

Sulla base di tali fonti normative, il primo giudice esprime il convincimento che sui componenti della CGR gravassero specifici e puntuali obblighi consistenti nella previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, nella valutazione del rischio ed anche obblighi di informazione, di particolare rilievo nella fattispecie costituendo oggetto di specifica attenzione nel capo di imputazione.

La ricostruzione delle **modalità di convocazione e svolgimento** della riunione è basata su:

- a. **fonti documentali**, costituite dal comunicato stampa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile del 30.3.09, dalla lettera di convocazione del Capo del DPC, dott. Guido Bertolaso, dal verbale ufficiale della riunione, dalla bozza del verbale della riunione;
- b. **interviste televisive**, rese dopo la riunione, una dal prof. **Barberi**, due dal prof. **De Bernardinis** (una delle quali, quella rilasciata alla TV Uno, immediatamente **prima** della riunione stessa), dal sindaco del Comune di L'Aquila Massimo Cialente e dall'assessore regionale alla Protezione Civile e all'ambiente Daniela Stati;
- c. **testimonianze** di Daniela Stati (assessore regionale alla PC), di Christian Del Pinto, (sismologo in servizio presso la PC del Molise), di Gianluca Braga (vice prefetto, dirigente della PC), di Massimo Cialente (sindaco di L'Aquila) e di Lorella Salvatori (funzionaria del DPC), incaricata di redigere la bozza di verbale e di predisporre la versione definitiva, resa pubblica il 6 aprile, dopo il terremoto;



d. **dichiarazioni rese a dibattimento dagli imputati**, i quali hanno tutti, sostanzialmente, confermato la corrispondenza del verbale (e della bozza) a quanto effettivamente si disse nel corso della riunione.

Le motivazioni che indussero il Capo del DPC, dott. Guido Bertolaso, a indire la riunione a L'Aquila, e non come di consueto a Roma, sono individuate dal Tribunale nelle dichiarazioni rese dallo stesso Bertolaso (coindagato in reato connesso).

Questi ha evidenziato la situazione di grande incertezza in cui versava la popolazione aquilana, determinata non solo dal prolungarsi dello sciame sismico, ma soprattutto dall'allarme diffuso tra la gente da ignoti che giravano in città a bordo di autovetture munite di altoparlanti, che davano risalto alle voci relative a forti scosse imminenti, sulla base di quanto affermato dal ricercatore G. Giuliani, il quale asseriva e pubblicizzava di poter prevedere una forte scossa sulla base dell'analisi del gas radon di superficie, e quindi la sua preoccupazione (*"c'era, insomma, un piccolo arsenale di possibili problemi, di possibili informazioni che erano destinate a continuare a suscitare sempre più preoccupazioni nell'animo della gente, senza che però si capisse esattamente quelle che erano le vere situazioni da un punto di vista scientifico"*); nel pomeriggio del 30 marzo, dopo la scossa più forte dello sciame, di magnitudo 4.1, venne a conoscenza del comunicato stampa della Protezione Civile Regionale, diramato dall'ANSA, nel quale si affermava perentoriamente che *"non erano previste altre scosse sismiche nell'aquilano di alcuna intensità"*, affermazione che egli ritenne assolutamente imprudente; decise quindi di indire una riunione dei massimi esperti nazionali a L'Aquila proprio per *"tranquillizzare la gente"*, nel senso di contrastare le voci allarmistiche; quanto al concetto di *"operazione mediatica"* (fatto da Bertolaso nel corso di una conversazione telefonica con l'ass. regionale Stati, intercettata nel corso di altre indagini), il teste ha spiegato che il suo intento era quello di far giungere alla gente aquilana tramite i massimi scienziati, il messaggio che il terremoto non si poteva prevedere e che Giuliani era un millantatore.

Il Tribunale, quindi, afferma che la finalità della riunione era proprio quella *"mediatica"* indicata da Bertolaso alla Stati e che l'intento era quello di fornire alla popolazione aquilana, tramite il massimo organo scientifico dello Stato, senza intermediari e senza filtri, un quadro di informazioni valido ed attendibile dal punto di vista scientifico, idoneo a


contrapporsi in maniera efficace agli allarmismi che, pur se privi di credibilità scientifica, si stavano diffondendo nella popolazione aquilana. Questo, del resto, fu il motivo per il quale la riunione si tenne a L'Aquila e non, come di consueto, a Roma.

Secondo le parole di Bertolaso, tale finalità era pienamente condivisa con gli imputati **Barberi** e **De Bernardinis**, come è confermato dal fatto che il prof. **Barberi** (Presidente vicario della Commissione) non sollevò alcuna contestazione in ordine alle modalità di convocazione (pur essendo stato "*scavalcato*" dall'iniziativa assunta di persona dal Capo del DPC) e nella circostanza (confermata anche dagli imputati **Barberi** e **De Bernardinis**) che, immediatamente dopo la conclusione della riunione, essi chiamarono al telefono Bertolaso per fargli un breve resoconto degli argomenti trattati.

La riunione fu dunque convocata con "*l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane*" (come proclamato nel comunicato stampa diffuso dal DPC nel tardo pomeriggio del 30.3.09 che annunciava la riunione in L'Aquila della CGR per il giorno seguente), da perseguire mediante "*una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatasi nei territori della provincia di L'Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15,38 locali*" (come da lettera di convocazione inviata ai soli **Barberi**, **Boschi**, **Calvi** e **Eva**).

L'urgenza derivò da una particolare situazione ambientale caratterizzata dal generale timore per la crescente intensità e frequenza delle scosse, dal diffuso sentimento di preoccupazione -nella popolazione, nella società civile, nelle istituzioni locali - alimentato dalle incertezze e dall'alternanza di voci contraddittorie sui possibili futuri sviluppi dello sciame in corso, dai danni già riscontrati su alcuni immobili, soprattutto quelli più vetusti del centro storico e dalla decisione del Sindaco di L'Aquila di chiudere alcune scuole (materna e elementare) che presentavano già danni visibili.

Afferma, quindi, il giudice che l'oggetto della riunione non era limitato alla verifica dell'attendibilità scientifica delle dichiarazioni allarmistiche di Giuliani o alla ricognizione sullo sciame sismico in atto (se non in chiave di previsione e prevenzione), ma era soprattutto quello di effettuare una completa valutazione del rischio sismico e della possibile



evoluzione del fenomeno in corso e, conseguentemente, fornire alla popolazione un'informazione diretta, completa e scientificamente attendibile.

Per individuare il contributo fornito in termini causalmente rilevanti da ogni singolo imputato in relazione all'oggetto della riunione, il Tribunale fa riferimento a tutte le fonti di prova sopra analizzate, documentali e orali, circa i temi trattati e le argomentazioni discusse il 31 marzo, ovvero il verbale ufficiale, la bozza di verbale, le interviste e le deposizioni testimoniali dei soggetti presenti alla riunione.

Franco **Barberi**, quale Vice Presidente della CGR, e Bernardo **De Bernardinis**, quale Vice Capo del Settore tecnico operativo del DPC, introducevano i temi oggetto di trattazione, dirigevano la discussione, esponevano il loro punto di vista in tema di mitigazione del rischio sismico, prevedibilità dei terremoti, sismicità del territorio, rilevanza dei fenomeni precursori, valore attribuibile allo sciame ed allo "scarico di energia", evoluzione del fenomeno e aumenti di magnitudo nel corso di uno sciame sismico, possibili scenari di evento, rilevanza del gas radon quale fenomeno precursore.

Enzo **Boschi**, quale Presidente dell'I.N.G.V. e membro nominativamente indicato della CGR, esponeva la sua opinione sui periodi di ritorno dei forti terremoti nel territorio abruzzese, sulle scarse probabilità a breve di una scossa catastrofica, sulla rilevanza dei fenomeni precursori.

Giulio **Selvaggi**, quale responsabile del Centro Nazionale Terremoti presso l'I.N.G.V., illustrava le Mappe di pericolosità, le elaborazioni della Rete Accelerometrica, il Rapporto di evento della scossa del 30.3.09 e la rilevanza dei fenomeni precursori.

Gian Michele **Calvi**, quale Direttore dell'Eucentre e membro nominativamente indicato della CGR, analizzava le registrazioni accelerometriche mettendo in relazione le accelerazioni e i danni prodotti alle strutture; indicava come marginali i danni che "*c'erano da attendersi*", così delineando uno scenario d'evento non preoccupante.

Claudio **Eva**, quale membro nominativamente indicato della CGR, esponeva la sua opinione sulla rilevanza dei fenomeni precursori e sullo sciame sismico in corso.


Mauro **Dolce**, quale Direttore dell'Ufficio del Rischio Sismico presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, analizzava le registrazioni accelerometriche dell'I.N.G.V. e della Rete Accelerometrica Nazionale, i danni prodotti dallo sciame sismico alle strutture ed evidenziava la vulnerabilità delle parti fragili non strutturali.

A fronte dell'attività in concreto svolta il 31 marzo 2009, che determina l'applicabilità dello statuto della CGR, a nulla rileva, secondo il Tribunale, il dato formale della mancanza di numero legale e/o dell'estraneità alla CGR di alcuni dei partecipanti, in applicazione dei principi generali dell'ordinamento che consentono di affermare che l'eventuale composizione illegittima dell'organo amministrativo (collegio imperfetto) non inficia la validità dell'atto amministrativo, che mantiene intatta la propria efficacia esterna, vincolando alla responsabilità dell'ente collegiale anche quei membri che, pur non figurando tra i membri di diritto, hanno tuttavia preso parte alla riunione contribuendo in termini apprezzabili e concreti al perseguimento delle finalità e dell'oggetto della stessa.

Del pari irrilevanti, a parere del Tribunale, sono le irregolari modalità di convocazione della riunione (su iniziativa del Capo del DPC, anziché del presidente della CGR), in ragione dell'urgenza del caso, tanto più che gli imputati non sollevarono alcuna contestazione sul punto.

Infine, che la riunione del 31 marzo 2009 fosse a tutti gli effetti una riunione della CGR, è provato anche dal dato nominalistico, nel senso che tutti i documenti (lettera di convocazione, bozza di verbale, foglio presenze, verbale ufficiale con sigillo della Repubblica e della Presidenza del CdM) riportano la dicitura "Commissione Grandi Rischi".

La riunione vide la presenza di dieci componenti, in ossequio al dato normativo che individua detto numero legale, ovvero i quattro componenti della Commissione (**Barberi, Boschi, Calvi e Eva**), cui si aggiunsero **Selvaggi, Dolce e De Bernardinis** ed i testi Stati, Cialente e Leone; detti ultimi sei, pur non essendo componenti nominativi della CGR, furono evidentemente convocati e parteciparono in qualità di partecipanti senza diritto di voto (come previsto dall'art.3 comma 2 del DPCM 23582/06): i primi tre -**Selvaggi, Dolce e De Bernardinis** odierni imputati -, pur privi del diritto di voto, apportarono il rilevante contributo di cui si è detto, con conseguente assunzione di responsabilità esterna; gli ultimi tre parteciparono in qualità di autorità competenti in tema di Protezione Civile, con il



compito di farsi carico dell'immediato e diretto trasferimento alla popolazione delle informazioni ricevute, in coerenza con la "*finalità mediatica*" già evidenziata da Bertolaso.

2.3) Dichiarazioni rese a margine dagli imputati

Proprio in relazione a detto ultimo punto, il Tribunale introduce il tema della **violazione degli obblighi di informazione diretta alla popolazione**, contestando la fondatezza dell'assunto difensivo che identifica l'unico destinatario dell'attività di consulenza della CGR nel Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Richiamato l'ampio quadro normativo di riferimento, il Tribunale evidenzia che, per quanto sulla CGR gravi l'obbligo di informazione nei confronti del DPC, essendo quest'ultimo obbligato ad informare la popolazione interessata (per gli scenari nazionali, mentre le autorità locali lo sono per gli scenari locali), "*a L'Aquila tuttavia, il 31.3.2009 le cose andarono diversamente*" proprio perché, per "*scelta mediatica, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile affidò il compito informativo direttamente ai membri della CGR che ne assunsero volontariamente e consapevolmente l'onere*" (pag.203 sent.).

Ciò avvenne con due modalità: 1) tenendo la riunione a L'Aquila e consentendo l'accesso e la presenza di chiunque volesse partecipare (così rendendo di fatto pubblica la discussione, senza filtri); 2) partecipando alla conferenza stampa tenuta all'esito da **Barberi e De Bernardinis**, alla presenza di **Dolce e Calvi**, insieme al sindaco Cialente e all'ass. Stati; quest'ultima, in particolare, dichiarò pubblicamente, senza essere smentita, che ringraziava i componenti della CGR "*per queste affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa*" (come riportato nel verbale).


E che i membri della CGR fossero pienamente consapevoli di avere assunto un onere informativo diretto nei confronti della popolazione, è confermato, a parere del Tribunale, dal fatto che nel verbale si dia atto della finalità di "*fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo*" e dello scopo della riunione stessa, individuato nel "*fornire ogni indicazione sugli allarmi diffusi nella popolazione*", in coerenza con il comunicato stampa diffuso il giorno prima dal DPC (secondo il quale la riunione era stata convocata "*con l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili*

alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane") e con l'intento del dott. Bertolaso ("un'operazione mediatica" effettuata allo scopo di "tranquillizzare la gente"). Né risulta che all'esito della riunione la CGR abbia redatto un comunicato o un documento da trasmettere al DPC.

3) Profili di colpa della condotta contestata

Ribadito ancora una volta che non si contesta agli imputati la mancata previsione del terremoto, la mancata evacuazione della città o la mancata promulgazione dello stato d'allarme, né un generico "rassicurazionismo", ma la violazione di specifici obblighi di legge in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico e di informazione chiara, corretta e completa, il Tribunale premette che intende utilizzare un parametro metodologico di tipo esclusivamente normativo: nel senso di accertare, alla luce della normativa vigente, l'adeguatezza e la correttezza dell'operato degli imputati in termini di diligenza, prudenza, perizia e osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, e di verificare se la violazione dei doveri cautelari di corretta valutazione del rischio e di corretta informazione, abbia causato o contribuito a causare le morti e le lesioni contestate. Il che esclude una lettura della condotta di tipo metodologico e contenutistico, che assuma come parametro la correttezza scientifica delle affermazioni riportate nell'imputazione.

Evidenzia il giudice che "il giudizio di prevedibilità/evitabilità tipico della colpa, che si basa sulla cristallizzazione di giudizi ripetuti nel tempo, non ha ad oggetto il terremoto quale evento naturalistico non deterministicamente prevedibile e non evitabile; ma ha ad oggetto una attività di valutazione in termini di previsione e prevenzione del rischio, finalizzata alla tutela della vita e dell'integrità fisica, che il legislatore disciplina e demanda alla Commissione Grandi Rischi. Il giudizio di prevedibilità/evitabilità, dunque, non riguarda l'evento naturalistico (terremoto) ma l'evento lesivo del bene - interesse giuridicamente tutelato dalle fattispecie contestate (vita e integrità fisica). Tale giudizio di prevedibilità/evitabilità richiede la verifica dell'osservanza delle regole cautelari che disciplinano l'attività di analisi del rischio secondo i canoni della previsione e della prevenzione normativamente disciplinati. Tale parametro si incentra sulla verifica del comportamento che gli imputati avrebbero dovuto tenere nel corso della riunione del



31.3.09 per espressa previsione normativa e non sulla verifica della fondatezza di tesi scientifiche”.

Aggiunge che “è un dato comune e unanimemente riconosciuto che le attuali conoscenze scientifiche non permettono una previsione deterministica dei terremoti... potendosi effettuare al massimo previsioni probabilistiche di medio, breve o lungo termine... caratterizzate da un tasso di incertezza talmente ampio... da non poter essere utilizzate per dare allarmi alla popolazione; anche lo studio dei fenomeni precursori ... non riduce il margine di incertezza e non consente previsioni deterministiche” e che “la più efficace forma di prevenzione e mitigazione del rischio sismico è costituita dal rispetto delle norme antisismiche... affermazioni che non hanno costituito oggetto di verifica dibattimentale... perché incontestabili e... estranee all’addebito”.

Chiarisce, quindi, che intende utilizzare il criterio della prognosi postuma *ex ante*, tipico del giudizio di colpa, dovendo essere evitata la distorsione di una lettura della condotta degli imputati, consumatasi il 31 marzo 2009, alla luce dell’evento drammatico del successivo 6 aprile.


Su tali premesse il Tribunale giunge alla conclusione della piena fondatezza dell’accusa: le affermazioni degli imputati relative alla valutazione dei rischi connessi all’attività sismica in corso, hanno violato le regole cautelari sancite dalla normativa di riferimento perché sono state “*approssimative, generiche e inefficaci in relazione ai doveri di previsione e prevenzione*”, e ciò in ragione della oggettiva contraddittorietà delle affermazioni formulate a verbale in relazione alla prevedibilità dei terremoti (impossibile secondo **Boschi**, estremamente difficile e, comunque, priva di fondamento scientifico, secondo **Barberi**), che esclude siano state fatte con riferimento all’attività del ricercatore Giuliani; del pari contraddittorie, attesa la certa impossibilità di prevedere i terremoti, sono, a parere del Tribunale, le affermazioni a verbale che escludono recisamente la riconducibilità di una sequenza di scosse a bassa magnitudo al fenomeno dei cosiddetti precursori di terremoti, con la conseguenza che anche questo tema, pur posto ai partecipanti alla riunione dal prof. **Barberi**, fu affrontato in modo estremamente generico e approssimativo; il che è confermato dal fatto che, nonostante l’approccio problematico al tema di **Eva e Selvaggi**, i quali avevano evidenziato come la casistica fosse limitata e come recentemente alcuni

terremoti fossero stati preceduti da scosse minori, il prof. **Barberi** concluse in modo perentorio, senza alcun margine di cautela e quindi imprudentemente, che *“non c’è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento; gli sciame tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca”*; affermazione questa in irriducibile contrasto non solo con l’asserita impossibilità di fare previsioni, ma anche con la storia aquilana, caratterizzata dal ripetersi di terremoti distruttivi preceduti da sciame sismici (nel 1461 e nel 1703), ben evidenziata nelle due relazioni dell’INGV e del DPC, allegate al verbale della riunione, e con le conoscenze scientifiche in tema di precursori sismici e variazioni anomale della sismicità, pure evidenziate nella citata pubblicazione *“Proteggersi dal terremoto”* a firma, tra gli altri, del prof. **Dolce**.

Conclude quindi sul punto il Tribunale nel senso che il giudizio di responsabilità si fonda sul **carattere generico, approssimativo e inefficace** della disamina dedicata, nel corso della riunione, allo specifico indicatore di rischio, in violazione dei doveri di valutazione del rischio, previsione e prevenzione imposti dalla legge.

Parimenti superficiali erano state le dichiarazioni degli imputati sulla possibile evoluzione dello sciame sismico in corso: in particolare **Boschi** aveva parlato di *“periodi di ritorno molto lunghi, nell’ordine di 2/3 mila anni”*, pur essendo noto che L’Aquila in un periodo di soli 400 anni aveva subito tre terremoti distruttivi (1349, 1461, 1703); **Eva** aveva affermato, in termini tanto generici quanto banali, che *“L’Aquila è zona sismica.... non è possibile affermare che non ci saranno terremoti... dire che domani non succederà qualcosa è difficile”*; **Calvi** e **Dolce**, dal canto loro, avevano valutato i possibili danni, evidenziando che ci si poteva aspettare danni solo alle strutture fragili (controsoffittature, camini, cornicioni...), il che evidenziava che la riunione aveva avuto ad oggetto anche possibili scenari di eventi futuri (come confermato dai testi Braga e Cialente, e ammesso dall’imputato **De Bernardinis**).

Barberi, infine, aveva riassuntivamente dichiarato che *“gli sciame tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca. Questo non significa che abitazioni obsolete non possano avere danni alle strutture non portanti (controsoffitti, ecc.). Concordo con Selvaggi che sono molto più frequenti le*



sequenze sismiche che le forti scosse. Ovviamente non possiamo dire che ci sarà o non ci sarà una forte scossa” per poi aggiungere “questa sequenza sismica non preannuncia niente ma sicuramente focalizza di nuovo l’attenzione su una zona sismogenetica in cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà”’.

In sole due frasi, a parere del giudice, viene sintetizzata la visione comune circa l’evoluzione non preoccupante dello sciame sismico, in contraddizione palese con il fatto che solo il pomeriggio precedente vi era stata quell’impennata definita “*molto improbabile*”, la scossa di magnitudo 4.1.

Tale affermazione, che non suscitò alcuna reazione negli altri imputati, colpì, invece, negativamente il teste Del Pinto, sismologo operante nella PC del Molise, il quale ne riferì in termini critici al proprio dirigente Giarrusso.

Tardiva e non veritiera era, inoltre, a parere del Tribunale, la giustificazione offerta in sede di esame da **Calvi**, secondo la quale egli avrebbe ipotizzato danni limitati alle strutture fragili nel presupposto che il contesto rimanesse quello di una serie ripetuta di scosse di moderata intensità, e ciò sia perché di tale presupposto non vi era cenno nel verbale, né alcun teste ne aveva parlato, sia perché era un presupposto contraddetto dalla scossa di magnitudo 4.1 del pomeriggio precedente. L’errore di valutazione di **Calvi**, che il Tribunale definisce “*macroscopico*”, anche in termini di comunicazione e informazione, aveva prodotto un ampio effetto rassicurante in ordine allo scenario che ci si poteva attendere.

Effetto rassicurante avevano prodotto anche le dichiarazioni dell’imputato **De Bernardinis**: questi, rispondendo alle domande di un giornalista televisivo, immediatamente **prima** della riunione, aveva affermato che i fenomeni sismici in corso si collocavano in una “*fenomenologia senz’altro normale*”, ed erano quindi non preoccupanti, con una valutazione da tutti condivisa nel corso della riunione, secondo quanto riferito dal teste Del Pinto (il quale riteneva invece che lo sciame in corso rappresentasse senz’altro una deviazione dalla normalità che non poteva che suscitare allarme).

De Bernardinis aveva aggiunto nella medesima intervista che “*non c’è pericolo... la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo... ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non*


intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto... pochi danni”, tema, questo, del preteso “scarico di energia”, che **Barberi** aveva posto ai presenti all’inizio della riunione senza tuttavia ricevere risposta esplicita, a conferma dell’estrema superficialità della trattazione.

Peraltro a dibattimento era emerso che l’argomento era stato fatto proprio anche dal capo del DPC, Bertolaso, il quale aveva affermato che mai nessuno scienziato lo aveva smentito, mentre sia **Boschi** che **Eva** avevano manifestato un forte dissenso sulla possibilità di interpretare il rilascio di energia nel corso di uno sciame sismico come evento favorevole. Solo **Barberi**, che pure aveva dichiarato di aver posto il tema all’inizio della riunione in modo ironico, aveva poi affermato che la questione “*non era per nulla banale*”, senza tuttavia prendere posizione sul punto.

Assume, dunque, il Tribunale che la condotta degli imputati, connotata, così come addebitato nel capo di imputazione, dalla violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico, nonché di informazione chiara, corretta e completa, aveva avuto un indubbio “*effetto rassicurante*” sulla popolazione, ingenerando la convinzione che lo sciame in corso fosse un fenomeno del tutto neutro, consueto, sotto controllo, non preoccupante, pressoché irrilevante (in tal senso in particolare il riferimento al possibile danneggiamento delle sole parti fragili degli edifici), tale da disinnescare l’atavica “*paura del terremoto*” che accompagna tradizionalmente le popolazioni che risiedono in zone sismiche.

A conferma di tale convincimento, il Tribunale richiama le dichiarazioni dell’ass. Stati, la quale ha riferito che ricordava perfettamente che nel corso della riunione si parlò dello “*scarico di energia*” in termini favorevoli, tanto che, al termine della riunione, essa si allontanò affermando che “*andava a rassicurare la gente*”, senza che alcuno le dicesse di mostrare maggior cautela.

Il Tribunale si è posto, peraltro, il problema della riferibilità a tutti i componenti della CGR dell’intervista di cui sopra, resa da De Bernardinis alla TV Uno, immediatamente **prima** della riunione, così come quello della capacità di influenzare i processi volitivi delle vittime del verbale ufficiale della riunione (depositato il 6 aprile, dopo il terremoto) e della bozza dello stesso (rimasto atto interno), dando ad entrambi risposta positiva.



Ritiene, infatti, che tra l'intervista e i temi affrontati nel corso della riunione vi sia assoluta identità di argomentazioni e perfetta sovrapposibilità di valutazioni, pervenendo alla conclusione che le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista non sono l'espressione dell'opinione personale di **De Bernardinis**, ma costituiscono l'esatta rappresentazione delle conclusioni raggiunte dalla CGR (anzi il suo "*manifesto*"), come confermato dal fatto che lo stesso **De Bernardinis**, all'esito della riunione, rilasciò un'altra intervista in cui non corresse o integrò alcunché, tanto da dichiarare a dibattimento che la sua "*valutazione operativa*" era rimasta identica.

Del pari, per quanto risponda al vero che la popolazione aquilana non ebbe contezza alcuna dei verbali della riunione, è però certo, ad avviso del Tribunale, che l'intero contenuto di tali documenti fu oggetto di ampia e immediata diffusione mediatica a mezzo delle interviste rese da alcuni componenti e delle sintesi giornalistiche fatte dagli organi di informazione ed ebbe la sua influenza decisiva sui processi volitivi delle vittime e quindi sugli eventi del 6 aprile 2009.

Così analizzata la condotta commissiva degli imputati, il Tribunale esamina la componente omissiva della condotta contestata, ribadendo che, lungi dal processare gli scienziati per non aver previsto il terremoto, compito del giudice è quello di accertare se la condotta tenuta dagli imputati in occasione della riunione del 31 marzo 2009 fosse stata o meno pertinente e in linea con i doveri di previsione, prevenzione e analisi del rischio imposti dalla normativa vigente alla CGR e se fosse stata adeguata e coerente con il patrimonio scientifico conoscitivo comune dei suoi componenti.

Afferma il giudice che il giudizio di prevedibilità/evitabilità che fonda il giudizio di colpa non andava calibrato sul terremoto quale evento naturale (non prevedibile e non evitabile), bensì sul rischio quale giudizio di valore, al fine di tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti dalla calamità naturale, perché sulla corretta analisi del rischio andava altresì calibrata una corretta informazione alla popolazione.

Il giudizio di prevedibilità calibrato sul rischio sismico e non sul terremoto avrebbe contribuito a diminuire il prezzo pagato al terremoto in termini di perdita di vite umane e di

lesioni, grazie alle misure di prevenzione e alle cautele che a livello collettivo e individuale la corretta analisi del rischio e la corretta informazione avrebbero suggerito.


Anche il giudizio di evitabilità (ovvero la diminuita esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva e individuale) deve essere correlato non già al mancato allarme di una imminente forte scossa, ma all'analisi errata e inadeguata degli indicatori di rischio e ad una carente informazione.

Se è vero che la scienza non può prevedere il terremoto, è però altrettanto vero che i dati e le conoscenze di cui disponevano gli imputati permettevano loro di formulare una fondata valutazione di prevedibilità del rischio, cui essi si erano sottratti, e di offrire un'informazione completa che avrebbe contribuito ad evitare la morte o il ferimento di numerose persone.

Gli imputati non si trovavano a L'Aquila in qualità di esperti cui era stato richiesto un parere, ma in qualità di componenti della CGR, organo istituito dalla legge con funzioni specifiche di natura consultiva, propositiva, informativa per la previsione dei rischi e la prevenzione dei danni.

L'analisi e la previsione del rischio sismico, che è cosa ben diversa dalla impossibile previsione del terremoto, si concentra sulla previsione di possibili conseguenze, per lo più negative, che potrebbero scaturire dall'evento naturale, in coerenza con la definizione offerta dal legislatore (art. 3 comma 2 L. 225/92: *La **previsione** consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi*; comma 3: *La **prevenzione** consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione*).

La carente analisi e previsione del rischio che si addebita agli imputati, con conseguente mancata prevenzione dei danni, non è contraddetta dal fatto che i reati contestati sono di evento e non di pericolo, né individua l'evento - naturale - nel terremoto, bensì nei beni violati della vita e della salute, ancora una volta in coerenza con il richiamato quadro normativo (art.5 legge 401/01 e art.3 legge 225/92).

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and cursive, while the one on the right is simpler and more stylized.

L'analisi del rischio effettuata dai componenti della CGR era incoerente con il patrimonio conoscitivo comune degli imputati, desunto anche dai contributi che alcuni di essi avevano formalizzato in note pubblicazioni, in particolare nel cosiddetto "**Rapporto Barberi**" del 1999, dal titolo "*Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici nelle regioni Abruzzo, ecc...*", curato tra gli altri dal prof. **Dolce**, coautore anche del libro "*Proteggersi dal terremoto*" già citato.

In detta pubblicazione si individua il rischio sismico nella interazione tra pericolosità sismica -intesa come probabilità che un terremoto di una certa intensità si verifichi in un determinato territorio in una determinata area temporale -, vulnerabilità - intesa come capacità dei beni esposti a rischio di sopportare il danno - e esposizione - intesa come valore d'insieme delle vite umane e dei beni materiali che possono essere perduti o danneggiati -.

Pacifico il fatto che l'uomo non può incidere sulla pericolosità, per mitigare il rischio sismico si deve incidere sui fattori della vulnerabilità e dell'esposizione, temi ben noti agli imputati e tuttavia ignorati nel corso della riunione.

Essi, quindi, alla data del 31 marzo 2009 disponevano di tutti gli indicatori per formulare una corretta analisi e previsione del rischio a fini di prevenzione.

La storia sismica aquilana provava che i terremoti distruttivi degli anni 1461 e 1703 erano stati preceduti da sciame sismici (ben descritti anche nel Rapporto di evento, distribuito da **Dolce** ai partecipanti), tema che non fu assolutamente trattato nel corso della riunione.

Lo sciame sismico in atto e la scossa del 30 marzo 2009 di M 4.1 indicavano una variazione anomala della sismicità, tipico fenomeno precursore di terremoti, tema trattato in modo superficiale, generico e approssimativo.

La comunità scientifica aveva effettuato prima del terremoto molteplici valutazioni di pericolosità e previsioni probabilistiche, anche queste ignorate nel corso della riunione, mentre proprio **Boschi** e **Selvaggi** ne avevano riferito nella pubblicazione del dicembre 2009 dal titolo "*Prima del terremoto del 6.4.2009: conoscenze e ipotesi sismogenetiche*", sulla rivista "Progettazione sismica"; in tale articolo si dava conto di come i ricercatori dell'INGV da tempo avessero identificato l'aquilano come possibile sede di futuri forti


terremoti, con significative probabilità di scosse distruttive nei primi decenni del secolo, come evidenziato nelle mappe di pericolosità elaborate e costantemente aggiornate dall'INGV, e confermato dagli studi commissionati dall'INGV al CNR, sia pure su un target di scosse superiori alla M 4, per la redazione di un modello matematico su base probabilistica (sviluppato dalla dott. R. Rotondi) che vedeva L'Aquila al secondo posto nella classifica di pericolosità sismica.

Il prof. **Boschi**, inoltre, aveva pubblicato nel 1995 uno studio nel quale si affermava che *“la probabilità di un evento con magnitudo pari o maggiore di 5.9 nei prossimi cinque anni è bassa ovunque tranne che per le regioni 34 (aquilano) e 53 (Sicilia sud orientale)”*, anch'esso colpevolmente ignorato (né aveva rilievo il fatto che lo stesso **Boschi** avesse ritenuto obsoleto detto studio, per essere fallita la previsione che collocava l'evento nel quinquennio 1995/2000, considerando il giudice esatta la previsione secondaria, sia pure espressa con minor grado di probabilità, di un terremoto nel ventennio 1995/2015).

La vulnerabilità degli edifici era o doveva essere a conoscenza di tutti gli imputati, avendo L'Aquila un centro storico esteso, di origine medievale, ed essendo molti degli edifici in muratura e cemento armato costruiti prima che entrasse in vigore la legge antisismica 64/74.

Gli imputati **Barberi**, **Dolce** e **Eva** avevano tutti contribuito alla redazione del cosiddetto “Rapporto Barberi”, di cui si è detto, che conferma l'alta vulnerabilità sismica degli edifici costruiti prima del 1974; inoltre nel 2007 era stato pubblicato uno studio, a firma di **Barberi** e **Boschi**, con Bertolaso, nel quale, premesso che la vulnerabilità del patrimonio edilizio italiano è molto elevata, si porta ad esempio proprio L'Aquila, per affermare che in caso di ripetizione del massimo terremoto storico, il numero complessivo delle vittime sarebbe stato tra 4.000 e 14.000.

Anche il tema della vulnerabilità, pur preso in considerazione nel corso della riunione, fu trattato, quindi, in modo assolutamente superficiale e inidoneo, essendosi gli imputati limitati ad ipotizzare possibili danni alle strutture fragili. Peraltro dalle CT e dalle perizie disposte in altri procedimenti relativi ai crolli era emerso che la gran parte degli edifici dove persero la vita molte delle vittime indicate nell'imputazione erano edifici in muratura e cemento armato costruiti prima del 1974 e quindi rientravano pienamente nella tipologia di alto rischio che doveva essere ben nota agli imputati.



Il Tribunale respinge, sul punto, l'assunto difensivo secondo il quale l'invio di quei dati alle amministrazioni locali per l'adeguamento del patrimonio edilizio (unica efficace prevenzione dai danni da terremoto) escludeva ogni responsabilità degli imputati, per farla eventualmente ricadere su chi non aveva seguito quelle indicazioni, in ragione della oggettiva impossibilità -anche per le notoria scarsità delle risorse economiche pubbliche - di attuare solo quella strada per ridurre il rischio sismico.

L'esposizione, ovvero l'insieme delle vite umane e dei beni materiali esposti al rischio di perdita o danneggiamento, era un altro fattore di rischio di grado alto ben noto agli imputati, anch'esso colpevolmente ignorato: L'Aquila, infatti, era città universitaria abitata da moltissimi studenti fuori sede (circa 10.000), soggetti particolarmente esposti a rischio per la ristrettezza dei mezzi economici e la lontananza dalle famiglie (all'esito del terremoto ben 55 di loro trovarono la morte e molti rimasero feriti), ma anche di tale fattore di rischio non fu fatta menzione nel corso della riunione della CGR, pur disponendo la PC (ufficio rischio sismico e vulcanico diretto dal prof. **Dolce**) del sistema informatico di previsione SIGE (sistema informativo per la gestione dell'emergenza) che, calibrato sui dati di ogni singola scossa comunicati dall'INGV, correlati ai dati sulla qualità del patrimonio edilizio e la densità abitativa, consente in pochi minuti dall'evento di stimare il danno atteso (vittime, senza tetto, edifici danneggiati).

Conclude, quindi, il Tribunale sui profili della colpa, che nel corso della riunione del 31 marzo 2009 l'analisi del rischio sismico devoluta ai componenti della CGR fu approssimativa, generica e inefficace, così connotando di superficialità e scarsa consapevolezza dei doveri di legge la condotta degli imputati, incapaci di comprendere e utilizzare in modo adeguato tutti i dati a loro disposizione per la valutazione e previsione del rischio, al fine di orientarne l'interpretazione nella direzione dovuta della prevenzione e della corretta informazione.

Dalla violazione delle regole cautelari descritte dalla norma (art.5 legge 401/2001) era derivato l'evento di danno (morti e lesioni) che l'osservanza di quelle regole mirava a evitare o comunque a contenere, e che rientrava, quindi, nella sfera di prevedibilità degli imputati.


La valutazione del rischio sismico che era ad essi demandata richiedeva, invece, un'analisi complessiva e la ricerca della correlazione tra tutti gli indicatori di rischio, che tenesse conto dei dati statistici, storici, scientifici, conoscitivi disponibili alla data del 31 marzo 2009, in una visione collegiale arricchita dalle esperienze e dalle competenze di ciascun membro della CGR, capace di superare la parcellizzazione dei dati disponibili, ognuno dei quali, singolarmente considerato, poteva anche non essere allarmante.

4) Nesso di causalità

Premessa la distinzione tra reati commissivi ed omissivi, questi ultimi propri e impropri, richiamata la clausola generale di equivalenza di cui al capoverso dell'art.40 c.p. nonché i principi generali in tema di causalità (e la nota sentenza Franzese, SS. UU. n.30328/02 che impone, con riferimento ai reati omissivi impropri, la verifica del cosiddetto giudizio controfattuale), il Tribunale indaga quale sia nella fattispecie la legge scientifica di copertura, che, esprimendo un canone di regolarità nella successione degli accadimenti, consente al giudice di ancorare il giudizio controfattuale a parametri oggettivi, scevri da margini di discrezionalità e indeterminatezza, in coerenza con il principio di legalità e determinatezza della fattispecie di reato.

Nel caso in esame la legge di copertura è, evidentemente, una legge di tipo statistico (e non universale), che, secondo l'insegnamento della richiamata sentenza, deve assicurare un elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, da intendersi non in relazione alla percentuale statistica di copertura delle legge stessa (che può anche essere bassa o persino ancorata solo a massime consolidate di esperienza), ma in relazione alle particolarità del caso concreto, analizzato con riferimento a tutte le possibili cause dell'evento, previa esclusione dell'interferenza di fattori condizionalistici alternativi, sì da consentire al giudice di pervenire ad un giudizio sul nesso causale espresso in termini di certezza sul piano probatorio e processuale (oltre ogni ragionevole dubbio).

Il Tribunale individua nella condotta ascritta agli imputati, come descritta nei paragrafi precedenti, profili di colpa commissiva (affermazioni e dichiarazioni rese nel corso e a margine della riunione) ed omissiva (mancata o comunque superficiale e inadeguata valutazione degli indicatori di rischio sismico disciplinati dalla normativa), ma non dubita



della natura commissiva del reato, pur articolatosi mediante componenti della condotta di segno diverso.

Trae da tale premessa due significative conseguenze:

- 1) non è necessario accertare se gli imputati, nelle indicate qualità di componenti della CGR, fossero o meno titolari di una posizione giuridica di garanzia nei confronti dei beni tutelati dalle norme di riferimento (vita e incolumità fisica delle persone), e quindi se fossero o meno titolari dell'obbligo giuridico di impedire l'evento (art.40, cpv., c.p.);
- 2) il procedimento di eliminazione mentale della condotta asseritamente colpevole - giudizio controfattuale - deve essere svolto su base reale e non ipotetica (come accade nei reati omissivi impropri), e quindi ai sensi del comma I dell'art.40 c.p., secondo lo schema della causalità commissiva, verificando -attraverso le testimonianze dei parenti e degli amici delle vittime - se, in assenza della condotta commissiva colposa degli imputati, l'evento lesivo si sarebbe ugualmente verificato in termini di certezza giuridica (elevata probabilità logica/elevata credibilità razionale).

Pur a fronte di tale premessa, il primo giudice evidenzia che, anche volendo assumere come prevalenti i profili di colpa omissiva (omessa adeguata valutazione del rischio sismico, omessa corretta e completa informazione), dovrebbe comunque ritenersi che gli imputati fossero titolari di una posizione di garanzia: **Barberi, Boschi, Eva e Calvi**, in quanto componenti della CGR, organo cui per legge è demandata una funzione consultiva e propositiva in materia di previsione e prevenzione del rischio, e gli altri tre - **Selvaggi, Dolce e De Bernardinis** -, per avere contribuito alla riunione in modo causalmente rilevante per lo svolgimento di compiti e funzioni tipici della CGR. Tutti erano, pertanto, destinatari dell'obbligo giuridico di impedire l'evento.

L'indagine sul nesso causale è svolta dal Tribunale sulla base del seguente schema di massima.

Occorrendo ricostruire sulla base delle testimonianze di parenti e amici il processo motivazionale che portò le vittime alla scelta di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5 e


il 6 aprile 2009, dopo le due scosse di Magnitudo 3.9 delle ore 22.48 e 3.5 delle ore 00.39, che precedettero di tre ore circa la scossa distruttiva delle ore 3.32, si deve analizzare:

- a. il comportamento tenuto dalle vittime prima della riunione della CGR del 31 marzo 2009 in occasione di altre scosse di terremoto, in particolare di quella del 30 marzo;
- b. la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione;
- c. il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione.

Ciò al fine di accertare se e in quale misura il messaggio fornito dalla CGR abbia influenzato i processi volitivi delle vittime, inducendole, contrariamente a consolidate abitudini precauzionali, a restare in casa la notte del 6 aprile, pur dopo le due scosse premonitrici di intensità minore.

La prova del nesso causale tra la condotta tenuta dagli imputati e gli eventi lesivi è raggiunta, a parere del primo giudice, solo a condizione che sia certo (ovvero con alto grado di probabilità logica e/o di credibilità razionale) che l'informazione rassicurante fornita dalla CGR il 31 marzo 2009 sia stata recepita dalla vittima e sia stata la causa unica e determinante, o anche prevalente e dominante nel caso di motivazioni concorrenti o cumulative, del mutamento dei comportamenti adottati in precedenti occasioni, condizionando la scelta di restare in casa nonostante le due scosse preparatorie.

La necessità di escludere fattori condizionanti alternativi deve portare, peraltro, a verificare se sulla decisione di restare in casa possano aver influito, eventualmente in modo cumulativo, altre circostanze di fatto: per es. la circostanza che le due scosse siano avvenute durante la notte, il clima rigido, la necessità di alzarsi presto il mattino successivo, lo stato di malattia di alcuni componenti della famiglia, l'indisponibilità di autovetture o camper dove trascorrere la notte, la convinzione che l'edificio avrebbe resistito alle scosse, la mancanza di paura del terremoto, le assicurazioni provenienti da altri soggetti (per es. il Rettore che aveva stabilito di non chiudere le facoltà, ricercatori e studiosi dell'INGV che prima del 31.3.2009 avevano rilasciato interviste ai giornali locali in cui si affermava l'improbabilità di scosse più forti).



Afferma il Tribunale che il nesso causale è ravvisato solo quando la prova testimoniale, rigorosamente analizzata, consente di verificare che per le vittime su indicate la decisione di rimanere in casa, alterando e modificando le abitudini di cautela precedentemente seguite, è derivata in via esclusiva o assolutamente prevalente dalla condotta colposa degli imputati.

Il Tribunale si pone, quindi, il problema di verificare per tutte le vittime se esse e i testi avessero o meno male interpretato gli esiti della riunione della CGR e trae conferma alla risposta negativa dalla ritenuta totale coincidenza tra il contenuto del verbale ufficiale, pur disponibile solo dopo il 6 aprile 2009, la bozza dello stesso, la trascrizione delle interviste rese da alcuni partecipanti e il tenore degli articoli giornalistici e televisivi, da cui le vittime trassero informazioni sull'esito tranquillizzante della riunione.

4.1) Casi di individuazione del nesso causale

Sulla base di tali premesse metodologiche il Tribunale ravvisa il nesso causale in relazione alle seguenti vittime:

BERARDINI Giovanna, GIUGNO Luigi e GIUGNO Francesco (genitori e figlio di due anni), deceduti all'interno dell'edificio in muratura (costruito nel 1700), sito nel centro storico di L'Aquila, via Fortebraccio 7.


Il comportamento della famiglia, in particolare il processo decisionale di Giugno Luigi è stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni testimoniali della sorella Giugno Linda, la quale ha riferito che nella sua famiglia vi era sempre stata l'abitudine di uscire di casa in occasione di scosse di terremoto, anche perché si temeva "la replica"; che il 30.3.2009 il fratello Luigi, che si trovava al lavoro, si era assicurato che lei fosse uscita di casa, così come la moglie e il figlioletto; che la mattina del 31.3.2009, poiché le scuole erano chiuse e si temevano altre scosse, Luigi, libero dal lavoro, aveva preso con sé la propria famiglia, la mamma e le nipoti, figlie di Linda, e aveva portato tutti fuori; all'ora di pranzo aveva preso accordi con lei per stabilire chi dovesse portare fuori la madre in caso di scosse durante la notte; la mattina successiva (1.4.2009), tuttavia, Luigi le aveva riferito della riunione della CGR e che al telegiornale avevano detto che non ci sarebbero state scosse più forti, "*praticamente eravamo stati assicurati*", che, anzi, "*il terremoto sfoga e non ci sarà mai la botta grossa*" (circostanze confermate da Vasarelli Franco, marito di Giugno Linda, che

sentì Luigi parlare dello “scarico di energia”, e Papi Carlo); che anche la moglie Berardini dopo il 31.3.2009 si sentì rassicurata e si disse più preoccupata del parto imminente, previsto per il 7.4.2009, che del terremoto; che la notte tra il 5 e il 6 aprile, la teste telefonò al fratello dopo la seconda scossa e che Luigi le disse di restare tranquilla facendo esplicito richiamo all’esito della riunione della CGR.

Il Tribunale ha quindi ritenuto certo che Giugno Luigi, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell’esito della riunione, non avrebbe mutato le consolidate abitudini di cautela e sarebbe uscito di casa con la moglie incinta e il figlioletto; ha escluso efficacia determinante alla circostanza che la moglie dovesse partorire il giorno successivo e che sia lei che il figlioletto già dormissero (la teste ha riferito che Luigi parlava piano al telefono, la notte del 6.4.2009, perché non voleva svegliarli), perché subito dopo la scossa del 30.3.2009 non aveva esitato a fare uscire di casa sia la moglie che il figlio; né rilevava che la scossa del 30 fosse pomeridiana e quella del 6 notturna, perché la sorella aveva riferito che in famiglia non vi era problema a trascorrere la notte in macchina, come avvenuto altre volte, né ancora il fatto che dopo la scossa del 30.3.2009 fu eseguito un sopralluogo dei Vigili del Fuoco nell’edificio abitato dai Giugno, con esito positivo, perché si trattò di una verifica sommaria circa l’assenza di lesioni strutturali importanti, senza misurazioni o prove sperimentali.

BONANNI Anna Berardina, deceduta all’interno dell’edificio in muratura (costruito prima del 1900) sito in Onna, via della Ruetta n.2.

Il teste Scimia Aldo, figlio, che il Tribunale ritiene del tutto attendibile, ha riferito che la madre aveva l’abitudine di “scappare” ad ogni scossa, dormendo fuori, nella villa, e che alla scossa del 30.3.2009 si trovava in ospedale ed era subito uscita all’aperto, venendo raggiunta dal figlio, perché molto impaurita, con il quale rimase all’aperto fino alla mezzanotte, per poi fermarsi a dormire da lui, a L’Aquila; entrambi avevano saputo dai telegiornali della riunione della CGR ed avevano commentato insieme le interviste di **De Bernardinis**, Cialente e Stati; il 1.4.2009 la Bonanni disse al figlio che si sentiva rassicurata e gli rappresentò l’intenzione di restare a casa in occasione di eventuali future scosse e comunque di non raggiungerlo a L’Aquila. Vi era stato quindi, a parere del Tribunale, un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell’esito della



riunione della CGR; non mostravano incidenza causale i fattori condizionalistici alternativi dell'età della donna (anni 73), trattandosi di persona attiva, informata e del tutto autonoma nei processi decisionali, né le informazioni rassicuranti che già da febbraio/marzo venivano dalle istituzioni e dagli organi di informazione, perché queste non avevano impedito alla donna di adottare tutte le consolidate cautele in occasione della scossa del 30 marzo 2009. Ciò significava anche che aveva avuto sicuro apporto causale l'autorevolezza di cui godeva la CGR, volutamente pubblicizzata dalla Protezione Civile proprio a fini "tranquillizzanti", come ammesso dallo stesso Bertolaso.

CAROSI Claudia, deceduta nell'edificio in cemento armato di via XX settembre.


I testi (madre, sorella, fidanzato, amiche) hanno riferito della consolidata abitudine familiare di uscire di casa in occasione di scosse di terremoto, della paura che Claudia provava durante lo sciame sismico, specialmente da febbraio in poi, del fatto che a metà marzo aveva deciso di uscire di casa in occasione di una scossa, e altra volta aveva deciso di recarsi a dormire presso i genitori, che abitavano al piano terra; il 30.3.2009 era uscita di casa subito dopo la scossa ed era rimasta fuori sino a tarda sera, restando poi a dormire dalla sorella. Claudia aveva appreso dai telegiornali dell'esito della riunione CGR, in particolare del fatto che erano ritenute improbabili scosse maggiori e che lo "scarico di energia" era favorevole e ricordava di avere sentito l'intervista di **De Bernardinis**, sentendosi tranquillizzata, tanto che il 1.4.2009 decise di tornare a dormire a casa sua; abbandonò anche la precauzione di non trattenersi nei locali del centro storico (come riferito dal fidanzato, con il quale commentò la riunione, rimarcando l'assenza di Bertolaso e la battuta sul vino rosso di **De Bernardinis**). La sera del 5.4.2009 si era sentita con la sorella dopo la prima scossa e, richiamando le rassicurazioni ricevute, aveva deciso di restare a casa; si sentirono nuovamente dopo la seconda scossa e Claudia disse che forse quella era l'ultima e si poteva andare a dormire.

Anche per Carosi Claudia quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR; non mostravano incidenza causale i fattori condizionalistici alternativi del fatto che Claudia dovesse recarsi in Tribunale la mattina successiva (era avvocato) o che fosse infastidita dall'atteggiamento ansioso della madre (perché avrebbe potuto comunque arrivare un po'

più tardi in Tribunale o dormire dalla sorella), né le informazioni rassicuranti che venivano da altre fonti, perché queste non avevano impedito alla giovane di adottare tutte le consolidate cautele in occasione della scossa del 30.3.2009. Ciò significava anche che aveva avuto sicuro apporto causale l'autorevolezza di cui godeva la CGR, volutamente pubblicizzato dalla Protezione Civile proprio a fini "tranquillizzanti", come ammesso dallo stesso Bertolaso, in contrapposizione con le "voci" allarmistiche che altri, privi di autorevolezza, diffondevano.

VISIONE Daniela, CINQUE Davide e CINQUE Matteo (madre e figli minori), deceduti nell'appartamento sito al quarto piano dell'edificio in cemento armato costruito negli anni 1963/64 sito in Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila

I testi Cinque, Visione, Giordani e Bastida (marito, fratello, madre e suocera) hanno tutti riferito della consolidata abitudine familiare di uscire di casa in occasione di scosse di terremoto, del "terrore" che Daniela provava durante lo sciame sismico, tanto che più volte erano rimasti fuori casa e che aveva addirittura pensato di costruire una casetta in legno antisismica su un terreno fuori città. In particolare il 30.3.2009, dopo la scossa M 4.1, Daniela e i bambini (il marito, medico, era in ospedale a Sulmona) erano rimasti fuori casa tutto il pomeriggio, per poi decidere di dormire a S. Gregorio, dove disponeva di altra casa da cui era più agevole l'evacuazione. Daniela era molto attenta alle informazioni sull'andamento dello sciame, anche in ragione del ruolo istituzionale di direttrice della Direzione Provinciale del Lavoro, con responsabilità sui dipendenti, e si sentiva quotidianamente con il fratello, responsabile del portale online "inabruzzo.com", il quale era sempre aggiornato sull'evoluzione dello sciame. Aveva, quindi, avuto notizia del fatto che vi sarebbe stata la riunione della CGR e poi del suo esito, tanto che provvide a informarne il marito, che lavorava a Sulmona e non era aggiornato. In particolare Daniela, rassicurata anche dalla autorevolezza della fonte, aveva a sua volta rassicurato un condomino molto spaventato proprio riferendogli le argomentazioni dei componenti della CGR. Il teste Cinque ha ricordato che la notte del 6.4.2009 era di turno in ospedale e che ricevette la telefonata della moglie subito dopo la scossa delle 22.48 e la tranquillizzò ricordandole le rassicurazioni della CGR; la madre Giordani, invece, invitò Daniela a raggiungerla a casa sua, posta al piano terra, ma Daniela la rassicurò richiamando le affermazioni sullo "scarico



di energia” sentite nei notiziari e ribadendo la sua fiducia negli scienziati e nell’istituzione, tale da convincerla a mutare le proprie abituali condotte di cautela; tanta era la sua tranquillità che non rispose nemmeno alle telefonate dei familiari ricevute dopo la scossa delle 0,39. Anche per Daniela Visioni e i suoi bambini quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell’esito della riunione della CGR; non mostravano incidenza causale i fattori condizionalistici alternativi del fatto che Daniela fosse stata assicurata anche dal marito, cui aveva telefonato dopo la prima scossa, in quanto le assicurazioni del marito erano in realtà il richiamo a quello che Daniela stessa gli aveva riferito circa l’esito della riunione del CGR.

MASSIMINO Patrizia, CORA Alessandra e CORA Antonella (madre e figlie maggiorenni), decedute nell’edificio in cemento armato, costruito negli anni 1963/65, sito in via XX settembre 79, L’Aquila

I testi Maurizio Cora, Lombardi, Tiberti, Carnevale e Antonelli hanno riferito della consolidata abitudine familiare di uscire di casa e permanere fuori per ore in occasione di scosse di terremoto, sia prima che durante lo sciame iniziato nel 2008, in coerenza con l’atteggiamento tradizionale (definito “*atavico*”) della popolazione aquilana; il 30 marzo tutta la famiglia era uscita di casa subito dopo la scossa ed era rimasta fuori, in macchina, sino a tarda sera, pur se Alessandra aveva la febbre alta. Patrizia, in particolare, era molto preoccupata (teste Lombardi), anche per l’allarmismo suscitato dal ricercatore Giuliani ed aveva appreso dai telegiornali della convocazione e dell’esito della riunione CGR, notizia attesa “*come una manna*” per l’assoluta autorevolezza dei suoi componenti e il rispetto nutrito dalla famiglia nei confronti degli scienziati. Dopo la riunione, infatti, il comportamento della famiglia cambiò, perché intervennero elementi di riflessione, determinati dalle assicurazioni ricevute, che condizionarono le scelte emotive e tradizionali. Addirittura la famiglia, che aveva già deciso di trascorrere altrove le imminenti vacanze pasquali, cambiò programma e fece rientrare Antonella da Napoli, dove studiava.

Anche per Massimino Patrizia e le sue figlie quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell’esito della riunione della CGR; non aveva alcuna incidenza causale il fattore condizionalistico alternativo del fatto che la scossa delle 22.48 del 5 aprile. era stata percepita come inferiore

a quella del 30 marzo, perché non vi era stata la caduta di oggetti, in quanto la diversa valutazione sui comportamenti da adottare era stata determinata dal fatto che il comportamento istintivo era stato sostituito da un comportamento “ragionato”, dovuto proprio all’affidamento sulle assicurazioni ricevute dalla CGR.


FIORAVANTI Claudio e IANNI Franca (coniugi), deceduti nell’edificio in cemento armato costruito negli anni 1963/64, sito in via Campo di Fossa 6/b, L’Aquila.

I testi (figli) hanno riferito della consolidata abitudine familiare di uscire di casa in occasione di scosse di terremoto, trascorrendo anche la notte nel camper, del terrore che la madre provava, del fatto che il 30.3.2009 padre e figlio erano rimasti fuori, in campagna, sino a tarda sera, mentre la madre e la sorella si trovavano fuori città. Il padre era molto informato e ed aveva appreso dai telegiornali dell’esito della riunione CGR, assistendo alle interviste rilasciate nell’occasione, sentendosi tranquillizzato dall’autorevolezza dei partecipanti, che contrapponeva alla “*ciarlataneria*” di Giuliani. La sera del 5 aprile 2009 dopo la prima scossa madre e figlio si erano sentiti al telefono, e la madre, dopo avere prospettato la possibilità di recarsi a dormire in altra abitazione ritenuta più sicura, aveva riferito che il marito “*l’aveva ricondotta alla ragione*” proprio richiamando le assicurazioni della CGR ed aveva deciso di restare a casa.

Anche per FIORAVANTI Claudio e IANNI Franca, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell’esito della riunione della CGR mentre non erano ravvisabili possibili fattori condizionalistici alternativi.

TOMEI Paola, RUSSO Anna Maria (amiche), **GERMINELLI Chiara Pia, Giuseppina, Micaela e Rosa** (figlie minori di Russo Anna Maria), decedute in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all’interno dell’edificio sito a L’Aquila, via Luigi Sturzo 39.

Le testi Tomei (sorella di Paola e amica di Russo), Panella (cugina di Paola) hanno riferito della consolidata abitudine di entrambi i nuclei familiari di uscire di casa e permanere fuori per ore in occasione di scosse di terremoto, sia prima che durante lo sciame iniziato nel 2008, in particolare nel gennaio 2009; il 30.3.2009 dopo la scossa sia Tomei Paola che Russo Anna Maria e le sue quattro bambine erano rimaste fuori di casa, alla villa, sino a



tarda notte. Entrambe seppero dell'esito della riunione della CGR, perché ne riferirono in termini rassicuranti alla teste Tomei Ortesia, che invece non era informata perché non leggeva i giornali e non guardava la televisione; Paola abbandonò anche l'abitudine di lasciare una valigia pronta vicino alla porta e la sera del 5 aprile, dopo la prima scossa, si sentiva talmente tranquilla che pregò i familiari di non disturbarla "*per ogni scossetta*" e staccò il telefono; Anna Maria ne parlò con i colleghi di lavoro e criticò l'abitudine, mantenuta da uno di essi, di dormire fuori casa, proprio con le argomentazioni della CGR sullo "*sfogo di energia*".

Anche per Tomei Paola, Russo Anna Maria e le sue quattro bambine, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR; non aveva alcuna incidenza causale il fattore condizionalistico alternativo del fatto che Paola aveva riferito alla nipote, che la sera del 5 l'aveva invitata a cena dopo aver fatto insieme un piccolo trasloco, che si sentiva stanca, in quanto essa aveva già cambiato le sue abitudini dopo il 31.3 e la stanchezza non aveva avuto alcuna incidenza sulla decisione di restare in casa.

PARISSE Domenico e PARISSE Maria Paola (fratelli) deceduti nella casa in muratura di Onna, via degli Oppieti 30

Il teste Parisse Giustino, padre, ha riferito della consolidata abitudine della famiglia, di origine contadina, di uscire di casa e permanere fuori per ore in occasione di scosse di terremoto; lo sciame iniziato nel 2008 iniziò a destare preoccupazione solo dal dicembre e il teste cominciò ad occuparsene anche in qualità di giornalista, capo servizio della redazione aquilana del quotidiano Il Centro; il 30 marzo 2009, dopo la scossa, il teste era immediatamente uscito di casa e raggiunse la figlia, che si trovava in biblioteca e stava anch'essa per uscire; erano rimasti fuori, mentre la moglie e il figlio erano fuori casa. Il teste aveva appreso sin dalla mattina del 31 marzo della convocazione della riunione CGR, seguita da altro inviato, e ne aveva atteso l'esito in redazione; vide in televisione le interviste di **De Bernardinis e Barberi** e ne trasse valutazioni rassicuranti che girò ai propri familiari; la notte del 5 aprile, dopo la prima scossa, vi fu una riunione familiare e, dopo la seconda, il padre stesso invitò il figlio Domenico, che si era svegliato, a tornare a letto. Anche prima del 31 marzo 2009 aveva più volte interloquuto con gli esperti dell'INGV che

gli dicevano dell'improbabilità di scosse più forti, ma la scossa del 30 marzo lo aveva convinto che si trattasse di fonti inattendibili; al contrario le assicurazioni ricevute dalla CGR avevano un'autorevolezza superiore.

Anche per i fratelli Parisse, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR; non aveva, infatti, alcuna incidenza causale il fattore condizionalistico alternativo del fatto che dopo la scossa del 30.3 la casa non aveva subito nemmeno una crepa, perché anche quella valutazione contribuiva a rendere attendibili le dichiarazioni della CGR circa lo "scarico di energia" e l'improbabilità di scosse superiori.


PLACENTINO Ilaria, studentessa pugliese, deceduta nel fabbricato in cemento armato, costruito negli anni 1959/60, sito nel centro storico.

La teste Narcisi, collega di corso universitario, ha riferito che Ilaria era molto allarmata dallo sciame sismico; a metà del mese di marzo, in occasione di una scossa più forte delle altre, Ilaria era subito uscita di casa, come le aveva riferito; il 30 marzo 2009 le due ragazze erano insieme all'università e, dopo la scossa, erano uscite all'aperto con gli altri studenti; la sera avevano pensato di trasferirsi a Canzano, nel teramano, paese di origine della Narcisi, ma, appreso della riunione della CGR, avevano deciso di attenderne l'esito; la teste aveva sentito i telegiornali ed aveva commentato con Ilaria via sms le assicurazioni ricevute; la mattina dopo aveva commentato con Ilaria gli articoli di giornale ed avevano desistito dall'idea di trasferirsi a Canzano; la sera del 5 aprile, dopo la scossa delle 22,48 le due ragazze si erano sentite e si erano ribadite che non c'era pericolo.

Anche per Placentino Ilaria, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR; non erano, infatti, emersi eventuali fattori condizionalistici alternativi.

RAMBALDI Ilaria, studentessa di Lanciano, deceduta nel fabbricato in cemento armato, costruito negli anni 1963/64, sito nel centro storico.

I familiari sentiti come testi (padre, madre, sorella, amica), hanno riferito che Ilaria, che sentivano quotidianamente al telefono, era molto allarmata dallo sciame sismico, tanto da avere fatto spostare il letto sotto una trave, e che il pomeriggio del 30 marzo era in casa.



insieme alla coinquilina, ed era uscita all'aperto, trattenendosi fuori casa tutto il pomeriggio; la madre ha riferito che aveva proposto a Ilaria di tornare a Lanciano, ma lei aveva deciso di attendere l'esito della riunione della CGR; il 1 aprile 2009 Ilaria si fece riferire dal fidanzato circa l'esito della riunione e rassicurò la madre circa l'assenza di pericolo, la normalità della situazione, lo scarico di energia; quindi vide i telegiornali, lesse i quotidiani e consultò i siti internet. La teste Esposito ha riferito che la sera del 5 aprile Ilaria scese in strada qualche minuto con il fidanzato, dopo la scossa delle 22,48, ma non fece altrettanto dopo la scossa delle 00,39. Anche per Rambaldi Ilaria, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR, perché altrimenti avrebbe accettato l'invito della madre di rientrare a Lanciano; non erano, infatti, emersi eventuali fattori condizionalistici alternativi, in quanto la necessità di risiedere a L'Aquila per seguire i corsi universitari, manifestata alla madre, era comunque subordinata alla necessità di sentirsi sicura.

SPAZIANI Claudia e VITTORINI Fabrizia (madre e figlia minore), decedute nel fabbricato in cemento armato, costruito nell'anno 1962, sito nel centro storico, via L. Sturzo 33.

I testi Vittorini Vincenzo (marito e padre), Vittorini Andrea (cognato e zio), Mari Fiamma (amico di famiglia) hanno riferito della paura atavica della famiglia, da sempre risiedente nel centro storico, e dell'abitudine di uscire sempre di casa dopo le scosse, specialmente di notte, dormendo in macchina o recandosi in altra abitazione in campagna; a partire dal mese di marzo, la Spaziani spesso dormiva a casa della madre, posta al piano terra e ritenuta più sicura, soprattutto nelle notti in cui il marito, medico a Popoli, era fuori. Il pomeriggio del 30 marzo la donna uscì di casa dopo la scossa e si trattenne fuori fino a sera. Sia il teste che la moglie attendevano con ansia di conoscere l'esito della riunione della CGR, e seguirono la sera stessa i telegiornali locali e nazionali, traendone motivi di rassicurazione, soprattutto a seguito dell'affermazione relativa allo scarico di energia. La sera del 5, dopo la scossa delle 22,48, la moglie e la figlia erano terrorizzate e lui stesso propose di scendere in strada, ma quando videro che nessuno era uscito di casa, si ripeterono quanto avevano appreso circa lo scarico di energia e decisero di non uscire, nemmeno dopo la seconda scossa, come riferirono al telefono al fratello Andrea e al teste Mari Fiamma. C'era stato, quindi, un

mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR, non potendo considerarsi alcun fattore condizionalistico alternativo.


LIBERATI Vezio e CIANCARELLA Elvezia, coniugi, deceduti nel fabbricato in cemento armato, costruito negli anni '50, sito nel centro storico.

Il teste Liberati Riccardo, figlio, ha riferito della abitudine familiare di uscire di casa dopo ogni scossa, e del fatto che la notte del 30 marzo dopo la scossa delle 16 - che fu sentita con particolare intensità trovandosi al V piano - tutta la famiglia uscì di casa, trascorrendo anche la notte in auto; la mattina successiva il teste accompagnò il padre a comprare delle brandine perché pensavano di recarsi presso l'abitazione della sorella, posta al piano terra di un fabbricato in cemento armato; la madre preparò una busta con denaro e gioielli per essere pronti a star fuori casa. La sera del 31 marzo il padre seguì i notiziari per avere notizie dell'esito della riunione della CGR; informò quindi i familiari che aveva appreso dell'impossibilità di prevedere i terremoti, in contrasto con le ricorrenti affermazioni del tecnico Giuliani, e poi dell'improbabile verificarsi di scosse di intensità maggiore e della situazione favorevole determinata dallo "scarico di energia"; la notte del 5 aprile la famiglia si consultò sia dopo la prima scossa che dopo la seconda, e tutti trassero rassicurazione dalla constatazione che si stava scaricando l'energia del sisma e, preso atto che in strada non c'era gente, decisero di rimanere all'interno.

Anche per dette vittime, dunque, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR, mentre; non erano emersi eventuali fattori condizionalistici alternativi.

HUSSEIN Hamade, deceduto, **FULCHERI Ana Paola, DI BERNARDO Cinzia, SHAIN Hisham, CACIOPPO Stefania**, che hanno riportato lesioni (sindrome post traumatica da stress), tutti studenti universitari, vittime del crollo della Casa dello Studente, un edificio in cemento armato costruito negli anni 1965 – 1967 sito a L'Aquila in via XX Settembre n. 46 – 52.

I testi Cacioppo, Shain e Fulcheri hanno riferito che in occasione di scosse precedenti ed anche il 30.3 si erano subito allontanati dall'edificio e avevano adottato varie misure di cautela; il giorno dopo avevano notato crepe nei muri, ma erano stati tranquillizzati dai



responsabili della Casa; tutti avevano avuto conoscenza della riunione della CGR e ne avevano appreso l'esito dai media; tutti avevano fatto affidamento sulle rassicurazioni ricevute. La sera del 5 aprile, dopo la scossa delle 22.48, scesero in strada, ma rientrarono dopo un'ora e mezzo, pur disponendo di autovetture nelle quali dormire; e non si allarmarono nemmeno dopo la scossa delle 0,39 proprio perché tranquillizzati dalla CGR. Anche per loro, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR; né poteva considerarsi un fattore condizionalistico alternativo la rassicurazione fornita dai responsabili della Casa dello Studente circa la stabilità dell'edificio, non avendo riscontrato lesioni dopo la forte scossa del 30.3 o il fatto che Hamade dovesse sostenere un esame il giorno successivo.

ALLOGGIA Stefania, deceduta nell'edificio in muratura, costruito prima del 1900, sito in Paganica.

I testi Tassoni Carlo e Enrico, figli, hanno ricordato l'abitudine familiare di uscire ad ogni scossa, rispettata anche il 30.3 (nell'occasione la madre si agitò moltissimo), tanto che la donna rimase a dormire dal figlio, in una casa ritenuta più sicura. L'Alloggia aveva saputo della riunione della CGR e si era tranquillizzata, nel senso che era convinta che non vi sarebbe stata una scossa maggiore; la sera del 5 aprile, dopo la prima scossa, non era voluta uscire con il figlio Carlo, benché questi le avesse fatto notare che la casa era "decrepita", proprio perché convinta dagli esiti della riunione.

4.2) Legge scientifica di copertura


Il Tribunale ha individuato la legge scientifica di copertura nella teoria del "modello delle rappresentazioni sociali", teorizzato dal CT del PM prof. Antonello Ciccozzi, antropologo culturale presso l'Università di L'Aquila, che può essere sintetizzata nei seguenti termini: poiché l'uomo è animale "*culturale*" oltre che "*sociale*", deve riconoscersi il nesso tra le comunicazioni istituzionali e i comportamenti individuali; se le prime sono di natura scientifica, poi, essendo percepite come la più alta espressione di autorevolezza, esse forniscono alla collettività la "*chiave di lettura*" dell'ignoto, secondo schemi comprensibili e familiari, contribuendo alla formazione del senso comune che orienta le decisioni e i comportamenti dei singoli.

Nella fattispecie, poiché il fenomeno sismico in atto aveva generato timore e incertezza nella popolazione, alimentati da voci allarmistiche, la maggior parte delle persone continuava ad affidarsi alle misure di precauzione tramandate da padre in figlio, tra cui quella di abbandonare i luoghi chiusi ad ogni scossa significativa. L'”operazione mediatica” voluta dal capo del DPC Bertolaso, diretta a “*tranquillizzare*” la popolazione, avendo proprio il fine di interpretare il fenomeno in corso e di fornire informazioni tese a modulare i comportamenti, aveva determinato i cambiamenti di abitudini descritti per ognuna delle vittime; il che conferisce certezza alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta degli imputati e gli eventi lesivi.

Il “modello delle rappresentazioni sociali”, dunque, sebbene non offra una regolarità invariabile di successione di eventi, né un apprezzabile coefficiente statistico (mai misurato), è idoneo a spiegare le condotte delle vittime, soprattutto quando, come nei casi descritti, sia certa l'esclusione di altri fattori condizionalistici che possano avere inciso sul processo motivazionale della singola vittima.

Detta certezza non può che passare dalla assoluta credibilità e attendibilità delle deposizioni testimoniali, scrupolosamente verificate in dibattimento, unico strumento a disposizione del giudice per ricostruire i processi volitivi individuali messi in atto dalle diverse vittime nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, dopo le due scosse premonitrici.

Il giudice, peraltro, esclude in radice la possibilità che le vittime, pur influenzate dagli esiti della riunione della CGR, avessero comunque conservato intatta la capacità di autodeterminazione dei propri comportamenti, con conseguente interruzione del nesso causale con l'antecedente della condotta colposa degli imputati, perché un tale assunto non tiene conto del fatto che l'informazione fu inesatta e incompleta. A suo avviso, infatti, gli imputati avevano minato la capacità di intendere delle vittime, fornendo loro informazioni errate e/o incomplete, amplificate da un “*apparato scenografico suggestivo e colposamente mistificatore*”, che era stato in grado di sradicare consolidate abitudini di prudenza, così condizionando la loro capacità di volere: chi era restato in casa lo aveva fatto sulla base di una volontà non libera, viziata o quantomeno compromessa nel suo processo formativo da una informazione errata.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'de la...' followed by a large flourish, and there are additional initials to the right.

4.3) Massime di esperienza

Aggiunge il Tribunale che, pur prescindendo dal modello delle rappresentazioni sociali, il nesso causale, di natura psichica, è comunque spiegabile sulla base di massime di esperienza, intese come generalizzazioni empiriche del senso comune (tratte dalla migliore esperienza del momento storico), così sintetizzate.

L'uomo è un "*animale sociale*", che vive in società organizzate, delle quali accetta le regole e rispetta la disciplina; è anche un "*animale culturale*", il cui comportamento è basato, oltre che su norme codificate, su una serie di schemi socialmente acquisiti. Detti schemi, se tendono a prescrivere comportamenti, incidono sulle volizioni individuali in misura proporzionale all'autorevolezza della fonte, che è massima per l'autorità scientifica. L'influenza della comunicazione istituzionale sul comportamento individuale aumenta in situazioni di rischio coinvolgenti un gruppo definito di persone, o addirittura l'intera collettività, perché l'ansia che deriva dall'ignoto induce ad affidarsi alla fonte autorevole e ciò avviene in misura maggiore sia quando è elevato il livello culturale e la propensione al rispetto delle istituzioni del soggetto che riceve il messaggio sia quando la fonte sia prossima al ricevente.

Queste cinque massime di esperienza, a parere del primo giudice, contribuiscono, così come il "modello delle rappresentazioni sociali" a dar conto della certa riconducibilità delle volizioni individuali delle vittime alla comunicazione venuta dalla CGR.

La popolazione aquilana, dall'inizio dello sciame sismico, a fronte delle singole scosse, aveva seguito il consolidato protocollo cautelare, una vera e propria "*cultura del terremoto*", che integra il complesso delle conoscenze tradizionali sedimentate nel sapere popolare ed impone di uscire dai luoghi chiusi dopo ogni scossa significativa.

L'ansia generalizzata aveva aumentato l'attesa per quanto avrebbero affermato gli scienziati della CGR, di indiscussa autorevolezza, le cui parole avevano innescato una reazione psicologica che si sostanziava in un doppio meccanismo di rimozione della paura atavica del terremoto e di totale adesione alle indicazioni e valutazioni provenienti dalla CGR.

Certo dunque il nesso causale tra la condotta colposa degli imputati e gli eventi lesivi, il Tribunale afferma che detti eventi (morti e lesioni) appartengono proprio alla categoria di eventi che la norma cautelare violata dagli imputati mirava a prevenire.

Infatti, se gli imputati avessero effettuato una corretta analisi del rischio ed avessero fornito una informazione chiara, corretta e completa (e quindi se avessero tenuto la condotta loro richiesta dalla normativa vigente) gli eventi lesivi non si sarebbero verificati o sarebbero stati meno gravi, perché tutte le vittime si sarebbero trovate fuori casa al momento della scossa delle 3,32.


Inoltre le autorità preposte avrebbero adottato misure di prevenzione e cautela (per es. individuazione di punti di raccolta o di aree di ricovero notturno, indicazioni su vie di fuga, modalità sicure di abbandono degli edifici, allestimento di mezzi di intervento, potenziamento dei soccorsi...) che avrebbero contribuito a contenere i danni.

5) **Divulgazione dei contenuti della riunione**

Il Tribunale non ravvisa, come si è anticipato, alcun ruolo distorsivo dei mezzi di informazione.

In particolare, era irrilevante che non fosse stato adeguatamente evidenziato nel giornale “Il Centro”, che l’aveva ripresa nell’edizione dell’1.4.2009, il fatto che l’intervista televisiva del prof. **De Bernardinis** (in cui si parlava di “*fenomenologia senz’altro normale*” di “*scarico di energia*” e di “*situazione favorevole*”) era stata rilasciata **prima** della riunione e non dopo, perché tale circostanza emergeva dal tenore stesso dell’intervista e comunque perché tra detta intervista e quelle successive alla riunione e i contenuti della riunione stessa non vi era alcuna dissonanza.

Né poteva affermarsi che la divulgazione dei contenuti della riunione e delle opinioni dei suoi partecipanti fosse stata scorrettamente connotata da una valenza rassicurante che era invece assente, perché la visione dei notiziari e la lettura dei giornali del giorno successivo alla riunione (1.4.2009) confermava che gli organi di informazione avevano ripreso esattamente le parole degli imputati, senza nulla aggiungere o togliere; le parole “*rassicurare la popolazione*” erano state utilizzate dall’ass. Stati all’esito della riunione,

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located at the bottom right of the page.

come confermato dalla bozza di verbale e d'altra parte era certo che la finalità rassicuratoria fosse voluta da chi quella riunione aveva indetto (Bertolaso).

In coerenza con detto intento la comunicazione non venne lasciata al caso, ma curata nei minimi dettagli: **De Bernardinis** era accompagnato da un ufficio stampa che provvide a contattare i giornalisti già prima dell'arrivo degli altri componenti e gestì in prima persona la conferenza stampa che seguì la riunione; la riunione si tenne a porte aperte, facendo partecipare le autorità locali che dovevano riferire alla popolazione, sì che ogni argomento venne di fatto reso pubblico senza filtri e intermediari. D'altro canto, se la stampa non avesse veicolato le informazioni in modo corretto, la struttura organizzativa del DPC sarebbe intervenuta per correggere, precisare o smentire, il che non avvenne (lo stesso Bertolaso aveva detto in dibattimento di aver avuto una completa rassegna stampa).

Né, ancora, poteva attribuirsi rilevanza alcuna nella formazione del processo volitivo delle vittime alle notizie e affermazioni rassicuranti (di contenuto analogo a quello contestato agli imputati) uscite diffusamente sui media nei mesi e nei giorni antecedenti la riunione della CGR.

Ciò per tre ordini di ragioni:

1. prima del 31 marzo 2009 i giornali riportavano anche notizie di tenore allarmistico e proprio tale commistione di notizie di contenuto opposto aveva alimentato confusione ed incertezza nella popolazione, di cui aveva parlato anche Bertolaso;
2. la scossa del 30 marzo 2009, che aveva fatto registrare un'impennata della magnitudo, costituiva un'allarmante novità, tale da far perdere ogni attualità alle notizie precedenti;
3. era emerso con certezza dalle dichiarazioni testimoniali che le vittime non avevano dato alcun rilievo a quelle notizie, mantenendo intatte le abitudini di cautela consolidate, mentre l'indiscussa autorevolezza della CGR aveva indotto i mutamenti oggetto di contestazione, facendo apparire il contenuto della loro comunicazione come una sorta di "verità ufficiale".

6) Casi in cui non è stato ravvisato il nesso causale

Il nesso causale non è stato invece ravvisato dal primo giudice in relazione ai seguenti casi:

Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina, deceduti in via Campo di Fossa 6/B, non essendo stato chiarito se essi fossero usciti di casa dopo la scossa del 30 marzo né se avessero avuto notizia dell'esito della riunione della CGR; era emerso, peraltro, che essi ritenevano sicura la loro casa, tanto da invitare i congiunti ad andare presso di loro in occasione di altre scosse;

Di Simone Alessio, deceduto nella Casa dello Studente, non avendo i testi riferito nulla in ordine al comportamento tenuto in altre occasioni né in merito alla conoscenza degli esiti della riunione della CGR;

Colaiani Ada Emma, Di Marco Stefania, Di Marco Paolo, deceduti in Onna, avendo i testi riferito che le vittime non avevano adottato particolari cautele in occasione delle scosse precedenti e nulla essendo emerso in ordine alle notizie relative alla riunione della CGR;

Lauri Piergiorgio, rimasto ferito nel crollo della Casa dello Studente dove lavorava come portiere, non essendo emerse prove certe che il processo motivazionale della vittima, che era rimasta in sede dopo le scosse premonitrici, fosse stato influenzato dalla conoscenza degli esiti della riunione della CGR (lui stesso aveva riferito che si era sentito durante la notte - dopo la scossa delle ore 0,39 - con l'arch. Sebastiani, dell'ufficio tecnico che aveva in gestione la struttura, ed era stato tranquillizzato sulla solidità dell'edificio);

Cicchetti Adalgisa, deceduta in un antico fabbricato sito a Tempera, essendo emerso che la misura di cautela adottata dalla donna dopo le scosse -il dormire su una poltrona vicina alla porta -, abbandonata dopo le tranquillizzazioni ricevute dalla CGR, non sarebbe stata comunque idonea ad impedire l'evento, perché la casa era interamente collassata;

Di Pasquale Alessio, deceduto a L'Aquila, non essendo emerso nulla di certo in ordine alle cautele adottate in occasione delle scosse precedenti e alle notizie relative alla riunione della CGR.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and appears to be 'Di Pasquale Alessio'. The signature on the right is simpler and appears to be 'Di Simone Alessio'.

7) Comportamento alternativo lecito

Il Tribunale passa quindi ad individuare, per verificare e completare il giudizio di sussistenza del rapporto di causalità tra condotta ed eventi, sotto il profilo della prevedibilità ed evitabilità, quale avrebbe dovuto essere il comportamento alternativo lecito che, se attuato dagli imputati, avrebbe impedito la verifica degli eventi dannosi.

Riprende a tal fine quanto affermato analizzando i profili di colpa in relazione all'ampiezza delle conoscenze a disposizione degli imputati, tutti scienziati di chiara fama, con riferimento alle stime di occorrenza di gravi terremoti (che individuavano il territorio aquilano come ad altissimo rischio) e alla estrema vulnerabilità del patrimonio edilizio della città, per concludere che la mancata sottoposizione di tali conoscenze alla valutazione dei partecipanti alla riunione era stata una vera e propria "*morte del sapere*".

Se gli imputati avessero correttamente svolto il compito loro affidato non avrebbero dovuto fare le affermazioni in tema di prevedibilità dei terremoti e di precursori sismici riportate nell'imputazione, né quelle in ordine alla improbabilità di una forte scossa a breve, né, ancora, quelle sullo sciame sismico e lo scarico di energia.

Al contrario, ciascuno degli imputati avrebbe dovuto esporre ciò che sapeva in tema di rischio sismico, storia sismica dell'Aquila, sciame sismico, previsioni probabilistiche, vulnerabilità degli edifici ed esposizione, condividendo con gli altri esperti le proprie conoscenze specifiche, per evitare che le vittime, appresi i contenuti rassicuranti, abbandonassero le misure di cautela tradizionalmente adottate.

Durante la riunione era, dunque, mancata la necessaria visione d'insieme, che avrebbe consentito di valutare i plurimi indicatori di rischio, trattati, invece, in modo lacunoso, semplificato, inefficace e non correlato; d'altronde conferma della superficialità della valutazione si traeva dal fatto che la riunione fosse durata poco più di un'ora, tempo certamente insufficiente per affrontare nella loro complessità i temi esposti nella lettera di convocazione.

La condotta degli imputati, dunque, aveva inciso in senso negativo, determinandone l'incremento, su due componenti del rischio sismico - vulnerabilità ed esposizione -

interferendo in modo esclusivo o prevalente sul processo motivazionale delle vittime che, altrimenti, sarebbero certamente uscite di casa.

8) Concorso di cause


Quanto al tema del concorso di cause, essendosi gli eventi lesivi verificati innanzitutto a causa della **scossa di terremoto** e del **crollo dei singoli edifici** (derivato dalla loro vulnerabilità), il Tribunale osserva che detti fattori condizionalistici avevano operato in modo diretto e immediato in concorso con quello addebitato agli imputati, poiché tutti erano necessari per produrre l'evento: rispetto alla condotta degli imputati, posta in essere il 31 marzo 2009, che aveva indotto le vittime a rimanere nelle abitazioni, la vulnerabilità degli edifici doveva considerarsi una concausa preesistente e la scossa di terremoto una concausa sopravvenuta, entrambe indipendenti dalla condotta degli agenti e comunque da sole non sufficienti a determinare l'evento.

Né poteva ritenersi che dette concause fossero imprevedibili o connotate da assoluta anomalia, tali da escludere il rapporto di causalità rispetto alla condotta degli imputati.

La scossa di terremoto, concausa sopravvenuta, come già detto, non poteva essere considerata evento anormale, eccezionale, atipico, né in termini assoluti, perché ogni anno si verificano mediamente 120 terremoti di pari intensità, né in relazione alla storia e alla natura sismica del territorio aquilano (anche considerando il periodo medio di ritorno); i consulenti tecnici del PM hanno, nella loro relazione, affermato che il terremoto del 6 aprile rientra perfettamente nel quadro della sismicità dell'area e non rappresenta un caso eccezionale, attestandosi nella media dei valori attesi, sia per profondità che per magnitudo, così rappresentando la validazione in termini di riscontro reale delle mappe di pericolosità redatte sin dal 2004.

La scossa, inoltre, si era posta su una linea di sviluppo della condotta colpevole degli imputati ampiamente prevedibile, non nel senso che gli imputati potessero o dovessero prevedere il terremoto, ma nel senso che alla luce delle loro conoscenze tecniche, il terremoto era evento rientrante tra le normali vicende di un territorio fortemente sismico.

Del pari priva di anomalia era la vulnerabilità degli edifici, concausa preesistente.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

L'istruttoria aveva consentito di distinguere tra una vulnerabilità di tipo generale, riferibile all'intero patrimonio edilizio di L'Aquila, ed una di tipo specifico, riferibile ai quattordici edifici in cui perirono le vittime.

I profili di vulnerabilità generale erano o dovevano essere perfettamente noti agli imputati, risultando dai dati del Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici (cosiddetto Rapporto Barberi), riportati nello studio "Difendersi dai terremoti" a firma, tra gli altri, di **Boschi e Barberi**.

I profili di vulnerabilità specifica erano emersi a seguito delle perizie effettuate in altri procedimenti per accertare le cause dei crolli dei quattordici fabbricati (otto in cemento armato, sei in muratura) tutte attinenti alla scadente qualità dei materiali e/o ad errori progettuali o carente manutenzione, oltre che, per gli edifici costruiti negli anni 60/70, al mancato rispetto della normativa antisismica.

La concausa, quindi, rientra nel concetto di fatto illecito altrui che, secondo orientamento costante, non interrompe il nesso causale quando si inserisca negli antecedenti dell'evento secondo schemi prevedibili (non atipici o eccezionali).

Il che deve affermarsi nella fattispecie, avendo gli imputati conoscenza diretta dei profili della vulnerabilità generale e dovendo conseguentemente prevedere anche quelli di vulnerabilità specifica.

Quanto alle interferenze tra la scossa e la vulnerabilità, il primo giudice esamina le conclusioni dei CT del PM relative ai valori strumentali delle accelerazioni registrate il 6 aprile dalle stazioni aquilane, che davano conto della compatibilità complessiva con il valore di previsione fatto proprio dalla normativa vigente (0,25), per pervenire alla conclusione che le concause non presentavano profili di anomalia, anche alla luce del fatto che era crollato solo l'1% degli edifici in cemento armato e che gli edifici adiacenti a quelli crollati, pur danneggiati, erano rimasti in piedi, preservando la vita dei residenti.

Né poteva dirsi che dette concause presentassero profili di imprevedibilità.

Premesso che occorre porsi idealmente nella posizione degli imputati al momento della condotta (criterio detto della prognosi postuma), il Tribunale afferma che il livello di diligenza esigibile in situazioni di rischio di particolare gravità, che richiedono livelli molto elevati di conoscenza e competenza tecnica, va riferito al cosiddetto agente modello, in grado di svolgere al meglio il compito assunto, anche sulla base dell'esperienza collettiva, evitando i rischi prevedibili e le conseguenze evitabili; con la conseguenza che il dato di riferimento non è il "percepito" ma il "percepibile".

Poiché tutti gli imputati esprimono, per espressa indicazione legislativa, il massimo delle conoscenze e competenze nel campo della previsione e prevenzione dei grandi rischi, ad essi era richiesto un grado di diligenza, prudenza e perizia particolarmente elevato.


Le concause (scossa di terremoto e vulnerabilità degli edifici) rientravano dunque, a parere del primo giudice, nella sfera di prevedibilità degli imputati, nel senso che doveva escludersi che il percorso concausale, per definizione autonomo dalla condotta colpevole, avesse determinato una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile, non trattandosi di cause eccezionali, atipiche, non previste e non prevedibili, da sole sufficienti a produrre gli eventi dannosi.

9) Cooperazione colposa

Il Tribunale afferma poi la certa ravvisabilità della contestata cooperazione colposa, implicita nel fatto che la condotta colpevole fu consumata durante la riunione del 31 marzo, così integrando quel legame di tipo psicologico tra i diversi agenti (la consapevolezza di ognuno di co-agire con gli altri) che, a differenza del concorso di cause colpose indipendenti, è necessariamente richiesto dall'art.113 c.p..

Precisa il Tribunale, al fine di affermare la cooperazione illecita anche per quegli agenti che non avevano personalmente posto in essere le condotte colpose, che l'art.113 c.p. esercita una "funzione estensiva dell'incriminazione", coinvolgendo anche condotte incomplete o di semplice partecipazione, prive di significato concludente se non coniugate alle altre condotte.

In relazione a detti cooperanti, definiti "marginali", il giudice aderisce al modello estensivo che pone nell'area della punibilità anche la violazione del dovere di agire tenendo conto del



ruolo e della condotta altrui, imposto ad ognuno dei partecipi quando la forma collettiva dell'agire sia voluta dalla legge o derivi in concreto dalla specifica attività di gestione del rischio, con la conseguenza che in tal caso non è richiesta ad ognuno dei compartecipi la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta.

Nella fattispecie, considerando che le modalità operative di funzionamento della CGR sono disciplinate per legge e prevedono necessariamente il coinvolgimento integrato e contestuale di più soggetti per il perseguimento delle finalità stabilite e che ognuno degli imputati conosceva lo scopo della riunione e contribuiva alla valutazione e gestione del rischio sismico, deve ritenersi che tutti fossero pienamente consapevoli della reciproca partecipazione all'“intreccio cooperativo”; essi dovevano, pertanto, necessariamente considerare oltre alla propria anche la condotta altrui, con conseguente accrescimento delle regole cautelari da rispettare.

Doveva escludersi, quindi, che ciascuno rispondesse soltanto del proprio specifico segmento di condotta.

10) Le statuizioni civili

Per tutte le vittime, ad eccezione di Berardini Giovanna e Russo Anna Maria, vi è stata costituzione di parte civile, così come per il Comune di L'Aquila, con estensione della domanda, da parte di alcune, nei confronti del responsabile civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, nel cui ambito opera per legge la CGR.

Il Tribunale ha ravvisato la responsabilità del responsabile civile per *culpa in vigilando*, in quanto la capillare diffusione di notizie sugli organi di informazione, locali e nazionali, dava conto della concreta possibilità di verificare la correttezza dell'operato degli imputati

Ha quindi pronunciato condanna generica al risarcimento dei danni ed ha liquidato in favore di ognuna delle parti civili le provvisori di cui al dispositivo, ponendole a carico in solido degli imputati e, nei casi di estensione della domanda, del responsabile civile.

LE IMPUGNAZIONI

Avverso la sentenza hanno proposto appello il Procuratore della Repubblica, limitatamente all'assoluzione pronunciata per il decesso di Cicchetti Adalgisa, il difensore della parte civile Castellano Michele (erede di Cicchetti Adalgisa), e, ai soli fini civili, i difensori delle parti civili Lauri Piergiorgio, Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado (eredi di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina), Di Pasquale Mario, Cosimati Maria e Di Pasquale Cristina (eredi di Di Pasquale Alessio), i difensori di tutti gli imputati e l'Avvocatura dello Stato per il responsabile civile.


APPELLO PROPOSTO DAL PUBBLICO MINISTERO.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila ha interposto gravame con esclusivo riferimento al capo della sentenza inerente l'assoluzione degli imputati in relazione al decesso di Cicchetti Adalgisa deducendo l'erroneo apprezzamento delle fonti di prova in ordine alla responsabilità degli imputati da parte del Tribunale.

In particolare, riportatosi per intero alla requisitoria scritta costituente la premessa del ricorso e dato atto che il primo giudice, riprendendo e ampliando le argomentazioni della pubblica accusa, aveva condannato gli imputati escludendone tuttavia la penale responsabilità con riferimento alla morte di Cicchetti Adalgisa per difetto di prova certa in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata e la scelta della vittima di rimanere in casa la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, ha dedotto che, invece, la congiunta valutazione delle acquisite prove orali avrebbe dovuto indurre logicamente a ritenerne la sussistenza.

Nella specie l'appellante, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai figli della Cicchetti, Castellano Marco e Castellano Fabrizio, ha evidenziato:

- quanto al comportamento abituale tenuto dalla Cicchetti antecedentemente allo sciame sismico iniziato del mese di giugno 2008, che era emerso chiaro che fin dagli anni '80, in occasione di scosse, era uso della famiglia Castellano-Cicchetti di uscire di casa e dormire in strada, all'aperto;




- quanto al comportamento tenuto dalla Cicchetti in occasione del citato sciame sismico, a partire dal marzo 2008, che la stessa, in preda alla preoccupazione, aveva lasciato la propria camera da letto e si era indotta a dormire su di una poltrona vicino alla porta dell'appartamento che era posto al pianterreno; che intorno alla metà del mese di marzo 2009, la Cicchetti, avvertita una “forte” scossa, ebbe a chiedere al figlio Fabrizio di andarla a prendere per portarla presso la casa di questi sita nella frazione S. Elia; che a seguito della scossa di magnitudo 4.1 del 30 marzo 2009 la Cicchetti ebbe ad uscire dalla propria abitazione stazionando per circa un'ora e mezza in una piazza ad essa adiacente;
- quanto alla conoscenza degli esiti della riunione della Commissione Grandi Rischi, che, in ragione dell'allarme creatosi, la Cicchetti era molto interessata alle notizie riportate dagli organi di informazione, leggeva quotidianamente i giornali e vedeva quotidianamente i telegiornali regionali discutendone ogni giorno durante i pasti con il figlio Castellano Marco, il quale aveva in particolare ricordato di aver commentato con la madre, a partire dalla sera del 31 marzo 2009, l'intervista resa da **De Bernardinis** al dott. Colacito;
- quanto agli effetti prodotti sulle determinazioni della Cicchetti da detta intervista, che la stessa ne aveva ricavato il convincimento che la liberazione progressiva di energia da cui erano cagionate le ripetute scosse già subite era da valutarsi in senso positivo ai fini prognostici, così tranquillizzandosi, tenuto conto della fiducia da lei nutrita nei confronti della Commissione Grandi Rischi, i cui componenti erano dalla stessa definiti “i dottori della terra” (*“come noi abbiamo il nostro dottore, questi erano i dottori della terra ... i dottori della terra avevano detto che non c'era da temere, che l'energia si rilascia piano piano con queste scosse, che si poteva stare tranquilli ...”*), così tornando a dormire tutte le sere nel proprio letto piuttosto che sulla poltrona vicino alla porta d'ingresso della propria abitazione, tanto che anche a seguito della scossa precedente a quella distruttiva, ovvero la scossa delle ore 22,48 del 5 aprile 2009, la Cicchetti, rinvenuta nel proprio letto dal figlio Fabrizio che la invitava a trasferirsi in altra abitazione o a passare la notte in macchina, ebbe a rispondere di no, in quanto “avevano detto” che non sarebbe successo niente.

L'appellante ha quindi evidenziato come l'istruttoria dibattimentale avesse pertanto fornito elementi certi per la ricostruzione del processo motivazionale della Cicchetti proprio secondo l'astratto schema di accertamento del nesso causale utilizzato dal primo giudice, dovendosi ritenere che la cautela da questa sempre adottata, consistita nell'uscire di casa in occasione di scosse significative e rimanere in strada anche diverse ore, le avrebbe salvato la vita se non fosse intervenuta la condotta degli imputati, già ritenuta quale colposa nell'impugnata sentenza.

L'appellante ha poi evidenziato che il primo giudice aveva motivato l'assoluzione degli imputati dal contestato episodio di omicidio colposo inerente il decesso della Cicchetti, dando atto che la misura di cautela adottata da questa, consistente nel riposare su di una poltrona nei pressi della porta d'ingresso della propria abitazione, analizzata alla luce delle particolari modalità del collasso dell'immobile, si sarebbe rivelata comunque inadeguata, atteso che anche qualora la sera del 5 aprile 2009 la Cicchetti si fosse sistemata vicino alla porta d'ingresso per riposare sulla poltrona, sarebbe ugualmente deceduta, ed ha contestato detto assunto in quanto esatto ma parziale.

Al riguardo l'appellante ha rilevato che appariva evidente che qualora la misura precauzionale adottata dalla vittima si fosse limitata a quella descritta nell'appellata sentenza, ovvero riposare su una poltrona nei pressi della porta d'ingresso della propria abitazione, si sarebbe dovuto concludere che l'evento morte si sarebbe ugualmente verificato.

Tuttavia il primo giudice aveva ommesso di valutare che l'istruttoria dibattimentale aveva chiarito che in occasione di scosse di terremoto significative, la Cicchetti, oltre ad adottare la su descritta precauzione, aveva adottato misure di cautela ben più consistenti, quale l'uscire di casa e stazionare fuori dalla propria abitazione anche parecchie ore in attesa dell'esaurirsi di eventuali scosse di replica, e che, a seguito della citata scossa delle ore 22,48 del 5 aprile 2009, il figlio Castellano Fabrizio aveva chiaramente riferito di essersi immediatamente recato presso l'abitazione di sua madre invitandola a recarsi con lui presso la sua abitazione sita a S. Elia, come già accaduto l'11 marzo 2009, ovvero a sistemarsi in macchina per passarvi la notte o, comunque, ad uscire di casa, come sempre era stato uso della famiglia in circostanze analoghe, e che la madre non si era invece mossa dal proprio



letto, ostentando tranquillità e spiegandogli che la scossa appena percepita aveva soltanto liberato energia, così esprimendo gli stessi concetti già espressi dal prof. De Bernardinis nella citata intervista televisiva.

Doveva pertanto darsi atto che se era vero, come sostenuto in sentenza, che la misura precauzionale di dormire sulla poltrona vicino la porta d'ingresso non avrebbe salvato la vita della Cicchetti, ciò che rilevava nel processo causale della morte era l'aver abbandonato l'altra misura cautelare, ovvero quella di uscire di casa e stazionare fuori dell'abitazione anche parecchie ore in attesa dell'esaurirsi delle eventuali scosse di replica e che l'abbandono di detta misura cautelare era stato indotto dalle parole rassicuranti pronunciate da **De Bernardinis** in sede della già citata intervista.

L'appellante ha pertanto concluso chiedendo che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, tutti gli imputati siano dichiarati colpevoli del reato loro ascritto, anche con riferimento alla morte di Cicchetti Adalgisa, e siano condannati alla pena ritenuta di giustizia.

APPELLO PROPOSTO DALL' AVV. GIANLUCA RACANO NELL'INTERESSE DELLA PARTE CIVILE CASTELLANO MARCO (DECESSO DI CICCHETTI ADALGISA).

L'avv. Gianluca Racano, difensore della parte civile Castellano Marco, figlio di Adalgisa Cicchetti, deceduta a seguito del crollo della propria abitazione, ha chiesto che venga dichiarata la responsabilità, ai fini civilistici, degli imputati, con condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, biologici e morali subiti dalla parte civile.

In primis, l'appellante ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, il quale avrebbe omesso di considerare la testimonianza del predetto Castellano nella sua interezza. In particolare, il teste ha riferito che dopo la forte scossa delle ore 23,00 del 5 aprile, egli si era portato presso l'abitazione della madre, proponendole di andare a dormire a casa sua o a casa del fratello (di nuova costruzione) e che la genitrice gli aveva risposto di stare tranquillo, perché *“avevano detto”* che non sarebbe successo nulla perché *“le*

scossette” erano *“l’energia che si libera”*. Ha precisato di avere lasciato la madre coricata nel letto della propria abitazione.

Dunque, secondo la difesa appellante, proprio a seguito del rassicurante messaggio fornito dalla CGR, la sig.ra Cicchetti avrebbe abbandonato le proprie abitudini, decidendo, contrariamente a quanto fatto in passato (anche dopo scosse di minore intensità), di rimanere in casa e, addirittura, senza neanche trascorrere la notte in poltrona vicino alla porta d’ingresso, così come aveva pensato di fare in alcune occasioni precedenti, in modo da avere la possibilità di abbandonare prontamente l’immobile in caso di pericolo.

E’ stato poi dedotta dal difensore l’infondatezza dell’argomentazione sviluppata, al riguardo, dal giudice, il quale ha sostenuto che, a tutto voler concedere, la signora Cicchetti, ove non fosse stata tranquillizzata dalla Commissione, avrebbe comunque dormito in poltrona nell’atrio della casa e che si sarebbe trattato di precauzione che non le avrebbe consentito di salvarsi dal crollo dell’immobile. A tale proposito, ha osservato l’appellante che non vi sarebbe alcun elemento dal quale trarre il convincimento che la sig.ra Cicchetti non avrebbe lasciato l’abitazione, così come aveva fatto in occasione delle precedenti scosse serali.

Con riferimento a quanto accaduto la notte dell’11 marzo 2009 (allorquando la Cicchetti era andata a dormire a casa del figlio Fabrizio), l’appellante ha criticato la conclusione del Tribunale, secondo il quale la circostanza non sarebbe rilevante, siccome il trasferimento della donna era avvenuta su imposizione del figlio Fabrizio. Al contrario, la ricostruzione del dialogo avvenuto tra la donna e il figlio Marco la notte fatidica del 6 aprile dimostrerebbe come la Cicchetti avesse ampia capacità di assumere decisioni in proprio.

In conclusione, si è sostenuto che le rassicurazioni fornite dagli esperti avrebbero fatto abbassare il livello di attenzione degli abitanti delle antiche costruzioni esistenti in paesi come quello di Tempera (ove la Cicchetti abitava), laddove sarebbe stato necessario, invece, fornire una corretta informazione sulla pericolosissima, in termini di sicurezza, situazione di quei fabbricati in muratura.



APPELLO PROPOSTO DALL' AVV. ROBERTO MADAMA NELL'INTERESSE DELLA PARTE CIVILE LAURI PIERGIORGIO.

L'avv. Roberto Madama, difensore della parte civile Lauri Piergiorgio (rimasto ferito a seguito del sisma), nel chiedere la riforma della sentenza, con il riconoscimento della responsabilità degli imputati in ordine alle lesioni riportate dal proprio assistito e con loro condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, ha contestato le argomentazioni svolte dal Tribunale aquilano.

In primo luogo, ha ritenuto non corretto che il giudice di primo grado abbia valorizzato la laconicità e l'asciuttezza della deposizione del Lauri per inferirne l'impossibilità di ricostruire quale fosse stato il comportamento tenuto dal medesimo nel corso dello sciame sismico che precedette il terremoto del 6 aprile 2009. Il Tribunale, infatti, non avrebbe tenuto in alcun conto che le conseguenze del dramma vissuto dal giovane ben potrebbero essersi palesate col condizionarne la capacità espositiva. Peraltro, le stesse caratteristiche di sinteticità della deposizione non hanno impedito al giudice di formarsi il convincimento in ordine al fatto che il Lauri ebbe piena conoscenza degli esiti della riunione del 31 marzo 2009, e in ciò la difesa ha ravvisato un'evidente vizio motivazionale.

Quanto alla valutazione della condotta tenuta da Piergiorgio Lauri prima della fatidica scossa, ha rilevato il difensore che il compendio probatorio (deposizione della stessa persona offesa, del fratello Fabio e della fidanzata Martegiani Francesca) avrebbe ampiamente dimostrato come il Lauri, da sempre abituato, per insegnamento familiare, a uscire di casa in occasione di scosse di terremoto, avesse adottato tale misura precauzionale durante il periodo dello sciame sismico e, il giorno 30 marzo 2009, in occasione della scossa di magnitudo 4.1, avesse abbandonato la propria abitazione tenendo il nipote in braccio. Il nitido ricordo, da parte dei testi, di tale ultima circostanza, sarebbe agevolmente spiegabile con la maggiore intensità (rispetto a quelle precedenti) della scossa che, all'evidenza, aveva suscitato particolare allarme.

Con riferimento al comportamento che Piergiorgio Lauri tenne dopo essere venuto a conoscenza dell'esito della riunione del 31 marzo 2009 (circostanza, quella della sicura conoscenza, ammessa dallo stesso giudice), la difesa ha rilevato che il tribunale avrebbe, anche a tale riguardo, omesso di adeguatamente valutare le deposizioni di Fabio Lauri e

della Martegiani (i quali hanno confermato di avere sentito la persona offesa la sera del 5 aprile 2009, dopo la scossa delle 22,48, verificando che la stessa era rimasta all'interno della Casa dello Studente), valorizzando, invece, le dichiarazioni rese dai giovani che risiedevano nella struttura, i quali non hanno riferito di avere parlato con la parte civile o di averla veduta al proprio posto nell'atrio del fabbricato.


L'appellante ha respinto, inoltre, l'affermazione del giudicante, secondo il quale nel processo volitivo di Piergiorgio Lauri avrebbero influito in maniera determinante, più che le assicurazioni fornite dalla CGR, le indicazioni ricevute dall'architetto Sebastiani (responsabile tecnico della Casa dello Studente), il quale lo aveva assicurato sulla stabilità dell'edificio. Tale conclusione il giudice ha tratto dalla circostanza che in occasione delle sommarie informazioni testimoniali rese al Pubblico Ministero il 5 novembre 2009 il Lauri, contrariamente a quanto poi dichiarato in sede di giudizio, non aveva fatto alcun riferimento alle assicurazioni provenienti dalla Commissione.

Sul punto, ha rilevato il difensore appellante come le dichiarazioni fatte al Pubblico Ministero dalla persona offesa erano state rese nell'ambito del processo per il crollo della Casa dello Studente, nel quale il Sebastiani era indagato, e, dunque, il Lauri aveva risposto a domande degli inquirenti che erano rivolte a conoscere il ruolo svolto dall'architetto, senza alcuna considerazione per gli esiti della riunione della CGR.

Inoltre, il Lauri, in sede di esame dibattimentale, ha dichiarato come anche prima del 30 marzo 2009 i tecnici incaricati del controllo sulla solidità dell'edificio avessero assicurato sia gli studenti che i custodi sull'innocuità delle lesioni verificatesi e, ciononostante, egli aveva conservato quell'atteggiamento di paura che aveva avuto fin dall'inizio dello sciame sismico, e ciò a dimostrazione che alcun effetto assicurante avevano avuto su di lui le informazioni ricevute dal Sebastiani.

APPELLO PROPOSTO DA GIALONARDO FRANCA E GIALONARDO CORRADO (DECESSO DEI GENITORI GIALONARDO AURELIO E VASARELLI GIUSEPPINA).

Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado, figli di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina, questi ultimi deceduti in occasione del sisma del 6 aprile 2009, hanno chiesto



che la Corte voglia ritenere *“penalmente rilevante”* la condotta degli imputati anche con riferimento al decesso dei loro genitori, con conseguente ristoro dei danni – da liquidarsi in separata sede – e con assegnazione di una provvisoria pari a € 80.000,00 per ciascuno di essi e con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Hanno dedotto che sarebbe rimasto provato per testi che Aurelio Giallonardo e Giuseppina Vasarelli subirono *“un’influenza mediatica di notevolissime proporzioni”* e decisero, dopo il 31 marzo 2009, di rimanere in casa, nonostante la condotta di vita precedente a tale data fosse stata caratterizzata dal costante abbandono dell’abitazione in occasione di scosse sismiche.

In particolare, il teste Ciambrone Ennio ha dichiarato che Aurelio Giallonardo era a conoscenza delle conclusioni alle quali erano pervenuti gli scienziati all’esito della riunione del 31 marzo e, soprattutto si era tranquillizzato dopo avere letto sul giornale *“che questa Commissione aveva detto che non sarebbe successo niente... che era un po’ tutto sotto controllo”*.

Dunque, hanno sostenuto gli appellanti che la condotta degli imputati debba ritenersi causa o concausa dell’evento, poiché senza di essa non sarebbe mutato l’atteggiamento prudenziale dei coniugi Giallonardo-Vasarelli, abituati a lasciare la loro abitazione in occasione di scosse. Il comportamento dei componenti della CGR si sarebbe, dunque, inserito in una connessione significativa di tipo causale che avrebbe prodotto l’effetto della morte dei coniugi Giallonardo.

APPELLO PROPOSTO DALL’AVV. STEFANO CICCARELLI NELL’INTERESSE DELLE PARTI CIVILI DI PASQUALE MARIO, COSIMATI MARIA E DI PASQUALE CRISTINA (DECESSO DI DI PASQUALE ALESSIO).

L’avv. Stefano Ciccarelli, difensore delle parti civili Di Pasquale Mario, Cosimati Maria e Di Pasquale Cristina, ha chiesto dichiararsi la responsabilità, ai fini civilistici, degli imputati e del responsabile civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri) in ordine al decesso di Di Pasquale Alessio, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti dai propri assistiti.

Ha dedotto l'appellante che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, sussisterebbe senz'altro il nesso causale tra le assicurazioni fornite dai prevenuti e il decesso di Di Pasquale Alessio. La prova di ciò sarebbe agevolmente rilevabile dall'attento esame delle dichiarazioni testimoniali rese da Conti Claudia (fidanzata della vittima), nonché da Di Pasquale Mario e Di Pasquale Cristina (padre e dalla sorella), i quali avrebbero dato atto del mutamento del comportamento tenuto da Alessio dopo avere recepito le assicurazioni fornite dagli esperti a seguito della riunione del 31 marzo 2009. Il giovane, infatti, molto impaurito fino a quel momento, aveva assunto, dopo avere appreso dell'esito della riunione della Commissione, un atteggiamento improntato alla tranquillità, facendo espresso riferimento, nei propri discorsi, a quanto riferito dagli scienziati.



Sarebbe rimasto, dunque, ampiamente dimostrato che Alessio Di Pasquale, pienamente a conoscenza dell'esito rassicurante della riunione del 31 marzo 2009, mutò la propria condotta, fino a quel momento estremamente prudentiale e caratterizzata da timore e paura per il terremoto, decidendo di fare rientro a L'Aquila dopo avere trascorso il fine settimana a Avezzano e di dormire in casa.

La conferma di ciò sarebbe rinvenibile anche nelle dichiarazioni rese dall'amico Mariani Guido, il quale ha affermato che la sera del 5 aprile lui e Alessio non accolsero l'invito di Claudia Conti a fare rientro in Avezzano, proprio perché tranquillizzati da quanto aveva detto la Commissione circa la diminuzione della potenzialità distruttiva delle scosse in ragione dello scarico di energia.

Non sarebbe riscontrabile alcuna seria discrepanza tra le dichiarazioni della Conti e del Mariani, ove si consideri che nel rapporto con la fidanzata Di Pasquale Alessio si mostrava per quel che era (timoroso degli eventi sismici), mentre con l'amico si sforzava di palesare una maggiore sicurezza di sé.

APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. FRANCESCO PETRELLI NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO BARBERI FRANCO.

L'avv. Francesco Petrelli, difensore di **Barberi Franco**, ha chiesto l'assoluzione del proprio assistito per la non ravvisabilità di profili di colpa a suo carico e, comunque, per




l'insussistenza del nesso causale fra le condotte a lui attribuite e gli eventi verificatisi e, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione del minimo della pena, con conseguente concessione dei doppi benefici di legge, l'eliminazione delle pene accessorie e il contenimento della provvisionale entro limiti di minore rilevanza quantitativa, con sospensione dell'immediata esecutività della stessa.

Con riferimento alla natura della convocazione e della successiva riunione tenutasi il giorno 31 marzo 2009 e alle finalità che con essa s'intendevano perseguire, il difensore appellante ha osservato che :

- il numero dei componenti della CGR che parteciparono alla riunione non raggiungeva il numero legale previsto dalla legge (almeno dieci membri) per l'operatività dell'organismo e la convocazione fu disposta dal Capo del DPC e non dal Presidente della Commissione. La circostanza, lungi dal determinare una qualche nullità, dimostrerebbe che quella che si tenne il 31 marzo a L'Aquila non fu una riunione della Commissione, ma, bensì, per come riferito anche dal **Barberi** in udienza, una riunione di diverso tipo, espressamente disciplinata dall'art. 3, comma 10, del DPCM n. 23582 del 3 aprile 2006, il quale prevede (senza formalità di convocazione e senza predeterminazione di un numero legale) che i componenti della Commissione vengano convocati per effettuare ricognizioni, verifiche e indagini e, cioè, per esaminare, accertare e raccogliere informazioni, per verificare il controllo dell'esattezza di un procedimento e per svolgere un'attività sistematica di ricerca intorno a fatti determinati. A tale conclusione condurrebbe anche la lettura della lettera di convocazione, nella quale si parlava proprio di "*attenta disamina degli aspetti scientifici*". In particolare, l'esigenza della convocazione era sorta a seguito della diffusione di un comunicato stampa della Protezione Civile Regionale dal contenuto imprudentemente rassicurante circa il verificarsi di ulteriori scosse e del diffondersi di notizie, propalate dal ricercatore Giuliani, in ordine alla sicura prevedibilità dell'evento sismico attraverso la misurazione delle emissioni di gas radon. Dunque, i componenti della Commissione furono invitati a verificare la fondatezza scientifica di siffatta tesi e a effettuare una ricognizione e un'indagine circa la natura, le cause e i possibili sviluppi del fenomeno sismico in atto;

- alcun compito di informare la popolazione aquilana gravava sui singoli esperti partecipanti alla riunione (e, del resto, tale compito non sarebbe gravato neanche sulla CGR, quand'anche fosse stata convocata, trattandosi di organo meramente consultivo). L'obbligo di fornire alla popolazione il quadro aggiornato di quanto stava accadendo incombeva sui partecipanti "esterni alla riunione" e, cioè, su quei soggetti che rappresentavano la Protezione Civile a livello centrale e locale (**De Bernardinis**, Sindaco Cialente, Assessore Stati ed altri), indicati espressamente nel verbale della seduta come persone presenti "*per il Dipartimento*". Ai fini dell'individuazione dell'oggetto della riunione dovrebbe farsi esclusivo riferimento al contenuto della convocazione e alle domande effettivamente rivolte agli esperti e non certo al successivo comunicato stampa diramato dalla Protezione Civile. In altri termini, gli scienziati convocati fornirono al Dipartimento un'analisi circa l'evoluzione del fenomeno in atto, ma il compito d'individuare misure di protezione da calibrare sulla situazione rappresentata non poteva che spettare all'organo destinatario dell'informazione scientifica o, comunque, al Sindaco, soggetti deputati alla gestione del rischio e dell'emergenza. Per poter pervenire al coinvolgimento degli esperti convocati, dunque, si sarebbe dovuta dimostrare la fallacia e l'erroneità delle loro valutazioni di carattere scientifico circa la pericolosità sismica e la previsione statistica degli sviluppi dello sciame sismico. Del tutto erronei, al riguardo, sarebbero i riferimenti normativi richiamati dal primo giudice per giustificare la sussistenza, in capo alla Commissione e ai suoi singoli componenti, di un dovere d'informare la popolazione sui pericoli esistenti in relazione a fenomeni di calamità naturali, giacché l'exkursus delle fonti consentirebbe di affermare, con assoluta certezza, che tale obbligo gravava sul Sindaco (art. 54 D.L.vo n. 267/2000, sul DPC (art. 7 bis legge n. 401/2001) e sull'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (art. 2 D.L.vo n. 381/1999). Nella specie, il Sindaco di L'Aquila partecipò sia alla riunione - quale "autorità competente della Protezione Civile Comunale" -, sia alla conferenza stampa successiva, rilasciando anche un'intervista ai media, così svolgendo il proprio ruolo di fruitore delle informazioni tecniche fornite dall'organo consultivo e di diffusore delle stesse. La CGR aveva e ha solo un obbligo d'informazione, verso il Dipartimento, avente contenuto tecnico scientifico,



e sulla base di tali informazioni il Dipartimento stesso (o gli organismi politici locali) deve (o devono) assolvere all'obbligo informativo verso la popolazione, e non risponderebbe a verità il fatto che la Commissione fosse solita, per strategia comunicativa predeterminata, fornire le proprie informazioni direttamente al pubblico, anziché al Dipartimento, per come si rileva dallo stesso contenuto della convocazione e dal tenore del comunicato stampa diramato dalla Protezione Civile, col quale si dava notizia dell'imminente riunione, nonché dalla presenza dei massimi esponenti locali della protezione civile, che furono convocati proprio per valorizzare la loro funzione di filtro tra le informazioni scientifiche e la popolazione. L'eventuale intervista rilasciata da un esperto ai media non avrebbe mai il potere di trasferire alla commissione della quale egli fa parte i compiti informativi che per legge non le competono (non a caso, durante la conferenza stampa conclusiva presero la parola, nell'ordine, **De Bernardinis**, Cialente e Stati e, cioè, i massimi rappresentanti della Protezione Civile ai vari livelli, con una breve considerazione finale del **Barberi**);

- parimenti, alcun compito relativo alla "gestione del rischio" gravava sulla "Commissione", organo meramente consultivo e propositivo della Protezione Civile, privo di potere deliberativo e svolgente esclusivamente compiti di esame e di studio. E nel pieno rispetto dei ruoli, il **Barberi** concluse la riunione ribadendo che lui e gli altri esperti rappresentavano la "*situazione scientifica*" e che "*toccava al Dipartimento e alla Regione Abruzzo definire le azioni*". Del resto, nella lettera di convocazione era stato posto agli scienziati il problema di una valutazione meramente tecnico-scientifica del fenomeno in corso.

Con riferimento al contenuto delle valutazioni espresse nel corso della riunione, l'appellante ha evidenziato come alcun messaggio rassicurante sarebbe stato in realtà inviato dagli esperti e, tantomeno, dal **Barberi**, il quale, all'inizio della seduta, pose interrogativi agli scienziati sul significato da dare, alla luce delle pregresse esperienze, al fenomeno in corso, e, durante la discussione, affermò con chiarezza che non era possibile prevedere se avrebbe avuto luogo, o meno, una forte scossa, che la sequenza sismica non era un precursore di un grande evento e che, tuttavia, in una zona sismogenetica come quella dell'aquilano, prima o poi un forte terremoto sarebbe avvenuto.

Analogamente, tutte le dichiarazioni fatte dagli esperti nel corso della riunione non avrebbero avuto alcuna portata di rassicurazione e nessuno dei partecipanti avrebbe affrontato la questione dello “scarico di energia”, alla quale avevano fatto cenno sia Guido Bertolaso nel corso di precedenti dichiarazioni, sia **De Bernardinis** nel corso dell’intervista rilasciata prima della riunione.

Il richiamo di **Barberi** all’inesistenza di strumenti idonei a prevedere deterministicamente i terremoti e l’invito dello stesso a rafforzare le costruzioni, a migliorare la loro resistenza a fenomeni sismici e a migliorare, altresì, il livello di preparazione a gestire l’emergenza sismica sarebbero messaggi affatto rassicuranti rivolti agli organismi locali di Protezione Civile, e la corretta percezione di siffatti messaggi da parte del Sindaco Cialente emergerebbe con chiarezza valutando le iniziative dal medesimo tenute subito dopo la riunione (richiesta dello stato di emergenza) e le dichiarazioni rese in dibattimento (a conclusione della riunione egli era più preoccupato di quanto non lo fosse stato prima della stessa).

La circostanza che l’assessore Stati si sentì rassicurata da quanto ascoltato nel corso della riunione sarebbe da riferire, secondo la difesa, al contenuto della risposta data da **Barberi** al quesito da ella posto sull’esistenza, o meno, di strumenti idonei a prevedere i terremoti. Del resto, nelle dichiarazioni post riunione, la stessa Stati pronunciò parole (“*nessuno può dirci se ci sarà o non ci sarà un altro terremoto*”) che testimonierebbero con chiarezza che dal punto di vista dei futuri sviluppi ella non era stata affatto rassicurata.

Ha osservato l’appellante, sempre sotto il profilo del tenore delle dichiarazioni rese dai vari protagonisti della vicenda, che non solo non vi sarebbe che una parziale sovrapposibilità tra quanto detto nel corso della riunione e quanto riferito nelle interviste (due di **De Bernardinis**, una di **Barberi**, una del Sindaco Cialente e una di Daniela Stati), ma, soprattutto, che i contenuti diffusi nel corso delle dette interviste non potrebbero mai dirsi rassicuranti (quanto al contenuto delle dichiarazioni rilasciate in sede di conferenza stampa, di esso nulla si sa, non essendo stato reperito l’audio).

In particolare, l’intervista rilasciata da **Barberi** non avrebbe contenuto alcun messaggio che potesse rasserenare gli animi (egli non esclude in alcun modo il possibile verificarsi di una



forte scossa) e sarebbe stata caratterizzata dall'inoppugnabile correttezza delle valutazioni di carattere scientifico espresse.

Dunque, non si comprenderebbe come la conferenza stampa e le interviste rilasciate (unici veicoli dei contenuti interni alla riunione conoscibili dalla popolazione) poterono influenzare i processi volitivi delle vittime, dovendosi rilevare, peraltro, che nessuna delle comunicazioni successive alla riunione ha formato oggetto di espressa contestazione.

Le valutazioni operate dagli esperti presenti alla riunione, in definitiva, non sarebbero state, secondo la difesa, né inefficaci, né approssimative, né generiche, ove rapportate al patrimonio di conoscenze tecnico-scientifiche a disposizione degli imputati al momento del fatto, e sarebbe impossibile quantificare il presunto rimprovero mosso agli scienziati, in un contesto generale di approssimazione delle conoscenze e di contraddittorietà delle valutazioni di coloro che si occupano ex professo di sismologia.

Il fatto che le televisioni e, più in generale, i mass media, fornirono – contrariamente a quanto riferito in sentenza - indicazioni distorte, offrendo agli utenti notizie non corrispondenti al tenore delle affermazioni fatte nel corso della riunione non può, per l'appellante, ritorcersi contro gli imputati, atteso che essi non avevano alcun mezzo per governare gli sviluppi mediatici successivi alla seduta.

Del tutto arbitrario sarebbe, poi, l'assunto del giudice, secondo il quale ai partecipanti alla riunione andrebbe imputato anche il contenuto dell'intervista rilasciata da **De Bernardinis** prima dello svolgimento della stessa, intervista alla quale hanno fatto riferimento numerosi testi indicandola quale fonte dell'effetto rassicurante. Ed invero, il dato cronologico, la separatezza dell'organo che convocò la riunione rispetto all'organo consultivo, nonché l'assenza di ogni prova circa un preordinato accordo sui contenuti dell'intervista e la differenza sostanziale degli stessi rispetto ai concetti espressi nel corso della seduta (basti pensare alle valutazioni circa lo "scarico di energia"), impedirebbero di ritenere detta intervista come il "manifesto", ovvero la "anticipazione" dei contenuti e delle conclusioni della riunione.

La difesa ha contestato, ancora, sotto il profilo della cooperazione colposa, l'attribuzione a **Barberi** della responsabilità per affermazioni, quand'anche rimproverabili, formulate da altri soggetti e in diversi contesti, non condivise, non avallate, né diffuse dall'imputato.

Mancherebbe, nel caso che occupa, la prova di una conoscenza del carattere colposo della condotta posta in essere dall'altro cooperante. Ritenere che ogni partecipante alla riunione ebbe la necessaria consapevolezza della convergenza del proprio contributo con quello degli altri significherebbe negare la complessità delle questioni trattate e la specialità e specificità dei singoli contributi offerti. Non a caso, la riunione si concluse senza un deliberato finale, e ciò in conformità alla natura dell'organismo riunito. In definitiva, vi sarebbero stati solo dei singoli pareri espressi da specialisti ed esperti, al di fuori di qualsivoglia visione unitaria.

Nell'atto di gravame si è severamente criticato il percorso metodologico seguito dal giudice di prime cure, il quale, dopo avere ripetutamente ribadito la natura del tutto normativa del giudizio sulla colpa, si sarebbe poi clamorosamente contraddetto, dedicando ampi capitoli della sentenza alla valutazione delle posizioni scientifiche circa la possibilità, o meno, di prevedere i terremoti e all'analisi della validità e dell'efficacia, quali strumenti di previsione, degli studi relativi ai cosiddetti "precursori" (storia sismica di L'Aquila, lo sciame sismico e le scosse del 30 marzo, la pericolosità e le previsioni probabilistiche), così dimostrando l'ineluttabilità di parametrare le condotte tenute dagli scienziati allo standard delle conoscenze scientifiche condivise.

E, a tale riguardo, l'appellante ha ribadito che tutte le affermazioni riportate all'interno del capo d'imputazione (tra le quali non ve n'è nessuna estrapolata dal contenuto dell'intervista rilasciata da **Barberi**) sarebbero da ritenere immuni da qualsivoglia possibile rimprovero e che le dichiarazioni di **De Bernardinis** non sarebbero riferibili agli esperti e, in particolare, allo stesso **Barberi**.

Ma anche ciò che disse direttamente l'imputato ("*qualunque previsione non ha fondamento scientifico*", "*non v'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento*") non sarebbe passibile di censura, né dimostrerebbe alcuna antinomia logica, ove si consideri che la prima risposta fu fornita alla specifica domanda rivolta dalla Stati circa la possibilità di prevedere i terremoti mediante strumentazione di rilevazione del gas radon.

Le emergenze del verbale della riunione non sarebbero affatto in contrasto con la letteratura scientifica relativa ai fenomeni precursori, non emergendo dagli atti alcuna prova certa di una relazione tra la scossa delle ore 3,32 del 6 aprile 2009 e lo sciame sismico che la precedé.

A tale proposito, la difesa ha riportato ampi stralci della relazione del consulente tecnico di parte, prof. Gasparini (la cui valutazione sarebbe stata del tutto pretermessa dal Tribunale), il quale ha affermato che, sulla base dei dati statistici che erano a disposizione della Commissione il 31 marzo 2009, lo sciame sismico in atto non si discostava dalle sequenze osservate in precedenza nella medesima area, non sfociate in terremoti di rilevante magnitudo. Peraltro, in occasione del sisma del 6 aprile si attivò una faglia diversa da quelle che avevano dato origine alle anomalie sismiche precedenti, non ben nota e d'incerto ruolo sismogenetico, e tale circostanza, costituente una variabile non agevolmente ipotizzabile, rendeva ancor più difficile le previsioni probabilistiche.

Ha osservato l'appellante che il tema delle previsioni a medio termine si presenta complesso, controverso e contraddittorio, per come dimostrato anche da differenti valutazioni operate pure nel caso in esame da altri studiosi (prof. Moretti, prof. Stoppa), e che il giudice l'avrebbe trattato in chiave di assoluta approssimazione soggettiva, senza tenere conto dei contributi scientifici offerti dalle difese e facendo ampio uso del "*senno del poi*", ancorando le proprie valutazioni al fatto, sconosciuto alla Commissione, che il terremoto si verificò effettivamente.

In definitiva, la Commissione, allo stato delle conoscenze del marzo 2009, non avrebbe potuto formulare previsioni probabilistiche differenti da quelle elaborate sulla base del materiale raccolto da INGV e posto a disposizione degli esperti.

Peraltro, la sentenza non avrebbe offerto alcuna possibile spiegazione volta a chiarire in che modo un'utilizzazione diversa dei dati a disposizione avrebbe prodotto un risultato diverso da quello della presunta "rassicurazione".

Dunque, poiché il profilo di colpa contestato si fonda su un giudizio d'imperizia, il Tribunale avrebbe dovuto dimostrare, sulla scorta di elementi scientifici certi e inconfutabili, che quanto affermato in sede di riunione non era conforme a quanto sostenuto

dalla scienza ufficiale o che, comunque, vi furono aspetti insufficientemente valutati che avrebbero potuto avere incidenza sulla catena causale.

Avrebbe dovuto concretamente chiarire, il primo giudice, quale era la condotta che i membri della Commissione avrebbero dovuto adottare per andare esenti da ogni rimprovero e per evitare il realizzarsi dell'evento, e avrebbe dovuto dimostrare – ciò che non ha fatto – che, eliminate le valutazioni espresse dagli scienziati, la catena causale non si sarebbe innescata o non avrebbe condotto agli eventi poi verificatisi.

Del tutto generico e astratto sarebbe il ragionamento del giudice allorquando tenta di esplicitare la forma metodologica alternativa di comportamento precisando che sarebbe stato sufficiente che gli imputati avessero esposto ciò che sapevano in tema di rischio sismico, di storia sismica di L'Aquila, di sciame sismico, di previsioni probabilistiche, di vulnerabilità degli edifici e di esposizione e avessero condiviso le conoscenze specifiche di ognuno. Un siffatto argomentare, secondo la difesa, peccherebbe, appunto, di genericità, non essendovi alcuna indicazione dei contorni oggettivi, scientifici e normativi entro i quali avrebbe dovuto muoversi tale condotta alternativa, cosicché mancherebbe la dimostrazione certa di quella serie causale adeguata che avrebbe determinato gli eventi.

Con riferimento alla valutazione delle testimonianze, l'appellante, dal punto di vista metodologico, si è doluto del fatto che il Tribunale abbia ommesso di operare le dovute e necessarie valutazioni ai fini del controllo di attendibilità delle fonti, nonostante le numerose e ripetute contraddizioni, puntualmente evidenziate in sede di controesame, nelle quali i dichiaranti sarebbero incorsi.

Attività, quella omissa dal giudice di prime cure, tanto più necessaria in un caso come quello che occupa, caratterizzato da prove dichiarative provenienti dalle persone offese /parti civili o da testimonianze *de relato*. Con specifico riferimento a queste ultime, l'indagine valutativa avrebbe dovuto essere particolarmente pregnante, proprio perché il teste non era chiamato a riferire circostanze da lui direttamente percepite, ma elementi necessari per ricostruire le scelte motivazionali di coloro che decisero di rimanere in casa la notte del terremoto e, dunque, di altri soggetti.

E ciò in un contesto particolarmente complesso costituito dai meccanismi psicologici che presiedono alle decisioni di ciascuna persona e dal modo di atteggiarsi dell'uomo rispetto ai messaggi provenienti dai mass media. In assenza di ogni seria indagine di tale tipo, sarebbe arbitrario ritenere che le decisioni della Commissione ebbero a modificare le prescrizioni precauzionali sedimentate a livello di cultura popolare e a eliminare le abitudini di prudenza adottate da tempo immemore.

L'appellante ha poi proceduto a una particolareggiata analisi delle fonti testimoniali, non senza evidenziare che nel periodo successivo al 31 marzo 2009 l'informazione a L'Aquila sarebbe stata caratterizzata da notizie per nulla rassicuranti, con accavallamento dei diversi flussi d'informazione, e che l'accertamento in ordine alla ritenuta abitudine delle vittime di abbandonare le abitazioni in occasione delle scosse avrebbe dovuto essere correlata ad altri e diversi parametri valutativi, quali l'effettiva durata della permanenza all'aperto (non potendosi escludere che dopo la scossa delle ore 00,34 le vittime sarebbero rientrate in casa prima del verificarsi del tragico sommovimento delle ore 03,32) e le diverse motivazioni alternative che avrebbero potuto giustificare la scelta.


Si è passati, quindi, da parte della difesa, all'analitica ed estesa disamina delle deposizioni testimoniali (che si omette in questa sede di riprodurre, sia pure in forma compendiativa), all'esito della quale emergerebbe, quale dato unificante, che la diagnosi prodotta dalla Commissione non fu affatto perno di riferimento costante nella valutazione sul "cosa fare" (così come sostenuto dal consulente del Pubblico Ministero) e che, invece, furono numerose e varie le valutazioni effettuate dalle vittime e dai testi e plurime le motivazioni poste alla base della scelta di restare in casa. In ogni caso, risulterebbe con chiarezza che i contenuti percepiti dalle vittime non possano ricondursi in alcun modo a ciò che fu detto in sede di riunione della Commissione.

Dunque, la prova del fatto che le condotte ascritte agli imputati condizionarono i comportamenti delle vittime, non sarebbe stata raggiunta, contrariamente a quanto asserito dal consulente del Pubblico Ministero, al di là di ogni ragionevole dubbio, e ciò per una molteplicità di fattori :

- la sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata agli imputati (avere rassicurato la popolazione) e la produzione dell'evento finale (morte o lesioni) è stata

affermata dal giudice senza, però, che lo stesso abbia tenuto in alcun conto la successiva e concatenata serie di sotto-eventi, tutti di natura interiore, come tali non agevolmente verificabili e certamente non prevedibili secondo il criterio della prognosi postuma, costituiti dai vari condizionamenti che si sarebbero verificati nella fattispecie (condizionamento, da parte della Commissione, dei soggetti istituzionali presenti alla riunione; condizionamento successivo del sistema informativo che recepì le dichiarazioni dei predetti soggetti istituzionali; determinazione nella cittadinanza di uno stato psicologico di rassicurazione, che condusse alla modificazione dei comportamenti prudenziali originariamente adottati; condizionamento della deliberazione finale di restare in casa nonostante le scosse “premonitrici”);

- sulla decisione dei cittadini aquilani poi deceduti o rimasti feriti di rimanere in casa avrebbe influito una serie di modalità del susseguirsi dei fenomeni naturali non governabili (la scossa distruttiva intervenne a distanza cinque giorni dall'ultimo sommovimento di consistente rilievo, seguito, quest'ultimo, da movimenti tellurici di scarsa significanza; le due scosse che precedettero quella fatale furono di intensità minore rispetto a quelle del 30 marzo 2009, e la seconda fu meno intensa della prima);
- nessuna regola di esperienza o legge psicologica di copertura consentirebbe di affermare che una differente comunicazione operata dai media o dalle autorità competenti avrebbe indotto la popolazione ad assumere comportamenti diversi da quelli effettivamente tenuti, dal momento che sarebbe possibile ipotizzare autonome spiegazioni alternative di natura personale e collettiva : sottovalutazione del rischi, assuefazione, accettazione fatalistica dell'evento dopo mesi di allarme, tendenza a minimizzare il rischio dopo numerosi casi di “falso allarme”;
- le notizie relative alle valutazioni operate dagli esperti sarebbero state mediate dai mezzi d'informazione in modo approssimativo e distorto (la difesa ha fatto riferimento esemplificativo al fatto che la prima intervista rilasciata da **De Bernardinis** fu mandata in onda come se egli fosse il portavoce ufficiale della Commissione e come se quelle dichiarazioni intervenissero a conclusione della



riunione). Inoltre, sarebbe troppo semplicistico immaginare un rapporto diretto tra “mezzo” e “massa”, senza adeguatamente considerare l’influenza che sul singolo – esposto ai rapporti interpersonali – potrebbe avere esercitato il gruppo di appartenenza (ambiente di lavoro, famiglia, amici, etc.);

- il giudice avrebbe omesso di considerare il fenomeno di “blaming”, ovvero sia quel processo di attribuzione di colpa a un “nemico esterno”, individuabile nella fattispecie nei componenti della Commissione, venuti da fuori ed estranei alla realtà aquilana;
- la consulenza Ciccozzi sarebbe insuscettibile di valutazione processuale (in quanto utilizza un metodo d’indagine che si colloca al di fuori dello schema esplicativo proprio del processo penale e che è privo di autonomi e oggettivi riscontri empirici, fondandosi, invece, sull’esperienza personale dell’autore; è fondata su presupposti di fatto totalmente erronei – in essa attribuendosi alla Commissione in modo assolutamente arbitrario, affermazioni mai fatte durante la riunione o in comunicazioni successive riferibili agli “esperti”, i quali non dissero mai che la gente avrebbe potuto rimanere in casa anche in ipotesi di scosse allarmanti, né prescissero la pratica “*del poter restare a casa*” - ignora gli effetti distorsivi dei mezzi d’informazione; esclude il libero arbitrio delle vittime, il cui comportamento sarebbe stato regolato dalle rappresentazioni sociali).

Con riferimento alla valutazione del fatto illecito altrui, l’appellante ha evidenziato come mancherebbe la prova certa e specifica della conoscenza, da parte degli imputati, della concausa antecedente costituita dalla condizione di vulnerabilità non dell’intero patrimonio immobiliare della città di L’Aquila e dei paesi limitrofi, ma dei singoli edifici crollati nei quali si trovavano le vittime.

In un processo per omicidio colposo, infatti, l’attribuzione della colpa deve essere operata con riguardo al singolo evento morte o lesioni e al singolo processo causale. Il dato rappresentato dalla circostanza che gli eventi nefasti si verificarono a seguito di crolli di edifici in cemento armato (che si sarebbero detti meno vulnerabili), mentre edifici in muratura del 1700 resistettero all’enorme sollecitazione, imporrebbe particolare cautela nella valutazione del nesso di causalità. A tale riguardo, alcun rilievo potrebbe conferirsi al

cosiddetto “Rapporto Barberi” circa la vulnerabilità del patrimonio immobiliare aquilano, perché trattasi di studio assai remoto (1999) e, soprattutto, perché esso riguardava i soli edifici pubblici.


L'appellante ha poi rilevato come dalle indagini espletate sarebbe emerso che tutti i crolli si verificarono in ragione di difetti e carenze di progettazione, di utilizzo di materiale scadente e di altrettanto inefficace manutenzione, e da ciò deriverebbe la constatazione che ove tali difetti non vi fossero stati, quegli edifici non sarebbero crollati (giudizio controfattuale confermato dal prof. Antonelli, consulente del Pubblico Ministero e docente di Tecnica delle Costruzioni). Del resto, la percentuale degli immobili (sia in cemento armato che in muratura) che collassarono a seguito del terremoto del 6 aprile 2009 fu bassissima (circa l'1% del complessivo patrimonio immobiliare) e i crolli avvennero con una localizzazione sparsa.

Con riferimento, infine, all'aspetto sanzionatorio, la difesa ha contestato l'eccessività della pena irrogata. In particolare, è stato evidenziato che la pena base sulla quale è stato poi operato l'aumento ai sensi dell'art. 589, comma 4, c.p. è stata individuata dal giudice tenendo conto del “*consistente numero di vittime e di persone offese*”, e che ciò rappresenterebbe un evidente errore.

Ed invero, poiché l'aumento deve essere calcolato sulla pena determinata per la più grave delle violazioni, ne conseguirebbe che giammai ai fini di detta determinazione il giudice possa tener conto della pluralità degli eventi e, cioè, dello stesso elemento di valutazione sul quale deve essere parametrato l'aumento di pena.

Ai fini dell'individuazione della base di calcolo, poi, il giudice avrebbe omesso di valutare adeguatamente sia la personalità di **Barberi**, sia il grado della sua colpa, in realtà modestissimo e di lievissima entità, ove si consideri il contributo da lui apportato in sede di riunione.

Ulteriore profilo di doglianza è costituito dalla mancata valutazione, da parte del Tribunale, delle condotte illecite poste in essere da terzi in sede di progettazione, costruzione e manutenzione degli edifici crollati, costituenti oggetto di plurimi processi penali avviati presso il Tribunale aquilano. Tali condotte sarebbero da considerare causa predominante e



prevalente nella produzione degli eventi. Di qui, la richiesta alla Corte di operare una più adeguata valutazione dei suddetti elementi, così da pervenire alla riduzione della sanzione entro limiti che consentano a **Barberi** di usufruire dei doppi benefici di legge.

E' stata, poi, invocata l'eliminazione delle pene accessorie (inapplicabili in caso di condanna per delitto colposo) ed è stata chiesta la riduzione della provvisoria stabilita (con sospensione dell'esecutività immediata), in considerazione del fatto che le vittime sono costituite parti civili anche nei processi penali pendenti e relativi ai singoli crolli e potrebbero, dunque, moltiplicare le richieste risarcitorie.

APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. FILIPPO DINACCI NELL'INTERESSE DEGLI IMPUTATI DOLCE MAURO E DE BERNARDINIS BERNARDO.

Con il primo motivo l'appellante ha dedotto la nullità dell'impugnata sentenza a norma degli artt. 521 e 522 c.p.p. per avere il primo giudice dichiarato la penale responsabilità dell'imputato **Dolce** Mauro nonostante il difetto di specifica contestazione al medesimo e, comunque, per aver affermato la responsabilità degli imputati per fatti diversi rispetto a quelli compendati nell'imputazione.

Al riguardo è stato evidenziato come nella parte motivazionale della sentenza fosse stata ritenuta la penale responsabilità dell'imputato **Dolce** con riferimento alla seguente affermazione tratta dal verbale della riunione della CGR in data 31-3-2009 ed a lui riferita ma dal medesimo mai pronunciata: *“le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile”*.

A sostegno di quanto sopra è stato evidenziato che dalla lettura sia della bozza sia del verbale della suindicata riunione si evinceva chiaro che l'imputato **Dolce** aveva pronunciato parole differenti, di talché il primo giudice era pervenuto ad un giudizio di condanna con riferimento ad una “condotta totalmente diversa rispetto a quella contestata” e nei confronti di soggetto diverso rispetto a quello cui era attribuibile la suindicata affermazione, con

conseguenti stravolgimento dell'accusa, reale pregiudizio dei diritti della difesa e nullità della impugnata sentenza.

È stato altresì dedotto che la sentenza doveva ritenersi nulla anche sotto un diverso profilo atteso che, a fronte di una contestazione ben definita, erano state addebitate agli imputati le condotte, invece non contestate, costituite dalla omessa analisi e diffusione dei dati relativi alla vulnerabilità del patrimonio edilizio e dall'omessa analisi e diffusione dei dati relativi all'esposizione della popolazione ad eventuali danni, assertivamente ricavabili dal sistema SIGE

Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere il primo giudice ritenuto gli odierni appellanti destinatari delle norme rubricate.

Nella specie è stata ritenuta erronea l'interpretazione del dato normativo effettuata dal primo giudice, sulla cui scorta gli obblighi in tema di previsione e prevenzione del rischio sismico ed in tema di informazione della popolazione erano stati ritenuti gravanti sugli imputati, sostenendosi che l'esatta interpretazione dell'inequivocabile sistema normativo inerente la Protezione Civile doveva indurre a ritenere tali obblighi non gravanti sui predetti imputati, in ragione della natura meramente consultiva e propositiva dei compiti della CGR nei confronti della Protezione Civile.

È stato inoltre rilevato come i dati normativi da cui detto ruolo si ricava (art. 9 L. n. 225/1992, art. 5, comma 3 bis, L. 401/2001) non potessero qualificarsi quali regole di cautela e non permettessero di ipotizzare in capo alla CGR alcuna posizione di garanzia, sia con riferimento alla "protezione", sia con riferimento al "controllo", e come dal compendio normativo inerente la Protezione Civile non fosse desumibile alcun dovere della CGR di comunicazione alla popolazione dei risultati degli studi effettuati sulla previsione dei rischi.

Gli imputati, pertanto, non avendo agito in violazione di legge né essendo titolari di una posizione di garanzia, andavano mandati assolti con le formule, in via gradata, "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto".

Con il terzo motivo è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere il primo giudice ritenuto gli odierni appellanti membri della CGR.



Premessa l'interpretazione data dal primo giudice alle norme contenute nel decreto istitutivo della CGR, il DPCM n. 23582/2006, che, superando il dato nominalistico, gli aveva consentito di definire anche il ruolo, la qualità, le funzioni, i doveri e la responsabilità degli imputati **De Bernardinis**, **Selvaggi** e **Dolce**, non figuranti tra i componenti della CGR nominativamente indicati ai sensi dell'art. 2 del citato DPCM ma che, quali "partecipanti senza diritto di voto" a norma del 2° comma dell'art. 3 del citato DPCM, il 31 marzo 2009 avevano preso parte alla riunione "contribuendo, in termini apprezzabili e concreti al perseguimento delle finalità dell'oggetto della stessa", l'appellante ha evidenziato come la motivazione della appellata sentenza non avesse colto nel segno non solo con riferimento all'interpretazione fornita del DPCM n. 23582/2006, ma anche con riferimento all'effettiva condotta tenuta dagli imputati da cui era stata ricavata la qualifica di "membri di fatto" della Commissione a norma dell'art. 3 del citato DPCM.

Quanto al primo punto l'appellante ha evidenziato che proprio la natura consultiva della CGR rispetto al Servizio Nazionale di Protezione Civile di cui all'art. 9 L. n. 225/1992 ostava alla commistione tra il DPC e la CGR, all'uopo sottolineando che se, come sopra delineato, la Commissione è organo consultivo e propositivo della Protezione Civile, appariva ovvio come la prima si ponesse in termini di alterità rispetto alla seconda ed ai suoi componenti, con la conseguenza che doveva ritenersi sussistente una incompatibilità funzionale a comporre la CGR per i soggetti appartenenti alla Protezione Civile, incompatibilità che si ricava dalla stessa dizione letterale dell'art. 3 del già citato DPCM che distingue fra i soggetti di cui la commissione è "composta" ed i soggetti che alla stessa "possono partecipare".


Ciò posto l'appellante ha evidenziato come gli odierni imputati **De Bernardinis** e **Dolce**, nelle rispettive qualità di Vice Capo Settore Tecnico Operativo della Protezione Civile e Direttore dell'Ufficio Sismico del DPC, non solo non potevano inquadrarsi tra i soggetti di cui al 2° comma dell'art. 3 del citato DPCM, come ritenuto dal primo giudice (direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'INGV), ma neppure tra i soggetti di cui al 3° comma di detto articolo, ossia gli esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione civile indicati in un registro di nominativi di personalità competenti nei settori specifici di rischio da cui attingere in funzione delle esigenze.

Gli imputati, invece, andavano inquadrati tra i soggetti di cui al 5° comma del citato articolo (“alle riunioni della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il capo del DPC e, su richiesta del medesimo, i Direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all’ordine del giorno”), e, in particolare, tra i soggetti “interessati agli argomenti posti all’ordine del giorno” il che, all’evidenza, escludeva in capo agli stessi la qualifica di membri della CGR.

A riprova di quanto sopra è stato evidenziato che essi non risultavano infatti essere stati convocati al fine di apportare il proprio contributo tecnico scientifico in materia di sismologia, come poteva facilmente evincersi dalla mera lettura della lettera di convocazione della Commissione da parte del Capo del DPC, dott. Guido Bertolaso, non ricomprensente i nomi degli imputati **De Bernardinis** e **Dolce**. Né, al di là del dato formale, avrebbe potuto essere altrimenti, atteso che i predetti, rispettivamente ingegnere civile ed esperto di idraulica e meccanica dei fluidi, oltre a non poter ricoprire la qualità di membri della Commissione in ragione della suindicata incompatibilità, neppure potevano annoverarsi tra gli esperti o autorità competenti in materia di protezione civile e, pertanto, non erano in grado di contribuire in termini scientifici su temi altamente specialistici quali quelli oggetto della riunione in questione.

L’appellante ha quindi sottolineato che le argomentazioni sopra riportate, negando “a monte” la qualifica degli odierni imputati quali membri della CGR, risultava assorbente rispetto alle argomentazioni del primo giudice relative alla regolarità della convocazione della riunione ed al numero legale dei partecipanti.

Quanto poi al secondo punto, premesso che il primo giudice aveva comunque valutato dirimente per l’individuazione della qualità dei sette imputati e della natura giuridica della riunione del 31 marzo 2009 l’esame dell’attività in concreto posta in essere nel corso della riunione, e riportati i passi della sentenza inerenti ai ruoli svolti dai singoli imputati, da cui il primo giudice aveva ricavato come non si fosse trattato di una mera ricognizione di esperti, di verifica o di indagine, ex art. 3, comma 10°, DPCM n. 23582/2006, ma a tutti gli effetti di attività di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico, così come previsto dagli articoli 2, 3 e 9 L. n. 225/1992 (avendo “ciascuno degli imputati nel corso di detta riunione apportato un significativo contributo, modulato sulla formazione scientifica e



professionale di ognuno”), l'appellante ha osservato come, viceversa, proprio dalla bozza del verbale della riunione e dal verbale stesso, oltre che dal contenuto delle deposizioni testimoniali rese dai soggetti presenti, non emergeva alcun dubbio in ordine al fatto che nessuno dei due odierni imputati aveva espresso pareri o giudizi tecnici in ordine all'oggetto della riunione, così come specificato nella convocazione.

Al riguardo è stato evidenziato come, in sostanza, l'imputato **De Bernardinis** si fosse limitato ad aprire i lavori e l'imputato **Dolce** si fosse limitato, all'inizio della riunione, a fornire una serie di dati oggettivi sulle registrazioni della rete accelerometrica nazionale in possesso del DPC in ordine alla situazione sismica in atto, oltre che ai danni prodotti, e, quindi, a riferire brevemente sulle modalità di ispezione delle parti non strutturali degli edifici scolastici che potevano aver subito danni per effetto della scossa del 30 marzo 2009 (quali informazioni utili per la Protezione Civile) astenendosi, quindi, entrambi, da effettuare considerazioni durante la discussione scientifica riservata ai componenti della CGR.

Anche per questi motivi è stata pertanto invocata l'assoluzione di entrambi gli imputati con le formule, in via gradata “ perché il fatto non sussiste” o “ per non aver commesso il fatto”.

Con il **quarto motivo** è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata ravvisato la sussistenza di “violazioni cautelari” da parte degli imputati, i quali, viceversa, in quanto funzionari del DPC, avevano svolto correttamente la relativa funzione.



Al riguardo è stato dedotto che, come emergeva anche dalle deposizioni rese dal Capo del DPC, dott. Gabrielli, e dal responsabile della Sala Operativa di detto Dipartimento, dott.ssa Postiglione, gli imputati, quali funzionari operativi del DPC, erano stati presenti quali soggetti assolutamente incompetenti dal punto di vista scientifico, ma, al pari del Sindaco Cialente, dell'assessore regionale Stati e del viceprefetto Braga, competenti dal punto di vista operativo e che, come tali, dovevano rispondere esclusivamente del rispetto delle regole impartite dalle procedure per l'attivazione del Dipartimento in caso di emergenza, e quindi inerenti il post-evento.

È stato quindi sostenuto che gli imputati avevano sicuramente adempiuto ai compiti loro spettanti, tra l'altro ribadendo esplicitamente ed anche pubblicamente, in quanto autorità di Protezione Civile Nazionale, che l'unica risposta operativa possibile da porre in essere nel caso della sequenza sismica aquilana consisteva nel controllo delle strutture segnalate come danneggiate, nel rilevamento e monitoraggio dei danni e della loro evoluzione, nell'allertamento e nel rafforzamento del sistema di protezione civile locale.

Sul punto l'appellante ha evidenziato, tra l'altro, che né dalle fonti scientifiche ufficialmente accreditate, né dai vertici o membri esperti della CGR, né da ulteriori soggetti tecnici e scientifici non accreditati ma informati dei fatti, erano mai pervenuti suggerimenti, osservazioni o smentite rispetto a quanto pubblicamente dichiarato e alle scelte operative effettuate a seguito della riunione del 31 marzo 2009, e che inoltre il successivo andamento dello sciame aveva confermato la valutazione formulata dagli esperti, tanto che, tra gli altri, in data 3 aprile 2009 il prof. Moretti - esponente della comunità scientifica aquilana in quanto docente di Geologia presso l'Università dell'Aquila e già ricercatore del Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti (GNDT) assorbito all'interno dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - aveva confermato l'evoluzione positiva assunta dalla sequenza sismica, in coerenza con le valutazioni effettuate dagli esperti della CGR.

Inoltre neppure all'esito della riunione del 31 marzo 2009 erano state fornite indicazioni che consentissero di adottare attività di protezione civile da parte degli odierni imputati diverse da "quelle previste per uno scenario predefinito rispetto a una scossa sismica di magnitudo inferiore a 4.2", quale era stata quella del 30 marzo 2009.

Quanto poi ai rapporti intercorsi tra la stampa e la Protezione Civile successivamente alla riunione del 31 marzo 2009, l'appellante ha contestato l'impostazione della sentenza impugnata, stando alla quale il compito di fornire al pubblico una informazione chiara, corretta e completa, in astratto spettante al DPC, nell'occasione era stato deliberatamente affidato ai membri della CGR, così eliminando il "filtro normativamente previsto tra il responso scientifico e la popolazione" di talché, "in linea con l'intendimento iniziale del capo del DPC, la comunicazione tra la comunità scientifica e la popolazione fu "diretta" e di fatto svolta dall'imputato **De Bernardinis** e dall'imputato **Barberi**, i quali, con le loro esternazioni, avrebbero accettato tale ruolo.



In particolare è stato evidenziato che dal contenuto dell'esame reso dal dott. Bertolaso si evinceva chiaro quali fossero stati gli obiettivi che il Capo Dipartimento intendeva perseguire con la convocazione della CGR ed ai quali l'imputato **De Bernardinis**, che nell'occasione ne faceva le veci, e l'imputato **Dolce**, che lo assisteva, avrebbero dovuto attenersi, ed ossia:

- apprendere con chiarezza la situazione sismologica in atto attraverso le valutazioni e i pareri degli esperti di rischio sismico;
- fare in modo che anche le autorità, e, quindi, le strutture di protezione civile regionali e locali nonché periferiche dello Stato, prendessero contezza diretta di tali valutazioni e pareri al fine di poter adottare le conseguenti ed adeguate azioni di protezione civile di rispettiva competenza tra cui, in particolare, quella d'informazione della popolazione anche attraverso incontri con i giornalisti da tenersi dopo la riunione degli esperti ed assieme ad una rappresentanza della CGR.

A ciò andava aggiunto che nessuno dei due odierni imputati fu minimamente coinvolto nell'ideazione ed organizzazione dell'incontro con i giornalisti successivo alla riunione della CGR, incontro che fu invece curato dallo stesso Capo Dipartimento attraverso l'Ufficio Stampa posto alle sue dirette dipendenze, che a tal fine interagì anche con l'Ufficio Stampa della Regione Abruzzo, e tenuto peraltro conto che l'attività di informazione della popolazione competeva alle autorità locali.

Tale azione di "filtro" era stata invero attentamente evitata dall'imputato **De Bernardinis** - che nell'occasione faceva le veci del dott. Bertolaso - il quale, durante l'incontro con i giornalisti in occasione delle interviste collegate alla riunione, aveva lasciato all'imputato **Barberi**, quale vicepresidente della CGR che aveva presieduto la riunione degli esperti, l'esposizione delle valutazioni e dei pareri espressi dagli esperti, limitandosi ad una presentazione dei convenuti alla riunione ed a fornire una sintesi di quanto espresso dagli esperti.

Pertanto sia le modalità di svolgimento dell'incontro con i giornalisti sia le modalità della riunione degli esperti si erano rivelate rispettose della relativa normativa ed erano scaturite "evidentemente dagli obiettivi che il Capo Dipartimento aveva inteso perseguire" ed ai quali l'imputato **De Bernardinis**, che ne faceva le veci, si era attenuto.

Anche per questi motivi è stata pertanto invocata l'assoluzione di entrambi gli imputati con la formula "per non aver commesso il fatto".

Con il quinto motivo è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata ritenuto la condotta degli odierni imputati connotata da colpa, nonostante la correttezza delle affermazioni rese nell'ambito della riunione del 31 marzo 2009 e l'insussistenza di contenuti rassicuranti.



Al riguardo l'appellante ha rilevato come, in ogni caso, la condotta degli imputati doveva ritenersi priva di rilevanza penale sotto il profilo della correttezza delle loro affermazioni.

Nella specie, premessi i passi della sentenza inerenti ai criteri di valutazione della condotta svolta dagli imputati nel corso della riunione del 31 marzo 2009, l'appellante ha preliminarmente evidenziato:

- che, come sopra già evidenziato, le norme da cui muoveva il provvedimento impugnato per ricavarne la colpevolezza degli imputati non si rivolgevano ai propri assistiti, con la conseguenza che, avendo il primo giudice dato atto che il parametro del giudizio sulla condotta degli imputati non era di tipo scientifico ma normativo, era venuto meno il presupposto su cui fondare eventuali responsabilità, sia volendo accedere ad un'ipotesi di condotta di tipo commissivo, sia volendo accedere ad un'ipotesi di condotta di tipo omissivo;
- che, in ogni caso, la valutazione del rischio derivante da un ipotetico sisma distruttivo non poteva prescindere dalla prevedibilità del medesimo, essendo evidente che l'analisi del rischio derivante da un evento naturalistico imprevedibile, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non avrebbe potuto ignorarlo.

Ciò posto, l'appellante ha ritenuto in primo luogo che tutte le affermazioni di cui al capo di imputazione dovevano ritenersi "assolutamente corrette".

In particolare è stato evidenziato come le affermazioni secondo cui *"non è possibile fare previsioni ... è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici ... la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce un fenomeno precursore ... qualunque previsione non ha fondamento scientifico"*, contrariamente a



quanto ritenuto dal primo giudice, erano da sempre unanimemente approvate in sede scientifica, senza alcuna contestazione, come poteva chiaramente evincersi da quanto quindi riportato in sede di ricorso in materia di previsione dei terremoti, a breve o medio termine, di repliche, di precursori, e ciò tanto più tenuto conto del fatto che, all'evidenza, "chi parlava intendeva riferirsi a una previsione deterministica o, perlomeno, ad una previsione con alta probabilità di successo".

Del pari dovevano valutarsi corrette le affermazioni sulla cui scorta "*i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi ... improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta ... non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento*", come poteva chiaramente evincersi da quanto quindi riportato in sede di ricorso in materia di catalogo storico dei terremoti italiani, periodi di ritorno, capacità delle faglie del territorio italiano di scatenare terremoti, studi di previsione basati su modelli probabilistici non stazionari ma dipendenti dal tempo.

Ancora, circa l'affermazione "*non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento*", è stato evidenziato, oltre quanto sopra, che, alla luce dell'analisi della sequenza sismica che aveva preceduto il terremoto del 6 aprile 2009, condotta post-evento da ricercatori dell'INGV con modelli probabilistici quantitativi, era emerso che il giorno 5 aprile 2009, alle 8,00 a.m. la probabilità assoluta che si verificasse una scossa di magnitudine superiore a 5.5 nelle ventiquattro ore successive era pari allo 0,01% e come la stessa probabilità, calcolata il 6 aprile alle ore 1,00 a. m. e, pertanto, dopo le due scosse del precedente 5 aprile, era risultata pari allo 0,5%. Ancora minore tale probabilità sarebbe stata se riferita ad una scossa di magnitudo pari o superiore a 6,3 (come quella quindi verificatasi), il che peraltro evidenziava il fatto che la probabilità di falsi allarmi rimaneva ben maggiore del 99%. E ciò a prescindere dalla circostanza che in nessuno dei paesi ad alta pericolosità sismica, quali Cina, Grecia, Giappone, Russia e Stati Uniti, esista una procedura che stabilisce come utilizzare una previsione probabilistica ai fini di Protezione civile.


Quanto poi all'affermazione del primo giudice sulla cui scorta la conclusione rassegnata dall'imputato **Barberi** secondo cui "*non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una*

sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento; gli sciame tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca” appariva in insanabile contrasto con le affermazioni in tema di riconducibilità delle variazioni anomale della sismicità alla categoria dei fenomeni precursori contenute nel testo “Proteggersi dal terremoto, l’appellante ha sostenuto che il primo giudice era incorso in un *“macroscopico errore”*”.

Quest’ultimo aveva infatti sottolineato che in detto testo, che vedeva quale coautore proprio l’imputato **Dolce**, nella individuazione dei segnali proposti come precursori, le variazioni anomale della sismicità occupavano il primo posto e che nella lista dei cinque precursori compilata dalla International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior (IASPEI) ben tre risultavano basati sulle anomalie della sismicità, mentre non solo l’imputato **Dolce**, non avendo competenza in materia, non aveva mai scritto nulla di simile, avendo contribuito alla stesura del testo con riferimento ai capitoli relativi ai soli profili ingegneristici, ma, da una lettura completa del paragrafo 3.1 del testo in questione, e in particolare dalle relative conclusioni, si evinceva altresì che la stessa IASPEI non aveva affatto individuato nelle sequenze di scosse di bassa magnitudo un precursore sismico “convalidato”.

L’appellante sul punto ha altresì evidenziato che, nonostante le premesse della sentenza e contrariamente ad esse, il primo giudice aveva valutato rilevante ai fini dell’accertamento della penale responsabilità degli imputati la correttezza scientifica delle affermazioni assertivamente rese dai medesimi.

È stato quindi stigmatizzato che la sentenza impugnata aveva ommesso di valorizzare la circostanza di rilievo, sebbene chiaramente emersa in sede dibattimentale, che determinate informazioni potenzialmente utili per “ipotizzare un forte terremoto” possono essere acquisite esclusivamente a seguito dell’evento stesso, come puntualmente chiarito dal c.t. delle difese prof. Gasparini in sede di escussione testimoniale. Tale circostanza, oltre ad essere stata confermata dal contenuto della deposizione testimoniale resa dal teste d’accusa dott. Marzocchi, era rimasta ulteriormente suffragata dal dato, del pari emerso in sede dibattimentale ed ignorato dal primo giudice, costituito dalla mancata conoscenza dell’effettiva posizione e dell’effettiva dimensione della faglia che aveva prodotto il

The page concludes with two handwritten signatures. The first signature, located to the left of the page number, is a cursive signature that appears to be 'Dolce'. The second signature, located to the right of the page number, is a more stylized cursive signature, possibly 'Gh'.

terremoto del 6 aprile 2009, ossia la faglia di Paganica, cui nessuno studioso aveva precedentemente attribuito un ruolo principale nell'attività sismica dell'Aquila, imputata principalmente ad altre faglie "più chiare dagli studi geologici".

Ancora, l'appellante ha confutato l'interpretazione fornita dal primo giudice alla frase riportata nel capo d'imputazione ed attribuibile all'imputato **Calvi** "*le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile*".

Stando alla motivazione dell'appellata sentenza, invero, detta frase era stata pronunciata "con chiaro riferimento all'aspettativa per il futuro ed alla possibile evoluzione dello sciame in corso" e, come tale, doveva ritenersi idonea a rassicurare la popolazione circa l'evenienza di un forte sisma (come peraltro percepito dal teste d'accusa Viceprefetto Braga Gianluca).

Al riguardo l'appellante, premesso che le affermazioni in questione attenevano a profili ingegneristici e non sismologici, ha stigmatizzato il fatto che il primo giudice avesse ommesso di considerare, oltre alla corretta analisi grammaticale delle proposizioni in oggetto, il contenuto delle deposizioni testimoniali rese dagli altri testi a carico Leone Altero, Dirigente del Servizio Programmazione di Protezione Civile della Regione Abruzzo, e Salvatori Lorella, funzionario del DPC che nella riunione della CGR del 30 marzo 2009 aveva svolto le funzioni di segretaria, presenti sin dall'inizio alla riunione differentemente dal Viceprefetto Braga. Dette deposizioni giustificavano infatti una interpretazione della dichiarazione dell'imputato **Calvi** in senso diametralmente opposto a quella fatta propria dal Tribunale, avendo i predetti percepito la suindicata frase quale priva di alcun valore prognostico in quanto riferibile a quanto già accaduto ("*alla scossa del giorno precedente*", "*alle scosse che erano state registrate, per le quali era stato fatto il rapporto di evento, era stata fatta l'analisi scientifica*").

E ciò senza tener conto che il Viceprefetto Braga, oltre ad essere giunto in ritardo alla riunione, per le sue competenze non era affatto in grado di comprendere "un'istanza prettamente tecnica", quale quella effettuata dall'imputato **Dolce**, peraltro collegata al


discorso iniziale relativo alle verifiche dei danni in corso all'Aquila che il predetto Braga non aveva neppure avuto modo di ascoltare.

Quanto sopra esposto e ritenuto, stando alla tesi difensiva, trovava conferma sia nell'analisi grammaticale del testo, laddove l'avverbio "quindi", utilizzato prima della locuzione "da attendersi", secondo le regole della grammatica italiana, doveva intendersi in senso analogo al sinonimo "perciò", ricollegabile esclusivamente al passato, sia nella bozza del verbale della riunione risalente al 3 aprile 2009, nella quale il concetto risultava espresso in maniera molto chiara nel punto in cui venivano riportate le seguenti parole riferibili all'imputato **Calvi**: "quelli di questa sequenza di certo sono eventi che non dovrebbero avere provocato danni, sono coerenti con la magnitudo".

Ancora, quanto all'intervista rilasciata al dott. Colacito dall'imputato **De Bernardinis** in ordine alla "normalità" del fenomeno sismico in atto in territorio aquilano ed "allo scarico di energia", è stato *in primis* stigmatizzato che la sentenza impugnata aveva erroneamente parcellizzato le risposte ed affermazioni dell'imputato ed analizzato prima il termine "normale" e poi il concetto di "scarico di energia" arrivando a conclusioni erranee. Infatti, dalla lettura integrale dell'intervista si evinceva chiaro che l'imputato si era limitato a riportare attendibili informazioni scientifiche disponibili al momento e veicolate al DPC, oltre che attraverso dichiarazioni ed interviste rilasciate da dirigenti e ricercatori dell'INGV, anche attraverso i comunicati ufficiali datati 17 febbraio e 12 marzo 2009, e che dette informazioni consentivano di ritenere che la sequenza sismica in atto rientrasse nella "normalità" nel quadro della sismicità italiana e, in particolare, del territorio aquilano.

L'appellante, riportato l'intero testo dell'intervista, ha poi sostenuto che l'imputato **De Bernardinis** non aveva rassicurato nessuno, né rivolto alcun appello tranquillizzante alla popolazione, né tanto meno invitato i cittadini a rimanere a casa e brindare con un bicchiere di vino.

In particolare, quanto ai profili scientifici, è stato evidenziato come le dichiarazioni rese in sede di intervista contenevano due ordini di concetti: il primo inerente alla "normalità" del fenomeno sismico in atto nel territorio abruzzese nel senso che trattasi di territorio notoriamente soggetto a rischio sismico e, pertanto, soggetto "normalmente" ad eventi sismici, ed il secondo, al primo correlato, inerente lo stato di attenzione che doveva



comunque essere mantenuto dalla cittadinanza stanziata su territori sismici. Non era quindi dato comprendere come tali dichiarazioni potessero essere state poste alla base dell'affermazione che l'imputato **De Bernardinis** fosse venuto meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla sua qualità ed alla sua funzione volte alla previsione ed alla prevenzione nonché ai doveri di informazione chiara, corretta e completa, come invece ritenuto dal primo giudice.

Analoghe considerazioni sono state svolte dall'appellante con riferimento alla successiva dichiarazione dell'imputato **De Bernardinis** relativa allo "scarico di energia", atteso che questi nell'occasione aveva chiaramente dato atto di aver appreso quanto riferito dalla "comunità scientifica" - come dal medesimo esplicitato in sede di esame e comprovato dalle notizie Ansa riportate - di talché l'affermazione "la situazione è favorevole" non poteva affatto intendersi come una valutazione personale ovvero una prognosi, ma costituiva una mera presa d'atto della situazione sismica del momento, così come rappresentata da vari studiosi della materia e riportata dalla stampa.

Quanto al concetto dello "scarico di energia" è stato inoltre evidenziato come allo stesso avessero fatto riferimento sia il dott. Braga in sede di escussione testimoniale ("quindi un'onda sismica sicuramente rappresenta una riduzione dell'energia immagazzinata"), sia il dott. Bertolaso in sede di esame, in quanto "ovviamente" appreso dall'INGV nonché dall'Ansa del 30 marzo 2009 inerente le dichiarazioni del dott. Valerio De Rubeis, ricercatore dell'INGV, come comprovato dalla documentazione richiamata da Bertolaso e prodotta all'udienza dell'11 aprile 2011.

Pertanto le affermazioni dell'imputato **De Bernardinis** dovevano ritenersi assolutamente corrette, atteso che lo stesso non aveva tranquillizzato nessuno - così come chiaramente emergeva dall'intero contenuto dell'intervista e del video della stessa -, non aveva formulato alcuna valutazione previsionale e si era attenuto alle informazioni scientifiche disponibili.


L'appellante ha quindi confutato che, così come invece ritenuto dal Tribunale, le affermazioni sui temi della prevedibilità dei terremoti, dei precursori sismici, dell'evoluzione dello sciame in corso, della "normalità" del fenomeno e dello scarico di energia possedessero un'indubbia valenza rassicurante.

Sul punto è stato evidenziato come l'effetto rassicurante delle dichiarazioni degli imputati era stato ricavato dal primo giudice fondamentalmente dalle dichiarazioni rese dall'assessore regionale Daniela Stati antecedentemente alla riunione della CGR, nella fase di chiusura della medesima e successivamente ad essa, ma che le argomentazioni del primo giudice non potevano essere condivise sia in ragione della inattendibilità della teste, che in dibattimento neppure aveva esitato ad affermare di aver firmato un verbale che non esisteva, sia in ragione dell'assoluto contrasto di dette dichiarazioni con quanto dichiarato dai testi d'accusa Leone Altero e Cialente Massimo. Quest'ultimo, in particolare, Sindaco della città dell'Aquila, alla domanda del primo giudice se la sua percezione del rischio della situazione che stava vivendo la sua città fosse mutata all'esito della partecipazione alla riunione della CGR, aveva risposto senza mezzi termini "assolutamente immutata".

Del pari il teste Leone aveva dato atto che era uscito da detta riunione così come era entrato e che l'unico elemento in base al quale si era sentito di poter tranquillizzare sua moglie era dato dal fatto che abitavano in un edificio "costruito con strutture armate".

Pertanto, la verifica dibattimentale, a fronte delle dichiarazioni dell'assessore Stati, aveva fornito due contributi di segno opposto in merito al fatto che le dichiarazioni rese nel corso della riunione della CGR avessero indotto un effetto rassicurante. E ciò conformemente alla lettura complessiva del verbale di detta riunione che non conteneva alcun invito esplicito alla popolazione a rimanere presso le proprie abitazioni in quanto non si sarebbe verificata alcuna scossa sismica di rilievo, né alcun termine che potesse generare equivoci né, infine, alcuna allusione, come poteva facilmente evincersi dai seguenti passaggi: *"non è possibile fare previsioni... è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici... qualunque previsione non ha fondamento scientifico... improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta..."*.

L'appellante ha inoltre sostenuto come l'insussistenza di contenuti rassicuranti emergenti dalla riunione della CGR del 31 marzo 2009 era confermata da un'ulteriore argomentazione di tipo logico, ossia dal fatto che uno dei motivi per cui la riunione era stata indetta era rappresentato dal comunicato stampa diramato il giorno precedente dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile Regionale Abruzzese con cui si affermava



testualmente: *“non ci sono i presupposti per prevedere da parte delle strutture preposte altre scosse sismiche di alcuna intensità”*, riportato dall’Ansa di Pescara il medesimo giorno nei seguenti termini: *“nell’Aquilano non sono previste altre scosse sismiche di alcuna intensità. Lo rende noto la Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile”*, con precisazione di come tutte le informazioni di diverso contenuto fossero da ritenere *“false e prive di ogni fondamento”*.

Orbene se uno dei motivi di detta convocazione era stato proprio quello di smentire il contenuto, quello sì altamente tranquillizzante, del comunicato della Protezione Civile Regionale proprio in quanto non era possibile operare previsioni sui terremoti, non poteva “che negarsi a monte” che la medesima riunione potesse aver tranquillizzato i cittadini. Ed infatti “la riunione era stata convocata proprio per evitare rassicurazioni e, coerentemente, all’esito della medesima, non furono rilasciate dichiarazioni rassicuranti”.

L’appellante ha poi evidenziato che la stessa visione dell’intervista rilasciata dall’imputato **De Bernardinis** evidenziava come questi, all’espressa domanda sulla possibilità di tranquillizzare la popolazione, avesse risposto decisamente in maniera negativa, scuotendo anche il capo, ed ha poi riportato i passi significativi, ai fini difensivi, di detta intervista, del tutto trascurati dall’accusa, sottolineando come il predetto avesse esortato la popolazione aquilana a non abbandonare i sistemi atavici di autotutela ed a stringersi e proteggersi reciprocamente (*“... noi stessi dobbiamo mantenere uno stato di attenzione, senza avere uno stato d’ansia, capendo esattamente che dobbiamo affrontare determinate situazioni, dobbiamo affrontarle, essere pronti ... nella mia memoria di fanciullo ... mi raccontavano della sismicità ... e di come loro stessi erano pronti ad affrontarli ... deve essere un popolo ... preparato a convivere con questa situazione ... io chiedo ai cittadini ... agli abitanti, alla popolazione di starci vicino e di stare vicino a loro stessi”*).

Quanto poi al riferimento al bicchiere di vino che l’imputato avrebbe invitato a bere, è stato rimarcato come questi null’altro ebbe a fare che rispondere alla battuta dell’intervistatore, il dott. Colacito, che era stato l’unico ad aver rivolto un invito “a farsi un bicchiere di vino”. Doveva quindi ritenersi smentito l’assunto secondo il quale l’imputato **De Bernardinis** aveva contribuito a tranquillizzare la popolazione aquilana mediante l’invito a restare o tornare a casa ed a bere un bicchiere di buon vino.


Ciò posto, l'appellante ha evidenziato l'ulteriore circostanza, ritenuta di assoluto rilievo nell'accertamento della penale responsabilità degli imputati, costituita dal fatto che l'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** al dott. Colacito era stata realizzata prima e non dopo la riunione della CGR, circostanza svalutata dal primo giudice sulla scorta del fatto che comunque i suoi contenuti erano riferibili alle valutazioni della commissione sulla scorta del fatto che la verifica dibattimentale avrebbe dimostrato che tra l'intervista rilasciata ed i temi affrontati nel corso della riunione vi era "un'assoluta identità di argomenti, una perfetta sovrapposibilità di valutazioni".

Detta impostazione è stata valutata dall'appellante come inaccettabile in quanto: non poteva ritenersi superabile un dato oggettivo; era stata affermata la responsabilità dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese da terzi cui lo stesso non aveva in alcun modo cooperato; non rispondeva al vero che le affermazioni rese dall'imputato coincidessero con le affermazioni di cui al verbale della riunione, come evidenziato mediante un confronto tra il contenuto di detto verbale e l'intervista rilasciata.

In particolare, è stato evidenziato che la sentenza non riportava stralci del verbale e della relativa bozza contenenti riferimenti ai concetti di "*scarico di energia*" e di "*normalità*" per il mero fatto che dette tematiche non erano state affatto trattate, essendo stato effettuato solo un iniziale riferimento al concetto dello scarico di energia senza poi che l'argomento fosse stato sviluppato, il che permetteva pertanto di "smentire" le deposizioni in senso contrario rese dai testi Stati e Del Pinto, da ritenersi sul punto "frutto di un ricordo confuso".

Con riferimento alla teste Stati l'appellante ha rilevato come il primo giudice avesse trascurato la circostanza di assoluto rilievo costituita dall'intervista rilasciata dalla medesima il 23 marzo 2009, nel cui corso erano stati espressi concetti sovrapposibili alle dichiarazioni dibattimentali, cosicché non poteva affatto escludersi che il suo ricordo fosse riferito non tanto a quanto comunicato in sede della riunione della CGR ma a ciò che le era già precedentemente noto.

Peraltro, la stessa Stati aveva riferito che, a seguito dell'introduzione effettuata dall'imputato **Barberi**, non si era più parlato dello "*scarico di energia*", per cui doveva ritenersi che l'argomento fosse stato soltanto accennato ma non sviluppato. Da ciò traeva conferma il fatto che, differentemente da quanto sostenuto nell'impugnata sentenza,



l'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** non costituisse affatto il "*manifesto*" della riunione, assunto che risultava altresì smentito, sotto il profilo controfattuale, dal contenuto della seconda intervista rilasciata dal predetto - mai pubblicata né mandata in onda - nient'affatto coincidente con il contenuto della prima e punto tranquillizzante.

Quanto sopra smentiva altresì in radice l'argomentazione del primo giudice sulla scorta della quale, benché il verbale ufficiale della riunione della CGR e la relativa bozza non fossero mai stati pubblicati prima della notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, il contenuto della riunione sarebbe stato propalato dall'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** antecedentemente alla riunione stessa.

Sul punto, da ultimo, l'appellante ha dedotto che neppure poteva valutarsi favorevolmente alla tesi accusatoria il fatto che nell'edizione del Tg1 RAI nazionale delle ore 20,00 del 31 marzo 2009 si fosse dato atto che gli esperti rassicuravano sui fenomeni sismici aquilani - qualificati quali un mero sciame sismico, una situazione normale - e che anche le reti Mediaset avessero dato atto che per la Protezione Civile non vi era pericolo, atteso che tali emergenze risultavano smentite dal contenuto del verbale e della relativa bozza della riunione nonché dell'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** successivamente alla stessa.

Quanto, ancora, alle pretese "omissioni" di cui all'impugnata sentenza e, in particolare, alla corretta valutazione della prevedibilità del rischio, che gli imputati non avrebbero compiuto, alla conseguente completa informazione che gli imputati non avrebbero fornito, nonché alla differenziazione tra l'impossibilità scientifica di prevedere il terremoto quale fenomeno naturale e l'impossibilità di prevederne il rischio, l'appellante, riportati i passi fondamentali della sentenza al riguardo, ne ha dedotto la erroneità sia nel merito che nel metodo.

In particolare è stato evidenziato come il primo giudice avesse ritenuto sussistente la penale responsabilità degli imputati per non aver previsto una probabilità, con conseguente negazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", elaborato proprio al fine di evitare condanne fondate su giudizi probabilistici, ed avesse banalizzato le argomentazioni difensive relegandole a superficiali sillogismi.


La sentenza impugnata, infatti, ignorando le considerazioni devolute sul punto, aveva affermato la sussistenza di una condotta colposa sviluppando una concezione di colpa non conosciuta all'ordinamento giuridico e facente perno non su un evento ma su una mera eventualità dell'evento stesso ovvero sul rischio del suo verificarsi, concezione che, pertanto, confliggeva sia con i criteri di prevedibilità ed evitabilità di per sé non riferibili al rischio di una probabilità statistica, sia con il principio di tassatività, sia, ancora, con il principio di personalità dell'imputazione.

Al riguardo è stato peraltro stigmatizzato che il primo giudice aveva in sostanza rimproverato agli imputati di aver omesso l'analisi degli indicatori a loro conoscenza per formulare un adeguato giudizio di probabilità del rischio a fini di prevenzione, laddove la riunione era volta a "fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane", così contraddicendo la sua stessa premessa secondo la quale l'unica base di partenza per individuare profili di colpa era rappresentata dalla struttura del capo d'imputazione e giungendo infine ad addebitare agli imputati una colpa neanche contestata.

Con riferimento, quindi, ai singoli indicatori di rischio, quanto alla mancata analisi della storia sismica dell'Aquila, è stato dedotto come era rimasto acclarato che l'utilizzo dei cataloghi storici dei terremoti al fine di valutare il valore premonitore degli sciami sismici doveva ritenersi assolutamente inefficace in ragione della incompletezza di dette raccolte, ed è stato sostenuto come ciò neutralizzasse l'assunto del primo giudice secondo il quale il dato rappresentato dalla storia sismica della città dell'Aquila costituiva un valido indicatore da considerare e valutare nell'analisi del rischio sismico.

Quanto alla mancata valutazione dello sciame sismico in atto, l'appellante ha in sostanza dedotto che erano state dal primo giudice riprodotte le medesime argomentazioni in ordine alla pretesa colpa generica, laddove lo stesso aveva fondato il proprio giudizio di rimproverabilità sulla mancata analisi della variazione anomala della sismicità, ed ha ribadito, quindi, le considerazioni già sopra svolte in ordine al volume "Proteggersi dai terremoti".

Al riguardo, poi, delle previsioni probabilistiche, che il primo giudice aveva ritenuto possibili sulla scorta delle attuali conoscenze scientifiche, tra cui anche il contenuto

The page concludes with several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. On the right, there is a large, stylized signature that appears to be a monogram or a very expressive name. The handwriting is fluid and cursive.

dell'articolo pubblicato nel n. 3 del quadrimestrale "Progettazione sismica" dal titolo "Prima del terremoto del 6 aprile 2009: conoscenze e ipotesi sismogenetiche" a firma, tra gli altri, degli imputati **Boschi** e **Selvaggi**, e lo studio dell'imputato **Boschi** pubblicato nel 1995 sulla rivista americana "Bulletin of the sismological society of America" (oltre che sul contenuto delle deposizioni dei testi dott.ssa Renata Rotondi, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Matematica Applicata e di Tecnologie Informatiche di Milano, e del prof. Mazzocchi), l'appellante, premesso che i dati contenuti nelle cosiddette mappe di pericolosità erano ampiamente conosciuti dalle amministrazioni pubbliche locali e che le stesse apparivano ben poco utili ai fini operativi fornendo risultati discostanti e riferendosi ad aree molto ampie ed a lunghi intervalli temporali, ha evidenziato che proprio lo studio da ultimo citato a firma dell'imputato **Boschi**, in cui era stato individuato l'Appennino Aquilano come area in cui era più elevata la probabilità di un terremoto violento nel ventennio 1995-2015, confermava la fallacia del modello adottato nella misura in cui prevedeva con una probabilità del 100% il verificarsi di un terremoto entro cinque anni, ossia entro il 2000, evento non verificatosi. Pertanto è stato rimarcato come, dimostrata sia l'inefficacia di detti studi ai fini operativi che la irrilevanza dello sciame sismico per la formulazione di un giudizio probabilistico, doveva ritenersi del tutto erroneo censurare la condotta degli imputati per non aver dato atto nella riunione di dette conoscenze.

È stato inoltre sottolineato come sostenere che, alla fine, lo studio **Boschi** fosse stato confermato dal verificarsi del sisma del 6 aprile 2009 aveva comportato una valutazione *ex post* sulla sussistenza dell'elemento soggettivo che, invece, presuppone una valutazione *ex ante*. Analoghe argomentazioni sono state sviluppate con riferimento allo studio della dott.ssa Rotondi ed all'articolo firmato dagli imputati **Boschi** e **Selvaggi**.

È stato ancora evidenziato come la faglia di Paganica che aveva scatenato il terremoto del 6 aprile 2009 non era mai stata presa in considerazione nei vari modelli elaborati dagli studiosi e, soprattutto, come il vero obiettivo della riunione non era stato costituito dalla dissertazione in ordine a studi teorici più o meno affidabili ma era stato solo quello di fornire informazioni ai fini operativi relativamente alla vicenda sismologica in atto, a fronte di allarmismi ingiustificati e comunicati non corretti.

Quanto, ancora, al fattore di rischio costituito dalla vulnerabilità degli edifici, l'appellante ha preliminarmente rilevato che la tematica relativa agli studi sulla vulnerabilità degli edifici esulava dalla contestazione in quanto non rappresentava né l'oggetto né lo scopo della riunione, di talché il primo giudice aveva introdotto temi d'accusa assolutamente estranei rispetto alla contestazione.

Ciò posto, è stato evidenziato che, anche qualora si fosse voluto ritenere il contrario, i termini della questione non sarebbero mutati atteso che tutti gli studi in materia di cui si era dato conto nel corso del dibattimento "non consentivano comunque di fornire informazioni predittive circa la vulnerabilità degli edifici privati", ossia degli unici edifici di interesse nel presente processo, rimarcandosi, in particolare, che il censimento e gli studi relativi non avevano specificatamente riguardato né gli edifici privati né quelli in cemento armato.

È stato quindi evidenziato come dovessero ritenersi erronee le argomentazioni cui il primo giudice si era rifatto per stigmatizzare la difesa degli imputati e, in particolare, dell'imputato **Barberi**, sulla cui base l'unica forma di mitigazione del rischio sismico sarebbe consistita nel rigoroso rispetto della normativa edilizia antisismica.

Al riguardo, premesso che gli studi sopra indicati concernevano i soli edifici pubblici ed in muratura e premesso altresì che l'imputazione concerneva la mancata comunicazione di dati alla popolazione come condotta riprovevole, l'appellante ha evidenziato che detti studi erano da anni nella disponibilità delle amministrazioni pubbliche locali le quali pertanto non avevano alcun bisogno di attingerli dal contenuto della riunione della CGR nella cui disponibilità, di contro, non era certo lo studio sulla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici in cemento armato svolto, su incarico della Regione Abruzzo, dalla Abruzzo Engineering, di talché, al più, si sarebbero potute fornire indicazioni generiche sulla maggiore sicurezza degli edifici in cemento armato rispetto a quelli realizzati in muratura prima dell'anno 1915, anno in cui i comuni della provincia dell'Aquila furono classificati quale zona sismica, con l'effetto di indurre la cittadinanza aquilana a permanere negli edifici in cemento armato, ossia proprio in quelli che si erano rivelati fatali, essendo la maggior parte dei decessi avvenuti proprio per il crollo di edifici in cemento armato.



Anche al riguardo, quindi, il primo giudice si era affidato ad un giudizio *ex post*, in quanto solo successivamente al terremoto si era potuto affermare che sarebbe stato preferibile abbandonare le proprie abitazioni da parte delle vittime.

Quanto, da ultimo, al fattore di rischio costituito dalla “esposizione”, ossia dall’insieme delle vite umane e dei beni materiali che, in quanto esposti, possono essere perduti o danneggiati a causa di una forte scossa, l’appellante, posto che ogni questione relativa al sistema SIGE - cui aveva fatto riferimento il primo giudice al fine di dimostrare la completezza e attendibilità dei dati relativi anche all’esposizione della zona dell’Aquila che erano stati nella disponibilità degli imputati nel corso della riunione della CGR del 31 marzo 2009 - doveva ritenersi estranea alla imputazione, ha evidenziato come le risultanze dibattimentali avessero invece dimostrato l’irrilevanza del sistema SIGE ai fini della previsione di un sisma violento e dei rischi ad esso connessi, atteso: che lo stesso può essere attivato esclusivamente a seguito di una scossa tellurica superiore a magnitudo 4.2 al fine di stimare i danni di un terremoto già avvenuto; che, comunque, detta valutazione dei danni assume un valore solo orientativo, rientrando i dati “in una forbice molto ampia”; che i dati inseriti nel sistema non riguardano i singoli edifici bensì “sezioni censuarie” (gruppo di edifici).

Non poteva pertanto rimproverarsi agli imputati di non aver analizzato e diffuso dati non solo assolutamente inefficaci ai fini di previsione e prevenzione ma che erano altresì già nella disponibilità delle autorità locali sin dall’anno 2007. Né poteva essere rimproverato agli imputati il fatto di aver omesso di evidenziare alle autorità locali la presenza di numerosi studenti nel centro storico della città dell’Aquila, trattandosi di dati che non potevano non essere già noti al Sindaco, al Rettore dell’Università dell’Aquila ed alle altre autorità locali e che non rientravano invece nelle conoscenze degli imputati.

Concludendo, quindi, in merito alle condotte degli imputati, è stato evidenziato: che tutte le motivazioni poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità del primo giudice si erano rivelate fallaci; che, in particolare, era stata rimproverata agli imputati la mancata analisi e divulgazione di dati non confortati scientificamente e da ritenersi assolutamente inefficaci ai fini operativi; infine che era stata rimproverata agli imputati l’omessa complessiva ricerca ed analisi di tutti gli indicatori di rischio tenendo conto di dati statistici,


storici, scientifici e conoscitivi disponibili alla data del 31 marzo 2009, nonostante il perimetro disegnato dal capo d'imputazione non prevedesse detta attività.

Passando, quindi, alla disamina dell'elemento della colpa, l'appellante ha evidenziato come il primo giudice avesse fornito uno schema di colpa sconosciuto all'ordinamento giuridico, ascrivendo agli imputati, in sostanza, non di non aver previsto le morti e lesioni poi verificatesi, ma di non aver previsto il rischio che ciò potesse accadere e, quindi, di non aver previsto "una probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno".

La nozione di rischio individuata dal primo giudice conteneva inoltre due concetti assolutamente confliggenti con il giudizio di prevedibilità e prevenibilità dell'evento mediante valutazione da compiere *ex ante* su cui si fonda l'accertamento della colpa. Ed infatti il giudizio di prevedibilità era stato fondato non sull'evento tipico del reato contestato ma su un'evenienza probabile e potenziale quale il rischio, così, da un lato, anticipando l'evento dannoso al rischio e, dall'altro, omettendo la verifica in ordine alla prevedibilità degli eventi considerati dalle norme contestate.

Al riguardo è stato dedotto che le argomentazioni riportate nella sentenza appellata a confutazione di quelle difensive di cui sopra, ne costituivano una replica solo apparente.

Il primo giudice aveva invero comunque finito per trattare un reato di evento, quale quello in esame, alla stregua di un reato di mera condotta, accedendo ad un diritto penale del rischio a discapito del diritto penale classico incentrato sul disvalore dell'evento; lo stesso aveva poi negato che il giudizio di prevedibilità/evitabilità potesse essere ricondotto all'evento naturale del terremoto ricollegandolo all'analisi del rischio sismico e, quindi, ad un'evenienza probabile e potenziale, così introducendo una ipotesi di rischio che aveva finito per mascherare una forma di responsabilità oggettiva. Altro errore in cui era incorso il primo giudice era stato poi quello di non cogliere la differenza esistente tra il rischio sismico ed altri tipi di rischio rispetto ai quali la violazione di specifiche regole cautelari può effettivamente integrare una responsabilità colposa, atteso che nel caso del rischio sismico, essendo non prevedibile il terremoto *ex ante*, neppure poteva ritenersi prevedibile il relativo rischio.



Sotto altro profilo è stato evidenziato come l'impugnata sentenza avesse ignorato il principio, collegato al concetto d'imperizia, sulla cui scorta nei casi che impongono la soluzione di problemi di specifica difficoltà, come quello in questione, *“l'esclusione della colpa è la regola e l'imputazione colposa l'eccezione che si configura solo nelle situazioni più plateali ed estreme”*, e pertanto, in sostanza, nelle fattispecie di errore macroscopico, sulla scorta dell'art. 2236 cc.

Procedendo poi all'analisi delle specifiche posizioni degli imputati, quanto alla posizione dell'imputato **Dolce** è stato *in primis* evidenziato come nello stesso capo d'imputazione non gli fosse stata contestata alcuna “osservazione” effettuata nell'ambito della riunione del 31 marzo 2009. La frase riportata nel capo d'imputazione, già sopra riportata, inerente i picchi di accelerazione ed i conseguenti danni alle strutture non era infatti attribuibile all'imputato **Dolce** ma, come già evidenziato mediante la comparazione del verbale della riunione e della relativa bozza, all'imputato **Calvi**.

L'imputato **Dolce**, invece, lungi da svolgere valutazioni in materia sismologica e dal formulare previsioni, si era limitato ad introdurre le problematiche oggetto di discussione ed a riferire dati oggettivi quali l'intensità e la durata delle scosse già verificatesi e si era quindi astenuto dal partecipare alla discussione scientifica, fornendo esclusivamente una valutazione strettamente attinente al proprio ruolo istituzionale di funzionario della Protezione Civile ed alle proprie competenze di ingegnere strutturista con riferimento alla scossa già prodottasi il 30 marzo 2009, riprendendo le affermazioni precedentemente rese dall'imputato **Calvi** e traendone le indicazioni da fornire ai tecnici delle amministrazioni locali in ordine ai rilievi dei danni subiti dalle costruzioni a seguito di detta scossa.

La condotta tenuta dall'imputato **Dolce**, pertanto, oltre che a palesarsi quale eziologicamente non connessa all'evento, neppure risultava in sé connotata dalla violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia di cui alla colpa “normale” valutabile *ex ante* sulla scorta del parametro dell'agente modello.

Il ruolo dal medesimo ricoperto gli consentiva infatti di fornire valutazioni in ordine ai danni alle strutture che poteva aver causato il sisma del 30 marzo 2009, ma non certo di prevedere il rischio di un terremoto futuro, rischio peraltro, come già evidenziato, non prevedibile *ex ante* neppure sulla scorta delle conoscenze scientifiche che, secondo la

sentenza impugnata, l'agente modello avrebbe dovuto comunque acquisire dalla comunità scientifica.

Né, infine, poteva essere rimproverato all'imputato **Dolce** alcunché in ordine alla vulnerabilità degli edifici, in quanto l'oggetto della riunione non era certo quello di fornire dati in ordine alla vulnerabilità degli edifici e tenuto conto di tutte le argomentazioni al riguardo già sopra riportate.

Passando, quindi, alla disamina della posizione rivestita dall'imputato **De Bernardinis** Bernardo, è stato sostenuto che nell'ambito della riunione della CGR lo stesso si era limitato ad aprire i lavori e, al termine della discussione, a porre la questione "*sul tipo ed entità del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono procurare*" all'evidenza riferita al sisma verificatosi il precedente 30 marzo 2009, mentre, quanto alla già citata intervista, sono state reiterate le argomentazioni di cui sopra, affermandosi conclusivamente che anche le dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis** non potevano ritenersi contrarie alle regole cautelari ovvero all'ordinaria diligenza valutata alla stregua del criterio del cosiddetto agente modello.

Nella specie è stato sostenuto che proprio dal punto di vista dell'agente modello non solo non era possibile prevedere il rischio di un'imminente forte scossa di terremoto ma neppure prevedere che determinate dichiarazioni avrebbero potuto indurre alcuni cittadini aquilani a non uscire di casa nell'eventualità di una forte scossa di terremoto, tanto più che l'imputato aveva fatto esplicito riferimento alla cultura atavica dell'autotutela.

È stata quindi confutata la considerazione del primo giudice sulla cui scorta gli imputati **Dolce** e **De Bernardinis**, facendo parte della cerchia "*dei migliori*", dovevano ritenersi più rimproverabili, evidenziandosi come proprio sulla scorta delle suindicate competenze specifiche dei medesimi non poteva che escludersi che essi facessero parte dei migliori con riferimento all'area della sismologia, l'unica branca scientifica da considerare rispetto agli scopi che si prefiggeva la suindicata riunione.

Infine e per mera completezza è stato sottolineato come non potesse rimproverarsi agli imputati **Dolce** e **De Bernardinis** di non aver proceduto ad eventuali rettifiche degli articoli di stampa che avevano riportato in maniera inesatta il contenuto di talune affermazioni.

Al riguardo, premesso che gli stessi, pur non avendo per la loro posizione alcuna responsabilità né alcun compito diretto nella gestione, nel monitoraggio e nel controllo delle modalità e dei risultati della comunicazione attraverso gli organi di informazione (di competenza dell'Ufficio Stampa che era posto alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento), perseguivano tuttavia un'attività di acquisizione delle informazioni di interesse in materia di protezione civile attraverso la rassegna stampa quotidiana del Dipartimento ed i lanci delle diverse agenzie, e premesso altresì che tale attività veniva puntualmente sollecitata dallo stesso Ufficio Stampa nel caso di eventi di interesse, di talché l'imputato **De Bernardinis** monitorava anche l'informazione relativa alla situazione sismica abruzzese a partire dai primi mesi 2009, è stato chiarito che, fino alla data del 5 aprile 2009, l'attività di monitoraggio e controllo degli effetti dell'incontro con i giornalisti del 31 marzo 2009 e delle interviste collegate, non aveva rivelato l'esistenza di articoli distorti.

Anche per tutti i motivi che precedono, pertanto, l'appellante ha invocato l'assoluzione dei propri assistiti con le formule, in via gradata, "perché il fatto non sussiste" e "perché il fatto non costituisce reato".

Con il sesto motivo di appello è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta degli imputati e i rubricati decessi e lesioni.

Sul punto l'appellante ha dedotto che il primo giudice era giunto a ritenere provato il nesso di causalità in base ad una ricostruzione parziale di quanto era emerso dal compendio probatorio acquisito, valorizzando in modo esclusivo l'esame condotto dalla pubblica accusa e dai difensori delle parti civili ed omettendo di considerare le dichiarazioni assunte in sede di verifica dibattimentale nella loro globalità.

Nella specie è stato dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dall'integrale lettura di tutte le deposizioni testimoniali emergeva come quanto riferito dai testi non potesse affatto ritenersi oltre ogni ragionevole dubbio causalmente idoneo ad aver indotto le vittime del terremoto a rimanere all'interno delle loro abitazioni la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009.


In merito, è stato in primo luogo evidenziato come l'appellata sentenza avesse omesso di valorizzare il dato di fondamentale rilievo costituito dal fatto che nessuno dei testimoni aveva riferito che i soggetti deceduti o rimasti feriti indicati nell'imputazione, il precedente 30 marzo 2009 - data ritenuta dal primo giudice quale "spartiacque" su cui parametrare il preteso mutamento di abitudini delle vittime - pur essendo usciti dalla loro abitazione, avessero poi passato la notte fuori casa, ad eccezione dei coniugi Liberati e della studentessa Ilaria Rambaldi che aveva trascorso la notte a Lanciano presso l'abitazione dei propri genitori, dovendo il mattino seguente sottoporsi ad una visita medica in Pisa.

È stato, inoltre, evidenziato che dalle acquisite deposizioni testimoniali, qualora lette in maniera completa, si evinceva chiaro che la volontà delle vittime in alcuni casi era stata indiscutibilmente condizionata dagli stessi prossimi congiunti e come alcune dichiarazioni risultassero assolutamente prive di credibilità e, pertanto, insufficienti a comprovare l'ipotesi accusatoria, specificandosi a detto ultimo riguardo che per scarsa credibilità non voleva intendersi che i testimoni avessero reso affermazioni proditoriamente non genuine ma che i medesimi fossero stati inconsapevolmente oggetto di suggestioni, ossia che il loro ricordo fosse stato condizionato da elementi informativi appresi successivamente ai fatti oggetto del giudizio.

Ancora, è stato evidenziato come tutte le denunce inerenti i fatti per i quali si procede erano state proposte molti mesi dopo ed in alcuni casi anche un anno dopo il sisma, successivamente alle già presentate denunce con riferimento ai crolli degli edifici ed allorquando era ormai nota l'indagine relativa al presente procedimento, il che non poteva escludere che l'iniziativa giudiziaria che aveva in qualche modo additato come responsabile dei decessi la CGR avesse condizionato sul piano psichico i testimoni.

A ciò andava aggiunta la considerazione che, nel narrare del mutamento di abitudini dopo la riunione del 31 marzo 2009, molti testimoni avevano fatto riferimento a tempi assolutamente remoti e risalenti alla loro infanzia, il che non poteva che indubbiare l'efficacia probatoria del dato volto a dimostrare che il preteso mutamento di abitudine fosse addebitabile alla condotta degli odierni imputati.

L'appellante ha quindi dettagliatamente analizzato le deposizioni rese dai testimoni con riferimento a ogni singolo decesso e a ogni singola lesione di cui in rubrica, evidenziandone



i passaggi ritenuti fondamentali ai fini difensivi trascurati dal primo giudice, argomentando in ordine alla credibilità dei testi, alle contraddizioni intrinseche o estrinseche delle acquisite deposizioni ed a tutti quegli elementi comunque emersi che avrebbero dovuto indurre ad escludere la certezza del nesso causale, così come configurato dall'accusa e ritenuto dal primo giudice.

In conclusione, è stato dato atto che proprio l'adesione alla metodologia adottata dal primo giudice ai fini della ricostruzione del processo motivazionale delle vittime, se condotta tenendo conto dei dati fattuali e delle argomentazioni sopra evidenziate, avrebbe dovuto condurre ad una sentenza assolutoria atteso che anche qualora si fosse voluto ritenere la plausibilità dell'ipotesi accusatoria, non potevano comunque escludersi ipotesi eziologiche alternative.

Né, ancora, poteva trascurarsi come molti dei testimoni esaminati fossero portatori di interessi propri e fossero stati oggetto nel corso dell'escussione testimoniale di plurime contestazioni, molte delle quali relative a fatti e circostanze evidenziate nel corso dell'indagine e che gli stessi si erano poi ben guardati di riferire in dibattimento. Sul punto è stato altresì evidenziato come la circostanza che nel lasso temporale intercorso tra l'anno 1983 e l'anno 2008 si fossero verificate ben 48 scosse di terremoto avvertibili dalla popolazione assumesse assoluto rilievo in riferimento alla attendibilità di tutti quei testimoni che avevano dichiarato di essere "sempre" usciti di casa negli anni precedenti al sisma del 2009 riferendo però l'accaduto a non più di "due o tre occasioni", dovendosi da ciò evincere o la inattendibilità dei testimoni o la insussistenza di un sostanziale mutamento di abitudini nel periodo successivo al 30 marzo 2009.

È stato poi evidenziato che la scossa avvenuta alla mezzanotte del 30 marzo 2009 era stata di magnitudo praticamente pari alla seconda scossa avvenuta la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, antecedentemente a quella distruttiva, e, ciò nonostante, il 30 marzo, sulla scorta delle acquisite deposizioni, le vittime, sebbene allontanatesi dalla loro abitazione, vi avevano tuttavia fatto rientro, di talché doveva ritenersi che coloro che avevano trascorso la notte del 30 marzo in casa a maggior ragione vi avevano trascorso in casa la notte del 5 aprile, indipendentemente dalle presunte successive rassicurazioni.


Infine è stato dedotto che neppure sussisteva alcuna “*norma di cautela ufficiale*” che indicasse di uscire fuori casa dopo una scossa e, *a fortiori*, che definisse la durata dell’allontanamento dalla propria abitazione, ciò tanto più tenuto conto che non è possibile stabilire se e quando possa pervenire un evento maggiore o possa ritenersi esaurito il pericolo delle cosiddette “*repliche*” al fine di garantire la salvaguardia della vita umana.

L’appellante, quindi, dato atto che il primo giudice aveva individuato la cosiddetta “legge di copertura” idonea a ricollegare alla condotta contestata agli imputati la decisione delle vittime di rimanere in casa pur dopo le forti scosse delle ore 22,48 e delle ore 00,39 del 5 e 6 aprile 2009 nel cosiddetto “*modello delle rappresentazioni sociali*”, teoria rappresentata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, dott. Ciccozzi, ne ha contestato il fondamento ed ha dedotto che la stessa non poteva considerarsi idonea a costituire una legge scientifica di copertura in quanto ancorata al solo senso comune.

Lo stesso consulente aveva peraltro ammesso di non aver esaminato tutte le testimonianze, di fatto selezionandole a sua discrezione ed al fine di raggiungere il proprio obiettivo. Lo stesso consulente, inoltre, in sede di escussione testimoniale, aveva dato prova della mancanza di obiettività scientifica della propria teoria, in sostanza basata sulle proprie personali convinzioni, peraltro pubblicamente espresse ben prima di ricevere l’incarico, e della sua parzialità.

Di contro, il primo giudice aveva omesso di valutare il valido contributo offerto dai consulenti della difesa, prof. Marcellini per quanto concerne il versante sociologico e della scienza delle comunicazioni, e prof.ri Cappa e Smeraldi per quanto concerne il versante neurologico e psichico, i quali, dopo avere esaminato tutte le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, avevano sviluppato osservazioni di carattere scientifico.

In particolare il primo aveva argomentato in ordine: alla probabilità che una comunicazione possa condizionare i comportamenti dei destinatari, vicina allo zero; alla differenza tra il messaggio realmente diffuso e quello effettivamente compreso sulla scorta di una percezione selettiva, con conseguente “*decodifica aberrante*” del messaggio stesso (come poteva desumersi dal fatto che alcuni testimoni avevano dato atto di aver percepito l’intervista quale tranquillante ma non erano stati tuttavia poi in grado di riferirne il contenuto); alla ipotizzabile ricerca di un capro espiatorio; alle interazioni comunicative



entro la rete di relazioni interpersonali che concorrono, quelle sì, in modo determinante, a creare e cristallizzare la rappresentazione del rischio e l'adeguatezza dei comportamenti protettivi da adottare.

Da dette argomentazioni conseguiva che, pur volendo accedere all'impostazione in base alla quale la sussistenza del nesso causale deve passare per una legge di copertura, nel caso di specie detto nesso eziologico doveva andare escluso.

Del pari i prof.ri Cappa e Smeraldi avevano ritenuto inverosimile che le informazioni fornite dagli esperti potessero aver condotto ad una radicale trasformazione di atteggiamenti arcaici e comunque preesistenti nella popolazione, dimostrando come in una situazione definibile quale "decisione in condizioni di ambiguità" (come era quella nella quale si erano venuti a trovare i cittadini del territorio aquilano) i meccanismi deputati alla decisione individuale siano soggetti ad un limitato potere da parte di influssi culturali, cosicché anche un messaggio proveniente da fonte altamente credibile, quale la CGR, avrebbe avuto poca probabilità di modificare un atteggiamento pre-esistente.

Quindi, premesso che il primo giudice aveva ritenuto provato il nesso di causalità anche a prescindere dalla legge scientifica di copertura proposta dal consulente dell'accusa, sulla base di generalizzate regole di esperienza, l'appellante ha dedotto che tuttavia le massime di esperienza possono trovare approvazione solo qualora siano fondate su verifiche empiriche, non contraddette, e che comportino la prova del fatto con esclusione di soluzioni alternative, il che non era stato affatto nella specie, avendo il primo giudice "travestito" da massime di esperienza argomentazioni mutate dalla "teoria delle rappresentazioni sociali" proposta dal consulente tecnico del Pubblico Ministero.

Un ulteriore ostacolo all'accoglimento della tesi accusatoria in punto di nesso eziologico sarebbe poi stato costituito dalle informazioni rassicuranti e dalle dichiarazioni di contenuto analogo, se non identico, rispetto a quelle indicate nel capo di imputazione, antecedenti alla riunione della CGR, anch'esse provenienti da fonti scientifiche accreditate (dott. Moretti, docente di geologia all'Università dell'Aquila e ricercatore del Gruppo Nazionale di Difesa dai Terremoti, Giampaolo Giuliani).

Detto dato ostava infatti a ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che le vittime di cui all'imputazione fossero state indotte in maniera esclusiva dalle informazioni scientifiche fornite dagli imputati a rimanere in casa la notte tra il 5 aprile ed il 6 aprile, non potendo al riguardo condividersi le argomentazioni del primo giudice sulla cui scorta le indicazioni fornite dagli imputati avevano una maggiore capacità di persuasione, provenendo anche le precedenti da esperti in materia.


Inoltre non potevano non incidere sulla valutazione del nesso causale le informazioni riportate sulla stampa dopo l'1 aprile 2009, mai di natura rassicurante né ricollegabili agli odierni imputati, dovendosi al riguardo constatare che nei giorni immediatamente precedenti al sisma nessun organo di informazione aveva riportato messaggi tranquillanti.

Ai fini dell'accertamento del nesso causale, ancora, non potevano trascurarsi il ruolo dei media rispetto alla riunione della CGR del 31 marzo 2009 e, in particolare, i cosiddetti "anomali percorsi dell'intervista del prof. **De Bernardinis**", realizzata prima della riunione e diffusa successivamente ad essa, senza che ne fosse stato specificato il momento di realizzazione.

Al riguardo l'appellante, pur avendo dato atto che il primo giudice aveva tenuto conto di detta circostanza, ha tuttavia ribadito come l'argomentazione del medesimo assertivamente atta a superare detto dato oggettivo, ossia che comunque l'intervista costituisse il "manifesto della riunione", non fosse punto condivisibile, come già rilevato in sede di disamina del quarto motivo di appello.

Ciò posto l'appellante ha sostenuto che, a tutto voler concedere, non poteva escludersi l'interruzione del nesso causale alla stregua del disposto dell'art. 41, comma 3, c.p., in ragione della comprovata causa preesistente, costituita dalla vulnerabilità degli edifici riferibile a errori di progettazione o esecuzione, e che al riguardo non erano condivisibili le affermazioni del primo giudice in ordine al fatto che detti errori non costituissero fattori eccezionali, anormali e atipici, e, pertanto, assolutamente imprevedibili, così rientrando nella sfera della prevedibilità e, quindi, nella rimproverabilità della condotta.

In particolare l'appellante ha ribadito come gli studi sulla vulnerabilità degli edifici, cui si era riferito il primo giudice, avevano ad oggetto esclusivamente gli edifici pubblici



strategici, in particolare in muratura, e non quelli privati, ossia proprio quelli in cui avevano trovato la morte o erano rimasti feriti i soggetti indicati nel capo di imputazione, sulla cui vulnerabilità gli accertamenti erano stati eseguiti solo a campione e su dati “poveri”, dal che derivava che il crollo dei quattordici edifici in cui si erano verificati gli eventi *sub judice* non poteva in alcun modo essere previsto, ciò tanto più considerando che i crolli avevano riguardato esclusivamente l’1% del patrimonio edilizio privato aquilano.

L’appellante ha quindi criticato le argomentazioni del primo giudice in ordine alla individuazione del cosiddetto “*comportamento alternativo lecito*”, ossia del comportamento che gli odierni imputati avrebbero dovuto tenere al fine di evitare l’evento, evidenziando che le condotte individuate dal primo giudice quale comportamento alternativo lecito inerivano piuttosto alla verifica dell’efficacia causale della condotta e che, comunque, anche a voler ritenere che dette condotte potessero qualificarsi come comportamento alternativo lecito, alla luce di tutte le emergenze istruttorie non si sarebbe potuto comunque sostenere che le stesse avrebbero potuto evitare l’evento antigiuridico oltre ogni ragionevole dubbio.

In ogni caso, quanto alla posizione degli imputati **Dolce e De Bernardinis**, è stato evidenziato che nessuno di essi, sia sotto il profilo scientifico, sia sotto il profilo della protezione civile, sarebbe stato in grado di porre in essere una condotta idonea a prevenire il rischio.

In sede di “considerazioni conclusive” in tema di nesso causale, l’appellante ha evidenziato come la verifica volta a dimostrare se l’evento si sarebbe ugualmente verificato eliminando dal novero dei fatti realmente accaduti la condotta degli odierni imputati, risultava impossibile in ragione delle caratteristiche informative che avevano connotato il terremoto aquilano e che non a caso l’appellata sentenza aveva tralasciato il necessario giudizio contro-fattuale con riferimento a tutti i fattori intervenuti prima dell’evento.

È stato inoltre stigmatizzato il fatto che il primo giudice si era riferito a categorie giuridiche non espressamente normate e collegate dalla giurisprudenza alla determinazione di una condotta costituente reato che nel caso in esame erano state mutate con riferimento ad una fattispecie disomogenea: era stato infatti invocato il nesso di causalità psichica non per dimostrarne l’efficacia determinatrice nella consumazione del reato (come ad esempio nell’istituto del concorso morale) ma per dimostrare la rilevanza di una condotta al fine

della realizzazione di una diversa condotta non costituente reato da parte di un terzo. Stando alla tesi accusatoria, accolta dal primo giudice, gli imputati avrebbero infatti cagionato un evento non dandogli direttamente causa ma determinando in un diverso soggetto un particolare atteggiamento psicologico sulla cui base quest'ultimo si era risolto a porre in essere la condotta direttamente collegata all'evento.

Ebbene, da detta costruzione giuridica scaturivano due ordini di problemi: il primo consistito nel fatto che era stata in sostanza creata una fattispecie normativa di autore mediato su base colposa, cui ostava il principio di stretta legalità; il secondo costituito dalla semplice considerazione che la condotta del soggetto "determinato" dall'altrui convincimento costituiva di per sé un fattore interruttivo del nesso causale.


Oltre a ciò, andava evidenziato come l'impostazione del primo giudice aveva di fatto derubricato il tema di prova ad una sorta di giudizio di valore che, per definizione, tende a sottrarsi ad ogni dimostrazione. A tutto concedere e pur volendosi accogliere l'erronea impostazione basata sulla causalità psichica, è stato dedotto che sarebbe occorso un rigoroso accertamento probatorio che non poteva prescindere da una legge di copertura scientifica, il che non era stato, come sopra già evidenziato.

Da ultimo è stato dedotto che anche a voler ritenere la condotta rubricata come omissiva, sarebbe comunque difettata la posizione di garanzia in capo agli imputati.

Anche sulla scorta delle suindicate argomentazioni è stata quindi invocata l'assoluzione degli imputati con le formule, in via gradata "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto".

Con il settimo motivo è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata ritenuto configurabile nella fattispecie concreta in esame l'istituto della cooperazione nel delitto colposo.

In merito, posto che il primo giudice era giunto a configurare la fattispecie prevista dall'art.113 c.p. sulla scorta di un "intreccio cooperativo" in base al quale tutti gli imputati sarebbero stati consapevoli del proprio contributo agendo in cooperazione colposa, è stato in primo luogo sostenuto che al fine dell'integrazione di detto istituto è necessario che la condotta di ciascuno dei cooperanti, distintamente considerata, sia di per sé connotata dalla

The bottom of the page features three distinct handwritten signatures or initials in black ink. The first is a stylized, cursive signature. The second is a more compact, blocky signature. The third is a long, sweeping signature that extends towards the right edge of the page.

colpa, il che non era stato affatto con riferimento agli imputati **Dolce e De Bernardinis** stante la dimostrata liceità della loro condotta ed addirittura in difetto di contestate condotte commissive riferibili all'imputato **Dolce**.

Lo stesso primo giudice, inoltre, aveva ammesso che le affermazioni di ogni singolo imputato, distintamente considerate, non risultavano connotate da una particolare rimproverabilità, così di fatto negando l'esistenza di uno dei presupposti necessari al fine dell'integrazione della cooperazione colposa.

È stato infine dedotto che l'istituto giuridico della cooperazione colposa necessita altresì che tra le condotte sussista un legame psicologico, mentre nel caso in esame ogni singola affermazione resa da ciascuno degli imputati era riconducibile esclusivamente a se stesso.

Anche per detta ragione è stata pertanto invocata l'assoluzione degli imputati con le formule, in via gradata "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto".

Con l'ottavo motivo è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata affermato la penale responsabilità degli imputati, oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendosi che tutte le argomentazioni già svolte inducevano a ritenere che l'acquisito compendio probatorio non consentisse di giungere a una pronuncia di condanna "oltre ogni ragionevole dubbio" sia con riferimento al nesso causale sia con riferimento alla posizione soggettiva degli imputati **Dolce e De Bernardinis**.

Con il nono motivo è stata dedotta la erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata individuato una pena base eccessiva e per aver operato sulla stessa un aumento ex art. 589, 4° comma, c.p. parimenti eccessivo e, per l'effetto, determinato una pena incongrua.

Nella specie, è stato dedotto che, nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pena finale doveva ritenersi incongrua tenuto conto della qualità degli odierni imputati, della loro irreprensibile condotta processuale e delle modalità dell'azione che avrebbero dovuto indurre il primo giudice a determinare la pena base nel minimo edittale ed a operare un aumento minimo a titolo di continuazione, con conseguente concessione dei doppi benefici di legge.

Con il decimo motivo è stato dedotto che erroneamente il primo giudice aveva applicato ad entrambi gli imputati le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena, cui ostava il disposto dell'art. 33 c.p. sulla cui scorta le disposizioni dell'art. 29 e del 2° capoverso dell'art. 32 dello stesso codice non sono applicabili nel caso di condanna per delitto colposo.

**APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. MARCELLO MELANDRI
NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO BOSCHI ENZO.**

L'avv. Marcello Melandri, difensore di **Boschi Enzo**, ha invocato l'assoluzione del proprio assistito per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato .

La sentenza di primo grado, infatti, non terrebbe in alcun conto risultanze di prova di segno contrario alla tesi della Pubblica Accusa.

Emergerebbe inequivocabilmente dal materiale probatorio acquisito e, in particolare, dalla lettura della bozza del verbale della seduta, che nessuno degli esperti partecipanti alla riunione del 30 marzo 2009 (non qualificabile, comunque, come riunione della CGR, con conseguente inapplicabilità della normativa richiamata nel capo d'imputazione, la cui violazione è stata contestata come colpa specifica) tranquillizzò la popolazione aquilana e che, anzi, furono adoperate espressioni con le quali non venne affatto esclusa la possibilità di una forte scossa. La sola certezza sulla quale gli scienziati convennero fu quella relativa all'impossibilità di prevedere il verificarsi di un sisma sulla base di rilevazioni di gas radon.

La frase pronunciata dall'assessore Stati in conclusione di riunione (e, cioè, che avrebbe, sulla base di quanto appreso in quella sede, rassicurato la popolazione), oltre a non essere stata ascoltata da **Boschi**, sarebbe stata riferita, con evidente chiarezza, al reale problema che assillava la stessa, rappresentato dall'allarmismo creato tra la popolazione da alcune incontrollate voci sulla prevedibilità del sisma. Ma la prova più evidente dell'assenza di ogni messaggio tranquillizzante da parte degli scienziati l'avrebbe fornita il Sindaco Cialente, il quale ha riferito in giudizio che uscì dalla riunione più preoccupato di quanto non lo fosse all'inizio della stessa.

Né qualcuno degli imputati avrebbe mai confermato l'assunto secondo il quale lo sciame sismico rappresentava, tutto sommato, un elemento favorevole, in quanto consentiva lo "scarico di energia". Tale concetto fu espresso soltanto da **Barberi** in apertura di riunione, allorquando egli, al solo fine di chiedere agli scienziati presenti cosa ne pensassero (peraltro senza ricevere al riguardo alcuna risposta) intese richiamare le affermazioni in tal senso fatte in precedenza dal Capo del DPC, Bertolaso. Il concetto, peraltro, era stato ribadito solo dal Vice Capo della Protezione Civile, **De Bernardinis** nel corso dell'intervista televisiva da lui rilasciata all'emittente TV Uno prima della riunione, ma la teste Salvatori ha ribadito in aula che la questione non fu oggetto di analisi da parte degli esperti.

Con riferimento alla bozza della riunione e al verbale successivamente redatto, ha osservato il difensore come gli aquilani non ne ebbero alcuna contezza e come, comunque, mai il loro contenuto avrebbe potuto tranquillizzarli, poiché gli scienziati affermarono che la sequenza sismica non preannunciava alcunché, ma focalizzava l'attenzione su una zona sismogenetica nella quale, prima o poi, un grosso terremoto avrebbe avuto luogo.

E' stato contestato, da parte della difesa, l'assunto – rimasto del tutto indimostrato - secondo il quale la presenza del Sindaco Cialente, dell'Assessore Stati e del dott. Leone sarebbe stato, da un lato, indispensabile al fine di consentire la regolare costituzione della Commissione e, dall'altro, il mezzo per permettere la divulgazione diretta e immediata dell'esito della riunione, essendosi omesso di considerare, da parte del primo giudice, la funzione meramente consultiva della Commissione medesima, la quale conclude ordinariamente i propri lavori con una delibera (inesistente, nel caso di specie), posta a disposizione della Protezione Civile, istituzione sulla quale esclusivamente incombe l'onere comunicativo. Sarebbe, dunque, del tutto arbitrario parlare di una comune strategia informativa predeterminata, alla quale i membri della Commissione non si sarebbero sottratti (**Boschi** non avrebbe potuto evitare una conferenza stampa della cui indizione nulla sapeva e alla quale non partecipò).


In sostanza, ha sostenuto l'appellante, i partecipanti alla riunione del 31 marzo 2009 affermarono con certezza l'elevata sismicità della zona dell'aquilano, non escludero la possibilità di futuri terremoti, precisarono che lo sciame sismico non era un sicuro precursore, che non era possibile fare prognosi certe e che qualsiasi previsione

deterministica non avrebbe avuto alcun fondamento scientifico; non dissero affatto che lo sciame sismico era un fenomeno non pericoloso e non preoccupante, non parlarono del presunto benefico effetto dello “scarico di energia”, fecero previsioni sui danni riferendole, tuttavia, non a una probabile forte scossa imminente, ma all’ipotesi di persistenza dello sciame sismico. E, dunque, non diedero alcun messaggio tranquillizzante alla cittadinanza.

L’affermazione per cui il contenuto dell’intervista rilasciata prima della riunione da **De Bernardinis** altro non sarebbe stato che il manifesto dell’esito della stessa, sarebbe il frutto di pure illazioni, poiché nessuno degli esperti ha mai condiviso le valutazioni in quella sede espresse (sullo scarico di energia) e, anzi, non v’è prova che gli stessi ne conoscessero la portata. La sentenza non avrebbe adeguatamente considerato la forza tranquillizzante delle affermazioni fatte da **De Bernardinis** e la circostanza che i mass media riportarono informazioni distorte e per nulla corrispondenti a quanto era stato detto nel corso della riunione, basando le notizie fornite esclusivamente sul contenuto della ridetta intervista. Inoltre, non avrebbe considerato, il primo giudice, che vi furono, in quel contesto temporale, autorevoli voci che contribuirono a inculcare nella popolazione l’idea che la situazione non fosse preoccupante (dichiarazioni del Preside Di Orio e del prof. Moretti).

Con riferimento al nesso di causalità, l’appellante ha evidenziato come numerosissimi testi abbiano dichiarato di avere appreso (loro o i loro familiari) le notizie rassicuranti (e, sostanzialmente, la notizia che lo sciame sismico stava provocando un benefico scarico di energia) dai telegiornali (i quali divulgarono in maniera inesatta quanto accaduto nel corso della riunione) e dalle interviste di **De Bernardinis**, del Sindaco Cialente e dell’Assessore Stati (sono state citate, al riguardo, le dichiarazioni rese dai testi Bonanni, Giugni, Carosi, Visione, Giordani, Cora, Fioravanti, Cicino, Tomei, Parisse, Narcisi, Rambaldi, Vittorini, Liberati, Hisham, Di Bernardo, Tassoni).

In definitiva, coloro che restarono in casa la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 lo avrebbero fatto, secondo l’appellante, perché rassicurati non dagli esperti della Commissione (i quali non parlarono affatto di scarico di energia e non dissero mai che non si sarebbe verificato un terremoto di magnitudo superiore a quello del 30 marzo), bensì dalle interviste rilasciate (non certamente da **Boschi**) e dalle notizie dei vari telegiornali, i quali, tuttavia, interpretarono in maniera totalmente errata e distorsero quanto era stato detto in sede di



riunione e fecero riferimento a quanto dichiarato da **De Bernardinis** addirittura prima della riunione, e ciò perché indotti dalla necessità di tranquillizzare la popolazione aquilana con riferimento alle notizie allarmistiche diffuse da altri

In sentenza sarebbero state attribuite agli esperti in generale (e a **Boschi** in particolare) frasi da loro mai pronunciate e concetti mai espressi e sarebbe stato formulato un giudizio del tutto irricevibile in ordine alla correttezza dell'analisi del rischio effettuata nel corso della riunione. In realtà, la lettura del verbale renderebbe evidente come furono trattati in maniera adeguata tutti i temi proposti. Le possibili finalità tranquillizzanti che il dott. Bertolaso aveva come obiettivo finale non possono, secondo la difesa, essere attribuite anche ai componenti della Commissione, i quali non ne erano a conoscenza, così come non potevano sapere ciò che la Stati avrebbe detto dopo la riunione.

Il terremoto aquilano fu impreveduto e imprevedibile e non sarebbe corretto attribuire agli imputati la responsabilità per non averlo previsto.

Con particolare riferimento alla posizione dell'imputato **Boschi**, ha osservato il difensore che lo stesso fornì notizie scientificamente corrette in ordine ai cosiddetti "periodi di ritorno", presentò mappe dalle quali si evinceva, al di là di ogni dubbio, l'elevata pericolosità sismica della zona di L'Aquila e, dunque, non fornì messaggi tranquillizzanti, e ciò è tanto vero che il Sindaco Cialente, dopo la riunione, si affrettò a chiedere - evidentemente affatto tranquillizzato - lo "stato di emergenza" e fornì alla popolazione consigli sui comportamenti da adottare in caso di forte scossa e che il Vice Prefetto Braga (partecipante alla riunione) palesò le proprie preoccupazioni con una lettera versata in atti.

Non risponderebbe al vero, conclusivamente, che gli esperti valutarono con superficialità e approssimazione la situazione aquilana e che contribuirono a diffondere notizie rassicuranti ai cittadini, così da indurre le vittime a mutare il comportamento sino a quel momento tenuto di fronte alle scosse telluriche. In ogni caso :

- sarebbe arbitrario ravvisare una responsabilità collegiale del gruppo di esperti prescindendo dalle singole condotte;


- non sarebbe sostenibile la sussistenza di un nesso causale fondato su una legge di copertura rappresentata dalla teoria antropologica delle rappresentazioni sociali o su massime di esperienza;
- il nesso causale, a tutto voler concedere, sarebbe stato interrotto dal fatto illecito altrui e, cioè, dalle violazioni di leggi costruttive e degli obblighi di manutenzione che determinarono il crollo degli edifici nei quali persero la vita le vittime.

Da ultimo, la difesa, in via meramente subordinata, ha invocato la riduzione della pena e l'eliminazione delle pene accessorie, inapplicabili ai casi di delitto colposo.

APPELLO PROPOSTO DAGLI AVV. TI FRANCO COPPI E GIAMPIERO PALLOTTA NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO SELVAGGI GIULIO.

Gli avvocati Coppi e Pallotta, difensori dell'imputato Giulio Selvaggi, hanno invocato l'assoluzione del loro assistito perché il fatto non sussiste o, in linea subordinata, perché il fatto non costituisce reato. Con riferimento all'aspetto sanzionatorio, hanno chiesto la riduzione della pena e, in ogni caso, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., con concessione dei doppi benefici di legge e con revoca delle statuizioni civili.

Con un primo motivo di gravame, la difesa ha contestato l'assunto del Tribunale, secondo il quale il giorno 31 marzo 2009, in L'Aquila si tenne una riunione della CGR, con conseguente infondatezza delle illazioni tratte dal giudicante da tale presupposto. Ed invero, sia sotto il profilo della legittimazione a convocare la Commissione, sia sotto il profilo delle qualifiche di coloro che furono presenti, sia sotto il profilo del numero dei partecipanti, sarebbe da escludere che quella che si riunì a L'Aquila fosse la Commissione. Né a diverse conclusioni potrebbero condurre le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine all'intestazione del verbale e della bozza della riunione e al fatto che nessuno dei presenti contestò la regolarità della convocazione. Così come privo di ogni fondamento giuridico sarebbe il tentativo del giudicante di qualificare come componenti della Commissione soggetti ad essa estranei, la cui eventuale partecipazione è espressamente prevista dalla legge, senza diritto di voto.



In realtà, il dott. Bertolaso, Capo del DPC, convocò a L'Aquila solo alcuni componenti della Commissione (i professori **Boschi**, **Eva**, **Calvi** e **Barberi**) al fine di svolgere la disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica in atto, culminata nella scossa del 30 marzo, e di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili al riguardo. **Giulio Selvaggi** – che non era componente della Commissione – partecipò alla seduta solo quale accompagnatore di **Boschi** (circostanza confermata dalla lettura del verbale) e su espressa richiesta di quest'ultimo, affinché fornisse il proprio contributo di conoscenza sulla situazione in atto nella zona di L'Aquila, e ciò in ragione del ruolo da lui ricoperto nell'ambito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L'impossibilità di ritenere riunita a L'Aquila la CGR impedirebbe, dunque, di ricollegare a tutti i soggetti partecipanti gli obblighi e i doveri su di essa incombenti per legge. **Selvaggi** non aveva alcun dovere di partecipare alla riunione (neanche quale esperto), non essendo stato convocato, ma egli vi prese parte per obbligo morale e perché da tempo stava seguendo l'andamento dello sciame sismico. Ne conseguirebbe al medesimo non potrebbero essere mossi rimproveri specifici di violazione di legge.

Ma all'imputato neanche potrebbero essere addebitati profili di colpa generica, per avere tenuto una qualsiasi condotta imperita, imprudente o negligente. Egli, dopo avere elaborato, la sera del 30 e la mattina del 31 marzo, un documento scritto consistente in un dettagliato rapporto sulla frequenza sismica in atto, sottopose il risultato della propria attività ai partecipanti alla riunione. Il proprio intervento ebbe carattere illustrativo e informativo e non conteneva alcuna valutazione sull'imminente verificazione di terremoti di forte intensità o sul rischio che ciò accadesse. Su **Selvaggi** non incombeva alcun obbligo informativo nei confronti della popolazione, ma egli aveva ricevuto da **Boschi** l'esclusivo incarico di fornire una fotografia della sequenza sismica, indicandone l'andamento.

Ne discende che alcun rimprovero potrebbe essere mosso all'imputato **Selvaggi**, il quale, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non presentò anche il Rapporto di Evento del 31 marzo 2009, la cui paternità è da ricollegare a **Dolce**.

Quanto al secondo intervento effettuato da **Selvaggi** nel corso della riunione, egli si limitò a integrare la propria illustrazione della situazione, evidenziando, in maniera del tutto corretta, che era stato rilevato in passato che alcuni terremoti erano stati preceduti da scosse più


piccole, ma anche che alcune sequenze che non erano sfociate in terremoti. In sostanza, egli disse che la sequenza sismica può risolversi o non risolversi in un terremoto, e ciò egli fece nel contesto di una riunione nel corso della quale furono poste in chiara evidenza sia l'elevata sismicità dell'aquilano, sia l'impossibilità di affermare che non avrebbero avuto luogo terremoti di elevata magnitudo.

Sarebbe, dunque, da escludere che le affermazioni dell'imputato - il quale non partecipò alla conferenza stampa, non rilasciò interviste né assisté a interviste da altri rilasciate, ma fece immediato rientro a Roma insieme a **Boschi** - furono rassicuranti.

Con un secondo motivo, la difesa ha contestato il fatto che la sentenza di primo grado ponga sul medesimo piano le condotte di tutti gli imputati, assorbendo le singole responsabilità in un giudizio globale di colpevolezza, come se all'esito della riunione fosse stata espressa una posizione unanime, cosicché tutti devono rispondere di ciò che hanno fatto e detto anche gli altri partecipanti.

E' stato rilevato, al riguardo, che la cosiddetta "Commissione" non redasse alcun documento ufficiale e che ciascuno degli esperti diede il proprio contributo di conoscenza senza una deliberazione unitaria conclusiva. E sotto tale profilo alcun addebito potrebbe essere mosso a **Selvaggi**, al quale non potrebbe neanche rimproverarsi, come fa la sentenza, di non avere preso posizione rispetto ad affermazioni scientificamente discutibili e, in particolare, rispetto all'affermazione secondo la quale le continue scosse avrebbero scaricato energia e avrebbero, dunque, depotenziato il possibile terremoto. Al riguardo, ha osservato la difesa come l'imputato, quale responsabile dell'INGV, avesse ufficialmente manifestato, con i comunicati da lui firmati del 13 marzo 2009 e del 17 febbraio 2009, il proprio parere circa l'infondatezza della suddetta teoria, e come egli non potesse affatto sapere che **De Bernardinis**, poco prima della riunione, avesse improvvidamente ribadito, nel corso di un'intervista televisiva, il concetto dello scarico di energia.

Né risulterebbe, dalla lettura del verbale e della bozza, che nel corso della riunione si affrontò ex professo tale questione tecnica, così come confermato anche dalla teste Salvatori e ribadito dallo stesso **Selvaggi** nel corso del proprio esame. La sola deposizione, assai vaga, dell'assessore Stati non può inficiare il resoconto della riunione, nel corso della quale si parlò dell'impossibilità di prevedere il verificarsi dei terremoti e della mancanza di dati



premonitori certi circa tempo, durata e intensità del fenomeno, e ciò in relazione a quello che era il vero motivo per il quale la riunione era stata convocata: rispondere agli allarmismi lanciati da alcuni tecnici, i quali avevano affermato la possibilità di prevedere con certezza i fenomeni tellurici.

Hanno rilevato, inoltre, gli appellanti, l'erroneità di alcune considerazioni di carattere prettamente scientifico svolte in sentenza. In particolare :


- non risponderebbe al vero che i terremoti abruzzesi succedutisi nel corso dei secoli furono preceduti da sequenze sismiche, fatta eccezione per quello del 1461. La circostanza che alcuni terremoti siano preceduti da sciame non può significare che gli sciame precedono necessariamente i terremoti, mentre è vero che alcuni terremoti non sono preceduti affatto da sciame sismici, il che è ciò che disse **Selvaggi** nel corso della nota riunione, durante la quale fu esibita agli astanti la Mappa di Pericolosità che indicava chiaramente l'elevata sismicità della città di L'Aquila;
- non sarebbe conforme al vero che lo sciame iniziato nel 2008 era caratterizzato da scosse progressivamente crescenti per numero e intensità, poiché una tale affermazione discende esclusivamente dal fatto che in sentenza l'andamento sismico è stato considerato raggruppando le scosse per mese, verificando un aumento delle stesse col trascorrere dei mesi. Ma, hanno osservato i difensori, ove si fosse adottato un criterio di ripartizione temporale diverso (ad esempio, quello che prevedeva l'intervallo di tempo di dieci giorni), il risultato sarebbe stato diverso, posto che nell'ambito di uno stesso mese vi furono periodi caratterizzati da intensa attività sismica e periodi successivi di silenzio. Erroneo sarebbe, poi, considerare, nella valutazione dell'aumento d'intensità, le scosse successive al fenomeno del 30 marzo, tecnicamente attivate come repliche della scossa di magnitudo 4.1 e non rientranti nel fenomeno dello sciame sismico. In ogni caso, anche ove fosse risultato l'aumento costante dell'intensità delle scosse, alcuna conseguenza in tema di prevedibilità dell'evento sarebbe stato possibile trarre da tale dato, atteso che la validità scientifica della tesi che individua lo sciame come fenomeno precursore non è mai stata accertata;

- non sarebbe corretto, inoltre, il riferimento contenuto in sentenza a uno “studio probabilistico di **Boschi e Selvaggi**”, nel quale sarebbe stato affermato che la zona di L’Aquila era una di quelle a più elevata probabilità di occorrenza di un terremoto di magnitudo pari o maggiore di 5.5 / 5.9, con un giudizio di probabilità pari a 1 nell’arco del ventennio 1995-2015. In realtà, tali affermazioni furono fatte in un lavoro del 1995 di **Boschi**, ma il giudice di prime cure, estrapolandole dal contesto, avrebbe omesso di valutare le conclusioni alle quali giungeva l’Autore, il quale poneva in dubbio la validità del modello utilizzato per i calcoli di probabilità, raccomandando prudenza e cautela nell’accettare l’evidenza statistica. Quanto al lavoro di rassegna redatto da diversi autori (tra i quali **Selvaggi**) nel settembre 2009 (e, dunque, dopo il verificarsi dell’evento aquilano), hanno osservato i difensori che in esso si affermava esattamente ciò che era stato ampiamente ribadito nel corso della riunione del 31 marzo, e, cioè, che l’area della città di L’Aquila era una di quelle a maggiore pericolosità sismica nel periodo medio-lungo compreso tra i 10/30 e 50 anni.

Con un terzo motivo, gli appellanti hanno evidenziato come la conclusione circa la possibilità di assicurare la popolazione non sarebbe stato il risultato di giudizio unanime votato dalla “*Commissione*”, ma, bensì, la deduzione effettuata dall’assessore Stati al termine della riunione. E, indipendentemente da ogni indagine circa le ragioni che poterono indurre la Stati a formarsi un simile convincimento con riferimento alla possibilità di escludere l’imminente verificarsi di un terremoto, non sarebbe comunque possibile addossare la responsabilità di esso a chi non formulò mai valutazioni assicuranti ma, anzi, si espresse con chiarezza in ordine all’impossibilità di ogni seria previsione e all’impossibilità di escludere il verificarsi di eventi catastrofici nell’immediato.

Al riguardo, è stato rilevato che **Selvaggi**, dopo aver descritto le caratteristiche dello sciame sismico e aver evidenziato la sismicità elevata del territorio aquilano, affermò che non era possibile fare alcun tipo di previsione e concluse il proprio intervento con la frase: “*ovviamente non possiamo dire che ci sarà o non ci sarà una forte scossa*”.

L’opera di tranquillizzazione avviata dall’Assessore Stati, invece, aveva ragion d’essere con riferimento alle notizie diramate da alcuni tecnici circa la prevedibilità dei terremoti



attraverso la misurazione del gas radon, esclusa da tutti gli esperti convocati e partecipanti alla riunione.

Con un quarto motivo, è stato rilevato che alcuna delle frasi riportate nel capo d'imputazione fu pronunciata da **Selvaggi** e che non sussisterebbe alcuna prova nel processo in ordine all'ipotizzato accordo tra i vari imputati sulla condotta da tenere, accordo che dovrebbe costituire l'elemento unificante della cooperazione nel reato colposo. **Selvaggi**, infatti, non potrebbe essere chiamato a rispondere di frasi, affermazioni e giudizi che egli non pronunciò o di avere concordato con l'assessore Stati il tenore delle comunicazioni da propalare in sede di conferenza stampa o, ancora, del contenuto di interviste da altri rilasciate addirittura prima della riunione. Egli non aveva il compito di formulare giudizi sulla vulnerabilità del patrimonio immobiliare aquilano, non conosceva il cosiddetto "Rapporto Barberi", non doveva formulare proposte in tema di protezione civile, non era tenuto a comunicare con la stampa o a rivolgersi alla popolazione.

Peraltro, alcune delle frasi riportate in virgolettato nel capo d'imputazione non avrebbero affatto il significato loro attribuito in sentenza, dal momento che sostenere l'impossibilità di fare previsioni sull'evoluzione dei fenomeni sismici non significa certo negare la possibilità di imminenti terremoti, i quali possono verificarsi senza la possibilità di prevederli.

Dal punto di vista logico-giuridico, poi, sarebbe difficile concepire un'ipotesi di colpa per mancata previsione del rischio del verificarsi di un evento assolutamente imprevedibile e inevitabile. Ed invero, se l'evento è imprevedibile, non avrebbe senso parlare del rischio che esso si verifichi, e in tal senso non sarebbero pertinenti i richiami fatti dal primo giudice ad altri fenomeni (come, ad esempio, quello delle valanghe), in relazione ai quali esistono degli indici che possono rappresentarne il rischio. Nel caso dei terremoti, infatti, proprio l'impossibilità scientifica di rintracciare precursori certi in grado di fornire indicazioni sul rischio del loro verificarsi renderebbe impossibile ogni seria valutazione al riguardo (le sequenze sismiche, per quanto prolungate, non consentono di fare pronostici).

Con un quinto motivo, i difensori hanno evidenziato la vaghezza della teoria delle rappresentazioni sociali, dal giudice ritenuta essere la legge scientifica di copertura che consentirebbe di affermare che senza le notizie rassicuranti diffuse anche per colpa di

Selvaggi le vittime avrebbero abbandonato le loro abitazioni. In realtà, tale teoria sarebbe una mera esposizione di dati suggeriti dall'esperienza, privi di ogni certezza scientifica.

La sentenza non avrebbe dimostrato ciò che, invece, era assolutamente necessario dimostrare, e, cioè, che le vittime non si sarebbero trovate in casa, la notte del 6 aprile, senza le notizie date dalla pseudo Commissione, e che si sarebbero trasferite in luoghi sicuri e per un tempo indeterminato.

Con un ultimo motivo, i difensori hanno rilevato l'inapplicabilità delle pene accessorie alle condanne per reati colposi e, comunque, si sono doluti dell'eccessività della sanzione irrogata, ingiustificata di fronte al comportamento processuale tenuto dagli imputati e, dunque, da **Selvaggi**, e in considerazione della difficoltà di formulare previsioni anche soltanto in termini di rischio. In ogni caso, all'imputato avrebbe dovuto essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., in considerazione del minimo contributo causale da lui apportato, con concessione dei doppi benefici di legge.


Inoltre, i difensori hanno ritenuto ingiustificata la condanna al pagamento della provvisoria, in relazione alla specificità della vicenda, alla personalità dell'imputato e al rischio di irripetibilità in caso di riforma della decisione di condanna.

**APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. ALESSANDRA STEFANO
NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO CALVI GIAN MICHELE**

Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello altresì l'avv. Alessandra Stefano nell'interesse dell'imputato **Calvi Gian Michele**, chiedendo in via principale l'assoluzione del proprio assistito.

A sostegno della richiesta assolutoria è stata in primo luogo dedotta la insussistenza della condotta colposa.

Al riguardo è stato sostenuto che il primo giudice era incorso in numerosi errori interpretativi e fattuali sia con riferimento alla normativa che disciplina la CGR, sia con riferimento alla ricostruzione dei fatti e, in particolare, all'oggetto, finalità e genesi della



riunione del 31 marzo 2009, al contenuto della discussione, al contributo di ciascuno dei partecipanti, alla propalazione tramite interviste del presunto esito della riunione all'esterno, ai presunti obblighi di informazione a carico degli esperti.

Nella specie è stato *in primis* sostenuto che erroneamente la riunione del 31 marzo 2009 era stata sussunta nel parametro normativo di cui al 6° comma dell'art. 3 del DPCM n. 23582/2006, laddove detta riunione andava invece riferita al 10° comma del medesimo articolo, che non a caso ne prevede la convocazione da parte del Capo del Dipartimento (così come poteva peraltro desumersi dallo stesso dato letterale del comunicato stampa del 30 marzo 2009 che annunciava la convocazione degli esperti della CGR).

Da quanto sopra conseguiva la inapplicabilità dello statuto giuridico di componente della Commissione, con l'ulteriore conseguenza che i sette imputati non potevano essere chiamati a rispondere della violazione del dovere di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e del dovere di valutazione dei rischi di cui agli articoli 2, 3 e 9 della L. n. 225 del 24 febbraio 1992, gravanti soltanto sui membri della CGR ritualmente convocati e ritualmente riuniti a norma del 6° comma del citato DPCM.

A sostegno di quanto sopra sono state evidenziate: le circostanze inerenti le già citate modalità "non tipiche" della convocazione della riunione; l'oggetto della riunione, come indicato nel fax di convocazione; il numero dei componenti, inferiore a quello legale di dieci stabilito dal comma 6° dell'art. 10 del citato DPCM, essendo esclusivamente gli imputati **Barberi**, **Boschi**, **Calvi** ed **Eva** componenti nominati della Commissione.

Al riguardo di detto ultimo profilo è stato evidenziato che l'imputato **Calvi** aveva sicuramente agito nella piena consapevolezza che quella del 31 marzo 2009 non poteva considerarsi una riunione della CGR ai sensi del 6° comma dell'art. 3 del DPCM n. 23582/2006, avendo la difesa prodotto il verbale della riunione in data 23 marzo 2004 della Sezione Rischio Sismico della Commissione, presieduta dal **Calvi** dal 2002 al 2006, in cui questi, constatato che non era stato raggiunto il numero legale, aveva dichiarato che la riunione non poteva avere regolarmente luogo, rinviandola ad altra data.

Concludendo sul punto, è stato asserito che l'obbligo degli esperti intervenuti era solo ed esclusivamente quello di rispondere a quanto richiesto dal Capo del Dipartimento e cioè


esattamente ciò che era stato fatto in sede di riunione, coincidente con quanto indicato nel comma 10° dell'art. 3 del DPCM n. 23582/2006 con riferimento ai concetti di ricognizione, verifica ed indagine, e che, pertanto, la condotta degli imputati avrebbe dovuto essere valutata esclusivamente sotto il profilo della colpa generica.

Quanto poi alla ricostruzione degli accadimenti del 31 marzo 2009, è stato preliminarmente stigmatizzato che il primo giudice aveva considerato solo alcune delle prove emerse in sede di verifica dibattimentale, omettendo totalmente o parzialmente l'analisi e l'utilizzo di tutte le altre, così vanificando anche la possibilità di procedere ad una verifica di attendibilità di quelle utilizzate sulla scorta della valutazione complessiva di esse.

In particolare l'appellante ha evidenziato che erano state pretermesse le due interviste rilasciate dall'allora Assessore Stati, l'una a InAbruzzo.com, precedente la riunione, e l'altra a TV Uno, successiva alla riunione, il cui contenuto si appalesava del tutto incompatibile con la tesi accusatoria in base a cui: gli scienziati si sarebbero riuniti per assicurare la popolazione; il messaggio rassicurante sarebbe stato veicolato tramite una presunta operazione mediatica; l'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** avrebbe costituito il "*manifesto*" della riunione.

Dalle suindicate interviste alla Stati emergeva infatti: che nessun messaggio rassicurante era stato trasmesso; che nessun riferimento agli argomenti scientifici discussi dagli esperti, compresi quelli del cosiddetto "*scarico di energia*" e dei possibili danni, era stato fatto; che oggetto di entrambe le interviste era stato esclusivamente quello della possibilità o meno di prevedere i terremoti, correttamente esclusa dagli esperti, e ciò in relazione agli allarmi diffusi nella città di L'Aquila.

È stato inoltre evidenziato: che anche con riferimento alle interviste riportate nella impugnata sentenza rese dagli imputati Barberi e De Bernardinis il "riferito" non corrispondeva affatto ai contenuti della discussione scientifica in sede di riunione; che era stato pretermesso il più dell'intervista rilasciata dal sindaco Massimo Cialente ad Abruzzo 24 ore dopo la riunione, intervista che difettava di qualsivoglia contenuto rassicurante, ed era stata attribuita al predetto una frase dallo stesso mai pronunciata, riportata tra virgolette ed in corsivo, al fine di trarne argomenti per affermare che l'imputato **Calvi** aveva svolto valutazioni afferenti ai danni agli edifici con connotazione prognostica; che del tutto



inopinatamente le dichiarazioni di cui all'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** a InAbruzzo.com prima della riunione della CGR erano state qualificate come "*esito della riunione*"; che inoltre non corrispondeva affatto al vero che la circostanza che detta intervista fosse stata rilasciata prima della riunione, benché mandata in onda successivamente ad essa, fosse facilmente desumibile dal suo stesso contenuto, atteso che tutti i testimoni escussi, ad esclusione di Fioravanti Guido, avevano inteso che detta intervista fosse stata resa successivamente alla riunione.

A detto ultimo riguardo è stato evidenziato che, come facilmente desumibile dalla deposizione della teste Simona Bernacchi, era stato proprio l'intervistatore a chiedere se l'intervista potesse essere trasmessa come se la riunione della CGR fosse già avvenuta, il che di fatto fece, trasmettendola a riunione terminata (oltre che solo parzialmente ed enfatizzando l'affermazione "*non c'è pericolo*") nonostante la risposta negativa di **De Bernardinis**, così scientemente determinando un effetto distorsivo nella comunicazione.

Passando, quindi, dalla disamina delle interviste a quella delle deposizioni testimoniali, l'appellante ha lamentato che, incomprensibilmente, erano state completamente pretermesse le deposizioni rese dal Sindaco di L'Aquila Massimo Cialente e dal Dirigente del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile della Regione Abruzzo, Altero Leone, del tutto favorevoli alla tesi difensiva, mentre la deposizione resa dalla Stati era stata riportata parzialmente, prospettandone le singole affermazioni come fossero state consequenziali l'una all'altra, il che non era; inoltre era stato del tutto omesso qualsivoglia vaglio della di lei attendibilità, nonostante la predetta di lì a poco avrebbe assunto le vesti di indagata in procedimento connesso, unitamente al dott. Guido Bertolaso, per i medesimi reati oggetto del presente processo.

Ebbene, il confronto tra le dichiarazioni rese dalla Stati e quelle rese dai testi Cialente e Leone e dall'imputato **De Bernardinis** dimostrava all'evidenza l'inattendibilità della prima in relazione: alla genesi della riunione, al contenuto del relativo verbale, alla sussistenza di una sorta di pre-riunione rispetto alla successiva conferenza stampa, cui questa avrebbe partecipato unitamente al Cialente al Leone ed all'imputato **De Bernardinis** al fine di concordare il contenuto della conferenza stampa stessa.


La Stati, inoltre, contrariamente al vero, aveva dichiarato di non aver mai ascoltato né letto pareri di altri esperti diversi da quelli che parteciparono alla riunione del 31 marzo 2009.

Sul punto è stato evidenziato come la stessa avesse invece partecipato ad un convegno sulla Protezione Civile tenutosi ad Ancona i giorni 19, 21 e 22 marzo 2009, rilasciando in detto contesto un'intervista in cui faceva riferimento a circostanze e fatti che sarebbero stati quindi riportati da alcuni dei testi escussi, il che dimostrava che questi ultimi, benché intendessero riferirsi alla intervista rilasciata dalla Stati immediatamente dopo la riunione della CGR del 31 marzo 2009, avevano riportato circostanze in realtà apprese prima o, a tutto concedere, trasmesse mediaticamente dopo ma comunque non riconducibili a detta riunione.

L'appellante ha quindi esaminato le deposizioni rese dai testi Gianluca Braga, Vice Prefetto Aggiunto, all'epoca dei fatti preposto alla Protezione Civile, Cristian Del Pinto, geofisico, sismologo, in servizio presso il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Molise quale responsabile scientifico, Lorella Salvatori, funzionario del DPC che alla riunione della CGR del 31 marzo 2009 aveva svolto le funzioni di segretaria, nonché dei già citati Massimo Cialente e Altero Leone.

In particolare, quanto alla deposizione resa dal teste Braga, che aveva inteso le dichiarazioni dell'imputato Dolce non riferite a quanto già accaduto ma quale un "possibile scenario di evento", deposizione che era stata utilizzata dal primo giudice al fine di corroborare la tesi secondo cui i temi di discussione altro non furono che la riproposizione di quanto affermato dall'imputato **De Bernardinis** nel corso della precedente intervista, è stato dedotto che sicuramente il teste, giunto in ritardo alla riunione, come si ricavava evidente dalla bozza del relativo verbale, non era stato in grado di comprenderne gli interventi dal punto di vista scientifico, il che aveva peraltro lui stesso ammesso.

Quanto alla deposizione resa dal teste Del Pinto, ne è stata dedotta l'irrilevanza ai fini probatori poiché quanto il medesimo aveva riferito altro non costituiva che considerazioni personali frutto di un ascolto parziale e decontestualizzato, avendo il predetto, per sua stessa asserzione, perso circa tre quarti della discussione.



Quanto alla deposizione resa dalla teste Salvatori, è stato dedotto che la stessa aveva confermato, “quasi analiticamente”, la discussione del 31 marzo 2009, dal che si evinceva che gli imputati avevano dato attuazione piena, corretta ed esaustiva alla verifica loro richiesta, come da fax di convocazione, fornendo risposte ed effettuando valutazioni niente affatto rassicuranti.

Quanto alla deposizione resa dal teste Cialente è stato sottolineato:

- che la frase attribuitagli e riportata virgolettata in sentenza (“*il terremoto ha alte frequenze ma poche oscillazioni, la popolazione lo avverte distintamente per tale motivo, c’è da attendersi un danno solo agli elementi strutturali*”), ritenuta dal primo giudice null’altro che la trasposizione delle testuali parole pronunciate dall’imputato **Calvi** nel corso della riunione ed alla quale enorme rilievo era stato attribuito nell’argomentare la penale responsabilità degli imputati, non risultava essere mai stata pronunciata dal sindaco di L’Aquila, il quale ultimo aveva invece riferito che “*due ragazzi che accompagnavano qualcuno dei professori*” gli avevano spiegato le parole pronunciate dall’imputato **Calvi** nei seguenti termini: “*finché è bassa l’intensità non ci sono pericoli, potrebbe essere un pericolo un’intensità maggiore*”;
- che il riferito del sindaco Cialente aveva messo in risalto le suindicate “*inesattezze*” della Stati;
- che il teste Cialente aveva dato atto in modo netto e preciso che la sua preoccupazione successivamente alla riunione era identica ai giorni precedenti, il che peraltro costituiva la controprova del fatto che la frase attribuita all’imputato **Calvi** era stata erroneamente interpretata “*in senso prognostico e tranquillante*”, come peraltro suffragato anche dalle attività istituzionali svolte dal sindaco nelle date dell’1 e del 2 aprile 2009;
- che il teste Cialente non solo non aveva confermato che nel corso della riunione si fosse parlato della questione dello scarico di energia (“*questa cosa non so se se ne parlò lì ...*”) ma aveva dato atto che trattavasi di voci correnti da settimane (“*... però era la nostra consolazione di tutti da settimane. C’era questa leggenda metropolitana, anche nei giorni precedenti*”).

Quanto, infine, alla deposizione resa dal teste Leone, indicato nella impugnata sentenza al mero fine di computarlo erroneamente tra i componenti della Commissione utili al raggiungimento del numero legale, è stato evidenziato come questi, riepilogando la discussione cui aveva assistito, aveva chiaramente riferito che in sede della riunione della CGR nessuno dei “*componenti scientifici*” aveva “*escluso la possibilità di una forte scossa*”.

Lo stesso, inoltre, aveva rettamente inteso che le dichiarazioni dell'imputato **Calvi** erano riferite alla scossa del giorno precedente e non rivestivano pertanto alcun valore prognostico (“*mi sembra che la risposta fu che quel tipo di scossa poteva provocare danni agli elementi strutturali ... da quello che ho capito io, era quella riferita alla scossa del giorno precedente*”), così contraddicendo quanto compreso e riferito dal teste Braga.

Lo stesso, infine, aveva smentito la sussistenza della pre-riunione cui alla deposizione dell'Assessore Regionale Daniela Stati, indubbiandone ancor di più l'attendibilità.

Concludendo in ordine alla disamina delle interviste e deposizioni testimoniali costituenti l'acquisito compendio probatorio, l'appellante ha stigmatizzato che il primo giudice aveva utilizzato solo le dichiarazioni della Stati omettendo di dar conto *in toto* delle opposte testimonianze rese dai testi Cialente e Leone, nonostante ne avesse ben percepito le insanabili contraddizioni e nonostante la Stati fosse portatrice di un proprio interesse, differentemente dal Cialente (non a caso nei giorni successivi alla sua deposizione preso di mira ed attaccato dai mass media), ed aveva altresì negato il richiesto confronto tra la Stati ed il Cialente e tra la Stati ed il Leone.

Quanto, nello specifico, ai profili della condotta colposa, l'appellante, premesso che il tema, come sopra dimostrato, era stato affrontato dal primo giudice sul presupposto di un'errata ricostruzione dei fatti, ha evidenziato ulteriori asseriti gravi errori interpretativi ed argomentativi emergenti dal capitolo della sentenza denominato “i profili della condotta colposa”.

Al riguardo, posto che, come suddetto, gli esperti riunitisi in data 31 marzo 2009 non componevano la CGR ma erano chiamati ad effettuare un accertamento per analizzare e fornire al richiedente Capo del DPC una valutazione su una determinata e contingente



situazione, è stato evidenziato che, sebbene il primo giudice avesse affermato che la base dell'accusa non consisteva nella mancata previsione dell'evento terremoto o nella mancata promulgazione di uno stato di allarme, ma nella violazione di norme specificamente indicate riguardanti la valutazione del rischio, non era dato comprendere come le valutazioni squisitamente scientifiche effettuate dagli imputati potessero essere giudicate esclusivamente su base normativa, prescindendo dalla loro fondatezza scientifica.

Il che infatti non era stato, come si ricava dalla stessa sentenza in cui, nei paragrafi dedicati all'analisi della condotta ed all'analisi del rischio sismico, era stato di fatto utilizzato un parametro valutativo di carattere scientifico/sismologico, giungendo peraltro ad affermare l'infondatezza della teoria sulla cui scorta l'unica forma di mitigazione del rischio consiste nella costruzione e del rafforzamento delle strutture esistenti nel rispetto della normativa antisismica.

Inoltre, al di là delle dichiarazioni di principio, era stato proprio il giudizio *ex post* a rappresentare, di fatto, l'unico metro di valutazione in un processo penale avente ad oggetto reati colposi.

Di contro l'esame della bozza del verbale della riunione dava conto del fatto che gli esperti avevano assolto il loro compito con diligenza e perizia e che l'esito della riunione fu tutt'altro che rassicurante, di talché qualsiasi notizia rassicurante propagata all'esterno mistificando la realtà (dichiarazioni rese dall'Assessore Stati Daniela) o proponendo quale esito della riunione affermazioni estrapolate da una intervista resa prima della riunione stessa (intervista dell'imputato **De Bernardinis**) non poteva certo essere ascritta all'odierno appellante.

Passando, quindi, ad analizzare precipuamente la condotta riferibile al proprio assistito, imputato **Calvi**, l'appellante, ponendo a raffronto la bozza del verbale della riunione con il verbale stesso, ha evidenziato come la frase riportata nel verbale "*c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni, quali quelle a comportamento fragile*" cui il primo giudice, come già sopra evidenziato, aveva attribuito una valenza prognostica e come tale altamente rassicurante, non risultava riportata nella relativa bozza, laddove erano trascritte testualmente le parole "*quelli di questa sequenza di certo sono eventi che non*

dovrebbero aver provocato danni e sono coerenti con la magnitudo”, parole all’evidenza riferite a ciò che era già stato, come puntualmente chiarito in sede di esame dall’imputato.


Errati pertanto dovevano ritenersi i presunti riscontri testimoniali che la sentenza indicava nelle deposizioni rese da: Del Pinto, il quale, in realtà, non aveva mai fatto alcun riferimento alla frase pronunciata dall’imputato **Calvi**; Braga, la cui deposizione non poteva essere valutata sulla scorta del solo passaggio riportato in sentenza ma contestualmente a tutte le altre dichiarazioni rese sul punto; Cialente, la cui frase riportata a conforto della tesi accusatoria, come sopra evidenziato, costituiva una *“ingiustificabile svista”*.

Ulteriore oggetto del gravame è stato poi quello inerente la responsabilità collegiale ravvisata nella condotta degli imputati. Al riguardo è stato stigmatizzato il fatto che il primo giudice, sebbene avesse riconosciuto che nessuno degli imputati aveva posto in essere una condotta passibile di censura sotto il profilo penale, aveva tuttavia ritenuto che il reato era stato commesso collegialmente, facendo riferimento non già alle singole condotte poste in essere ma alla loro valutazione complessiva, di talché, di fatto, aveva smentito se stesso laddove aveva dato atto che non si verteva in tema di responsabilità oggettiva o di responsabilità collettiva.

Del tutto errati dovevano poi ritenersi i riferimenti all’art. 113 c.p., tenuto conto che ai fini della configurabilità della cooperazione colposa è necessario che almeno una delle condotte poste in essere dai singoli cooperanti rivesta connotazione colposa, evenienza che la stessa sentenza escludeva.

L’appellante ha quindi affrontato il tema relativo all’informazione, evidenziando che nessun dovere d’informazione sussisteva a carico degli esperti.

In particolare, posto che nella prospettazione accusatoria la violazione dell’obbligo di rendere un’informazione chiara, precisa e corretta rappresentava l’anello di congiunzione tra la presunta condotta colposa ascrivibile agli imputati, assertivamente consistente nella violazione degli obblighi relativi alla valutazione del rischio, e la decisione assunta da parte delle vittime di rimanere in casa la notte tra il 5 ed il 6 aprile, è stato dedotto che la CGR, in quanto organo tecnico consultivo, non era affatto tenuta a fornire neppure al Dipartimento “informazioni”, bensì pareri, proposte e valutazione di carattere squisitamente scientifico e



che era il Dipartimento, quindi, quale pubblica amministrazione destinataria degli obblighi previsti dalla L. n. 150/2000, l'organo tenuto a fornire le informazioni relative all'attività di propria competenza (nonché a promuovere, ai sensi dell'art. 5 L. n. 401/2001, l'attività di informazione alle popolazioni interessate esclusivamente per gli scenari nazionali).

Sul punto è stato altresì evidenziato che appariva assolutamente inaccettabile l'assunto di cui all'impugnata sentenza per cui tutti gli imputati si sarebbero prestati ad una strategia comunicativa predeterminata e decisa dal dott. Guido Bertolaso, non emergendo alcuna certezza al riguardo dal compendio probatorio acquisito, e sono stati confutati gli elementi sulla cui scorta detta tesi era stata sostenuta in sentenza.

In particolare: quanto alla frase pronunciata dall'assessore Stati al termine della riunione, ossia che le affermazioni rese dai componenti della CGR le avrebbero permesso "di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa", è stato dedotto che all'evidenza detta frase si riferiva agli allarmi lanciati dal ricercatore Giuliani in ordine alla prevedibilità dei terremoti tramite la misurazione del gas radon; quanto alla cosiddetta pre-riunione finalizzata a concordare la forma di comunicazione da fornire all'esterno, è stata evidenziata ancora una volta la falsità della deposizione della Stati al riguardo; quanto alle dichiarazioni rese dal medesimo dott. Bertolaso, ex art. 110 c.p.p., sull'intento mediatico della riunione, è stato dedotto che le stesse, che avrebbero dovuto essere valutate sulla scorta del criterio previsto dall'art. 192, comma 3°, c.p.p., non valevano certo a comprovare che gli imputati, e nella specie l'imputato **Calvi**, ne fossero a conoscenza, avendo in particolare quest'ultimo avuto notizia del solo oggetto della riunione indicato nel fax di convocazione e dovendosi pertanto ritenere che, fino a prova contraria, solo i due protagonisti della intercettata conversazione telefonica inerente la genesi della riunione della CGR, ossia il dott. Bertolaso e l'assessore Stati, fossero stati a conoscenza degli intenti mediatici ad essa sottesi; quanto, ancora, alle parole utilizzate nel verbale "postumo" della riunione da cui il primo giudice aveva inferito gli intenti comuni dei membri della commissione (*"fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo ... fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione ... fornire gli elementi per informare i cittadini sull'attività sismica delle ultime settimane"*), è stato dedotto che dalle stesse non si evinceva punto quanto sostenuto nell'appellata sentenza,

ossia che le informazioni avrebbero dovuto essere fornite ai cittadini direttamente dagli esperti e che, anzi, la parola “*per*”, piuttosto che la parola “*di*”, sottendeva, al contrario, che gli elementi di informazione avrebbero dovuto essere riferiti al soggetto a sua volta deputato ad informare i cittadini.

Concludendo sul punto è stato dedotto che non era la CGR (e tantomeno gli esperti convocati ai sensi del comma 10 dell’art. 3 DPCM 23581/2006) destinataria dell’obbligo dell’informazione alla popolazione, e che ad ogni buon conto detto obbligo non fu assunto dall’imputato **Calvi** il quale nell’occasione della riunione del 31 marzo 2009 non rilasciò alcuna intervista né partecipò alla successiva conferenza stampa.

Tanto dedotto e argomentato in ordine alla insussistenza di qualsivoglia condotta colposa ascrivibile all’imputato **Calvi**, l’appellante ha sostenuto che, comunque, neppure appariva configurabile il nesso di causalità tra la condotta contestata agli imputati e i rubricati eventi.

Al riguardo, è stato lamentato come il primo giudice avesse proceduto all’esame delle testimonianze estrapolandone e valorizzandone solo alcune parti, così omettendo di valutarle integralmente e di considerarne le innumerevoli contraddizioni intrinseche ed estrinseche, nonostante le contestazioni effettuate risultanti dalle trascrizioni dei verbali di udienza.

Il primo giudice, inoltre, aveva totalmente omesso di valutare dette deposizioni testimoniali alla luce del supporto delle neuroscienze di cui alla consulenza tecnica difensiva dei professori Smeraldi e Cappa, completamente pretermessa, non tenendo pertanto conto di tutta la problematica collegata ai condizionamenti involontari della memoria umana su cui la testimonianza si fonda, ed aveva altresì “*palesamente calpestato*” i principi espressi dalla sentenza Franzese, cui si era invece più volte richiamato.

In particolare è stato evidenziato come era stata utilizzata quale “*legge di copertura*” una teoria antropologica (il cosiddetto “*modello delle rappresentazioni sociali*”) carente di qualsivoglia elemento idoneo a conferirle un minimo di dignità scientifica in base ai criteri della verificabilità, del metodo, della falsificabilità, della sottoposizione al controllo della comunità scientifica, della conoscenza del tasso di errore e della generale accettazione, ma anzi in presenza di elementi tali da escluderne in radice la scientificità e senza peraltro



sottoporre al vaglio neppure l'attendibilità e affidabilità del consulente tecnico del Pubblico Ministero, che detto modello aveva sostenuto. Questi, infatti, non si era avvalso di questionari ed interviste, non aveva neppure compiutamente esaminato le deposizioni rese dalle persone informate dei fatti ed aveva financo escluso che la scienza antropologica dovesse sottostare a qualsivoglia attività di verifica delle tesi propuginate.

Il consulente tecnico del Pubblico Ministero, inoltre, aveva riconosciuto di aver redatto un articolo pochi giorni dopo la diffusione della notizia dell'avviso di conclusione indagini inerente il procedimento in questione, in cui aveva già sviluppato i temi fondamentali della teoria delle rappresentazioni sociali.

Di contro i consulenti della difesa, tenuto conto di tutte le acquisite deposizioni testimoniali e delle fonti probatorie massmediatiche cui le persone informate sui fatti avevano fatto riferimento, avevano compiutamente dimostrato che in condizioni rientranti tra i cosiddetti "eventi ambigui", come quelle in cui si trovavano le vittime del terremoto del 6 aprile 2009, i meccanismi deputati all'assunzione delle decisioni sono soggetti a un'influenza limitata da parte di influssi culturali, di talché anche un messaggio proveniente da una fonte altamente credibile avrebbe avuto scarse probabilità di modificare un atteggiamento preesistente quale il comportamento di fuga, frutto di esperienza diretta degli abitanti di L'Aquila, ed avevano altresì dato atto dell'inconscia influenza di elementi successivi agli eventi nella ricostruzione di questi ultimi.

L'appellante ha quindi sostenuto che neppure poteva valere a sopperire alle carenze evidenziate il riferimento alle cosiddette "massime di esperienza" che ancor più avrebbero dovuto essere valutate sulla scorta del criterio della falsificabilità, essendo necessario correlare anche le massime di esperienza a regole scientifiche.

Pertanto il primo giudice non avrebbe dovuto limitarsi, come aveva fatto, all'individuazione astratta e alla applicazione nel caso concreto di dette massime, ma avrebbe dovuto dar conto dei criteri sulla cui scorta le aveva ritenute attendibili.


L'appellante ha quindi analizzato la sussistenza di decorsi causali alternativi a quello ritenuto dal primo giudice esclusivo o quantomeno prevalente nelle scelte da parte delle vittime.

Sul punto è stato sottolineato che a fronte degli allarmismi provocati dal ricercatore del laboratorio del Gran Sasso Giuliani e di altri soggetti che si aggiravano giravano per il territorio dell'Aquila preannunciando imminenti catastrofi a mezzo megafono, l'unica notizia rassicurante era stata quella della impossibilità di prevedere il verificarsi di un terremoto, notizia già propagata dai mass media, correttamente confermata dagli esperti riuniti il 31 marzo 2009 e che aveva certamente provocato l'effetto di non prestare fede agli allarmi lanciati.

Al riguardo è stato pure evidenziato come il primo giudice avesse trascurato l'esistenza di una gran mole di notizie rassicuranti fornite dai mass media e da autorevoli studiosi sia prima sia dopo la riunione del 31 marzo, le quali era stato dimostrato essere invece state trasmesse e diffuse solo la sera del 31 marzo e la giornata del 1 aprile 2009.

L'appellante sul punto ha dedotto che neppure poteva ritenersi che le uniche informazioni scientifiche degne di rilievo per l'autorevolezza della fonte fossero quelle provenienti dalla CGR, segnalando al riguardo le dichiarazioni, volutamente tranquillizzanti, rilasciate dal prof. Antonio Moretti, docente di Geologia dell'Università dell'Aquila e ricercatore del Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti, totalmente pretermesse nella motivazione della impugnata sentenza. Né, ancora, poteva ritenersi, come ritenuto dal primo giudice, che la commistione di notizie allarmanti e rassicuranti avesse solo preceduto la riunione del 31 marzo, in quanto detta commistione ebbe a proseguire anche successivamente e, in ogni caso, le informazioni successive alla riunione - piuttosto allarmistiche che non rassicuranti - non erano più alla stessa riconducibili.

Concludendo sul punto l'appellante ha evidenziato come non potesse in alcun modo valutarsi acclarato con certezza che il radicale mutamento delle abitudini delle vittime avesse avuto quale presupposto la riunione della CGR. Ciò tanto più tenuto conto sia del fatto che risulta scientificamente dimostrato, come esplicitato dal consulente delle difese prof. Cappa, che lo stesso soggetto in tempi diversi può reagire in modo differente rispetto ad un medesimo stimolo a causa del fenomeno dell'assuefazione, sia del fatto che la situazione verificatasi il 30 marzo neppure era sovrapponibile a quella verificatasi la sera e la notte del 5 aprile antecedentemente alla scossa distruttiva, di talché era venuto a mancare un termine di paragone che presentasse caratteristiche analoghe al precedente e che



permettesse di acclarare l'esistenza di un mutamento di comportamento dei soggetti quindi deceduti o rimasti lesi rispetto a due situazioni identiche.

L'appellante ha poi dedotto che le argomentazioni sviluppate dal primo giudice sul cosiddetto "*comportamento alternativo lecito*", lungi dal comprovare l'esistenza del nesso causale, parevano piuttosto confortare la mancanza della condotta colposa.

In merito è stato invero evidenziato come, nonostante i consistenti sforzi profusi, non era stato specificato quale avrebbe dovuto essere il comportamento alternativo lecito che gli imputati avrebbero dovuto adottare, risolvendosi le argomentazioni del primo giudice in affermazioni tautologiche che peraltro convalidavano l'impronta collegiale della colpa, e come fosse inoltre mancata qualsivoglia valutazione in merito all'effettiva idoneità del presunto comportamento alternativo lecito ad influire sulla scelta delle vittime.

Da ultimo l'appellante ha evidenziato che la causa concorrente costituita da gravi difetti progettuali e/o esecutivi delle abitazioni crollate per effetto del terremoto integrava senza alcun dubbio gli estremi del "*fatto illecito altrui*" previsto dal 3° comma dell'art. 41 c.p., costituendo un fattore di assoluta imprevedibilità per gli imputati che non erano dotati degli strumenti di valutazione delle condizioni degli immobili aquilani, ed ha ritenuto che non potessero all'uopo condividersi le considerazioni del primo giudice sulla cui scorta il fatto illecito altrui era da considerarsi prevedibile in base ad una generica e meramente statistica conoscenza della vulnerabilità del patrimonio immobiliare aquilano, laddove ai fini che ne occupano sarebbe stato invece necessario provare la conoscenza da parte degli imputati dei difetti progettuali o strutturali di ogni singolo edificio oggetto di crollo.

In via subordinata sono state invocate la riduzione della pena, valutata eccessivamente severa, e l'eliminazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena principale, ostando alla applicazione delle stesse il disposto dell'art. 33 c.p. sulla cui scorta le disposizioni dell'art. 29 e del secondo capoverso dell'art. 32 del medesimo codice non si applicano nel caso di condanna per il delitto colposo.

Da ultimo è stata invocata la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle provvisionali, potendone derivare un danno grave e irreparabile per l'imputato.

APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. VINCENZO MUSCO NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO CALVI GIAN MICHELE

Con il primo motivo di appello è stata dedotta l'inesistenza della colpa contestata al prof. **Gian Michele Calvi**.



Sul punto, è stato in primo luogo evidenziato che all'atto della riunione della CGR in data 31 marzo 2009 l'attenzione dell'imputato, ingegnere sismico, era finalizzata a prevedere i possibili effetti di scosse della stessa tipologia di quelle già verificatesi, sul tipo di strutture sensibili alle accelerazioni piuttosto che agli spostamenti, come dal medesimo precisato in sede di interrogatorio in data 30 maggio 2012.

Al riguardo è stato sottolineato che non poteva condividersi l'opinione del primo giudice in ordine alla tardività ed alla inefficacia delle giustificazioni addotte dall'imputato, evidenziandosi, quanto alla tardività che l'argomentazione difensiva era stata rappresentata per la prima volta in data 30 maggio 2012, in quanto si era trattato della prima occasione in cui lo stesso aveva potuto prendere posizione su quanto accaduto.

Quanto all'efficacia, è stato dedotto che non poteva certo rimproverarsi all'imputato, col senno del poi, il fatto di non aver tenuto conto della scossa verificatasi il giorno precedente alla riunione della CGR, ovvero il 30 marzo 2009 alle ore 15,38, quale costituente un segno del mutare del contesto, con sensibile aumento della magnitudo, atteso che, *ex ante*, detta scossa non poteva che essere valutata *“come un ragionevolissimo segno di uno scarico di energia che era pari al più elevato scarico di energia mai riscontrato”* e, pertanto, *“un decisivo miglioramento della situazione sismica”*.

Né poteva certo farsi carico all'imputato **Calvi** del fatto che la sua “posizione” non venne percepita come tale dai presenti.

Pertanto le parole pronunciate dall'imputato nel corso della riunione della CGR non potevano ritenersi, così come invece ritenute dal primo giudice, un macroscopico errore di valutazione - o quantomeno un macroscopico errore in termini di comunicazione e d'informazione - produttivo di un effetto rassicurante sullo scenario che ci si poteva attendere dall'evoluzione dello sciame in corso, non sussistendo ragione alcuna per negare



alle considerazioni dal medesimo espresse il crisma della scientificità, costituente il solo terreno per poter esprimere un giudizio di responsabilità per gli eventi verificatisi all'Aquila la notte del 6 aprile 2009.

L'appellante ha inoltre lamentato che il primo giudice aveva individuato l'oggetto del giudizio di prevedibilità nel rischio quale "giudizio di valore" e non nel terremoto quale evento naturale ed aveva quindi definito "il giudizio di evitabilità come la diminuita esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva ed individuale", così ignorando che la riunione della CGR era stata convocata in assoluta urgenza ai sensi dell'allora vigente comma 9° del DPCM n. 23582 del 3 aprile 2006, il quale faceva riferimento genericamente all'acquisizione da parte del DPC di "pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti e potenziali" che nulla avevano a che vedere con l'analisi del rischio, peraltro impossibile in un contesto di tal fatta.

In sostanza, ritenere che la legge non richiedeva la previsione del terremoto in termini di certezza ma la valutazione del rischio in termini di adeguatezza e di completezza, evidenziava il rifiuto da parte del primo giudice di prendere atto che in quel giorno, in quell'ora ed in quelle circostanze era sia teoricamente che praticamente impossibile anche solo iniziare a tentare una qualsivoglia analisi volta alla individuazione delle possibili conseguenze dannose o pericolose dello sciame in corso.

Pur tuttavia, detta analisi venne anticipata proprio dall'imputato **Calvi**, allorquando, nei limiti delle sue conoscenze, lo stesso affermò, come risulta dal verbale ufficiale della riunione, oltre che dal capo d'imputazione, che *"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile"*, previsione espressa dall'imputato sulla base dei dati scientifici di cui era venuto a conoscenza proprio in sede della citata riunione.

Lo stesso **Calvi** infatti, su domanda del primo giudice, aveva precisato che il problema era se la ripetizione di altre scosse dello stesso ordine di grandezza dal punto di vista della magnitudo ... avrebbero avuto effetti sul costruito e quali effetti si sarebbero potuti avere sul tipo di strutture sensibili alle accelerazioni, cioè strutture tipicamente molto fragili quali

camini, cornicioni, lampade scialitiche ecc., così peraltro fornendo giudizi scientifici che altro non potevano essere qualificati se non come suggerimenti alla Protezione Civile e che non avevano pertanto violato alcuna norma di cautela.


Ancora, è stato dedotto che non era condivisibile il giudizio del primo giudice laddove lo stesso aveva ritenuto che la colpa fosse da ricondurre alla violazione degli articoli rubricati.

Sul punto è stato evidenziato che la CGR, riunita a norma dell'art. 9 della L. n. 225/1992, quale organo centrale del Servizio Nazionale di Protezione Civile, "*procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni e organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti*" e, pertanto, procede all'esame e alla valutazione dei rischi connessi a determinati eventi sulla base esclusiva dei dati forniti dalla Protezione Civile, la quale, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, persegue l'obiettivo della previsione e prevenzione dei rischi anche attraverso "*il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia*". La CGR assolve in sostanza alla precipua funzione di fornire un parere di carattere squisitamente scientifico in ordine ad una situazione di rischio probabile già individuata dalla Protezione Civile, come confermato dal disposto dall'art. 5 n. 3 bis L. n. 401/2001 e dall'art. 4 L. n. 27/2006, e detta funzione consultiva, di supporto e di ausilio alla Protezione Civile, non poteva certo essere trasformata "*ex abrupto*" in una regola prudenziale cui ancorare il giudizio di colpa.

Il passaggio automatico tra funzione astratta e giudizio di colpa, infatti, non solo non è consentito dal nostro ordinamento, ma costituisce "*un fatto eversivo dell'intera struttura del reato colposo perché elimina in maniera forzata il passaggio intermedio del giudizio di prevedibilità e di evitabilità*", ossia del giudizio prognostico.

Al riguardo è stato quindi evidenziato che il primo giudice, ritenendo che il rischio fosse l'oggetto della colpa e che esso consistesse in un giudizio di valore, era incorso in un equivoco di fondo, avendo in sostanza dedotto dalla finalità delle leggi regole prudenziali mirate ad evitare l'evento.

L'appellante ha poi evidenziato il processo genetico delle regole cautelari, da ritenersi "*sostanzialmente identico*" sia nel caso della colpa generica che nel caso della colpa



specifica, con la differenza che in detto ultimo caso, vertendosi in tema di violazione di regole positivizzate, il giudizio prognostico è compiuto anticipatamente dall'autorità che pone la norma o l'atto recante la regola precauzionale.

In sostanza è stato dedotto che in entrambi i casi le regole cautelari sono frutto di un giudizio di prevedibilità di una data condotta accompagnato dal giudizio di evitabilità, con la conseguenza che la regola cautelare deve necessariamente rivestire un "*carattere modale*" cioè indicare con precisione le modalità ed i mezzi ritenuti necessari per evitare il verificarsi dell'evento, con riferimento alla migliore scienza ed esperienza e sulla scorta del parametro dell'agente modello. L'accertamento della tipicità colposa presuppone dunque un giudizio *ex ante* sulla prevedibilità ed evitabilità della situazione di danno o di pericolo per la violazione del dovere di diligenza posto a carico di quell'agente modello, mentre nel caso di specie non era stato individuato lo specifico evento oggetto del giudizio di prevedibilità, erano risultati del tutto assenti i parametri scientifici di riferimento (attesa l'impossibilità di far ricorso ad univoche regole statistiche) ed il primo giudice neppure aveva indicato le condotte virtuose che da sole sarebbero state in grado di eliminare il rischio della produzione dei contestati eventi dannosi.

Sul punto l'appellante ha concluso sostenendo che "nell'impossibilità di emettere un giudizio di riprovevolezza fondato sulla colpa generica, il Tribunale monocratico dell'Aquila avrebbe dovuto assolvere gli odierni appellanti" e che alle stesse conclusioni si sarebbe dovuto pervenire anche per l'ipotesi di contestazione di colpa specifica fondata sulla violazione di regole cautelari positivizzate, dal contenuto modale ("*dotate di uno spettro di rischio predefinibile*"), atteso che anche in questo caso sarebbe stato indispensabile verificare se l'evento dannoso o pericoloso avesse costituito una concretizzazione del rischio, verifica che nella specie non era fattibile per la semplice ragione che "*nessuna disposizione di legge è suscettibile di incardinare l'obbligo di prevedere un evento scientificamente imprevedibile*".

Al riguardo è stato evidenziato come il rischio terremoto si differenzia da altri rischi, quale ad esempio quello alluvionale, proprio in quanto si concretizza all'improvviso, così erodendo, fino ad annullarli, gli spazi di prevedibilità. Pertanto, anche a voler ammettere che le disposizioni normative indicate nel capo d'imputazione fossero state violate dagli

imputati e che le stesse avessero rivestito una funzione genericamente cautelare, comunque sarebbero difettate le condizioni necessarie per incardinare un giudizio di colpa specifica “non essendo possibile sussumere i danni cagionati dall’evento terremoto del 6 aprile 2009 nell’ambito del loro vago spettro preventivo”.


È stato, pertanto, “*ribadito con forza che la categoria penalistica della colpa può tollerare come relatum soltanto un evento e giammai una mera eventualità di un evento*”, ché diversamente opinando si verrebbe a far coincidere il contenuto della cautela con un generalizzato obbligo di astensione.

Tanto premesso, l’appellante ha evidenziato che, comunque, non era condivisibile il percorso argomentativo del primo giudice mirato a ricostruire il concetto di rischio e della conseguente responsabilità degli imputati sulla scorta dell’omissione della sua adeguata valutazione.

Sul punto, posto che secondo il primo giudice il concetto di rischio sismico sarebbe stato costituito “*dall’interazione tra la pericolosità sismica (ossia la probabilità che si verificasse un terremoto), la vulnerabilità dei manufatti e l’esposizione, inclusi gli effetti economici*”, è stato dedotto che “*la pretesa dell’analisi del rischio richiesta dal Tribunale ed ancor prima dalla Procura della Repubblica dell’Aquila si risolveva in un’assoluta mancanza di considerazione del contesto e della relativa disciplina giuridica*”. La posizione degli imputati andava invero valutata non in generale ma con riferimento alla specifica situazione del 31 marzo 2009 che, come già sopra evidenziato, non avrebbe potuto permettere uno studio analitico e dettagliato della situazione, ma aveva come scopo semplicemente quello, assai meno pretenzioso, di valutare in maniera necessariamente sintetica i dati già a disposizione della Protezione Civile.

E ciò indipendentemente dal fatto che neppure era dato sapere in quale ambito scientifico fosse stata elaborata la concezione del rischio sismico ritenuta dal Tribunale, concezione che comunque non poteva sfuggire alla critica “*di soggettivismo e, soprattutto, di creazione giudiziale*”.

Di fatto, invero, l’unico parametro oggettivo di valutazione era costituito dal rapporto tra l’intensità dell’eventuale sisma e i prevedibili danni alle strutture meno solide, e proprio



detta valutazione aveva costituito l'oggetto delle dichiarazioni dell'odierno imputato, così come risultava evidente dal verbale ufficiale della riunione della CGR.

È stato quindi evidenziato come doveva valutarsi affetta da *“rilevantissima genericità”* l'argomentazione del Tribunale secondo cui *“ragioni di prudenza, o forse anche di buon senso, avrebbero dovuto indurre gli imputati a meglio valutare il rischio in funzione della pericolosità e del livello potenziale di danno in caso di ulteriore crescita della magnitudo anche rispetto a quella grande percentuale di edifici che, seppure non ancora lesionati, presentavano, come gli imputati ben sapevano, carenze in tema di adeguatezza sismica”*.

Detta affermazione, infatti, non poteva significare altro se non che la valutazione del rischio dipendeva da un accadimento (il terremoto) che per lo stesso Tribunale dell'Aquila non era prevedibile.

È stato quindi sottolineato che, comunque, la CGR non aveva affatto omissis di prendere in considerazione gli elementi relativi alle caratteristiche sismiche del territorio dell'Aquila, agli eventi disastrosi dallo stesso subiti nei secoli passati ed allo sciame sismico in atto da tempo, elementi peraltro già noti a tutte le autorità civili competenti oltre che alla popolazione aquilana, e non aveva affatto escluso il pericolo che si verificasse un terremoto, ma aveva soltanto precisato che la casistica relativa ai macro eventi e quella relativa alle sequenze di piccole scosse era così limitata da non consentire di desumerne con certezza la previsione del terremoto, affermazione che non aveva trovato alcuna smentita presso la comunità scientifica. Pertanto, l'unico elemento di novità rispetto alle conoscenze della popolazione era dato forse dall'opinione *“che il protrarsi dello scarico di energia continuo deponeva in senso contrario alla probabilità che potesse verificarsi un evento gravissimo del tipo poi verificatosi”*, di talché il fattore probabilità che si verificasse un determinato terremoto nell'analisi del rischio finiva per vanificarsi e risolversi in ultima analisi in una sorta di profezia.

È stato ancora evidenziato come il fattore di rischio costituito dalla vulnerabilità degli edifici avrebbe richiesto per la sua valutazione l'analisi dello stato di salute di tutti gli edifici aquilani e pertanto l'impiego di una rilevantissima mole di lavoro.



Da ultimo è stato evidenziato, quanto al fattore esposizione, e cioè al valore d'insieme di vite umane e di beni materiali coinvolti nell'analisi del rischio, che la relativa valutazione necessitava di stime assai complesse, non sempre operabili, sulla scorta di criteri dotati di razionalità e di rigore e comunque necessitava di un tempo incompatibile con quello della riunione del 31 marzo 2009.

Concludendo sul punto è stato sostenuto che il concetto di rischio sismico costituiva una mera creazione giurisprudenziale e la sua valutazione comportava l'impiego di mezzi e di tempo tali che per ciò solo gli imputati avrebbero dovuto essere mandati assolti con la formula più ampia "perché il fatto non sussiste".

Con il secondo motivo di appello è stata contestata la sussistenza della cooperazione colposa a norma dell'art. 113 c.p. così come ritenuta dal primo giudice.

In particolare, posto che secondo il Tribunale di L'Aquila la cooperazione del delitto colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza da parte dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi, il che presuppone un legame psicologico tra le diverse condotte nel senso che ogni soggetto deve agire tenendo conto del ruolo della condotta altrui e che, pertanto, la cooperazione del delitto colposo implica: 1) la presenza di più soggetti consapevoli di agire l'uno unitamente all'altro nella medesima direzione così contribuendo a cagionare l'evento non voluto; 2) la violazione della regola cautelare; 3) il dovere di agire tenendo conto del ruolo della condotta altrui, l'appellante ha evidenziato come detta ricostruzione della cooperazione colposa era andata incontro a critiche ed obiezioni sia in campo dottrinale che in campo giurisprudenziale in quanto finiva per assolvere ad una "*spiccata funzione incriminatrice*", non potendo ritenersi sufficiente a rendere penalmente rilevante una condotta di per sé lecita la mera consapevolezza di operare con altri.

È stato inoltre al riguardo evidenziato come il privilegio accordato all'elemento psicologico, come sopra delineato, si poneva in contrasto con la più recente evoluzione della teoria della colpa quale concetto squisitamente normativo consistente "*nella violazione del dovere oggettivo di diligenza sul piano della tipicità del fatto colposo*".



Sul punto l'appellante ha pertanto concluso sostenendo che il fatto che alla riunione della CGR avessero partecipato tutti gli imputati non rendeva affatto evidente che si vertesse in ipotesi di cooperazione nel delitto colposo atteso che la mera sommatoria delle singole condotte tenute dagli imputati non poteva che rivestire un carattere neutro e pertanto inidoneo a fondare alcuna forma di responsabilità.

Era quindi necessario il *quid pluris* costituito dalla qualificazione della condotta di ognuno dei concorrenti singolarmente considerata quale colposa, in quanto posta in essere in violazione di una regola di cautela, il che non era stato nel caso di specie. In particolare l'imputato **Selvaggi**, pur presente alla riunione del 31 marzo 2009, non solo con la semplice manifestazione del proprio contributo scientifico non aveva violato nessuna regola a contenuto precauzionale ma neppure aveva avuto alcuna contezza che le condotte degli altri scienziati presenti potessero essere state tenute in violazione di regole precauzionali.

Con il terzo motivo di appello è stata dedotta la mancanza del nesso causale tra le asserite condotte colpose degli imputati e gli eventi sulla scorta del criterio della *condicio sine qua non* utilizzato dal Tribunale, sostenendosi che la condotta tenuta dall'imputato - che si era limitato ad esprimere il proprio punto di vista scientifico senza assumere né un ruolo rassicuratore né un ruolo allarmante - non era suscettibile di essere ricollegata ai rubricati eventi né sulla scorta di probabilità statistiche né sulla scorta di probabilità logiche ancorate a scientifiche leggi di copertura.

Con il quarto motivo di appello è stata invocata, a norma del 3° comma dell'art. 600 c.p.p., la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle concesse provvisionali, sostenendosi sia che dovevano ritenersi fondati, per tutte le ragioni sopra esposte, i motivi di appello inerenti il merito, sia la sussistenza del *periculum in mora* in ragione dell'entità delle somme determinate dal primo giudice a titolo di provvisoria, pari a complessivi € 7.800.000,00.


Con il quinto motivo di appello è stata invocata la riduzione sia della pena base sia degli aumenti di pena determinati a titolo di continuazione, deducendosi che il primo giudice in sede dosimetrica aveva tenuto conto della gravità del reato ma non della capacità a delinquere dell'imputato, nella specie "inesistente".

Con “motivi nuovi” depositati in data 11 aprile 2014, l’appellante ha in particolare sviluppato le proprie argomentazioni in ordine ai temi della insussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati e la decisione delle vittime di rimanere in casa la sera del 5 aprile 2009, della insussistenza di una condotta di istigazione penalmente rilevante e della insussistenza della concretizzazione del rischio nell’evento di danno previsto dalla norma.

Quanto alla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati e la decisione delle vittime di rimanere in casa la sera del 5 aprile 2009, l’appellante, premesso che si verteva in tema della cosiddetta “*causalità psichica o psicologica*” - caratterizzata dalla necessaria mediazione tra “*la condotta istigatoria di tipo comunicativo (una scorretta informazione)*” e gli eventi occorsi a seguito della scossa distruttiva del 6 aprile 2009, di un evento psichico intermedio costituito dalla decisione assunta dalle vittime di permanere nelle proprie abitazioni a causa dell’effetto rassicurante prodotto in via esclusiva o prevalente dalla citata informazione - ne ha sostenuto l’ “*atipicità*” e la conseguente “*debolezza*”, evidenziando che il Tribunale era stato “*costretto ad affidarsi interamente al profilo, tutto interiore, delle interrelazioni psichiche tra soggetti*”, dando luogo ad una sorta di “*istigazione colposa*”, i cui effetti non potevano che essere accertati attraverso l’analisi delle testimonianze dei parenti delle vittime e, pertanto, sulla scorta di una ricostruzione della loro “*presunta volontà*”.

In particolare è stato evidenziato come l’operazione ermeneutica effettuata dal Tribunale, “*volta a polarizzare tutto il disvalore sull’effetto psichico prodotto*”, non potesse calzare nel caso di specie in ragione, da un lato, dell’assenza del successivo passaggio di rilievo penale costituito dal reato commesso dall’istigato in cui far confluire la significatività della condotta istigativa, e, dall’altro, della mancanza di una forma di condizionamento psichico sorretta dall’elemento del dolo, ossia dalla coscienza e volontà di produrre proprio quel risultato psichico sulla vittima, trattandosi nel caso di specie, a tutto concedere, di un messaggio colposamente rassicurante.

Sotto altro profilo l’appellante, premesso che il Tribunale aveva aderito alla teoria della *condicio sine qua non* dell’evento anche con riferimento ai meri “*influssi psichici*” sul processo di determinazione delle vittime, facendo ricorso a leggi scientifiche in base alle



quali sarebbe possibile asserire che la maggior parte degli uomini, o comunque una percentuale di essi, a fronte di determinati stimoli psichici pongono in essere una determinata condotta, ha evidenziato come il “*modello delle rappresentazioni sociali*”, costituente la legge scientifica di copertura di matrice antropologica privilegiata dal Tribunale (che pure l’aveva valutata “*a basso coefficiente statistico*”), non poteva affatto ritenersi convincente, tanto che non aveva convinto neppure lo stesso Tribunale che aveva pertanto affermato che il nesso causale tra le condotte rubricate e l’evento poteva essere riconosciuto, enucleandole, anche sulla scorta di regole di esperienza, regole sociali di condotte e di comune buon senso.

Al riguardo l’appellante ha evidenziato che detti criteri si ponevano all’evidenza in contrasto con il modello nomologico-deduttivo indicato dalla sentenza Franzese, cui il Tribunale si era pure più volte richiamato, e che inoltre l’unico ruolo che le generalizzazioni del senso comune individuate dal Tribunale potevano rivestire consisteva nel fornire la dimostrazione che i fenomeni psichici potevano essere “*compresi*” ma mai “*spiegati*” scientificamente, ciò in ragione della variabilità e imprevedibilità delle reazioni umane, pur a seguito di identici stimoli, che impediscono ogni generalizzazione, essendo peraltro ogni “*deliberazione volitiva frutto di una complessa serie di motivazione ma mai la conseguenza necessaria di queste*”.

Si era pertanto in presenza di fattispecie in cui il giudice non solo non era a conoscenza del processo psichico della vittima, ma neppure era in grado di fornire al riguardo una spiegazione scientifica.

Quanto poi alla insussistenza di una condotta d’istigazione penalmente rilevante, l’appellante ha sostenuto un paragone tra l’atto di partecipazione psichica e la fattispecie del delitto tentato sul presupposto argomentativo che chi pone in essere una condotta di tipo istigativo, implicante il possibile coinvolgimento decisionale di un terzo, viene a trovarsi concettualmente nella medesima situazione prevista nella fattispecie del tentativo. Quindi, ritenuto di dover mutuare per l’agente gli stessi requisiti minimi di tipicità dell’istituto giuridico del tentativo, quali quelli dell’univocità e dell’idoneità da valutarsi *ex ante*, ne ha decisamente escluso la configurabilità nel caso di specie in quanto incentrato su di un


messaggio colposamente rassicurante e, come tale, privo di potenzialità istigatrice della condotta in concreto tenuta dalle vittime.

Quanto, infine, alla insussistenza della concretizzazione del rischio nell'evento di danno previsto dalla norma, l'appellante, premesso che il Tribunale aveva ritenuto sussistente nel caso di specie anche un "*nesso di causalità diretto e immediato tra la condotta violativa della regola cautelare e la conseguente lesione del bene*", ha dedotto che muovendosi all'interno del corretto binario interpretativo delineato nella stessa sentenza, si sarebbe dovuto giungere all'esito opposto, ossia a ritenere mancante il "*nesso di concretizzazione del rischio*".

In particolare l'appellante ha sottolineato che il Tribunale, pur avendo ritenuto che se gli imputati avessero tenuto una condotta conforme ai doveri loro imposti dalla normativa vigente gli eventi non si sarebbero verificati o si sarebbero verificati con minore gravità, tuttavia, passando a specificare i contenuti della condotta doverosa omessa, li aveva valutati coincidenti con la corretta analisi del rischio e la conseguente chiara, corretta e completa informazione fornita alla cittadinanza.

Sul punto l'appellante, premesso che proprio sulla scorta della normativa richiamata dal Tribunale, alla CGR spettava esclusivamente il compito di effettuare un'attività di previsione diretta allo studio della determinazione della causa dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla conseguente attività di prevenzione volta ad eliminare o contenere quanto più possibile il rischio individuato, ha evidenziato come non si fosse dubitato che tale preliminare attività di previsione fosse stata svolta, ma fosse stato rimproverato agli imputati sia di non aver effettuato una corretta analisi del rischio sismico, sottovalutandolo, sia di aver divulgato degli esiti previsionali errati, così fornendo un'informazione incompleta e scorretta.

Ciò posto l'appellante ha sostenuto che il Tribunale aveva strettamente connesso il carattere colposo del messaggio divulgato alla sussistenza della colpa nella fase prodromica della valutazione del rischio, il che presupponeva che il rischio valutato fosse *ex ante* prevedibile, così stravolgendo la logica di accertamento, finendo per attrarre nell'area della responsabilità colposa qualsiasi valutazione del rischio che fosse valutata *ex post* sbagliata, finendo per ancorare la struttura della rimproverabilità colposa ad un presunto dovere di



riconoscere il pericolo piuttosto che alla sua reale prevedibilità, finendo per operare un'indebita autonomizzazione del concetto della inevitabilità da quello della prevedibilità e, da ultimo, incorrendo in una forma incostituzionale di responsabilità oggettiva in quanto legata ad una erronea valutazione di un rischio, il terremoto, che per esperienza consolidata è in sé imprevedibile.

APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. ALFREDO BIONDI NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO EVA CLAUDIO.

L'avv. Biondi, difensore di fiducia di **Eva**, ha chiesto l'assoluzione del proprio assistito con ampia formula liberatoria, perché il fatto non sussiste o per non averlo egli commesso o, comunque, perché non costituisce reato. In subordine, ha invocato la riduzione della pena al minimo edittale, confermate le attenuanti generiche già riconosciute, con i doppi benefici di legge e con eliminazione delle pene accessorie applicate. Inoltre, ha chiesto la sospensione del pagamento delle provvisionali disposte nel giudizio di primo grado.

Ha rilevato l'appellante che non risponderebbe al vero che il gruppo di esperti fornì informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie e ha evidenziato, al contrario, come i dati scientifici acquisiti non consentissero previsioni, né rassicuranti, né catastrofiche. Del resto, l'oggetto della riunione non era quello di fornire predizioni, ma quello di spiegare e interpretare cosa fosse fino a quel momento accaduto. Gli scienziati diedero ampie e motivate informazioni sulla pericolosità sismica dell'area e sul rischio al quale la città di L'Aquila era esposta.

Non esisterebbe, in definitiva, alcun nesso di causalità tra l'attività degli esperti e gli eventi verificatisi, dal momento che la realtà della situazione venne ben rappresentata, "*senza avventure prognostiche*".

Più nello specifico, l'appellante ha contestato l'affermazione del primo giudice, secondo il quale il giorno 31 marzo 2009 si sarebbe riunita a L'Aquila la CGR, sostenendo che la riunione fu indetta, invece, ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.P.C.M. n. 23582/2006 (e ciò in ragione delle modalità di convocazione, del mancato raggiungimento del numero legale, dell'oggetto della riunione medesima) e che, dunque, si trattò di un incontro ricognitivo tra alcuni componenti della detta Commissione, in qualità di esperti. A ciò conseguirebbe

l'impossibilità di contestare agli imputati la violazione dei doveri di previsione e di prevenzione delle varie ipotesi di rischio e di valutazione dei rischi, previsti dalla legge n. 225/92, articoli 2, 3 e 9. Del tutto inconsistenti sarebbero, al riguardo, le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine alla formale intestazione del verbale, all'assenza di rilievi, da parte dei convocati, circa la non correttezza dell'intestazione medesima, alla possibilità di raggiungere il numero legale considerando anche la presenza di soggetti che non facevano parte della Commissione (**De Bernardinis, Dolce, Selvaggi, Stati, Cialente e Leone**, questi ultimi certamente non "esperti").

I sette imputati erano, secondo la linea difensiva, degli esperti consulenti, i quali svolsero la loro attività di verifica della situazione e di ricognizione dell'emergenza sismica, fornendo indicazioni alle autorità di Protezione Civile, sulle quali gravava l'obbligo di informare la popolazione sui rischi esistenti (era stato lo stesso Dipartimento a indire la riunione, spinto dall'esigenza di fornire notizie alla cittadinanza dopo che la Protezione Civile Regionale, il giorno precedente, aveva emesso un comunicato – esso, sì, rassicurante - e dal momento che vi era chi propalava notizie sulla concreta possibilità di prevedere il verificarsi di un forte terremoto sulla base dell'emissione di gas radon).

Il giudice di prime cure, dunque, avrebbe errato nell'individuare le competenze del gruppo di esperti convocato da Bertolaso. Era, infatti, quest'ultimo, attraverso le proprie diramazioni locali, ad avere il compito di trasformare in attività esecutiva le informazioni ricevute, mentre alla CGR (anche a volerla considerare regolarmente costituita e convocata) non competevano le comunicazioni esterne. Tanto che al termine della riunione non fu stilato alcun documento scientifico conclusivo. E se qualcuno dei partecipanti alla riunione esternò in pubblico proprie considerazioni, ciò non potrebbe ricadere sfavorevolmente sull'imputato **Eva**, al quale non possono essere attribuite dichiarazioni e considerazioni di qualsivoglia natura che altri, prima o dopo la riunione, ebbero ad esternare autonomamente. Peraltro, sarebbe del tutto fuorviante ritenere, come ha fatto il Tribunale, che l'intervista rilasciata da **De Bernardinis** prima della riunione – nella quale si parlò del concetto di scarico di energia - fosse il "manifesto" anticipatore e preveggenete dei contenuti e dei temi scientifici che sarebbero stati sviluppati nel corso della riunione.



Ha osservato, al riguardo, il difensore appellante come le finalità della riunione fossero state ben delineate sia nell'atto di convocazione, sia nelle parole pronunciate da **Barberi** dopo l'illustrazione, da parte dei coimputati **Boschi, Selvaggi e Dolce**, degli aspetti conoscitivi : si trattava di esaminare gli aspetti scientifici relativi alla sequenza sismica in atto e gli aspetti di protezione civile, senza che mai venne fatto cenno all'analisi del rischio sismico. Che, poi, la riunione dovesse essere soltanto un'operazione mediatica (ciò che emerge con chiarezza dal contenuto della telefonata intercorsa il giorno 30 marzo tra Bertolaso e l'assessore Stati), finalizzata a tranquillizzare la popolazione attraverso la voce dei massimi esperti in terremoti, è circostanza che è risultata essere del tutto ignota all'appellante, il quale nulla sapeva di quel colloquio, venuto alla luce solo a processo iniziato. Costituirebbe, dunque, una forzatura, ritenere che il compito informativo fu affidato, nella circostanza, direttamente alla CGR, i cui componenti se ne sarebbero assunti, consapevolmente, l'onere, laddove, invece, nulla sarebbe stato accertato in merito alla pregressa conoscenza da parte degli esperti delle reali finalità della riunione, manifestate da Bertolaso alla Stati.

L'analitica disamina dello svolgimento della seduta è stata condotta dalla difesa sulla base del verbale, con la precisazione che non si tratta di un documento scientifico, ma, bensì, di un semplice atto amministrativo nel quale fu registrato, anche approssimativamente, l'andamento della discussione. E proprio dalla lettura e dalla corretta interpretazione del verbale si rileverebbe, secondo l'impostazione difensiva, che gli esperti risposero agli interrogativi in modo non contraddittorio e non parziale, poiché essi fornirono esaustivamente tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica, tanto da non tranquillizzare affatto il sindaco Cialente e Leone, massimi rappresentanti, assieme alla Stati, della Protezione Civile locale e, dunque, fruitori diretti del contributo scientifico fornito dagli scienziati.

L'effetto non tranquillizzante della riunione emergerebbe, in maniera evidente, dalla lettura delle dichiarazioni di Cialente e di Leone, che si porrebbero in palese contraddizione con quanto riferito da Daniela Stati, la cui deposizione, oltremodo valorizzata dal primo giudice, sarebbe assolutamente inattendibile, essendo la stessa stata smentita sia in ordine alle ragioni della convocazione della riunione (la teste ha nascosto l'iniziativa di Bertolaso e ha attribuito la necessità della stessa alle preoccupazioni asseritamente manifestate dal sindaco


Cialente), sia in ordine al riferito, ma non vero, accordo circa le risposte da dare in sede di conferenza stampa, sia, infine, in ordine a quanto era stato detto nel corso della riunione con riferimento allo “scarico di energia” che sarebbe stato il benefico risultato delle continue scosse di bassa magnitudo).

La difesa ha contestato, poi, l’interpretazione data dal giudice ad alcune affermazioni fatte dagli esperti nel corso della riunione del 31 marzo 2009, evidenziando come il riferimento fatto da **Calvi** e da **Dolce** al tipo e all’entità dei danni conseguenti a terremoti “di questo tipo”, alla vulnerabilità di parti fragili non strutturali e delle strutture più sensibili alle accelerazioni, fosse alle conseguenze delle scosse del 30 marzo e non a futuri eventi sismici.

Nella condotta tenuta dagli imputati e, specificatamente, da **Eva**, non sarebbe, dunque, ravvisabile alcuna forma di responsabilità colposa, ricavata dal primo giudice sulla base di congetture e di astrattezze avulse dall’esame dei comportamenti e dalla reale condotta tenuta dagli esperti. L’imputato contribuì - con dichiarazioni né tranquillizzanti, né allarmanti - all’illustrazione di quanto richiesto nella convocazione, non rilasciò interviste né prima, né dopo lo svolgimento della riunione e non partecipò alla conferenza stampa, cosicché egli non contribuì in alcun modo alla diffusione di notizie relative ai temi trattati nel corso della riunione.

Sotto altro profilo, la difesa ha contestato le valutazioni scientifiche operate dal Tribunale aquilano, evidenziando quanto segue :

- sarebbe del tutto errato il giudizio generico di non eccezionalità del terremoto del 6 aprile 2009, formulato dal giudice sulla base del numero delle persone decedute e della percentuale delle costruzioni in cemento armato crollate, dati, questi, valutati sulla scorta della storia sismica aquilana. Più in particolare, se è vero che in relazione alla storia sismica abruzzese, la scossa del 6 aprile non rappresentò un fatto eccezionale (con la conseguenza che le autorità avrebbero dovuto imporre più elevati standard di costruzione e di manutenzione degli edifici), è anche vero, tuttavia, che, in sede di valutazione ex ante, doveva ritenersi eccezionale il verificarsi di un sisma così grave a L’Aquila pochissimi giorni dopo la presunta “rassicurazione” fornita dagli esperti. In definitiva, il giudizio probabilistico sull’eccezionalità di un fenomeno non può prescindere da valutazioni di luogo e di tempo, cosicché ciò che



non è eccezionale in altre parti del mondo ben può essere ritenuto meno probabile a L'Aquila. Ciò posto, il difensore ha sostenuto che, anche a voler ammettere il comportamento colposo degli imputati e la sua efficacia causale rispetto alla morte delle vittime, il nesso causale si sarebbe interrotto per effetto del verificarsi, imprevedibile nei termini spaziali e temporali rilevanti nell'ambito dell'effetto rassicurante prodotto dagli esperti, della scossa del 6 aprile. Ciò in quanto, considerando la mappa di pericolosità del territorio nazionale, la probabilità che nei dieci giorni successivi alla riunione del 31 marzo (durata ragionevole dell'effetto rassicurante dell'esito della stessa) potesse verificarsi un terremoto come quello del 6 aprile era dello 0,005%. Ne consegue che la valutazione circa l'eccezionalità, o meno, del terremoto aquilano avrebbe dovuto essere condotta dal giudice con maggiore approfondimento, tenendo conto delle specificità del luogo e della situazione sismica della zona interessata dal fenomeno;

- lo studio dei precursori in Italia non ha avuto particolare sviluppo, poiché la comunità scientifica ha scelto di dedicare la propria attenzione alla prevenzione, piuttosto che alla previsione degli eventi. La casistica sui precursori (definiti tali solo dopo il verificarsi di un evento sismico importante) era, per lo meno all'epoca dei fatti, molto limitata. Il dott. Warner Marzocchi, escusso in corso di dibattimento, ha dichiarato che anche a posteriori egli non ha rilevato, nella sequenza sismica aquilana, alcunché di diverso rispetto ad altre sequenze poi non sfociate in un terremoto. In sostanza, la scienza non era in grado di fornire risposte certe sul significato dello sciame sismico e, comunque, nulla avrebbe potuto impedire di ritenere che la scossa del 30 marzo fosse stata il suo culmine;
- nessuno dei partecipanti alla riunione parlò dello “scarico di energia” che, secondo quanto sostenuto dal Bertolaso nel corso di interviste (e dal medesimo ribadito durante la telefonata avuta con la Stasi) rappresentava il positivo effetto dello sciame sismico. Ne parlò soltanto **Barberi**, proprio attribuendo tale affermazione al “non geofisico” Bertolaso, ma nessuno degli esperti affrontò la questione, ritenuta una “sciocchezza”, una “favola metropolitana” o, per dirla con il Cialente, una “leggenda metropolitana” che circolava nella città di L'Aquila ancor prima della riunione. Il

concetto di sciame sismico come fattore che avrebbe sviluppato un positivo scarico di energia venne ripreso da **De Bernardinis** (Vice Capo del DPC) nel corso di un'intervista rilasciata prima della riunione e all'esterno del luogo ove la stessa si sarebbe svolta. La circostanza che tali affermazioni – del tutto disancorate da valutazioni di carattere scientifico – furono erroneamente veicolate attraverso i telegiornali, i quali mandarono in onda le parole di **De Bernardinis** facendo scorrere le immagini della riunione e, così, inducendo nello spettatore l'idea che si trattasse di considerazioni fatte dagli esperti, non può, all'evidenza, avere negative ricadute su chi, come l'imputato **Eva**, non partecipò ad alcuna manifestazione comunicativa e fece immediato ritorno a Genova, senza alcuna possibilità, dunque, di intervenire nel dibattito.

Quanto alla questione relativa alla vulnerabilità degli edifici aquilani in generale e di quelli sotto le cui macerie perirono le vittime considerate nel processo, sarebbe del tutto arbitrario, secondo la difesa, addossare agli esperti la responsabilità di non avere preveduto, sulla base del "*censimento di vulnerabilità*" il fatto illecito altrui e, cioè, le carenze costruttive di quegli edifici.

Al riguardo, è stato sottolineato che nella definizione dei compiti della Commissione non si parla di attività operative (di competenza della Protezione Civile), ma solo di attività di consulenza in ordine alla valutazione dei rischi, che è la valutazione dei possibili danni che un terremoto può produrre e che per potere essere effettuata necessita che si ipotizzino la magnitudo e la distanza del fenomeno naturale. Dunque, essa passa attraverso la creazione di scenari di danno ottenuti ipotizzando un terremoto di riferimento (in termini di magnitudo e di distanza) in relazione alle conoscenze circa la vulnerabilità del cosiddetto "*esposto vulnerabile*". Quanto alla previsione del rischio, essa consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei terremoti e alla individuazione delle zone del territorio soggette al rischio sismico.

Ebbene, nel corso della riunione del 31 marzo 2009 furono ampiamente descritte e illustrate sia la mappa delle zone sismogenetiche, sia quella di pericolosità sismica, con indicazione della città di L'Aquila come uno dei territori a più alto rischio.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom right of the page. There are approximately four distinct marks, including what appears to be a full signature and several sets of initials or shorter signatures.

Con riferimento al problema del nesso di causalità l'appellante ha stigmatizzato il fatto che il Tribunale avrebbe sottovalutato la circostanza che nel caso che occupa tale nesso attiene alla sfera psichica e avrebbe totalmente pretermesso le considerazioni di carattere scientifico svolte dai professori Smeraldi e Cappa (consulenti delle difese) in ordine alle condizioni psicologiche e ai condizionamenti involontari che poterono influire sulle decisioni prese dalle vittime, valorizzando unilateralmente, invece, le dichiarazioni rese da prossimi congiunti e omettendo di considerare e di valutare in concreto fattori condizionalistici alternativi ed esterni.

In particolare, non sarebbe rinvenibile una legge scientifica di copertura che possa ricondurre alla condotta contestata agli imputati la decisione delle vittime di rimanere in casa pur dopo le forti scosse delle ore 22,48 e delle ore 00,39. E, men che meno, tale legge potrebbe essere costituita dal “modello delle rappresentazioni sociali” al quale il giudice ha fatto riferimento avvalendosi delle conclusioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero – dott. Ciccozzi -, autore di una relazione antropologica. Mancherebbe la verifica scientifica del modello proposto e sarebbe stata omessa ogni indagine, da parte del Tribunale, circa l'attendibilità e l'affidabilità del metodo utilizzato dal consulente, il quale ha sviluppato le proprie considerazioni prescindendo dalla situazione concreta e dalle testimonianze assunte nel corso del processo e addirittura sulla scorta di proprie personali convinzioni, espresse pubblicamente ben prima di ricevere l'incarico. Di contro, il giudice avrebbe ommesso di valutare il contributo offerto dai consulenti della difesa, i quali, dopo avere esaminato le testimonianze e le fonti probatorie, hanno sviluppato osservazioni di carattere scientifico con le quali hanno dimostrato che in una situazione definibile come “*decisione in condizioni di ambiguità*” (quale era quella nella quale si trovarono le vittime del terremoto) i meccanismi deputati alla decisione individuale sono soggetti a un limitato condizionamento da parte di influssi culturali, cosicché anche un messaggio proveniente da fonte altamente credibile avrebbe avuto poca probabilità di modificare un atteggiamento pre-esistente.

Parimenti, sarebbe stato necessario rinvenire regole scientifiche da correlare alle massime di esperienza o, comunque, far seguire, all'induzione e alla conferma, il tentativo di smentita,

ormai acquisito come elemento imprescindibile al fine di valutare se la regola empirica sia, o meno, applicabile al caso concreto. Tutto ciò mancherebbe nella decisione impugnata.

Ha osservato, ancora, la difesa appellante, che anche sotto altro e diverso profilo sarebbe impossibile sostenere che furono le affermazioni degli esperti in data 31 marzo 2009 a indurre le vittime a modificare le loro regole precauzionali e a restare in casa la notte del tragico terremoto. Il riferimento è alla gran mole di notizie rassicuranti fornite dai mass media e da autorevoli studiosi nel periodo compreso tra il dicembre 2008 e il 30 marzo 2009 e finanche successivamente alla scossa di quel giorno (tra di essi, il prof. Moretti, docente di geologia all'Università di L'Aquila).

Ancora, è stata evidenziata l'infondatezza dell'argomentare del giudice laddove fa carico agli imputati dell'obbligo di previsione delle concause che contribuirono a determinare l'evento : non solo il terremoto verificatosi il 6 aprile, ma anche le violazioni di leggi, gli errori di calcolo e di progetto, le inosservanze della legislazione antisismica poste in essere da coloro che avevano realizzato il panorama edilizio vulnerabile della città di L'Aquila.

Da ultimo, nel merito, la difesa dell'imputato ha contestato la configurabilità della cooperazione colposa e la sussistenza di una comune strategia comunicativa tra gli imputati, di una coesione psicologica tra di loro. In realtà, l'unico dato concreto che unisce le condotte dei prevenuti sarebbe la partecipazione alla riunione del 31 marzo 2009, ma la mera compresenza non può essere ritenuta elemento unificante delle valutazioni che ciascuno scienziato, nell'ambito delle proprie competenze, espose. Non a caso, quella che erroneamente viene definita in sentenza come una riunione della CGR non elaborò un documento scientifico unitario conclusivo. **Eva** non rese dichiarazioni pubbliche e si limitò a esprimere le proprie opinioni scientifiche affermando che non era possibile escludere che non avrebbero avuto luogo terremoti.

La conclusiva istanza di riforma della sentenza gravata ha riguardato il quantum sanzionatorio. A tale proposito, è stato contestato il giudizio di gravità della colpa formulato dal Tribunale, il quale ha addirittura parlato di adesione consapevole dell'appellante alla volontà del Capo del DPC, omettendo di considerare che sul punto alcuna prova sarebbe stata raggiunta e che, anzi, sarebbe emerso in corso di giudizio che gli esperti convocati non



conoscevano la volontà del Bertolaso, manifestata nel corso della telefonata avuta con la Stati.

Il primo giudice non avrebbe tenuto conto della specchiata vita accademica, sociale e civile dell'imputato, del suo spirito di servizio, del fatto che egli espresse valutazioni scientifiche e che non inviò alcun messaggio rassicurante, così come avrebbe trascurato di considerare, in sede di dosimetria della pena, il concorso di fatti illeciti altrui nella causazione dell'evento. Di qui, la richiesta subordinata di contenimento della pena nel minimo edittale, con concessione dei doppi benefici di legge, e con eliminazione delle pene accessorie, non applicabili nel caso di condanna per reato colposo.

APPELLO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO NELL'INTERESSE DEL RESPONSABILE CIVILE "PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE"

L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del responsabile civile "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile", ha chiesto l'assoluzione di tutti gli imputati dal reato loro ascritto, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, con conseguente annullamento delle statuizioni civili pronunciate nei confronti del responsabile civile.

Con un primo motivo, si è contestata l'affermazione del Tribunale, secondo cui il 31 marzo 2009 si sarebbe tenuta, a L'Aquila, una valida riunione della Commissione Grandi Rischi, con conseguente insussistenza, nella fattispecie, dei doveri, degli obblighi e degli oneri propri di quell'organismo.

L'impossibilità di qualificare quella del 31 marzo 2009 come una riunione della Commissione Grandi Rischi si dedurrebbe dai seguenti elementi :

- convocazione da parte del Capo della protezione Civile Guido Bertolaso e, quindi, ad opera di persona sfornita della legittimazione a farlo;
- convocazione di soli quattro componenti (**Barberi, Boschi, Calvi e Eva**) di una Commissione che, secondo la legge, poteva avrebbe potuto operare e deliberare solo ove fossero stati presenti almeno dieci membri;

- testo della lettera di convocazione, nel corpo della quale non è contenuto alcun riferimento alla Commissione;
- impossibilità di considerare quali componenti che avrebbero potuto contribuire a formare la volontà dell'organo altri soggetti che pure parteciparono alla riunione o perché invitati (Sindaco Cialente, Assessore Stati), o perché accompagnatori di qualche membro (**Selvaggi e Dolce**) o perché soggetti ospitanti (**De Bernardinis**) o, infine, perché infiltrati senza essere stati invitati (Del Pinto);
- sottoscrizione del verbale ad opera dei soli quattro componenti (Presidente ed esperti del rischio sismico) che parteciparono alla riunione;
- apporto fornito anche da soggetti estranei alla Commissione stessa.

Si è sostenuto, dunque, che proprio l'impossibilità di ritenere che si svolse una riunione della CGR renderebbe inconsistente l'accusa, rivolta agli imputati, di avere violato specifici obblighi, gravanti sulla Commissione medesima, in tema di valutazione, prevenzione e previsione del rischio sismico disciplinati dalla vigente normativa.

Con un'ulteriore argomentazione, si è contestata, in ogni caso, l'affermazione secondo la quale sarebbero stati violati i doveri di prevenzione e di previsione, sostenendosi, invece, che sarebbero state espresse, nel corso della riunione, valutazioni scientificamente corrette e che alcun messaggio rassicurante sarebbe stato fornito ai media o direttamente alla popolazione aquilana.

Ed infatti, l'unica previsione possibile (quella della pericolosità sismica della zona di L'Aquila) fu adeguatamente operata con la predisposizione e la considerazione della Mappa sismica, mentre il concetto di prevenzione non poteva che riguardare la necessità di adeguamenti antisismici e di costruzioni idonee a sopportare scosse telluriche. Quel che mai potrebbe addebitarsi agli imputati è la mancata previsione del terremoto del 6 aprile.

La difesa del responsabile civile ha posto in evidenza, peraltro, che quand'anche i quattro esperti che parteciparono alla riunione avessero errato nelle loro valutazioni, il fatto sarebbe stato comunque del tutto irrilevante rispetto al contenuto dell'imputazione, dal momento che

ciò che avrebbe condizionato le scelte comportamentali dei cittadini aquilani sarebbe stata la comunicazione rassicurante loro fornita.

A tale riguardo, è stato osservato che avrebbe errato il Tribunale nel considerare significativi, in ottica accusatoria, la bozza di verbale (rimasta sempre all'interno del Dipartimento della Protezione Civile e mai diffusa prima del 6 aprile 2009) e il verbale della riunione, pacificamente redatto solo dopo il terremoto. Si tratterebbe, in definitiva, di documenti che non potranno contribuire in alcun modo a determinare la scelta dei cittadini aquilani. Né, secondo l'appellante, elementi d'accusa potrebbero essere desunti dalle interviste rilasciate il giorno della riunione e dalle testimonianze di coloro che vi parteciparono.

Quanto alle interviste, si rileva che :

- **Barberi** disse espressamente che mentre si poteva prevedere il livello di rischio sismico, non era possibile prevedere quando e come un terremoto si sarebbe verificato, e che lo sciame sismico raramente evolve in situazioni più critiche, precisando, però, che una tale considerazione non consentiva di affermare che non fosse matematicamente possibile il verificarsi di una forte scossa. Dunque, affermazioni affatto tranquillizzanti, poiché non escludevano la possibilità di un movimento sismico distruttivo;
- **De Bernardinis** sostenne, in due occasioni, di non poter effettuare previsioni di sorta, ricoprendo egli solo funzioni operative, e che sul punto avrebbero dovuto pronunciarsi gli esperti;
- il Sindaco Cialente, dopo avere parlato dei danni agli edifici aquilani, disse che era notoria l'imprevedibilità dei terremoti.

Quanto alle testimonianze, l'appellante ha rilevato che l'Assessore Stati ha dichiarato di avere sentito qualcuno dire, in riunione, che lo sciame sismico scaricava energia e che tale fatto era positivo, e, inoltre, che lo sciame non era premonitore di una forte scossa (affermazione, quest'ultima, peraltro ritenuta corretta da tutta la comunità scientifica). Tuttavia, dagli atti risulterebbe che solo **Barberi**, ricordando un concetto precedentemente espresso da Guido Bertolaso, parlò dello scarico di energia conseguente allo sciame sismico,


e che nessuno degli astanti condivise una tale affermazione. In ogni caso, si tratterebbe pur sempre di valutazioni che rimasero all'interno della riunione, non conosciute, né conoscibili dalla cittadinanza.

Né sarebbe corretto, per l'Avvocatura dello Stato, ritenere, come fa il Tribunale, che le considerazioni espresse all'interno della Commissione furono rese immediatamente pubbliche consentendo la partecipazione anche a soggetti esterni a una riunione sostanzialmente tenutasi "a porte aperte". Sotto tale aspetto, dopo aver rilevato che lo stesso Sindaco Cialente ha dichiarato in giudizio che uscì dall'incontro per nulla tranquillizzato, ha sottolineato l'appellante che la riunione non era stata affatto convocata per offrire informazioni alla popolazione, ma, bensì, per fornire indicazioni scientifiche sugli allarmi diffusi nella cittadinanza da soggetti che andavano predicando l'agevole prevedibilità di una forte scossa di terremoto. Dunque, sarebbe arbitrario ipotizzare una sorta di comunicazione diretta con i cittadini, realizzata attraverso la mediazione di soggetti estranei alla Commissione.

Con ulteriore motivo, si è sostenuta l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dagli imputati e l'evento rappresentato dalla morte e dalle lesioni riportate dalle vittime.

Innanzitutto, si è affermato che nessuno degli imputati ha dichiarato, nell'ambito della riunione o all'esterno, che potesse escludersi, sulla scorta delle informazioni disponibili, il verificarsi di una forte scossa di terremoto. Non sarebbe questo, infatti, il significato delle affermazioni fatte da **Barberi** (*"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"*), da **Boschi** e da **Eva**, il quale ultimo affermò, in corso di riunione, che uno sciame non era di per sé significativo di grossi eventi sismici, pur ricordando, tuttavia, la significativa sismicità della zona aquilana. Dunque, secondo l'appellante, non furono formulate ipotesi rassicuranti in ordine al verificarsi del forte terremoto.

Anzi, lo stesso **Barberi**, nel sostenere che lo sciame (in esso comprendendo anche la scossa di magnitudo 4.1 del 30 marzo) non preannunciava alcunché, affermò che nella zona di L'Aquila, *"prima o poi un grosso terremoto"* avrebbe avuto luogo.



Affermazioni di siffatto tenore, dunque, coerenti con il convincimento diffuso nella comunità scientifica, giammai avrebbero potuto tranquillizzare gli aquilani, proprio perché gli esperti, pur non conferendo allo sciame significato di precursore, evidenziarono come non potesse comunque escludersi l'evenienza di un forte terremoto in una zona come quella interessata dai fenomeni tellurici fino a quel momento rilevati, pur non potendosi prevedere i tempi di verifica.

Né rivestirebbe alcun significato, in direzione accusatoria, la circostanza che l'Assessore regionale Daniela Stati ebbe a ringraziare, in corso di riunione, gli esperti intervenuti per le informazioni da loro fornite, che le avrebbero permesso *“di andare a assicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza”*. Ed invero, tale frase andrebbe letta nel contesto di quello che era stato il vero motivo della convocazione della riunione, indetta al fine di poter conoscere se fossero, o meno, fondate le voci che si stavano diffondendo tra la cittadinanza circa l'esistenza di apparecchiature in grado di prevedere gli sviluppi dello sciame sismico attraverso il rilevamento delle emissioni di gas radon. Sul punto specifico, infatti, **Barberi** ebbe a fornire una risposta netta e precisa, affermando l'inesistenza di strumentazione idonea a prevedere il verificarsi di un terremoto. Ne discenderebbe, secondo la difesa appellante, che la tranquillizzazione della Stati era riferita all'effetto ansiogeno che le dichiarazioni di alcune persone avevano provocato.

Ancora, sarebbe improprio il riferimento operato in sentenza alle dichiarazioni fatte da **Calvi** in ordine alla previsione, ritenuta rassicurante, di danni solo alle strutture più sensibili alle accelerazioni, perché siffatta previsione era riferita ai danni provocati dalla scossa del 30 aprile (caratterizzata da forti picchi di accelerazione), non ancora conosciuti al momento dello svolgersi della riunione.

Quanto all'aspetto relativo alla informazione, si è evidenziato, nell'atto di gravame, che dall'esame dei numerosi testi escussi emergerebbe che le vittime acquisirono le notizie ritenute rassicuranti dai telegiornali, sia locali che nazionali, mandati in onda tra il 31 marzo e il giorno 1 aprile 2009, i quali si basarono quasi esclusivamente sul contenuto dell'intervista rilasciata da **De Bernardinis** prima della riunione, erroneamente considerata in sentenza come il *“manifesto”* degli esiti informativi e valutativi della riunione, sul

presupposto della ritenuta sovrapposibilità tra i temi e i concetti in essa espressi e i contenuti informativi della riunione, quali risultanti dal verbale e dalla bozza.

Ma mancherebbe la positiva dimostrazione del fatto che, successivamente alla riunione, i partecipanti ad essa ne veicolavano i contenuti ai media e, dunque, alla popolazione di L'Aquila. E, in ogni caso, nessuno degli esperti ebbe a trattare, durante la sessione di lavoro, il tema – al quale aveva fatto riferimento **De Bernardinis** nel corso della nota intervista - dello scarico di energia, semplicemente richiamato da **Barberi** in sede d'introduzione dei lavori, come concetto espresso in altre sedi dal Bertolaso, con la richiesta agli astanti di pronunciarsi al riguardo senza, tuttavia, ricevere alcuna risposta, dal momento che tutti ritenevano palesemente infondata, da un punto di vista scientifico, tale tesi.

A tale riguardo, alcun rilievo dovrebbe essere conferito alla deposizione di Daniela Stati, Assessore Regionale alla Protezione Civile, la quale, al contrario, ha dichiarato che qualcuno affrontò il tema dello scarico di energia, in ciò smentita clamorosamente dalla teste Salvatori.

Ma la testimonianza della Stati (persona del tutto inesperta riguardo alle tematiche che si dovevano affrontare, avendo assunto il ruolo di assessore solo un mese prima), si caratterizzerebbe per l'evidente sciattezza e superficialità, spiegabile col fatto che la medesima era, in realtà, del tutto disinteressata agli aspetti tecnico-scientifici, ed era mossa dalla sola preoccupazione politica *“di chiedere cosa dovesse dire alla cittadinanza”*, perché questo era il mandato che aveva ricevuto dal Presidente Chiodi.

La questione che fu affrontata in sede di riunione, invece, fu quella dello sciame sismico, da tutti ritenuto non essere un precursore del terremoto. Concetto, questo, che fu ribadito, nel corso dell'intervista rilasciata all'emittente “Abruzzo 24 Ore” dopo la conclusione dei lavori, da **Franco Barberi**, il quale, tuttavia, precisò che in presenza di uno sciame non era consentito dire se ci sarebbe stata, o meno, una scossa più forte.

In conclusione, ha ritenuto, sul punto, l'appellante che alcun messaggio tranquillizzante fu diffuso da alcuno degli imputati e che se messaggio rassicurante vi fu, questo fu fornito dalla distorta interpretazione che i mass media diedero dei contenuti valutativi e informativi della riunione (il quotidiano “Il Centro”, la mattina del giorno 1 aprile, riportò, nel contesto

di un articolo dedicato agli esiti della riunione, il contenuto dell'intervista rilasciata da **De Berrnardinis** senza evidenziare che essa era stata resa prima della riunione medesima e che l'intervistato aveva chiaramente detto che sulla questione andavano sentiti gli scienziati, essendo egli soltanto un "operativo").

Ancora, l'Avvocatura dello Stato ha criticato le argomentazioni svolte dal primo giudice in merito all'individuazione della legge di copertura sulla quale si dovrebbe fondare l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta degli imputati e l'effetto rassicurante che avrebbe indotto le vittime a restare in casa in occasione del terremoto del 6 aprile 2009.

Tale legge, infatti, non potrebbe in alcun modo rinvenirsi nel modello delle rappresentazioni sociali, secondo il quale il sapere scientifico promanante dall'autorità istituzionale di riferimento si diffonderebbe a cascata all'interno della cultura collettiva, creando uno schema culturale condiviso.

Si è sostenuto, da parte dell'appellante, che il suddetto modello potrebbe essere considerato, a tutto voler concedere, una categoria interpretativa utile ai fini di uno studio antropologico, ma non certamente una legge scientifica, essendo privo di ogni supporto di carattere empirico. Nel caso che occupa, in particolare, non sarebbero stati individuati né una regolarità di successione di eventi, né un apprezzabile coefficiente statistico determinato in termini quantitativi.

In ogni caso, le cause concorrenti (la scossa di terremoto e la vulnerabilità degli edifici in cui le vittime perirono o riportarono le lesioni) sarebbero state da sole sufficienti a cagionare l'evento, con conseguente interruzione del nesso di causalità, e non sarebbe corretto affermare, con il Tribunale, che il crollo degli edifici dipese dalla loro vulnerabilità intrinseca, ben nota agli imputati, dal momento che i fabbricati circostanti a quelli crollati rimasero in piedi. Ciò evidenzerebbe, secondo la difesa del responsabile civile, che i crolli avvennero per difetti di esecuzione e di manutenzione o per modifiche strutturali successive alla costruzione che incisero negativamente sul comportamento sismico e che non potevano essere prevedute dagli imputati, i quali erano a conoscenza solo della generica vulnerabilità del patrimonio edilizio aquilano.

Da ultimo, l'appellante ha sostenuto che non sarebbe stata provata la prevedibilità, da parte degli imputati, degli eventi lesivi e, in particolare :


- del fatto che la loro valutazione degli eventi sarebbe stata percepita dalla popolazione come un messaggio rassicurante;
- del fatto che si sarebbe verificato un evento come quello del 6 aprile;
- del fatto che sarebbero crollati edifici che, in realtà, avrebbero dovuto essere costruiti per resistere a sollecitazioni come quelle verificatesi.

Acquisito all'udienza del 10 ottobre 2014, su istanza dell'avv. Gregorio Equizi, difensore delle parti civili Fioravanti Federica e Fioravanti Guido, un frammento della videoripresa della conferenza stampa tenutasi subito dopo la riunione del 31 marzo, comprensivo dell'audio relativo ad alcune parole pronunciate da **De Bernardinis**, presenti tutti gli imputati ad eccezione di Calvi, rimasto contumace, le parti hanno formulato le conclusioni innanzi trascritte; gli appellanti Boschi e Selvaggi hanno reso spontanee dichiarazioni; il primo ha depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Premessa

Ritiene la Corte che la sentenza impugnata meriti di essere integralmente riformata in ordine alle posizioni degli imputati appellanti **Barberi, Boschi, Selvaggi, Calvi, Eva e Dolce**, da trattare unitariamente, nei confronti dei quali deve pronunciarsi sentenza liberatoria con la formula "perché il fatto non sussiste", e, parzialmente, in ordine alla posizione dell'imputato **De Bernardinis**.



1.1)

Con riguardo ai primi, infatti, ritiene la Corte che la pur imponente istruttoria dibattimentale non abbia consentito di raggiungere un sicuro convincimento di responsabilità in ordine alla stessa sussistenza del fatto contestato, trattandosi di condotta esente da colpa con riferimento alla “**valutazione**” e comunque inidonea ad integrare l’antecedente causale degli eventi, insussistente con riferimento alla “**informazione**”; con riferimento all’imputato **De Bernardinis**, invece, estraneo alla condotta di “valutazione”, sono ravvisabili profili di **colpa generica**, *sub specie* di **negligenza e imprudenza**, in relazione alla condotta di “**informazione**”, con riconoscimento del nesso causale in ordine ai decessi di alcune delle vittime indicate nell’imputazione.

Il capo di imputazione, formulato in modo estremamente specifico, è articolato nei seguenti punti, ognuno dei quali integra un passaggio fondamentale dell’ipotesi di accusa:

- le qualificazioni soggettive di ognuno degli imputati e la loro comune qualità di componenti della CGR;
- l’oggetto della riunione tenuta a L’Aquila il 31 marzo 2009, indetta “*con l’obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica delle ultime settimane*”;
- il profilo di **colpa generica** (negligenza, imprudenza e imperizia);
- il profilo di **colpa specifica** (violazione degli artt.2, 3 e 9 legge 225/92, artt.5 e 7 bis della legge 401/01, art.4 legge 21/06, art.3 DPCM 23582/06, legge 150/00);
- la condotta di **valutazione** dei rischi connessi all’attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008, definita “*approssimativa, generica e inefficace in relazione alle attività e ai doveri di previsione e prevenzione*”;
- la condotta di **informazione** sulla natura, le cause, la pericolosità e i futuri sviluppi dell’attività sismica, definita “*incompleta, imprecisa e contraddittoria sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica*”, con conseguente vanificazione delle finalità di tutela della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio;

- gli **strumenti informativi utilizzati** (dichiarazioni agli organi di informazione e verbale della riunione) e i destinatari dell'informazione stessa: il DPC, l'Assessore alla PC della Regione Abruzzo, il Sindaco di L'Aquila e la cittadinanza aquilana;
- tutte le dichiarazioni o affermazioni riconducibili alla CGR, sia a verbale che in interviste a organi di informazione, ritenute esplicative dell'accusa relativa tanto alla condotta di **valutazione** che a quella di **informazione**, tratte dalle affermazioni riportate nel **verbale ufficiale** dagli imputati **Barberi** (sui terremoti "*non è possibile fare previsioni*"; "*è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici*"; "*non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento*"), **Boschi** ("*la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore*"; "*i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi, improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703 anche se non si può escludere in maniera assoluta*"), **Calvi** ("*le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti, di pochi millimetri, e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture. C'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni, quali quelle a comportamento fragile*") e dalle dichiarazioni rese da **De Bernardinis** nel corso di un'**intervista televisiva** rilasciata **prima** della riunione (lo sciame sismico "*si colloca, diciamo, in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questa tipologia di territori, che poi è centrata intorno all'Abruzzo ...*"; "*non c'è un pericolo, io l'ho detto al sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non intensissimi, ... abbiamo avuto pochi danni*");
- l'elencazione delle **vittime degli eventi** (morti e lesioni) e la descrizione del **nesso causale**, formulata nei seguenti termini: "*indotti a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta descritta nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti fino a quella del 6.4.2009, ore 3,32*".

La funzione di controllo devoluta al giudice d'appello impone di verificare la "tenuta" della sentenza resa dal primo giudice - nel caso in esame in adesione pressoché totale all'ipotesi di accusa così formulata - alla luce di tutte le censure mosse dagli appellanti, la cui ampiezza e complessità è stata delineata in narrativa.

Prima di addentrarsi nell'analisi dell'ampio materiale istruttorio, è opportuno dunque, al fine di agevolare la lettura dei paragrafi di approfondimento, anticipare -in sintesi - la trama del ragionamento logico -giuridico seguito dalla Corte su ognuno dei profili di accusa innanzi delineati.

1.1.1)

Ritiene, innanzitutto, la Corte che la riunione del 31 marzo 2009 non risponda a nessuno dei criteri legali che valgono a identificarla come riunione della Commissione Nazionale Grandi Rischi.

Infatti, benché tutti gli imputati siano accusati a pari titolo in relazione alla indicata qualifica formale ("*tutti quali componenti della CGR*"), deve affermarsi che solo gli imputati **Barberi, Boschi, Calvi ed Eva** erano componenti effettivi della CGR, sulla base della normativa vigente (art.4 DL 245/06, convertito in L 21/06 e conseguente DPCM n.23582/06), dalla quale risulta la nomina del primo (**Barberi**) quale presidente vicario, in virtù della sua storia professionale, del secondo (**Boschi**) in qualità di presidente dell'INGV, del terzo e del quarto (**Calvi ed Eva**) in qualità di docenti universitari, esperti di rischio sismico.

Quanto agli altri tre imputati, deve dirsi che:

De Bernardinis partecipò alla riunione in qualità di Vice Capo del DPC (il cui capo, Bertolaso, aveva indetto la riunione) e in tale veste rappresentava la massima autorità di Protezione Civile, interessata alla consulenza degli esperti di rischio sismico; era, pertanto, funzionalmente estraneo alla CGR ed infatti si limitò ad introdurre i temi della riunione, senza operare valutazioni di sorta, e poi a presiedere la conferenza stampa;

Selvaggi partecipò alla riunione su iniziativa del prof. **Boschi**, da questi invitato in qualità di Direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'INVG e fu infatti indicato a verbale quale "accompagnatore" di Boschi;


Dolce, direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del DPC, era anch'egli funzionalmente estraneo alla CGR, pur se partecipò alla condotta di valutazione.

Ne consegue che, in assenza del numero legale di dieci componenti, in coerenza con le effettive modalità di convocazione (con lettera inviata la sera del 30 marzo 2009 dal Capo del DPC Bertolaso soltanto ai quattro componenti della CGR, "*esperti del settore rischio sismico*") e con lo sviluppo della discussione, la riunione va ricondotta al paradigma delle "*ricognizioni, verifiche e indagini*" che "*in ogni momento*" il Capo del DPC può richiedere ai componenti della CGR (art. 3, c. 10, DPCM 23582/06).

Consegue, altresì, che il contributo di ogni partecipante alla riunione, in assenza di una deliberazione collegialmente assunta, debba essere analizzato, per la verifica dell'accusa di valutazione "*approssimativa, generica e inefficace*", per quello che effettivamente è stato, così come risulta dalla verbalizzazione effettuata nell'occasione (**bozza di verbale**, redatta sulla base di appunti presi nel corso della riunione, e **verbale ufficiale** sottoscritto e reso pubblico il 6.4.2009, dopo il sisma) nonché dalle dichiarazioni dei testi presenti -Stati, Cialente, Salvatore, Leone, Del Pinto, Braga - e degli stessi imputati.

1.1.2)

L'oggetto della riunione non può che essere desunto dalla **lettera di convocazione**, con la quale si chiedeva "*una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatasi nei territori della provincia di L'Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15,38 locali*", e ciò in contraddizione con l'imputazione, che indica come "*obiettivo*" della riunione la diversa finalità di informare la cittadinanza sull'attività sismica in corso, mediante l'innesto diretto nel capo d'accusa del testo del **comunicato stampa** diffuso nel tardo pomeriggio del 30 marzo 2009 dal DPC ("*... con l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane*").



Si ritiene, infatti, che l'istruttoria dibattimentale non abbia fornito alcun sostegno probatorio all'assunto del Tribunale secondo il quale tutti gli imputati -con l'eccezione di **De Bernardinis**, al quale il comunicato deve essere riferito in ragione del ruolo di vice capo del DPC - avrebbero avuto diretta o indiretta conoscenza di tale comunicato, assumendo volontariamente l'onere e l'obbligo di informare direttamente i cittadini del contenuto delle loro valutazioni, in adesione al ritenuto "mandato" del capo del DPC Bertolaso.

Quanto precede, peraltro, colloca i fatti in un contesto coerente con la normativa di settore (artt.5 comma 4 e 7 bis legge 401/01) che attribuisce al solo DPC il compito di informare le popolazioni interessate -direttamente per gli scenari nazionali, comunque nei confronti delle autorità locali di Protezione Civile e, tramite queste, della popolazione per gli scenari locali - e non certo alla CGR o, comunque, ai suoi membri chiamati, in virtù delle loro competenze professionali, esclusivamente ad effettuare valutazioni di natura tecnico - scientifica.

Né può concordarsi con il primo giudice nella parte in cui, a fronte del preciso riparto di compiti stabilito dalla legge, afferma che il 31 marzo 2009 "*le cose andarono diversamente*", perché la CGR e, comunque, i partecipanti alla riunione, avrebbero assunto consapevolmente l'obbligo di informazione diretta nei confronti della popolazione, sia consentendo che la riunione si tenesse in pubblico (del che non vi è prova, essendo anzi emerso il contrario), sia partecipando alla conferenza stampa tenutasi immediatamente dopo e rilasciando interviste ai media (condotta posta in essere dal solo **Barberi** e irrilevante dal punto di vista causale).

1.1.3)


L'analisi di quanto fu effettivamente detto nel corso della riunione, peraltro, non consente di ritenere la sussistenza della condotta colposa relativa alla **valutazione del rischio sismico**, secondo l'accusa "*approssimativa, generica e inefficace*", attribuita in cooperazione colposa a tutti gli imputati, ma riferibile in concreto ai soli **Barberi, Boschi, Calvi, Eva, Selvaggi e Dolce**, non avendo **De Bernardinis** partecipato in alcun modo all'analisi delle questioni scientifiche, in coerenza con le sue competenze e il suo ruolo istituzionale.

Il processo non offre, infatti, a parere della Corte, sostegno alcuno all'accusa di condotta colposa in relazione alle affermazioni e valutazioni formulate da ognuno degli imputati nel corso della riunione, così come verbalizzate e confermate dalle testimonianze dei presenti, il cui contenuto non è affatto assimilabile a quello dell'**intervista televisiva** rilasciata da **De Bernardinis prima** della riunione (ci si riferisce alle ultime dichiarazioni riportate nell'imputazione).

E ciò vale tanto per i profili di **colpa generica**, declinata nell'imputazione in tutti i tipi previsti dalla legge (negligenza, imprudenza, imperizia), quanto per quelli di **colpa specifica**, posti dal primo giudice al centro del convincimento di responsabilità. Questa evidenza, infatti, in più punti, di voler ricorrere ad un parametro metodologico di natura esclusivamente normativa, che pone in antitesi ad un parametro metodologico e contenutistico di natura scientifica (che dichiara espressamente di voler escludere dall'indagine), identificando il comando cautelare nell'obbligo del necessario approfondimento dei temi scientifici a fini di adeguata valutazione in termini di previsione e prevenzione dei danni ipotizzabili. Perviene, quindi, ad individuare la violazione della legge (i.e. della regola cautelare) nella ritenuta superficialità e contraddittorietà delle valutazioni espresse nel corso della riunione in relazione ad ognuno dei ritenuti indicatori di rischio, in particolare nelle valutazioni sintetizzate nelle frasi riportate a verbale e richiamate nell'imputazione, che attribuisce in modo cumulativo e generalizzato a tutti i partecipanti, nel presupposto, errato, della riconducibilità della riunione al paradigma legale dell'organo collettivo CGR.

Ritiene, tuttavia, la Corte che l'indagine svolta dal primo giudice non possa essere condivisa, poiché attiene - almeno nelle sue linee programmatiche, sovente e contraddittoriamente abbandonate - alle modalità della trattazione, ritenuta "*approssimativa, generica e inefficace*", e tralasci il merito, quello dell'erroneità della valutazione effettuata sul piano scientifico, pervenendo a conclusioni incerte e fallaci, inidonee a costituire la base dell'accusa di omicidio colposo plurimo.

Invero, per quanto sia certo che il compito dei componenti della CGR richiesti di pareri scientifici dall'autorità di Protezione Civile fosse quello di analizzare con la maggior accuratezza possibile la sequenza sismica in atto, a fini di previsione, prevenzione e analisi



del rischio ad essa connesso (nell'ambito dei fini istituzionali di tutela dell'integrità dei beni a quel rischio esposti, *in primis* la vita dei cittadini), deve dirsi con chiarezza che nessuna delle norme richiamate nell'imputazione esprime regole cautelari metodologiche, aventi natura precettiva o prescrittiva, che possano dirsi violate.

Al contrario, esse individuano **regole di diligenza elastiche**, come tali inidonee ad assurgere a parametro diretto di valutazione della condotta e quindi a configurarsi come canoni di valutazione dei contestati profili di colpa specifica. Con la conseguenza che, spettando all'interprete riempirle di contenuto, deve inevitabilmente farsi riferimento all'unico criterio in concreto utilizzabile nella fattispecie, quello della **colpa generica**, ipotizzabile, tuttavia, solo in relazione al "merito" delle valutazioni esposte nel corso della riunione, e quindi, in sostanza, alla "**perizia**" degli esperti, non al "metodo" seguito nella trattazione e, tanto meno, al *quantum* degli approfondimenti manifestati su ogni specifico indicatore di rischio.

1.1.4)

Ne deriva che il contenuto della valutazione richiesta il 31 marzo 2009 agli imputati e, conseguentemente, del controllo giudiziale di liceità sul loro operato, deve essere parametrato, alla luce dell'oggetto della convocazione -"*disamina degli aspetti scientifici e di Protezione Civile*" -, alle **migliori conoscenze scientifiche** relative ai fenomeni sismici di cui essi disponevano alla data del 31 marzo 2009 (non potendo considerarsi le conoscenze acquisite successivamente proprio per effetto del terremoto del 6 aprile).

Il parametro di valutazione della colpa, allora, lungi dall'essere meramente normativo, come afferma più volte il Tribunale, deve necessariamente essere quello della **correttezza scientifica delle valutazioni espresse**, erroneamente ritenuto marginale, pur se in concreto più volte utilizzato per affermare la carenza di approfondimento dell'analisi storico - scientifica effettuata dagli imputati ed il conseguente allontanamento dal modello di condotta asseritamente delineato dalla normativa di settore.

Pacifico il fatto, affermato più volte dal Tribunale, che oggetto dell'imputazione non è la mancata previsione del terremoto del 6 aprile, la mancata evacuazione della città o la mancata promulgazione di uno stato d'allarme, né un generico "rassicurazionismo", ritiene


la Corte che la verifica della correttezza scientifica delle valutazioni formulate dagli imputati, da effettuarsi alla luce dei contributi tecnici in atti, conduca necessariamente alla conclusione che nessuna censura possa essere mossa sul punto agli imputati, non emergendo da alcun dato certo che alla data del 31 marzo 2009 fosse possibile -e quindi doveroso - effettuare valutazioni dei fenomeni sismici in atto diverse da quelle formulate dagli imputati (peraltro obiettivamente prive di toni univocamente rassicuranti), e, in particolare, che fosse possibile -e quindi doveroso - formulare, per effetto dello sciame sismico in corso, un giudizio di aggravamento del rischio di forti eventi, sempre presente nel territorio aquilano, da anni classificato come una delle zone a più alto rischio sismico in Italia.

1.1.5)

Quanto al tema della “**rassicurazione**”, peraltro ignoto in tali termini al capo di imputazione, deve evidenziarsi che non può condividersi l’assunto del Tribunale, che ha condizionato la lettura dell’intero materiale istruttorio e quindi della condotta degli imputati, secondo il quale, nel convocare la riunione, Bertolaso si prefiggeva comunque di rassicurare la popolazione aquilana, indipendentemente da quelle che sarebbero state le valutazioni scientifiche degli esperti.

Il tenore della conversazione casualmente intercettata tra Bertolaso e l’Assessore Daniela Stati offre invero la spiegazione “autentica” delle ragioni che indussero il Capo del DPC alla decisione di convocare con urgenza a L’Aquila gli esperti della CGR, da identificare nell’esigenza da un lato di “*zittire subito qualsiasi imbecille, placare illazioni, preoccupazioni, ecc.*”, dall’altro di invitare la Protezione Civile regionale, alle dipendenze della Stati, a “*non fare comunicati dove non sono previste altre scosse di terremoto*”, con chiaro riferimento, da un lato, alle propalazioni del ricercatore Giuliani (il quale aveva affermato di poter prevedere forti scosse imminenti con l’ausilio dell’analisi del gas radon e il giorno prima, 29 marzo, aveva dato l’allarme a Sulmona, scatenando il panico tra la popolazione di quella città) e, dall’altro, al comunicato tranquillizzante diramato dalla Protezione Civile regionale nel pomeriggio dello stesso 30 marzo, dopo la scossa di magnitudo 4.1 delle 15,38, che aveva spaventato la popolazione aquilana.

Offre, altresì, un quadro del convincimento circa la situazione in corso maturato da Bertolaso, evidentemente preoccupato nell’immediatezza più dall’allarme ormai già diffuso



nella popolazione, a suo avviso imprudentemente fronteggiato dalla Protezione Civile locale, che da un possibile -ma non prevedibile - evento sismico di portata maggiore rispetto a quanto già accaduto.

Peraltro, per quel che in questa sede rileva, non vi è prova agli atti che detto intendimento fosse stato comunicato agli esperti da lui convocati e da costoro condiviso a priori, sino a contraddire o minimizzare quanto rilevabile dai dati scientifici oggetto della valutazione loro richiesta.

Nessun contributo sul piano valutativo, come si è detto, è stato offerto dall'imputato **De Bernardinis**, partecipante alla riunione in qualità di vice capo del DPC, e quindi dell'autorità che, avendo convocato gli esperti, attendeva di riceverne valutazioni eventualmente utilizzabili sul piano operativo, compreso quello dell'informazione alla popolazione, che compete per espressa disposizione legislativa ai soli organi di Protezione Civile.

Deve escludersi che i contenuti della riunione siano stati direttamente propalati ai cittadini aquilani tramite la pubblicità della riunione o la conoscenza della bozza di verbale (redatta dalla teste Salvatori il 2 aprile sulla base degli appunti presi durante la riunione), per i profili comunicativi deve aversi riguardo soltanto alle interviste rilasciate ai media subito **dopo** la riunione dal prof. **Barberi**, dal vice capo del DPC **De Bernardinis**, il quale ha anche presieduto la conferenza stampa, dalle autorità locali di Protezione Civile (l'assessore Stati e il sindaco Cialente), non essendo disponibili le dichiarazioni effettuate in corso di conferenza stampa (tranne un frammento di quanto detto da **De Bernardinis** acquisito all'udienza del 10 ottobre 2014).

La Corte ritiene che dette dichiarazioni riportino correttamente i contenuti delle valutazioni scientifiche effettuate nel corso della riunione e siano comunque prive di ingiustificati toni rassicuranti, tali da indurre modificazioni nella percezione del rischio da parte dei cittadini e, conseguentemente, modificazioni dei eventuali comportamenti di autotutela adottati in precedenza, con conseguente impossibilità di ravvisare alcun nesso causale tra la condotta e gli eventi.

1.2)


Si ritiene, invece, che sussista la contestata colpa generica, sotto il profilo della **negligenza** e dell'**imprudenza**, a carico del solo **De Bernardinis**, con esclusivo riferimento al contenuto dell'**intervista televisiva** rilasciata ad un'emittente televisiva immediatamente **prima** della riunione ed ampiamente diffusa su tutti media anche nei giorni seguenti.

Ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni riportate negli ultimi due passaggi dell'imputazione, secondo le quali lo sciame sismico *“si colloca, diciamo, in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questa tipologia di territori, che poi è centrata intorno all'Abruzzo ... ”*; *“non c'è un pericolo, io l'ho detto al sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non intensissimi, ... abbiamo avuto pochi danni ”*.

Tali dichiarazioni, infatti, esprimono concetti **scientificamente errati** e certamente **rassicuranti**, non potendo qualificarsi la situazione in atto come *“favorevole”* e priva di pericolosità; esse, inoltre, potevano indurre i fruitori dell'informazione ad attribuire le medesime valutazioni tranquillizzanti sui fenomeni sismici in corso e sulle possibili evoluzioni anche agli esperti che si accingevano a procedere alla valutazione richiesta dal DPC - la *“comunità scientifica”* -.

Tale condotta viola i canoni di **diligenza** nel controllo preventivo di correttezza di quanto si comunicava alla popolazione e di **prudenza** nella gestione della situazione di rischio, dovendo l'agente considerare adeguatamente, e quindi prevedere, la possibilità che tali dichiarazioni potessero indurre nella popolazione, o quantomeno in alcuni cittadini, un abbassamento della soglia di attenzione e quindi una riduzione della abitudini di autotutela in un momento in cui era possibile, e quindi astrattamente prevedibile, un'evoluzione negativa della sequenza sismica in corso.

Per quanto sia certo che quell'intervista fu diffusa da alcuni tra i media più diffusi con modalità tali da indurre un gran numero di cittadini ad attribuire i concetti in essa esposti indistintamente agli *“scienziati”* e quindi alla CGR, assistita per la sua funzione istituzionale



da massima autorevolezza, è certo che **De Bernardinis**, responsabile della comunicazione in quel frangente, non ritenne di chiarire che le affermazioni da lui fatte non erano in alcun modo riconducibili agli scienziati della CGR e che, anzi, era emerso in sede di riunione che non si era affatto in presenza di “*fenomeni favorevoli*”.

La condotta colpevole di **De Bernardinis** ebbe **incidenza causale diretta** (per ritenere la quale non è necessario far ricorso al “modello delle rappresentazioni sociali”, la cui validità scientifica non ha trovato alcuna conferma) nella formazione dei processi volitivi di alcune delle vittime nei momenti successivi alle prime due scosse, poi definite “premonitrici”, della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, poiché le stesse sono state indotte da tali affermazioni rassicuranti a ritenere che si trattasse di un favorevole fenomeno di scarico di energia e, conseguentemente, ad abbandonare le pregresse abitudini di cautela, restando nelle abitazioni che crollarono per effetto del sisma.

2) La riunione del 31 marzo 2009; la posizione degli imputati Barberi, Boschi, Calvi, Eva, Selvaggi e Dolce

2.1) Natura e funzioni della CGR


Si è detto come il primo giudice, in totale adesione all'impostazione accusatoria, abbia ritenuto che la riunione *de qua* fosse senz'altro una riunione della Commissione Grandi Rischi, traendone importanti conseguenze in tema di individuazione dei profili di colpa specifica e di cooperazione colposa tra i suoi componenti.

La questione, a parere della Corte, non ha ai fini della decisione il rilievo che l'accusa e il Tribunale hanno inteso attribuirle, sia perché la qualificazione degli agenti perde efficacia decisiva nel ravvisato contesto di colpa commissiva (sia pure con profili omissivi), venendo meno la necessità di individuare posizioni di garanzia *ex lege*, sia perché la decisione deve trovare il suo fondamento, come si è anticipato e meglio si vedrà oltre (cfr par. 2.3), al di fuori dell'ipotizzato profilo di colpa specifica (che nell'impostazione accusatoria deriva proprio dallo statuto dell'organismo collegiale) e del tema della cooperazione colposa (e della conseguente estensione della colpa a quelli che il Tribunale definisce “*cooperanti marginali*”).

E tuttavia, come si è anticipato, ritiene la Corte che la riunione *de qua* non sia qualificabile come riunione della CGR, non rispondendo ai requisiti che la legge impone.

L'organizzazione e il funzionamento della CGR, per quanto in questa sede rileva, sono così disciplinati dall'art.3 del DPCM 23582/06:

1. *La Commissione, incaricata di rendere al Dipartimento della protezione civile pareri e proposte di carattere tecnico -scientifico in relazione alle problematiche relative ai settori di rischio indicati all'art. 1 si riunisce di regola con cadenza bimestrale.*
2. *Le **convocazioni dei componenti sono disposte dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi di urgenza o di emergenza in cui può essere ridotto ad un giorno, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione. Delle convocazioni e del relativo ordine del giorno è data comunicazione al capo del Dipartimento della protezione civile. Possono partecipare alle riunioni della Commissione in relazione alle diverse situazioni di rischio in esame, senza diritto di voto, i direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'I.N.G.V., individuati dal Presidente e dal Presidente vicario di intesa con il capo del Dipartimento.***
3. *Qualora si rilevasse la necessità di approfondire problematiche specifiche o di disporre di ulteriori contributi tecnico -scientifici su determinati argomenti di interesse, il Presidente o il Presidente vicario possono invitare a partecipare alle riunioni **senza diritto di voto anche esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione civile.** A tal fine, di intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile, sentiti anche i componenti della Commissione, provvedono a realizzare un **registro di nominativi** di personalità competenti nei settori specifici di rischio, da cui attingere in funzione delle esigenze.*
4. ...
5. *Alle riunioni della Commissione può partecipare, **senza diritto di voto**, il capo del Dipartimento della protezione civile e, su richiesta del medesimo, i direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.*



6. *La Commissione si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento della protezione civile, opera con la presenza di almeno dieci componenti e delibera a maggioranza dei presenti.*
7. ...
8. ...
9. *Al fine di acquisire pareri e proposte su **situazioni di rischio incombenti** o potenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile può richiedere al Presidente o al Presidente vicario la **convocazione urgente** della Commissione.*
10. *Il capo del Dipartimento può, altresì, richiedere in ogni momento ai componenti della Commissione di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini.*
11. ...
12. ...

La mera lettura del dato normativo, base formale della verifica devoluta al giudice, consente innanzitutto di fissare le anomalie relative alle modalità di convocazione ed al numero e qualità dei partecipanti.

Sotto il primo profilo, è pacifico che la riunione fu convocata dal capo del DPC, Bertolaso, anziché dal Presidente della CGR, prof. Zamberletti, o dal suo vicario, Franco **Barberi**.

La lettera di convocazione inviata nel pomeriggio del 30 marzo 2009 ai soli **Barberi, Boschi, Calvi** ed **Eva** (oltre a Zamberletti, che non poté partecipare) così individuava le ragioni, e quindi l'oggetto, della riunione: “...una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica in atto”, il che esclude, come meglio si vedrà oltre, che oggetto della riunione sia stata direttamente la finalità informativa esplicitata nel comunicato stampa diramato dal DPC.

Sotto il secondo profilo è del pari evidente la non conformità al dato normativo del numero dei convocati, **quattro**, ben inferiore al numero legale di **dieci** componenti.


Si è visto, in narrativa, come il Tribunale abbia disinvoltamente superato tali dati formali, affermandone l'irrilevanza a fronte dell'urgenza della convocazione e dell'effettività dell'attività svolta, ma la Corte ritiene di non condividere né il metodo, che forza senza ragioni il dato normativo e fattuale, né il merito di tali conclusioni.

La norma su riportata, infatti, consente nelle sue articolazioni di non lasciare scoperta alcuna necessità che i più diversi contesti (normali o emergenziali) possano prospettare ai responsabili della Commissione o del DPC, al quale essa di regola riferisce in qualità di **consulente** (cfr. art. 4 DL 245/06 convertito in legge 21/06: “*la CGR è l’organo di consulenza tecnico -scientifica del DPC*”; art.9 comma 1 legge 225/92: “*la CGR è organo consultivo e propositivo del Servizio Nazionale della PC...*”).

Di norma, infatti, la CGR si riunisce su convocazione del Presidente con cadenza bimestrale e preavviso di dieci giorni, riducibile a un solo giorno nei casi di urgenza ed emergenza (comma 2), anche su richiesta del Capo del DPC (comma 9), mentre è attribuita direttamente a quest’ultimo la facoltà di richiedere “*in ogni momento*”, e quindi ogni volta che lo reputerà opportuno, “*ai componenti della commissione, di effettuare ricognizioni, verifiche, indagini*” (comma 10) .

Il che deve ritenersi sia avvenuto il 30 marzo 2009, allorché il Capo del DPC Bertolaso, senza alcun riferimento esplicito a situazioni di urgenza (che avrebbero imposto di provvedere ai sensi dei commi 2 o 9), convocò di sua iniziativa non già la CGR, bensì 5 dei suoi 21 componenti nominativi, con la nota inviata alle ore 19.31 che, senza nemmeno nominare l’organo collegiale, si limita a indicare l’oggetto: “*convocazione riunione presso Regione Abruzzo per valutazioni sulla sequenza sismica nel territorio abruzzese*”, e delimitare l’ambito del parere richiesto: “*Voglia Codesta Presidenza e codesti esperti del settore rischio sismico partecipare alla riunione convocata per il giorno 31 marzo 2009 all’Aquila, alle ore 18,30, ... per un’attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi...*”, in **adesione al modello funzionale descritto dal comma 10 della norma.**

Non si pose, quindi, ai presenti problema alcuno di verifica del numero legale, né di individuazione corretta dei partecipanti con diritto di voto -pacificamente i soli membri nominativi della Commissione - e, conseguentemente, di validità di una eventuale deliberazione, a conferma del fatto che si trattava di mera “*disamina*” e che era pertanto sufficiente che i convocati, così come gli altri esperti presenti (**Selvaggi**, direttore del Centro Nazionale Terremoti, e **Dolce**, direttore dell’Ufficio Rischio Sismico del DPC invitati, rispettivamente, da **Boschi** e **De Bernardinis**), si esprimessero sulla sequenza sismica in



atto e facessero verbalizzare le loro opinioni, non essendovi alcuna deliberazione da adottare né alcun comunicato conclusivo da redigere.

L'affermazione del primo giudice relativa alla sicura qualificazione giuridica della riunione come della Commissione Grandi Rischi, anziché di ricognizione di esperti della stessa Commissione, è il frutto, invece, di evidenti, quanto inutili, forzature del dato normativo e delle circostanze di fatto, che gli impongono di richiamare più volte la necessità "sostanzialistica" di abbandonare il dato formale per ancorare il giudizio solo all'attività "in concreto" svolta, cui è dedicato un intero paragrafo (3.5.1).

Il Tribunale assume che la riunione avesse finalità di protezione civile, ovvero di "previsione, prevenzione e analisi del rischio sismico al fine di individuare le misure di protezione a livello individuale e collettivo da calibrare sull'evoluzione della situazione in atto" (di cui non vi è traccia né nella convocazione né nella valutazione), dilatandole sino a comprendere il compito di informazione diretta dei cittadini sull'attività sismica in corso, con palese **confusione del piano comunicativo esterno -valorizzato dal comunicato stampa diramato dal DPC - con quello valutativo interno -delimitato dalla lettera di convocazione -**.

Le anomale modalità di convocazione della Commissione, che il Tribunale definisce "occasionalì", vengono giustificate con l'urgenza del caso (ignorando che la norma prevede espressamente tale eventualità e che questa non incide sulla titolarità del potere -dovere di convocazione -commi 2 e 9 -) e "sanate" dalla mancata contestazione (definita "comportamento concludente") di **Barberi**, asseritamente "scavalcato" nelle sue prerogative istituzionali, così individuando il profilo di responsabilità nella omessa censura dell'operato del capo del DPC (non necessaria, essendosi questi avvalso della facoltà di convocazione del consesso di esperti di cui al comma 10 della norma).

È emerso in dibattimento, peraltro, che i quattro membri nominativi della CGR **Barberi, Boschi, Eva e Calvi**, gli unici che potevano avere contezza della normativa che regola l'istituto, non si siano posti affatto il problema giuridico della qualificazione formale della riunione convocata da Bertolaso (con l'eccezione di Barberi, il quale tuttavia non ritenne di sollevare il problema, a fronte dell'urgenza della consultazione), anche perché non vi fu da

parte di alcuno richiesta di formale adozione di una deliberazione, il che avrebbe posto il tema della regolarità della convocazione e della verifica del numero legale.

Il Tribunale si è posto, inoltre, il problema di individuare la sanzione che l'ordinamento appresterebbe alla violazione delle regole di convocazione e di composizione dell'organo collegiale - imperfetto -, e l'ha trovata nell'annullabilità anziché nella nullità, omettendo di considerare che trattasi di categorie che attengono all'atto amministrativo, nella specie inesistente, non essendo stata assunta alcuna deliberazione (tale non può certamente ritenersi il verbale, redatto da un funzionario del DPC).

Non condivisibile nemmeno l'ulteriore assunto del Tribunale, secondo il quale anche la mancanza di numero legale sarebbe "sanata" dalla partecipazione degli esperti esterni, prevista dalla normativa richiamata.

Questa consente, infatti, la **partecipazione** alle riunioni della CGR, **senza diritto di voto**, dei "*direttori degli enti... e dell'INVG*" (comma 2), e tale era certamente **Selvaggi**, così come del "*capo della Protezione Civile*" e dei "*direttori degli uffici del dipartimento interessati*" (comma 5), e tali erano **De Bernardinis** e **Dolce**, mentre non possono annoverarsi tra le "*autorità competenti in materia di Protezione Civile*" (comma 3) Stati, Leone e Cialente, sia per la ragione formale che i loro nominativi non sono presenti nel "*registro di nominativi di personalità competenti*", sia per la ragione sostanziale che la loro presenza non era necessitata dall'esigenza "*di approfondire problematiche specifiche o di disporre di ulteriori contributi tecnico -scientifici su determinati argomenti di interesse*" (comma 3), trattandosi delle autorità locali di Protezione Civile interessate ad ascoltare il parere degli esperti, non già a partecipare alla valutazione (il che, in effetti, non fecero).

Peraltro è certo che la norma che prescrive il numero legale di dieci (comma 6) stabilisce espressamente che questo attiene ai "**componenti**", non ai "**partecipanti**", tanto da prescrivere immediatamente dopo che la CGR delibera "*a maggioranza dei presenti*", essendo gli altri esclusi dal voto, mentre deve ribadirsi che Stati, Leone e Cialente, ritenute dal Tribunale "**partecipanti**" a pieno titolo alla riunione, erano meri uditori (il sindaco Cialente, che fu chiamato all'ultimo momento e intervenne a riunione già iniziata, ha ammesso in dibattimento che "*non aveva neanche capito che era una riunione della CGR*" (udienza 7.12.2011, pag.247).



Infine, deve ritenersi del tutto ultroneo il riferimento fatto dal Tribunale al dato nominalistico, perché, per quanto risponda al vero che il verbale (sia la bozza che quello ufficiale) riporti nell'intestazione la dicitura "*Riunione Commissione Grandi Rischi*", è però altrettanto vero che nella lettera di convocazione a firma di Bertolaso la CGR è nominata solo con riferimento alle qualifiche formali di Zamberletti e Barberi (Presidente e Vice Presidente) e gli altri convocati (**Boschi, Eva e Calvi**) sono indicati soltanto come "*esperti del settore rischio sismico*", mentre nel testo del verbale si dà espressamente atto del fatto che solo costoro sono presenti "*per la CGR*", e per gli altri si chiarisce quale sia la diversa funzione istituzionale svolta (Selvaggi, in particolare, viene indicato, oltre che con la sua qualifica professionale, come "*accompagnatore*" di Boschi, dizione poco conciliabile con una partecipazione funzionale ad una riunione formale); anche il comunicato stampa, infine, parla di "*riunione degli esperti della CGR*", il che sancisce ancora una volta la correttezza della qualificazione in tali termini.

Si è detto, peraltro, come il tema non abbia quella connotazione decisiva ai fini della ricostruzione dell'accaduto e dell'individuazione dei profili di colpa, che il PM e il giudice sembrano attribuirgli, non potendo condividersi l'assunto secondo il quale il tasso di diligenza, perizia e prudenza richiesto ai commissari della CGR, ove formalmente e ritualmente riuniti secondo tutti i dettami di legge, sarebbe stato diverso - maggiore - di quello richiesto ad alcuni dei suoi componenti chiamati ad una "*ricognizione, verifica o indagine*" dal Capo del DPC.

Dal punto di vista degli imputati, infatti, il fine della riunione non poteva essere che quello di effettuare e riferire alla Protezione Civile, da scienziati quali erano, una **corretta valutazione scientifica** delle problematiche relative allo sciame sismico in atto, a fini di previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio, nei limiti in cui questa era formulabile a quel momento sulla base dei dati rilevati e seguiti da mesi, obbligo al quale, come si vedrà, è stato dato compiuto adempimento.

La ricostruzione effettuata dal Tribunale, invece, ha posto al centro della lettura di quanto accaduto il dialogo intercettato tra Bertolaso e Stati, e quindi il manifestato intento "*mediatico*" di tranquillizzare la gente per evitare problemi di gestione dell'ordine pubblico, causati dal panico che si temeva potesse continuare a diffondersi nella popolazione, ma lo

ha dilatato sino ad affermarne la consapevole condivisione (e addirittura una sorta di “obbedienza” dettata da ragioni politiche) da parte degli imputati, i quali sarebbero stati indirizzati a -e avrebbero condiviso l’intento di - pervenire comunque ad un simulacro di rassicuranti e superficiali affermazioni pseudoscientifiche da offrire ai media.

Il tutto nel presupposto, totalmente carente di prova, che gli esperti avessero avuto indicazioni da Bertolaso non solo sulle ragioni che lo avevano indotto a convocare la riunione, ma anche su ciò che egli si attendeva e, persino, sul contenuto delle valutazioni che avrebbero dovuto effettuare, e, soprattutto, che le avessero acriticamente seguite.

2.2) la valutazione scientifica effettuata nel corso della riunione

2.2.1)

L’analisi dei contenuti della riunione conferma, infatti, che i partecipanti non si espressero affatto nei termini rassicuranti asseritamente auspicati da Bertolaso e, comunque, che essi non formularono alcuna valutazione che possa dirsi scientificamente errata e indebitamente rassicurante (nel che, come si è detto, dovrebbe ravvisarsi la colpa).

Detti contenuti sono ricostruibili attraverso il **verbale ufficiale** (redatto da **Dolce**, sulla base dei suoi appunti e della bozza, e sottoscritto il 6 aprile, nel pomeriggio seguente al sisma, allorché gli scienziati si riunirono nuovamente a L’Aquila per valutare i possibili sviluppi della situazione) e la **bozza** stessa redatta nei giorni immediatamente seguenti al 31 marzo, sulla base degli appunti presi nel corso della riunione, da Lorella Salvatori, addetta all’ufficio gestione emergenze del DPC, (inviata via mail a **Dolce e De Bernardinis** il 2 aprile 2009); detta bozza fu messa a disposizione del PM, che aveva acquisito il solo verbale ufficiale, nel corso delle indagini dall’imputato **Boschi**.

La Corte ritiene che i due verbali, soprattutto la bozza del 2 aprile, precedente il terremoto e quindi non sospettabile di modifiche dettate dall’accaduto, diano nell’insieme un quadro del tutto attendibile dell’effettivo andamento della discussione, anche in ragione delle conferme venute dai testimoni presenti, con le precisazioni che più oltre si vedranno.

Per quanto i due documenti presentino linee generali del tutto convergenti, si ritiene che la bozza, più descrittiva e minuziosa, sia più funzionale alla necessità di cogliere con la maggior precisione possibile il contenuto delle osservazioni e delle valutazioni formulate dagli esperti, oggetto della condotta colposa contestata.

Deve a tal proposito evidenziarsi, come anticipato, che **De Bernardinis** si limitò ad introdurre i lavori, illustrando gli scopi della riunione (*“esaminare la fenomenologia sismica in atto da alcuni mesi... culminata con la scossa M 4 di ieri”*) e le richieste dirette alle *“massime autorità scientifiche”* presenti, ovvero *“fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo”* (alle autorità di Protezione Civile, presenti alla riunione, non certo alla popolazione).

Dolce, quindi, diede puntualmente conto delle caratteristiche della sequenza sismica (più di 200 scosse tra Sulmona e L’Aquila), elencando le più importanti tra quelle recenti (sette tra il 28 e il 30 marzo, di M oscillante tra 2.3 e 4.0, quest’ultima nel pomeriggio del 30); diede conto altresì dei danni sino allora rilevati dalla Protezione Civile regionale (*“molto contenuti”*, pur se tre scuole -su 50 - erano state chiuse a scopi cautelativi) e distribuì un documento (*“Rapporto di evento 31.3.2009”*) preparato dal suo Dipartimento in cui erano riportate, oltre ad alcune elaborazioni, le registrazioni accelerometriche della rete RAN del Dipartimento; evidenziò che erano stati registrati picchi di accelerazione piuttosto alti rispetto alla magnitudo.

Boschi intervenne per chiarire che la sequenza coinvolgeva due strutture sismogenetiche diverse, quella di L’Aquila e quella di Sulmona, entrambe attivate in passato da due forti terremoti (nel 1703 con epicentro a nord e nel 1349 con epicentro a sud, nel passaggio tra le due strutture); mostrando una cartina ove erano riportati i terremoti storici, **evidenziò che la zona è una delle più sismiche d’Italia e che l’attività sismica doveva essere seguita con grande attenzione, perché la situazione era “preoccupante” considerando i terremoti storici**, pur se questi non avevano mai superato la M 7; si espresse, quindi, nei termini riportati nell’imputazione: *“i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi, improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta”*.


(Il tema dell'individuazione dei “**periodi di ritorno**” è estremamente complesso e non è certo questa la sede per affrontarlo, ma basti qui rilevare che Boschi si riferiva alla medesima faglia che aveva provocato il sisma del 1703, come chiarito nelle note depositate in udienza (il teste Stoppa, vulcanologo, ha confermato che il terremoto del 1703 era associato ad altra struttura sismogenetica) e che gli stessi CT del PM, prof.ri Decanini e Liberatore -entrambi ingegneri sismici, e non sismologi, inizialmente chiamati in ausilio dal PM nelle indagini sui crolli - hanno stimato per l'intera zona dell'aquilano periodi molto diversi - 475 e 325 anni - a riprova della estrema opinabilità di tali argomenti).

Selvaggi presentò la relazione tecnica redatta dall'INGV e illustrò le sequenze sismiche, che interessavano le due zone di L'Aquila e Sulmona, affermando che il CNT da lui diretto le seguiva con “*estrema attenzione*” e non le aveva affatto sottovalutate, trattandosi di “*zona altamente sismica*”.

Barberi, terminato questo esame preliminare, dichiarò di assumere la presidenza e pose ai presenti le due questioni chiave: “1) *fare una valutazione oggettiva degli eventi in atto anche in relazione a quanto si possa prevedere*; 2) *discutere e fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione*”, introducendo così il tema degli allarmi propalati dal ricercatore Giuliani, il quale affermava di poter prevedere con qualche ora di anticipo eventi maggiori sulla base delle emissioni di gas radon e che aveva già annunciato, scatenando il panico, una forte scossa a Sulmona per il 29 marzo. Aggiunse che era “*estremamente difficile fare previsioni temporali sull'andamento dei fenomeni sismici*”, e comunque che **i dati storici confermavano l'elevata sismicità della zona** e il fatto che nel passato ci fossero state sequenze sismiche preliminari simili a quelle in corso.

Riferì, quindi, di avere sentito Bertolaso, che sottolineò non essere un esperto (“*anche se non è un geofisico*”), dichiarare alla stampa che le sequenze frequenti scaricano energia e rendono più improbabile una forte scossa (è stato chiarito in dibattimento che si riferiva all'intervista resa da Bertolaso la mattina stessa del 31 marzo, nel corso di un convegno a Roma cui anch'egli aveva preso parte) e chiese ai presenti cosa potevano dire su tutte le questioni.

Dal verbale non risulta che alcuno dei presenti abbia interloquito sulla nozione di “*scarico di energia*” e sulla sua attendibilità scientifica, né, tantomeno, che si sia pronunciato sul



fatto che potesse essere interpretato come fenomeno favorevole, avendo tutti ripreso il concetto di “sequenza sismica”, valutando quella in atto.

2.2.2.)

La questione dello “scarico di energia” merita di essere approfondita.

Trattasi, infatti, di argomento che ha trovato ampio spazio nell’istruttoria dibattimentale e nella trama della sentenza impugnata, avendo il Tribunale maturato il convincimento che il tema (dalla portata rassicurante in quanto leggeva le scosse minori in senso favorevole, quasi dissipassero senza danni eccessivi l’energia sotterranea e così disinnescassero la potenza delle scosse successive, nell’erroneo -oltre che illogico - presupposto di un *quantum* di energia dato e conosciuto) fosse stato affrontato nel corso della riunione in modo superficiale e generico, quindi colposamente, e comunque, avrebbe trovato una pur non esplicita conferma da parte degli scienziati.

Il medesimo concetto, veicolato alla popolazione a fini di assicurazione (in sostanziale adesione al “mandato” ricevuto da Bertolaso, che ne aveva parlato pubblicamente la mattina del 31 marzo e privatamente nella telefonata alla Stati del pomeriggio precedente), avrebbe influenzato in modo determinante -stante la facilità di comprensione e l’affiancamento al tema della asserita “normalità” dello sciame - i processi decisionali delle vittime la notte del terremoto; queste, indotte ad attribuire alle due scosse premonitrici proprio la funzione tranquillizzante di “scarico di energia”, a conferma della suggestione che esse diminuivano la potenza di eventuali scosse successive, avrebbero abbandonato la consuetudine di allontanarsi dalle abitazioni, trovando la morte nelle case crollate.

Trattasi, peraltro, del medesimo tema che era stato al centro dell’intervista televisiva rilasciata da **De Bernardinis** immediatamente **prima** della riunione (ma ignota agli altri imputati, secondo quanto emerge dall’istruttoria) in sintonia anche lessicale con quanto detto da Bertolaso all’assessore Stati nella nota telefonata intercettata.


È emerso in dibattito che il concetto di scarico di energia in corso di sciame sismico come fenomeno favorevole è del tutto privo di validità scientifica.

Lo hanno confermato gli stessi imputati: **Boschi** ed **Eva** hanno affermato che si tratta di un “*fenomeno neutro*” che non aumenta né diminuisce la probabilità di scosse più forti ed è quindi certamente privo di connotazioni “*favorevoli*”, mentre **Selvaggi** ha riferito di non ricordare che se ne fosse parlato nel corso della riunione e ha chiarito che, se l’avesse sentito, “*sarebbe saltato sulla sedia*” per l’evidente erroneità dell’affermazione. Lo ha confermato il prof. Stoppa, vulcanologo, teste di parte civile, (ud. 1.2.2012: “*trovavo poco scientifico, poco razionale, un’affermazione fatta... che il pericolo non fosse aumentato perché c’era uno scarico di energia...; che la struttura avesse scaricato energia ai fini di una mitigazione della scossa, questo è un falso, è chiaro che difficilmente uno scienziato potesse ritenere opportuna questa dichiarazione*”).

Barberi, che pose la domanda, ha affermato in dibattimento che “*...non è per nulla banale la questione dello scarico di energia dell’implicazione che questo ha sull’evoluzione sismica, non è per nulla banale perché intanto è ovvio, lo hanno ripetuto tutti che qualsiasi terremoto scarica energia, non è questo il punto ovviamente, è se quello scarico di energia può avere delle implicazioni sull’evoluzione della crisi e questa risposta non è per nulla ovvia*”.

Per quanto lo stesso, che è un vulcanologo e non un sismologo, non abbia offerto spiegazioni risolutive in ordine al fatto di aver proposto il tema e di non avere sollecitato un confronto esplicito sullo stesso (ha affermato in dibattimento che aveva evidenziato ironicamente che chi ne parlava - Bertolaso - non era un geofisico, lasciando intendere che il tema era stato da questi trattato in modo poco scientifico), la questione non è decisiva, poiché quel che rileva in questa sede è solo il fatto che **di scarico di energia in termini favorevoli, secondo quanto emerge dalla bozza di verbale, non si parlò affatto.**

Il che ha trovato conferma nelle dichiarazioni della teste Salvatori, che redasse la bozza, la quale ha ribadito (udienza del 18.4.2012) che “*nessuno scienziato ha parlato in quel termine di scarico*” e successivamente che “*non si è parlato in termini di scarico di energia, ... il termine “scarico di energia” durante la riunione non venne più menzionato, si è parlato della sequenza sismica*”, chiarendo che il tema era stato posto solo con riferimento alle parole utilizzate in altro contesto da Bertolaso (mentre nessuno accennò alla intervista resa



immediatamente prima da **De Bernardinis**, che, si ribadisce, è rimasta ignota agli altri imputati).

La scarsa attenzione al tema nel corso della riunione emerge anche dalle dichiarazioni del sindaco Cialente, il quale ha riferito di non ricordare che se ne sia parlato e, comunque, che era una *“voce corrente”* di cui si parlava *“da settimane”*: *“era la nostra consolazione... una leggenda metropolitana... si diceva ...scarica, ha fatto, meglio scarica, ... il giorno che magari non si ascoltava, si diceva perché non scarica?”*

E tuttavia, nonostante il chiaro quadro probatorio, che esclude che il tema sia stato oggetto di valutazione da parte degli esperti riuniti il 31 marzo 2009 nei termini indicati nell'imputazione e quindi in modo favorevole, e, soprattutto, che sia stato veicolato alla popolazione come proveniente da quel consesso di scienziati, il Tribunale ha ritenuto che ciò sia avvenuto, valorizzando oltre la loro portata le affermazioni, peraltro generiche, dei soli testi Del Pinto e Stati.

Il primo ha ricordato soltanto che l'attività sismica in corso era stata definita *“normale”*, con suo grande - ma mai manifestato - dissenso, senza riferimento alcuno al diverso concetto di *“scarico di energia”*, mentre la seconda (le cui dichiarazioni non si sottraggono alle censure di inattendibilità evidenziate dagli appellanti, tra cui la principale attiene proprio al silenzio serbato sul colloquio telefonico con Bertolaso della sera precedente, avente il medesimo oggetto) ha riferito genericamente che *“venne detto, più o meno da tutti, che queste piccole scosse scaricavano soltanto energia dal terreno”*, nozione pseudoscientifica sulla fondatezza della quale non ritenne di chiedere chiarimenti di sorta e che, comunque, **non menzionò affatto nella intervista rilasciata subito dopo la riunione.**

Il che rileva per evidenziare ancora una volta che **alcun contenuto tranquillizzante in tema di “scarico di energia” emerse dalla riunione e fu comunicato all'esterno.**

Sulla base di tali scarni dati istruttori, pur contraddetti da tutti gli altri, il primo giudice ha tuttavia sorprendentemente ritenuto non solo che la CGR riunita avesse affrontato il tema in modo generico e superficiale (in realtà non lo aveva affrontato affatto e quindi non poteva avergli dato dignità scientifica), ma anche che ad essa, e quindi a tutti i partecipanti, potessero senz'altro essere attribuite le dichiarazioni in tema di *“scarico di energia”* e di


“*situazione favorevole*” utilizzate dal solo **De Bernardinis** nel corso dell’intervista rilasciata **prima** della riunione, affermando, con evidente forzatura della cronologia dei fatti, del dato testuale e delle risultanze istruttorie, addirittura che tra tali dichiarazioni e i temi affrontati nel corso della riunione vi è “*assoluta identità di argomentazioni, una perfetta sovrapponibilità di valutazioni*”, e persino che le parole di **De Bernardinis** “*altro non sono se non il **manifesto** dell’esito della riunione*” (pag. 277ss.).

Il che contrasta non solo con quanto si disse nel corso della riunione, ma anche con quanto lo stesso **De Bernardinis** dichiarò nell’intervista televisiva rilasciata subito **dopo** la riunione stessa (acquisita dalla Polizia Giudiziaria, pur non risultando sia stata trasmessa - riportata a pag. 104 ss. della sentenza -), allorché si guardò bene dal tornare sul tema dello scarico di energia come fenomeno favorevole e pose invece l’accento -proprio alla luce delle valutazioni formulate dagli esperti durante la riunione - sulla impossibilità di effettuare previsioni e sulla necessità di mitigare la vulnerabilità e adeguare le strutture pubbliche, in particolare le scuole, alla normativa antisismica, come sola efficace misura preventiva di difesa dai terremoti.

Anche su questo tema, dunque, la conclusione raggiunta dal Tribunale non è condivisibile e, conseguentemente, è del tutto inidonea a costituire la piattaforma del giudizio di responsabilità, tanto più che non si contesta agli esperti la mancata smentita delle dichiarazioni di **De Bernardinis**, condotta omissiva estranea all’imputazione e comunque inesigibile per non essere acquisita prova alcuna del fatto che gli essi fossero venuti a conoscenza della intervista e del tenore delle dichiarazioni ivi rilasciate.

2.2.3)

Riprendendo l’analisi dei contenuti delle valutazioni formulate nel corso della riunione, e ribadito che non vi fu alcun riscontro esplicito da parte dei presenti alla richiesta di parere sullo “scarico di energia” formulata dal presidente **Barberi**, risulta che **Eva** preferì chiarire, tornando al tema -tecnico - della natura della sequenza sismica, che la casistica era molto limitata, anche perché piccoli terremoti come quelli in atto non venivano registrati nel passato; aggiunse che di recente vi erano stati numerosi sciami non seguiti da forti eventi e che lo preoccupavano di più gli eventi privi di precursori (facendo l’esempio dei principali terremoti italiani del dopoguerra: in Friuli, Irpinia, Umbria, Marche, Molise). Ritenne



tuttavia di precisare che *“non è possibile affermare che non ci saranno terremoti”*, affermazione che si colloca, con tutta evidenza, nel solco del tema degli allarmi, chiarendo che la previsione dei terremoti è impossibile tanto nel senso di prevederli che nel senso di escluderli.

Il verbale ufficiale dà, a questo punto, atto di un secondo intervento di **Selvaggi** (inserito da **Dolce** sulla base degli appunti che lui stesso aveva preso nel corso della riunione; cfr. udienza 30.5.2012, pag.258), così sintetizzato: *“il dott. Selvaggi evidenzia come ci siano stati alcuni terremoti recenti – senza riferimenti precisi alla magnitudo e alla localizzazione - preceduti da scosse più piccole alcuni giorni o settimane prima, ma è anche vero che molte sequenze in tempi recenti non si sono poi risolte in forti terremoti”*, il che si poneva nella scia di quanto appena detto da **Eva**.

Anche **Boschi** interloquì sulla sequenza in atto, affermando che in una zona sismica attiva come l’Abruzzo *“è sempre possibile che si verifichino terremoti”*, che possono manifestarsi *“con scorrimenti lenti e silenziosi”* o *“tanti piccoli terremoti che si concentrano intorno a una zona e generano una scossa molto forte”*, e che, per quanto fossero stati migliorati i sistemi di misurazione, *“non è possibile prevedere i terremoti”*, per concludere nei seguenti termini: *“escluderei che lo sciame sismico sia preliminare di eventi”*, così rispondendo al primo quesito posto da Barberi circa la valutazione sulla possibile evoluzione dello sciame in corso, dopo aver nuovamente precisato che *“nell’area abruzzese registriamo circa 800 scosse l’anno; L’Aquila, nella riclassificazione sismica, risulta di categoria 2 e ha una pericolosità elevata (colore viola)”*.

Calvi, ordinario di progettazione in aree sismiche, espose il punto di vista dell’ingegnere sismico, affermando che se i valori di accelerazione al suolo illustrati da **Dolce** erano molto elevati e incoerenti con la Magnitudo, gli spostamenti spettrali erano, invece, più coerenti ma ininfluenti ai fini della stabilità delle strutture; sebbene la percettibilità umana fosse molto forte, si poteva ritenere che *“quelli di questa sequenza di certo sono eventi che non dovrebbero aver provocato danni”*; questa frase è seguita - nel verbale ufficiale - da quella riportata nell’imputazione: *“c’è da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni, quali quelle a comportamento fragile”*. Secondo quanto emerge dalla bozza di verbale, tuttavia, quest’ultima è riferibile a quanto affermato in chiusura da **Dolce**, il

quale aveva anche offerto esempi di parti fragili che i tecnici incaricati dei rilievi negli edifici scolastici avrebbero dovuto controllare con attenzione, “*controsoffittature, camini, cornicioni, balconi ecc.*”.


2.2.4)

Anche questo punto merita un chiarimento.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che le affermazioni che precedono, definite “*macroscopicamente*” errate dal punto di vista della comunicazione, avendo “*prodotto un ampio effetto rassicurante sulla popolazione*” (senza tuttavia spiegare come fossero a questa pervenute; pag.246), si riferissero alle possibili conseguenze di eventi futuri (definiti “*scenari di evento*”), valorizzando a tal fine la locuzione “*c’è da attendersi*” contenuta nel verbale ufficiale, ma non nella bozza. L’effetto rassicurante sarebbe stato amplificato dal fatto che tali concetti erano stati ripresi dal sindaco Cialente nell’intervista rilasciata subito dopo la riunione; lo stesso sindaco e il teste Braga, inoltre, avrebbero confermato all’udienza del 7.12.2012 che essi avevano inteso tali affermazioni come riferite ad uno scenario futuro (pur non essendo in grado di attribuirle ad alcuno degli imputati in particolare).

In realtà la semplice lettura delle affermazioni verbalizzate nel corso della riunione dalla dott. Salvatori conferma che **non si fece cenno alcuno a scenari futuri di possibili danni**, coerentemente con il fatto che non si ipotizzò un aumento della magnitudo delle scosse dello sciame, avendo tutti espresso la convinzione che lo sciame in corso non fosse di per sé un precursore di eventi maggiori.

Per quanto il teste Braga abbia, in totale solitudine, manifestato un suo personale diverso convincimento (chi aveva parlato, a suo avviso, avrebbe fatto riferimento a “*un possibile scenario di un evento che avrebbe potuto verificarsi*”), deve ribadirsi non solo la palese illogicità -per le ragioni già dette - di una tale affermazione, ma anche il contrasto con quanto il sindaco Cialente dichiarò nell’intervista resa subito dopo (riportata per intero a pag.106 ss. della sentenza impugnata), che per sua stessa ammissione fu limitata proprio al tema dei danni già verificatisi, non avendo egli tratto alcun altro contenuto rassicurante dall’esito della riunione.



Cialente, infatti, al giornalista che gli chiedeva dell'esito dell'incontro, disse che aveva avuto conferma del fatto che i terremoti non si possono prevedere, così come "*l'evoluzione successiva*", e che, pur se le scosse erano state avvertite con molta intensità, il danno alle strutture non era significativo, avendo interessato solo strutture "*rigide*", come accaduto alla scuola De Amicis, o "*sovrastutture tipo controsoffittature o cornicioni*" (così riprendendo testualmente le affermazioni conclusive di **Dolce**), ma sempre riferendosi ai **danni già subiti**, in particolare a quelli probabilmente derivati dalla scossa del giorno precedente, che dovevano essere ancora accertati, o comunque conseguenti a scosse del tipo di quelle sino allora registrate.

In sede di esame testimoniale (udienza 7.12.2011) lo stesso sindaco ha riferito, infatti, che al termine della riunione, prima di rilasciare l'intervista, aveva chiesto chiarimenti a due giovani che accompagnavano "*i professori*" e ne aveva tratto il convincimento, peraltro ovvio, che non ci sarebbero stati pericoli finché l'intensità delle scosse fosse rimasta piuttosto bassa, a conferma che si trattò l'argomento della vulnerabilità soltanto con riferimento alla situazione in atto.

Ad ulteriore conferma si evidenzia che anche il teste Leone ha ricordato con sicurezza che la frase era "*riferita alla scossa del giorno precedente*" (udienza 12.1.2012)

In tale contesto la locuzione "*c'e da attendersi*", riportata solo nel verbale ufficiale, pubblicato dopo il sisma del 6 aprile, quando i gravissimi danni erano ormai noti, non può che essere riferita ai danni che sarebbero stati riscontrati di lì a poco dai tecnici del comune, effetto delle scosse precedenti e, soprattutto, di quella più forte del pomeriggio del 30 marzo, non avendo alcun senso che si parlasse di danni da ipotetiche scosse future di maggiore intensità se queste non erano in alcun modo prevedibili e se il tema dell'evoluzione futura, come si vedrà, era stato già affrontato in termini di improbabilità di scosse più forti, pur se comunque possibili.

2.2.5)

I verbali, continuando, danno conto del fatto che **Barberi** concluse sul primo tema ("*fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto, anche in relazione a quanto si possa prevedere*") rivendicando di rappresentare solo la situazione scientifica, spettando al DPC e


alla Regione Abruzzo, entrambi autorevolmente rappresentati nella riunione (rispettivamente da **De Bernardinis** e dall'assessore Stati) la decisione sulle azioni da adottare. Aggiunse che *“gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca”* e che *“ovviamente non possiamo dire che ci sarà o non ci sarà una forte scossa”* (dalla bozza di verbale, in evidente collegamento con gli argomenti già utilizzati da **Boschi**).

L'assessore Stati, quindi, premesso che sia lei che il sindaco erano obbligati a dare anche *“risposte politiche”* (e quindi alla cittadinanza allarmata dagli annunci di Giuliani), propose ai presenti di formulare una sintesi sul secondo dei temi posti in apertura da **Barberi**, ovvero proprio quello degli allarmi (*“quello che vorremmo sapere è se dobbiamo dare retta a chi va in giro a creare allarmismo”*), riprendendo, peraltro, il tema evidenziato in precedenza dal funzionario del suo assessorato, ing. Leone, il quale aveva comunicato che *“le persone che giravano per la città con il megafono, preannunciando forti scosse, sono state individuate dalla Digos”*.

Si conferma, così, il convincimento che l'interesse principale e attuale della Protezione Civile nazionale (**Bertolaso** e **De Bernardinis**) e regionale (**Stati**, **Leone**) non fosse quello di offrire corrette informazioni scientifiche alla popolazione, avendo esse piena consapevolezza sia della difficoltà di comprensione di nozioni tecnico -scientifiche di notevole complessità da parte della popolazione, sia dell'impossibilità per gli scienziati di formulare previsioni a breve e comunque di offrire informazioni spendibili sul piano della comunicazione e, tanto meno, sul piano operativo.

L'intento era, invece, quello di contrastare l'allarmismo e la paura, già emersi e quindi individuati come fattori di rischio concreti e attuali, capaci di incidere negativamente nella quotidiana gestione delle difficoltà derivanti dalla sequenza sismica in atto, a conferma, ancora una volta, della divaricazione di intenti e prospettive tra gli scienziati e gli *“operativi”* (come **De Bernardinis** amava spesso definirsi), in linea con il riparto delle loro competenze.

D'altronde proprio l'assessorato della Stati, nel tentativo di contenere il possibile panico, aveva diffuso nel pomeriggio del 30 marzo - dopo la scossa di magnitudo 4.1 che tanto aveva spaventato la popolazione - il comunicato stampa in cui si affermava perentoriamente



che *“non sono previste altre scosse sismiche di alcuna intensità... tutte le informazioni diffuse di altro contenuto* (con evidente riferimento agli allarmi di Giuliani) *sono da ritenersi false e prive di ogni fondamento”*, questo sì decisamente rassicurante e per questo fortemente censurato da Bertolaso nella nota telefonata oggetto di intercettazione (*“devi dire ai tuoi di non fare comunicati dove non sono previste altre scosse di terremoto, perché quelle sono delle cazzate... non si dicono mai... neanche sotto tortura... se poi tra due ore c'è una scossa, che dicono?”*), nella quale evidenziava proprio la necessità di *“far parlare gli scienziati”* per ribadire **l'impossibilità di previsioni, tanto allarmistiche quanto impropriamente rassicuranti.**

Alla domanda dell'assessore Stati rispose il prof. **Barberi**, affermando che, per quanto interessanti, le ricerche sulla misurazione delle emissioni di gas radon, allo stato, non potevano essere utilizzate come indicative di fenomeni precursori, concludendo che *“oggi non ci sono strumenti per fare previsioni”* e, conseguentemente, che **qualunque previsione fosse “priva di fondamento scientifico”**, evidenziando come la prevenzione (nel senso del rafforzamento delle strutture) fosse l'unica possibile difesa dai terremoti.

Nel verbale ufficiale si riporta, sul medesimo tema, l'affermazione, condivisa da tutti i componenti della CGR, per cui *“un altro importante aspetto da curare a fini di protezione civile è migliorare il livello di preparazione a gestire un'emergenza sismica”*, a conferma del fatto che l'unico “scenario” futuro considerato nel corso della riunione fu quello della prevenzione (la mitigazione della vulnerabilità e la preparazione della popolazione ad affrontare emergenze), non già l'aumento o la diminuzione della magnitudo delle scosse, ritenuto imprevedibile.

Lo stesso **Barberi**, infine, ritenne di ribadire quanto già espresso da tutti i presenti, affermando che *“questa sequenza sismica non preannuncia niente ma sicuramente focalizza di nuovo l'attenzione su una zona sismogenetica in cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà”*, frase che compare nel verbale ufficiale del 6 aprile privata della sua parte finale (il “grosso terremoto” ormai c'era già stato) e riassunta nei seguenti termini: *“non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento”*, che l'imputazione

riporta come esplicitiva della condotta colposa, ma che, come si vedrà (cfr. par. 2.3.5), nella sua essenza non è censurabile sul piano della correttezza scientifica.

Dolce riprese il tema relativo alla vulnerabilità delle parti fragili non strutturali degli edifici ed alla necessità che i tecnici addetti ai sopralluoghi negli edifici scolastici (alcuni già chiusi) controllassero con attenzione *“le strutture di completamento”*, più che gli elementi strutturali che *“quasi sicuramente non dovrebbero essere stati danneggiati”*, con chiaro riferimento ai **danni già verificatisi** (e infatti il sindaco comunicò che il giorno successivo tutte le scuole sarebbero rimaste chiuse per consentire le verifiche statiche).



In chiusura, l'assessore Stati ringraziò i presenti *“per queste vostre affermazioni che mi consentono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa”*, affermazione questa che ha costituito il fulcro del convincimento del primo giudice circa gli esiti oggettivamente rassicuranti della riunione e la correttezza della sua divulgazione al pubblico in tali termini.

2.2.6)

Ancora una volta, tuttavia, la Corte deve discostarsi dalla lettura del materiale istruttorio fatta dal Tribunale: l'affermazione della Stati, infatti, deve essere correttamente letta nel contesto della risposta, riassuntivamente esposta dal solo **Barberi**, al quesito che lo stesso assessore aveva posto immediatamente prima (*“quello che vorremmo sapere è se dobbiamo dare retta a chi va in giro a creare allarmismo”*) e che aveva introdotto l'esame della seconda questione enunciata da **Barberi** nell'assumere la presidenza della riunione (*“discutere e fornire informazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione”*).

Si rafforza così il convincimento che la cosiddetta “rassicurazione” abbia riguardato solamente gli allarmi di forti scosse imminenti provenienti da Giuliani, diffusi tra la popolazione anche da sedicenti appartenenti alla Protezione Civile regionale, e non già la valutazione di una scarsa pericolosità dello sciame in corso, contraddetta dalle esplicite affermazioni di tutti i partecipanti sopra riportate.

Per quanto l'assessore Stati, sentita come teste, abbia riferito di essersi sentita molto tranquillizzata dall'esito della riunione, e non solo con riferimento a tali allarmi, è certo che essa nell'intervista rilasciata a TV UNO immediatamente **dopo** la conferenza stampa (DVD



prodotto dal PM all'udienza del 20 settembre 2011) non fece alcun riferimento agli esiti della riunione della CGR (che non nominò affatto), ma soltanto all'allarmismo diffuso in città, che aveva *“creato non pochi problemi”*, tanto che Bertolaso, con il quale era in contatto, aveva prospettato una denuncia per procurato allarme. Aggiunse che le scuole erano state chiuse per effettuare i dovuti sopralluoghi (a conferma che quanto detto dagli esperti concerneva i possibili danni già verificatisi) e che erano pronti *“piani di evacuazione, piani di crisi, piani di emergenza”* dei quali tutti i cittadini potevano avere informazioni presso la sala operativa della Protezione Civile, il cui orario fu esteso alle 24 ore giornaliere proprio il giorno successivo (cfr. dichiarazione Stati, udienza 7.11.2011: *“facemmo una riunione con la sala operativa... e decidemmo che in quella settimana... rimanessero in turno anche la notte... era qualcosa che tranquillizzava i dirigenti di Protezione Civile ... per essere operativi se dovesse mai succedere qualcosa”*), decisione questa incoerente con un clima di serena attesa della fine dello sciame e del ritorno alla normalità .

Si conferma, d'altronde, il fatto che la riunione non apportò alcun contenuto nuovo tale da indurre mutamenti di percorso nell'azione amministrativa o di Protezione Civile, che proseguì nel solco della **preparazione ad una possibile emergenza**, come confermato dal sindaco Cialente: *“non mutai atteggiamento, ritenni di mandare avanti il mio piano di Protezione Civile”*, *“come entravi in quella riunione ne uscii, con le mie preoccupazioni... con tutti i miei problemi”*; *“cominciammo a rifare il punto, avevamo un piano di Protezione Civile, il problema principale era organizzare la macchina nel caso ci fosse stato un qualsiasi evento”*, *“avevamo puntato molto a preparare i bambini... erano stati molto ben preparati”*).


Deve affermarsi, dunque, che le dichiarazioni alla stampa dell'assessore Stati furono tutt'altro che rassicuranti, se non con riferimento all'infondatezza delle previsioni a breve di Giuliani, pur se la stessa non ritenne di richiamare l'attenzione dei media e dei cittadini sul fatto che gli esperti avevano comunque ribadito l'alto rischio sismico sempre incombente nella zona. Tali dichiarazioni, peraltro, non furono diverse da quelle che la stessa Stati aveva diffuso nell'intervista che precedette la riunione (che non chiamò mai “della CGR”): *“questa sera ci sarà una riunione... il dott. Bertolaso ci invierà due esperti in sismologia e*

il suo braccio destro De Bernardinis.... Una cosa ci tengo a dire: c'è qualcuno che va in giro per la città dicendo che il terremoto ci sarà ancora oppure non ci sarà più. Questa cosa non è prevedibile...”, ad ulteriore conferma che **l'incontro con gli scienziati non apportò alcun contenuto nuovo e tantomeno rassicurante.**

Così stando le cose, non si comprendono le ragioni per le quali il primo giudice ha valorizzato, anziché le trascrizioni delle interviste su riportate, i ricordi - evidentemente fallaci - della teste, la quale all'udienza del 7.12.2011 ha dichiarato che *“in questa intervista dissi che mi era stato detto di non creare allarmismi ... che il comitato scientifico non vedeva in quel momento un pericolo reale... se qualcuno mi avesse detto che c'era un minimo di probabilità... di una grande scossa, di un terremoto, sicuramente non sarei rimasta a L'Aquila...”*, nell'evidente tentativo di spostare l'attenzione dalla questione centrale delle indebite assicurazioni a quella, nemmeno ipotizzata dall'accusa, del mancato allarme.

E che il tenore complessivo delle valutazioni operate dagli odierni imputati nel corso della riunione fosse privo di toni rassicuranti sull'evoluzione dello sciame, lo affermano anche i testi Cialente e Leone, le cui importanti dichiarazioni sul punto sono state del tutto ignorate nella sentenza, senza motivazione alcuna.

Il primo - Cialente - ha riferito (udienza 7.12.2011) di essere arrivato quando la riunione era già cominciata da circa 45 minuti, di non avere avuto immediata contezza delle valutazioni degli esperti, di ricordare le affermazioni di **Calvi** sulle anomale caratteristiche delle accelerazioni (che tuttavia non comprese bene), di ricordare con certezza che **Boschi**, in risposta all'ass. Stati, disse *“in modo deciso”* che: *“insomma, è inutile che... questo è il territorio più sismico d'Italia, uno dei più sismici... può essere questa sera, domani, tra un anno, tra dieci anni...”*, per concludere, coerentemente, che la sua preoccupazione non era affatto scemata, tanto che il giorno seguente aveva inviato alla Stati e al Prefetto un telegramma in tal senso, estendendolo poi anche a Bertolaso, ed aveva fatto formalmente deliberare alla sua Giunta la **richiesta di stato di emergenza** (delibera n.122/09 in cui si evidenziava *“l'altissimo rischio sismico”* che gravava sulla città e il timore concreto per la stabilità degli edifici pubblici e privati), da inoltrare al Presidente del Consiglio, (circostanze queste documentate in atti e **rese note alla popolazione dalla stampa locale**; cfr. Il Centro

The page concludes with several handwritten elements. On the left, there are two overlapping signatures in black ink. On the right, there is a large, stylized flourish or signature that extends upwards and to the right, partially overlapping the right edge of the page.

del 2 aprile 2009); ha aggiunto che la richiesta era finalizzata ad ottenere dal Governo **maggiori risorse per gestire eventuali emergenze** (“*il Ministro dell’Interno avrebbe potuto inviare più Vigili del Fuoco e più forze di protezione civile*”) e che, non avendo ricevuto risposte, il 4 aprile aveva sollecitato telefonicamente la Stati, la quale gli aveva assicurato che il lunedì 6 aprile ne avrebbe parlato con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Letta.

Il secondo - Leone -, dirigente del Servizio Regionale della Protezione Civile, ha riferito (udienza 12.1.2012) che “*nessuno di questi componenti scientifici ha escluso una possibilità di forte scossa*” e che lui “*era un po’ preoccupato prima e lo era pure dopo*”, tant’è che, uscendo, pensò di riprendere un programma di formazione degli insegnanti alla gestione delle emergenze; ha riferito altresì che, essendo sua moglie molto preoccupata, ritenne di rassicurarla solo perché aveva fiducia nella struttura in cemento armato dell’edificio in cui abitavano.

Può quindi concludersi che tutti i partecipanti alla riunione, lungi dal fornire valutazioni genericamente e impropriamente rassicuranti, evidenziarono l’alto rischio sismico della zona e la costante attenzione con cui seguivano la situazione, dando atto della impossibilità non solo di prevedere a breve forti eventi (il che smentiva gli allarmi di Giuliani), ma anche di qualificare in termini certi di precursore la sequenza sismica in atto, pur esprimendo al contempo una valutazione di improbabilità a breve di scosse di alta magnitudo.

2.3) Insussistenza dei profili di colpa

2.3.1)

Tanto premesso, occorre adesso verificare se, comunque, sia ravvisabile la condotta oggetto della contestazione, non a caso riferita non già ad un indebito e generico “rassicurazionismo”, bensì alla qualità della valutazione dei rischi fatta nel corso della riunione, ritenuta in sentenza, in adesione all’imputazione, “*approssimativa, generica e inefficace*”.

Il primo giudice ha affermato che l’analisi del rischio sismico devoluta ai componenti della CGR era stata effettuata nei termini di cui alla contestazione, quindi in violazione di

specifici doveri di legge, essendosi a suo avviso gli imputati dimostrati incapaci di comprendere e utilizzare in modo adeguato tutti i dati a loro disposizione per la valutazione e previsione del rischio, al fine di orientarne l'interpretazione nella direzione dovuta della prevenzione e della corretta informazione.


Dalla violazione di tale regola cautelare sarebbe derivato l'evento di danno (morti e lesioni) che l'osservanza di quella regola cautelare mirava ad evitare o comunque a contenere, e che rientrava, pertanto, nella sfera di prevedibilità degli imputati.

Assume, altresì, il Tribunale che la valutazione del rischio sismico avrebbe richiesto un'analisi complessiva e la ricerca della correlazione tra tutti gli indicatori di rischio, che tenesse conto dei dati statistici, storici, scientifici, conoscitivi disponibili alla data del 31 marzo 2009, in una visione collegiale arricchita dalle esperienze e dalle competenze di ciascun membro della CGR, capace di superare la parcellizzazione dei dati disponibili, ognuno dei quali, singolarmente considerato, poteva anche non essere allarmante.

La conclusione cui perviene è, quindi, quella secondo la quale ove un'analisi con dette caratteristiche fosse stata effettuata, sarebbe venuto meno il fatto che aveva condizionato le vittime indicate nell'imputazione inducendole alla decisione di restare in casa la notte del 6 aprile dopo le scosse che, *ex post*, furono considerate premonitrici dell'evento delle ore 3.32.

La motivazione è completata nel capitolo 6 dedicato al cosiddetto comportamento alternativo lecito, analizzato all'esito dell'accertamento del nesso di causalità, a fini di verifica controfattuale della efficacia risolutiva del rispetto della regola cautelare asseritamente violata.

Il Tribunale ritiene, infatti, che se nel corso della riunione del 31 marzo i partecipanti avessero condiviso le loro conoscenze relative a tutti gli indicatori di rischio, in particolare quelle relative ai dati storici e alle stime di pericolosità, ai precursori, alla vulnerabilità del patrimonio edilizio e all'esposizione, e, più precisamente, se non avessero fatto le affermazioni riportate nell'imputazione e quelle a verbale relative alla improbabilità di scosse maggiori, ciò avrebbe evitato che le vittime si sentissero rassicurate e mutassero gli atavici comportamenti di autotutela.



2.3.2)

Il tema centrale è quindi quello, pur non esplicito nell'imputazione, della **rassicurazione indebita**, veicolata all'esterno e quindi causalmente efficiente nella produzione degli eventi lesivi.

E allora, ribadito il convincimento che la riunione del 31 marzo non abbia avuto un esito univocamente "rassicurante", ritiene la Corte che, pur a fronte di una contestazione poco chiara nei contenuti e sfuggente nei suoi contorni (definiti dai concetti di "approssimazione", "genericità" e "inefficacia", il cui utilizzo non è consueto nel diritto penale), la verifica della sussistenza della condotta colposa debba invece necessariamente essere parametrata alla **correttezza scientifica delle valutazioni effettuate**. Con la conseguenza che potrà pervenirsi alla conferma del giudizio di responsabilità solo ove si accerti che, nell'ambito della più articolata valutazione, le dichiarazioni a contenuto parzialmente rassicurante (nella parte in cui smentivano le previsioni a breve di Giuliani e giudicavano improbabile un aumento della magnitudo delle scosse) erano scientificamente errate.

Il che convince dell'irrilevanza del *quantum* di approfondimento dei singoli fattori di rischio in concreto esplicitato nel corso della riunione, essendo ovvio che l'apparente sommarietà dell'analisi -per esempio perché riferita a dati a tutti noti e da tutti condivisi - non esclude conclusioni corrette, così come una completa rassegna verbale ben può condurre a conclusioni errate: in altre parole, perché il metodo non può mai prescindere dal merito.

La verifica devoluta al giudice, allora, deve prescindere dal parametro metodologico di tipo normativo del quale il primo giudice ha dichiarato di volersi avvalere in via esclusiva.


E ciò non solo per l'accertata impossibilità di applicare alla riunione *de qua* lo statuto normativo dell'organo collegiale CGR (cui consegue il venir meno della individuata posizione di garanzia dei suoi partecipanti), ma soprattutto per l'impossibilità di rinvenire nella normativa elencata nell'imputazione un coordinato ed utilizzabile catalogo di regole di condotta che consentano di delimitare con precisione il modello della condotta richiesta agli agenti e di individuare la contestata violazione (colpa specifica).

Le norme indicate, infatti, attengono tutte alla descrizione dei rischi, ai criteri di gestione delle emergenze, al riparto di competenze (consultive e operative) tra CGR e DPC, agli obblighi di informazione ed alla individuazione dei soggetti obbligati, ma sono del tutto **prive di contenuto prescrittivo** in ordine al solo tema che qui rilevi, quello della “qualità” della consulenza che gli esperti della CGR erano tenuti a dare al DPC.

Né potrebbe essere diversamente, non potendo nemmeno ipotizzarsi che sia regolamentabile *ex lege* il modo, o addirittura il *quantum* di approfondimento o il contenuto delle valutazioni tecnico -scientifiche richieste nei diversi contesti e campi del sapere all’organo consultivo.

Il Tribunale, peraltro, pur affermando di poter individuare uno specifico statuto normativo dei componenti della CGR, che ritiene diverso e più cogente di quello di esperti, pure appartenenti alla Pubblica Amministrazione, chiamati a funzione consultiva in favore di altra autorità amministrativa, ha poi abbandonato il solido recinto della colpa **specificata** (che affida alla norma l’individuazione sia del pericolo che della regola prudenziale che vale a depotenziarlo) per spostarsi, in concreto, nel campo aperto della colpa **generica**, sostanzialmente individuando solo profili di **negligenza** nella valutazione. Profilo, questo, che nella costruzione accusatoria costituisce l’antecedente logico -fattuale dell’**imprudenza** nell’informazione, di cui oltre. Il tutto, comunque, con deliberato accantonamento di ogni verifica relativa al rispetto del canone fondamentale della **perizia**, con conseguente elusione dell’includibile controllo di correttezza scientifica delle valutazioni effettuate.

L’assunto del Tribunale è, invero, raccolto nella seguente affermazione: *“il giudizio di prevedibilità/evitabilità tipico della colpa, che si basa sulla cristallizzazione di giudizi ripetuti nel tempo, non ha ad oggetto il terremoto quale evento naturalistico non deterministicamente prevedibile e non evitabile; ma ha ad oggetto una attività di valutazione in termini di previsione e prevenzione del rischio, finalizzata alla tutela della vita e dell’integrità fisica, che il legislatore disciplina e demanda alla Commissione Grandi Rischi. Il giudizio di prevedibilità/evitabilità, dunque, non riguarda l’evento naturalistico (terremoto) ma l’evento lesivo del bene - interesse giuridicamente tutelato dalle fattispecie contestate (vita e integrità fisica). Tale giudizio di prevedibilità/evitabilità richiede la verifica dell’osservanza delle regole cautelari che disciplinano l’attività di analisi del rischio secondo i canoni della previsione e della prevenzione normativamente disciplinati.”*



Tale parametro si incentra sulla verifica del comportamento che gli imputati avrebbero dovuto tenere nel corso della riunione del 31.3.09 per espressa previsione normativa e non sulla verifica della fondatezza di tesi scientifiche” (pag. 218 sentenza).

Ne consegue, per il Tribunale, che il giudizio di prevedibilità/evitabilità che fonda il giudizio di colpa non andava calibrato sul terremoto quale evento naturale (non prevedibile e non evitabile), bensì sul “*rischio quale giudizio di valore*”, considerato, quindi, in termini generali e astratti, come tale attinente a tutte le tipologie di rischio ipotizzabili, così consegnando all’irrelevanza giuridica la sicura specificità del rischio sismico, connotato da assoluta imprevedibilità a breve.

L’evidente ambiguità della locuzione - utilizzata più volte nel corpo della sentenza - corrobora peraltro il convincimento di una ricerca *ex post* della regola cautelare dell’evento assolutamente particolare verificatosi a L’Aquila il 6 aprile 2009, in contrasto con i principi di legalità e colpevolezza che impongono di identificarla a mezzo di un processo di natura ricognitiva e non creativa.

Peraltro, pur a fronte di tale premessa metodologica, il Tribunale si è contraddittoriamente impegnato nella verifica, in tesi non necessaria, della correttezza scientifica dell’operato degli esperti, con riferimento ad ognuno dei ritenuti indicatori di rischio, analizzando ognuna delle affermazioni riportate a verbale e richiamate nell’imputazione, per contestarle *in toto* nel paragrafo dedicato alla componente omissiva della condotta.

Ha dunque affermato che “*le conoscenze e i dati - gli indicatori di rischio - a disposizione degli imputati permettevano certamente di poter formulare una fondata valutazione di prevedibilità del rischio*”, aggiungendo che “*la legge non esige una risposta in termini di certezza scientifica sulla previsione del terremoto, ma una valutazione del rischio in termini di completezza e adeguatezza*”, con la specificazione che la corretta analisi del rischio a scopi di prevenzione, attribuita funzionalmente alla CGR, avrebbe comportato “*una attività di previsione di conseguenze (per lo più negative e dannose) che scaturiscono (o potrebbero scaturire) da circostanze (attività umane o accadimenti naturali) non sempre tutte prevedibili o tutte conoscibili o tutte controllabili*”; il che avrebbe logicamente imposto che gli imputati si spingessero a ipotizzare scenari di danni astrattamente conseguenti a eventi


tellurici, pur dovendo convenire sul fatto, pacifico, che non fosse possibile ipotizzare il se, il dove, il quando e l'entità della magnitudo.

2.3.3)

Il primo giudice individua una delle regole cautelari violate, e quindi un'ipotesi di colpa specifica, nella legge 225/92, che disciplina le attività e i compiti di Protezione Civile, e, in particolare, nell'art.3, commi 2 e 3, che definisce le nozioni di **previsione** (*“consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi”*) e **prevenzione** (*“consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi ...anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione”*). Su tale base opera poi una artificiosa distinzione tra *“previsione dell'evento terremoto”* -pacificamente estranea alla contestazione - e *“previsione del rischio”*, affermando che quest'ultima è diretta all'individuazione delle misure di precauzione collettive e individuali da adottare per mitigare le conseguenze dannose di eventi calamitosi.

Senza tuttavia tener conto da un lato del fatto che dette norme sono dirette a disciplinare le attività di Protezione Civile, mentre la condotta degli imputati è delimitata dal compito consultivo che attiene direttamente al profilo della previsione e solo indirettamente a quello della prevenzione, dall'altro della **specificità del rischio sismico** (caratterizzato, a differenza degli altri, proprio dall'assoluta imprevedibilità a breve dell'evento). Inoltre si omette del tutto di indicare se e quali misure di precauzione collettive e individuali avrebbero potuto e dovuto essere adottate all'esito di una valutazione del rischio sismico conforme alla regola che si assume violata e, conseguentemente, se queste sarebbero state idonee ad evitare gli eventi lesivi.

La regola cautelare, in definitiva, è scritta dal Tribunale nei seguenti termini, di evidente genericità: *“occorre verificare se gli imputati nel corso della riunione, hanno considerato **con la dovuta attenzione** tutti i dati (di carattere storico, scientifico, statistico e ambientale) dei quali erano a conoscenza; se hanno valutato **con il necessario approfondimento** tutti gli indicatori di rischio; se, dunque, hanno condotto l'attività di previsione, prevenzione*



analisi del rischio sismico in maniera seria, corretta e approfondita, secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia” (pag.312).

La violazione è, quindi, ravvisata nel fatto che nel corso della riunione il **dato storico** non sarebbe stato oggetto di analisi specifica, lo **sciame sismico** (che il Tribunale annovera senz'altro tra i fenomeni precursori di terremoti al pari di ogni variazione anomala della sismicità) sarebbe stato analizzato in modo approssimativo e generico; non sarebbero stati adeguatamente considerati gli studi - la maggior parte dei quali effettuati dagli stessi imputati - che da anni evidenziavano l'elevata pericolosità dell'aquilano (tra le più alte d'Italia) e la probabilità di un forte terremoto nel trentennio 2003/33 nel corridoio posto lungo l'Appennino centrale, così come sarebbe stata carente l'analisi dei dati relativi alla **vulnerabilità** del patrimonio edilizio (noti agli imputati fin dalla redazione del cosiddetto Rapporto Barberi) e all'**esposizione**, nessuno avendo considerato la forte presenza in città di studenti universitari, categoria di residenti connotata da particolare fragilità.

Conclude, pertanto, il Tribunale che gli imputati dimostrarono *“per superficialità o per insufficiente attenzione o anche solo per scarsa consapevolezza dei doveri che la legge impone ai membri della CGR, di non essere stati in grado di comprendere e utilizzare, in modo adeguato, tutti i dati a disposizione per la valutazione e per la previsione del rischio; e di non essere stati capaci di orientarne l'interpretazione nella direzione della prevenzione e della corretta informazione”*, essendo essi normativamente obbligati, come membri dell'ente collettivo CGR (che vale a configurare la cooperazione colposa di ognuno di essi), ad effettuare un'analisi complessiva che individuasse la reciproca correlazione tra tutti gli esaminati indicatori di rischio secondo una visione collegiale che superasse la parcellizzazione dei singoli dati, per ognuno dei quali, singolarmente considerato, riconosce tuttavia la *“scarsa rilevanza”*.

2.3.4)

La Corte non condivide tali argomentazioni logico - giuridiche, e non solo in ragione dell'erroneo presupposto formale (che identifica la colpa specifica), per non essere la riunione qualificabile come riunione della CGR, con conseguente venir meno dei ritenuti obblighi imposti dalla legge, e, comunque, con riferimento agli imputati **De Bernardinis**,

Dolce e Selvaggi, per essere gli stessi estranei alla funzione consultiva devoluta ai soli componenti della CGR.

La trama argomentativa di tale parte della sentenza, infatti, non è condivisibile nemmeno sotto il profilo sostanziale, poiché, nel tentativo, rivelatosi vano, di ancorare il paradigma della colpa al **metodo** asseritamente imposto dalla legge, anziché al **merito** della valutazione scientifica richiesta agli imputati, sfugge ripetutamente al cuore del problema: se le affermazioni riportate nell'imputazione, e comunque, le valutazioni a contenuto parzialmente rassicurante esposte in sede di riunione (nella parte in cui smentivano le previsioni a breve di Giuliani e giudicavano improbabile un aumento della magnitudo delle scosse) rispondessero o meno a criteri di correttezza scientifica, e quindi, in concreto, **se il 31 marzo 2009 fosse possibile, e quindi doveroso, formulare una valutazione di aggravamento del rischio sempre incombente in una zona già normativamente classificata come ad altissimo rischio sismico.**

(Non casualmente tale problema è invece affrontato esplicitamente nella requisitoria scritta del PM in primo grado, che al punto 11 qualifica senz'altro come "*errata*" la valutazione fatta dagli esperti, al pari del PG (requisitoria del 10 ottobre 2014), mentre il GIP del Tribunale di L'Aquila, nell'ordinanza di archiviazione del 26 novembre 2012, relativa ad altri decessi -prodotta dal difensore di Barberi all'udienza del 31 ottobre 2014 -, ha espressamente affermato che la condotta dei componenti della CGR è stata "*connotata da colpa in relazione ... all'omesso avviso di aggravamento del rischio...*", pur ritenendo insufficiente la prova del nesso causale).

Il Tribunale, invece, nella descritta premessa di una distinzione ontologica tra previsione di evento e previsione del rischio, si dilunga nella ricerca di indicatori di superficialità e/o incompletezza dell'analisi effettuata dagli imputati (valorizzando la scarsa attenzione ai singoli fattori di rischio, le contraddizioni desumibili dall'uso di formule lessicali non del tutto equivalenti, il ricorso ad affermazioni che, frutto di saperi consolidati, giudica "*ovvie*" - per esempio, in tema di prevenzione antisismica - e persino la breve durata della riunione), così disattendendo l'insegnamento che viene dall'esperienza giurisprudenziale relativa alla generalità dei procedimenti per reati colposi conseguenti ad errate valutazioni (es. errori diagnostici in medicina, errata individuazione di situazioni di pericolo sui luoghi di lavoro



nei Piani Operativi di Sicurezza ecc.), che impone al giudice di confrontare la condotta tenuta dall'agente con quella ideale descritta dalla norma cautelare (specificata o generica che sia), al fine di individuare il risultato cui essa, se corretta, doveva pervenire e quindi verificarne l'idoneità ad evitare l'evento che la norma violata mirava a prevenire.

E allora, sia pure molto brevemente (il profilo della erroneità delle valutazioni scientifiche, come si è visto, non è oggetto specifico di contestazione), pacifica la correttezza delle affermazioni relative all'impossibilità di operare previsioni deterministiche a breve termine sui terremoti (irrilevanti sono le minime differenze nelle locuzioni estrapolate dal verbale: *“non è possibile...; è estremamente difficile...; qualunque previsione non ha fondamento scientifico”*, peraltro tutte dirette a censurare il “metodo” di Giuliani) e ribadito che la frase di **Calvi**, relativa ai danni *“da attendersi”*, si riferiva a quanto già accaduto, resta da verificare se fossero corrette - o, quantomeno, se non si possa affermare con certezza che fossero scorrette e/o errate - le valutazioni relative all'impossibilità di definire lo sciame un sicuro fenomeno precursore e all'improbabilità a breve di forti scosse, anche in ragione di periodi di ritorno *“molto lunghi”*, sintetizzate nelle seguenti frasi di **Barberi** e **Boschi** riportate nell'imputazione: *“la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore”, “improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703 pur se non si può escludere in maniera assoluta” e “non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento”*.

2.3.5)

Il primo giudice non ha ritenuto di disporre un accertamento peritale e deve, pertanto, farsi riferimento ai contributi dei consulenti delle parti. Tuttavia è prioritario evidenziare la sicura inidoneità degli strumenti scelti dal Tribunale per interloquire circa la correttezza scientifica delle valutazioni degli esperti: gli studi sui **precursori sismici** e le **variazioni anomale della sismicità** contenuti nella pubblicazione “Proteggersi dal terremoto” del 2004, a firma, tra gli altri, del prof. **Dolce**, e il “Rapporto di evento” portato dallo stesso **Dolce** alla riunione ed allegato al verbale, sono stati utilizzati per affermare la sicura relazione tra lo sciame e la scossa distruttiva e la sicura affidabilità come precursori delle variazioni anomale della sismicità, tra cui le sequenze; le **previsioni probabilistiche** formulate prima

del terremoto dagli stessi imputati (**Boschi e Selvaggi**) sono state utilizzate per affermare non solo che l'aquilano è zona di massima pericolosità (com'è pacifico, risultando dalle mappe, normativizzate sin dal 2004), ma soprattutto per evidenziare, a conferma della ritenuta superficialità della valutazione fatta dagli esperti, che erano state colpevolmente ignorate stime di occorrenza di forti eventi proprio nel ventennio 1995/2015, formulate anni addietro.


Il Tribunale ha scelto, quindi, di parametrare la colpa degli imputati al loro stesso patrimonio conoscitivo, o meglio alle pubblicazioni di alcuni di loro, alcune delle quali risalenti agli anni '90 del secolo scorso, evidentemente ritenute la "**migliore scienza**" anche alla data del 31 marzo 2009, pur in assenza di una conferma scientifica sulla permanente attendibilità di quegli studi, questione di non poco conto in un ambito quale quello della scienza sismologica che, com'è emerso, non solo offre ben poche certezze (gli studi sistematici sono iniziati solo negli anni '50) ma, avvalendosi di dati di natura prettamente empirica e statistica, procede per "salti", sulla base degli incrementi di conoscenze che vengono dai forti terremoti, per fortuna non molto frequenti (cfr. dichiarazioni a dibattimento dei professori Gasparini, Valensise e Marzocchi, i quali hanno evidenziato come proprio il terremoto del 6 aprile 2009 abbia prodotto molte nuove conoscenze e ribaltato convincimenti consolidati).

La debolezza di tale impostazione non può che riverberarsi sulle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, anche esse deboli e comunque contraddittorie, come tali inidonee a costituire il fondamento di un giudizio di sussistenza della condotta colposa.

2.3.6)

Quanto al primo tema - la **mancata qualificazione dello sciame come sicuro precursore sismico** - ai fini che rilevano (verificare la correttezza, o quantomeno la non evidenza della scorrettezza, delle valutazioni degli esperti) è sufficiente richiamare i seguenti contributi:


- il prof. Gasparini (ordinario di fisica terrestre, consulente degli imputati De Bernardinis e Dolce), ha affermato che negli ultimi 30 anni le sequenze che in Italia hanno preceduto terremoti di $M \geq 5$ sono pari allo 0,1/0,3 % dei casi e che nel XX secolo ben 23 hanno riguardato l'Abruzzo, di cui 8 vicino L'Aquila, senza evolvere in forti eventi



- in particolare nel 1985 si era avuta una sequenza molto simile a quella del 2009 -, così contestando altre stime (Grandori e Guagenti: *“Prevedere i terremoti: la lezione dell’Abruzzo”* pubblicato su Ingegneria Sismica) che dopo il sisma del 6 aprile, avevano quantificato in misura maggiore ma pur sempre molto bassa (il 2% circa) le sequenze che hanno preceduto terremoti; il medesimo consulente ha evidenziato che il dato del 2% era ricavato da cataloghi storici che, notoriamente, sovrastimano le scosse definite *ex post* premonitrici, poiché la cronaca annota le scosse minori solo se seguite da forti eventi e ignora le altre;
- il prof. Marzocchi (dirigente di ricerca presso l’INGV) ha evidenziato (udienza 12.1.2012) che la maggior parte dei forti terremoti in Italia non è stata preceduta da sciame sismico e che gli sciami che si registrano nel nostro paese sono almeno dieci ogni anno; che, poiché lo sciame sismico al 30 marzo non aveva ancora mai superato la magnitudo 4, non era nemmeno utilizzabile per stabilire un confronto con le mappe di pericolosità (e quindi con gli studi probabilistici), che erano elaborate sulla base di scosse superiori; che le possibilità di innesco erano in precedenza considerate solo in relazione ai grandi terremoti, e che soltanto dopo il 6 aprile 2009 era stato studiato il fenomeno dell’innesco derivato da sequenze sismiche, prima ipotizzato ma mai convalidato; lo stesso scienziato ha concluso che *“a posteriori, ancora oggi, studiando quella sequenza sismica (del 2009), non riesco a vederci niente di differente da tante sequenze sismiche che abbiamo visto anche dopo L’Aquila”* e che è errato utilizzare il termine *“precursore”* come segnale che prevede con quasi certezza un terremoto;
- il prof. Francesco Stoppa, teste (ma in realtà consulente) di alcune parti civili, vulcanologo presso l’Università di Chieti, pur ribadendo (udienza 1.2.2012) che nel passato si sono verificati periodi sismici come quelli del 2009, di cui solo alcuni seguiti da un terremoto distruttivo (senza specificare quali e in quali percentuali), ha espresso il suo convincimento che l’incremento del numero degli eventi e l’aumento della magnitudo avutisi nei giorni precedenti il 6 aprile dovevano aver indotto *“gli scienziati, i tecnici”* ad *“aspettarsi un’evoluzione del fenomeno”*, tanto da incrementare la rete permanente GPS con 5 nuove stazioni; ha citato anche lo studio di altro scienziato, Papadopoulos, che valorizza gli sciami come segnali precursori e fattori di innesco, per

concludere che *“in effetti 10 giorni prima io ero preoccupato a livello generale, però credo che gli studi **successivi** hanno dato contezza di ... parametri fisici, geofisici che potevano far pensare che lo sciame stesse evolvendo verso una preparazione di un evento di notevole magnitudo”* e affermare poco oltre che *“è fondamentale informare la popolazione, ... allerta si, laddove sia possibile mitigare il rischio... secondo me, nelle condizioni che c'erano 5/6 giorni prima della scossa del 6, questa cosa andava fatta”*;

- il prof. Mualchim Lalliana, sismologo operante in California, teste/consulente di parte civile, ha spiegato (udienza 15.2.2012) che L'Aquila è sita in zona a forte rischio sismico (*“un sisma può aver luogo in qualsiasi momento”*), che aveva subito in passato forti terremoti e che gli edifici erano vulnerabili, che gli sciami solo talvolta potrebbero innescare forti terremoti e che *“queste cose si vengono a sapere solo dopo che sono avvenuti i fatti”*; ha espresso quindi il suo convincimento che, poiché è prioritario garantire la sicurezza delle persone, nel dubbio circa il verificarsi di un evento catastrofico, è preferibile allertare la popolazione piuttosto che tranquillizzarla, come a suo parere aveva fatto la CGR;
- Il prof. Kossobokov Vladimir, geofisico russo, teste/consulente di parte civile, a sua volta ha dichiarato (udienza 7.3.2012) che a suo parere il livello di allarme doveva essere elevato e che il pericolo era 100 volte più alto del normale;
- il prof. Antonio Moretti, geologo dell'Università dell'Aquila, teste della difesa (udienza del 28.3.2012), pur avendo confermato che in un'intervista televisiva successiva al sisma aveva detto che prima del 6 aprile *“c'era un altissimo rischio di terremoto”* e che la situazione di rischio *“era catastrofica”*, ha dovuto ammettere che solo alcuni terremoti del passato sono stati preceduti da sciami e che non se ne conoscono le ragioni (*“non si sa perché”*), azzardando anche una indicazione percentuale: *“... non conosciamo sufficientemente, diciamo così che, che so, su 100 sequenze sismiche che hanno interessato la struttura appenninica, dico un numero così a caso, probabilmente 5 o 10 sono state poi seguite da un evento di maggiore intensità... ”*; con riferimento alla sequenza sismica del marzo 2009 ha dichiarato che *“dopo il 30 marzo il quadro sismico è cambiato completamente, sono avvenute molte repliche, molto più frequenti e si era innescato un corteo di repliche... si è impostato un trend decrescente... che ci*



potesse essere la possibilità che ... lo sciame si esaurisse con una scossa di non fortissima energia...si vedeva un possibile spiraglio... il quadro sismico rientrava nuovamente in un quadro noto... poteva essere interpretato come la fase finale di quel particolare evento”, tanto che rilasciò un’intervista televisiva in cui prevedeva che la situazione si stava stabilizzando e che lui si sentiva più tranquillo.

Trattasi, com’è evidente, di opinioni di segno diverso, talvolta opposto, e tuttavia non paragonabili ove si consideri la specificità dei dati e delle valutazioni operate dai primi due e la genericità delle affermazioni degli ultimi quattro.

Stoppa, infatti, ha evidenziato l’incremento della rete GPS da parte dell’INGV, ma trattasi di un dato che testimonia soltanto l’attenzione con cui lo sciame era seguito, non certamente un segnale di allarme colposamente taciuto; ha poi fatto riferimento agli studi di Papadopoulos, effettuati dopo il 2009, evidentemente anche alla luce delle conoscenze determinate dal sisma aquilano e quindi non utilizzabili.

Poco rilevante anche il contributo degli scienziati stranieri Mualchim Lalliana e Kossobokov, probabilmente anche per difficoltà nella traduzione, avendo il primo offerto solo dati noti e universalmente condivisi, e il secondo esposto il suo convincimento di un aumento del pericolo senza offrire dati specifici a sostegno.


Moretti ha dovuto ammettere che il suo giudizio era chiaramente determinato dal “senno di poi”, chiaramente inutilizzabile, e che egli stesso nei primi giorni del mese di aprile era tanto convinto che il peggio fosse passato da aver rilasciato un’intervista televisiva in tal senso.

Quasi tutti, poi, nella premessa - non rispondente al vero - che la CGR avesse esplicitamente “tranquillizzato” la popolazione, hanno chiaramente finalizzato il loro contributo a un tema che esula completamente dal processo, quello del mancato allarme, che non è oggetto di contestazione e che il primo giudice ha espressamente escluso dal proprio argomentare; oltretutto è un tema squisitamente politico, di competenza esclusiva della Protezione Civile, al pari della comunicazione, come si vedrà oltre, e quindi al di fuori della competenza dell’organo consultivo CGR e comunque dei suoi componenti.

Deve aggiungersi che la lettura integrale del paragrafo 3.2.1 dedicato ai precursori dei terremoti (nel capitolo “*Previsione dei terremoti e scenari deterministici del moto del suolo*” a firma dei sismologi Panza e Peresan, facente parte del testo “*Proteggersi dal terremoto*”, pubblicazione collettanea del 2004 di il prof. **Dolce** ha scritto solo i capitoli 4 e 6, relativi a profili di ingegneria sismica), più volte citato dal Tribunale a sostegno del convincimento di colpa nella condotta di valutazione, consente di confutare il convincimento del primo giudice secondo il quale gli imputati dovevano ben sapere che le variazioni anomale della sismicità occupano il primo posto tra i segnali proposti come precursori: il margine di affidabilità della tesi (e di mera tesi si tratta) è infatti notevolmente ridotto dal fatto che la IASPEI (International Association of Sismology and Physics of the Earth’s Interior) ha selezionato solo 5 precursori, su una lista preliminare di 40 proposti, di cui 3 basati sulle anomalie della sismicità, inclusa la quiescenza sismica; gli stessi autori infatti devono concludere che “*anche se sembrano meritevoli di ulteriore ricerca nessuno di essi può essere ancora considerato un precursore convalidato; solo la quiescenza sismica, infatti, è stata osservata in diversi casi, mentre i rimanenti quattro hanno al loro attivo un singolo caso favorevole osservato*” (pag.78).

Può allora fondatamente affermarsi che **lo sciame sismico in atto a L’Aquila nei primi mesi del 2009 non era leggibile in termini univoci di precursore di forti eventi**, tanto più che è emerso che la sequenza concerneva faglie diverse da quella di Paganica, poi quasi unanimemente ritenuta responsabile del sisma (sorgente sismogenetica). Questa era in precedenza poco conosciuta (“*faglia sorgente nascosta*” secondo la definizione data da Valensise), soprattutto nelle caratteristiche relative alla pendenza, che si riteneva maggiore; passa invece -come si è poi compreso - proprio al di sotto della città, e detta caratteristica aveva comportato un aumento del potenziale distruttivo del terremoto per gli effetti cosiddetti “near fault”, oltre ad accelerazioni verticali superiori a quelle previste dalle mappe di pericolosità (mentre quelle orizzontali erano in linea con le previsioni; cfr. Gasparini, Valensise, Liberatore, Braga).

Nel corso della riunione fu presentato, come si è detto, il “Rapporto di evento” sulla sequenza sismica, predisposto dall’Ufficio Valutazione, Prevenzione e Mitigazione del rischio sismico del DPC, diretto dal prof. **Dolce**, che dava conto degli aspetti sismotettonici



(evidenziando che la sequenza ricadeva al limite tra due sorgenti sismogenetiche individuali, faglia del bacino di Montereale e faglia di Ovindoli -Pezza, diverse quindi dalla faglia di Paganica), nonché di tutti gli eventi del 2009, per i quali riportava tutte le registrazioni della RAN (Rete Accelerometrica Nazionale); dava conto altresì della **sismicità storica** della zona, con **dettagliata descrizione dei 16 più importanti terremoti**, a partire dal 1315, delle loro caratteristiche e delle aree interessate, il che nega in radice l'assunto accusatorio della scarsa considerazione riservata alla storia sismica della città.

Anche il dato ivi esposto relativo al fatto che i terremoti del 1461 e del 1703 erano stati preceduti da periodi sismici, è di per sé suggestivo, ma certamente non decisivo per affermare l'erroneità della valutazione operata dagli esperti, poiché si paragonano i dati provenienti dalla moderna rete di monitoraggio con le imprecise fonti storiche, e comunque è irrilevante nell'ottica accusatoria, essendo certo che il tema non fu affatto ignorato, come afferma il Tribunale.

In conclusione sul punto, può affermarsi che non è possibile condividere le certezze del Tribunale sulla approssimazione, genericità e inefficacia e tantomeno sull'erroneità delle valutazioni relative alla sequenza sismica, trattandosi di fenomeno che tuttora non ha acquisito una convalidazione scientifica come precursore di eventi.

2.3.7)

Alla medesima conclusione deve pervenirsi in ordine alle **valutazioni relative all'improbabilità a breve di scosse di magnitudo maggiore** di quelle rilevate sino al 31 marzo.

Sul punto, ancora una volta, il Tribunale nutre certezze che non trovano riscontro negli atti processuali.

Afferma che *“le attuali conoscenze scientifiche permettono la formulazione di previsioni probabilistiche a breve, medio e lungo termine”* e valorizza a tal fine non solo le mappe di pericolosità, normativizzate dal 2004 anche su impulso degli studi degli imputati e patrimonio conoscitivo comune, ma anche studi non recenti basati sulla dipendenza dal tempo, ritenuti successivamente poco affidabili (cfr. consulenza Gasparini), in particolare quello pubblicato in America nel 1995 dal prof. **Boschi**, in cui si affermava che l'Appennino

Aquilano sarebbe stato con certezza interessato da un forte scuotimento nel quinquennio 1995/2000, mentre nel quindicennio successivo la probabilità sarebbe diminuita.

Il Tribunale, tuttavia, non tiene alcun conto dei chiarimenti sul punto venuti dallo stesso autore dell'articolo, che giudica "*ingenerosi*", pur avendo questi spiegato come lo studio utilizzasse criteri poi ritenuti inattendibili e comunque come la previsione relativa al quinquennio 1995/2000 fosse fallita, e dal teste Marzocchi, il quale ha a sua volta evidenziato che sin dal 2008 il modello era stato ritenuto errato dalla comunità scientifica e comunque era stato smentito dalla realtà, e quindi sarebbe stato anomalo e poco corretto che il prof. **Boschi** se ne servisse nel 2009.

Ancora, il Tribunale ha utilizzato lo studio - terminato nel 2007 - realizzato dalla dott. Renata Rotondi del CNR su richiesta dell'INGV, con cui era stato sviluppato un modello matematico di natura probabilistica, dipendente dal tempo, relativo alla pericolosità sismica su scala nazionale: ipotizzata la M 5.3 (quindi significativamente più bassa di quella poi registrata il 6 aprile e comunque più alta di quelle rilevate durante lo sciame) il modello indicava che nell'area 25 (in cui ricade L'Aquila), estesa oltre 160 kmq, era stato calcolato il secondo valore di probabilità di accadimento dell'evento nella graduatoria della sua macroregione (la n.4 su otto dell'intero territorio nazionale); non ha evidenziato, tuttavia, che la dott. Rotondi, sentita all'udienza del 12.1.2012, ha spiegato che tale valore per l'intera area (160 kmq) era pari appena allo 0,29% di accadimento entro il 2013 e che lo scopo del lavoro non era certo quello -impossibile - di prevedere i terremoti, bensì quello - utile sul piano operativo - di stabilire le priorità di intervento; nel senso, più volte evidenziato anche dagli imputati, di consentire una gestione razionale nel tempo delle risorse economiche per l'adeguamento degli edifici, per definizione scarse, sì da operare con priorità nelle zone a maggior rischio.

Concludendo, dunque, la Corte ritiene del tutto priva di supporto scientifico l'affermazione del Tribunale secondo la quale, a fronte delle registrazioni della sequenza sismica in atto esibite nel corso della riunione e delle previsioni probabilistiche formulate anni addietro da alcuni degli esperti lì riuniti, doveva ritenersi che "*l'ulteriore crescita della Magnitudo fosse una possibilità tutt'altro che remota*" (pag.349 sentenza), così avvalorando l'assunto - mai esplicitato e nemmeno prospettato nell'imputazione - di un **concreto aggravamento**



del rischio sismico alla data del 31 marzo 2009, rientrando al contrario detta evenienza nell'ordinaria imprevedibilità dei terremoti in zona altamente sismica, da tutti e più volte ribadita.

2.3.8)

Da ultimo, sul punto della valutazione, un cenno va fatto ai temi della **vulnerabilità** (intesa come capacità dei beni esposti a rischio a sopportare il danno) e dell'**esposizione** (intesa come valore d'insieme delle vite umane e dei beni materiali che possono essere perduti o danneggiati). Trattasi, com'è noto, di due dei tre fattori del **rischio sismico**, il principale essendo quello della **pericolosità sismica**, intesa come probabilità che un terremoto di una certa intensità si verifichi in un determinato territorio in una determinata area temporale.

Assume il primo giudice che detti temi, di grande rilevanza per una corretta valutazione, essendo gli unici sui quali è possibile incidere per mitigare il rischio sismico, non erano stati affatto affrontati e discussi nel corso della riunione, pur essendo L'Aquila città estremamente vulnerabile (in ragione dell'ampio centro storico, di origine medievale, e della presenza di molti edifici in muratura, costruiti senza accorgimenti antisismici, tutti dati che dovevano essere noti agli esperti essendo pubblicati nel cosiddetto Rapporto Barberi) ed essendo la sua popolazione, specie quella giovanile, composta da moltissimi studenti fuorisede, lontani dalle famiglie e per questo particolarmente esposti. Tale lacuna confermava la genericità, l'approssimazione e l'inefficacia della valutazione operata dagli esperti.

Ancora una volta la Corte non può che evidenziare l'assoluta irrilevanza giuridica di tale argomentazione, che tuttavia contribuisce, nel convincimento del Tribunale, a sostenere il giudizio di colpa e di condanna per omicidio colposo plurimo.

Il Tribunale, infatti, omette di considerare che alla luce della valutazione scientifica richiesta il 31 marzo agli esperti, incentrata sull'**attualità** di un aumento del rischio sismico e soprattutto, si ribadisce, sulla verifica della fondatezza delle previsioni a breve di forti eventi formulate da Giuliani, era del tutto irrilevante in quella sede un approfondimento teorico dei temi della vulnerabilità e dell'esposizione, peraltro patrimonio comune sia degli

esperti che dei responsabili della Protezione Civile presenti alla riunione, e quindi premessa ovvia, per quanto implicita, di ogni valutazione loro richiesta.

Ma, quel che più rileva, detta omissione (che non costituisce oggetto di contestazione e non integra alcuna violazione di legge) rivela tutta la sua ininfluenza nello stesso tessuto argomentativo della sentenza, non potendo comunque il Tribunale affermare che, ove vi fosse stato un maggior approfondimento dei temi della vulnerabilità e dell'esposizione, sarebbe mutata la valutazione complessiva formulata dagli esperti e, soprattutto, sarebbe mutato il quadro asseritamente rassicurante fornito ai presenti.


E ciò senza considerare che, nonostante le carenze costruttive evidenziate nel Rapporto Barberi, può affermarsi che il tessuto urbanistico della città ha nel suo complesso assolto alla funzione di proteggere i residenti, essendo collassato a seguito del sisma solo l'1% dei fabbricati in cemento armato (tutti costruiti in violazione della normativa antisismica; cfr. CT Decanini, Liberatore, Liberatore), mentre l'alta percentuale di studenti tra le vittime è dovuta al cedimento della Casa dello Studente, che ne ospitava molti, non già ad una particolare fragilità di tale categoria di residenti.

3) La condotta di informazione

3.1)

Il capo di imputazione prospetta anche, a titolo di colpa **specificata**, la violazione da parte degli esperti riuniti a L'Aquila, componenti e no della CGR, della normativa dettata dagli artt.5 comma 4 e 7 bis legge 401/01 e dalla legge 150/2000, *“per avere fornito, sia con dichiarazioni agli organi di informazione, sia con redazione di un verbale, al DPC, al sindaco, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità, sui futuri sviluppi dell'attività sismica”*.

Deve, innanzitutto, rilevarsi l'ultroneità del richiamo alla legge 150/2000 sulla disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni, priva di norme a contenuto precettivo sul contenuto delle comunicazioni istituzionali e, comunque,



certamente non riferibile ad un organo consultivo come la CGR, tanto meno ad alcuni suoi componenti chiamati dal Capo del DPC a effettuare “*ricognizioni, verifiche o indagini*”.

Rileva, invece, il richiamo agli artt.5 comma 4 e 7 *bis* legge 401/01, ma per ragioni opposte a quelle evidenziate dalla pubblica accusa e ritenute dal primo giudice.

Le parti concordano, così come il Tribunale, sul fatto che detta normativa non attribuisce alla CGR e ai suoi membri alcun compito di informazione diretta alle popolazioni interessate dai rischi oggetto di valutazione, trattandosi di compito affidato in via esclusiva agli organi politici, i quali assumono la responsabilità nei confronti dei cittadini/elettori di individuare il se, il come e il quando della trasmissione alla popolazione di notizie che possono avere ricadute concrete e incisive su scenari di rischio collettivi e individuali.

La chiara scelta del legislatore nasce, evidentemente, dalla consapevolezza dell'estrema complessità della comunicazione del rischio, tema che esula dalle competenze professionali di chi contribuisce alla funzione pubblica solo in quanto portatore di saperi tecnico - scientifici.

La necessaria previsione di un filtro, dunque, è finalizzata ad affidare esclusivamente agli organi di emanazione politica, e, in particolare, ai competenti organi di Protezione Civile, nazionale e locale, la decisione non solo sulle iniziative di natura operativa, ma anche su quelle di natura comunicativa, sulla base di un quadro completo delle variabili circostanze (locali, temporali, politiche ecc.) di ogni scenario di rischio e potendo essere guidati anche da valutazioni in termini di opportunità, in ragione della discrezionalità che connota la loro azione.

Peraltro non è ravvisabile in tali norme alcun contenuto precettivo, idoneo ad individuare la regola cautelare e l'evento dannoso che essa mira a prevenire, il che le consegna senz'altro al novero delle norme di contenuto organizzativo, che non possono fungere da riferimento per ipotesi di colpa **specificata**.

3.2)

E tuttavia, essendo contestata anche la colpa **generica**, la Corte è chiamata a verificare se siano o meno ravvisabili profili di **negligenza** o di **imprudenza** nella condotta degli

imputati in relazione ad eventuali ripercussioni delle loro valutazioni (pur scientificamente corrette e, comunque, prive di un contenuto indebitamente rassicurante) sul piano della comunicazione esterna.


Le valutazioni operate nel corso della riunione furono comunicate in tempo reale ai rappresentanti politici e amministrativi della Protezione Civile nazionale e locale presenti; **De Bernardinis**, Stati e Cialente, a loro volta, esternarono pubblicamente le loro opinioni e valutazioni nelle interviste rese ai media subito **dopo**; ci si riferisce alle interviste televisive già menzionate, prive, come si è visto, di contenuti rassicuranti diversi dalla smentita della scientificità delle previsioni di Giuliani.

3.3)

Quanto alla **comunicazione alla cittadinanza**, che ha costituito il fulcro della sentenza di condanna, in ragione del collegamento diretto con il meccanismo di causalità ipotizzato dall'imputazione, deve richiamarsi il chiaro riparto di competenze operato dalla legge 401/01, che si ritiene sia stato rispettato.

Il Tribunale ha ritenuto, invece, che il 31 marzo 2009 vi sia stata una vera e propria **deviazione dal dettato legislativo**, nel senso che i componenti della CGR, riuniti a L'Aquila, assunsero consapevolmente un compito informativo diretto nei confronti dei cittadini aquilani e vi ottemperarono con le modalità descritte dal capo di imputazione (fornendo informazioni *“incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità, sui futuri sviluppi dell'attività sismica”*), tali da indurre le vittime a rimanere in casa la notte del 6 aprile, nonostante le scosse poi definite “premonitrici”.

Detta deviazione dal dettato normativo, nella ricostruzione del Tribunale, sarebbe stata voluta dal dott. Bertolaso, il quale avrebbe convocato la riunione a L'Aquila -anziché a Roma come di consueto - proprio al fine di porre in essere quella che lui stesso aveva definito nella conversazione telefonica con l'Ass. Stati *“un'operazione mediatica”*; conferma del fine di attuare una comunicazione diretta tra gli scienziati e la cittadinanza, sarebbe rinvenibile nel comunicato stampa diffuso dal DPC la sera del 30 marzo (*“...con l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane”*).

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. To the right, there is a large, stylized signature that appears to be a single, continuous stroke.

Sul punto non può che richiamarsi in sintesi quanto già affermato.

Per quanto il convincimento che mosse Bertolaso sia emerso con chiarezza dal tenore della telefonata con la Stati e sia stato dallo stesso ribadito a dibattimento (la popolazione, disorientata dagli allarmi di Giuliani, sarebbe stata tranquillizzata dalle valutazioni degli scienziati relative all'assoluta imprevedibilità dei terremoti ed alla scarsa pericolosità dello sciame, che "scaricava energia"), non solo non vi è prova alcuna che detto intento, in tali termini, sia stato conosciuto e condiviso dagli esperti, ma vi è in atti prova del contrario: essi furono convocati sulla base di una lettera che chiedeva solo quel che essi erano capaci di fare, ovvero "*una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica in atto*", senza alcun riferimento a compiti comunicativi di sorta; la riunione fu tenuta a L'Aquila per volontà esclusiva di Bertolaso, ma ciò non implica di per sé prova della condivisione del fine "mediatico" ovvero di attuare un "*contatto diretto*" con la popolazione (che infatti non vi fu), ben potendo essere giustificata dalla necessità di consentire ai rappresentanti delle istituzioni locali di parteciparvi (cfr. dichiarazioni in tal senso di Bertolaso); gli esperti, comunque, non ebbero possibilità di interloquire sul "se" della riunione, convocata per il giorno successivo (alcuni imputati - **Boschi, Eva** - hanno riferito di aver ritenuto anomale le modalità e i tempi della convocazione) e comunque espressero valutazioni prive di indebiti contenuti rassicuranti sulla situazione in atto, non parlando affatto di "scarico di energia", pur confermando la certa imprevedibilità dei terremoti.

Né rileva il fatto, valorizzato in sentenza, che nell'*incipit* del verbale **De Bernardinis** avesse dato atto della partecipazione "*delle massime autorità scientifiche del settore sismico in grado di fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo*" e che **Barberi** avesse più oltre affermato, come si è visto, che uno degli scopi della riunione fosse quello di "*discutere e fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione*": tali affermazioni non implicano, infatti, il consapevole stravolgimento del riparto di competenze delineato dalla legge, essendo evidente che destinataria delle valutazioni che i componenti della CGR erano chiamati ad esprimere era la Protezione Civile, presente alla riunione nei suoi massimi rappresentanti nazionali (**De Bernardinis** e **Dolce**) e locali (Stati, Cialente,

Leone, rappresentanti della Prefettura), i quali, a loro volta, avrebbero deciso se, come e quando comunicare alla popolazione quel che gli scienziati avrebbero detto.

3.4)


Non può condividersi nemmeno l'argomentazione relativa alla asserita **pubblicità della riunione**, che il Tribunale definisce "*aperta a chiunque volesse parteciparvi*", sì che le valutazioni ivi espresse avrebbero raggiunto la popolazione aquilana "*senza filtri*".

L'istruttoria dibattimentale consegna, infatti, a chi giudica una realtà diversa.

Numerosi testi hanno affermato che, pur volendo partecipare alla riunione, ne furono esclusi: il giornalista Colacito ha dichiarato che "*non era possibile assistere alla riunione*" e che lui ed altri giornalisti furono allontanati, tanto che decise di andar via nella convinzione che avrebbe appreso l'esito della riunione o da un comunicato stampa (che non fu redatto) o dagli altri colleghi che attendevano fuori; i professori Moretti e Ferrini hanno riferito che chiesero di poter partecipare alla riunione e si attivarono in tal senso, unitamente al Rettore dell'Università dell'Aquila, prof. Di Orio, e alla Preside della Facoltà di Scienze, ricevendo però una risposta negativa.

Il fatto che, invece, abbia assistito alla riunione il teste Del Pinto, funzionario della Protezione Civile molisana, non consente di pervenire ad un convincimento diverso: il teste ha, infatti, riferito (ud.7.12.2011) di essere arrivato quando la riunione era già iniziata, di essersi introdotto nella stanza e di essere rimasto defilato, vicino alla porta, senza che alcuno si accorgesse della sua presenza e gli chiedesse alcunché, segno evidente che egli stesso aveva piena consapevolezza del fatto di non avere alcun titolo per partecipare ad una riunione che non era affatto aperta al pubblico.

È certo, infine, come si è detto, che non vi fu alcun comunicato stampa e che nessuno ebbe la possibilità di visionare gli appunti presi nel corso della riunione dalla teste Salvatore (utilizzati per la bozza di verbale predisposta il 2 aprile), il che convince definitivamente del fatto che **la riunione non fu pubblica** e che **le valutazioni effettuate in quella sede dagli imputati non vennero a conoscenza di persone diverse da chi vi partecipò o vi assistette.**



3.5)

Quanto alla **conferenza stampa** tenutasi immediatamente dopo, cui parteciparono solo **Barberi e De Bernardinis**, unitamente al sindaco Cialente e all'ass. Stati, non è noto cosa venne detto (la registrazione video effettuata nell'occasione è priva dell'audio, con l'eccezione della breve frase di **De Bernardinis** -“non ci si aspetta un aumento della *magnitudo*” -), non avendone riferito né i giornali né i testi, il che esclude ancora una volta che le valutazioni formulate dagli esperti riuniti a L'Aquila siano state trasmesse direttamente alla popolazione e, conseguentemente, che abbiano potuto influire sulle scelte individuali delle vittime (mentre si è già detto come la comunicazione fatta da **De Bernardinis**, Cialente e Stati nelle interviste rilasciate **dopo** la conferenza stampa fosse priva di toni indebitamente rassicuranti).

L'unico partecipante alla riunione che rilasciò un'intervista, anch'egli subito dopo la conferenza stampa, peraltro, fu **Barberi**.

La visione del filmato consente di rilevare che le prime due domande furono poste dal giornalista dell'emittente “Abruzzo 24 ore” (come da logo impresso sul microfono), mentre la terza domanda fu fatta da una giornalista che lavorava per un'altra rete televisiva, non rilevabile dall'anonimo microfono, e tuttavia identificabile nella testata “TV 1”, poiché su questa emittente l'intervista fu mandata in onda completa, mentre in quella trasmessa da “Abruzzo 24 ore” non comparvero la terza domanda e la conseguente risposta.

Questo il testo integrale dell'intervista:

Cronista: *Si possono prevedere i terremoti?*

Barberi: *Qui la risposta è molto semplice, non si possono prevedere i terremoti, se per previsione si intende dire in anticipo dove, quando, di che energia, si produrrà una scossa sismica non siamo in grado, non esiste tecnica, ci sono stati e ci sono, mille studi, mille tentativi, mille misure, ma non abbiamo ancora una tecnica affidabile, quindi non sono prevedibili, invece quello che si può fare e si fa è studiare dove i terremoti si verificano, che caratteristiche hanno, che frequenza di accadimento, quale è la massima energia e in base a questo, si può determinare quale è il livello di rischio sismico, ma la previsione temporale*

è impossibile e chiunque dica che ha lo strumento per prevedere la scossa, dice una fesseria, millanta cose non esistenti, imbrogliando e crea spavento nelle persone.

Cronista: E' quindi tra virgolette che imbroglio avrebbe fatto questo ricercatore che diciamo assicura invece, grazie a suoi grafici riesce a prevedere?


Barberi: Ma intanto se un ricercatore è affidabile, è convinto di avere uno strumento ha i mezzi, della Comunità Scientifica, intanto deve pubblicare i risultati, li deve sottoporre ai pareri dei suoi colleghi, deve pubblicarli sulle riviste specializzate, deve mandare questi avvisi a una struttura di riferimento, per esempio la Protezione Civile, dicendo prima su che cosa si basa la previsione, e allora questo è l'A B C della serietà, se non vengono fatte queste cose, non c'è la serietà elementare.

Cronista: Qual è allora il fattore di rischio nell'aquilano?

Barberi: Mah, a questa domanda non è facile rispondere, nel senso che questo è stato il problema analizzato dalla Commissione Grandi Rischi. Quello che diciamo è ... possiamo dire sempre in termini statistici ... questi che nel gergo della sismologia si chiamano "sciame sismici", molte scosse ravvicinate più o meno di magnitudo simile, sono abbastanza frequenti ... molto raramente evolvono in situazioni più critiche, nella maggior parte dei casi si esauriscono senza produrre nulla di più pericoloso ... questo però non ci consente di dire che non è matematicamente possibile che ci sia una scossa più forte ... se lo potessimo dire avremmo questa capacità di previsione che, come ho già detto, purtroppo non abbiamo.

È evidente, dunque, che l'imputato si limitò a ribadire che i terremoti non si possono prevedere, così smentendo la scientificità del "metodo Giuliani" e, quanto allo sciame in corso, rispondendo alla domanda (l'ultima) su quale fosse il fattore di rischio nell'aquilano, che il fenomeno era frequente e che "molto raramente" evolve in situazioni più critiche, pur non potendosi escludere l'evenienza di una scossa più forte (andata in onda solo su TV1).

Trattasi di comunicazione in cui un contenuto indirettamente rassicurante può essere ravvisato soltanto nell'aver rimarcato l'infondatezza della previsione a breve di forti scosse prospettata da Giuliani; lo stesso, così come il riferimento allo sciame e alla improbabilità ("molto raramente") di un aumento della magnitudo, è del tutto rispondente ai contenuti



delle valutazioni formulate poco prima da tutti gli esperti nel corso della riunione, della cui correttezza scientifica si è detto.

E che detta intervista non abbia in concreto indotto alcuna delle vittime a mutare i propri consolidati comportamenti di autotutela è certo, ove si pensi che **nessun teste** ha richiamato le dichiarazioni di **Barberi** a sostegno della decisione propria o dei congiunti di restare in casa la notte del 6 aprile.

4) **La diffusione sui media delle notizie riguardanti la riunione**

Detta certezza si trae anche dalla disamina dei contenuti informativi sulla riunione del 31 marzo diffusi dai media nel medesimo giorno ed in quelli immediatamente successivi.

Pur a fronte di quanto accertato in ordine alla insussistenza di una condotta colposa addebitabile agli imputati tanto sotto il profilo della valutazione quanto sotto quello della informazione, si reputa infatti opportuno **ricostruire il modo in cui furono diffuse le notizie concernenti la riunione nella giornata del 31 marzo e nei giorni seguenti.**

Il tema rileva per comprendere se va sia stata o meno una enfattizzazione dei profili rassicuranti delle valutazioni operate dagli esperti e, soprattutto, per confermare che nessun addebito di colpa può essere mosso agli imputati **Barberi, Eva, Calvi, Boschi, Dolce e Selvaggi**, sotto il profilo della comunicazione rassicurante idonea ad incidere sulle condotte individuali delle vittime.

4.1)

È agli atti il **comunicato ANSA** delle ore 19,50 del **31 marzo**, che riferiva il contenuto dell'intervista rilasciata da **De Bernardinis** prima dell'inizio della riunione (di cui si parlerà oltre, nell'esaminare la posizione di tale imputato) mentre il giorno **1 aprile** non si diede notizia alcuna circa l'esito della riunione; la sola notizia è quella relativa alla richiesta del riconoscimento dello **stato di emergenza** da parte del sindaco Cialente "*per gli eventi sismici in atto da due mesi*".

Lo stesso giorno **1 aprile** varie testate giornalistiche si occuparono della riunione.

Il Tempo.it pubblicò un articolo a firma della giornalista Baglioni, nel quale venivano riportate le dichiarazioni rese da **De Bernardinis**, **dopo** la riunione, probabilmente in conferenza stampa, attribuendogli, in particolare, la frase *“non ci aspettiamo una crescita della magnitudo”* (che corrisponde al frammento audio versato agli atti nella prima udienza d'appello); il commento evidenziava la volontà di **De Bernardinis** di *“tranquillizzare”* la popolazione assicurando che la situazione in atto a L'Aquila e Sulmona, da egli definite **tra le più sismiche d'Italia**, era costantemente seguita dal DPC.

Il Centro, sotto il titolo *“Il terremoto fa danni”*, pubblicò un articolo a firma di Vittorio Perfetto, nel quale, per quanto qui rileva, furono riportate alcune affermazioni fatte da **De Bernardinis** nel corso dell'intervista televisiva rilasciata **prima** della riunione, **facendole tuttavia apparire come rilasciate all'esito della riunione e quindi riferibili anche alla CGR.**

Si dava, peraltro, atto che le *“rassicurazioni”* alla popolazione, *“per quello che si può”*, riguardavano le voci *“di qualche imbecille”*, come definito da Bertolaso, *“che ha messo in giro possibili allarmi con scosse ancora più forti”* (è chiaro il riferimento a Giuliani), mentre l'INGV escludeva la possibilità di prevedere terremoti e il concetto era ribadito dall'Ass. Stati e dal responsabile della Protezione Civile della Prefettura di L'Aquila, Braga.

Ne deriva che per tale giornale, la notizia del giorno successivo alla riunione non è la riunione stessa, né le valutazioni espresse dagli esperti (delle quali nessuno era a conoscenza) ma le dichiarazioni rilasciate **De Bernardinis prima** dell'incontro con gli scienziati, con l'artificio manifesto di prospettare che egli avesse parlato dopo; si fa, peraltro, ricorso ad una semplificazione giornalistica -la parola *“rassicurazioni”* -, mai pronunciata dall'intervistato, sia pure precisando che riguardano gli allarmi sollevati da Giuliani.

Del pari **Il Messaggero**, cronaca di L'Aquila, pubblicò un articolo a firma di Antonio Di Muzio, a chiusura del quale si riportavano stralci dell'intervista televisiva resa da **De Bernardinis prima** della riunione, senza, tuttavia, evidenziare tale dato temporale ma, anzi, **strutturando l'articolo in modo tale da far apparire quelle dichiarazioni come se fossero il frutto dell'incontro tra gli esperti.**

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. The first one on the left is a cursive signature that appears to be 'De Bernardinis'. The second one in the middle is a stylized signature, possibly 'Muzio'. The third one on the right is a large, elegant cursive signature, likely 'Di Muzio'.

Il **Corriere della Sera** pubblicò un articolo a firma di Francesco Alberti, nel quale si riferiva che la CGR si era riunita il giorno precedente *“in fretta e furia per rassicurare la popolazione che non c’è alcun pericolo in corso”*, che *“la situazione è monitorata ora per ora”* e che *“non è possibile prevedere in alcun modo il verificarsi di un sisma”*, in cui l’uso della parola *“rassicurare”* è una chiara scelta giornalistica connessa al pericolo imminente (*“in corso”*) annunciato da Giuliani e, soprattutto, all’intento di chi quella riunione aveva voluto (il DPC), non certo alle valutazioni conclusive tratte dagli esperti partecipanti alla riunione, nemmeno sintetizzate, essendo rimaste ignote alla stampa.

Anche sul canale **Isoradio**, venne data la notizia della riunione, ma, quanto ai suoi contenuti, si preferì riportare soltanto brani dell’intervista televisiva rilasciata da **De Bernardinis** prima della riunione.

Il giorno successivo, **2 aprile 2009**, **Il Centro** titolò il proprio servizio sulla situazione aquilana dando notizia di ulteriori scosse e della richiesta, da parte del Comune, dello stato di emergenza. Nell’articolo, a firma di Giustino Parisse (odierna parte civile), si informavano i lettori che tutte le scuole (ad eccezione della De Amicis e della Campanella) erano state riaperte, che si sarebbero effettuate prove di evacuazione, che il Comune aveva apposto dei cartelli in Tribunale invitando gli utenti a non usare gli ascensori e che a Scoppito erano state installate delle tabelle nelle aree individuate per radunare la popolazione in caso di emergenza.

Di spalla, fu pubblicato un articolo a firma *“fab.i.”*, contenente valutazioni del giornalista e un’intervista a Emilio Iannarelli, responsabile dell’Ufficio Sismico della **Protezione Civile Regionale**, dal seguente contenuto (per le parti che interessano): *“Nessuno è in grado di escludere il verificarsi di una scossa di magnitudo maggiore di quelle registrate lunedì (30 marzo), anche se gli esperti continuano a ripetere che è meglio che l’energia della terra si sprigioni lentamente con tante piccole scosse, piuttosto che tutta insieme. “Bisogna considerare il terremoto come una molla”, spiega Emilio Iannarelli....”*Ogni scossa produce uno scarico e quindi questo, in un certo senso, evita anche l’accumulo di parecchia energia in grado di produrre una scossa più grande...E’ meglio evitare allarmismi. Invitiamo a diffidare di qualsiasi notizia non diffusa dai nostri uffici o dalle autorità


competenti e di fare riferimento alla nostra sala operativa. In caso di vera emergenza, la cosa peggiore da fare è agitarsi”.

È di tutta evidenza la **scomparsa di ogni riferimento alla riunione della CGR** e il ritorno ai temi della cronaca locale, con particolare attenzione ai quotidiani campanelli di allarme (prove di evacuazione, avvisi di non usare gli ascensori, individuazione di aree di raccolta per emergenze), certamente **privi di toni rassicuranti e tantomeno di notazioni tranquillizzanti riferibili agli scienziati**. La riunione della CGR, quindi, non è più attuale (peraltro se ne era parlato appena solo il giorno precedente) e si preferisce tornare al tema, già evidenziato il giorno prima nelle dichiarazioni di **De Bernardinis**, dello **scarico di energia come fenomeno favorevole**, ma anche questa volta con le parole di un rappresentante della **Protezione Civile** (non certo di uno dei componenti della CGR), con le quali, tuttavia, si ribadisce che non si possono escludere scosse più forti e si prospetta la possibilità concreta di *“una vera emergenza”*.

Il Tempo.it, sempre il **2 aprile**, diede notizia soltanto dell'imminente richiesta dello stato di emergenza da parte del Comune di L'Aquila.

Il giorno successivo, **3 aprile 2009**, la giornalista Angela Baglioni pubblicò un ampio articolo nel quale descrisse la situazione della città di L'Aquila, la cui popolazione era ormai in preda a una *“vera psicosi”*, e diede conto delle indagini a carico di coloro che, in quel periodo andavano diffondendo messaggi allarmanti circa l'imminente verificarsi di un forte terremoto e circa la necessità di abbandonare le abitazioni. La giornalista riferì che si trattava di *“scenari smentiti in maniera categorica dalla **Protezione Civile** che a più riprese ha ribadito come alla luce delle attuali conoscenze scientifiche non sia assolutamente possibile prevedere i terremoti”*.

Nell'articolo tornò a darsi notizia della **riunione** della Commissione Grandi Rischi e si riferì che *“dopo l'incontro è stato ribadito ancora il messaggio che non è possibile prevedere i terremoti, ma è possibile ipotizzare lo scenario a partire dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. Di sicuro, non si potrà sapere quando un evento sismico si verificherà”*, affermazione sostanzialmente corretta (probabilmente ripresa dall'intervista di Barberi di cui si è detto, pur mai citato) e infatti priva di contenuti tranquillizzanti.



Di seguito la giornalista riferisce che *“la Protezione Civile mantiene alto il livello di attenzione, anche se, come ribadito dagli esperti, si tratta di una sequenza tutto sommato normale per un territorio ad alto grado di sismicità come quello aquilano. Il danno atteso, ha detto il Vice Capo del Dipartimento Operativo Nazionale di Protezione Civile, Bernardo De Bernardinis a margine dell’incontro di martedì (31 marzo), non dovrebbe essere molto diverso da quello che è stato determinato finora e che non ha tuttavia interessato strutture portanti di edifici, salvo qualche rara eccezione dovuta più che al terremoto a carenze gravi già note prima dell’avvio dello sciame sismico”*.

Viene quindi ripreso il tema della *“normalità”*, attribuendo tale valutazione genericamente agli *“esperti”*, ma riportando in effetti solo le dichiarazioni **ante** riunione di **De Bernardinis** sulla *“normalità”* dello sciame. L’articolo fu pubblicato anche sull’edizione cartacea dello stesso giorno.

Sempre il **3 aprile, Il Centro**, nel dare conto dei danni materiali procurati dalle scosse dei giorni precedenti, informò i lettori della richiesta di riconoscimento dello *“stato di calamità”* inoltrata dal Comune al Governo, riportando le dichiarazioni dell’Assessore comunale alla **Protezione Civile**, Riga, il quale si dichiarò *“pronto all’emergenza”* ed affermò: *“Il piano del Comune è già scattato e la Protezione Civile ci ha fatto anche i complimenti. Siamo nel modulo della “fase di attenzione”, comunque non di emergenza, perché al momento non ci sono problemi seri. In ogni caso, abbiamo come centri di raccolta, o meglio zone di attesa, per la popolazione in caso di sisma importante, tre punti: 1) piazza Palazzo, 2) piazza Duomo, 3) l’area del Castello. Inoltre, per eventuali tendopoli sono state individuate le aree di piazza d’Armi e Centi Colella. Sono allertate, oltre alle forze dell’ordine, alcune centinaia di volontari, dipendenti del Comune”*.

La riunione della CGR del 31 marzo, già ignorata il 2 aprile, sparisce del tutto dalla cronaca aquilana e si preferisce tornare a raccontare come la città si prepari ad una possibile situazione di emergenza, anche in relazione ad un eventuale *“sisma importante”*, a conferma ulteriore che nessuna *“tranquillizzazione”* era trapelata dalla riunione degli esperti della CGR.

Il **4 aprile 2009, Il Messaggero** pubblicò un articolo (a firma di Claudio Fazzi) in cui si affermava che *“i nervi di molti aquilani sono sul punto di cedere. Non si abitano alle*

repliche senza soluzione di continuità. C'è chi dorme sul divano vestito e con la valigia pronta per l'esodo; c'è chi non chiude a chiave la porta d'ingresso per evitare, colto dal panico, ostacoli sulla via di fuga....tutti, ma proprio tutti, cercano previsioni rassicuranti con cui andare a dormire".


Si riportavano, poi, le parole del sindaco Cialente: *"Tranquilli, la **Protezione Civile** è certa che, nell'ambito dello sciame sismico, il peggio sia passato (la scossa di magnitudo 4.0 dell'inizio settimana) e, adesso, dobbiamo cercare di non scambiare qualsiasi tremolio per terremoto"*, il che conferma che le fonti della comunicazione istituzionale erano sempre e soltanto le autorità di **Protezione Civile**, in adesione al dettato normativo di cui si è detto, e che persino il sindaco (il quale non era stato affatto tranquillizzato dall'incontro con gli scienziati, secondo quanto riferito a dibattimento) riteneva opportuno spendere parole di rassicurazione per i suoi allarmati concittadini.

Sempre il **4 aprile**, **Il Centro** diede conto della richiesta di alcuni abitanti di via Roma di riapertura di tale strada, da tempo chiusa al transito per lavori. La notizia rileva perché fornisce la misura del livello del perdurante stato di ansia e di paura dei cittadini aquilani. Infatti, le firmatarie della richiesta rappresentavano al Comune la *"situazione di emergenza"*, lo *"stato di panico generale ormai diffusosi tra la popolazione"* e le *"possibilissime necessità d'intervento e soccorso in via Roma o strade laterali"*.

In un altro articolo si affermava che *"il ripetersi continuo di scosse....ha fatto alzare di molto la soglia di attenzione rispetto al fenomeno terremoto"*, tanto che erano state effettuate prove di evacuazione in alcune scuole, mentre in altre erano stati diffusi volantini contenenti i consigli da seguire in caso di forti scosse, riportati in dettaglio in una scheda pubblicata con grande evidenza.

Il successivo **5 aprile**, **Il Messaggero** pubblicò un ulteriore pezzo a firma del giornalista Fazzi nel quale si diceva : *"la giornata è trascorsa tranquilla, una volta tanto. La speranza è che il peggio, come affermano alcuni esperti della **Protezione Civile**, sia passato"*.

Il Centro, lo stesso giorno, pubblicò un articolo nel quale si fece il resoconto della situazione, descrivendo, comunque, lo stato di paura degli aquilani.



4.2)

Quanto all'**informazione televisiva**, si ritiene utile, ai fini di una maggiore intelligibilità delle modalità attraverso le quali i media tennero informati gli aquilani sull'evolversi della situazione sismica e sulle iniziative assunte dai responsabili della Protezione Civile, procedere a un esame separato delle notizie date da ciascuna testata giornalistica nel **periodo 31 marzo/5 aprile 2009**.

TG "Studio Aperto": le notizie sulla situazione aquilana furono fornite solo a partire dal giorno **1 aprile 2009**.

Nell'edizione delle ore 12,26 fu mandato in onda un servizio dal titolo "**Sindrome terremoto (ma il pericolo non c'è)**", introducendo il quale la conduttrice così si esprimeva: "**Per la Protezione Civile non c'è pericolo e il profeta di sciagure viene denunciato per procurato allarme... per colpa di un presunto profeta di terremoti è scoppiato il panico**", con chiaro riferimento alle dichiarazioni ante riunione di **De Bernardinis** ("**non c'è pericolo**") e al ricercatore Giuliani ("**il presunto profeta di terremoti**"). Nel corso del servizio, tutto incentrato sulle previsioni di Giuliani e sulle conseguenze che esse stavano producendo sulla popolazione, riversatasi nelle strade, fu trasmesso uno stralcio d'intervista al direttore del Laboratorio del Gran Sasso, il quale con riferimento alle premonizioni di Giuliani, affermava: "**io personalmente sono molto scettico che questi suoi risultati possano effettivamente dare la previsione che si legge sui giornali e che lui dice**".

In chiusura, fu mandata in onda una dichiarazione telefonica di **De Bernardinis**, il quale affermava, sempre con riferimento a Giuliani: "**basta agli allarmismi, basta nel portare avanti un discorso che non ha al momento alcun fondamento scientifico che è quello della previsione dei terremoti. Noi possiamo soltanto basarci sulla conoscenza storica degli eventi**".

Nessun riferimento specifico, dunque, all'esito della riunione tenutasi la sera precedente e quindi alle valutazioni degli scienziati.

Nell'edizione del pomeriggio (ore 18,30), il servizio fu introdotto dal titolo "**la terra trema, anzi no**". Anche in questo caso, l'attenzione si fermò sulle previsioni di Giuliani e la giornalista disse, testualmente: "**...il clou è stato raggiunto nel week end scorso: il dott.**

Giuliani scatena il panico nell'intero Abruzzo. Infatti, sicurissimo delle sue previsioni, domenica, dopo lo sciame sismico della mattinata, ne annuncia un secondo, ben più devastante per il pomeriggio... e crea una psicosi collettiva. Risultato, mezzo Abruzzo che lascia le proprie abitazioni e si riversa in strada, fortunatamente per nulla, perché la tanto paventata scossa, in realtà non avviene”, con riferimento a quanto accaduto la domenica 29 marzo a Sulmona.

Nel corso dell'edizione mattutina del **2 aprile 2009** fu trasmesso un servizio nel quale si parlò ancora della situazione di panico scatenata dalle previsioni di Giuliani e dagli ignoti personaggi che in quei giorni giravano per la città di L'Aquila a bordo di un furgone, diffondendo notizie allarmistiche sull'imminenza di una forte scossa. Fu mandata in onda un'intervista a Sabatino Belmaggio, responsabile emergenze della **Protezione Civile** Regionale, il quale riferì in ordine alle ripetute chiamate di cittadini che s'informavano sui luoghi dove si stavano realizzando le tendopoli. La giornalista diede la notizia che dalla **Protezione Civile** venivano inoltrati inviti alla calma e, quindi, fu trasmessa la seguente dichiarazione di Emilio Iannarelli, geologo della Protezione Civile : *“invito chiunque a non fidarsi delle notizie che vengono diffuse da soggetti non titolati a farlo”*.

Nell'edizione pomeridiana delle ore 18,30, il servizio, sostanzialmente identico a quello della mattina, fu intitolato *“Aspettando il terremoto”*. Fu trasmessa, in più, un'ulteriore dichiarazione dello Iannarelli, del seguente tenore : *“La Protezione Civile non dirama allarmi, perché il terremoto non è prevedibile”*.

Trattasi di informazione sostanzialmente corretta: enfatizza l'unica notizia rilevante, ovvero gli allarmi lanciati da Giuliani e le conseguenze sulla popolazione, mentre **ignora la riunione della CGR perché nessuna notizia era venuta da quella fonte**; richiama più volte le dichiarazioni di rappresentanti della **Protezione Civile**, nazionale e locale, unico soggetto abilitato a comunicare.

TG 4: si occupò della situazione di L'Aquila soltanto il giorno **31 marzo 2009**.

Nell'edizione delle ore 13,00, quindi **prima** della riunione, il giornalista, dopo avere dato conto delle scosse del giorno precedente e della preoccupazione dei cittadini, riferì che *“gli esperti stanno esaminando la situazione e invitano la popolazione a restare tranquilla”*.

Nell'edizione delle ore 19,00 (prima che la riunione terminasse) il conduttore Fede introdusse il servizio dicendo: *“la situazione sta tornando alla normalità. Le scuole sono chiuse, sì, ma solo per verificare eventuali danni”*. Nel corso del servizio, che descriveva la situazione dello sciame, si diceva: *“...oggi le scosse sono state tre....una situazione che, comunque, non desta preoccupazione, perché, secondo gli esperti, è meglio che la tensione sotterranea si stia scaricando poco a poco, anziché con un solo sisma di forti proporzioni”*, con chiaro riferimento alle dichiarazioni fatte da **De Bernardinis** nell'intervista televisiva che precedette la riunione, pur attribuite genericamente agli *“esperti”*; il giornalista, peraltro, comunicò che la riunione della CGR era ancora in corso. Fu trasmessa anche un'intervista del vice sindaco Riga, il quale dichiarò: *“stiamo effettuando tutti i controlli, non ci sono preoccupazioni di sorta, quindi abbiamo una situazione al momento sotto controllo”*.

Nell'edizione delle ore 13,00 del giorno **1 aprile**, il TG 4 si limitò a una rapida informazione da parte della conduttrice (senza servizi) sul susseguirsi delle scosse e sulla chiusura delle scuole. **Non furono date notizie sugli esiti della riunione**. Nessun cenno alla situazione aquilana nel corso dell'edizione serale. Del tutto ignorata la situazione aquilana nel corso dei telegiornali del **2, 3, 4 e 5 aprile 2009**.

Deve, quindi, rilevarsi la sostanziale correttezza dell'informazione resa da tale emittente: è vero che il **31 marzo** si parlava di *“esperti”* senza meglio specificare, ma si confermava che la riunione era ancora in corso e che l'unico che aveva reso dichiarazioni **prima** era **De Bernardinis**, il che consentiva ad un ascoltatore attento di comprendere quale fosse la fonte dell'informazione; l'intervista è correttamente chiesta ad un politico locale, l'assessore comunale alla **Protezione Civile** e vice sindaco, Riga, il che esclude che le sue dichiarazioni tranquillizzanti possano essere state intese dalla popolazione come riferite alla CGR.

RAI 1: nell'edizione delle ore 20,00 del **31 marzo 2009** del TG1 la conduttrice Busi annunciò l'esito della riunione della CGR con le seguenti parole: *“179 scosse dall'inizio dell'anno, la terra trema a L'Aquila. E' solo uno sciame sismico: così rassicurano gli esperti, ma la paura c'è”*. Nel corso del servizio, l'invitata riferì: *“Una situazione normale, dicono gli esperti, per una zona a rischio sismico come L'Aquila, nessuna preoccupazione avverte la Protezione Civile”*, evidenziando quindi ancora una volta le affermazioni sulla

“normalità” della situazione fatte da **De Bernardinis** prima della riunione, pur se il riferimento è genericamente fatto agli “esperti”.


TV 1 (emittente locale): è in atti un supporto, denominato “**CD avv. Alessandroni**” contenente l’intervista rilasciata da **Barberi** il **31 marzo** subito **dopo** la riunione (di cui si è detto ampiamente), immagini (prive di audio) della riunione degli esperti e della successiva conferenza stampa, le due interviste rilasciate da **De Bernardinis** (prima e dopo la riunione) e quella rilasciata dall’Ass. Stati dopo, anche queste già descritte.

Nel file denominato “**SCALETTA SISMICA 31 MARZO**” si trova un servizio giornalistico (verosimilmente trasmesso in tale data) nel quale non si fa alcun riferimento ai risultati ai quali era pervenuta la riunione, pur se la giornalista riferisce il parere di non meglio qualificati “**esperti**” e di “**geologi**” dei quali, tuttavia, non fa i nomi.

Questo il testo del servizio, nella parte che qui interessa: *“Gli esperti dicono “stiamo monitorando, ma senza apprensione particolare, perché si tratta di un evento che rientra nella normalità. Un fenomeno simile c’è stato a L’Aquila nel 1990”. Uno sciame così può essere precursore di eventi tellurici importanti? Se la magnitudo fosse più alta, anche oltre il 4.0, il concetto non cambierebbe: uno sciame non è mai, dicono i geologi, precursore di grandi disastri. Un fenomeno di questo tipo in atto a L’Aquila da quattro mesi non aumenta e non diminuisce la probabilità di avere un forte terremoto. C’è da ricordare che quasi tutti i Comuni della Provincia dell’Aquila, però, sono zone dove un forte terremoto non è un evento improbabile, come d’altronde ci insegna e ci ha insegnato la storia.”*

Nel file denominato “**TERREMOTO STUDIOSI 31 MARZO**” si rinviene un servizio giornalistico del **31 marzo**, nel quale si dà conto delle scosse del giorno precedente, si ribadisce la non prevedibilità dei terremoti e si fa riferimento a dichiarazioni di esperti dell’INGV; non si parla della riunione della CGR.

TG8 (emittente locale): il giorno **1 aprile 2009** il telegiornale del mattino riferì dell’esito della riunione del 31 marzo nei seguenti termini: *“ieri sera ... **si è svolta la riunione della CGR** Intorno al tavolo c’erano i massimi esperti italiani in materia di terremoti. Lo sciame sismico che interessa L’Aquila da circa tre mesi è un fenomeno geologico tutto sommato normale che non è il preludio ad eventi sismici parossistici. Anzi, il lento e*

Handwritten signatures and a checkmark.

continuo scarico di energia, statistiche alla mano, fa prevedere un lento diradarsi dello sciame con piccole scosse non pericolose. Rassicurazioni che fanno davvero bene a tutti gli aquilani, sull'orlo di una crisi di nervi, e al sindaco Massimo Cialente. Sottolineano poi gli esperti che uno specifico evento sismico non può essere previsto; chi lo fa procura solo ingiustificato allarme. Il riferimento, ovviamente, è allo studioso aquilano Gioacchino Giuliani, che grazie a un sensore afferma di poter prevedere di 24 ore gli eventi sismici studiando i raggi gamma del radon emesso dalla crosta terrestre”.

Ancora una volta, dunque, gli unici riferimenti rassicuranti, oltre che alla smentita delle infauste previsioni di Giuliani, sono relativi alle dichiarazioni sullo scarico di energia fatte da **De Bernardinis** prima della riunione, pur se il contesto sembra attribuirle alla Commissione.

Quotidiano on line “**INABRUZZO.com**: il **31 marzo** trasmise l'intervista rilasciata da **De Bernardinis** al giornalista Gianfranco Colacito, di TV Uno, immediatamente **prima** dello svolgimento della riunione, oltre quella rilasciata dall'Ass. Stati la mattina del 31 marzo, di cui si è detto. Il file contiene anche la più volte ricordata intervista rilasciata da **Barberi** **dopo** la riunione (depurata della domanda e della risposta finali), l'intervista post riunione di **De Bernardinis**, un'intervista rilasciata dalla Stati sul tema del Piano Casa (irrilevante), l'intervista rilasciata all'emittente “Abruzzo 24ore” dal Sindaco Massimo Cialente al termine della riunione, di cui pure si è detto.

Il quadro dell'informazione resa dai media televisivi il giorno della riunione e in quelli successivi impone, dunque, di constatare che si fece riferimento alla riunione solo in un primo momento (**31 marzo/1 aprile**), pur se nessuno poté riportare i contenuti delle valutazioni formulate dai componenti della CGR, rimasti ignoti a chiunque non avesse preso parte alla riunione stessa.

Furono invece evidenziate sempre e soltanto le dichiarazioni rese **prima** della riunione da **De Bernardinis**, talvolta attribuendole genericamente agli “esperti”, con semplificazioni giornalistiche condensate nell'uso dei verbi “rassicurare”, “tranquillizzare”, oltre quelle della Stati e di Cialente (mentre l'intervista televisiva resa da **Barberi** di cui si è detto non ebbe alcuna “ripresa” in altri media).

L'attenzione, infatti, nei giorni successivi tornò alla quotidiana situazione di possibile emergenza, abbandonando sin dal 2 aprile il tema della presenza a L'Aquila degli scienziati, evidentemente ritenuto non più attuale e comunque superato dalle nuove notizie.

Può quindi concludersi sul punto nel senso che, pacifico il fatto che gli imputati non avevano alcun obbligo di comunicare ai cittadini aquilani le valutazioni tecnico -scientifiche effettuate durante la riunione ed anzi che dovevano astenersene in ossequio al disposto legislativo che riserva alle sole autorità politiche di Protezione Civile le scelte comunicative opportune (trattandosi di materia caratterizzata da alta discrezionalità politico/amministrativa), non risulta che essi abbiano comunicato alcunché alla popolazione, poiché il contenuto dell'unica comunicazione esterna - l'intervista televisiva fatta da **Barberi** subito **dopo** la riunione - è del tutto corretto dal punto di vista scientifico, è privo di connotazioni indebitamente rassicuranti e, comunque, non ha avuto alcuna incidenza sugli accadimenti del 6 aprile, non avendo alcun teste riferito della stessa.


Non sussistendo, quindi, alcun profilo di colpa nella condotta contestata agli imputati Barberi, Boschi, Calvi, Eva, Selvaggi e Dolce né potendo ipotizzarsi alcun nesso causale tra la loro condotta e la decisione delle vittime di non abbandonare le abitazioni la notte del 6 aprile, si impone l'assoluzione degli stessi dall'imputazione loro ascritta in cooperazione colposa con la formula "perché il fatto non sussiste".

5) La posizione dell'imputato De Bernardinis

5.1 Profili di colpa.

Come già anticipato, **Bernardo De Bernardinis**, Vice Capo Settore Operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli, nei limiti appresso specificati, per avere egli adottato una condotta negligente e imprudente nel fornire alla popolazione informazioni sull'attività sismica che era in corso nella zona di L'Aquila alla data del 31 marzo 2009.

In particolare, egli, attraverso l'intervista che rilasciò all'emittente locale TV1 prima dell'inizio della riunione degli esperti tenutasi in quella data, diede ai cittadini, senza prima



verificarne la fondatezza scientifica, notizie non corrette e imprecise sia sulla rilevanza dell'attività sismica in atto, sia sui suoi possibili sviluppi, affermando che lo sciame in corso si collocava in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si dovevano aspettare, che non vi era pericolo e che la situazione era favorevole perché era in atto uno scarico di energia continuo. L'imputato, così facendo, venne meno ai doveri di corretta informazione che su di lui, quale massimo rappresentante, in quel contesto spazio-temporale, del Dipartimento, incombevano.

Le notizie così propalate da **De Bernardinis** indussero, per la loro portata tranquillizzante, un numero considerevole di persone a mutare le proprie abitudini in presenza di fenomeni sismici e, dunque, a rimanere in casa anziché, come accaduto in occasione delle scosse precedenti, abbandonare le abitazioni per recarsi in luoghi sicuri. Tali persone (la cui puntuale individuazione costituirà oggetto di trattazione successiva, in sede di analisi del nesso di causalità) trovarono la morte nel crollo degli edifici nei quali erano rimaste nonostante il verificarsi delle due scosse di magnitudo 3.9 (delle ore 22,48 del 5 aprile) e 3.5 (delle ore 00,39 del 6 aprile) che precedettero quella disastrosa delle ore 03,32.



In via di prima approssimazione, può dirsi che la condotta ora descritta fu caratterizzata da colpa generica, siccome connotata dai caratteri della negligenza e della imprudenza :

- negligenza, per essersi determinato l'imputato, pur non essendo un esperto in materia sismica, a esprimere delle valutazioni scientifiche ancor prima di avere acquisito il parere degli scienziati convocati e, dunque, senza possedere le necessarie conoscenze in ordine al fenomeno in corso, omettendo di verificare la correttezza dei concetti che si accingeva a esprimere, soprattutto alla luce della propria conclamata (e più volte rivendicata) incompetenza in materia sismologica.
- imprudenza, per avere inopportunamente fornito alla popolazione aquilana notizie comunque rassicuranti senza che ve ne fossero i presupposti, sia per l'oggettiva imprevedibilità degli sviluppi dei fenomeni sismici, sia per l'infondatezza scientifica delle affermazioni relative alla positiva valutazione dei presunti effetti dello "scarico di energia";

La trattazione dei profili di colpa addebitabili a **De Bernardinis** non può prescindere, tuttavia, dallo svolgimento di alcune considerazioni preliminari, necessarie al fine di fissare dei punti fermi dai quali dovrà muovere l'indagine speculativa del Collegio :

- 1) l'obbligo di informare le popolazioni interessate gravava sul DPC, per come risulta chiaramente dal quadro normativo già prima delineato; del resto, la riunione degli esperti fu preceduta da comunicati stampa del Dipartimento nazionale, erano presenti in loco addetti alla comunicazione, fu organizzata dal Dipartimento stesso una conferenza stampa, alla quale l'imputato partecipò abbandonando anzitempo la riunione, quando la stessa non si era ancora conclusa;
- 2) **De Bernardinis**, in assenza di Guido Bertolaso, Capo del Dipartimento, era, il giorno 31 marzo 2009, a L'Aquila, il massimo rappresentante dell'organismo;
- 3) sull'imputato non incombeva l'onere di effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi. Deve ricordarsi, al riguardo, che **De Bernardinis** non faceva parte della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, né era uno degli esperti chiamati a esprimere le loro valutazioni nel corso della riunione del 31 marzo 2009. Egli rappresentava, quel giorno, il soggetto istituzionale fruitore delle valutazioni operate dagli scienziati e che aveva il compito di fornire ai cittadini, sulla base di tali valutazioni e analisi, le informazioni ritenute utili nell'ottica della strategia comunicativa del Dipartimento (il coimputato **Mauro Dolce**, anch'egli facente parte della struttura della Protezione Civile, quale Direttore dell'Ufficio Sismico, non rilasciò interviste né prese parte attiva alla successiva conferenza stampa, ma intervenne nel corso della riunione per fare il punto della situazione).

Orbene, già sotto tale profilo viene in evidenza l'imprudenza della condotta tenuta da **De Bernardinis**, il quale, come detto, anticipò, nel corso dell'intervista che precedette la riunione, valutazioni tecnico-scientifiche che non competeva a lui sviluppare, senza poi neanche chiarire, in occasione della seconda intervista (rilasciata dopo la conclusione dei lavori) i concetti – come si vedrà erronei - precedentemente espressi, e ciò pur avendo gli scienziati fornito valutazioni non in linea con gli stessi. Va ricordato, infatti, che nel corso della seconda intervista l'imputato non ripropose le proprie teorie sul significato favorevole dello “scarico di energia” e sull'assenza di pericoli e, tuttavia, non ritenne di dover fornire



precisazioni e chiarimenti sull'evidente diversità di contenuti tra le due interviste.

Ma le considerazioni sul concreto operato di **De Bernardinis** devono necessariamente essere precedute da una sia pur sommaria ricognizione dogmatica dell'istituto della colpa, con specifico riferimento all'ipotesi di reato causalmente orientato, caratterizzato dalla sola descrizione dell'evento, e non anche della condotta, e nel quale la tipicità è descritta sostanzialmente dalle regole cautelari violate.

L'art. 43, comma 3, del codice penale qualifica il delitto colposo come quello nel quale l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

L'essenza della colpa deve essere ravvisata *“nell'oggettivo contrasto tra la condotta concretamente tenuta dal soggetto agente e quella prescritta dall'ordinamento”* (Sez. IV, 22 maggio 2008, Ottonello, n. 25648; Rv 240859). In altre parole, nel contrasto tra la condotta in concreto attuata e quella che era invece richiesta dalla regola cautelare, che altro non è che una regola di condotta che suggerisce di adottare un determinato comportamento al fine di evitare un certo evento.

Accanto a regole comportamentali normativizzate, ve ne sono altre non codificate (perché sarebbe inimmaginabile la positivizzazione di tutte le regole prudenziali astrattamente dirette a evitare un certo evento pericoloso), ma espresse da regole di esperienza, derivanti dall'osservazione, reiterata nel tempo, della pericolosità di certe condotte e dei mezzi più efficaci per contrastarla.

Il principio che è alla base del ragionamento speculativo è quello del *neminem ledere* che, *“sovraordinato ad ogni attività umana, conduce ad interrogarsi in ordine alle regole di condotta che, tenuto conto della specifica attività o situazione di cui trattasi, possono valere ad eliminare o ridurre nella misura massima possibile il pericolo per i terzi in esse insito”* (così, da ultimo, Sez. IV, 23 maggio 2013, Testa, n. 36400, Rv 257112).

Si tratta di regole di origine sociale, che sono null'altro che il consolidamento di giudizi, formulati nel corso del tempo, di prevedibilità e di evitabilità del pericolo identificato e che vengono tradizionalmente trasfuse nei concetti di negligenza (trascuratezza, mancanza di


attenzione, disinteresse, mancata considerazione dei segnali di pericolo ecc.), imprudenza (avventatezza, scarsa ponderazione, sottovalutazione dei segnali di pericolo ecc.) e imperizia (l'aver agito senza la conoscenza o senza l'applicazione delle *leges artis*).

Nel tentativo d'individuazione di tali regole non scritte, il giudice deve fare riferimento non a ciò che normalmente si fa in un determinato contesto spazio – temporale, ma a ciò che si sarebbe dovuto fare, assumendo, quale parametro di giudizio, il comportamento che, in quelle stesse circostanze spazio-temporali, avrebbe tenuto l'uomo ideale, identificato come l'agente modello, costruito sulla base dell'idea guida dell'*homo eiusdem condicionis et professionis*, atteso che se un soggetto intraprende un'attività, tanto più se inserita, come nel caso di specie, in un contesto di comunicazione sul rischio, ha l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza porre in pericolo (o in modo da limitare il pericolo, nei limiti del possibile nel caso di attività consentite) i beni dei terzi. Ciò in quanto la collettività esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello ideale e faccia tutto ciò che da questo ci si attende (in tal senso, si veda, Sez. IV, 14 marzo 2014, Enne, n. 22249, Rv 259230).

Tuttavia, a evitare il rischio che il processo d'identificazione della regola violata assuma i contorni di un'operazione creativa da parte del giudice, quest'ultimo, piuttosto che procedere a ritroso partendo dall'evento e chiedersi che cosa avrebbe potuto impedirlo, deve *“muovere dalla stilizzazione dell'evento, che va colto nei suoi tratti caratterizzanti per poi procedere formulando l'interrogativo se tale evento era prevedibile ex ante, alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza”* (così, Sez. IV, 23 maggio 2013, Testa, cit.).

Insomma, non basta dire che il fondamento della colpa è il contrasto tra la condotta tenuta dall'agente e le norme di cui sono espressione le regole cautelari dirette a prevenire certi eventi, ma occorre anche accertare, considerando le specificità del fatto :

- I. se fosse, o meno, possibile riconoscere il pericolo che a tale condotta avrebbe potuto conseguire un evento dannoso (prevedibilità dell'evento, o dovere di riconoscerlo).
L'accertamento di siffatto parametro - che consiste in un giudizio ripetuto nel tempo, che si fonda sulla costanza dell'esperienza, la quale mostri che ad una certa condotta, azione od omissione, può seguire un determinato evento di danno o di pericolo -



riguardando l'elemento soggettivo, deve essere condotto secondo criteri ex ante, alla luce delle conoscenze esistenti in quel momento storico e delle massime di esperienza (queste ultime sono state definite in giurisprudenza – Sez. II, 6 dicembre 2013, Brunetti, n. 51818, Rv 258117; Sez. VI, 9 ottobre 2012, Ruoppolo, n. 1775, Rv 254196 - come *“generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze, ma autonome, e sono tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi”*).

Non può, infatti, farsi carico all'agente di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze delle quali era – o avrebbe dovuto essere – in possesso, egli non avrebbe potuto prevedere. Se la conseguenza dell'azione non sia stata prevista perché non prevedibile, non può affermarsi la responsabilità di un soggetto che pure abbia violato una regola cautelare, perché, così facendo, si costruirebbe una forma di responsabilità oggettiva.

La necessità di operare il giudizio di prevedibilità è certamente cogente nel caso in cui la norma cautelare abbia, come nel caso che occupa, un contenuto elastico, e, cioè, nel caso in cui il comportamento richiesto non sia delineato con precisione, ma debba essere individuato con riferimento alle circostanze del caso concreto.

Va aggiunto, in relazione al tema della prevedibilità dell'evento, che la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che *“ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo all'idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno, non anche alla specifica rappresentazione ex ante in capo all'agente dell'evento dannoso concretamente realizzatosi”* (in tal senso, si vedano, tra le molte, Sez. IV, 19 giugno 2008, Cattaneo e altri, n. 40785, Rv 241470; Sez. IV, 25 febbraio 2009, Stocchi, n. 21513, Rv 243983; Sez. IV, 25 giugno 2013, Baracchi, n. 35309, Rv 255956). In altri termini, *“per ritenere esistente la colpa dell'agente non è necessario che il medesimo si sia rappresentato - o fosse in grado di rappresentarsi - tutte le specifiche conseguenze della sua condotta derivanti dalla violazione delle regole cautelari o di*



prevenzione, ma è sufficiente che fosse in grado di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta, una potenzialità lesiva del suo agire che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione” (così, Sez. IV, 17 maggio 2006, Bartalini e altri, n. 4675, Rv 235660).

Quanto, poi, ai criteri che devono governare l'accertamento della potenzialità lesiva prevedibile (e l'argomento riveste particolare rilievo nel caso che occupa), non vi sono oscillazioni nella giurisprudenza, che ritiene che *“la soglia - insita nei concetti di diligenza e prudenza espressamente richiamati dall'art. 43 c.p. - oltre la quale l'agente può prevedere le conseguenze lesive della sua condotta, non è costituita dalla certezza scientifica, ma dalla probabilità o anche della sola possibilità (purché fondata su elementi concreti e non solo congetturali) che queste conseguenze si producano”* (Sez. IV, 17 maggio 2006, Bartalini, citata).

Dovrà chiarirsi, dunque, nel caso che occupa, se **De Bernardinis** potesse, o meno, prevedere che, in conseguenza delle proprie parole, i cittadini aquilani avrebbero potuto modificare le loro cautele e precauzioni con riferimento ai fenomeni sismici in atto e, in sostanza, “abbassare la guardia”;

- II. se l'evento concretamente verificatosi rappresenti, o meno, la concretizzazione di quel rischio che la regola disattesa mirava a prevenire (concretizzazione del rischio), non potendosi addebitare all'agente qualsiasi evento si produca in conseguenza del proprio agire, ma solo quello che sia casualmente riconducibile alla condotta violativa della regola imposta (sul punto, Sez. IV, 23 aprile 2009, Cingolani, n. 36857, Rv 244979; Sez. IV, 11 ottobre 2011, Putzu, n. 43645, Rv 251930).

Si vedrà, nel prosieguo della trattazione, che il problema della causalità materiale è stato risolto dal Collegio nel senso che non è possibile dubitare del fatto che la morte di alcune delle persone offese (quelle per le quali viene riconosciuta la penale responsabilità di **De Bernardinis**) fu provocata dal fatto che esse decisero di rimanere nelle rispettive abitazioni, nonostante le scosse “premonitrici” del 5/6 aprile 2009, solo - o in maniera predominante - perché rassicurate da quanto dichiarato dall'imputato il giorno 31 marzo. Orbene, la Corte si è dovuta porre (risolvendola in senso positivo) la questione del se la conseguenza diretta dell'agire dell'imputato rientrasse, o meno, tra



gli eventi (o, ancora meglio, nel “tipo” di eventi) che la regola cautelare non osservata mirava a prevenire.

Quello relativo alla concretizzazione (o alla realizzazione) del rischio è un giudizio che deve essere svolto *ex post*, a differenza di ciò che accade in tema di prevedibilità dell'evento.

Nella fattispecie in esame, dovrà accertarsi se il dovere – da parte dell'imputato - di informarsi prima di fare in pubblico affermazioni di sicuro contenuto rassicurante, e quello di mantenere un atteggiamento prudente nel fornire a propria volta informazioni ai cittadini fosse, o meno, imposto dalla necessità di evitare che la popolazione adottasse comportamenti che avrebbero potuto comportare un pericolo;

- III. se l'evento fosse evitabile. Sul concetto di evitabilità, peraltro, occorre fare chiarezza. Ed invero, è stato affermato che nelle ipotesi nelle quali l'agente non viola un comando, omettendo, cioè, di attivarsi quando il suo intervento è necessario (causalità omissiva), ma trasgredisce a un divieto, agendo in maniera difforme dal comportamento impostogli dalla regola cautelare (causalità commissiva, ravvisabile nel caso di specie), *“ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di causalità fra la condotta e l'evento realizzatosi, il giudizio controfattuale non va compiuto dando per avvenuta la condotta impeditiva e chiedendosi se, posta in essere la stessa, l'evento si sarebbe ugualmente realizzato in termini di elevata credibilità razionale, bensì valutando se l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della condotta commissiva”* (così Sez. IV, 1 marzo 2011, Reif e altri, n. 15002, Rv 250268 e, in senso conforme, Sez. IV, 29 aprile 2009, Cipiccia, n. 26020, Rv 243931).

Tale metodo d'indagine in ordine all'evitabilità dell'evento, tuttavia, può – a parere del Collegio - trovare applicazione solo in caso di reati colposi aventi natura commissiva che si caratterizzino per avere l'agente posto in essere un'attività che non era “necessitata” (si pensi al caso del soggetto che esplosa, per puro esercizio di mira, un colpo d'arma da fuoco e attinga un passante).

Qualora, invece, l'agente ponga in essere una condotta violativa della regola cautelare


in luogo di quella diligente (circostanza che ricorre nel caso di specie), si ritiene che l'accertamento debba essere compiuto valutando proprio se il comportamento prescritto dalla regola avrebbe in concreto evitato, ove tenuto, il verificarsi dell'evento medesimo (cosiddetto comportamento alternativo lecito o giudizio controfattuale sull'efficacia impeditiva della condotta richiesta). Sarebbe, infatti, irrazionale pretendere, fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità, un comportamento che sarebbe stato comunque inidoneo a evitare il risultato anti-giuridico.

Sotto altro profilo, deve rilevarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato il principio per il quale, *“in tema di reati colposi, la causalità si configura non solo quando il comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente evitato l'evento anti-giuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ma anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno”* (in tal senso, Sez. IV, 4 febbraio 2008, Aiana, n. 19512, Rv 240172; Sez. IV, 6 giugno 2013, Nastro, n. 31980, Rv 256745, secondo la quale *“su tale assunto la riflessione giuridica è sostanzialmente concorde, dovendosi registrare solo differenti sfumature in ordine al livello di probabilità richiesto per ritenere l'evitabilità dell'evento. In ogni caso, non si dubita che sarebbe irrazionale rinunciare a muovere l'addebito colposo nel caso in cui l'agente abbia ommesso di tenere una condotta osservante delle prescritte cautele che, sebbene non certamente risolutiva, avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verifica dell'evento o (per dirla in altri, equivalenti termini) avrebbe avuto significative, non trascurabili probabilità di salvare il bene protetto”*).

Nel caso in esame, in definitiva, si dovrà rispondere al quesito su come si sarebbero comportati i cittadini aquilani (*recte*, le persone della cui morte oggi si discute) nel corso della notte tra il 5 e il 6 aprile, se **De Bernardinis** non avesse fatto le affermazioni che, al contrario, fece;

IV. se il compimento della condotta doverosa fosse, o meno, esigibile dall'imputato, alla luce delle circostanze nelle quali egli si trovò ad agire.

Resta da dire dell'aspetto forse più importante della problematica relativa alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento e, cioè, da quale punto di vista debba essere effettuata, da parte del



giudice, la valutazione di tali presupposti (problema della misura o del metro della colpa), atteso che l'esito finale del giudizio può mutare sensibilmente a seconda delle caratteristiche del soggetto agente.

Infatti, se è vero che, sotto il profilo fattuale, può sostenersi la prevedibilità di pressoché ogni accadimento, è pur vero che occorre distinguere tra la mera possibilità di prevedere un evento e la doverosità di tale previsione, perché solo quando sarà violato il dovere di previsione potrà parlarsi di comportamento colposo penalmente rilevante. In altri termini, l'evento sarà addebitabile al soggetto agente solo quando sarebbe stato legittimo attendersi che egli avesse preveduto, avendone la possibilità, le conseguenze della propria condotta.


Di qui, la necessità di stabilire quali debbano essere i parametri di valutazione del giudice in *subiecta materia*.

Ebbene, tralasciando in questa sede di sviluppare le argomentazioni che hanno condotto la dottrina e la giurisprudenza a scartare le ipotesi di valorizzazione dei punti di vista del concreto soggetto agente, del buon padre di famiglia (uomo medio), dell'esponente medio di una determinata cerchia di persone (chirurgo medio, automobilista medio, etc.), dell'esponente di una determinata cerchia fornito della migliore scienza ed esperienza in un certo settore (il chirurgo sapientissimo, l'automobilista abilissimo, etc.), basterà dire che la conclusione alla quale si è ormai unanimemente pervenuti è quella per cui il punto di vista più adeguato attraverso il quale valutare la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento è quello di un osservatore ideale esterno diverso dall'agente concreto, che non sia né esponente medio, né esponente espertissimo di un determinato gruppo di persone omologhe all'imputato (circolo di rapporti), ma, bensì, ne sia esponente "coscienzioso e avveduto". Tale figura viene comunemente indicata come "agente modello" o come "*homo eiusdem condicionis et professionis*" (si veda, in tal senso, Sez. IV, 9 luglio 2003, Bruno, n. 37473, Rv 225958, nella quale si afferma che "*la prevedibilità deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell'homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell'agente concreto*".)

Orbene, tutto ciò posto, si tratta di fare concreta applicazione, con riferimento alla posizione dell'imputato **De Bernardinis**, dei principi di carattere generale sopra sommariamente enunciati.

In punto di fatto, occorre premettere che :

- la riunione degli esperti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi fu convocata, per il giorno 31 marzo 2009, con la finalità di svolgere *“una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatasi nei territori della provincia di L’Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15,38 locali”*;
- la riunione fu annunciata, il giorno precedente, dal DPC con il seguente comunicato stampa:
“su richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, è stata convocata per domani (il 31 marzo, n.d.e.) alle 18,30, nella sede della Regione Abruzzo all’Aquila, una riunione degli esperti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi. Obiettivo, dicono al Dipartimento della Protezione Civile, quello di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica delle ultime settimane”.
- **De Bernardinis** partecipò alla riunione quale Vice Capo del settore tecnico-operativo del DPC e, dunque, come già detto, quale autorità ospitante. Egli, per come risulta chiaramente dal verbale in atti (redatto il successivo 6 aprile 2009), porse ai partecipanti i saluti del Capo del Dipartimento Bertolaso, per poi riprendere la parola solo poco prima della conclusione dei lavori, ponendo la questione relativa al tipo e all’entità del danneggiamento che terremoti del tipo di quello che si stava verificando erano in grado di procurare;
- l’imputato rilasciò, il giorno 31 marzo 2009, due interviste, una prima della riunione e l’altra a conclusione della stessa. Di questa seconda intervista, che non contiene affermazioni di natura particolarmente rassicurante, vengono in rilievo le considerazioni dell’imputato relative alle possibili risposte delle strutture alle sollecitazioni sismiche e alla stabilità degli edifici del capoluogo (di esse si tornerà a parlare allorquando si affronterà il problema della prevedibilità dell’evento). Di sicuro significato, invece, in riferimento agli effetti rassicuranti determinati sulla



popolazione, è il contenuto dell'intervista concessa dall'imputato, sempre all'emittente locale TV Uno, prima della riunione. Si riporta, di seguito, l'integrale resoconto :

Cronista: *Bernardo De Bernardinis, Vice capo della Protezione Civile, così abbreviamo ehh ci può, io non le chiedo che lei faccia il miracolo di tranquillizzarci, che questo non lo può fare nessuno, né lei né altri, mm giusto?*

De Bernardinis: *mm, bé direi che però, mi sembraaa, che dal punto di vista, come ho avuto modo di dire, domenica al Sindaco di Sulmona, che ho chiamato io personalmente per far sentire il fatto che eravamo presenti non solo monitorando e vigilando, assieme all'INGV e a tutti gli altri istituti e valutando la situazione, eravamo presenti come Protezione Civile Nazionale e regionale affianco ai sindaci, quindi nell'affrontare e tranquillizzare la popolazione, evidentemente oggi ci porremo il problema di capire questo... più che questo evento che si colloca in una fenomenologia diciamo delle zone sismiche italiane in forma...*

Cronista : *non è un po' anomalo così lungo ?*

De Bernardinis : *nella sua forma, adesso lo valuteranno gli scienziati, io faccio l'operativo, ormai ho smesso il cappello del...dell'accademico direi, però si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista del...dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi è centrata attorno all'Abruzzo però ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del Centro Italia, dal punto di vista credo, invece, da un punto di vista della Protezione Civile, ci deve insegnare due fatti, primo fatto che noi dobbiamo convivere con questo territorio che è fatto in questo modo, che non è fatto solo di frane o di alluvioni, ma è fatto di sismicità, secondo che noi stessi dobbiamo mantenere uno stato di attenzione, senza avere uno stato d'ansia capendo esattamente che dobbiamo affrontare in determinate situazioni dobbiamo affrontarle con essendo pronti, ma essendo anche sereni di vivere la nostra vita quotidiana,*

sapendo che attorno assieme a noi ci sono c'è chi è pronto a intervenire, è pronto a dare il massimo supporto, questo credo che sia la parte più importante.

Cronista : lei, professore è delle nostre parti, eh?

De Bernardinis : si sono..


Cronista : di Ofena, quindi conosce anche personalmente questo territorio ?

*De Bernardinis : si, direi che eh, a parte la bellezza !, Direi che è...ancora del mio bisnonno, dei miei...della mia memoria di fanciullo, ci raccontavano, no! Mi raccontavano della sismicità degli eventi e di come loro stessi no, erano pronti ad affrontarli e come si ricordavano quelli dei loro padri, perché dobbiamo andare, se non adesso non vado male, ma dobbiamo andare al '700 per avere, '600, '700 per avere i massimi eventi, però diciamo che in qualche modo ehhh...è una, deve essere un popolo, io stesso sono...dovrebbe essere preparato a convivere con questa situazione, **non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità eh, scientifica mmm mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto, abbiamo visto pochi danni, diciamo vista la sequenza temporale molto lunga degli eventi, quindi credo che siamo pronti a fronteggiare la situazione, io chiedo ai cittadini di stare, anzi agli abitanti alla popolazione, di starci vicino, e stare vicini a loro stessi.***

Cronista : intanto ci facciamo un buon bicchiere di vino, di Ofena !!

De Bernardinis : assolutamente, assolutamente un Montepulciano di quelli, assolutamente doc, diciamo, mi sembra, mi sembra importante questo.

In neretto sono stati evidenziati i passi dell'intervista che sono stati ritenuti rilevanti in sede di formazione dell'accusa e riportati nella rubrica, il contenuto della quale deve ritenersi esplicativo e non meramente esemplificativo.



Va aggiunto, infine, che il giudice di primo grado dà atto, in sentenza, che nel corso dell'intervista (il cui filmato è stato visionato in dibattimento), **De Bernardinis**, mentre il cronista pronunciava le parole *“io non le chiedo che lei faccia il miracolo di tranquillizzarci”*, accennò un segno di diniego, pronunciando la parola *“no”*;

- dopo la conclusione della riunione, fu tenuta una conferenza stampa, alla quale parteciparono **De Bernardinis**, **Barberi**, il Sindaco Cialente e l'Assessore Stati. L'audio di tale conferenza non è mai stato a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, nel corso dell'udienza tenutasi il 10 ottobre 2014 dinanzi a questa Corte, ne è stato prodotto dalla difesa delle parti civili Fioravanti un frammento, nel quale si ascolta il De Bernardinis pronunciare le testuali parole: *“non ci si aspetta un aumento della magnitudo”*).

Poste queste circostanze di fatto, pacificamente acquisite al patrimonio conoscitivo della Corte, è necessario, a questo punto, svolgere, prima di affrontare le sopra delineate questioni della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, della concretizzazione del rischio e dell'esigibilità della condotta ritenuta doverosa, una verifica preliminare sul merito delle dichiarazioni fatte dall'imputato, al fine di stabilire se egli, col fare riferimento a una situazione di “normalità”, col valutare come favorevole il fenomeno dello “scarico di energia” e coll'escludere l'attualità di un pericolo, agì, o meno, con negligenza e imprudenza.

E' di ogni evidenza, infatti, che ove dovesse emergere che i concetti espressi non costituivano patrimonio condiviso della comunità scientifica, sarebbe posto il primo tassello per l'affermazione di penale responsabilità, poiché l'imputato, siccome non esperto della materia dei terremoti, ma funzionario di una struttura operativa che si avvaleva degli studiosi proprio per l'acquisizione di informazioni, avrebbe dovuto o consultare, prima di rendere le dichiarazioni, autorevoli fonti che gli confermassero la correttezza scientifica di ciò che stava per dire, o, comunque, attendere l'esito dell'imminente riunione.

Per quanto concerne il concetto di scarico di energia, va detto che **De Bernardinis**, in occasione dell'esame al quale si è sottoposto nel giudizio di primo grado, ne ha ribadito la validità e la fondatezza, precisando che nel corso degli anni la comunità scientifica (sub specie di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) aveva fornito


indicazioni in tal senso, mai smentite dagli imputati (che erano e sono, lo si rammenta, le massime autorità nazionali in materia) né prima, né dopo la riunione.

La tesi è stata confermata da Guido Bertolaso, il quale, in più circostanze, aveva espresso il medesimo concetto (si ricordi, a tale proposito, che dalla lettura della bozza del verbale della riunione risulta che il Barberi, nell'esplicitare il tema della discussione, disse, tra l'altro : *“ho sentito il Capo del Dipartimento della protezione Civile dichiarare alla stampa, anche se non è un geofisico, che quando ci sono sequenze sismiche frequenti si scarica energia e ci sono più probabilità che la scossa forte non avvenga. Che cosa potete dire al riguardo ?”*).

Orbene, interrogato su tale circostanza, il Capo del DPC ha dichiarato : *“non è che io stavo facendo con questo discorso del rilascio di energia un'affermazione che mi ero inventato io, o che derivava dal fatto che mi fossi messo a fare ricerche in campo sismico in modo autonomo. Era un'affermazione che io avrò fatto durante la mia competenza, responsabilità, decine e decine di volte. Non c'è stato mai un solo scienziato degno di tale nome, italiano o straniero, che mi abbia mai detto “ma che cosa stai dicendo ?” . Mai uno che prima delle 3.32 del 6 aprile 2009 mi abbia mai contestato questa affermazione”*. E ancora, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero, il quale gli aveva chiesto se gli imputati gli avessero mai detto *“Bertolaso, ma che dici ?”* , ha risposto: *“ma le pare che se mi avessero detto una cosa del genere io avrei continuato a portare avanti una tesi che non era altro che mutuata dalla comunità scientifica ?”*.

Dal materiale probatorio versato in atti, con riferimento allo specifico tema, emerge che :

- sul quotidiano “Il Centro” del 18 febbraio 2009, furono riportate le seguenti dichiarazioni rilasciate da Concetta Nostro, qualificata dal giornale come “appartenente alla Sala Sismica dell'INGV di Roma” : *“stiamo seguendo con molta attenzione l'attività sismica a L'Aquila. Per ora, con queste caratteristiche, è l'unica in Italia e perciò da parte nostra c'è molta attenzione, soprattutto per il fatto che va avanti da un mese... queste scosse non destano preoccupazione. Anzi, meglio piccoli e tanti movimenti che uno grande e secco, che crea danni notevoli, anche distruzione e morte. Queste sequenze così lunghe in un certo senso dovrebbero tranquillizzare, perché vuol dire che l'energia del sottosuolo viene rilasciata diluita nel tempo.*



Questo, però, non esclude che ci possa essere anche una scossa forte... non esiste al mondo, finora, nessun apparecchio o studio in grado di poter prevedere i terremoti... magari ci fosse un metodo, la realtà è che L'Aquila è una zona di terremoti, è una caratteristica dell'area e attualmente più di quanto facciamo non si può fare”;

- sul sito del quotidiano “Il Tempo.it”, in data 31 marzo 2009, fu pubblicato un articolo a firma di Angela Baglioni, nel quale veniva fatto un resoconto della drammatica giornata del 30 marzo, delle reazioni della popolazione e delle iniziative assunte dal Comune di L'Aquila. Quindi, veniva dato rilievo a una valutazione tecnica del ricercatore dell'INGV Valerio De Rubeis, il quale aveva dichiarato che quello in corso era *“un fenomeno di rilascio di stress frammentato”* e che *“se la faglia fosse stata più resistente, avrebbe potuto accumulare energia sufficiente a scatenare un terremoto decisamente violento”*.

Quelli ora ricordati, sono i soli riferimenti al concetto di “scarico di energia” fatti nel periodo immediatamente precedente al 31 marzo da persone qualificate e, cioè, dedite, per professione, all'analisi del fenomeno. Del resto, il Bertolaso, nel corso del proprio esame, nel riferire quale fosse stata la fonte di conoscenza dalla quale egli aveva attinto l'informazione circa la positiva influenza, sui futuri sviluppi di un'attività sismica, del fenomeno dello scarico di energia, ha testualmente dichiarato che *“la fonte di conoscenza è un'agenzia ANSA del 30 marzo 2009 del dott. Valerio De Rubeis, ricercatore dell'INGV”*.

La difesa di **De Bernardinis**, al riguardo, ha prodotto documentazione tesa a dimostrare come da anni la comunità scientifica parlasse di “scarico di energia” :

- un comunicato ANSA del giorno 11 maggio 2000, che riportava le dichiarazioni di Roberto De Marco, del Servizio Sismico di Protezione Civile : *“dal punto di vista geologico è meglio uno sciame che libera energia poco a poco piuttosto che un unico evento tellurico”*;
- altro comunicato ANSA del giorno 1 marzo 2008, che citava le parole di Demetrio Egidi, Direttore della Protezione Civile dell'Emilia Romagna : *“il fatto che si siano susseguiti diversi fenomeni, inoltre, è un elemento positivo. Perché... ciò conferma il progressivo abbassamento dell'energia accumulata, senza scosse di rilevante entità.*

La gente magari si preoccupa per il ripetersi delle scosse, ma in realtà è una situazione di scarico che va letta in chiave positiva”;

- ulteriore comunicato ANSA del 9 settembre 2002, che riportava le affermazioni di Alessandro Amato, Direttore I.N.G.V. di Roma: *“la liberazione di energia in più riprese è un evento positivo”;*
- altra agenzia ANSA del 6 settembre 2002, recante le dichiarazioni di Roberto De Marco, poc’anzi citato, e di Tullio Martella, dirigente generale della Protezione Civile siciliana: *“la scossa... è durata circa un minuto. Una circostanza che ha provocato il panico, ma che sotto il profilo scientifico è positiva: il sisma ha infatti così potuto scaricare gran parte della sua energia senza provocare danni consistenti”;*
- ancora un dispaccio ANSA del 26 settembre 2001, che dava conto di un comunicato dell’Osservatorio Andrea Bina di Perugia: *“la scossa è stata seguita da uno sciame microsismico, non avvertito dalla popolazione, che ha liberato una grande quantità di energia, rendendo improbabili repliche importanti”;*
- altro lancio d’agenzia ANSA del 21 giugno 1998 nel quale si riferiva l’opinione espressa dal prof. Giorgio Benedek, dell’Università di Milano, a proposito di una scossa tellurica localizzata nel mare tra Palermo e Ustica: *“è positivo che da questa faglia che noi ben conosciamo, si scarichi l’energia accumulata”;*
- articolo pubblicato sul settimanale “Panorama” del 3 febbraio 1995, con riferimento al terremoto in Garfagnana, nel quale si riportava un’affermazione di **Boschi**: *“non c’è stato quello che chiamiamo sciame sismico, cioè una serie di piccole scosse di assestamento che segue in genere la scossa principale e serve a scaricare a piccole dosi le tensioni sotterranee”.*

Si tratta, come è agevole rilevare, di “precedenti” non particolarmente significativi, assai risalenti nel tempo (tranne uno), tratti da lanci di agenzia e non da pubblicazioni scientifiche e, come tali, non rappresentativi del pensiero scientifico internazionale.



Peraltro, alcune delle opinioni sopra riportate furono espresse da persone non esperte nel campo dei terremoti (il prof. Benedek è un fisico della materia, Demetrio Egidi è un ingegnere che dirigeva la Protezione Civile emiliana - e, dunque, per dirla con **De Bernardinis**, un operativo e non uno scienziato -).

Quanto all'opinione espressa dal coimputato **Boschi** nel lontano 1995, relativamente al sisma in Garfagnana, si richiama quanto già in precedenza detto nella parte relativa alla correttezza delle valutazioni operate dagli scienziati nel corso della riunione.

Ma quel che, comunque, è interessante rilevare è che le affermazioni di **Boschi** risalenti al 1995 non hanno, a ben vedere, alcun valore confermativo rispetto a ciò che ebbe ad affermare il **De Bernardinis** nel corso della nota intervista pre-riunione. E infatti, che un terremoto "liberi" energia è un dato di fatto che viene pacificamente riconosciuto dalla comunità scientifica. Sia sufficiente, al riguardo, fare riferimento a quanto dichiarato in corso di giudizio da **Barberi** sulla non banalità della questione : *"devo dire però, ancora una volta, che durante questo processo si sta troppo semplificando questa questione, non è per nulla banale la questione dello scarico di energia dell'implicazione che questo ha sull'evoluzione sismica, non è per nulla banale perché intanto è ovvio, lo hanno ripetuto tutti che qualsiasi terremoto scarica energia, non è questo il punto ovviamente, è se quello scarico di energia può avere delle implicazioni sull'evoluzione della crisi e questa risposta non è per nulla ovvia"*.

Ed è proprio quello indicato da **Barberi** l'aspetto rilevante della questione che si sta trattando : non se si verifichi, o meno, scarico di energia durante un terremoto (quesito al quale deve darsi certamente risposta affermativa), ma se da tale scarico conseguano, o no, effetti prevedibili (in senso favorevole) sugli sviluppi di un fenomeno sismico.



Ciò in quanto l'imputato **De Bernardinis** non si limitò ad affermare che si stava verificando uno scarico di energia (dichiarazione che sarebbe stata neutra e insignificante), ma ritenne che tale fatto consentisse la formulazione di un giudizio prognostico favorevole (*non c'è pericolo... la comunità ehh, scientifica mmm mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo...*). E, sulla specifica questione, non solo non può assolutamente affermarsi che le opinioni scientifiche fossero unanimi, ma, anzi, può serenamente sostenersi che si trattasse di un'idea non accettata.

Ciò è quanto risulta dalle dichiarazioni rese in dibattimento dagli esperti che parteciparono alla riunione (la cui autorevolezza scientifica, continuamente ribadita, è pacificamente riconosciuta e non può essere posta in dubbio), già richiamate nella parte dedicata al tema delle valutazioni in quella sede espresse (sul punto rileva la Corte che anche il prof. Francesco Stoppa, consulente di parte civile e ordinario di geochimica e vulcanologia presso l'Università D'Annunzio di Chieti, nel corso dell'udienza del giorno 1 febbraio 2012, negò che lo scarico di energia potesse avere una qualche influenza "ai fini di una mitigazione della scossa").

Dunque, i più autorevoli studiosi dei fenomeni sismici hanno bollato come una sciocchezza – o, comunque, come un assunto scientificamente scorretto - la possibilità di leggere lo scarico di energia come fenomeno favorevole in relazione ai futuri sviluppi di uno sciame.

E si converrà sul fatto che tali pareri siano da considerare ben più autorevoli, dal punto di vista scientifico, di quelli espressi dai ricercatori Nostro e De Rubeis (definito dal Bertolaso un "*bravo ricercatore*") e riportati dall'ANSA nel periodo immediatamente antecedente il sisma aquilano. Peraltro, è opportuno precisare che la Nostro, escussa all'udienza del 16 maggio 2012, ha riferito, dopo avere ricevuto lettura dell'articolo pubblicato dal quotidiano "Il Centro" in data 18 febbraio 2009, che alcune parole attribuitele dal giornalista in realtà non erano state da lei mai pronunciate e che, in particolare, ella non aveva mai utilizzato termini che avessero il significato di "tranquillizzazione" e non aveva mai sostenuto che il verificarsi di tante piccole scosse potesse esser letto come un fenomeno favorevole, anzi esprimendo chiaramente un giudizio di non condivisione di siffatta tesi, con riferimento alla situazione delle faglie dell'aquilano. In altri termini, le affermazioni di carattere scientifico contenute nell'articolo sopra citato sono state (per lo meno quelle relative agli effetti favorevoli dello sciame sismico) smentite dalla Nostro, la quale ebbe anche a lamentarsi col giornalista per il modo nel quale le proprie dichiarazioni erano state riportate

Ma anche a non voler stilare graduatorie di attendibilità, ciò che si vuole evidenziare è che il principio affermato da **De Bernardinis** non era affatto condiviso dalla comunità scientifica (così come sostenuto dalla difesa) e che egli (e in tal senso l'ampia disamina appena svolta è stata necessaria) avrebbe dovuto, prima di farne oggetto del proprio dire nel corso dell'intervista pre-riunione, assumere al riguardo notizie e informazioni da chi fosse stato in



grado di dargliene, soprattutto ove si consideri la circostanza che egli non era uno scienziato della materia, ma un operativo, e che, in qualità di ingegnere idraulico, era, per dirla con il difensore, *“assolutamente incompetente in materia”* e, dunque, non aveva le conoscenze necessarie che gli potessero consentire di esprimere opinioni di quella portata.

Peraltro, neanche può sostenersi che in quel momento l'imputato non avesse la possibilità di attingere a fonti di conoscenza di altissimo profilo, posto che era in procinto di iniziare una riunione alla quale avrebbero partecipato i più autorevoli studiosi della materia.

Con riferimento al concetto di “normalità” del fenomeno sismico in atto a L'Aquila, va ricordato che l'espressione utilizzata dall'imputato fu la seguente : *“...si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista del... dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi è centrata attorno all'Abruzzo però ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del Centro Italia...”*.

Orbene, deve subito osservarsi che nel corso della riunione degli esperti nessuno parlò di “normalità” della situazione.

Anzi, l'attenta lettura della bozza della riunione (già ritenuta più affidabile del verbale) consente di estrapolare alcune valutazioni dei partecipanti che parrebbero dirigersi in direzione diversa rispetto a quella della ritenuta (da **De Bernardinis**) normalità della situazione in atto :

- **Mauro Dolce:** *“...dobbiamo capire che cosa sta accadendo dal punto di vista scientifico...”* (e se vi era qualcosa da capire, è evidente che non si rientrava nella normalità, la quale presuppone la già avvenuta comprensione dei fenomeni, tanto da poterne escludere l'atipicità e la singolarità);
- **Enzo Boschi:** *“...osserviamo attività sismica che va a concentrarsi in zone di confine e che vale la pena sia considerata con più attenzione”* (la normalità non impone una considerazione accentuata rispetto all'ordinario). *“In realtà ci preoccupa perché ci sono stati terremoti fortissimi...”* (ciò che è normale non dovrebbe preoccupare);

- **Giulio Selvaggi:** “...la sequenza...è molto interessante. Non l’abbiamo sottovalutata e la seguiamo con estrema attenzione...” (una situazione normale è solitamente poco interessante e non necessita, proprio perché tale, di essere seguita con estrema attenzione);
- **Gianmichele Calvi:** “...gli accelerogrammi registrati durante la scossa di magnitudo 4.0 evidenziano valori di g pari a 0,14, ovvero un valore di accelerazione al suolo molto elevata e non coerente con la magnitudo 4.0...” .

Sostiene la difesa che l’imputato si sarebbe limitato a riportare attendibili informazioni scientifiche disponibili al momento e veicolate al DPC, oltre che attraverso dichiarazioni e interviste rilasciate da dirigenti e ricercatori dell’INGV, anche attraverso comunicati ufficiali del 17 febbraio e del 12 marzo 2009.

A tale proposito, deve rilevarsi che, effettivamente, nel periodo antecedente alla riunione, vi erano state alcune prese di posizione da parte di dirigenti e tecnici dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che avevano minimizzato il significato dello sciame sismico in corso :

- Gianluca Valentini, dirigente INGV, 2 febbraio 2009: “non c’è nulla di allarmante in questo sciame sismico... ogni dieci-venti anni si registrano questi sciame che non possono essere interpretati come un particolare segnale di rischio... stiamo parlando di un territorio a rischio, dove in passato ci sono stati anche grandi eventi tellurici, ma non sono questi sciame a spaventarci. E lo dico anche se sui terremoti è impossibile fare previsioni”;
- Salvatore Stramondo, ricercatore INGV, 14 febbraio 2009: “si tratta di eventi del tutto normali che non devono allarmare... è un fenomeno dall’intensità molto bassa, di quelli che segnaliamo alla Protezione Civile per via di un protocollo ma che non possono avere nessuna ripercussione. Il fatto che da diversi giorni ci sono piccole scosse di terremoto... vuol dire solo che si tratta di una normale attività sismica... il ripetersi di scosse di una certa frequenza non è assolutamente un’avvisaglia di fenomeni di maggior rilievo”;
- Massimo Di Bona, funzionario dell’INGV, in un’intervista pubblicata il 31 marzo

2009 sul quotidiano “Il Centro”: *“si tratta di una situazione del tutto normale per una zona a rischio sismico come quella della catena appenninica... non c’è nulla di anomalo, in Italia è così...”*.

Anche **Selvaggi** aveva rilasciato delle dichiarazioni, pubblicate il 14 marzo 2009 dal quotidiano “Il Centro”, nelle quali parlava di normalità del fenomeno: *“quanto sta accadendo a L’Aquila lo stiamo monitorando, ma senza apprensione particolare, perché si tratta di un evento che rientra nella normalità”*.

Ma occorre intendersi sul significato che possono assumere le parole a seconda del contesto nel quale esse sono pronunciate.

In sede di valutazione della correttezza scientifica, o meno, delle affermazioni fatte da **De Bernardinis**, tuttavia, ci si deve limitare a un giudizio di natura tecnica, ovviamente elaborato sulla base dei contributi offerti nel processo all’attenzione della Corte.

E, sotto tale profilo, non può che riconoscersi che il giudizio di “normalità” riferito al fenomeno che era in corso a L’Aquila non può dirsi scientificamente scorretto, ove esso s’intenda nel senso che la circostanza che in una zona ad alto rischio sismico si verifichi uno “sciame sismico” rappresenta un fatto “normale” che, dunque, “non sorprende” o, per dirla con terminologia utilizzata da qualche esperto, “ci si aspetta”.

E’, peraltro, ovvio che di fronte al perpetuarsi di una situazione di attività sismica, gli scienziati e gli studiosi, avessero preso ad analizzare il fenomeno (divenuto, come detto da **Selvaggi**, “interessante”) con maggiore attenzione, perché iniziava, per dirla con **Boschi**, a “valerne la pena” (del resto, è stato lo stesso **De Bernardinis** a scrivere, nella memoria a propria firma depositata all’udienza del 24 settembre 2012, che egli si era trovato subito d’accordo con Bertolaso nel convocare d’urgenza la riunione, *“visto quanto era capitato il giorno prima a Sulmona e l’innalzamento della magnitudo degli eventi”*).

Ciò che, invece, merita di essere evidenziato (sia pure, in questo momento, solo accennandovi) è l’effetto che ebbe sulla popolazione aquilana l’affermazione dell’imputato sulla normalità della situazione.

Vuole dirsi, cioè, che se non può, sotto tale specifico profilo, addebitarsi all’imputato di

avere espresso una valutazione errata, certamente egli è rimproverabile per avere imprudentemente manifestato tale valutazione in un contesto nel quale avrebbe dovuto prevedere che le proprie parole sarebbero state interpretate come ampiamente tranquillizzanti. Ma sul punto, ovviamente, si tornerà.

Resta da dire dell'affermazione di **De Bernardinis** in ordine all'assenza di pericolo. A questo riguardo, è agevole rilevare che si trattò di una dichiarazione destituita di fondamento scientifico.


Basterebbe rilevare che la zona di L'Aquila era definita ad alta pericolosità per evidenziare la contraddizione in termini contenuta nelle parole dell'imputato.

Peraltro, se è vero che non risultano evidenze scientifiche che possano consentire di affermare che dopo i fenomeni del 30 marzo 2009 la situazione di rischio fosse aumentata, è indubbio che, comunque, il pericolo esisteva, per come risulta indubitabilmente dal fatto che non si poteva escludere (per come affermato da tutti gli scienziati) che una forte scossa si sarebbe potuta verificare.

Può, dunque, concludersi che le affermazioni fatte da **De Bernardinis** nel corso dell'intervista, relative all'assenza di pericoli, al favorevole dipanarsi degli eventi e alla positività del fenomeno dello "scarico di energia", non soltanto non erano in linea con il sapere scientifico, ma furono il frutto di autonome valutazioni di un soggetto che non possedeva le conoscenze necessarie per formularle.

Quindi, un comportamento senz'altro negligente, sotto il profilo del mancato approfondimento delle informazioni recepite dall'imputato e imprudente sotto quello dell'avvenuta propalazione, da parte sua, di notizie o non corrette dal punto di vista scientifico o superficiali (quest'ultimo riferimento è relativo al concetto di "normalità") a una popolazione che era in ansiosa attesa di ascoltare la voce ufficiale dello Stato in merito alla situazione *in itinere* e che si sentì, per come chiaramente emerso dall'istruttoria dibattimentale, fortemente rassicurata.

Può ora procedersi all'analisi della questione definibile "della prevedibilità degli eventi", secondo i parametri in precedenza indicati ed enucleati dalla giurisprudenza maggioritaria già citata.

The bottom of the page features several handwritten marks. On the left, there are two sets of initials, possibly 'RO' and 'LM'. To the right, there is a large, stylized signature that appears to be 'G'.

Innanzitutto, era senz'altro prevedibile che il contenuto dell'intervista sarebbe stato diffuso tra la popolazione aquilana, quantomeno attraverso le trasmissioni dell'emittente locale per la quale lavorava il cronista che la condusse. Del resto, la peculiare destinazione finale di un'intervista videoripresa non può che essere la sua diffusione tramite canali televisivi. Può dirsi, in altri termini, che vi era la piena consapevolezza, da parte di **De Bernardinis**, del fatto che le sue parole avrebbero raggiunto una significativa platea di ascoltatori.

D'altro canto, la situazione esistente era talmente caotica da indurre gli abitanti della zona interessata dal sisma a una continua ricerca di notizie sui possibili sviluppi del fenomeno in corso.

Circostanza, questa, che è emersa con evidente chiarezza dal contenuto delle deposizioni dei cittadini aquilani escussi in primo grado e che, peraltro, era agevolmente verificabile, ove si consideri che la popolazione interessata era continuamente raggiunta da notizie contrastanti (da un lato, coloro che prevedevano l'imminente verificarsi di una forte scossa e che, comunque, predicavano la prevedibilità del terremoto, dall'altro la Protezione Civile che inviava messaggi rassicuranti – si rammenta, al riguardo, il comunicato ANSA dell'organismo regionale che suscitò la vibrante reazione del Bertolaso –) e viveva nell'ansia determinata dal perpetuarsi dello sciame sismico (a tale riguardo, è utile rilevare che è stato lo stesso Bertolaso – Capo del Dipartimento – a dichiarare in corso di giudizio che nel periodo di marzo vi era, tra gli aquilani, *“una diffusa situazione di preoccupazione, di disagio, sicuramente in alcuni casi anche di panico”*).

Del resto, la riunione degli esperti era stata convocata proprio al fine di acquisire dal mondo scientifico informazioni da riversare poi alla popolazione.



Nessun dubbio può sussistere, poi, sulla valenza oggettivamente rassicurante delle affermazioni circa gli effetti favorevoli dello “scarico di energia”, l'assenza di pericoli e la normalità del fenomeno.

Sul punto, la Corte condivide pienamente le argomentazioni svolte dal Tribunale di L'Aquila, che qui si riportano: *“l'espressione “non c'è pericolo” consacra in una formula riassuntiva dal tenore inequivocabilmente rassicurante, la qualificazione non preoccupante della normale fenomenologia dello sciame in corso. Dire non c'è pericolo significa*

escludere categoricamente, recisamente, la possibilità di accadimenti futuri connotati in senso negativo, di eventi in grado di produrre danno. L'ulteriore espressione "anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo" rafforza l'efficacia rassicurante della prognosi formulata"; e ancora: "l'utilizzo dell'aggettivo "normale", nel contesto evocato dall'imputato, è altamente ambiguo: se lo si mette in relazione ai "fenomeni sismici che ci si aspetta in questa tipologia di territori", significa che il fenomeno non è sconosciuto, non avviene in modo inaspettato, ma è un fenomeno noto e, dunque, la sua verifica rientra nella normalità degli eventi; se però si aggiunge, come fa il prof. De Bernardinis, che il fenomeno è normale per "questa tipologia di territori, che poi è centrata attorno all'Abruzzo, però ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del Centro Italia", l'aggettivo "normale", allora, tende a descrivere una situazione che riguarda un vasto ambito territoriale, non solo L'Aquila, ma anche l'Abruzzo, il Lazio, le Marche, e in generale tutto il Centro Italia.

In tal senso, trattandosi di fenomeno consueto per ampie zone del Centro Italia, l'aggettivo "normale" ben può essere interpretato come sinonimo di "non preoccupante". Normale è ciò che procede secondo un andamento consueto; normale è sinonimo di ordinario, usuale; fenomeno normale, dunque, ben può essere inteso nel parallelo significato di fenomeno che non desta preoccupazione. La qualificazione dello sciame sismico come un accadimento non inaspettato, che rientra nella normalità delle cose, che riguarda un ambito territoriale vasto, corrispondente a tutto il Centro Italia, amplifica la caratterizzazione dell'accezione di non pericolosità che connota l'aggettivo "normale"... L'espressione "non c'è pericolo" consacra, in una formula riassuntiva dal tenore inequivocabilmente rassicurante, la qualificazione non preoccupante della normale fenomenologia dello sciame in corso. Dire "non c'è pericolo" significa escludere categoricamente, recisamente, la possibilità di accadimenti futuri connotati in senso negativo, di eventi in grado di produrre danno. L'ulteriore espressione "anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo", rafforza l'efficacia rassicurante della prognosi formulata".

La difesa di **De Bernardinis** ritiene che l'affermazione "la situazione è favorevole" non costituisca in alcun modo una valutazione personale, ovvero una prognosi, ma solo una presa d'atto della situazione sismica del momento, così come rilevato dagli studiosi e



riportato dalla stampa. Indica, poi, a sostegno di tale affermazione, tre comunicati ANSA, due dei quali, tuttavia, non appaiono conferenti. Ed infatti:

- il primo (delle ore 18,30 del 13 marzo 2009) contiene un'affermazione attribuita genericamente all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, secondo il quale *“la sequenza dei mesi scorsi non ha alterato, dunque né aumentato né diminuito, le probabilità di occorrenza di forti terremoti nella zona”*. Affermazione, quella appena riprodotta, che, nella sua assoluta neutralità, non contiene, contrariamente a quella di **De Bernardinis**, alcuna valutazione circa la possibilità di conferire un significato favorevole alla sequenza;
- il terzo (del 31 marzo 2009) riporta il contenuto delle affermazioni fatte dall'imputato prima della riunione e, dunque, si tratta di una sorta di “autoconferma” certamente irrilevante.

Il secondo (del 30 marzo 2009) è quello, già ricordato in precedenza, che contiene le dichiarazioni del ricercatore De Rubeis, ma si è già argomentato sul fatto che si trattava di un'affermazione isolata e non costituente patrimonio pacificamente acquisito dalla comunità scientifica internazionale.

Quanto all'aggettivazione “normale” riferita al fenomeno in corso, assume la difesa che l'imputato intese semplicemente dire che il territorio aquilano, rinomatamente a rischio sismico, era soggetto “normalmente” a eventi sismici.

Insomma, si sostiene che l'imputato non rassicurò nessuno, né rivolse appelli tranquillizzanti alla popolazione, né invitò i cittadini aquilani a restare nelle loro abitazioni.

Orbene, appare di chiara evidenza alla Corte che **De Bernardinis**, nel giudicare la situazione “favorevole”, espresse un giudizio prognostico. Il concetto stesso di “favorevolezza” (se si passa il neologismo) presuppone uno scenario futuro che viene giudicato propizio.

E in un contesto nel quale l'agente si rivolge a una popolazione che attende di conoscere gli sviluppi di un fenomeno tellurico, che possono essere anche negativi, la definizione di situazione favorevole non può che avere un'accezione positiva, rassicurante, capace di

indurre nell'ascoltatore l'idea che l'attività sismica stia evolvendo verso la direzione da tutti auspicata, consistente nella cessazione definitiva o nell'attenuazione del fenomeno stesso.

Non v'è dubbio, infatti, che vi sia una profonda differenza tra l'affermare che le probabilità di occorrenza di forti terremoti in una certa zona non è né aumentata, né diminuita, e il dichiarare che la situazione è favorevole, così palesemente fornendo un giudizio prognostico di diminuzione di detta probabilità (la positività dello sviluppo dovendosi intendere, ovviamente, quella tendente alla non verifica del forte terremoto).

Circa il significato dell'aggettivo "normale", si è già detto che, dal punto di vista scientifico, l'affermazione non può dirsi scorretta, ove rapportata alla zona dell'aquilano, caratterizzata, come si è ampiamente evidenziato, da alto grado di sismicità.

Ma che essa avrebbe potuto essere letta e interpretata dalla popolazione come una forte rassicurazione, non può esservi alcun dubbio.

D'altro canto, non può certamente sostenersi che quanto andava accadendo a L'Aquila in quei giorni, in conseguenza di quelle "normali" scosse, rientrasse nell'ordinarietà.

Si dovrà ammettere che in una situazione che fosse stata anche percepita come "normale", non vi sarebbe stato bisogno di convocare in città (e non a Roma), con estrema urgenza, una riunione di esperti.

La necessità di tranquillizzare i cittadini, del resto, fu – come di qui a breve si vedrà – la vera ragione dell'indizione della riunione, proprio perché nel capoluogo abruzzese la situazione non era affatto vissuta come "normale": vi erano manifestazioni di panico generalizzato, gli amministratori locali versavano in gravi difficoltà, la gente scendeva in strada, venivano diramati comunicati stampa a getto continuo dalla Protezione Civile, alcuni personaggi giravano per le vie della città predicendo – sulla base di ciò che aveva detto il ricercatore Giuliani – l'imminente verificarsi di una forte scossa. In una parola, a L'Aquila, in quel contesto temporale, si verificarono situazioni "straordinarie", del tutto incompatibili con l'idea di normalità che fu trasmessa, invece, dall'imputato.

The bottom of the page features three handwritten elements. On the left, there are two overlapping signatures in dark ink. To the right of these is a single, large, stylized signature or initial, also in dark ink, which appears to be a large 'G' or similar character.

Insomma, l'unitaria lettura dell'intervista data dall'imputato fa risaltare il contenuto oggettivamente tranquillizzante della stessa, in un contesto di sicura imprevedibilità scientifica dei terremoti.

E a confermare, solo *ad colorandum*, la portata rassicurante dell'intervista nel suo complesso, sta poi la chiusa finale. Se è vero, infatti, che fu il cronista a introdurre il riferimento "enologico", è vero anche che **De Bernardinis** non glissò e non richiamò il proprio interlocutore a una maggiore prudenza (perché, in quella situazione, non c'era nulla per cui valesse la pena brindare), ma avallò "*assolutamente*" l'immagine del brindisi, così infondendo negli ascoltatori l'idea benaugurante di una positiva evoluzione del drammatico contesto che essi stavano vivendo.

Ma ciò che maggiormente rileva in sede di analisi delle responsabilità è che **De Bernardinis** avrebbe dovuto prevedere che le proprie parole avrebbero prodotto un tale effetto tranquillizzante.

Ed infatti, non può prescindersi dal considerare che la finalità reale della riunione era, sostanzialmente, proprio quella di fornire alla popolazione un messaggio di rassicurazione.

Ciò è risultato in maniera chiara dal dibattito. Basti, a tale riguardo, richiamare il contenuto della telefonata intercorsa il 30 marzo 2009 tra Guido Bertolaso e l'Assessore Daniela Stati, nel corso della quale il Capo del Dipartimento, informando la Stati del fatto che sarebbe stata contattata da **De Bernardinis** per definire gli aspetti organizzativi della riunione già da lui decisa, parlò della necessità di "*zittire qualsiasi imbecille*" (con riferimento a coloro che andavano dichiarando che di lì a breve vi sarebbe stata una forte scossa di terremoto), di "*placare illazioni, preoccupazioni..*", di fare "*un'operazione mediatica*", precisando che la riunione si sarebbe tenuta "*non perché siamo spaventati e preoccupati, ma è perché vogliamo tranquillizzare la gente*".


Nel corso del proprio esame, Bertolaso ha fornito un'interpretazione "autentica" del contenuto della telefonata in questione, precisando che allorquando egli fece riferimento alla necessità di "*tranquillizzare la gente*" e di "*fare un'operazione mediatica*", in realtà intendeva alludere, con tali espressioni, alla necessità di effettuare un'attività informativa seria e diretta nei confronti dell'opinione pubblica, in contrasto tanto con le voci

allarmistiche, ritenute prive di fondamento scientifico, che si stavano diffondendo e stavano creando il panico nella popolazione (vi era, si ripete ancora, il ricercatore Giuliani che andava predicando un'imminente scossa di elevata magnitudo), quanto con le assicurazioni, ingiustificate e "demenziali", della Protezione Civile Regionale (la quale aveva diramato, quello stesso 30 marzo 2009, un comunicato ufficiale nel quale si escludeva che potessero verificarsi, nell'immediato, forti scosse di terremoto).

Ritiene la Corte che, al di là di quanto dichiarato in udienza dal Capo del Dipartimento, il tenore della conversazione telefonica non lasci spazio a dubbi: il significato di un'espressione del tipo "*così loro che sono i massimi esperti in terremoti diranno : lezione normale sono fenomeni che si verificano, meglio che siano cento scosse di 4 scala Richter piuttosto che il silenzio, perché cento scosse servono a liberare energia e non ci sarà mai la scossa quella che fa male, hai capito?*" non si presta a interpretazioni equivoche. Il compito degli scienziati (quello di tranquillizzare) era talmente chiaro che Bertolaso si spinse addirittura a preannunciare quello che sarebbe stato il contenuto di ciò che si sarebbe detto nel corso della riunione. Che, poi, è ciò che sarebbe stato sostanzialmente detto da **De Bernardinis** – il quale aveva concordato l'indizione della riunione con il proprio superiore ed era stato in contatto con lui il giorno 30 marzo - nel corso dell'intervista.

In realtà, poi, gli esperti convocati così sollecitamente a L'Aquila non espressero, come si è visto, posizioni conformi a quelle che il Capo del Dipartimento aveva auspicato. Fu **De Bernardinis**, invece, nell'evidente condivisione d'intenti con Bertolaso (tanto da utilizzare le medesime espressioni), ad accelerare i tempi e, senza attendere ciò che gli esperti avrebbero detto, ad anticipare quelle che avrebbero dovuto essere le conclusioni finali.

Che l'imputato, in definitiva, dovesse prevedere che le sue parole avrebbero rasserenato gli aquilani è, per così dire, *in re ipsa*, nel senso che proprio quella era la ragione del suo dire (ad avvalorare la fondatezza di tale convincimento sta il fatto ulteriore che **De Bernardinis**, nel corso della conferenza stampa, usò un'espressione – "*non ci si aspetta un aumento della magnitudo*" – che non riportava fedelmente quanto emerso in sede di riunione (dove era stato espresso il diverso concetto dell'improbabilità di un aumento dell'intensità delle scosse), e che aveva, nella sua nettezza predittiva, una portata certamente più rassicurante. Insomma, **De Bernardinis** s'indusse a esprimere quei concetti proprio perché sapeva che



era necessario farlo per tranquillizzare la popolazione e, dunque, aveva la piena consapevolezza dell'incidenza che le proprie parole avrebbero avuto sui comportamenti di coloro che lo ascoltavano.

Conclusivamente, sul punto, poiché la condotta posta in essere aveva un fine (quello di rassicurare i cittadini), è di tutta evidenza che colui che la realizzò agì nella consapevolezza che con essa quel fine egli avrebbe potuto raggiungere.

Tanto più se l'agente ricopriva, come **De Bernardinis**, un ruolo di assoluta responsabilità, rappresentando, in quel determinato momento, la massima autorità in materia di Protezione Civile. Egli era assolutamente cosciente del fatto che le sue parole non erano quelle di un *quivis de populo*, ma erano quelle del Vice Capo del DPC e, cioè, di quell'organo al quale lo Stato aveva affidato il compito, *lato sensu*, di protezione dei cittadini in occasione del verificarsi di grandi rischi.

La circostanza che l'intervista fu mandata in onda la sera del 31 marzo e pubblicata il giorno dopo sui quotidiani "Il Centro" e "Il Messaggero" con modalità tali da non rendere immediatamente percepibile alla popolazione che era stata rilasciata prima della riunione e che, dunque, essa non costituiva il resoconto di quanto detto dagli scienziati è, ai fini che qui interessano (e, cioè, della valutazione circa la sua efficacia rassicurante sulla popolazione) priva di rilevanza, poiché l'imputato avrebbe dovuto ben prevedere, proprio perché a conoscenza della situazione di attesa esistente in città, che le proprie parole avrebbero potuto essere riferite agli esperti della Commissione, in considerazione del fatto che si sapeva che egli si trovava a L'Aquila proprio per partecipare alla riunione e che non era pensabile che il singolo cittadino privo di conoscenze specifiche in tema di organizzazione della Protezione Civile potesse discernere con esattezza i ruoli nell'ambito di una struttura complessa formata dalla Protezione Civile e dalla Commissione Grandi Rischi che, ai suoi occhi, rappresentava lo Stato investito del compito di tutelare la popolazione.

Si tratta, ora di accertare se **De Bernardinis** potesse o, comunque, dovesse prevedere anche che i cittadini aquilani (o, almeno, alcuni di loro) avrebbero mutato le loro abitudini in conseguenza della rassicurazione da lui fornita.

E la risposta, al riguardo, non può che essere positiva.



Ed invero, a prescindere dall'utilizzabilità della legge di copertura di natura sociologica del "modello delle rappresentazioni sociali" (scientificamente inattendibile, come ampiamente si dirà in seguito), non v'è dubbio che il giudizio di prevedibilità possa essere formulato sulla base di massime di esperienza, e, cioè, come già ricordato, di "*generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome e sono tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi*" (così, Sez. II, 6 dicembre 2013, Brunetti, n. 51818, Rv 258117; Sez. VI, 9 ottobre 2012, Ruoppolo, n. 1775, Rv 254196).

Ora, nel caso che occupa, l'affermazione del Tribunale, secondo il quale un messaggio acquisisce una maggiore credibilità qualora provenga da una fonte particolarmente attendibile, non naviga affatto nell'insidioso mare delle congetture, ma è una vera e propria massima di esperienza, in quanto discendente dalla comune esperienza.

E la bontà di una simile impostazione deriva proprio da ciò che disse Bertolaso (del quale **De Bernardinis** era il principale collaboratore) nel corso della già citata telefonata del 30 marzo 2009 con la Stati, allorquando fece riferimento alla necessità di "*far parlare i massimi scienziati nel campo della sismologia*". In altre parole, i vertici della Protezione Civile ben sapevano che se si fossero espresse le più alte autorità nel campo scientifico, il contenuto delle informazioni sarebbe stato maggiormente attendibile.

La circostanza che poi le affermazioni tranquillizzanti non furono esternate dagli esperti, ma da **De Bernardinis** non smentisce l'assunto che precede, poiché – lo si ribadisce - nella percezione della popolazione interessata dagli eventi sismici l'imputato incarnava comunque l'autorità alla quale i cittadini dovevano fare riferimento, siccome rappresentante della Protezione Civile, in continuo e costante contatto con gli scienziati.

Non a caso, l'imputato, con l'intento di fornire ancora maggiore attendibilità alle proprie affermazioni, fece precedere quella in ordine alle conseguenze favorevoli dello "scarico di



energia” dalla precisazione : *“la comunità scientifica mi continua a confermare”*.

Peraltro, **De Bernardinis**, utilizzando la normale diligenza, avrebbe dovuto prevedere che gli aquilani avrebbero interpretato le sue parole come se fossero direttamente riferibili alla CGR, in considerazione delle modalità di tempo dell’intervista (effettuata a ridosso di una riunione ampiamente pubblicizzata) e del luogo nel quale essa fu rilasciata (lo stesso nel quale si sarebbe tenuta, di lì a breve, la ridetta riunione).

Tutta l’analisi continua a ruotare intorno a quelle che erano le finalità rassicurative della “operazione mediatica” messa in piedi dal Dipartimento della protezione Civile. Finalità che furono perseguite nella profonda consapevolezza, da parte dell’organismo (in quel contesto rappresentato da **De Bernardinis**), che i cittadini aquilani attendevano notizie certe e che in base a queste avrebbero regolato i loro comportamenti (d’altro canto, non si vede per quale ragione si debba attendere ansiosamente un’informazione, se non al fine di modellare il proprio agire sulla base di essa).

Va aggiunto, a tale proposito, che emerge chiaramente dagli atti come l’imputato fosse pienamente a conoscenza delle ragioni che indussero a convocare la riunione, per averlo egli espressamente dichiarato nel corso del proprio esame, allorquando ha affermato, ricostruendo il colloquio avuto con Bertolaso il giorno 30 marzo, *“... credo gli risposi di non preoccuparsi e che ero assolutamente d’accordo con lui sulla necessità della convocazione, visto quanto era accaduto il giorno prima a Sulmona e l’innalzamento della magnitudo degli eventi...”*.

Si è già detto che ai fini del giudizio di prevedibilità non occorre che l’agente si sia specificatamente rappresentato l’evento dannoso concretamente realizzatosi, ma è sufficiente che egli abbia potuto ipotizzare che la propria condotta potesse dar vita a una situazione o categoria di danno. Inoltre, si è visto che la soglia di prevedibilità non è costituita dalla certezza scientifica, ma dalla probabilità o anche della sola possibilità (purché fondata su elementi concreti e non solo congetturali) che le conseguenze si producano.

Sotto tale profilo, non può essere revocato in dubbio che **De Bernardinis**, proprio per il contesto fattuale nel quale gli accadimenti si dipanarono, potesse rappresentarsi la

possibilità che si sarebbe verificato un forte terremoto a L'Aquila o, comunque, avrebbe dovuto ipotizzarlo, usando la diligenza cui era tenuto.


Del resto, la sua presenza in città insieme agli scienziati era dovuta proprio al fatto che questi avrebbero dovuto procedere all'analisi dei rischi. Peraltro, che la zona dell'aquilano fosse un territorio esposto, di per sé stesso, a un grave rischio sismico era circostanza ben nota all'imputato. E il fatto che fosse in corso uno sciame aveva reso necessario un attento monitoraggio del territorio e la convocazione della riunione.

Dunque, se non era possibile, al momento del rilascio delle dichiarazioni, prevedere con certezza se e quando si sarebbe verificato un terremoto, non era parimenti possibile escludere, da parte del responsabile in loco della Protezione Civile, che ciò potesse accadere, anche con magnitudo significative.

Resta da dire della prevedibilità, o meno, del crollo degli edifici nei quali si trovavano le vittime al momento del terremoto. Occorre, tuttavia, ribadire, anche se il chiarimento potrà apparire ultroneo, che ciò che viene richiesto non è la prevedibilità del singolo evento specifico (e, dunque, che **De Bernardinis** avesse previsto che sarebbero collassati proprio "quegli" edifici nei quali si trovavano "quelle" vittime), ma la possibilità – fondata su elementi concreti e non soltanto congetturali - di prevedere che in conseguenza di una scossa di magnitudo notevolmente superiore a quella registrata fino a quel momento, avrebbe potuto verificarsi il crollo di alcune strutture edilizie del territorio.

In verità, si tratta di un problema solo apparente, ove si consideri che il livello di vulnerabilità degli edifici è strettamente dipendente dall'intensità del possibile terremoto, che non può essere, ovviamente, conosciuta in anticipo. Cosicché deve ritenersi pressoché scontata la prevedibilità astratta del fatto che in occorrenza di un terremoto di magnitudo superiore a quella fino a quel momento riscontrata (non escludibile a priori, nella condizione nella quale si trovava l'imputato) quasi tutti gli edifici sarebbero stati rasi al suolo.

In ogni caso, ritiene il Collegio che De Bernardinis fosse nelle condizioni di operare una fondata previsione di vulnerabilità, perché egli, in virtù del ruolo che ricopriva, era a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo - di quegli elementi di valutazione che sono stati specificati nella sentenza impugnata e che qui si richiamano :

The page concludes with two handwritten signatures. The first is a cursive signature, likely of the judge or official mentioned in the text. The second is a large, stylized initial or mark, possibly 'g', written in the right margin.

- il cosiddetto “*Rapporto Barberi*” (più precisamente il “*Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia*”), promosso proprio dal Dipartimento della Protezione Civile, dal quale era risultato che a L’Aquila, su 752 edifici in muratura censiti, ben 555 rientravano nella fascia di vulnerabilità medio-alta;
- il contenuto dell’articolo, pubblicato nel 2007, a firma di **Barberi**, di **Boschi** e di Bertolaso, dal titolo “*Difendersi dai terremoti : la prevenzione sismica in Italia*”, nel quale si dava atto dell’estrema vulnerabilità del patrimonio edilizio nazionale e si prevedeva che in caso di evento sismico a L’Aquila d’intensità pari al massimo storico registrato, le vittime sarebbero state tra le 4.000 e le 14.500.

A ciò si aggiunga la conoscenza notoria del fatto che moltissimi edifici adibiti ad abitazione a L’Aquila - città con un centro storico di origine medievale - e nelle zone rurali circostanti erano stati costruiti in muratura nel corso dei secoli passati, con criteri e materiali relazionati ai tempi.

D’altro canto, fu lo stesso De Bernardinis a rappresentare la propria consapevolezza del dato della vulnerabilità del patrimonio edilizio abruzzese e della necessità di sostanziosi interventi volti all’adeguamento sismico degli edifici. Infatti, egli, subito dopo la riunione degli esperti, rilasciò una seconda intervista, nel corso della quale affermò :

Cronista : *come si affronta un terremoto ?*

De Bernardinis: *innanzitutto si affronterebbe, si dovrebbe affrontare, cosa che da anni stiamo lottando e Franco Barberi, prima di noi e Bertolaso dopo, in forma molto attenta facendo un’attività di mitigazione della vulnerabilità, e quindi di adeguamento sismico delle strutture, stiamo continuando a chiederlo alla parte politica, qualsiasi segno ormai in molte finanziarie, credo che questo sarebbe il primo fatto ...*

.....

Cronista: *sostanzialmente quanti uffici, quanti edifici pubblici, quante scuole possono essere definite antisismiche? L’avrete sicuramente fatte queste valutazioni?*

De Bernardinis : *...gliel’ho ripetuto prima, in ogni finanziaria, noi continuiamo a chiedere soldi per l’adeguamento sismico delle strutture pubbliche, soprattutto delle scuole.*


Le considerazioni difensive sulla reale portata del cosiddetto “*Rapporto Barberi*”, relativo agli edifici pubblici in muratura e solo a un ristretto campione di edifici privati, sono state svolte, nell’atto di gravame, all’evidente fine di contrastare l’accusa rivolta ai componenti della “commissione” di non avere approfonditamente analizzato l’aspetto della vulnerabilità degli edifici e di non avere fornito informazioni precise e circostanziate al riguardo.

Ma dall’angolo visuale rappresentato dalla generica possibilità, per l’imputato **De Bernardinis**, di prevedere che in caso di terremoto una parte del patrimonio edilizio aquilano sarebbe crollato, esse rivestono scarso rilievo, sol che si consideri che sotto tale aspetto non occorre dimostrare che l’agente fosse a conoscenza delle specifiche criticità degli edifici privati, ma è sufficiente accertare che lo stesso avesse un quadro di conoscenza anche approssimativo che gli permettesse di prevedere la possibilità di crolli.

A tale proposito, non v’è dubbio che anche la sola conoscenza del fatto che gli edifici pubblici in muratura di L’Aquila erano, nella quasi totalità, a rischio di cedimento, era sufficiente a rappresentarsi che anche gli edifici privati edificati con lo stesso metodo (anzi, verosimilmente con minor dispendio di mezzi) fossero nelle medesime condizioni di rischio.

La circostanza, poi, che alcuni dei fabbricati il cui crollo determinò la morte delle persone offese fossero in cemento armato non sposta, all’evidenza, i termini della questione, posto che si trattava di edifici costruiti antecedentemente all’entrata in vigore della prima legge organica in materia di edilizia antisismica e, dunque, con tecniche inadeguate, circostanza, questa, che doveva essere ben conosciuta dall’imputato.

Non è revocabile in dubbio, secondo la Corte, che l’imputato, proprio per il ruolo che ricopriva, avrebbe dovuto essere in possesso di nozioni che alcuni dei coimputati (**Barberi** e **Boschi**) e il proprio diretto superiore (Bertolaso) avevano espresso con chiarezza nel loro scritto “*Difendersi dai terremoti*”, presente all’interno della pubblicazione “*Dall’emergenza alla ricostruzione*”. I predetti, infatti, avevano affermato che “*a causa del grave ritardo nell’introduzione della classificazione sismica del territorio nazionale, si stima che solo il 14% degli edifici presenti nelle zone sismiche italiane più pericolose (e, dunque, anche nella zona di L’Aquila) siano stati costruiti con criteri antisismici*”.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. To the right, there is a large, stylized signature that appears to be a single, continuous stroke.

Sulla specifica questione, peraltro, si rimanda – al fine di evitare inutili duplicazioni argomentative - a quanto sarà più articolatamente argomentato allorquando si tratterà della questione della prevedibilità, da parte dell'imputato, della vulnerabilità degli edifici sotto il profilo oggettivo inerente il nesso di causalità. Questione che, all'evidenza, si sovrappone a quella della prevedibilità sotto il profilo soggettivo della colpa.

Nessun dubbio può nutrirsi, infine, sul fatto che la regola generale di prudenza nelle comunicazioni in situazioni di rischio si ponesse l'obbiettivo di evitare che i cittadini aquilani, in forza della assicurazione ricevuta, "abbassassero la guardia" e tenessero comportamenti che potessero esporli al rischio di restare vittime del crollo delle loro abitazioni.

In tal senso, è opportuno ribadire che alla data del 31 marzo gli abitanti di L'Aquila versavano in una situazione che lo stesso Bertolaso ha definito facendo ricorso al concetto di "panico" e, dunque, erano in attesa di una parola chiarificatrice circa gli sviluppi della situazione, così da poter decidere quali comportamenti adottare in situazioni di emergenza e di pericolo.

In un simile contesto, caratterizzato da un lato dalle aspettative riposte dalla popolazione nelle parole di chi aveva la responsabilità della "protezione civile" e, dall'altro, dall'aleatorietà delle previsioni e dall'impossibilità di fornire risposte certe sul futuro, **De Bernardinis** avrebbe dovuto essere più diligente nell'acquisire informazioni di carattere scientifico e più prudente nella formulazione di previsioni (in realtà, impossibili da fare).

La sua negligenza e la sua imprudenza, infatti, determinarono quel mutamento di abitudini che portò alla morte di molte persone (il punto, ovviamente, verrà diffusamente trattato in sede di valutazione del nesso di causalità).

Con riferimento all'evitabilità dell'evento, ritiene il Collegio che non possa dubitarsi del fatto che ove la condotta imprudente non fosse stata tenuta dall'imputato e ove egli avesse mantenuto un profilo di maggiore prudenza nel corso dell'intervista, omettendo di riferire quei concetti dei quali si è detto, l'evento non si sarebbe verificato. Il tema si connette, all'evidenza, a quello del nesso di causalità e sarà ampiamente sviluppato analizzando le singole posizioni delle persone offese.

In questa sede, può dirsi che la Corte, attraverso l'approfondito esame delle risultanze dibattimentali, ritiene che per alcune delle persone offese sia rimasto pienamente provato che esse recepirono quale messaggio rassicurante proprio quello proveniente dalle parole dell'imputato, e non quello derivante da altre fonti, e che decisero di non abbandonare le loro abitazioni, così rimanendo coinvolte nel loro crollo, proprio dopo avere percepito ed elaborato tale messaggio.

Può, dunque affermarsi, per le specifiche ragioni che saranno appresso esplicitate caso per caso, che senza la percezione sensoriale e intellettuale, delle parole di **De Bernardinis**, la decisione di rimanere nelle case non sarebbe stata assunta.


Il che equivale a dire che se l'imputato non avesse detto ciò che invece disse e, in sostanza, si fosse informato sull'infondatezza scientifica della tesi dello "scarico di energia" e avesse mantenuto un atteggiamento più prudente in punto di valutazione favorevole degli eventi e di assenza di pericolosità, le morti non si sarebbero verificate, perché quei cittadini aquilani avrebbero continuato ad adottare, nel corso della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, le precauzioni conosciute. O, comunque, per dirla con la giurisprudenza già citata (Sez. IV, 6 giugno 2013, Nastro, n. 31980, Rv 256745), sarebbe significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento o vi sarebbero state significative, non trascurabili, probabilità di salvare il bene protetto.

Reputa la Corte, poi, che la condotta doverosa (diligente e prudente nel senso finora descritto) fosse senz'altro esigibile da **De Bernardinis**, il quale aveva certamente il dovere di prevedere che gli aquilani avrebbero abbassato il loro livello di cautela, così esponendosi a maggiori pericoli.

E infatti, per come già ampiamente esposto, l'agente modello (individuato, come detto, nell'esponente coscienzioso e avveduto di un determinato gruppo di persone omologhe all'imputato), avrebbe potuto e dovuto prevedere che, nella situazione descritta, ogni affermazione rassicurante avrebbe potuto influire sulle decisioni dei cittadini in relazione alle cautele da adottare in concomitanza con un fenomeno sismico.

Ma, nel caso di specie, v'è di più.

De Bernardinis, infatti, non era un *quisque de populo* accidentalmente incaricato di



svolgere una certa funzione, ma era, come più volte ripetuto, il Vice Capo Operativo della Protezione Civile e il facente funzione, nella fattispecie concreta, del Capo Dipartimento. Dunque, egli era soggetto particolarmente qualificato, ben conscio dei meccanismi che si innescano tra le popolazioni interessate a fenomeni di elevato rischio e a conoscenza delle regole che presidiano l'attività informativa in simili contesti.

5.2 Il nesso di causalità.

Tanto premesso in ordine alla colpevole condotta tenuta dall'imputato **De Bernardinis**, va affrontato il tema inerente il nesso causale tra detta condotta e i rubricati eventi.

Al riguardo, va in primo luogo rilevato che, vertendosi in tema di causalità attiva, risulta ultroneo stabilire se l'agente fosse o meno titolare di una posizione di garanzia.

Deve, pertanto, meramente accertarsi, sulla scorta della concezione condizionalistica della causalità, se la condotta attiva dell'imputato abbia contribuito causalmente al verificarsi dell'evento e, di converso, se una condotta appropriata avrebbe avuto significativa probabilità di scongiurarlo. Deve accertarsi, cioè, se, eliminata la condotta comunicativa dell'imputato **De Bernardinis** dal novero dei fatti accaduti, gli eventi in contestazione non si sarebbero verificati, con esclusione, quindi, di ogni "dubbio ragionevole" (ovvero ogni dubbio non meramente congetturale) che l'evento possa essere stato determinato in maniera esclusiva o preponderante da una causa diversa.


Detto vaglio andrà effettuato a prescindere dalla legge di copertura individuata dal primo giudice nel cosiddetto "modello delle rappresentazioni sociali" e da qualsiasi altra legge di copertura.

La legge di copertura di natura sociologica prospettata dall'accusa tramite il proprio consulente, prof. Antonello Ciccozzi, e fatta propria dal primo giudice (il quale pure le ha attribuito un basso coefficiente statistico), difetta invero di adeguata validazione scientifica, con riferimento ai noti criteri della "controllabilità", "falsificabilità" e "verificabilità" della stessa, tenuto conto della percentuale di errore conosciuto o conoscibile, della possibilità che la teoria abbia formato oggetto di controllo da parte di altri esperti in quanto divulgata tramite pubblicazioni scientifiche od altri mezzi, della presenza di standard costanti di verifica.

Detta legge di copertura, peraltro fondata sulle forzature del contenuto delle valutazioni e dichiarazioni dei componenti della CGR, di cui si è già sopra diffusamente argomentato, è stata infatti elaborata *ex post* dal consulente (che ha financo escluso che la scienza antropologica debba sottostare a qualsivoglia attività di verifica delle tesi propugnate), sulla scorta di dichiarazioni -rilasciate nel corso del processo dai testimoni- selezionate a sua discrezione, in evidente funzione di riscontro e corroborazione di una tesi anticipatamente prospettata. Si veda il verbale di trascrizioni dell'udienza del giorno 11 aprile 2012: **“difensore:** *“può riferire quali verbali del dibattimento ha esaminato? Cioè tutti i verbali dall’inizio del processo? L’istruttoria è iniziata il 15 ottobre 2011, fino a quando? ... è in grado di dirmi se li ha letti tutti?”*, **consulente:** *“risultano dalla consulenza quelle che ho esaminato”*; **difensore:** *“io vorrei sapere se lei ha letto anche queste altre testimonianze?”*; **consulente:** *“io le ho assaggiate”*; **difensore:** *“c’è stata una scelta a monte?”*; **consulente:** *“alla fine mi sono posto un obiettivo quello di dimostrare che una parte della popolazione ha percepito l’informazione in termini di rassicurazione”*, *“non tutte le ho lette”*).

Detta legge di copertura, inoltre, trova origine dallo stesso vissuto del consulente, nato e residente in L’Aquila, con conseguente perdita del necessario requisito della terzietà da parte del medesimo (egli infatti ha dichiarato: *“sono padre di due bambine e rispetto a persone che hanno riportato la loro memoria qui, ritengo soltanto di essere stato più fortunato”*).

A detto riguardo, non può poi trascurarsi il fatto che il consulente ha riconosciuto di aver redatto un articolo pochi giorni dopo la diffusione della notizia dell’avviso di conclusione indagini inerente il procedimento in questione, nel quale aveva non solo sviluppato i temi fondamentali della propria teoria, ma anche espresso sospetti e giudizi negativi sulle persone degli imputati, quasi prospettando che essi avessero finalizzato la loro condotta a lucrare vantaggi dalla futura e prevedibile scossa distruttiva (si veda l’articolo *“Mancato allarme o rassicurazione disastrosa?”*, datato 15 giugno 2010 – acquisito all’udienza 11.4.2012-: *“anche se in città c’è chi sospetta che se ne siano fregati, nell’idea che se il terremoto ci fosse stato sarebbe stata un’occasione in molti sensi, sono supposizioni, ma il dubbio può venire ... la Commissione Nazionale Grandi Rischi mi pare assuma più le*



sembianze di una cricca di tele-maghi che cercano da mesi di nascondere una divinazione catastrofica giocando sulla distrazione di effetti speciali vari (i “miracoli” della “ricostruzione”) e cambiando le carte in tavola ... e mi chiedo come mai a L’Aquila c’è chi ancora tributa secolare e certa venerazione verso dei soggetti che destano enormi dubbi di cialtroneria e corruzione”).

Tuttavia, posto che deve considerarsi utopistico un modello d’indagine fondato esclusivamente su strumenti di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, cioè affidato alla forza esplicativa di leggi universali o statistiche, in quanto all’evidenza insufficiente a governare da solo il complesso contesto del diritto penale costituito dalle più varie manifestazioni della realtà, e posto altresì che la complessiva vicenda *sub judice* si presenta quale un *unicum* per la sua assoluta peculiarità, di talché neppure possono soccorrere, alla stregua di leggi di copertura, le argomentazioni dei consulenti delle difese, opina la Corte che possa comunque giungersi alla dimostrazione del contestato nesso di condizionamento sulla scorta di un’attenta e puntuale disamina delle acquisizioni dibattimentali inerenti al caso concreto.

In sostanza, pur dovendosi ammettere che dall’osservazione dei comportamenti dell’uomo non siano ricavabili leggi di copertura in grado di attribuire un valore generalizzante alle sequenze delle condotte umane, poiché dipendenti da motivazioni intime e soggettive, e quand’anche si volesse ritenere che in condizioni rientranti tra i cosiddetti “eventi ambigui”, come quelle in cui si trovavano le vittime del terremoto del 6 aprile 2009, i meccanismi deputati all’assunzione delle decisioni siano soggetti a un’influenza limitata da parte di influssi culturali, non può tuttavia certo escludersi, dovendo ciò andare specificatamente controllato caso per caso, che alcune delle vittime del terremoto nel corso della notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 si determinarono a non abbandonare le proprie abitazioni in quanto a ciò convinte proprio dalle parole imprudentemente pronunciate dall’imputato **De Bernardinis** e largamente pubblicizzate.

Nel caso di specie, peraltro, come già evidenziato in sede di disamina dell’elemento soggettivo della colpa, gli assunti del primo giudice - a) un messaggio è tanto più “credibile” quanto più è “autorevole” la fonte da cui promana; b) nelle moderne società occidentali particolare autorevolezza è conferita all’autorità scientifica - non possono certo

relegarsi nella sfera delle mere “congetture” inammissibilmente valorizzate, ma vanno invece ricondotti nelle cosiddette “massime di esperienza”, ovvero nell’ambito dei giudizi a carattere generale formulati sull’*id quod plerumque accidit* (non meno efficaci per il fatto che si tratti di assunti ricavati dall’elaborato del consulente tecnico del Pubblico Ministero).


Riprova di quanto sopra è costituita:

- dalle parole pronunciate da Bertolaso nella conversazione telefonica intercorsa con la Stati il 30 marzo 2009, allorquando lo stesso fece riferimento, ai fini della perseguita tranquillizzazione, alla necessità di “*far parlare i massimi scienziati nel campo della sismologia*”;
- dalle parole pronunciate dall’imputato **De Bernardinis** in occasione dell’intervista rilasciata antecedentemente alla riunione della CGR, allorquando lo stesso, con l’intento di fornire la maggiore attendibilità possibile alle proprie affermazioni sulle conseguenze favorevoli dello “*scarico di energia*”, premise alle stesse la frase: “*la comunità scientifica mi continua a confermare*”.

Né, a giudizio della Corte, può costituire un ostacolo non superabile all’accertamento del nesso causale la sua natura “psichica”, implicante la sussistenza di un nesso di condizionamento mentale tra la condotta di tipo comunicativo dell’imputato **De Bernardinis** e la sopra decritta decisione delle vittime, tenuto conto che il condizionamento psichico, nel relazionarsi tra diversi soggetti, costituisce un fenomeno niente affatto raro e appartenente all’esperienza del vivere comune.

Né, ancora, alcun ostacolo all’accertamento del nesso causale può essere rappresentato dal fatto che nella specie l’evento (decessi, lesioni) non sia integrato *tout court* dalla condotta posta in essere dal soggetto condizionato (l’essere rimasto in casa dopo le scosse “premonitrici”), ma sia a sua volta causalmente connesso a detta ultima condotta, laddove ogni singolo anello della catena causale sia puntualmente ricostruito e sia esclusa l’incidenza di diversi fattori concausali determinanti.

Né, infine, può ostare alla configurabilità del nesso causale la dedotta insussistenza di “norme di cautela ufficiale” che definiscano la durata dell’allontanamento dalle abitazioni ai fini della salvaguardia della vita umana (tenuto conto che non è possibile stabilire se e



quando possa verificarsi un evento tellurico maggiore o possa ritenersi esaurito il pericolo delle cosiddette “repliche”), allorquando, sulla scorta delle emergenze processuali, possa ritenersi, con alto grado di probabilità logica, che la vittima, qualora avesse fatto ricorso alle cautele già adottate, non si sarebbe comunque trovata all’interno della propria abitazione alle ore 03.32 del 6 aprile 2009.

Quindi, affinché sia possibile addivenire a un giudizio di penale responsabilità dell’imputato, deve risultare:

- che la vittima abbia recepito, quale messaggio rassicurante, proprio quello proveniente dalle parole dell’imputato, e non da altre precedenti o successive fonti rassicuranti;
- che la decisione di non abbandonare la propria abitazione (assunta individualmente ovvero in ambito familiare o amicale tramite confronto con terzi) sia derivata proprio dalla percezione ed elaborazione di detto messaggio, di talché, senza la sua specifica percezione, la decisione non sarebbe stata presa;
- che la vittima, una volta fuoriuscita dalla propria abitazione, con alto grado di probabilità logica, non vi avrebbe fatto rientro sino alle ore 03.32 del 6 aprile 2009.

Al riguardo, si rileva che non può certo costituire elemento imprescindibile di riscontro della tesi accusatoria il fatto che i testi siano o no stati in grado di indicare da quale specifica fonte - ossia da quale specifico quotidiano o servizio televisivo - la vittima fosse venuta a conoscenza delle parole pronunciate dall’imputato, laddove sia comunque rimasto accertato che questa le abbia recepite, ovvero abbia recepito proprio quei messaggi rassicuranti riferibili all’intervista rilasciata dall’imputato nell’immediata antecedenza della riunione della CGR.


Devono poi relegarsi a mero elemento di riscontro dell’ipotesi accusatoria le “ataviche” misure di cautela delle vittime, non potendosi all’evidenza neppure escludere che soggetti provenienti da luoghi non sismici e, quindi, non portatori di alcuna abitudine inerente fenomeni tellurici, possano comunque essere stati indotti dalle parole dell’imputato **De Bernardinis** a non fuoriuscire dalle loro abitazioni la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009.

Da ultimo, non può poi assumere rilievo dirimente, ai fini dell'attendibilità dei testi d'accusa, come evidenziato in sede di appello, il fatto che nel lasso temporale intercorso tra l'anno 1983 e l'anno 2008 si fossero verificate ben 48 scosse di terremoto avvertibili dalla popolazione, mentre alcuni testi, pur avendo dichiarato di essere "sempre" usciti di casa negli anni precedenti al sisma del 2009, abbiano però poi riferito l'accaduto a non più di "due o tre occasioni".

Sul punto, invero, non solo non può affatto qualificarsi quale scossa "temibile" qualsiasi scossa "avvertibile", ma deve altresì rilevarsi che neppure può ritenersi che qualsiasi scossa avvertibile sia di fatto stata avvertita, ciò dipendendo dal fatto che il soggetto si sia trovato o no in L'Aquila all'atto della scossa, dal suo stato di sonno o veglia, dalla circostanza che il medesimo si sia trovato all'interno o all'esterno della propria abitazione (se all'interno, dalla zona, dalla tipologia e dal piano dell'edificio in cui questa era ubicata, se all'esterno, dal fatto che lo stesso si sia trovato a piedi o in macchina ecc.).

Ebbene, nei casi in cui sulla scorta delle acquisite prove testimoniali possa ritenersi provato che la vittima non fuoriuscì dalla propria abitazione in quanto rassicurata dai concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis** e che, qualora ne fosse uscita, non vi avrebbe fatto rientro per un lasso temporale idoneo a evitare la scossa distruttiva, l'evento deve pertanto a questi riferirsi (il fatto è "suo"), non potendosi ritenere, come sostenuto in sede di appello, che la vulnerabilità degli edifici dovuta a errori di progettazione o di esecuzione, costituente pertanto una preesistente condotta illecita altrui, rappresenti una concausa di per sé sola sufficiente a cagionare l'evento ed idonea, quindi, ad interrompere il nesso causale alla stregua del combinato disposto dei commi 2° e 3° dell'art. 41 c.p.

Sul punto, va premesso che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la norma prevista dal 2° comma dell'art. 41 c.p. non esclude, anzi presuppone, l'esistenza di un collegamento condizionalistico con la condotta dell'agente ché, altrimenti, in caso di completa autonomia ed indipendenza del percorso causale preesistente, simultaneo o sopravvenuto, l'esclusione del nesso causale dovrebbe già affermarsi sulla scorta del combinato degli artt. 40, 1° comma, e 41 c.p., 1° comma c.p. e resterebbe quindi privo di significato il disposto del 2° (e 3°) comma di detto ultimo articolo.

The page concludes with several handwritten marks. On the left, there are three distinct signatures in dark ink. To the right of these, there is a large, stylized flourish or signature in a lighter ink, possibly a redaction or a decorative element.

Va quindi valutato quando possa ritenersi sussistente quella “preponderanza causale” che determina l’effetto interruttivo, travolgendo le implicazioni causali insite nell’andamento delle precedenti condizioni.

Ebbene, stando alla teoria dominante della causalità umana, ciò che al riguardo rileva non è tanto se la condotta sia o no causa dell’evento, ma se l’agente ne possa essere considerato autore in quanto dotato di coscienza e volontà che gli permettono di tener conto anche dei fattori a lui esterni.

Da ciò deriva che nei giudizi causali riferiti all’uomo, la sua condotta commissiva od omissiva non possa essere valutata in maniera isolata.

Dovranno, pertanto, essere imputati all’agente non solo quei fattori di cui lo stesso abbia tenuto conto, ma anche quelli da lui “dominabili” che abbiano inciso nel decorso causale, finendo quindi per sfuggire al “dominio umano” solo i fatti anomali o atipici in quanto, come tali, non avrebbero potuto essere previsti e prevenuti (così di fatto sovrapponendosi il profilo soggettivo della prevedibilità inerente la colpa a quello oggettivo inerente il nesso causale).

Concludendo sul punto, devono ritenersi “non dominabili”, e, come tali idonei ad assumere quella preponderanza causale valevole ad interrompere il nesso teleologico con i fattori preesistenti del percorso causale, solo i fatti “rarissimi o eccezionali”, ossia quei fatti che abbiano avuto una probabilità di verificarsi giuridicamente insignificante (v., in termini, Cass. pen. Sez. IV, 2-7/4-9-2014, n. 36920, Cicchese).


Il che non può certo ritenersi nel caso della vulnerabilità degli edifici dovuta a errori umani di progettazione o di esecuzione (anche mediante l’uso di materiale non idoneo) degli edifici ovvero alla loro modifica o manutenzione negligente, che abbiano inciso negativamente sulla loro sicurezza.

Al riguardo, infatti, premesso che tutti gli edifici in cui si sono verificati gli eventi in esame risultano essere stati realizzati antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 64/74, e posta la generale vulnerabilità del patrimonio edilizio, come dinanzi già sottolineata, non possono non rilevare le dichiarazioni rese dal teste della difesa Barberi, ing. Cherubini Alberto, puntualmente riportate dal primo giudice.

Il teste Cherubini, responsabile scientifico degli studi sulla vulnerabilità sismica contenuti nel cosiddetto “Rapporto Barberi”, infatti:

- ha confermato il dato contenuto nelle tabelle riportate a pag. 46 del vol. II di detto rapporto, secondo cui nella città di L’Aquila, su n. 752 edifici in muratura sottoposti a verifica, n. 555 rientravano nella fascia di vulnerabilità medio-alta, in quanto costituiti da *“muratura di cattiva qualità con orizzontamenti deformabili o con orizzontamenti rigidi”* (non potendosi ragionevolmente ritenere dette caratteristiche esclusive degli edifici pubblici, anzi);
- ha confermato il dato su base regionale contenuto nella tabella 4.3-11 riportata a pag. 146 del vol. I di detto rapporto, da cui si evince che la quasi totalità degli edifici in cemento armato costruiti precedentemente all’anno 1974 presentavano una vulnerabilità sismica medio-alta e alta, mentre gli edifici in cemento armato costruiti dopo l’anno 1974 presentavano in prevalenza una vulnerabilità sismica medio-bassa in ragione dell’entrata in vigore nel nostro ordinamento delle norme, più rigorose rispetto al passato, contenute nella citata L. n. 64/74, c.d. *“legge antisismica”*;
- ha specificato che la maggiore vulnerabilità degli edifici in cemento armato costruiti prima del 1974 dipendeva non solo dall’inadeguatezza delle relative norme, ma anche da fattori di tipo tecnico, consistenti: nella scarsa consapevolezza del rischio sismico da parte dei tecnici e progettisti dell’epoca, privi della *“cultura del terremoto”*; negli errori di calcolo o di progetto che oggi possono essere evitati grazie all’uso del computer e delle tecnologie informatiche in luogo del pennino bagnato nell’inchiostro di china, della riga e squadra e del regolo calcolatore; nella scarsa qualità delle tecniche costruttive e dei materiali usati (che hanno avuto *“un’evoluzione in senso migliorativo”*);
- ha affermato, da ultimo, che quanto sopra costituiva un dato *“abbastanza noto ... non è cosa nuova”*.

Detto dato, pertanto, deve senza alcun dubbio ritenersi conosciuto o quanto meno conoscibile da parte dell’imputato **De Bernardinis**, in ragione della sua caratura professionale.



Né, infine, possono ragionevolmente ritenersi quali fattori “non dominabili” la mancata o erroneamente eseguita manutenzione degli immobili da parte dei proprietari, costituenti peraltro elementi aggiuntivi all’originaria vulnerabilità sismica dell’immobile.

5.3) Casi d’individuazione del nesso di causalità

Ritiene la Corte che, sulla scorta dei suindicati parametri di riferimento, debba ritenersi acclarato il nesso causale tra la condotta colposa dell’imputato **Bernardo De Bernardinis** ed il decesso di **Carosi Claudia, Liberati Vezio, Ciancarella Elvezia, Visione Daniela, Cinque Davide, Cinque Matteo, Massimino Patrizia, Cora Alessandra, Cora Antonella, Placentino Ilaria, Spaziani Claudia, Vittorini Fabrizia e Alloggia Silvana.**

5.3.1) Carosi Claudia

L’istruttoria dibattimentale ha provato, oltre ogni dubbio che possa qualificarsi ragionevole, che se Carosi Claudia non fosse venuta a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui alle dichiarazioni dell’imputato, non avrebbe certamente trascorso la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 all’interno della propria abitazione, sita al terzo piano dell’edificio di via XX Settembre n.123, trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell’appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l’avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell’interesse dell’imputato **De Bernardinis**, ha dedotto in primo luogo, quanto alle acquisite deposizioni testimoniali, che il Tribunale ne aveva in alcuni casi superato “il dato dichiarativo”.

In particolare, l’appellante ha dedotto che la teste Carosi Ilaria, nel riferire che la sorella Claudia negli ultimi giorni del mese di marzo 2009 aveva dormito nella casa paterna, non aveva mai ricondotto tale scelta alla possibilità di abbandonare più agevolmente l’abitazione in quanto sita al piano terra - come invece ha sostenuto il primo giudice - ma unicamente alla maggiore stabilità dell’edificio, la cui costruzione, realizzata nel 1989, era stata affidata a tecnici di fiducia.

Ancora con riferimento alla teste Carosi Ilaria, l’appellante ha osservato come dalle dichiarazioni dalla stessa rese nel corso delle indagini preliminari - oggetto di contestazioni



- era emerso che Carosi Claudia, già prima del 31 marzo aveva mantenuto, nei confronti dello sciame sismico in corso, un atteggiamento improntato a tranquillità, dovendosi, dunque, escludere che le informazioni propalate in occasione della riunione della CGR, rassicurandola, ne condizionarono il comportamento.

Peraltro era emerso che l'unico elemento da cui Carosi Claudia aveva tratto qualche rassicurazione era stata la mancata presenza di Guido Bertolaso alla riunione degli esperti (*"ma figurati che non è nemmeno venuto Bertolaso"* e quindi se la cosa fosse stata grave, cioè Bertolaso dove c'è una catastrofe oppure una situazione comunque di pericolo si reca, per cui lei (Claudia) disse: *"oltre a quello che ho sentito dai TG mi tranquillizza il fatto che Bertolaso comunque non sia venuto"* e quindi ricordo che fu questo il discorso che facemmo").

Le dichiarazioni della teste si appalesavano in contrasto con la tesi accusatoria anche nella parte in cui, con riferimento al pomeriggio del 30 marzo, in occasione della scossa di magnitudo 4.1, la condivisione da parte di Carosi Claudia della scelta dell'avv. Valentini di far uscire dallo studio i propri collaboratori era stata giustificata non con le rassicurazioni provenienti dalla CGR, bensì con la vulnerabilità dello stabile nel quale aveva sede lo studio stesso, di talché non poteva escludersi che qualora lo studio legale fosse stato ubicato in uno stabile moderno ed antisismico, la stessa non avrebbe condiviso la scelta di cautela dell'avv. Valentini.

Quindi l'appellante, oltre alla genericità delle fonti dalle quali la vittima avrebbe appreso gli esiti della riunione, ha rilevato come nelle parole della teste Carosi Ilaria non vi fosse alcun riferimento alle affermazioni attribuite agli imputati (per quel che qui interessa all'imputato **De Bernardinis**), riportando a tal fine la deposizione della stessa sulla telefonata avuta con la sorella la notte del 5 aprile 2009 dopo la prima scossa delle 22.48: *"io (Claudia) resto qua perché mi sento tranquilla e perché domani mattina mi devo alzare presto"*.

Da tale ultima affermazione era anzi emersa la sussistenza di un concreto fattore condizionalistico alternativo che avrebbe indotto Carosi Claudia a rimanere in casa la notte del 6 aprile 2009, ossia la necessità di svegliarsi presto al mattino seguente per un impegno professionale; circostanza quest'ultima confermata anche dal fidanzato della vittima, De Nuntiis Daniele, e dall'amica Tomassi Irene (*"domani mattina ho una cosa da fare in*



Tribunale presto”; “*ci sentimmo anche con Claudia quando lei mi disse che forse finalmente quella lì era l’ultima così poteva dormire perché la mattina successiva si doveva svegliare presto perché doveva andare in Tribunale, e quindi quello credo che sia stato ...*”).

Un altro fattore condizionalistico alternativo è stato individuato dall’appellante nelle affermazioni rassicuranti provenienti da soggetti i quali, seppur diversi dagli “esperti” della CGR, erano comunque credibili, in quanto tecnici, che inviavano alla popolazione messaggi rassicuranti in ordine alla stabilità degli edifici. Sul punto l’appellante ha riportato l’oggetto della contestazione mossa dall’avv. Stefano, in sede di controesame, alla teste Carosi Ilaria, la quale ne ha confermato il contenuto: “*sì, infatti esattamente la frase che aveva riferito ... era che i palazzi vecchi, erano quelli costruiti da oltre cinquant’anni, erano soltanto quelli a rischio di crollo ma solo in caso di terremoto di magnitudo superiore al nono grado della scala Richter*”.

Al riguardo, secondo l’appellante, non sarebbe condivisibile l’assunto del primo giudice il quale - al fine di dimostrare che le suddette informazioni non ebbero un’influenza apprezzabile sulla decisione di Carosi Claudia di rimanere nella propria abitazione - aveva richiamato una parte della deposizione di Carosi Ilaria in cui la stessa aveva ricordato come già nei giorni precedenti il 31 marzo circolassero in città alcune “camionette” che diffondevano notizie allarmistiche, senza però che né lei, né Claudia vi avessero fatto affidamento, stante la mancanza di autorevolezza delle fonti, e ciò contrariamente a quanto accaduto nei confronti degli esperti della CGR. Secondo l’appellante, tale circostanza sarebbe del tutto irrilevante, ostando a un simile paragone la notevole differenza di credibilità tra le “voci” che in quei giorni venivano diffuse dagli altoparlanti mobili, da un lato, e l’intervista di un ingegnere, tecnico specializzato, dall’altro.

È stato infine dedotto che la teste Carosi Ilaria non era neppure stata in grado di riferire quando lei e la sorella avevano ascoltato l’intervista rilasciata dall’imputato **De Bernardinis** (“*allora, mia sorella me ne ha parlato il 1° aprile quindi sicuramente l’aveva sentito il 1° aprile; io credo che mi sia capitato di sentirla anche nei giorni successivi, perché comunque i nostri TG questa cosa poi l’hanno ripassata all’infinito, cioè quindi comunque non ricordo io personalmente quando l’ho sentita, ne avevo parlato il 1° con mia sorella, però poi comunque l’ho sentita anch’io*”).


Quindi l'appellante ha analizzato la deposizione resa dal teste De Nuntiis Daniele, allora fidanzato della vittima, facendo rilevare come anche dalle dichiarazioni di costui era emerso che il solo motivo per cui Carosi Claudia si era sentita rassicurata era stata l'assenza di Bertolaso alla riunione del 31 marzo e che, nella telefonata avuta la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, le parole dalla stessa pronunciate furono riferite unicamente all'impegno della mattina seguente in Tribunale, come già evidenziato.

Inoltre è stato sostenuto che il teste De Nuntiis: non era stato in grado di riferire in ordine alle fonti delle notizie apprese da Carosi Claudia (*“non lo so questo, come si è documentata, non è che ne abbiamo parlato”*); a domanda del Pubblico Ministero se la stessa avesse o no fatto riferimento a dichiarazioni di qualche componente della commissione, aveva risposto: *“no, no”*; neppure era stato in grado di riferire in ordine al presunto mutamento dell'atteggiamento dalla stessa tenuto dopo il 31 marzo 2009, se non facendo riferimento a una minore frequenza delle telefonate, circostanza spiegabile - secondo l'appellante - con l'oggettiva diminuzione del numero di scosse nei giorni successivi alla riunione.

Da ultimo, le stesse censure sono state mosse alle deposizioni rese da De Amicis Alessia e Tomassi Irene, amiche di Carosi Claudia, da cui era peraltro emerso che quest'ultima non era completamente rassicurata, tanto che la notte del 5 aprile aveva posizionato la borsa con gli effetti personali vicino alla porta.

Ebbene, premesso che non è emerso alcun concreto elemento per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, quanto alla conoscenza da parte della vittima dei concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis**, osserva la Corte che, come sopra rilevato, non può ritenersi al riguardo decisiva la circostanza che i testi siano stati o no in grado di indicare la specifica fonte di siffatta conoscenza, a ciò bastando la prova che i messaggi rassicuranti espressi dall'imputato immediatamente prima della riunione furono comunque recepiti.

Peraltro, riferimenti in tal senso non sono nel caso di specie del tutto assenti, avendo la teste Tomei Fiorella, madre di Carosi Claudia, indicato quale fonte da cui la stessa apprese, insieme alla figlia, dell'esito della riunione *“un telegiornale locale o comunque il Tg 3 delle 14”* del 1° aprile 2009 (Carosi Claudia, infatti, era solita pranzare a casa della madre, nonostante abitasse da sola nell'appartamento di via XX Settembre n.123).

The page concludes with several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are three distinct signatures, followed by a large, stylized signature on the right side of the page.

D'altra parte, la prova del fatto che Carosi Claudia fosse venuta a conoscenza di dette informazioni può desumersi dalle deposizioni di tutti i testi a carico, dalle quali emerge chiaramente come nei giorni successivi al 31 marzo l'argomento in questione venne trattato più volte.

In particolare, riferendo su quanto accaduto il giorno 1 aprile, la teste Carosi Ilaria ha dichiarato: *“ebbi modo di prendere questo caffè a casa di mia madre insieme a mia sorella e a mia madre e parlammo del fatto che avevamo avuto notizia, chi da un canale chi da un altro, insomma però dell'avvenuta riunione. Oltre al fatto che già nella nostra testa le informazioni che noi avevamo ritenuto che ci avevano colpite erano state queste informazioni tranquillizzanti che comunque dicevano che era meglio che ci fossero più scosse perché l'energia, questo dava modo all'energia di scaricarsi a poco a poco, e anche ci confrontammo sul fatto che era molto improbabile che ci sarebbero state scosse superiori a quelle che si erano verificate fino ad allora, e quindi diciamo che questa cosa ce la siamo ridetta”*, richiamando quindi concetti che è risultato essere stati propalati immediatamente prima della riunione dall'imputato **De Bernardinis**.

La stessa teste ha altresì specificato che la sorella nell'occasione le fece il nome di quest'ultimo quale fonte diretta delle proprie conoscenze (*“si, del dott. De Bernardinis, lei mi disse che quelle erano le dichiarazioni che aveva sentito”*) ed anche il teste De Nuntiis ha dichiarato di aver commentato con Carosi Claudia proprio la “battuta” sul vino dell'imputato **De Bernardinis**.

Ciò posto e premesso che, come emerso in sede di verifica dibattimentale, Carosi Claudia sin da bambina e durante lo sciame sismico in questione era adusa a uscire dai luoghi chiusi a ogni scossa di terremoto ed evitava comunque di intrattenersi in locali chiusi ubicati nel centro storico, al fine di dimostrare come la stessa fosse stata fortemente rassicurata dai detti concetti, appare significativo l'abbandono della più drastica delle cautele da lei adottate nel corso dello sciame sismico, cautela costituita dal suo trasferimento nello stabile ove abitavano i genitori e la sorella.

Ed invero, già a partire dalla metà del mese di marzo, Carosi Claudia, per paura delle scosse che iniziavano a diventare sempre più frequenti, si era trasferita a casa dei genitori (sita in viale della Croce Rossa n.105/c), e a tanto ella si era indotta non soltanto perché la presenza

dei familiari la faceva sentire più sicura, ma per via della maggiore stabilità dell'edificio rispetto a quello in cui viveva da sola, trattandosi quest'ultimo di una struttura di edilizia popolare risalente all'anno 1955 ed ubicata nel centro storico della città.


Ciò è emerso chiaramente dalla deposizione resa dalla teste Tomei Fiorella la quale ha altresì riferito che il 27 marzo, mentre si trovava in Puglia con il marito e alcuni amici, seppe che a L'Aquila vi era stata una scossa e, dopo aver chiamato subito le figlie, apprese che Claudia si era trasferita a casa loro, ed inoltre che la sera del 29 marzo, quando fecero rientro intorno alla mezzanotte, la trovarono che dormiva sul divano.

Soltanto il giorno 1 aprile 2009 e, quindi, subito dopo aver appreso le notizie rassicuranti provenienti dall'imputato, Carosi Claudia decise di tornare nell'appartamento di via XX Settembre (*"basta, io adesso me ne torno a casa, a casa mia perché sono più tranquilla e quindi niente, voglio tornare a casa"*) ed abbandonò altresì la cautela sino ad allora praticata di evitare di frequentare i locali siti nel centro storico della città.

Dette circostanze di fatto, di cui non vi è motivo di dubitare e che neppure costituiscono oggetto del gravame, sono a giudizio della Corte dirimenti in ordine al mutamento di condotta della Carosi ed alle sue cause.

Nello stesso senso devono peraltro essere valutate le dichiarazioni rese dalle testi Tomassi Irene e De Amicis Alessia, amiche di Carosi Claudia, che la sera del giorno 1 aprile si riunirono con questa per cenare insieme a casa della sorella della De Amicis: in detta occasione si verificò infatti una scossa, sebbene da nessuna di loro percepita, e subito la madre della Carosi, che era molto apprensiva, chiamò la figlia. La teste De Amicis ha sul punto dichiarato che a seguito di detta telefonata la Carosi riferì loro che la madre non si era tranquillizzata neanche dopo la riunione della CGR (*"si, si, disse proprio: "neanche dopo questa riunione della CGR mamma si è tranquillizzata"*); dello stesso tenore sono anche le dichiarazioni della teste Tomassi, a riprova di come la Carosi avesse invece ravvisato proprio nelle informazioni propalate in occasione della riunione una fonte autorevole da cui poter trarre rassicurazione.

Né può sostenersi che Carosi Claudia sia stata tranquillizzata dall'assenza di Bertolaso alla riunione della CGR piuttosto che dai concetti espressi dall'imputato De Bernardinis,



dovendosi al riguardo logicamente ritenere che la mancata presenza di Bertolaso sia stata letta come confermativa dei suindicati concetti tranquillizzanti (*“oltre a quello che ho sentito dai TG mi tranquillizza il fatto che Bertolaso comunque non sia venuto”*).

Con riferimento alla notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, tutti i testi escussi hanno poi potuto riferire in ordine alla tranquillità mantenuta dalla Carosi nonostante le due scosse precedenti quella distruttiva delle 03.32, tanto che ella inviò alle due succitate amiche un sms identico, nel quale diceva di provare tenerezza per una signora anziana del primo piano che, spaventata, era scesa in strada. In particolare, si fa rilevare come sia chiaro, nelle parole scambiate tra la vittima e i testi, il riferimento ai concetti oggetto delle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, ossia quelli della improbabilità di aumento della magnitudo e dello “scarico di energia”.

Sul punto la teste Carosi Ilaria ha infatti riferito che, nel corso della telefonata avuta con la sorella Claudia a seguito della prima scossa delle 22.48, dopo che questa le aveva confermato di non essersi spaventata, aggiunse: *“ci hanno detto che più forte di così non fa, quindi...”*. Anche il teste De Nuntiis, sentitosi nell'occasione al telefono con Carosi Claudia, ha confermato che fu proprio lei a dirgli: *“non mi angosciare, voglio stare qui. Domani mattina ho una causa, sto qui. Tanto ormai ha fatto, non succede nulla”*. Nello stesso senso deve infine intendersi il messaggio inviato da Carosi Claudia all'amica Tomassi dopo la seconda scossa delle 00.39, oggetto della deposizione di quest'ultima: *“lei mi disse che forse finalmente quella lì era l'ultima, così poteva dormire”*, riferendosi all'evidenza al fatto che ormai l'energia aveva scaricato.

Né tale assunto può ritenersi smentito - come invece sostenuto in sede di appello - dalla circostanza, emersa in dibattimento, che la vittima quella notte posizionò la borsa vicino alla porta, quasi a voler significare che non fosse completamente tranquilla, e ciò in quanto è stata la stessa Tomassi, a cui Carosi Claudia aveva inviato il messaggio telefonico, a precisare sul punto che *“però mi fece capire che comunque non aveva intenzione di uscire da quella casa”*.

Quanto poi all'impegno programmato per la mattina del 6 aprile in Tribunale, ritiene la Corte di condividere pienamente la motivazione del primo giudice, dovendosi escludere che detto impegno possa assurgere a fattore condizionalistico alternativo tale da determinare la

vittima a rimanere in casa nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009. Carosi Claudia, infatti, ben avrebbe potuto adempiere a tale impegno, anche se avesse ancora dormito a casa dei propri genitori.

Nessun rilievo, poi, possono assumere a fini difensivi le assicurazioni provenienti da un ingegnere nel corso di un'intervista in ordine alla stabilità degli edifici costruiti negli ultimi cinquant'anni, dal momento che, come si ricava dalla deposizione di Carosi Ilaria, neppure vi è prova certa che detta informazione venne recepita anche da Claudia (*"io chiaramente rispetto a questa informazione che avevo recepito, non ricordo se ne parlai con mia sorella ..."*).


Da ultimo, con riferimento alla scossa delle 15.38 del 30 marzo, deve logicamente ritenersi che la condivisione da parte di Carosi Claudia della scelta dell'avv. Valentini di far uscire i propri collaboratori dall'edificio dipendesse anche dalla vulnerabilità dello stabile, antico palazzo del centro storico, come asserito dalla sorella Carosi Ilaria, e non certo, come invece dedotto dall'appellante (peraltro in maniera illogica), dalle assicurazioni provenienti dagli esperti, per il semplice motivo che la riunione della CGR non era ancora stata tenuta.

Né sul punto può ritenersi pertinente l'argomentazione difensiva sulla cui scorta non potrebbe escludersi che qualora lo studio legale fosse stato ubicato in uno stabile moderno ed antisismico, Carosi Claudia non avrebbe condiviso la scelta di cautela dell'avv. Valentini.

Al riguardo, infatti, non solo si è in presenza di una mera supposizione ma non può neppure sottacersi che anche l'abitazione della Carosi, dalla stessa abbandonata sino al giorno 1° aprile, non era certo ubicata in un moderno stabile antisismico, essendo stata costruita nell'anno 1955 e, pertanto, antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 64/74.

Inoltre il 30 marzo, come narrato dalla teste Carosi Ilaria, Carosi Claudia rimase in luoghi aperti fino a oltre mezzanotte e non tornò a dormire nella propria abitazione, recandosi invece in quella della sorella (ubicata nel medesimo stabile di quella dei genitori) e dormendo sul divano.

Alla luce della congiunta valutazione delle suesposte considerazioni, restando logicamente superata ogni ulteriore argomentazione e deduzione difensiva, deve pertanto ritenersi con un



elevato grado di probabilità logica che, se non fosse intervenuto il fattore esterno costituito dalle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, Carosi Claudia certamente avrebbe continuato a dormire a casa dei propri genitori e la notte del 6 aprile 2009 non si sarebbe pertanto trovata all'interno dell'appartamento sito in via XX Settembre n.123 all'atto della scossa distruttiva delle ore 03.32.

5.3.2) Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia.

L'istruttoria dibattimentale ha provato oltre ogni dubbio che possa qualificarsi ragionevole che se Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia non fossero venuti a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbero certamente trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della propria abitazione - sita al quinto piano di un edificio con struttura portante in muratura e solai e tetto in cemento armato - trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, ha dedotto che la deposizione resa dall'unico teste a carico, Liberati Riccardo, figlio dei predetti Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia, dimostrava come il decesso di questi ultimi non fosse addebitabile agli imputati.

L'appellante ha al riguardo evidenziato che, come da contestazione, era infatti emerso che era stato Liberati Riccardo a convincere i genitori la notte tra il 5 ed il 6 aprile che la cosa migliore da fare fosse rimanere in casa non essendovi alcun pericolo, riportando letteralmente l'oggetto della contestazione e la risposta del teste (contestazione: *“nello stesso verbale del 9 febbraio ... lei dice in maniera molto esplicita, diretta e chiara: “io convinsi anche i miei familiari che quella era la cosa migliore da fare perché non c'era pericolo” cioè lei si attribuisce questa condotta di convincimento nei confronti ... che adesso invece sta rovesciando”*, risposta: *“no, no ha ragione”*).

È stato inoltre dedotto che, in ogni caso, da detta deposizione non si evinceva chi fosse stato a prendere la decisione che convinse i coniugi a rimanere all'interno della loro abitazione dopo le prime due scosse.

È stato dedotto, ancora, che lo stesso teste Liberati Riccardo aveva offerto una spiegazione alternativa a quella accusatoria della condotta delle vittime, costituita dal freddo e dal conseguente pericolo di ammalarsi.

Infine, è stato sostenuto che il teste Liberati Riccardo neppure era stato in grado di precisare quale fossero state le informazioni apprese dal padre con riferimento alla riunione della CGR.

Nell'esaminare la posizione delle vittime Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia va premesso, quanto all'attendibilità dell'unico teste a carico, Liberati Riccardo, che non è emerso dagli atti alcun concreto elemento di dubbio al riguardo e che, anzi, la chiarezza, la precisione e la logica progressione dei ricordi inducono ad escludere senza mezzi termini le sovrapposizioni mnemoniche ed i condizionamenti ipotizzati dalla difesa.

Inoltre, come già evidenziato dal primo giudice, Liberati Riccardo neppure ebbe a sporgere denuncia nei confronti dei componenti della CGR, essendo stato contattato dalla P.G. che svolgeva le relative indagini affinché riferisse sui motivi che spinsero lui ed i suoi familiari a rimanere all'interno della loro abitazione la notte tra il 5 ed il 6 aprile, in quanto dalla denuncia da lui sporta relativamente al crollo del relativo fabbricato era emerso che la sua famiglia, contrariamente a quanto accaduto in detta ultima occasione, si era determinata a trascorrere fuori casa la precedente notte tra il 30 ed il 31 marzo.

Ciò posto, non può che ribadirsi che dalla deposizione resa dal teste Liberati Riccardo emerge con evidenza la consolidata abitudine familiare di adottare immediate misure precauzionali individuali in occasione di singole scosse di terremoto valutate significative, abitudine mantenuta fino al 30 marzo, allorquando, a fronte di una scossa percepita alle ore 15.38, tutti i componenti della famiglia Liberati decisero di trascorrere l'intera notte in macchina, nonostante le non ottimali condizioni di salute dei coniugi Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia, ormai anziani (*“Allora in un primo momento prendemmo la macchina più grande di famiglia che era una vecchia Classe E della Mercedes e andammo a dormire tutti quanti in questa per stare tutti insieme. Poi avendo qualche piccola difficoltà con i sedili reclinati e tutto, io mi feci accompagnare per prendere la Punto, la Fiat Punto, i miei genitori dormirono nella Fiat Punto e io e mia sorella (Marianna, con loro convivente) nella Mercedes”* ... mio padre ha subito una protesi valvolare aortica ... mia madre (ha)

problemi di ernia alla schiena”). Inoltre, il mattino successivo Liberati Vezio, unitamente al figlio Riccardo, si recò ad acquistare delle brandine che furono sistemate nell’abitazione della sorella Elisabetta, ubicata al piano terra e costruita in cemento armato (“io accompagnai mio padre, in tarda mattinata partimmo ... a comprare delle brandine a un negozio che sta alla Valle del Salto che si chiama il Mercatone Uno, noi andammo a comprare queste brande perché si era detto, si pensava, casa di Elisabetta sta a pianterreno, comunque è una palazzina anche più nuova di quella nostra perché è fatta in cemento armato, la nostra invece era in muratura, ma poi soprattutto il fatto che stando a pianoterra se fa una scossa si esce immediatamente fuori, invece al quinto piano purtroppo ... queste brandine noi le andammo a prendere, le caricammo al portabagagli della macchina mia che comunque è un fuoristrada spazioso e ci entrarono, e l’andammo a portare in questa prima (“casa”) di mia sorella che dava sulla strada praticamente, le mettemmo lì, perché nell’incertezza di dove passare le successive notti ... ”).

Certe appaiono poi, contrariamente a quanto dedotto in sede di appello, la conoscenza della riunione della CGR e le relative fonti.

Al riguardo, invero, il teste Liberati Riccardo (che nell’occasione cercò di informarsi sul tema tramite il motore di ricerca Google) ha chiarito e ribadito che fu il padre, appartandosi in una diversa stanza per una migliore concentrazione, ad acquisire le relative notizie tramite un servizio televisivo trasmesso da TV 1 - esplicitando anche il motivo per il quale fu scelta dal padre detta utenza televisiva - e, quindi, a riferire loro, immediatamente e con precisione, i temi trattati (“ ... e mise insomma la TV locale, TV1 perché ... ogni volta che faceva una scossa scrivevano sotto in sovrimpressione la magnitudo e poi perché era comunque la tv che parlava spesso anche di Giuliani, perché prima del terremoto comunque c’era questo fatto che c’era questo Giuliani che diceva ... poi, dopo questo fatto che ci fu questa commissione di esperti, la sera incuriosito lui si andò a vedere TV1 ... mi ricordo che disse, perché poi mangiavamo, lui disse: “a TV1 hanno mandato il servizio della CGR, c’erano luminari, esperti, eccetera eccetera”).

Sull’attendibilità del teste anche sul punto non può non rilevarsi che è ricompreso tra gli atti prodotti dall’accusa un supporto informatico denominato “CD avv. Alessandrini” contenente due cartelle delle quali la prima riguarda proprio files inerenti numerosi stralci e


spezzoni di trasmissioni mandate in onda dall'emittente TV1, compresa l'intervista del giornalista Gianfranco Colacito all'imputato **De Bernardinis** realizzata, anche dalla testata TV 1, immediatamente prima della riunione della CGR

Comunque, per quanto in questa sede di maggiore interesse, va rilevato che il teste Liberati Riccardo è stato chiaro e preciso nel dichiarare quali fossero stati i messaggi percepiti dal padre e quindi riferiti ai familiari ed ovvero:

- che le previsioni catastrofiche formulate precedentemente dal ricercatore Giuliani non dovevano ritenersi attendibili;
- che doveva ritenersi improbabile il verificarsi di scosse di intensità maggiore rispetto a quelle già effettuate;
- che lo sciame sismico in corso comportava uno scarico di energia, e che ciò doveva essere valutato positivamente (*“state tranquilli perché tanto tutta questa energia che si è accumulata magari per fare un sisma si sta scaricando con queste scosse, quindi il fatto che ci sia questo sciame sismico non è presagio di una cosa brutta ma è una cosa positiva perché vuol dire che l'energia accumulata nel corso di non so quanto tempo si sta scaricando”*).

Il teste ha inoltre riferito che nell'occasione il padre ebbe anche ad esprimere la propria fiducia nei confronti dei componenti della CGR (*“Secondo me sono più bravi questi che sono venuti qui apposta piuttosto che uno che magari va dicendo queste cose senza neanche avere le capacità per dirle”*) e che di detti argomenti ebbero a discutere in famiglia per circa due ore nel cui corso il padre ebbe quindi a tranquillizzarli (*“... e si disse: “Tranquillizziamoci, non bisogna essere esagerati”, lui disse proprio, le parole sue, lui disse: “Siamo razionali, diamo retta più a persone esperte che sono state chiamate apposta piuttosto che magari ad un allarme che poi non c'è mai stato o che non ci sarà mai” e quindi si disse stiamo calmi, tranquillizziamoci, non ci sono pericoli, andiamo a dormire a casa, tant'è che noi quella sera siamo andati a dormire non a questa casa a pianterreno ma proprio a casa nostra”*).

Ebbene non può non ribadirsi che nell'occasione di detta riunione il concetto dello scarico di energia, quale fenomeno positivo, fu propalato (in sede della prima intervista rilasciata al



giornalista Colacito) dal solo imputato **De Bernardinis** e che anche il suindicato pronostico favorevole costituisce un concetto che, come già sopra evidenziato, fu propalato dal **De Bernardinis** in sede della conferenza stampa immediatamente successiva alla riunione della CGR mediante la frase *“non ci si aspetta un aumento della magnitudo”*, sebbene non riportata in rubrica.

E d'altronde il teste Liberati Riccardo ha riferito di ricordare che il padre fece loro espressamente proprio il nome di **De Bernardinis**.

A conferma poi della profonda rassicurazione che i su citati concetti infusero in famiglia, il teste Liberati Riccardo ha riferito, come sopra già accennato, che quella sera decisero di rimanere nel loro appartamento, sebbene posto al quinto piano, e di non recarsi presso quello della sorella Elisabetta sito al pian terreno - ove erano già state riposte le brandine acquistate in mattinata - e che la madre rimise al loro posto i gioielli che il 30 marzo aveva riposto in una busta per recarli con sé nella prospettata ipotesi di stabilirsi per qualche giorno in albergo.

Il teste Liberati Riccardo ha ancora riferito che il giorno seguente il padre trovò conferma alle rassicurazioni ricevute nelle notizie pubblicate sui giornali, in particolare sul quotidiano “il Centro”, e che loro tutti, riscontrata l'assenza di ulteriori scosse significative nei giorni successivi alla riunione, ne trassero la conclusione che effettivamente l'energia si era scaricata e che, quindi, si poteva stare tranquilli.

Contrariamente, poi, a quanto sostenuto in sede di appello, il teste ha chiarito e ribadito che la notte tra il 5 ed il 6 aprile, la decisione di non abbandonare l'appartamento fu “corale” e riconnessa proprio a dette rassicurazioni, essendo state valutate le scosse precedenti quella distruttiva come un fenomeno positivo (*“Si disse: “eh, una seconda scossa”, così, così, colà, insomma una frase che dicemmo un po' tutti, ma soprattutto mia sorella, disse questa frase: “Beh, ha fatto una prima botta, una seconda botta, si è scaricata insomma l'energia”, lei disse proprio: “stasera possiamo dormire tranquilli”, perché disse: “Si è scaricata con una prima botta, una seconda botta, si è scaricata l'energia, possiamo stare tranquilli” ... poi devo dire, il cinque ... ci furono due scosse era chiaro che ormai diciamo le basi ce l'avevamo tutti quanti, cioè le fonti, ognuno di noi sapeva quali erano le fonti, cioè sapevamo che c'era stata la CGR, sapevamo ... quello che era stato detto, sapevamo*



quello che potevamo fare, uscire, non uscire, quindi, diciamo, con questi ingredienti si è discusso e si è presa la decisione di rimanere in casa. Poi io mi ricordo che nel dibattito ero quello che appoggiava un po' più mio padre dicendo "siamo razionali, rimaniamo a casa, andiamo fuori a perdere tempo, ci pigliamo la febbre", invece magari le donne di casa mia madre magari ma soprattutto mia sorella Marianna, un pochino più apprensiva, diceva: va bene ma io mò aspettiamo rimaniamo un po' svegli vediamo" ... poi non ricordo purtroppo esattamente chi disse di sì chi disse di no chi ci pensò un po' di più, però arrivammo tutti a quella conclusione perché poi rimanemmo tutti in casa, nessuno di noi uscì ...").

Il teste ha infine chiarito il contrasto prospettato dalla difesa tra quanto da lui affermato in sede dibattimentale e le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni, costituenti oggetto di contestazione e riportate nel ricorso in appello (*"nello stesso verbale del 9 febbraio ... lei dice in maniera molto esplicita, diretta e chiara: "io convinsi anche i miei familiari che quella era la cosa migliore da fare perché non c'era pericolo" cioè lei si attribuisce questa condotta di convincimento nei confronti ... che adesso invece sta rovesciando", r.: "no, no ha ragione"*), dando chiaramente conto che quanto sopra riportato si riferiva alla tarda serata del 31 marzo.

La frase riportata in sede del ricorso in appello prosegue, invero, testualmente come appresso: *"no, no ha ragione, allora le spiego, ... io stavo parlando del 31 marzo, cioè del giorno dopo la notte che avevamo passato fuori, quella sera mio padre ci riferì queste notizie che quella sera fummo convinti, ma poi è chiaro che mica mi puntò, cioè non è che mi puntò una pistola mio padre e mi disse dormi a casa insomma ... cioè, per convinto io, intendo che mio padre, di cui mi fidavo ciecamente, mi fece capire che era la cosa giusta da fare, però la convinzione che mio padre mi trasmise, la trasmise il 31"*.

Concludendo sul punto, deve pertanto ritenersi che le decisioni relative alle due suindicate occasioni furono elaborate ed assunte congiuntamente dai membri del nucleo familiare Liberati-Ciancarella, sebbene a seguito di confronto di argomentazioni ed esigenze emotive non necessariamente *ab initio* del tutto omogenee.

Né può al riguardo ritenersi determinante ai fini difensivi il fatto che le scosse durante la notte tra il 5 ed il 6 aprile furono percepite di portata leggermente inferiore rispetto a quella



del 30 aprile, potendosi evincere dalla deposizione resa dal teste Liberati Riccardo che anche detta percezione fu valutata quale dato positivo sulla scorta dei principi sopra riportati ed in particolare del fatto che il padre la sera del 31 marzo aveva riferito che secondo gli esperti *“una scossa più forte di quella (del 30) non poteva fare insomma”*, in conformità al concetto propalato dall'imputato **De Bernardinis** in sede della conferenza stampa effettuata immediatamente dopo la conclusione della riunione della CGR (*“non ci si aspetta un aumento della magnitudo”*).

Né, ancora, può ritenersi, come invece sostenuto in sede di appello, che possa avere costituito un elemento autonomo e determinate di valutazione l'esigenza di evitare di prendere freddo ed esporsi a malattie, essendo di evidenza solare che analoghe esigenze non avevano impedito ai membri della famiglia Liberati-Ciancarella di passare fuori casa, in macchina, la notte tra il 30 ed il 31 marzo, nonostante la scossa fosse stata recepita alle 15.38, e tenuto conto che proprio per evitare detti disagi Liberati Ezio, unitamente a suo figlio Riccardo, si era determinato ad acquistare le brandine già ubicare nell'abitazione della figlia Elisabetta.

Deve pertanto ritenersi che, se non fosse intervenuto il fattore esterno costituito dalle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia certamente non avrebbero mutato le proprie consolidate abitudini di cautela e non si sarebbero trovati all'atto della scossa distruttiva all'interno della propria abitazione.

5.3.3) Visione Daniela, Cinque Davide, Cinque Matteo.

Anche con riferimento al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo l'istruttoria dibattimentale ha provato oltre ogni dubbio che possa qualificarsi ragionevole che se Visione Daniela non fosse venuta a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbe certamente trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della propria abitazione, trovandovi la morte unitamente ai propri figli minori.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, ha evidenziato che dalla deposizione resa dal teste Cinque Massimo,

marito e padre delle vittime, era emerso: che lo stesso non era mai venuto a conoscenza diretta delle dichiarazioni degli esperti, e che aveva reso dichiarazioni generiche anche con riferimento alla intervista resa dall'imputato **De Bernardinis**; che non poteva affatto ritenersi che Visione Daniela fosse stata rassicurata dagli esperti, atteso che la notte tra il 5 ed il 6 aprile, alla prima scossa, aveva immediatamente chiamato il marito, spaventata, per chiedergli cosa fare; che era stato quindi il marito a rassicurarla, dicendole di rimanere in casa, di non avere paura e di dormire nel letto matrimoniale unitamente ai bambini.

L'appellante ha quindi dedotto che erroneamente, pertanto, il primo giudice non aveva individuato un significativo fattore condizionante della decisione di Visione Daniela nella condotta di Cinque Massimo, essendo emerso con ogni evidenza che era stato proprio quest'ultimo a tranquillizzare la Visione.

Quanto poi alla deposizione del fratello di Visione Daniela, Visione Pier Paolo, è stato evidenziato che la stessa, complessivamente valutata, si appalesava di contenuto neutro atteso che questi non era stato in grado di spiegare le ragioni per le quali la sorella ed i suoi figli sarebbero rimasti a casa: lo stesso, su contestazione, aveva infatti ammesso (“è vero”) che purtroppo non seppero mai per quale motivo “*Daniela decise di rimanere a casa sua con i bambini nonostante sua madre la stesse aspettando*”. Lo stesso teste, inoltre, in una e-mail spedita al giornalista Colacito successivamente alla riunione della CGR, aveva lamentato che nessun accademico o responsabile della Protezione Civile aveva dato una risposta se non quella di affidarsi al Padreterno, il che contrastava con il suo asserito effetto “*anestetizzante*” dovuto agli esiti di detta riunione.

Ancora, stando all'assunto difensivo, doveva valutarsi in contrasto con l'asserito effetto “*anestetizzante*” della riunione della CGR sulla cittadinanza aquilana il fatto che di tale effetto non vi fosse mai stata traccia sul quotidiano on-line di cui lo stesso Visione era responsabile amministrativo.

È stato inoltre rilevato come fosse poco credibile che i due fratelli, i quali, stando alla deposizione resa da Visione Pier Paolo, si sarebbero incontrati tutti i giorni, non ebbero mai a parlare della insoddisfazione del primo per le informazioni che provenivano dalle istituzioni.

The page contains two handwritten signatures and a large handwritten number '9'. The first signature is written in dark ink and appears to be 'Pier Paolo Visione'. The second signature is written in a lighter ink and is more stylized. The number '9' is written in a large, cursive style on the right side of the page.

È stato quindi sottolineato che non potevano certo supportare la tesi accusatoria né la deposizione resa dalla teste Bastida Maria Lucia, madre di Visione Pier Paolo e Visione Daniela, in ordine alla intervista resa dal professor **De Bernardinis**, in quanto priva di effettiva rilevanza probatoria, né la deposizione resa dalla teste Giordani Linda Giuseppina, madre di Cinque Massimo, la quale aveva esclusivamente confermato la conversazione telefonica intercorsa la notte tra il 5 ed il 6 aprile tra la propria figlia e il di lei coniuge, per come riferitale da quest'ultimo.

Infine l'appellante ha evidenziato come Visione Daniela, dopo la scossa del 30 marzo, si fosse comunque determinata a dormire "in casa", sebbene nella sua seconda abitazione, ove si sentiva più sicura in quanto disposta su un unico piano.

Va in primo luogo ribadita la valutazione di attendibilità di tutti i testi escussi, ivi compreso Visione Pier Paolo, che ha mostrato un chiaro astio nei confronti dei membri della CGR, così evidenziando sia il proprio carattere "sanguigno" (appalesandosi scontato che ognuno reagisce agli eventi in base all'indole) sia il proprio genuino convincimento che la sorella Daniela sia deceduta in conseguenza della riunione della CGR.

In particolare evidenzia la Corte che i fatti da lui riferiti in ordine alla "vicenda" vissuta dalla sorella risultano in linea con quelli emergenti dalle ulteriori deposizioni rese al riguardo, né aggiungono elementi di rilevante novità, ma esclusivamente qualche dettaglio in più dovuto alla frequentazione giornaliera del teste con la sorella proprio nel periodo dello sciame sismico, per i motivi dal medesimo ampiamente specificati.

Inoltre, detti particolari, come evidenziato dal primo giudice, "si incastrano con quelli già riferiti dagli altri testimoni senza sbavature, senza contrasti, si allineano nella composizione di un mosaico unitario che descrive con coerenza l'atteggiamento ed i comportamenti tenuti da Visione Daniela nella vicenda in esame".

Né, a fronte di quanto sopra evidenziato, possono ritenersi *tout court* manifestazione di inattendibilità del teste, come invece dedotto dall'appellante, il fatto che lo stesso abbia riferito dell'effetto "anestetizzante" della riunione della CGR sulla cittadinanza aquilana, mentre di tale effetto non vi fu menzione negli articoli pubblicati nei giorni successivi a detta riunione sul quotidiano *on line* InAbruzzo.com, ed il fatto che lo stesso in data 3 aprile


2009, alle ore 21.59, ebbe ad inviare una *email* al giornalista Colacito Gianfranco, direttore della testata, con la quale manifestava i suoi dubbi sulla completezza delle informazioni che in quei giorni le istituzioni avevano fornito alla cittadinanza, dubbi che, a suo dire, non manifestò alla sorella.

Al riguardo va in primo luogo rilevato che il Visione all'epoca dei fatti era mero responsabile amministrativo e non direttore o redattore di detto quotidiano e che, pertanto, non ne decideva la linea editoriale, come peraltro dallo stesso chiaramente esplicitato (*"allora preciso che io sono responsabile amministrativo, c'è un direttore di filiale che è Gianfranco Colacito ed io non mi permetto né di creare i contenuti e né di decidere la linea editoriale"*).

E d'altronde la e-mail spedita al Colacito al fine di sollecitare la riflessione dello stesso sulla non esaustività delle informazioni fornite sullo sciame sismico costituisce riprova del fatto che il Visione non avesse alcun autonomo potere di influire sulla linea editoriale (*"... ritengo che non stiamo facendo il nostro dovere di portale informatico al servizio dei cittadini"*).

Il teste, peraltro, ha fornito una spiegazione della sua asserita contraddizione tra la dedotta carenza informativa e la dedotta "rassicurazione", evidenziando come per lui le autorità amministrative e di pubblica sicurezza da un lato non avessero fornito informazioni sufficienti e, dall'altro, avessero invece, tramite la CGR, trasmesso dei messaggi tranquillizzanti definiti "micidiali" (*"no, noi non ci aspettavamo nessuna scossa devastante ... altrimenti saremmo stati dei suicidi a stare nelle nostre case. Noi vivevamo addormentati nella nostra città senza informazione ma con dei messaggi micidiali, precisi, che ho fatto presente prima, che ci portavano a stare tranquilli, qualsiasi media noi sentivamo o leggevamo, dicevano, riportano le affermazioni di questi signori"*).

Sul punto occorre peraltro rimarcare anche in questa sede che, pur attribuendo il Visione ai membri della CGR detti messaggi "micidiali", lo stesso, su richiesta di specificazioni, ha fatto evidente riferimento alle sole dichiarazioni dell'imputato **De Bernardinis** (*"non c'è allarme, state tranquilli, più ne fa meglio è, bevete un bicchiere di vino di Montepulciano, tutto questo messo insieme è un messaggio micidiale. Ci ha portato ad avere un comportamento suicida"*).

The page concludes with several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. On the right, there is a large, stylized signature that appears to be a single continuous stroke.

Il teste ha poi fornito una spiegazione anche del fatto di non aver espresso i propri dubbi sull'incompletezza informativa del citato portale informatico alla sorella. Lo stesso, invero, posto che vide per l'ultima volta la sorella il venerdì 3 aprile (poiché essa si recava da lui la sera dopo il lavoro e pertanto non si recò da lui il sabato e la domenica successivi), ha chiaramente riferito che la *email* costituì l'epilogo di un proprio ragionamento di cui non aveva parlato con nessuno, né con "la testata", né con la sorella, né con la moglie ("*quella lì è successiva, un tragitto mio mentale successivo del venerdì ...*", d.: "*non lo ha condiviso con sua sorella?*", r.: "*ma no, non ne abbiamo parlato dei miei problemi con la testata e di altri miei dubbi che avevo con il mio direttore, io di quelle cose non ne ho parlato neanche con mia moglie per dirle*").


Per mera completezza va poi rilevato che il teste ha dato anche conto della frase "*nessun accademico o responsabile della Protezione civile ha dato una risposta se non quella di affidarsi al Padreterno*", dichiarando di aver fatto riferimento ad una intervista rilasciata dall'assessore Stati. Ebbene, emerge dagli atti utilizzabili per la decisione che il 31 marzo 2009, alle ore 13,04, l'ANSA aveva diffuso una nota informativa nella quale si riportavano le parole pronunciate dall'Assessore Regionale Daniela Stati, la quale nell'occasione aveva annunciato la presenza alla riunione serale della CGR del dott. Guido Bertolaso e del Sindaco di L'Aquila, dott. Massimo Cialente, invitando "*i cittadini a cercare di essere sereni e soprattutto a non dare credito alle informazioni false sulla previsione dei terremoti che purtroppo in questi giorni stanno andando in giro*" e concludendo, quindi, con le parole: "*i terremoti non si possono prevedere, quando faranno lo sa solo il Padre Eterno*".

Ad ogni buon conto ritiene la Corte che eventuali interne contraddizioni del teste Visione non potrebbero comunque incidere sul complessivo e coerente quadro probatorio appreso evidenziato, tenuto presente che ciò che in questa sede interessa è esclusivamente acclarare se la decisione presa da Visione Daniela la notte tra il 5 ed il 6 aprile di rimanere nella propria abitazione familiare, sita al quarto piano di una palazzina ubicata nel centro storico aquilano, sia stata o no ricollegabile alle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**.

Ebbene, nonostante per evidenti problemi attinenti alla fono trascrizione non risultino trascritte intere frasi pronunciate dal teste Cinque Massimo inerenti i punti nodali delle

questioni d'interesse, dalla congiunta valutazione, in sintesi logica, delle acquisite prove orali, emerge comunque con evidenza:

- che nella famiglia Visione, e pertanto sin dall'infanzia di Daniela, dopo una scossa di terremoto, fosse uso abbandonare i luoghi chiusi, financo stazionando in luoghi aperti l'intera notte, all'interno di un'autovettura;
- che detta misura precauzionale era stata mantenuta da Visione Daniela e dal suo nucleo familiare anche durante lo sciame sismico in questione, tanto che già prima del 30 aprile in un paio di occasioni l'intera famiglia ebbe a passare parte della notte in macchina a seguito di scosse percepite quali allarmanti dal quarto piano della loro abitazione (*“è capitato di rimanere in macchina fuori ed è capitato anche a me con loro, con mia moglie un paio di volte durante questo ... sotto casa ... c'era un piazzale ... due volte sicuramente ... tutte e due le volte ... era di notte ... parecchie ore siamo stati fuori”*).
- che Visione Daniela era *“terrorizzata”* da detto sciame, tanto da essersi addirittura attivata per realizzare una *“casetta in legno”* nel Comune di Prata D'Ansidonia ove la famiglia era proprietaria di un terreno; che insistette con i familiari sino a conferire l'incarico ad un tecnico per dare inizio all'iter amministrativo; che cessò di insistere appena dopo la riunione della CGR (*“Lei si stava attivando ed aveva già dato incarico ad un geometra, ad un ingegnere, per farsi una casetta di legno in mezzo ad un campo”*; *“Daniela era cambiata. Non mi disse più “mamma ci andiamo a vedere questo terreno... ma quando facciamo la casetta”?* *Non me l'ha chiesto poi”*);
- che, a seguito della scossa del 30 aprile, Visione Daniela, la quale nell'occasione si trovava con i figli fuori casa, non vi fece affatto rientro, restando tutto il pomeriggio a girovagare con la macchina, recandosi quindi in serata con i propri figli a cena presso il ristorante Mc Donald's, ubicato al primo piano del relativo edificio, ed infine recandosi a dormire nella sua seconda casa, sita a circa dieci chilometri da L'Aquila (in frazione San Gregorio), in quanto costruita su di un unico piano.



Altrettanto chiaro è emerso che Visione Daniela ebbe conoscenza dell'esito della riunione della CGR, avendovi anzi posto particolare attenzione sia per la sua paura innata del terremoto, sia per il suo ruolo istituzionale di direttrice della Direzione Provinciale del Lavoro di L'Aquila, con conseguente responsabilità sui relativi dipendenti.

In particolare è emerso che la Visione frequentava giornalmente lo studio del fratello, come detto amministratore del portale *on line* InAbruzzo.com, sulla cui *home page* venne propalata l'intervista dell'imputato **De Bernardinis** (*"perché c'era quella benedetta home page che lei vedeva con me sistematicamente, quindi lei era informatissima, quindi sapeva, aveva visto un'intervista, quel messaggio dirompente ..."*).

Al riguardo, poi, il teste Visione Pier Paolo ha riferito che la sorella, dopo il 30 marzo, gli ripeteva la frase *"se lo dice la CGR possiamo stare tranquilli"*, precisando anche che furono proprio queste parole che lo indussero a denunciare i fatti (*"ecco che mi sono spinto a denunciare questa cosa ed a fare l'esposto perché lei mi disse, e con testuali parole: "se lo dice la CGR dobbiamo stare tranquilli"*).

Al riguardo, inoltre, la teste Giordani Linda Giuseppina, madre di Visione Daniela, ha riferito che la figlia leggeva i giornali quotidianamente e che avevano commentato unitamente l'esito della riunione della CGR.

Al riguardo, infine, il teste Cinque Massimo ha confermato che la moglie era in merito informata è ciò anche per il suo ruolo istituzionale.

Da ultimo, è emerso chiaro che Visione Daniela ebbe a mutare completamente il proprio atteggiamento dopo il 30 marzo.

Sul punto, oltre alle già ricordate parole dalla stessa pronunciate e testimoniate dal fratello Visione Pier Paolo, appare fortemente significativo, come su detto, il fatto che la stessa in concomitanza con la riunione della CGR ebbe ad abbandonare improvvisamente il proprio progetto di realizzazione di una casa di legno in Prata D'Ansidonia, sul quale aveva pure tanto insistito con i familiari.

Inoltre il teste Cinque Massimo ha riferito che nel corso della settimana successiva al 30 marzo la Visione ebbe a rassicurare uno studente greco, conduttore di un appartamento

ubicato nel medesimo stabile ove loro abitavano e che si mostrava preoccupato per lo sciame, facendo riferimento proprio a quelle che erano state pubblicizzate come le conclusioni della riunione della CGR


Infine, a prova del radicale mutamento di prospettiva della Visione stanno le dichiarazioni della madre Giordani Linda Giuseppina che ebbe a sentire la figlia immediatamente dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile, invitandola a passare la notte presso la sua abitazione, ritenuta più sicura poiché posta al primo piano, e che, alla risposta della figlia, ebbe a pensare *“ma questa si è scemita”*.

Che, poi, il citato netto e repentino mutamento di prospettiva fosse derivato proprio dall'intervista resa dall'imputato **De Bernardinis**, si desume dal fatto che alla domanda della madre *“Embè, che fate non venite sotto?”*, la Visione ebbe a rispondere facendo riferimento allo *“scarico di energia”*: *“No, mà, ha fatto ha fatto, si è scaricato, stanno gli scienziati, dobbiamo avere fiducia”*.

Il chiaro riferimento al concetto dello *“scarico di energia”*, propalato il 31 marzo esclusivamente da **De Bernardinis**, emerge altresì dalla deposizione resa dal teste Cinque Massimo, il quale ha dichiarato che a seguito della telefonata ricevuta dalla moglie subito dopo detta scossa, ripercorsero insieme le argomentazioni che entrambi riferivano alla CGR (*“stai tranquilla, perché ci hanno detto che la terra più si scarica e meglio è, scarica energia e quindi ...”*).

Né può nel caso di specie sostenersi che detto concetto forse stato recepito ed elaborato dalla Visione antecedentemente o successivamente alla riunione della CGR, perché proprio in concomitanza con la stessa la Visione ebbe a mutare radicalmente il suo atteggiamento nei confronti dello sciame in corso.

Appare dunque a questa Corte di intuitiva evidenza che la Visione ebbe a percepire le parole ed i messaggi rassicuranti dell'imputato **De Bernardinis**, riferendoli alla CGR, e che per ciò e solo per ciò ebbe ad abbandonare le cautele già tenute nel corso dello sciame sismico, a nulla rilevando che il teste Cinque Massimo, come dedotto in sede di appello, abbia riferito *“di non aver mai sentito alcuna dichiarazione degli esperti”*, avendo lo stesso chiarito di aver comunque preso conoscenza dell'esito della riunione della CGR, pur non essendo in



grado di indicarne la fonte, precisando, come suddetto, che la moglie, per il ruolo istituzionale che rivestiva, *“doveva per forza di cose essere informata”*, dal che deve ragionevolmente presumersi che il teste abbia assunto le proprie informazioni a riguardo precipuamente tramite quest’ultima.

Né, ancora, a fronte di quanto sopra evidenziato, può ritenersi che la decisione della Visione di rimanere nella propria abitazione a seguito della scossa delle ore 22.48 del 5 aprile possa ricondursi in via esclusiva alle dedotte *“rassicurazioni”* fattele per via telefonica dal coniuge.

Sul punto, posto che, l’istintiva paura a seguito della percezione di una forte scossa di terremoto non si pone affatto in irriducibile logico contrasto con la suddetta intervenuta rassicurazione, comportando quest’ultima meramente la sostituzione di una scelta razionale ad una scelta d’impulso, e posto altresì che appare del tutto naturale che Cinque Massimo, contattato dalla moglie subito dopo detta scossa, abbia cercato di tranquillizzarla, rileva la Corte che pur a non volersi convenire col primo giudice sul fatto che il ruolo di Cinque Massimo consistette in un mero *“conforto morale”*, detto ruolo tuttavia di certo si esplicò nel ripercorrere unitamente al coniuge le suindicate argomentazioni, di talché, se Cinque Massimo certamente partecipò alla elaborazione della decisione della Visione, la decisione fu tuttavia presa proprio in base alla rassicurazione dovuta all’idea che l’energia si stesse meramente scaricando e che ciò costituisse un fenomeno favorevole (*Io la rassicurai dicendole “stai tranquilla, che siamo stati tranquillizzati dalle parole ... a seguito della riunione della Commissione ... ci hanno detto di stare tranquilli ... abbiamo concordato di restare in seguito a queste rassicurazioni che sono state fatte le ... la terra più scarica meglio è ... perché la terra più scarica meglio è, scarica energia e quindi ... anche lei era rassicurata da questa ... a seguito di questa riunione”*).

Sul punto, la madre della Visione ha confermato, per quanto a sua volta saputo dal genero, che quest’ultimo e la propria figlia concordarono tra loro il da farsi in quanto ritenevano che ormai potevano stare tranquilli (*“hanno concertato tra loro il da farsi ... tanto possiamo stare tranquilli adesso ... hanno concertato questo tra loro”*).

D’altronde, che le determinazioni familiari venissero concordate dai coniugi, anche quando Cinque Massimo si trovava a Sulmona per lavoro, appare chiaro dal fatto che gli stessi



ebbero a sentirsi e decidere insieme pure nell'occasione del 30 marzo in cui la Visione ed i bambini ebbero a trasferirsi nell'abitazione di San Gregorio (*“il pomeriggio del 30 quando c'è stata la scossa ... mi trovavo anche quel pomeriggio di servizio ... quindi ... ci siamo sempre interfacciati con mia moglie telefonicamente ... ci siamo sentiti per telefono; “che dici, vado” ...?”*).

Né la circostanza che la decisione di rimanere presso la propria abitazione sia stata assunta dalla Visione confrontandosi con il proprio coniuge può essere indubbiata dal fatto che il teste Cinque Massimo abbia confermato quanto già riferito in sede di sommarie informazioni, ovvero che la moglie lo chiamò spaventata chiedendole cosa avesse dovuto fare e che lui ebbe a rassicurarla, dicendole di rimanere calma, di non avere paura, di rimanere a casa e di dormire insieme ai bambini del letto matrimoniale, atteso che la conferma di quanto riferito in sede di indagini preliminari è stata effettuata dopo le precisazioni del teste in merito al tenore complessivo del colloquio avuto con la moglie e le rispettive dichiarazioni non si pongono in termini di logica incompatibilità.

Né, ancora, a fronte di quanto sopra rilevato, può valutarsi dirimente ai fini difensivi la dedotta contraddizione tra la deposizione resa dal teste Visione Pier Paolo e quella resa dalla teste Giordani Linda Giuseppina sul fatto che quest'ultima, dopo la scossa delle ore 22.48, avrebbe invitato il figlio Pier Paolo a recarsi presso l'abitazione paterna, ritenuta, come già detto, più sicura, riferendogli che vi si sarebbe recata anche la sorella, avendo la teste Giordani sciolto la contraddizione, dichiarando di aver ciò riferito al figlio al fine di invogliarlo a recarsi da lei.

In particolare la Giordani ha riferito che alle sue insistenze (*“ho insistito”*) la figlia infine le rispose *“mò vediamo”* per chiudere la conversazione, che lei capì che non sarebbe andata e che al figlio disse il contrario per invogliarlo a recarsi presso di lei (*“d.: “quindi il mò vediamo, cioè adesso vediamo, significava per lei che cosa?”, r.: “significava per me che Daniela non veniva a casa. Però a Pier Paolo ho detto il contrario, per farlo venire ... gli ho detto una bugia perché volevo che stessero con me tutti e due”*).

Per mera completezza rileva la Corte che, anche qualora si volesse ritenere, e non si ritiene, che la Visione in prima battuta si fosse effettivamente prospettata anche la possibilità di recarsi dalla madre per poi determinarsi invece a rimanere in casa dopo aver *“ragionato”*



con il proprio coniuge, ed anche qualora la stessa sia istintivamente e momentaneamente uscita dalla propria abitazione (come il difensore dell'imputato sembra dedurre dalle frammentarie, in quanto parzialmente non registrate, dichiarazioni del teste Cinque sul punto - v. pag. 204 delle trascrizioni relative all'udienza del 15-10-2011), tuttavia detto "ragionamento" avrebbe quale presupposto l'acquisizione del concetto dello scarico di energia quale fenomeno favorevole tramite le parole pronunciate dall'imputato **De Bernardinis**, la cui esternazione si porrebbe pertanto in ogni caso quale *condicio sine qua non* della scelta della Visione.

In definitiva, deve ritenersi che, se non fosse intervenuto il fattore esterno costituito dalle dichiarazioni dell'imputato **De Bernardinis**, Visione Daniela certamente non avrebbe mutato le proprie consolidate abitudini di cautela e non si sarebbe trovata all'atto della scossa distruttiva all'interno della propria abitazione unitamente ai figli minori.

L'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** ha dunque costituito una condizione necessaria dell'evento, restando superata ogni ulteriore argomentazione e deduzione difensiva.

5.3.4) Massimino Patrizia, Cora Alessandra, Cora Antonella.

Anche con riferimento al decesso di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella l'istruttoria dibattimentale ha invero provato oltre ogni dubbio che possa qualificarsi ragionevole che se le tre vittime non fossero venute a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista resa dall'imputato, alla prima scossa verificatasi nel corso della notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 si sarebbero allontanate immediatamente e per numerose ore dal loro domicilio, così peraltro conformandosi alle abitudini di cautela familiare radicate nel tempo.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, ha evidenziato come il primo giudice avesse omesso di riportare compiutamente il contenuto delle acquisite deposizioni testimoniali, trascurando la valorizzazione di dichiarazioni fondamentali.


Al riguardo in primo luogo è stato evidenziato come il teste Cora Maurizio del contenuto della riunione della CGR avesse colto che non ci sarebbero stati eventi letali, che lo sciame avrebbe proseguito con la medesima intensità o con intensità minore e che il danno potenziale avrebbe riguardato esclusivamente le strutture vecchissime, le controsoffittature, i canali ed altri elementi comunque estranei alla tipologia della sua abitazione, mentre le espressioni utilizzate dagli scienziati sul punto erano inequivocabilmente riferite ai danni già provocati dalla scossa del 30 marzo 2009.

L'appellante ha inoltre evidenziato come dal contenuto della deposizione resa dal citato teste era emerso che i membri della famiglia Cora si erano sentiti sollevati per la minore intensità della scossa percepita la notte tra il 4 ed il 5 aprile rispetto a quella del precedente 30 marzo - durante la quale era caduto un libro da uno scaffale - il che aveva costituito un elemento di rassicurazione *ex se*, deducendo, quindi, che non poteva ritenersi sul punto condivisibile il ragionamento del primo giudice sulla cui scorta detta percezione avrebbe meramente rafforzato l'effetto rassicurativo derivante in via esclusiva dalla conoscenza dell'asserito esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

È stato inoltre evidenziato come il teste Maurizio Cora potesse essere stato condizionato anche da altri fattori, quali le dichiarazioni provenienti dalle autorità amministrative, avendo il medesimo nel corso della propria deposizione confermato il contenuto della dichiarazione già resa in sede di sommarie informazioni, ossia di aver invitato le autorità ad acquisire le trasmissioni televisive e gli articoli di quotidiani e periodici relative al periodo intercorrente tra il mese di dicembre 2008 ed il mese di aprile 2009, al fine di verificare il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dalle autorità amministrative, circostanza che avrebbe dovuto logicamente indurre a non escludere percorsi causali alternativi.

Ancora, è stato evidenziato che il primo giudice non aveva tenuto conto, con riferimento alla deposizione resa dall'amica di famiglia Lombardi Tirone Giovanna, che questa non era stata in grado di indicare quando avrebbe appreso le informazioni inerenti lo scarico di energia, ma che aveva comunque collocato il dato in un momento precedente al 30 marzo e, quindi, alla rassicurazione che era assertivamente pervenuta dalla CGR

Ancora, è stato evidenziato che il primo giudice non aveva preso minimamente in considerazione la deposizione resa dal teste Tiberi Rolando, dalla quale non emergevano le



fonti da cui la famiglia Cora sarebbe stata rassicurata.

Da ultimo è stato evidenziato come il 30 marzo 2009 la famiglia Cora avesse comunque fatto rientro presso la propria abitazione per trascorrervi la notte, di talché non poteva presumersi che lo stesso non sarebbe accaduto anche il 6 aprile, prima del verificarsi della scossa distruttiva.

Ebbene, premesso, quanto all'attendibilità del teste Maurizio Cora, che la penale responsabilità dei componenti la CGR così come ipotizzata dall'accusa non poteva certo ritenersi di immediata ed intuitiva evidenza, e, nello specifico, che, come rettamente evidenziato dal primo giudice, la perdita dell'intero nucleo familiare e le importanti lesioni personali subite dallo stesso nell'occasione forniscono sicuramente una esaustiva spiegazione del lasso temporale intercorso tra la data del terremoto e la determinazione di questi, peraltro del tutto autonoma, di proporre denuncia, va *in primis* evidenziato che, limitati i parametri del giudizio di responsabilità dell'imputato a quelli sopra specificati, risultano ultronei rispetto al presente vaglio gli argomenti utilizzati dagli "scienziati" di cui al ricorso in appello, dovendosi precipuamente tenere conto dell'influenza sulla scelta delle vittime, maturata in sede di un vero e proprio consulto familiare e riportata dall'unico sopravvissuto, delle dichiarazioni provenienti dall'odierno imputato **De Bernardinis**.

Quanto alle fonti delle informazioni, posto che il teste Cora Maurizio ha dichiarato che le valutazioni espresse dalla CGR erano attese dalla propria famiglia come una "manna" - il che sottolinea l'attenzione prestata nell'occasione alla propalazione delle relative notizie - si rileva che lo stesso ha precisato che dette fonti furono costituite dalle interviste rilasciate dal sindaco dell'Aquila e da membri della Commissione nonché da articoli e servizi giornalistici confezionati già dalla sera del 31 marzo 2009, e ciò con riferimento sia alla stampa ed alle tv locali sia a quelle nazionali.



Al riguardo, a giudizio della Corte, il fatto che il teste non sia stato in grado di riportare in maniera specifica né i nomi dei membri della CGR che ebbero a rilasciare dette interviste né le denominazioni dei singoli quotidiani e dei programmi tv, non solo non ne inficia l'attendibilità ma la rafforza, essendo evidente che sarebbe stato del tutto agevole, in ragione della risonanza dei fatti e dell'uso diffuso di strumenti informatici, acquisire specifiche informazioni ai fini di una futura deposizione.

D'altronde l'attenzione riservata dalla famiglia Cora-Massimini all'esito della riunione della CGR risulta chiara altresì dalla deposizione della teste Lombardi Tirone Giovanna, intima amica di Massimini Patrizia, la quale ha riferito che quest'ultima nell'occasione aveva *“sentito delle interviste in televisione”* e ne era stata tranquillizzata (*“hai sentito? Hai visto? Siamo più tranquille”*) e dal teste Tiberi Rolando, il quale ha riferito del notato *“capovolgimento psicologico della famiglia”* dopo la riunione della CGR.

I concetti percepiti, elaborati e riferiti dal teste Cora Maurizio, poi, attingono precipuamente dalle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis** e fanno riferimento, in particolare, alla *“normalità”* dello sciame sismico (*“si parlava di un normale sciame sismico”*), allo *“scarico di energia”* (*“dice, si sta scaricando, si sta scaricando l'energia”*), alla situazione favorevole (*“una prognosi fausta”*).

Ne consegue che la stima, quale d'intensità minore, della scossa delle ore 23,30 del 4 aprile 2009 rispetto a quella del precedente 30 marzo - non avendo percepito nessun membro del nucleo familiare Cora-Massimini la successiva scossa ma esclusivamente, quindi, quella distruttiva - non ebbe affatto una valenza autonoma ma fu effettuata, come peraltro chiaramente esplicitato dal teste Cora Maurizio, proprio in base ai concetti della normalità dello sciame sismico e dello scarico di energia, non avendo in sostanza le vittime fatto altro che constatare che la scossa era stata presumibilmente inferiore a quella del 30 marzo, trovando, quindi, un soggettivo riscontro a quanto da loro ritenuto essere stato il messaggio della C.G.R., (*“apprezzammo ancor più questa CGR, era stata in grado proprio di ... dice sta scaricando si sta scaricando l'energia, quindi ... ci saremmo dovuti aspettare una serie di eventi analoghi che non avevano prodotto danni alla casa, ecco quella sera non cadde il libro, mi ricordo ecco da questo capimmo che era inferiore perché il lunedì prima era caduto un libro, che stava pure in bilico, ma quella sera non cadde nulla, quindi questa scossa valutammo che era una scossa di carattere diverso, inferiore, e comunque una scossa che integrava quel normale sciame sismico che ci avevano...”*).

Al riguardo non può non evidenziarsi che anche il pronostico favorevole espresso nei suindicati servizi giornalistici fu propalato dal **De Bernardinis** in sede della conferenza stampa immediatamente successiva alla riunione della CGR mediante la frase *“non ci si aspetta un aumento della magnitudo”*, sebbene non espressamente riportata nella rubrica.



Appare pertanto chiara, come esplicitata dal teste Maurizio Cora ed evidenziata dal primo giudice, la sostituzione del ragionamento all'istinto (*“purtroppo intervenne un ragionamento, ragionamento che non ci sarebbe mai stato se non ci fosse stata questa pronuncia della CGR che aspettavamo come manna ... è intervenuto un elemento di riflessione, ci siamo affidati totalmente a queste persone che costituivano per noi garanzia ... la decisione è stata presa il 5 aprile non in base a quello che era l'istinto, che si attestava sulla rilevanza o meno della scossa, ma è stata presa rispetto a quello che era stato detto dalla CGR, in chiave razionale ... se avessimo seguito quella sera l'istinto stavamo fuori casa come al solito”*).

Che poi la famiglia Cora non sia stata affatto condizionata dalle suindicate e non precisate “dichiarazioni provenienti dalle autorità amministrative” relative al periodo dicembre 2008-aprile 2009 risulta evidente dalle chiare, precise e reiterate dichiarazioni rese anche sul punto dal teste Cora Maurizio (*“noi continuavamo a comportarci in maniera istintiva perché non c'era la parola autorevole che aspettavamo e la parola autorevole fu quella che tutti sappiamo ... allora, voglio ripetere, perché già l'ho detto, che a questo tipo di informazione non davamo peso, davamo un peso estremamente relativo perché erano informazioni non promananti da chi è legittimato a farle”*), deposizione peraltro confermata da quella resa dalla teste Lombardi Tirone Giovanna.

Riprova logica della veridicità di quanto sopra è poi costituito dal fatto che solo qualche giorno prima della scossa distruttiva, ossia il precedente 30 marzo, i coniugi Cora-Massimino e la loro figlia maggiore Alessandra a fronte della scossa delle ore 15.38 si erano determinati a fuoriuscire dalla propria abitazione ed a trattenersi per ore nel parco adiacente il castello cinquecentesco spagnolo (*“nella tardissima serata siamo tornati a casa”*), e ciò nonostante Cora Alessandra avesse la febbre a 39°, circostanza pienamente confermata sia dalla teste Lombardi Tirone Giovanna, per avergliela raccontata l'amica Massimino Patrizia, sia dal teste Tiberi Rolando, il quale ha riferito di essersi nell'occasione intrattenuto *“diverse ore ... più di due ore, quasi tre ore”* con la famiglia Cora, che peraltro era già in loco quando lui ebbe a sopraggiungere e rimase in loco quando *“si lasciarono”*.

Nessun rilievo ai fini difensivi può assumere poi la circostanza che la teste Lombardi Tirone Giovanna non sia stata in grado di indicare quando lei stessa avesse appreso le informazioni


inerenti lo scarico di energia, atteso che la medesima ha chiaramente riferito, così confermando l'ipotesi accusatoria, che dette informazioni non erano state ritenute rassicuranti prima del 31 marzo (domanda: *“però tutto questo non tranquillizzava la sua amica?”*, risposta: *“nessuno perché le persone sono abituate ... l'ho detto prima, si usciva di casa ogni volta, era una popolazione abituata a questo”*), precisando inoltre che nel periodo antecedente al 31 marzo le notizie rassicuranti si alternavano a quelle allarmanti (*“però leggevamo anche l'altro ... altri dicevano che sarebbe successo”*), e che, comunque, la fonte di dette notizie non era considerata autorevole (*“... non erano istituzionalizzati, i vari tecnici, per così dire ... non ci rassicuravano ... ma quando si riunisce questa qui di commissione, quando viene all'Aquila ... tu ti senti al centro del mondo, come città ...”*).

Nessun rilievo, ancora, può assumere il fatto che il teste Tiberi Rolando non sia stato in grado di specificare quali fossero state le fonti da cui la famiglia Cora sarebbe stata rassicurata, per quanto sopra evidenziato in merito alla medesima deduzione formulata con riferimento alla deposizione del teste Cora Maurizio.

Da ultimo, nessun rilievo può assumere ai fini difensivi il fatto che il 30 marzo 2009 la famiglia Cora ebbe infine a fare rientro presso la propria abitazione per passarvi la notte.

Al riguardo, posto che dalla congiunta valutazione delle deposizioni rese dal teste Cora Maurizio e dalla teste Lombardi Tirone Giovanna è rimasto provato che i componenti del nucleo familiare Cora-Massimini erano soliti fuoriuscire dalla propria abitazione ad ogni scossa percepita come pericolosa trattenendosi a lungo in luoghi aperti (*“le scosse che erano di maggior rilievo ci inducevano a uscire e siamo usciti, le scosse di minore rilievo le consideravamo fenomeni ... quasi fisiologici ... noi in genere ci trattenevamo fuori cinque ore, cinque, sei ore”*), devesi invero ribadire che a seguito della scossa delle ore 15.38 del 30 aprile, Cora Maurizio, la moglie Massimini Patrizia e la figlia Cora Alessandra ebbero a recarsi presso il parco adiacente il castello spagnolo cinquecentesco, ove si intrattenero per ore, facendo rientro in casa nella tardissima serata, e ciò nonostante Alessandra fosse febbricitante.

Deve pertanto ritenersi con alto grado di probabilità logica che, se i membri della famiglia Cora-Massimini non avessero abbandonato le loro cautele familiari, tenuto altresì conto della scossa delle ore 00. 39 del 6 aprile 2009 dai medesimi non percepita nel sonno e che

Handwritten signature and scribble in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Ded. M.' followed by a large, stylized flourish.

sarebbe sicuramente stata percepita se si fossero trovati fuori dalla loro abitazione, non sarebbero stati colti all'interno della stessa dalla scossa distruttiva delle ore 03.32.

5.3.5) Placentino Ilaria.

Rileva la Corte che sulla scorta dei suindicati parametri di riferimento debba ritenersi acclarato anche il nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** ed il decesso di Placentino Ilaria.

L'istruttoria dibattimentale ha invero provato oltre ogni dubbio che possa qualificarsi ragionevole che, se la Placentino non fosse venuta a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non si sarebbe neppure trovata nel comune aquilano la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 e, a tutto concedere, alla prima scossa verificatasi, sarebbe sicuramente fuoriuscita dalla propria abitazione, intrattenendosi lungamente in luoghi aperti, così evitando di soccombervi.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, ha dedotto che l'unica teste escussa, Narcisi Ilaria, non era stata in grado di ricordare da chi avesse assunto le informazioni relative all'esito della riunione della CGR e che, comunque, dal suo racconto emergeva che nel momento in cui aveva assunto dette informazioni la Placentino neppure era stata presente.

L'appellante ha inoltre evidenziato che la teste non era stata in grado di precisare quali informazioni avessero determinato la sua asserita tranquillità né era stata in grado di associare gli imputati alle affermazioni generiche dalla stessa riportate, parlando genericamente di "spezzoni" di trasmissioni e di telegiornali.

Ancora, è stato evidenziato che la teste aveva infine ammesso che la notte tra il 5 ed il 6 aprile, dopo la scossa delle ore 22.48 e nonostante le sostenute assicurazioni, lei e la Placentino si erano molto spaventate.

Le dichiarazioni della teste, pertanto, dovevano ritenersi insufficienti a suffragare l'accusa.



Da ultimo è stato sottolineato come dalla deposizione della teste Narcisi Ilaria si evincesse

che non vi erano stati mutamenti di abitudine della vittima tra il 30 marzo ed il 6 aprile, atteso che nella prima occasione quest'ultima, pur essendo fuoriuscita dalla facoltà di medicina ed essendo rimasta a lungo in luoghi aperti, aveva comunque deciso in tarda serata di fare rientro nel proprio appartamento.

Nell'esaminare la posizione della vittima Placentino Ilaria va premesso, quanto all'attendibilità dell'unica teste a carico Narcisi Ilaria, neppure costituita parte civile, che non è emerso dagli atti alcun concreto elemento di dubbio al riguardo e che, anzi, la chiarezza, la precisione e la logica progressione dei ricordi inducono ad escludere senza mezzi termini le sovrapposizioni mnemoniche ed i condizionamenti ipotizzati dalla difesa.

Ciò posto, rileva *in primis* la Corte come da detta deposizione risulti che le due studentesse Placentino Ilaria e Narcisi Ilaria, entrambe fuori sede al primo anno di università, costituivano all'evidenza l'una il punto di riferimento dell'altra e che, pertanto, la Narcisi ebbe a partecipare in prima persona a tutte le scelte della Placentino, rimanendo in contatto telefonico con la stessa sino alla scossa delle ore 22.48 del 5-4-2009.

Dunque, da detta deposizione emerge chiaro che: le due ragazze, entrambe non provenienti da zone sismiche, erano rimaste sconvolte dallo sciame sismico aquilano; alla prima scossa "forte" collocata dalla teste Narcisi Ilaria intorno alla metà del mese di marzo 2009, la Placentino l'aveva contattata telefonicamente (tramite sms) comunicandole che "*si era spaventata parecchio*" ed era fuoriuscita dal proprio appartamento; nell'occasione della scossa delle ore 15,38 del 30 marzo entrambe le ragazze, che si trovavano unitamente all'università, ne fuggirono spaventate e rimasero in luoghi aperti fino "oltre la mezzanotte" nonostante avessero incontrato personale della Protezione civile che le invitava a rientrare nelle loro abitazioni in quanto la situazione era da ritenersi sotto controllo ("*c'era anche una delle ... camionette della Protezione civile, sì alcuni erano proprio vestiti, cioè non alcuni, tutti erano vestiti come Protezione civile e dissero che appunto li avevano mandati lì per assicurare che la situazione era sotto controllo che potevamo anche rientrare nelle nostre abitazioni ... non ci sentivamo sicuri delle loro parole perché non era una fonte certa e quindi non volevamo comunque rientrare a casa*"); durante il tragitto tra l'università ed il centro della città avevano pensato di recarsi provvisoriamente entrambe a Canzano (luogo di residenza della Narcisi la cui distanza dall'Aquila risulta percorribile in circa tre quarti



d'ora) *“per stare più tranquille”*; invece, giunte in Piazza Duomo, avendo acquisito tramite il *“passaparola”* la notizia che il giorno successivo si sarebbe riunita la CGR, decisero di rimandare la decisione fino allo svolgimento di detta riunione per valutarne congiuntamente gli esiti (*“se la commissione avesse detto che c'era un pericolo imminente ovviamente saremmo tornate a casa a Canzano ... (se) c'era la possibilità di un pericolo, però era un po' più blando, avremmo frequentato le lezioni diciamo facendo il tragitto Canzano-L'Aquila, quindi recandoci all'università solo in mattina per poi rientrare però a Canzano a dormire e, insomma, per il resto della giornata”*); le stesse furono assolutamente tranquillizzate dalle notizie quindi apprese al riguardo di detta riunione (*“abbiamo deciso che potevamo rimanere tranquillamente all'Aquila”*); infine la notte tra il 5 ed il 6 aprile, dopo la scossa delle 22.48, le stesse, sempre telefonicamente (tramite sms), si ribadirono le proprie decisioni.

Ciò posto rileva la Corte che emerge evidente dagli atti come la decisione della Placentino di non trasferirsi a Canzano e, comunque, di non fuoriuscire dalla propria abitazione la notte tra il 5 ed il 6 aprile dopo detta scossa, sia eziologicamente ricollegabile alle parole ed ai messaggi rassicuranti emergenti dall'intervista resa dall'imputato **De Bernardinis**.

Al riguardo va preliminarmente ribadito che il fatto che la teste Narcisi non sia stata in grado di riportare in maniera specifica né i nomi dei membri della CGR che ebbero a rilasciare dette interviste né le denominazioni dei singoli quotidiani e dei programmi tv visionati, non solo non ne inficia l'attendibilità ma la rafforza, essendo evidente che sarebbe stato del tutto agevole, in ragione della risonanza dei fatti e dell'uso diffuso di strumenti informatici, acquisire specifiche informazioni ai fini di una futura deposizione.

La stessa peraltro non è neppure stata del tutto generica avendo fatto riferimento allo *zapping* da lei effettuato tra i programmi delle varie trasmissioni locali e precisando che comunque sicuramente vide il TG regionale.

Che i concetti percepiti ed elaborati unitamente all'amica Placentino attengano poi precipuamente dalle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis** si evince chiaro dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla Narcisi.

La stessa, invero, ha dato atto di aver notato nei servizi televisivi l'inquadratura dell'aula


dove si era tenuta la riunione della commissione e che nell'occasione alcuni membri della stessa erano stati inquadrati nonché di ricordare, in particolare, l'intervista rilasciata da uno dei membri (*"però non mi ricordo il nome non lo ricordo oggi e non l'avrei ricordato all'epoca perché ... per me non era importante sapere chi fosse la persona ma semplicemente che lui era un esperto"*).

Ebbene che la Narcisi abbia udito l'intervista resa dall'imputato **De Bernardinis** emerge chiaro dai concetti cui la stessa ha fatto riferimento e, in particolare, da quelli della "normalità" dello sciame sismico e la necessità di conviverci (*"era normale ... c'era da abituarsi"*) e da quello dello "scarico di energia" (*"che lo sciame sismico si stava scaricando attraverso queste scosse"*), espressi dal **De Bernardinis**.

La Narcisi ha fatto inoltre riferimento al pronostico favorevole (*"cioè scosse più forti rispetto a quelle che già c'erano state non si sarebbero verificate"*) riportato nei suindicati servizi giornalistici, concetto che, come già sopra evidenziato, fu anch'esso propalato dal **De Bernardinis** in sede della conferenza stampa immediatamente successiva alla riunione della CGR mediante la frase, sebbene non rubricata, *"non ci si aspetta un aumento della magnitudo"*.

Ancora, la Narcisi ha dato atto di aver acquistato il mattino seguente copia di un quotidiano (*"per rassicurarmi ancor di più che insomma quello che avevo sentito in serata era confermato"*). Al riguardo la teste, pur non essendo stata in grado di precisarne la testata, è stata tuttavia chiara nel riferire che ebbe difficoltà nel reperirlo *"perché tutte le edicole avevano terminato i giornali"* (*"il titolo esatto no, anche perché appunto essendo praticamente finiti mi accontentai di qualsiasi giornale potesse contenere queste notizie"*).

Ebbene, la teste ha riferito: che detto giornale riportava notizie conformi a quanto udito la sera prima in televisione; che ebbe a leggerlo unitamente alla Placentino; che nell'occasione parlarono nuovamente di ciò che avevano appreso la sera precedente (domanda: *"lo leggeste insieme oppure Ilaria ..."*, risposta: *"si, si, si, si, lo abbiamo letto, praticamente uscita di casa io passai a comprare il giornale in edicola e ci siamo incontrate alla fermata dell'autobus per poi andare all'università e comunque abbiamo parlato, appunto, oltre a leggere, insomma, abbiamo riparlato anche di quello che era stato detto la sera prima"*).



Deve pertanto ritenersi evidente che anche Placentino Ilaria fu tranquillizzata proprio dalle dichiarazioni e dai concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis**.

Riprova ne è che la notte tra il 5 ed il 6 aprile, a seguito della scossa delle ore 22.48 nel corso della loro comunicazione telefonica, la Placentino decise di *“rimanere a casa”* avendo convenuto con la propria amica Narcisi che ormai avrebbero dovuto *“abituarsi”* alle scosse poiché le stesse non comportavano alcun pericolo di gravi danni (*“... avevamo deciso di rimanere a casa perché insomma ... ci siamo ribadite quello che c'eravamo detto nei giorni passati, che ormai insomma c'era da abituarsi a questi avvenimenti, a queste scosse, ed è inutile rimanere al freddo fuori ... perché tanto non sarebbe successo nulla di rilevante”*), così ricalcando proprio i concetti espressi in sede di intervista dall'imputato **De Bernardinis** (*“è un fenomeno senz'altro normale”, “dobbiamo convivere con questo territorio”, “non c'è pericolo”*).

A fronte di quanto sopra di certo non può valutarsi dirimente l'argomentazione difensiva incentrata sul fatto che la Narcisi, in sede di escussione testimoniale, abbia ammesso la paura della Placentino a seguito della scossa delle ore 22.48 (*“effettivamente lì un pochino diciamo c'è tornata la paura, però comunque avevamo deciso di rimanere a casa”*).

Al riguardo, infatti, non può di contro non rilevarsi che anche in questo caso sull'istintiva paura ebbe a prevalere il ragionamento che, smorzando l'ansia, indusse la vittima ad una scelta che sicuramente non avrebbe effettuato se l'imputato **De Bernardinis** non avesse tenuto la condotta imputatagli (*“... la paura vera c'era stata solo quel lunedì 30, era ormai scemata la paura e l'ansia di scosse distruttive”*).

Né infine, può assumere valenza dirimente l'argomentazione difensiva sulla cui scorta non vi sarebbero stati mutamenti di abitudine della vittima tra il 30 marzo ed il 6 aprile poiché anche nella prima occasione la stessa aveva infine passato la notte all'interno del proprio appartamento.

Ed invero, la Placentino in data 30 marzo, a fronte di una scossa percepita alle ore 15.38 ebbe a fare ritorno nella propria abitazione dopo la mezzanotte (prospettando peraltro con la Narcisi nell'occasione il loro trasferimento a Canzano).

Deve pertanto ritenersi con alto grado di probabilità logica che, se la stessa non avesse

percepito ed elaborato le parole espresse dall'imputato **De Bernardinis**, avrebbe trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile a Canzano ovvero, a tutto voler concedere, sarebbe fuoriuscita dalla propria abitazione per un lasso temporale sufficiente ad evirarne la morte.

5.3.6) Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia

Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia (madre e figlia) persero la vita nel crollo dell'edificio sito a L'Aquila in via Luigi Sturzo n. 33, costruito nel 1962 in cemento armato.


L'istruttoria dibattimentale ha consentito di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le due vittime furono rassicurate dalle parole proferite dall'imputato **De Bernardinis** e che, in ragione di siffatta rassicurazione, esse mutarono le loro condotte di vita, regolate su consolidate abitudini che le avevano portate ad adottare misure precauzionali in occasione di scosse di terremoto.

Le ragioni in base alle quali il Tribunale aquilano ha fondato il proprio giudizio di sussistenza del nesso di causalità sono state in precedenza ricordate.

Nel proprio atto di gravame, l'avv. Dinacci ha evidenziato come dal tenore della deposizione del Vittorini Vincenzo si evincerebbe che le due vittime furono tranquillizzate, più che dai concetti espressi dai componenti della CGR, dalle espressioni dei loro volti.

In secondo luogo, ha rappresentato una contraddizione che sarebbe ravvisabile nel contenuto della deposizione del predetto testimone, il quale dapprima ha affermato di essere stato tranquillizzato dall'esito della riunione e, poi, ha dichiarato che in occasione della scossa della sera del 5 aprile, lui e la consorte si vestirono, prepararono la bambina per uscire e radunarono le cose che avrebbero dovuto portare con loro, così dimostrando di non essere affatto tranquilli. Inoltre, i parametri ai quali i due coniugi ancorarono la loro decisione di non uscire sarebbero stati costituiti dalla minore intensità della scossa rispetto a quella del 30 marzo e dal fatto che, affacciandosi alla finestra, essi videro che nessuno era sceso in strada dai palazzi circostanti. Si tratterebbe, secondo il difensore, di fattori condizionalistici alternativi che incisero sulla formazione della volontà delle vittime.

A ciò si deve aggiungere che dall'istruttoria sarebbe emerso che fu il dott. Vittorini a indurre la moglie a non lasciare la casa, così dovendosi escludere ogni diverso antecedente



causale. Inoltre, ha osservato l'appellante che il teste Vittorini Andrea ha riferito che il fratello, nel corso delle due telefonate avute con lui, non fece riferimento all'esito della CGR.

Con un'ulteriore argomentazione, il difensore dell'imputato si è doluto del fatto che il primo giudice avrebbe del tutto trascurato l'importanza della deposizione del teste Mari Fiamma Ottavio, il quale ha riferito di avere egli stesso tranquillizzato gli amici, introducendo un nuovo elemento determinante in relazione alla decisione di non uscire, costituito dall'esigenza di non far prendere freddo ai bambini di entrambe le coppie.

I rilievi difensivi non hanno, a parere della Corte, la forza di inficiare il ragionamento probatorio svolto dal giudice di prime cure.

Innanzitutto, nessun dubbio può avanzarsi in ordine all'intrinseca attendibilità dei testi Vittorini Andrea, Vittorini Vincenzo e Mari Fiamma Ottavio, la cui genuinità espositiva, del resto, non è stata in alcun modo negata dal difensore.

Dunque, sono certamente da ritenersi provate le consolidate abitudini familiari che avevano indotto la Spaziani ad abbandonare la propria abitazione in occasione delle varie scosse succedutesi durante lo sciame (sulla questione, del resto, la difesa non svolge argomentazioni di sorta).

Anche sul punto della conoscenza, da parte dei coniugi Vittorini-Spaziani, del contenuto dell'intervista rilasciata da **De Bernardinis** non possono nutrirsi dubbi. Il teste, infatti, pur non facendo espresso riferimento a detta intervista, ha ripetutamente indicato, quale fattore rassicurante, il concetto dello "scarico di energia" favorevole, espresso soltanto da **De Bernardinis** e non dagli scienziati convocati a L'Aquila il 31 marzo 2009. Dunque, è di tutta evidenza che egli ricevè l'informazione (ed è irrilevante stabilire se il teste sentì direttamente la voce dell'imputato o se, invece, recepì il concetto dai mezzi d'informazione che lo riportarono).

Non si ravvisa la contraddizione che, invece, il difensore ha rilevato nel corpo della deposizione di Vittorini Vincenzo.

Ed invero, la circostanza che i due coniugi decisero comunque di prepararsi e di organizzare


quanto necessario per un eventuale abbandono dell'immobile non si pone affatto in contrasto con l'affermazione relativa all'avvenuta tranquillizzazione derivante dalle dichiarazioni rilasciate da **De Bernardinis**. E' del tutto comprensibile, infatti, che in un primo momento, di fronte a una scossa serale, poté subentrare uno stato di agitazione e di nervosismo che, tuttavia, cedette il passo a considerazioni più ponderate e meditate, basate sulle conoscenze delle quali i protagonisti della decisione erano in possesso. Non a caso, il teste ha riferito che egli, a un certo punto, vide la moglie che pettinava con tutta calma la figlia con la spazzola, come se la stesse preparando per andare a una festa. Atteggiamento, questo, che si pone in ineludibile contrasto con l'idea di panico e di nervosismo.

La minore intensità della scossa e la circostanza che nessuno degli abitanti degli edifici contigui fosse sceso in strada furono, come rilevato dal giudice, soltanto "*meri elementi di riscontro e di rafforzamento dell'affermazione rassicurante proveniente dalla comunità scientifica*". Ne è prova il fatto che la Spaziani, in occasione delle scosse di minore intensità succedutesi nel mese di marzo 2009, era uscita comunque di casa per andare a dormire dalla madre.

Quanto al rilievo difensivo secondo il quale sarebbe stato il Vittorini a convincere la moglie a non uscire di casa, si tratta di un'affermazione non condivisibile, perché dall'istruttoria dibattimentale emerge con assoluta chiarezza che le decisioni furono prese insieme dai coniugi, sulla base delle rassicurazioni ricevute.

Oggettivamente irrilevante è la circostanza che durante le due telefonate intercorse con il fratello Andrea, Vittorini Vincenzo non fece espresso riferimento alla CGR e alle conclusioni alle quali la stessa era pervenuta. A tale proposito, basti rilevare che il marito e padre delle due vittime riferì al fratello la ragione per la quale lui e la moglie si sentivano rassicurati ("*...siamo tranquilli in quanto ha fatto la scossa due ore fa, l'ha fatta adesso; adesso è finito, ci sentiamo ormai domani mattina...*"). Dunque, Vittorini Andrea rappresentò al germano, sia pure in termini diversi, il medesimo concetto che aveva espresso **De Bernardinis**, allorquando aveva dichiarato che la situazione era favorevole, perché era in atto uno scarico di energia.

Anche le considerazioni difensive sul contenuto della deposizione del Mari Fiamma – il quale avrebbe introdotto un diverso elemento determinante in relazione alla decisione di non

The page concludes with several handwritten marks. On the left, there are three distinct signatures in dark ink. To the right of these, there is a large, sweeping, light-colored flourish or scribble that extends towards the top right corner of the page.

uscire, costituito dall'esigenza di non far prendere freddo ai bambini di entrambe le coppie – non meritano condivisione. E' stato lo stesso testimone, infatti, a chiarire che la considerazione relativa al freddo che i bambini avrebbero patito si aggiunse soltanto al motivo determinante, rappresentato dall'avvenuta assicurazione che si trattava “*di uno sciame, come avevano detto, che si stava scaricando*”.

Orbene, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene la Corte che ove non fosse intervenuto il fattore esterno costituito dalle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, Spaziani Claudia e la piccola Vittorini Fabrizia non avrebbero modificato le loro consolidate abitudini di cautela e avrebbero abbandonato, senza farvi ritorno prima della scossa fatale, l'abitazione nella quale, invece, trovarono la morte.

5.3.7) Alloggia Silvana

Alloggia Silvana perse la vita in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6 aprile 2009, mentre si trovava all'interno della propria abitazione, sita a Paganica, in via Casalsa n. 5, in un edificio in muratura costruito prima del 1900.

Ritiene la Corte che debba ritenersi provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che, ove la vittima non fosse stata tranquillizzata dalle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, ella non avrebbe mutato le proprie abitudini e non sarebbe rimasta nella propria abitazione in occasione delle scosse della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009.

Nel proprio atto di gravame, l'avv. Dinacci ha rilevato, *in primis*, come il teste Tassoni Carlo, figlio della vittima, non sarebbe riuscito a chiarire con precisione quali fossero state le fonti informative della madre e, cioè, da quali trasmissioni ella avesse appreso le notizie definite rassicuranti, né sarebbe stato in grado di ricordare se la madre avesse fatto esplicito riferimento alla CGR. La genericità delle risposte non sarebbe stata adeguatamente valorizzata dal primo giudice in prospettiva assolutoria.

La difesa si è doluta, poi, del fatto che il Tribunale di L'Aquila abbia escluso che sul processo motivazionale che indusse la Alloggia a restare in casa poté influire la assicurazione proveniente dall'altro figlio Enrico, laureato in fisica, il quale aveva più volte manifestato alla madre e al fratello il proprio convincimento sulla fondatezza delle informazioni diffuse dagli organi d'informazione.

E' stata ravvisata, poi, una contraddizione che sarebbe contenuta nella denuncia sporta dai fratelli Tassoni, nella quale si faceva riferimento, oltre che alla presunta trascuratezza della CGR nel valutare il fenomeno in corso, anche alle notizie, ancora più rassicuranti, diffuse dagli organi di stampa, fondate su un infedele richiamo alle conclusioni alle quali la Commissione era pervenuta.

Con riferimento al contenuto della deposizione di Tassoni Enrico, l'appellante ha evidenziato come anch'egli non sarebbe stato in grado di riferire la specifica fonte d'informazione della madre, chiarendo, invece, che la sua (di fonte) era stata l'intervista rilasciata dal sindaco Cialente subito dopo la conclusione della riunione, e come il teste abbia riferito che l'ultimo contatto avuto con la madre era risalente alla mattina del 5 aprile, allorquando la donna non aveva parlato di una sua assicurazione, ma aveva fatto riferimento solo a un evento liturgico al quale avrebbe dovuto partecipare quella sera.


Infine, il difensore ha rilevato che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che la Alloggia, dormì in casa del figlio Enrico la notte tra il 30 e il 31, avendole lo stesso detto che la propria abitazione era più sicura, perché di più recente costruzione.

Si tratta, a parere della Corte, di argomentazioni inidonee a confutare il ragionamento del primo giudice.

Innanzitutto, perché in esse si fa comprensibilmente riferimento solo ad alcune parti delle deposizioni rilasciate dai figli della Alloggia (Enrico e Carlo Tassoni).

In particolare, viene del tutto pretermesso il riferimento alle dichiarazioni con le quali Enrico Tassoni ha descritto l'atteggiamento della madre in occasione della scossa pomeridiana del 30 marzo 2009, allorquando ella si mostrò al telefono esagitata e molto alterata, tanto da far usare al figlio l'espressione "*questa è pazza*". In quella circostanza, la Alloggia, che era andata a prendere all'asilo la figlia minore di Enrico, aveva telefonato a quest'ultimo, che stava facendo rientro a L'Aquila insieme alla moglie, rappresentandogli, urlando, che vi era stata una fortissima scossa e che sarebbe dovuto andare subito a prendere a scuola la figlia più grande, perché lei non poteva farlo. La donna, nell'occasione, era parsa al congiunto "*fuori controllo*".

La circostanza che l'Alloggia, la sera del 30 marzo, dormì in casa del figlio, in ragione del

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'De Luca', followed by a large, stylized flourish or scribble that extends upwards and to the right.

fatto che era ubicata in un edificio di più recente costruzione e, dunque, più sicuro, dimostra, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che ella era preoccupata (perché altrimenti avrebbe dormito a casa propria).

Peraltro, entrambi i figli della vittima hanno dichiarato che nel corso della vita familiare era sempre stata praticata la cultura dell'evacuazione in occasione delle scosse di terremoto.

Con riferimento alla questione riguardante le fonti di conoscenza della Alloggia (e, cioè, da chi ella avesse appreso che non vi era un pericolo imminente), il teste Tassoni Enrico ha ricordato che sua madre vedeva le televisioni (e i telegiornali) sia nazionali che locali e leggeva costantemente il giornale.

Non appare rilevante, a fronte di tali dichiarazioni, il fatto che il figlio Enrico non ritenne necessario chiedere alla genitrice da quale trasmissione o da quale fonte informativa, specificatamente, ella avesse ricevuto le notizie rassicuranti. Quel che è certo è che la donna, stando a quanto dichiarato da Enrico, aveva ricevuto con chiarezza il messaggio e aveva compreso che gli eventi sismici fino a quel momento registrati *“erano riferibili a un fenomeno di dissipazione di energia”*.

Il teste ha ricordato che la madre ebbe a dirgli che si doveva stare tranquillo perché non c'era nulla di cui preoccuparsi e perché non vi erano da attendersi scosse di magnitudo superiore a quelle verificatesi fino a quel momento.

Si riporta lo stralcio della testimonianza di Tassoni Enrico sul punto: *“poi praticamente nei giorni successivi diciamo io diciamo spesso gli chiedevo di, cioè io gli ho chiesto di continuare a stare da me, diciamo i giorni successivi lei semplicemente ad un certo punto ha ripreso la sua routine, come anche io personalmente, perché aveva appreso dai giornali, più che altro dalle televisioni che, come me, io mi ci metto perché anche io ero un assicurato, che questi eventi sismici erano riferibili ad un fenomeno di dissipazione di energia, unicamente a questo, quindi sostanzialmente lei sentiva la sua casa sicura, nel senso era stata testata per scosse che erano avvenute precedentemente quindi non si aspettava assolutamente un evento che potesse metterla in pericolo, quindi era convinta che casa sua poteva andar bene, come casa mia, perché non ci sarebbe stato un evento peggiore di quelli del 30 o di quelli che avevamo avuto precedentemente diciamo*

esperienza del 30 di marzo”.


A riprova del fatto che Alloggia Silvana venne tranquillizzata dal fatto di avere appreso dagli organi d'informazione che nulla sarebbe potuto accadere, deve richiamarsi il contenuto della deposizione di Tassoni Carlo (figlio convivente della vittima), il quale ha riferito che dopo la scossa delle 22.48 del 5 aprile, egli era uscito di casa recandosi da alcuni amici e che per circa mezz'ora aveva tentato inutilmente di convincere la madre a fare altrettanto. La donna, invece, pur consapevole dello stato di cattiva conservazione dell'immobile nel quale viveva, aveva mantenuto un atteggiamento quasi “strafottente”, dicendogli *“hanno detto che possiamo stare tranquilli”* e *“che non sarebbe cascata la casa perché non sarebbe successo nessun terremoto”*.

Dopo la scossa che precedé quella fatale (alle ore 00,39 del 6 aprile), Tassoni Carlo chiamò telefonicamente la madre dicendole di prendere l'auto e di andare da Enrico (il quale, si ricorda, l'aveva già ospitata in precedenti occasioni, abitando in una casa ubicata in un edificio ritenuto più solido e sicuro), ma la donna gli disse di non preoccuparsi e che non sarebbe successo nulla.

Dunque, risulta ampiamente dimostrato che Alloggia Silvana mutò radicalmente il proprio atteggiamento nei riguardi del terremoto, abbandonando le cautele che aveva sempre osservato in occasione delle scosse, e che ciò fece dopo il 31 marzo 2009 e, cioè, dopo avere recepito le notizie rassicuranti provenienti dagli organi d'informazione, i quali avevano riportato quanto riferito da **De Bernardinis**.

In particolare, i concetti ai quali fece riferimento la Alloggia nel corso dei colloqui con i figli (finanche dopo la seconda scossa del 5/6 aprile 2009) sono esattamente sovrapponibili a quelli espressi dall'imputato nel corso della nota intervista pre-riunione e della conferenza stampa (dissipazione di energia, assenza di pericolo, e ricorrenza di elementi che inducevano a non attendersi un aumento della magnitudo).

Deve, poi, ampiamente condividersi la valutazione del primo giudice circa l'assenza di fattori condizionalistici alternativi. Ed invero, è risultato che la Alloggia aveva le proprie fonti d'informazione, alle quali attingeva direttamente, senza bisogno della mediazione dei figli. In effetti, Enrico non apportò alcun personale contributo nell'opera di rassicurazione



della madre, limitandosi a dirle che se erano state date quelle notizie tranquillizzanti (evidentemente apprese autonomamente dalla donna), esse dovevano certamente fondarsi su solide basi scientifiche.

Circa l'attendibilità dei testi, l'appellante non ha posto in evidenza contraddizioni tra le dichiarazioni rese o elementi di diversa natura che possano indurre la Corte a nutrire dubbi al riguardo. L'unica questione sollevata, a tale proposito, dal difensore, attiene a una presunta contraddizione contenuta nella denuncia presentata (nella quale si fa riferimento, quale fonte di rassicurazione, non solo alla presunta superficialità della cosiddetta CGR, ma anche a notizie diffuse dagli organi d'informazione, che non sarebbero state in linea con gli esiti della riunione). Orbene, deve rilevarsi che gli organi informativi riportarono esattamente le dichiarazioni rilasciate da **De Bernardinis** nel corso della più volte citata intervista (e solo di queste in questa sede si deve parlare) e che tale dato di fatto oggettivo rende ultronee ulteriori considerazioni al riguardo.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dunque, deve ritenersi che ove Alloggia Silvana non fosse stata tranquillizzata e rassicurata, avrebbe continuato a osservare le cautele alle quali era adusa e, quindi, non sarebbe rimasta in casa dopo le prime scosse della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009. *Ergo*, se **De Bernardinis** non avesse imprudentemente rilasciato affermazioni avventate e non corrette dal punto di vista scientifico e se avesse, invece, mantenuto un livello adeguato di cautela, Alloggia Silvana non sarebbe deceduta.

5.4) Casi di mancata individuazione del nesso di causalità.

5.4.1) Berardini Giovanna, Giugno Luigi, Giugno Francesco.

L'istruttoria dibattimentale non ha provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Berardini Giovanna e Giugno Francesco non fossero venuti a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbero comunque trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della loro abitazione, trovandovi la morte unitamente al loro figlio minore Giugno Francesco.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente

riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, ha dedotto *in primis* che il Tribunale aveva preso in considerazione solo una parte della deposizione resa dalla teste Giugno Linda, sorella di Giugno Luigi, omettendo di valutarne una serie di passaggi fondamentali, da cui si evinceva la mancanza riferimento da parte della medesima agli "odierni imputati" (per quel che ne occupa, all'imputato De Bernardinis).

Sul punto l'appellante ha evidenziato:

- che la teste, alla domanda rivolta dal Pubblico Ministero "*da che cosa suo fratello era stato assicurato se lo sa?*", aveva risposto riferendosi genericamente ai "*telegiornali*" e a "*tutte le voci*";
- che la teste aveva dato atto che dopo la scossa delle ore 00.39, del 6 aprile, sentito telefonicamente, il fratello le aveva comunicato che la moglie ed il figlio dormivano e che non era il caso di svegliarli anche perché la mattina dopo la moglie avrebbe dovuto partorire, così ammettendo che il fratello la notte tra il 5 ed il 6 aprile era rimasto in casa per non svegliare la moglie ed il figlio, i quali doveva pertanto ritenersi che neppure avessero percepito la scossa;
- che la teste, a seguito di contestazioni, aveva finito per ammettere che il fatto che il fratello fosse stato tranquillizzato dalle istituzioni altro non era che una propria supposizione.

L'appellante, inoltre, ha evidenziato come non potesse non valutarsi in senso favorevole alla difesa l'elemento non di poco peso costituito dalla positiva verifica effettuata sullo stabile ove abitavano le vittime da parte dei Vigili del Fuoco appena qualche giorno prima del 5 aprile, dal cui esito gli inquilini erano stati tranquillizzati.

Al riguardo è stata anche sottolineata la scarsa credibilità della teste Giugno Linda laddove la stessa aveva omesso di riferire in ordine a detta assicurazione in sede di sommarie informazioni, allorquando il ricordo avrebbe dovuto essere migliore, per poi riferirne in sede dibattimentale, su espressa domanda, "*quando, cioè, tutti gli atti del processo erano ormai di dominio pubblico*".

The page concludes with three handwritten signatures or initials in black ink. The first two are more complex, possibly representing the names of the parties or legal representatives, while the third is a large, stylized initial, likely 'G', corresponding to the witness mentioned in the text.

A ciò andava aggiunto il fatto che nella notte tra il 30 ed il 31 marzo Berardini Giovanna e Giugno Francesco avessero pernottato nel proprio appartamento, così adottando un comportamento analogo a quello tenuto la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, *“sebbene la sequenza di scosse del 30 marzo fosse sicuramente più minacciosa per intensità e per numero di scosse di quella del 5 aprile”*. In merito l'appellante ha argomentato che, benché ciò non emergesse chiaramente dalla deposizione della teste Giugno Linda, poteva tuttavia desumersi dal fatto che quest'ultima avesse riferito che lei stessa decise di rientrare in casa nella notte del 30 aprile, senza nulla riferire in ordine alle determinazioni assunte dal proprio fratello.

L'appellante ha infine evidenziato come neppure dalla deposizione resa dal teste Franco Vasarelli - marito di Giugno Linda e cognato di Giugno Luigi - sebbene posta a fondamento della decisione del primo giudice, potessero evincersi specifici riferimenti sulle fonti da cui Giugno Luigi avrebbe tratto le proprie assicurazioni.

Ebbene, nel caso di specie, opina la Corte innanzitutto che debba ritenersi provata la conoscenza da parte di Giugno Francesco dei concetti espressi dall'imputato, atteso che la teste Giugno Linda, pur avendo genericamente indicato quali fonti d'informazione del fratello i giornali ed i telegiornali, ha tuttavia fatto preciso riferimento allo *“scarico di energia”* ed alla improbabilità di scosse di magnitudo superiore a quelle già effettuate (concetti entrambi propalati nell'occasione della riunione, come già più volte evidenziato, dall'imputato **De Bernardinis**) e ha altresì collocato temporalmente le proprie conversazioni con il fratello su detti concetti a partire dal giorno successivo alla citata riunione (d.: *“la prima volta che (Giugno Francesco) si mostrò rassicurante nei suoi confronti quando fu? In occasione del 6 aprile?”*, r.: *“no, no, verso l'uno o il due, mi disse: “Hai sentito? È tutto a posto, non ci stanno preoccupazioni. Se continuano i terremoti che fanno piano piano così, il terremoto sfoga e non ci sarà mai la botta grossa” disse ... praticamente dal primo in poi eravamo stati tutti rassicurati ...”*, d.: *“il primo a mattina, nel corso di questi colloqui, ci fu una conversazione con suo fratello nel corso della quale si discusse di una riunione che c'era stata a L'Aquila il giorno prima?”*, r.: *“si”*, d.: *“che cosa le disse?”*, r.: *“che la CGR ... praticamente eravamo stati rassicurati ... io personalmente non l'ho sentita, però lui mi ha detto: “guarda, siamo stati*


rassicurati, hanno detto che terremoti più grossi sicuramente non ci saranno”).

Sul punto la deposizione di Giugno Linda appare coerente con quella resa dal proprio coniuge Vasarelli Franco il quale anche ha dichiarato di essere stato rassicurato dal cognato Giugno Francesco nei giorni successivi a detta riunione sulla scorta delle medesime motivazioni (*“non ricordo se giovedì o venerdì, comunque sicuramente prima di sabato ... lui mi rassicurò, mi disse: “stai tranquillo, non ci sono problemi, ho sentito dire dai telegiornali che è tutto sotto controllo, che l’energia viene scaricata un po’ alla volta, che le scosse non sono distruttive e che dobbiamo stare tranquilli ... mi disse che aveva visto il servizio in televisione dove si parlava degli esiti di questa riunione che erano tranquillizzanti, però non mi fece nomi ...”).*

Ciò nonostante, ritiene la Corte che il procedimento dell’eliminazione mentale del giudizio contro-fattuale, tenuto conto dei possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento, non consenta di ritenere, con un elevato grado di probabilità logica, che la determinazione delle vittime di rimanere in casa sia riconducibile, in misura esclusiva o assolutamente prevalente e dominante, alla conoscenza da parte di Giugno Luigi dell’esito della riunione della CGR e che, pertanto, escluso detto fattore, le vittime avrebbero abbandonato la loro abitazione nel corso della notte tra il cinque ed il 6 aprile 2009 sino alla scossa delle ore 03.32.

Al riguardo, infatti, la verifica dibattimentale ha dimostrato con assoluta certezza come Giugno Luigi fosse stato fortemente rassicurato anche dall’assenza di allarmi recepiti dal Corpo Forestale di sua appartenenza.

La teste Giugno Linda ha, infatti, in prima battuta, dichiarato che, contattato il fratello dopo la scossa delle ore 00.39 del 6 aprile, lo stesso la tranquillizzò facendo chiaro riferimento alla propria appartenenza al Corpo Forestale dello Stato in quanto, se vi fosse stato pericolo, sarebbe stato sicuramente avvisato (*“... e avevo detto a mio fratello: “secondo me è pericoloso, usciamo, andiamo fuori, passiamo la notte fuori”. Mio fratello aveva risposto: “stai tranquilla perché se c’era qualcosa di pericoloso ci avrebbero avvisato”. Lui faceva parte del Corpo Forestale dello Stato, un agente scelto, e mi ha detto “vattene tranquillamente a dormire ci vediamo domani mattina, buona notte ...”;* d.: *“suo fratello faceva soltanto riferimento al fatto che avrebbero avvertito se ci fosse stato qualche*



pericolo? Cioè, spieghi meglio questa circostanza. Lei ha detto “mio fratello mi disse “se ci fosse un pericolo ci avviserebbero?”, r.: “sì”).

Solo a seguito di domanda suggestiva del Pubblico Ministero (*“mi può esplicitare in che senso? Faceva riferimento a qualcosa che aveva letto, che aveva sentito, ai giornali?”*), la teste ha quindi dichiarato testualmente: *“praticamente dal primo in poi eravamo stati tutti rassicurati, sia per i giornali, per le voci che correivano ... chiunque sapeva che non c’era pericolo e che il terremoto non sarebbe stato... le scosse non sarebbero state più forti, ma sarebbero state di intensità uguale a quelle che c’erano già state”,* senza peraltro neppure dare atto che tale rassicurazione le fu riportata dal fratello nell’occasione della suddetta conversazione telefonica.

Su richiesta di ulteriori specificazioni, la teste ha fatto ancora riferimento all’appartenenza al Corpo Forestale del proprio fratello, testualmente dichiarando: *“mio fratello faceva parte del Corpo dello Stato, un Corpo appartenente allo Stato, quindi se c’era qualcosa che non andava penso che era in grado di saperlo prima di chiunque altro! Sicuramente prima di me che non appartengo allo Stato!”.*

La testimone, su domanda del difensore dell’imputato **De Bernardinis** *“suo fratello le aveva riferito di stare tranquillo anche per quanto aveva assunto da informazioni sul posto di lavoro?”*, ha, ancora una volta, ribadito: *“sì, lui dice: “se c’è qualcosa da sapere io sicuramente l’avrei saputo”,* esclamando, quindi: *“Esatto!”* alla successiva richiesta di specificazione *“quindi evidentemente non si riferiva ad un pour parler tra colleghi, ma si riferiva a qualcosa di più consistente?”.*

Altro fattore condizionalistico alternativo che a giudizio della Corte va congruamente soppesato è costituito dal fatto che il parto di Berardini Giovanna, alla quarantesima settimana di gestazione, era stato programmato proprio per il giorno 6 aprile, tant’è che nel corso della suindicata conversazione telefonica tra Giugno Luigi e Giugno Linda, il primo ebbe a riferire alla seconda che non aveva intenzione di svegliare la moglie che l’indomani avrebbe dovuto partorire (*“Luigi mi rispose che Giovanna e Francesco dormivano e che non era il caso di svegliarli, anche perché l’indomani la moglie avrebbe dovuto partorire”*).

Non può, infatti, ritenersi, come invece ritenuto dal primo giudice, che detta circostanza non abbia *“inciso in maniera apprezzabile sul processo motivazionale di Giugno Luigi e di Berardini Giovanna”* perché quest’ultima era incinta anche il 30 aprile e, ciò nonostante, *“non esitò ad uscire subito fuori dalla propria abitazione”* e perché, nella circostanza, Giugno Luigi, *“si accertò immediatamente che sua moglie non facesse rientro a casa ma rimanesse fuori per maggiore cautela”*.

Al riguardo non può, infatti, omettersi di valutare:

- la profonda differenza di orario tra la scossa del 30 marzo e le scosse del 5 e 6 aprile, antecedenti quella distruttiva, essendosi verificata la prima in orario diurno, alle ore 15.38, e le altre in orario notturno, alle ore 22.48 e 00.39, allorquando presumibilmente Berardini Giovanna ed il piccolo Giugno Luigi già dormivano;
- il fatto che, benché anche il 30 marzo Berardini Giovanna fosse al termine della propria gravidanza, il parto era stato programmato proprio per il 6 aprile, di talché fuoriuscire dalla propria abitazione per trascorrere la notte all’aperto o comunque in altro luogo avrebbe certamente comportato rilevanti disagi;
- il fatto che, comunque, non risulta comprovato né che il nucleo familiare Giugno-Berardini abbia trascorso la notte tra il 30 ed il 31 marzo al di fuori della propria abitazione, né per quanto tempo la Berardini si sia intrattenuta con il piccolo Luigi in luoghi aperti, di talché al riguardo appare apodittica l’affermazione del primo giudice *“sicuramente la scossa delle ore 03.32, giunta a distanza di meno di tre ore da quella delle ore 00.39, non avrebbe colto in casa le vittime”*.

Infine, neppure può omettersi di considerare l’incidenza dell’ulteriore fattore alternativo emerso in sede di verifica dibattimentale costituito dall’accertamento eseguito dai Vigili del Fuoco in data 30 marzo, successivamente alla scossa di magnitudo 4.1 delle ore 15.38, sul fabbricato ove risiedeva il nucleo familiare Giugno-Berardini il cui esito, per come riferitole dal fratello, è stato condensato dalla teste Giugno Linda nelle seguenti parole: *“state tranquilli, questo palazzo non cade né mo’ né mai”*.

Sul punto, le argomentazioni del primo giudice in base alle quali detto controllo non avrebbe esercitato alcuna funzione rassicurativa in quanto gli operanti si sarebbero limitati a

verificare l'assenza di lesioni strutturali importanti e non furono richieste misurazioni o prove sperimentali mirate a verificare la stabilità o la resistenza dell'immobile, non solo fondano su una mera, seppure logica, presupposizione ("*evidentemente*"), ma appaiono resiste dalla portata della suindicata valutazione finale.

A ciò va aggiunto che, come sopra accennato, dal contenuto della conversazione telefonica intercorsa dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile tra Giugno Luigi e Giugno Linda, non si evince affatto che la decisione di non svegliare i propri congiunti e fuoriuscire dalla propria abitazione fu assunta da Giugno Luigi in base alle ritenute rassicurazioni della CGR, essendo emerso chiaro che fu Giugno Linda a supporre che il fratello ebbe ad assumere le proprie determinazioni sulla scorta di dette rassicurazioni e non potendosi pertanto neppure escludere un inconscio ed inconsapevole condizionamento al riguardo.

Giugno Linda, infatti, a seguito di contestazione in ordine a quanto già riferito in sede di sommarie informazioni - ed ovvero "*ritengo che Luigi e Giovanna possano essere stati tratti in qualche modo in errore dalla superficialità con la quale i cosiddetti esperti ...*" - e di richiesta di specificazioni al riguardo del fatto che si fosse trattato di una propria "*opinione personale*", ha risposto affermativamente ("*all'epoca, quando le è stata fatta questa domanda da una parte rappresentò un motivo diverso per il quale suo fratello era rimasto in casa (il parto della cognata), poi espresse la sua opinione personale, disse: "ritengo che possono essere stati tratti in qualche errore", risposta: "è la verità", domanda: "che lo ritiene lei?", risposta: "che lo ritengo io, certo!"*).

Da quanto sopra esposto consegue l'assoluzione dell'imputato **De Bernardinis** Bernardo dal reato a lui ascritto, *in parte qua*, a norma del 2° comma dell'art. 530 c.p.p., con la formula "perché il fatto non sussiste".

5.4.2) Bonanni Anna Berardina.

Neppure può ritenersi acclarato il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** ed il decesso di Bonanni Anna Berardina.

L'istruttoria dibattimentale non ha invero provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Bonanni Anna Berardina non fosse venuta a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbe comunque trascorso la notte tra


il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della propria abitazione in muratura realizzata antecedentemente al 1900, trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, nell'atto d'appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, ha in primo luogo dedotto che l'unico teste escusso, Scimia Aldo, figlio della Bonanni, non era stato esauriente né in ordine alle fonti né in ordine ai concetti che avrebbero indotto la predetta alla ritenuta rassicurazione.

In particolare è stato dedotto che lo stesso teste aveva precisato che era stato lui ad informare la madre della riunione della CGR atteso che quest'ultima, nel raccontargli quanto da lei stessa appreso dalla tv, si riferiva ai meri titoli (*"fui io", "la televisione ha detto ... ma si riferiva chiaramente solamente ai titoli"*) e neanche era stato in grado di chiarire in ordine ai servizi giornalistici veduti. Il teste, inoltre, nulla di specifico aveva neppure riferito, al di là di una generica tranquillità della propria madre (*"si allora una delle cose che mi aveva risposto era quella: "allora posso stare tranquilla?" per il resto in tutta onestà non è che mi ricordo"*).

L'appellante ha poi evidenziato, circa la non ritenuta attendibilità del teste, come lo stesso: avesse dichiarato che all'atto della proposizione della propria denuncia non aveva notizia di indagini in corso nei confronti della CGR, nonostante fosse amico di infanzia di Giustino Parisse, vice redattore del quotidiano "Il Centro", la più diffusa testata locale, con il quale aveva anche scritto un libro (*"siamo amici di infanzia e legatissimi"*); avesse negato di essere stato a conoscenza che i tecnici che aveva accompagnato, quale agente di Polizia Municipale del comune di Onna, nel mese di maggio 2009 in occasione di sopralluoghi di non meglio specificati edifici a seguito della scossa distruttiva del precedente 6 aprile, fossero i consulenti nominati dal Pubblico Ministero nell'ambito dell'inchiesta sui crolli; avesse infine sporto denuncia a mesi di distanza dall'evento, ossia nel febbraio 2010, il che induceva a non poter escludere *"un'inevitabile suggestione reciproca"* maturata attraverso il confronto con altri compaesani che si erano già determinati a rivolgersi ad un legale.

Ciò posto, l'appellante ha sostenuto che il *"basso se non nullo coefficiente di credibilità"* del teste, valutato unitamente alla genericità delle dichiarazioni rese sul *"tema del processo"*, induceva ad inficiare *"in maniera determinante la prova testimoniale"*, senza che



sul punto il primo giudice avesse fornito una risposta appagante, essendosi lo stesso limitato apoditticamente a ritenere le suindicate circostanze “*assolutamente insignificanti in relazione all’attendibilità del teste*”.

Al riguardo, in particolare, del tempo della proposizione della denuncia, l’appellante ha sostenuto che non era condivisibile l’argomentazione del primo giudice sulla cui scorta la responsabilità dei componenti della CGR non potesse ritenersi di “intuitiva evidenza”, e ciò in ragione dell’attività svolta dal teste, ossia, come detto, quella di agente di Polizia Municipale, di tal che lo stesso, qualora la propria madre fosse stata realmente indotta a rimanere in casa esclusivamente per le rassicurazioni assertivamente offerte dai componenti della CGR, non avrebbe potuto non essersi rappresentato la sussistenza di responsabilità in capo ai medesimi.

L’appellante, ancora, ha sottolineato che la Bonanni aveva trascorso in casa anche la notte tra il 30 ed il 31 marzo 2009, di talché neppure poteva dirsi che dopo la riunione della CGR la stessa avesse mutato le proprie cautele.

Infine, l’appellante ha sostenuto che il primo giudice aveva completamente trascurato il fatto che il teste Scimia Aldo, riferendo sulle ragioni che avrebbe indotto la madre a non uscire di casa la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, aveva sostenuto di non ricordare, benché la dichiarazione fosse stata riportata dalla stampa, di aver rilasciato un’intervista nel cui corso aveva dato atto che l’ultima volta in cui aveva visto la madre la stessa si era fatta la domanda se in caso di terremoto avesse dovuto uscire di casa, dandosi la risposta da sola (“*l’ultima volta che ho visto mia madre mi ha detto: “che dici? Se fa il terremoto devo uscire? La risposta se l’è data da sola: “No, resto perché Dio vuole che sia così”*), cambiando quindi sul punto versione e sostenendo che la propria madre diceva piuttosto che non sarebbe uscita perché se fosse uscita scappando, essendo la sua abitazione ubicata su di un vicolo “stretto”, le sarebbe potuto cadere qualcosa in testa e avrebbe così procurato alla famiglia guai futuri.

La sentenza appellata presenta, *in parte qua*, più profili di criticità.


In primis devesi rilevare che, pur non potendo certo questa Corte affermare l’inattendibilità del teste Scimia Aldo, non può tuttavia neppure ritenerne senza alcun dubbio l’attendibilità,

non potendo affatto escludersi che lo stesso, come affermato in sede di appello, abbia “*scontato inconsapevolmente comprensibili suggestioni*” in merito al decesso della propria madre e che il suo ricordo e le sue deduzioni siano stati condizionati da elementi informativi assunti successivamente ai fatti per cui è processo, ciò tanto più che lo stesso ha ammesso di aver presentato denuncia solo in data 17 febbraio 2010, dopo aver saputo da alcuni compaesani, con i quali si era all’evidenza confrontato, che loro stessi l’avevano presentata.

Ma vi è di più.

La difesa in sede dell’udienza del 29 ottobre 2011 ha prodotto documentazione inerente un servizio giornalistico di Renzo Colantonio dal titolo “*Onna nessun Colpevole*” e sottotitolo “*Niente sequestri del borgo devastato, solo pietà*” (contenente dichiarazioni rese dallo Scimia), in cui testualmente si legge: “ ... È davanti a quella data (1971) incisa nell’argilla di un muro crollato che comincia e subito finisce il sopralluogo della polizia scientifica della Squadra Mobile - qui coordinata dal vice commissario Antonio Piras - e degli ingegneri Antonello Salvatori dell’Aquila e Danilo Ranalli di Sulmona, consulenti nominati dal procuratore Rossini e dal sostituto Picuti. Il pool passa di casa in casa, di macerie in macerie, scatta fotografie, dà spiegazioni per ogni crollo, nessuno dei quali è avvenuto per caso ... Li guida Aldo Scimia. Ha perso la madre, Dina Bonanni, ex dipendente della clinica privata Sanatrix, tra le macerie della via della Ruetta ed ora guida il pool della Procura nel borgo raso al suolo. Aldo Scimia, un vigile urbano, insieme al vice capo rettore del centro, Giustino Parisse, ha scritto un libro: “*indagine su un massacro*”, la storia della strage nazista di Onna. Ripercorre oggi le strade devastate del suo paese e racconta: “*l’ultima volta che ho visto mia madre mi ha detto: che dici se fa il terremoto devo uscire? La risposta se l’è data da sola: no, resto perché Dio vuole che sia così. È rimasta a letto quando la casa è crollata su di lei...*”.

Ebbene, posto che il teste non ha affatto disconosciuto di aver reso dichiarazioni inerenti detto articolo giornalistico, riferendo meramente di non ricordare (“*non me la ricordo, questa proprio non me la ricordo*”), rileva la Corte che appare ben poco credibile che parole tanto specifiche su fatti di cui solo uno stretto familiare avrebbe potuto venire a conoscenza non siano riferibili allo Scimia e che anzi quanto riportato in detto articolo in un periodo prossimo all’evento (emerge dagli atti che detti sopralluoghi furono eseguiti nel

The page concludes with two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, appearing to be 'DeOr' followed by another name. To the right of these signatures is a large, stylized flourish or scribble that extends upwards and to the right.

me di maggio 2009), deve certamente ritenersi non inquinato da suggestioni ed evidenzia una scelta di natura fatalistica, del tutto incompatibile con la tesi accusatoria, della Bonanni di rimanere in casa nell'evenienza di scosse.

Il teste, inoltre, nell'affermare di non ricordare dette dichiarazioni, ha comunque dato atto, pur riferendolo alla tranquillizzazione della madre a seguito della riunione della CGR, che la stessa gli aveva espressamente detto che in caso di terremoto non sarebbe uscita per il pericolo che potesse cascarle qualcosa in testa e non in quanto dovevano escludersi future scosse distruttive, ribadendo più volte il concetto (*“dice: Aldo con queste scosse quindi? Dice: ma io non esco perché se esco mi può cascare qualcosa in testa e poi che devo fare?”*. Aveva preferito stare in casa ritenendolo più sicuro di uscire”; *“mia madre mi ha detto: io non esco perché se no mi casca qualcosa in testa, rischio che mi casca qualcosa in testa”; d.: “e il motivo per cui non voleva uscire quale era? r.: “era perché lei diceva: se io esco e scappo, abitando in un vicolo stretto, mi casca qualcosa in testa, vi darò guai per il futuro”*, v. pagg. 22, 44, 61-62 del verbale di trascrizioni dell'udienza del 29-10-2011).


Il teste, ancora, nel narrare la citata conversazione avuta con la propria madre in data 1 aprile 2009, ha dato chiaramente atto, ribadendolo, che a seguito dell'intenzione riferitagli dalla stessa di non volere uscire in caso di scosse, egli insistette nel dirle che invece avrebbe dovuto uscire e che anzi avrebbe dovuto recarsi a dormire da lui, implicitamente ammettendo, diversamente da quanto invece esplicitamente dichiarato, di non essere stato affatto tranquillizzato da quelli che erano stati propagati come gli esiti della riunione della CGR, esiti che lui stesso ha ammesso di aver comunicato alla madre, riportando, in sintesi, il contenuto della già più volte citata intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** (*“io dico che tu dovresti uscire, anzi dovresti venire a dormire con me”; “mi disse: ma cosa devo fare con questi terremoti? Io risposi: mamma vieni a casa mia stai con me”; “no fui io ... Io ho portato i contenuti di quanto comunicato dalla CGR”; “allora a mia madre il contenuto delle interviste gliel'ho trasmesso io. Mia madre sapeva della riunione della CGR, ripeto, da persona di 72 anni, aveva appreso dai titoli dei telegiornali locali e nazionali”, “io ... appartengo a quella generazione che fa stretta fede a quello che sono i contenuti scientifici ... quindi anche io mi sono adattato mi sono confortato ...”*).

D'altronde che il teste non si sentisse del tutto tranquillizzato da quanto ha assunto essere stati gli esiti della riunione della CGR, si evince anche dal fatto che lo stesso ha riferito che uscì immediatamente di casa alla scossa delle ore 22.48 del 5 aprile 2009, rispondendo quindi, alla domanda del difensore del responsabile civile sul perché fosse uscito: *“sono uscito di casa perché la scossa era stata particolarmente forte”* (dando poi atto di non ricordare se ebbe ad uscire anche a seguito della seconda scossa che comunque percepì *“in maniera più leggera rispetto alla prima”*) ed ha altresì ammesso che nell'occasione ebbe una discussione con i propri familiari nel corso della quale lui stesso aveva suggerito di andare a dormire in macchina o nel piano seminterrato della propria abitazione (*“io ho detto: o andiamo a dormire in macchina oppure andiamo proprio nel rustico a casa, che stava nel piano seminterrato ...”*).

Infine, benché non costituente motivo di appello proposto dal difensore dell'imputato **De Bernardinis**, non può non rilevarsi, apparendo anzi la circostanza dirimente, che nessuno ebbe ad interloquire con la Bonanni nel corso della notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, di talché non è possibile ricostruire con precisione il processo motivazionale che la indusse a non abbandonare la propria abitazione a seguito della prima scossa, quella delle ore 22.48 del 5 aprile, anzi, neppure è possibile ritenere con certezza che la stessa all'atto di detta scossa fosse stata sveglia e l'avesse pertanto percepita.

Al riguardo, infatti, il teste Scimia Aldo, alla domanda se dopo la prima scossa ebbe a contattare la propria madre, ha risposto testualmente: *“non l'ho sentita perché mia madre era una donna che andava a dormire molto presto, ragion per cui ho pensato: se avrà qualcosa mi telefona lei però non intendo assolutamente svegliarla anche perché, va beh, non l'ho ritenuto opportuno svegliarla, pensavo che fosse l'ultima (scossa) chiaramente”*.

Quanto sopra esposto, pur non svalutando completamente gli elementi a carico evidenziati dal primo giudice ne intaccano tuttavia la compattezza, determinando una situazione di perplessità e di dubbio che impone, in parziale riforma *in parte qua* dell'appellata sentenza, l'assoluzione dell'imputato, a norma del 2° comma dell'art. 530 c.p.p., con la formula *“perché il fatto non sussiste”*, restando superate le ulteriori argomentazioni e deduzioni difensive.



5.4.3) Fioravanti Claudio, Ianni Franca.

Neppure può ritenersi acclarato con certezza il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** ed il decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca.

L'istruttoria dibattimentale non ha invero provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Fioravanti Claudio e Ianni Franca non fossero venuti a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbero comunque trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della propria abitazione, trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis** ha dedotto che il primo giudice aveva trascurato una serie di significativi passaggi della deposizione resa dall'unico teste escusso: Fioravanti Guido, figlio di Fioravanti Claudio e Ianni Franca.

In particolare è stato evidenziato che il teste:

- si era detto sicuro che il padre avesse veduto l'intervista resa dall'imputato **De Bernardinis** ma non era stato in grado di riferire da dove lo stesso genitore l'avesse appresa;
- non era stato in grado di riferire quali fossero state le abitudini dei genitori in occasione della sequenza sismica in atto sino alla data del 30 marzo 2009;
- non era stato sicuro nell'affermare l'influenza delle "*informazioni della Commissione rispetto al comportamento tenuto dai genitori*", rispondendo, a precisa domanda del Pubblico Ministero, se dette informazioni avessero influenzato le condotte del padre, con una sua personale deduzione ("*ma io penso di sì, io penso di sì ...*").
- aveva riferito che il padre non aveva mai manifestato una vera e propria preoccupazione per lo sciame sismico, considerato come qualcosa da dover tenere "*sotto controllo*".



È stato pertanto osservato che né dalla citata deposizione, né da altri atti utilizzabili per la decisione, era emersa la sussistenza di una consolidata abitudine della coppia Fioravanti-

Ianni di uscire all'esterno della propria abitazione in caso di eventi sismici e che, quindi, non poteva dirsi acclarata una differenza apprezzabile nel comportamento adottato dalle vittime prima e dopo il 31 marzo 2009, come peraltro sottolineato dallo stesso primo giudice laddove aveva dato atto che *“nel corso dello sciame sismico iniziato nel giugno 2008 non risulta che le due vittime abbiano adottato drastiche misure di cautela. Fioravanti Guido ha riferito che lo sciame sismico aveva ingenerato, particolarmente in sua madre, uno stato di preoccupazione e di agitazione, ma ha chiarito che i suoi genitori non avevano avvertito scosse di entità tale da giustificare una fuga all'esterno. In una sola occasione Ianni Franca, che si trovava a casa di sua madre, uscì istintivamente nel giardino subito dopo una scossa”*.

È stato poi sottolineato che la scossa del 30 aprile 2009, considerata dal primo giudice quale “spartiacque” su cui parametrare il preteso mutamento di abitudini delle vittime, neppure era stata avvertita dalla coppia.

Ancora, è stato dedotto che il primo giudice aveva del tutto trascurato la circostanza che il teste, su contestazione del difensore, aveva ammesso che tra gli organi pubblici quali soggetti che avrebbero assicurato il padre ed ai quali si era riferito nel corso delle sommarie informazioni rese in sede di indagini preliminari non era inclusa la CGR ed aveva riferito, sostanzialmente non smentendo quanto già dichiarato in sede di sommarie informazioni, che i propri genitori, successivamente al 31 marzo 2009 e, quindi, dopo la riunione della CGR, avevano tra loro discusso sulla possibilità di trasferirsi presso l'abitazione della nonna, in quanto ritenuta la struttura più sicura perché costituita da un unico piano, circostanza da ritenersi dirimente in quanto comprovante il fatto che i coniugi Fioravanti-Ianni non si erano affatto sentiti rassicurati dagli esperti riuniti il 31 marzo.

L'appellante ha poi evidenziato che dal contenuto del verbale di sommarie informazioni rese dalla persona informata dei fatti Fioravanti Federica, figlia della coppia Fioravanti-Ianni, acquisito sull'accordo delle parti a norma dell'art. 493, 3° comma, c.p.p., era emerso che la sera del 30 marzo, dopo la scossa delle ore 15.38, la preoccupazione era “scemata”, di talché i membri del nucleo familiare Fioravanti-Ianni non si erano determinati a trascorrere la notte nel più sicuro appartamento di proprietà della madre della Ianni ubicato nel quartiere “Torrione” dell'Aquila, ma ognuno aveva fatto rientro nella propria abitazione, il



che comprovava ancora una volta come le abitudini di detta coppia non fossero state improntate a particolare cautela.

L'appellante, ancora, ha evidenziato che dal citato verbale di sommarie informazioni era emerso che la coppia Fioravanti-Ianni aveva dato maggiore importanza, quale elemento di rassicurazione, alla denuncia di procurato allarme subita dal tecnico Giuliani rispetto che alle informazioni assertivamente provenienti dalla CGR

Infine, l'appellante ha evidenziato che la circostanza che la sera del 30 marzo 2009 la preoccupazione ebbe a scemare, di talché ognuno decise di recarsi a dormire presso la propria abitazione, valutata dal primo giudice nel senso che doveva ormai ritenersi superata l'eventualità di repliche, mal si conciliava con il fatto che dopo la scossa principale vi furono numerose ulteriori scosse avvertibili, tra le quali quella di magnitudine 3.3 della mezzanotte.

L'appello deve ritenersi, *in parte qua*, fondato, rilevando la Corte che pur non potendosi affermare l'inattendibilità del teste Fioravanti Guido, non può tuttavia neppure escludersi che anche lo stesso, come affermato in sede di appello, abbia “*scontato inconsapevolmente comprensibili suggestioni*” in merito al decesso dei propri genitori e che il suo ricordo e le sue deduzioni siano stati condizionati da elementi informativi assunti successivamente ai fatti per cui è processo.

In primis va evidenziato che, pur dovendosi ritenere provato che le vittime abbiano avuto piena contezza di quelli che furono propalati quali gli esiti della riunione della CGR e, in particolare, dell'intervista resa immediatamente prima di detta riunione dall'imputato **De Bernardinis** e comunque ritenuta dal teste riferibile agli esperti (“*sono sicuro che mio padre ha visto l'intervista al professor De Bernardinis, che credo però fosse antecedente alla CGR ... mi ricordo che parlò da componente, non parlò da privato cittadino, parlò da persona informata insomma ...*”), tuttavia gli elementi di fatto riportati dal teste Fioravanti Guido da cui evincere che le cautele assunte dai suoi genitori nel corso dello sciame sismico fossero mutate, non appaiono già di per sé di portata tale da supportare una tranquillante sentenza di condanna.

Il teste, invero, ha chiaramente detto di sconoscere le cautele assunte dai propri genitori


durante detto sciame e sino al 30 marzo 2009 (*“mah, io non vivevo con loro, passavo con loro poche ore al giorno, quindi io il comportamento loro preciso di quello che facevano da dicembre fino al 30 non glielo so dire di preciso”*), riferendo, quindi, tuttavia, di un unico episodio risalente probabilmente all'anno 1985 e di un'occasione collocabile nel corso di detto sciame in cui la madre, trovatasi presso l'abitazione della nonna, udita la scossa, uscì fuori casa per qualche minuto, avendovi dovuto comunque far subito rientro per via della presenza della madre inabile all'interno della stessa.

Quanto poi alla scossa del 30 marzo, il teste ha riferito che i propri genitori, benché per le ragioni diverse indicate in sentenza non ebbero a percepirla, s'intrattennero comunque fuori casa sino a tarda ora, pur decidendo, infine, di fare rientro presso la loro abitazione e non presso quella della madre della Ianni, definita *“una specie di bunker”* in sede sommarie informazioni da Fioravanti Federica, la quale ha motivato detta scelta col fatto che *“la preoccupazione scemò”* e *“sopraggiunse la stanchezza”*.

Quanto, infine, alla notte tra il 5 e il 6 aprile, il teste ha più volte dato atto, in prima battuta e spontaneamente, di *“pensare”* che i propri genitori fossero stati influenzati dai concetti assertivamente appresi dalla CGR (*“ma io penso di sì, penso di sì, perché se noi al 30 aprile ... secondo me è proprio per le assicurazioni avute”*), pur chiarendo, a seguito di richiesta di precisazione, che non si trattava di sue mere deduzioni o percezioni e che era stato proprio il padre a dirgli che le loro preoccupazioni non avevano ragione di essere, cambiando quindi atteggiamento (*“no, no, lui me l'ha detto proprio ... lui mi ha detto semplicemente che le nostre preoccupazioni non avevano ragion d'essere e quindi di conseguenza lui ha cambiato atteggiamento”*).

Ancora, emerge chiaro dagli atti che, anche successivamente alla riunione della CGR e sino al giorno 5 aprile, nonostante non vi fossero state scosse di rilievo, i componenti del nucleo familiare Fioravanti-Ianni non fossero affatto tranquilli e continuassero a porsi il quesito se recarsi o no a dormire presso la suindicata abitazione della madre della Ianni.

Al riguardo, invero, Fioravanti Federica, in sede di sommarie informazioni, ha riferito che nei giorni seguenti il 30 marzo *“ci furono diverse discussioni sul fatto se, in caso di altre scosse, bisognasse andare a stare a casa di nonna o rimanere tranquilli nelle nostre case”*, pur dando atto che prevalse l'opinione del padre il quale riferiva che non c'era pericolo *“per*



quanto detto dagli esperti fino ad allora intervistati” e “riaffermato dopo la riunione della CGR”.

La stessa inoltre ha riferito di aver sentito per l'ultima volta la propria madre la sera del 5 aprile, verso le ore le 20.30, trovandola *“veramente preoccupata nonostante non vi fossero state altre forti scosse”.*

Il teste Fioravanti Guido, al riguardo, su contestazione (*“... la sera del 5 aprile, dopo la scossa delle 23 circa, sentii per telefono i miei genitori ... mia madre mi disse che già da qualche giorno stavano anche valutando l'ipotesi di andare a passare la notte nella casa di mia nonna al Torrione perché più sicura in virtù del fatto che avesse un solo piano”*), ha ammesso che detta valutazione si protrasse per tutta la durata dello sciame e, pertanto, anche successivamente alla riunione della CGR, così dando atto che l'asserita tranquillizzazione non era stata tale da incidere radicalmente e definitivamente sulle scelte dei propri genitori, nonostante il susseguente periodo neppure fosse stato caratterizzato da scosse di rilievo (*“Dunque, l'idea era, questa valutazione è stata sempre fatta durante questo sciame, il fatto di casa di nonna, si è ripetuto sempre”*).

Stando alle stesse dichiarazioni del teste, inoltre, la notte del 5 aprile la madre *“ritornò ancora una volta su concetto della casa di nonna”* e chiuse la conversazione telefonica *“con un: “speriamo bene”.*

Oltre a ciò, va rilevato che nel caso in esame l'asserito esito della riunione della CGR non può neppure ritenersi essere stato l'unico elemento dedotto quale tranquillizzante dalla coppia Fioravante-Ianni.

Al riguardo, infatti, oltre a quanto già sopra evidenziato in merito alle dichiarazioni rese da Fioravanti Federica (*“per quanto detto dagli esperti fino ad allora intervistati”*), quest'ultima ha chiaramente riferito che il padre, nel sostenere che *“non c'era alcun pericolo”*, *“fece inoltre riferimento alla vicenda di Giuliani che andava prevedendo scosse devastatrici con il suo gas radon e invece era stato denunciato per procurato allarme e ciò, evidentemente, significava che un allarme serio non c'era”.*

Ma vi è di più.


Il dubbio che il teste Fioravanti Guido abbia potuto inconsciamente rielaborare i propri ricordi alla luce di quanto successivamente emerso, ricollegando quindi la scelta dei propri genitori di non allontanarsi dal loro appartamento la notte tra il 5 ed 6 aprile 2009 in maniera esclusiva (o comunque prevalente) ai concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis** - assertivamente ricollegabili agli esiti della riunione della CGR - a giudizio della Corte poggia anche sul fatto che in sede delle sommarie informazioni dal medesimo rese in data 24 agosto 2009, ossia in periodo prossimo agli eventi, lo stesso non fece alcun riferimento né alla CGR né all'intervista dell'imputato **De Bernardinis**.

Lo stesso, invero, come emerso in sede di contestazioni, ebbe a riferire la tranquillizzazione del padre a quanto dichiarato dai *“responsabili della protezione civile e degli uffici locali interessati”*.

A fronte della contestazione, poi, il teste ha specificato che per organi pubblici intendeva la CGR (*“io con organi pubblici intendevo le rassicurazioni fatte dalla CGR, dalla CGR intendevo dire”*) e che per gli uffici locali intendeva anche quelli regionali (*“beh, locali, anche regionali”*) e quindi, solo a seguito di ampio dibattito tra le parti e del fatto che l'avvocato Stefano avesse chiaramente dato atto che le sue precedenti dichiarazioni non facevano affatto *“riferimento alla CGR”*, lo stesso ha precisato: *“all'epoca per me Protezione civile equivaleva a dire CGR Cioè era un tutt'uno. Laddove invece mi riferivo agli organi locali intendevo l'assessore alla protezione civile Stati. Adesso le dico adesso la sappiamo tutti la differenza tra commissione, tra Protezione civile, ma all'epoca...”*.

Ebbene non del tutto plausibile appare a questa Corte che se il teste, come dichiarato in sede dibattimentale, avesse percepito come certo il collegamento tra gli asseriti esiti della riunione della CGR e, in particolare, le dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, e il decesso dei propri genitori, non ne abbia fatto cenno in sede di sommarie informazioni, tenuto conto in particolare sia della levatura intellettuale dello stesso (praticante avvocato), sia della risonanza data alla riunione della CGR e alle dichiarazioni dell'imputato **De Bernardinis**.

Altro elemento che induce a ritenere che nella rielaborazione dei ricordi il teste possa essersi auto-convinto della riferibilità della scelta dei propri genitori di rimanere la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 all'interno del proprio appartamento ai presunti esiti della riunione della CGR,



si ricava anche dal fatto che questi, nel riportare i suoi stessi pensieri nel corso di quella notte, abbia espressamente dichiarato: “... e quindi dopo più scosse di quella intensità, anch'io sono andato a letto tranquillo, perché ho detto tra me e me: se ha fatto due scosse così, stasera ha dato una bella scaricata, per cui stanotte dormirò un sonno molto più ... molto migliore rispetto a ieri, all'altro ieri, a una settimana prima” (v. pag. 239 del verbale di trascrizioni relativo all'udienza del 29 ottobre 2011), dichiarando invece, in seguito, di non aver percepito la scossa successiva a quella delle ore 22.48 ed antecedente a quella distruttiva delle ore 03.32, (P.M.: “dopo la scossa delle 11 ce ne fu un'altra prima di quella delle 3.32”, Fioravanti: “sì”, P.M. “Lei l'ha sentita quella dopo le 11?”, Fioravanti “no”, pag. 244 del citato verbale).

In definitiva e concludendo sul punto, le valutazioni sopra esposte, pur non svalutando completamente gli elementi a carico evidenziati dal primo giudice e pur non potendo pertanto indurre ad affermare l'insussistenza del fatto, determinano tuttavia quella situazione di perplessità e incertezza costituente il presupposto logico di una pronuncia assolutoria a norma del 2° comma dell'art. 530 c.p.p.

Si impone, quindi, in parziale riforma *in parte qua* dell'appellata sentenza, l'assoluzione dell'imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”, restando superate le ulteriori argomentazioni e deduzioni difensive.

5.4.4) Tomei Paola, Russo Anna Maria, Germinelli Rosa, Chiara, Giuseppina e Michela.

Anche con riferimento al decesso di Tomei Paola, Russo Anna Maria, Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa deve ritenersi non provato, sulla scorta dei già citati parametri di riferimento, il nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** e l'evento, precisandosi sin d'ora che le considerazioni che saranno svolte per Russo Anna Maria dovranno inevitabilmente estendersi anche alle figlie di questa, Germinelli Chiara Pia, Giuseppina, Micaela e Rosa, tutte all'epoca dei fatti minorenni e, pertanto, soggette alla sua potestà parentale.



Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'istruttoria dibattimentale non ha provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Tomei Paola e Russo Anna Maria non

fossero venute a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbero comunque trascorso la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 all'interno dell'abitazione sita in via Luigi Sturzo n. 39, trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, con riferimento alla deposizione resa da Tomei Ortesia, ha dedotto che la teste, la quale peraltro non aveva acquisito personalmente alcuna informazione sulla CGR:

- aveva riferito solo genericamente di un mutamento dello stato d'animo della sorella Paola, non essendo stata in grado di indicare se quest'ultima fosse a conoscenza dei soggetti che componevano la CGR;
- anche in relazione all'amica Russo Anna Maria, non aveva saputo fornire alcuna indicazione su come la conoscenza della riunione della CGR da parte della Russo avesse modificato il comportamento della stessa, avendo risposto negativamente alla domanda del Pubblico Ministero "*Ma le parlò anche proprio della CGR Anna Maria?*";
- quanto alle fonti delle informazioni di Tomei Paola e Russo Anna Maria, si era limitata a generici riferimenti, a non meglio specificate edizioni di telegiornali;
- non aveva fornito alcuna notizia sulla condotta tenuta dalla sorella la notte del 5 aprile 2009, a nulla valendo quindi tale deposizione ai fini dell'accertamento del nesso causale;
- infine, a dimostrazione di come la sorella e l'amica fossero state tranquillizzate, aveva riferito dell'intervista del sindaco Cialente, senza che vi fosse alcuna corrispondenza al reale contenuto di tale intervista.

Né, a giudizio dell'appellante, poteva condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui "*il non particolarmente elevato livello di istruzione della stessa (teste), il suo categorico (e reiterato nel tempo) rifiuto di seguire i mezzi di informazione e la comprensibile genericità dei dialoghi intercorsi con la sorella e l'amica*" giustificerebbero la mancanza di informazioni dettagliate sul contenuto del messaggio propalato dai membri della CGR



Analoghe argomentazioni sono state poi formulate con riferimento alla testimonianza resa da Panella Deborah, figlia di Tomei Ortesia, sia quanto alla genericità delle fonti dalle quali la zia avrebbe appreso le informazioni “tranquillizzanti”, sia quanto all’inesattezza del contenuto dell’intervista rilasciata dal sindaco Cialente.

Quanto, ancora, alla teste Cicino Alessandra, collega di Tomei Ortesia e di Anna Maria Russo, l’appellante ha evidenziato come la stessa avesse precisato che il pericolo di un terremoto non era stato escluso in termini assoluti, circostanza questa del tutto ignorata nella sentenza impugnata.

Da ultimo, con riguardo alla teste Di Virgilio Patrizia, è stato sottolineato che la stessa aveva riferito soltanto di una generica tranquillità delle vittime, senza specificare nulla al riguardo, tanto che la testimonianza non era stata presa dal primo giudice in alcuna considerazione.

Preliminarmente alla disamina degli elementi emersi dalle acquisite prove orali, va rilevato che, come sopra già più volte evidenziato, il fatto che i testi escussi non siano stati in grado di riferire in maniera specifica quali fossero state le fonti d’informazione delle vittime, in particolare di Tomei Paola e Russo Anna Maria, non osta ad un giudizio positivo in ordine alla conoscenza da parte delle stesse dei concetti che furono propalati quali gli esiti della riunione della CGR, essendo nella specie rimasto acclarato che tanto la Tomei quanto la Russo ebbero a farli propri a partire dal 31 marzo 2009 (v. al riguardo le deposizioni rese dalle testi Tomei Ortesia, Panella Deborah e Cicino Alessandra).

Del pari è stato nella specie rimasto acclarato che Tomei Paola e Russo Anna Maria furono tranquillizzate dall’acquisizione degli stessi.

Dalle suindicate deposizioni è infatti emerso con certezza come l’atteggiamento delle predette nei confronti dello sciame sismico in corso mutò radicalmente a seguito della conoscenza dei concetti propalati dall’imputato **De Bernardinis**: dalla iniziale paura che aveva indotto le due donne ad uscire di casa in occasione di ogni scossa ed a trascorrere la notte in macchina, nonostante il disagio costituito dalla presenza di quattro minori, alla tranquillità mostrata subito dopo la conoscenza della riunione tenuta dagli esperti e dei concetti propalati in tale occasione (è risultato, infatti, che già nel gennaio 2009 Tomei

Paola aveva trascorso due notti in macchina con la famiglia nel piazzale della Coop, mentre nel mese di marzo sia Russo Anna Maria con le proprie figlie, sia Tomei Paola e Tomei Ortesia, avevano dormito fuori, sempre nel piazzale della Coop).


Tuttavia, nulla è emerso nel corso del dibattimento sul comportamento tenuto dalle vittime la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, se non quanto riferito dalla teste Panella Deborah, ossia che quella sera la zia Tomei Paola, dopo averla accompagnata a casa intorno alle ore venti, rifiutò l'invito di cenare insieme, informandola che avrebbe spento il cellulare e dicendole che era "*stanchissima*" e che l'indomani avrebbe dovuto recarsi con Russo Anna Maria "*a degli uffici*" (circostanza, quest'ultima, confermata anche da Tomei Ortesia, la quale ha riferito di essere stata a conoscenza che quella sera la sorella avrebbe pernottato a casa dell'amica Russo Anna Maria poiché la mattina seguente avrebbe dovuto accompagnarla presso gli uffici dell'Inps).

Quanto alla notte tra il 5 e il 6 aprile, quindi, sia Tomei Ortesia sia Di Virgilio Patrizia, altra teste escussa, hanno riferito di aver cercato inutilmente di contattare telefonicamente Tomei Paola in quanto il suo telefono era spento.

Alla luce delle suesposte considerazioni non è dunque ricostruibile con certezza il processo motivazionale che quella notte indusse le vittime a rimanere in casa.

È infatti sicuramente possibile e financo probabile che Tomei Paola e Russo Anna Maria si siano a ciò determinate proprio a causa delle notizie rassicuranti propalate quale esito della riunione della CGR, ma in difetto di contatti diretti di chicchessia con le stesse nel corso di detta notte, non solo non può escludersi l'incidenza di fattori causali alternativi nel loro processo decisionale, ma neppure può escludersi che le stesse, nel sonno, non abbiano percepito affatto le due scosse delle 22.48 e 00.39 che hanno preceduto quella distruttiva delle 03.32.

Concludendo, il procedimento dell'eliminazione mentale del giudizio controfattuale non consente di ritenere, con un elevato grado di probabilità logica, che la determinazione delle vittime di rimanere in casa sia riconducibile, in misura esclusiva o prevalente, alla conoscenza da parte di Tomei Paola e Russo Anna Maria dell'esito della riunione della



CGR e che, pertanto, escluso detto fattore, le vittime avrebbero abbandonato la loro abitazione nel corso della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 sino alla scossa delle ore 03.32.

S'impone, pertanto, in riforma *in parte qua* dell'impugnata sentenza, l'assoluzione dell'imputato De Bernardini dal reato a lui ascritto, a norma del 2° comma dell'art. 530 c.p.p., con la formula "perché il fatto non sussiste".

5.4.5) Parisse Domenico, Parisse Maria Paola.

Del pari opina la Corte che non possa ritenersi provato il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** ed il decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola.

L'istruttoria dibattimentale non ha invero provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Parisse Giustino, padre dei predetti minori Domenico e Maria Paola, alle cui decisioni gli stessi si sono rimessi, non fosse venuto a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, il nucleo familiare all'atto della scossa delle ore 03.32 del 6 aprile 2009 non si sarebbe trovato all'interno dell'abitazione, ove Parisse Domenico e Parisse Maria Paola trovarono la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis** ha dedotto che, come in altri casi, il primo giudice non aveva valorizzato, o aveva addirittura ignorato, una serie di passaggi fondamentali della deposizione resa dall'unico teste escusso, Parisse Giustino.

In particolare è stato evidenziato che il teste:

- aveva riferito le proprie impressioni in ordine alla rassicurazione dei cittadini ma non era stato in grado di indicare il messaggio idoneo a confortare dette impressioni;
- aveva riferito che nell'ambito della propria famiglia gli unici ad essere stati autonomamente informati erano i propri genitori (la cui posizione risulta estranea al processo), senza neppure specificare quali fossero stati le loro fonti ed il loro grado di informazione;

- non era stato in grado di riferire il contenuto delle interviste rilasciate successivamente alla riunione della CGR, avendo indicato solo, e in maniera frammentaria ed imprecisa, talune affermazioni dell'intervista resa dall'imputato **De Bernardinis** prima di detta riunione, asserendo peraltro che la stessa fosse stata rilasciata dopo la riunione e dando atto che questi aveva invitato la popolazione a bere un bicchiere di vino, il che non era avvenuto;
- non era stato presente all'arrivo della CGR;
- non aveva ricordato quando avrebbe veduto l'intervista rilasciata dall'assessore regionale Stati;
- non aveva escluso che le informazioni raccolte dal proprio collega Vittorio Perfetto, cui era stato demandato il compito di seguire l'esito della riunione della CRG, potessero provenire da agenzie di stampa e non dalla diretta percezione del medesimo;
- non aveva approfondito il contenuto della riunione neppure successivamente al terremoto;
- dopo aver riportato solo alcuni passaggi della suindicata intervista, aveva affermato in maniera contraddittoria di essere stato rassicurato dalla CGR, *“ossia da informazioni che aveva ammesso di non aver appreso”*.

L'appellante ha inoltre evidenziato che dalla deposizione resa dal predetto teste era poi emerso un dato di assoluto rilievo consistente nel fatto che anche nel periodo antecedente al 30 marzo 2009 la stampa locale aveva fornito informazioni in ordine alla situazione sismica in atto nell'aquilano attraverso gli esperti dell'I.N.V.G., i quali avevano fornito notizie non allarmistiche, con ciò smentendo quelle deposizioni secondo cui prima di tale data non vi erano state notizie rassicuranti da parte di esperti sulla sequenza sismica in atto.

L'appellante ha poi sottolineato che, successivamente al 1° aprile, nessun articolo di stampa aveva diffuso notizie rassicuranti, né la testata “Il Centro” aveva pubblicato notizie di tale tenore, deducendo che ciò non poteva non ritenersi singolare atteso che il Parisse, capo redattore di detta testata, il quale in aula si era professato assolutamente rassicurato dagli

esperti, non aveva invece pubblicato alcun articolo in cui fosse stata manifestata questa rassicurazione.

Ancora, è stato evidenziato come, a prescindere da quanto raccontato dal teste risalente alla propria infanzia, dalla deposizione del medesimo non era emersa l'adozione sistematica di alcuna misura precauzionale durante lo sciame sismico in corso nell'anno 2009: il teste aveva infatti raccontato di essere uscito all'esterno della propria abitazione solo in occasione della scossa del 30 marzo ed il fuoruscire dai luoghi chiusi neppure poteva ritenersi un'abitudine di famiglia se la figlia, Parisse Anna Paola, era ancora all'interno della biblioteca quando il padre ebbe a raggiungerla (*“stava diciamo uscendo”*).

L'appellata sentenza, pertanto, aveva riportato un dato erroneo laddove aveva affermato testualmente che il Parisse *“il 30-3-2009 è fuggito di casa in cerca della figlia e l'ha trovata già all'aperto, in quanto la stessa, applicando la regola cautelare che era divenuta consuetudine familiare, era già uscita di casa”*.

Parisse Anna Paola, peraltro, dopo la seconda scossa succedutasi nella notte tra il 5 e il 6 aprile, neppure si era alzata dal letto, come poteva desumersi chiaramente dalla deposizione del padre che aveva riferito di averla raggiunta nella stanza e di averle rimboccato le coperte.

È stato ancora evidenziato come emergesse chiaramente dal tenore della deposizione in esame che la decisione del nucleo familiare del Parisse di restare in casa la notte tra il 5 e il 6 aprile non potesse riferirsi alla condotta degli imputati (per quanto in questa sede rileva, dell'imputato **De Bernardinis**) ma a quella dello stesso Parisse ed alla sua convinzione che non ci sarebbero state altre scosse: le vittime, infatti, rimasero in casa la notte del sisma in quanto rassicurate dal padre e non dagli esperti che si erano riuniti il 31 marzo 2009, e la rassicurazione del padre si basava sul fatto che la scossa precedente a quella distruttiva era stata di lieve intensità.

Concludendo sul punto, l'appellante ha dedotto che la condotta di Parisse Giustino doveva quindi ritenersi l'unico antecedente dell'evento nella misura in cui non emergeva dagli atti utilizzabili per la decisione che le vittime avessero appreso autonomamente e direttamente alcuna informazione assertivamente riconducibile alla riunione della CGR


Infine, è stato sostenuto che lo stesso teste aveva introdotto una spiegazione causale alternativa in merito al proprio comportamento, costituita dalla circostanza che la propria abitazione non aveva subito danni in seguito alla scossa del 30 marzo.

Ritiene la Corte che la gran parte delle argomentazioni difensive siano agevolmente superabili.

In particolare, in ordine alle deduzioni dell'appellante inerenti le fonti di conoscenza del teste, si rileva che, al di là di alcune incertezze o inesattezze, lo stesso, come la gran parte dei testi escussi e come rettamente evidenziato dal primo giudice, ha fatto evidente riferimento ai concetti di “scarico di energia”, di “situazione favorevole”, al giudizio di “estrema improbabilità di crescita della magnitudo nell'ambito di uno stesso sciame”, concetti propalati, come più volte evidenziato, dall'imputato **De Bernardinis**. E che detti concetti abbiano tranquillizzato il Parisse, emerge chiaro dalla condotta da lui tenuta la notte tra il 5 e il 6 aprile a fronte della scosse, entrambe percepite, così come dal medesimo riferita e di cui non si ha alcun motivo di dubitare.

Che poi sia stato il Parisse, a sua volta, ad indurre i propri figli minori alla tranquillizzazione e, pertanto, a rimanere nel loro letto, non osta certo all'astratta configurabilità della penale responsabilità dell'imputato **De Bernardinis**, trattandosi di raffigurare un ulteriore anello della catena causale che, comunque, ricondurrebbe alla di lui condotta colposa.

Né possono indubbiarsi, a giudizio della Corte, le dichiarazioni rese dal Parisse in ordine ai motivi per i quali, pur essendo lui a conoscenza - in ragione dell'attività professionale - di precedenti assicurazioni provenienti dai tecnici dell'INGV, non ne fosse stato assicurato, mentre lo fu dai concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis**, da lui riferiti alla CGR, avendo il Parisse al riguardo fornito una spiegazione specifica ed intrinsecamente logica. È, infatti, condivisibile quanto affermato dal primo giudice sul punto: *“In primo luogo, infatti, è lo stesso Parisse che, rispondendo alle domande di un difensore, ha menzionato l'indiscussa autorevolezza della CGR ed ha chiarito che un conto sono le informazioni assunte telefonicamente dall'esperto di turno all'INGV (“quello che trovi a caso all'INGV”), un conto sono le informazioni provenienti da un organo qualificato come la CGR e che vengono fornite all'esito di una riunione tenuta con il dichiarato intento di fornire alla popolazione “il quadro più aggiornato ed affidabile di quanto sta accadendo”.*



Il secondo elemento che consente di escludere che le informazioni assicuranti ricevute dall'INGV prima del 30.3.09 abbiano svolto una qualche influenza sul processo motivazionale di Parisse, deve essere individuato nel fatto (espressamente chiarito dal giornalista) che il 30.3.09, con la scossa di magnitudo 4.1, il quadro della situazione era repentinamente mutato ed aveva smentito, nei fatti, ogni prognosi fausta già formulata dagli esperti dell'INGV occasionalmente interpellati. Parisse, in proposito, ha ricordato che la scossa del 30.3.09 aveva fatto sorgere il dubbio sull'attendibilità di quelle informazioni (aveva istintivamente portato a pensare, delle informazioni precedentemente ricevute, "ma che ci state a racconta'?) ed aveva incrementato l'aspettativa per l'esito della riunione della CGR".

Ancora, quella che viene indicata dalla difesa quale "spiegazione causale alternativa", ovvero il fatto che l'abitazione dei Parisse non avesse subito "alcun danno o crepa visibile" a seguito della scossa di terremoto del 30 marzo, non può ritenersi da sé idonea ad escludere l'efficacia del nesso causale tra la condotta tenuta dalle vittime e quella colposa dell'imputato **De Bernardinis**, essendo i due elementi tra loro logicamente connessi.

Sul punto, invero, il Parisse ha chiaramente riferito che *"quello non è un elemento di assicurazione. Prendevo atto che non era successo niente, dico va bene, a posto"*, e, quindi, alla contestazione effettuata dal difensore dell'imputato (*"No le dicevo questo perché lei nel suo verbale di audizione che ha reso in sede di indagini, esattamente il 19 febbraio lei dice mi sembra una cosa parzialmente diversa, e cioè, leggo testualmente: "Anche in ragione del fatto che casa nostra ad Onna in occasione della precedente scossa del 30 marzo non aveva subito alcun danno o crepa visibile, abbiamo così ritenuto che il pericolo alla luce delle assicurazioni, quindi si riferisce alla CGR immagino, non fosse realmente elevato"*), lo stesso ha puntualmente risposto: *"Sì, infatti, è preciso perché allora c'era una scossa di 3.8, non so di quanto era, la casa non ha problemi, la CGR ci dice che scosse più forti non sono previste, io sto tranquillo"*.

Né, da ultimo, può valutarsi dirimente che sul quotidiano "Il Centro" non siano stati pubblicati articoli a contenuto tranquillizzante, successivamente al 31 marzo 2009.

Quella che, invece, a giudizio della Corte, difetta nel caso in esame, è la prova certa in ordine a consolidate abitudini di cautela che avrebbero condotto, con alta probabilità logica,


ad evitare la morte dei minori Parisse Domenico e Parisse Maria Paola se il loro padre non avesse fatto propri i concetti propalati dall'imputato **De Bernardinis**.

Sulla scorta della realtà processuale, non può invero condividersi quanto ritenuto dal primo giudice, e cioè che *“eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della CGR, dunque, l'evento morte per Parisse Domenico e Parisse Maria Paola non si sarebbe verificato poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, tutti i componenti della famiglia Parisse certamente sarebbero usciti di casa, come avevano sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle consolidate abitudini di prudenza familiari che li portavano ad abbandonare immediatamente l'abitazione al verificarsi di ogni significativa scossa di terremoto, fino all'esaurimento delle repliche; sicché la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quella delle ore 00.39, non li avrebbe sorpresi in casa”*.

In particolare, al di là dei ricordi d'infanzia del teste, non è affatto emersa la prova che i componenti della famiglia Parisse, nel corso dello sciame sismico *sub iudice*, abbiano fatto ricorso a regole cautelari costanti e, soprattutto, che si siano mai trattenuti al di fuori della loro abitazione *“fino all'esaurimento delle repliche”*.

Ed invero, differentemente da altri casi sopra esaminati, in cui si è ritenuta comprovata l'esistenza del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** e l'evento, essendo anche rimasto dimostrato che le vittime avevano trascorso la notte tra il 30 e il 31 marzo fuori casa, ovvero vi avevano fatto rientro dopo un rilevante lasso temporale, ciò non è accaduto nel caso di specie.

Stando alla deposizione resa dal teste Parisse Giustino, e posto che il medesimo ha chiaramente dato atto di non aver percepito scosse particolarmente allarmanti prima del 30 marzo, non può invero non osservarsi che in detta ultima occasione, nonostante la scossa si fosse presentata in orario diurno ed in un giorno non lavorativo (*“io non ero al lavoro, ero a casa, avevo in gergo giornalistico si chiama il giorno di (corta), cioè il giorno di riposo durante la settimana”*), il Parisse e la figlia Maria Paola, che in quel momento si trovavano il primo in casa e la seconda in un locale adibito a biblioteca poco distante dal corpo principale, ebbero a fuoriuscire dai luoghi chiusi per un limitatissimo lasso temporale ed



ebbero quindi a farvi rientro nonostante neppure vi fossero necessità impellenti (non dirimente ai fini del decidere si appalesa la circostanza se la minore Maria Paola fosse già uscita o si apprestasse ad uscire dal detto locale all'arrivo del padre).

Parisse Giustino ha infatti riferito di essersi intrattenuto fuori dalla propria abitazione *“una mezz'oretta, tre quarti d'ora”* (v. pag. 42 del verbale di trascrizioni relativo all'udienza del 26 novembre 2011). Quindi, alla domanda del difensore dell'imputato **De Bernardinis** sul motivo che indusse lui e i membri della propria famiglia a rientrare in casa (nel frattempo erano sopraggiunti in loco la moglie e il figlio minore del Parisse che già si trovavano fuori), lo stesso ha testualmente risposto: *“beh, il motivo che ci indusse innanzitutto perché non è che uno può stare fuori ... cioè chiaramente mio figlio doveva mangiare, mia moglie doveva fare le sue cose, quindi rientrarono e niente, cioè è normale che in quel momento rientrassero”*, ed ha poi confermato, a seguito di contestazione del difensore dell'imputato **De Bernardinis**, di essersi intrattenuto fuori casa circa una mezz'ora e di avervi fatto rientro anche per il freddo (*“le dico questo perché lei sempre in quel verbale, ovviamente in aiuto alla sua memoria, lei ebbe a dichiarare: ‘rimanemmo fuori a parlare insieme per circa mezz'ora e poi, anche per il freddo, rientrammo a casa”, r.: “si sì, certo, perché stando fuori ...”*, v. pag. 121 del citato verbale di trascrizioni).

Le *“due, tre ore”* dopo le quali tutti i componenti della famiglia si ritrovarono in casa, avendo la minore Maria Paola fatto rientro nel locale biblioteca (*“perché c'aveva delle cose da fare”*), ed essendo rimasto ancora un po' fuori casa il Parisse, non possono pertanto coincidere con il lasso temporale di permanenza fuori dai luoghi chiusi a fini cautelari (v. pag. 122 del citato verbale di trascrizioni: *“quindi dentro casa ... diciamo che tutti insieme dentro casa rientrammo dopo due, tre ore, insomma ecco, che ci ritrovammo tutti insieme, ecco per capirci”*).

Né, infine, nel corso della pur lunga e particolareggiata deposizione resa dal teste Parisse Giustino, lo stesso, al di là dell'espressione *“quella notte non invitai né me stesso né i miei familiari ad uscire perché ero sicuro ...”*, ha esplicitato quale sarebbe stata la sua specifica condotta nel caso non fosse stato tranquillizzato dai presunti esiti della riunione della CGR.

Non può pertanto ritenersi certo, dovendosi peraltro al riguardo tenere anche conto del fatto che le scosse percepite tra il 5 e il 6 aprile furono entrambe notturne e di entità inferiore a

quella percepita il 30 marzo, che se il Parisse non avesse recepito quali tranquillizzanti le dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, la sua condotta, e, di conseguenza, quella dei suoi figli minori, durante la notte tra il 5 e il 6 aprile sarebbe stata tale da scongiurare la morte di questi ultimi.

5.4.6) Rambaldi Ilaria.


Anche con riferimento al decesso di Rambaldi Ilaria opina la Corte che non possa ritenersene pienamente acclarato il nesso di causalità con la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis**.

L'istruttoria dibattimentale non ha invero provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Rambaldi Ilaria non fosse venuta a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbe comunque trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della propria abitazione, trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis** ha dedotto che, ancora una volta, il primo giudice aveva trascurato di considerare tutta una serie di segmenti dichiarativi delle acquisite deposizioni, la cui corretta valutazione lo avrebbe dovuto indurre ad una pronuncia assolutoria.

Al riguardo è stato in primo luogo evidenziato come dalle dichiarazioni rese dalla teste Piccinini Maria Grazia, madre della Rambaldi, non fosse emerso da quali fonti la figlia avrebbe appreso le dedotte informazioni rassicuranti, avendo la teste fatto riferimento esclusivamente a deduzioni personali.

È stato inoltre evidenziato come la teste Piccinini avesse ammesso che la dettagliata ricostruzione di cui alla denuncia da lei presentata era stata effettuata a posteriori e non costituiva quindi il frutto di quanto direttamente a conoscenza della figlia, ed avesse altresì riferito che la notte tra il 5 ed il 6 aprile molti ragazzi, evidentemente non sentitisi affatto rassicurati, dopo la scossa delle ore 22.48 uscirono dalle rispettive abitazioni e furono indotti a farvi rientro dalle rassicurazioni che pervenivano dalle forze dell'ordine e dai rappresentanti della Protezione Civile presenti sul posto, i quali asserivano che non vi era pericolo.

The image shows three handwritten signatures in black ink, likely belonging to legal representatives or the court clerk, positioned at the bottom right of the page.

È stato quindi dedotto che la Rambaldi non poteva neppure ritenersi essere stata assicurata da quanto assertivamente era stato l'esito della riunione della CGR, in quanto all'una di notte del 6 aprile aveva chiamato il proprio padre impaurita chiedendogli di andarla a riprendere per portarla a casa, come riferito dalla di lei madre.

Quest'ultima, infatti, aveva dichiarato che la figlia aveva scritto alla sorella su Facebook *“ho chiamato anche papà, ho paura, ho chiamato anche papà e gli ho detto di venirmi a prendere domani mattina”*.

È stato ancora dedotto, quale genesi alternativa della decisione della Rambaldi, che la stessa avrebbe potuto aver deciso di restare in casa la notte del sisma perché il suo fortissimo senso del dovere l'avrebbe indotta a non rinunciare alla frequenza obbligatoria delle lezioni, come testimoniato sia dalla madre, sia dalla sorella, la quale ultima peraltro neppure era stata in grado di riferire se la vittima il 30 marzo si trovasse all'Aquila oppure a Lanciano.

Quanto poi alla deposizione del padre della vittima, Rambaldi Giuseppe, è stato dedotto che lo stesso non era stato in grado di riferire quali fossero stati gli esperti cui si era a sua volta riferita la figlia. Il teste, inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla madre della vittima, aveva dichiarato che la figlia, anche durante i contatti telefonici avuti la notte tra il 5 e il 6 aprile, non voleva che lui andasse a riprenderla, di tal che restava un insanabile contrasto su una circostanza determinante al fine di valutare l'asserita tranquillizzazione della stessa: non poteva in sostanza ritenersi provato che la Rambaldi nella suindicata notte si fosse sentita assicurata tanto da rifiutare l'invito del padre, ovvero non assicurata tanto da chiamare il padre e chiedergli di andare a L'Aquila a prenderla, né poteva considerarsi appagante la motivazione al riguardo del primo giudice, del tutto opinabile.

L'appellante ha poi evidenziato come non spostassero i termini della questione le deposizioni rese dai testi Esposito Valeria e La Rocca Giovanni Luigi.

In particolare la deposizione resa dalla prima (essendo quella resa dal secondo del tutto irrilevante ai fini del decidere) aveva confermato la concreta ipotesi di una spiegazione alternativa dovuta alle preoccupazioni della Rambaldi per l'espletamento dell'attività universitaria. La stessa teste, inoltre, non era stata in grado di indicare le fonti da cui quest'ultima avrebbe tratto i messaggi rassicuranti ed aveva ancora riferito che la Rambaldi

dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile era uscita di casa insieme al fidanzato, senza neppure essere in grado di specificare quanto tempo gli stessi fossero rimasti fuori, limitandosi sul punto ad asserire che quando lei uscì la Rambaldi si trovava ancora in casa e quando lei tornò la stessa si trovava nuovamente in casa, di talché non poteva ritenersi che questa si fosse sentita così rassicurata dagli esiti di quella riunione né che fosse uscita solo “per qualche minuto” come riferito dalla teste stessa.


In definitiva, quindi, dal compendio probatorio acquisito non poteva ritenersi provato che la Rambaldi nel corso dello sciame sismico non avesse cambiato le proprie abitudini.

L'appellata sentenza presenta in *parte qua* plurimi profili di criticità.

Posto che deve ritenersi provato che la Rambaldi abbia avuto contezza di quelli che furono percepiti come gli esiti della riunione della CGR, essendo dagli atti emerso che la stessa faceva riferimento, nell'immediatezza di detta riunione, proprio ai concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis** nella già citata intervista, va in primo luogo rilevato che nonostante il contenuto delle deposizioni rese dalle testi Piccinini Maria Grazie ed Esposito Valeria sul punto specifico della subordinazione da parte della Rambaldi della sua permanenza all'Aquila alle valutazioni che sarebbero state espresse dalla CGR, emergono comunque dagli atti sia il valore fondamentale che la stessa Rambaldi conferiva al conseguimento della tesi di laurea e, pertanto, alla frequenza delle prodromiche ore di laboratorio, per essere stata una studentessa brillante, estremamente responsabile, che, tuttavia, si trovava “indietro” rispetto a detta frequenza, sia la circostanza che l'università non fosse stata chiusa, il che aveva costituito di per sé un autonomo elemento di rassicurazione (un professore, come testimoniato dalla Piccinini, aveva financo invitato gli studenti a non abbandonare l'aula a seguito di una scossa per terminare la lezione).

Al riguardo valgano:

- le dichiarazioni rese dalla madre della vittima, Piccinini Maria Grazia: *“no ma, sai, io ho da fare i laboratori di tesi ... siccome mi hanno detto che oggi ci deve essere una riunione, un qualcosa, chiesta dal Sindaco, con la Protezione civile, con dei professori universitari che devono venire per decidere un po' la situazione com'è, vediamo quello che decidono loro, perché può darsi anche che chiudano l'università”*



...”, “No mamma, io ho già 150 ore di laboratorio obbligatorio, ne devo fare 300, io prima le faccio prima mi libero da questo incubo, perché qui trema sempre, cioè mi voglio liberare”, “quindi l’università non era stata chiusa, tutto proseguiva tranquillamente”, “mamma guarda io devo finire”, “era pronta ad affrontare le scosse quotidiane perché doveva laurearsi, voleva fare il prima possibile per liberarsi di quest’incubo”;

- le dichiarazioni rese dalla teste Esposito Valeria, coinquilina, collega di studi ed intima amica della Rambaldi: “allora, entrambe parlavamo spesso con i nostri familiari che ci esortavano a tornare a casa, però dopo la riunione che ci fu e la scelta che fu presa di non chiudere l’università, decidemmo di rimanere fino alla chiusura delle vacanze pasquali”, “io mi spaventavo però avevamo questo laboratorio di tesi da seguire, firme da mettere e quindi pensavamo: comunque se decidono di lasciare aperta l’università evidentemente magari non è così preoccupante, quindi decidemmo di non ripartire, anche se comunque sia i miei genitori che i genitori di Ilaria insistevano per farci tornare a casa, però noi avevamo le preoccupazioni da studenti, le consegne da preparare, tempistiche da rispettare e quindi ci fidammo di quello che ci fu detto”;
- le dichiarazioni rese da Rambaldi Giuseppe padre di Rambaldi Ilaria: **domanda** : “(Ilaria) ha espresso la volontà di tornare a Lanciano, di lasciare L’Aquila proprio a causa di queste scosse?” **risposta** : “eh avrebbe voluto farlo però c’era l’impegno insomma, stava finendo l’università”, “restava per motivi di studio ... in quello (il laboratorio) era un po’ indietro perché effettivamente il laboratorio doveva essere, se non vado errato, di 300 ore, lei si ritrovava 150 ore e questo avrebbe spostato i tempi”.

Ebbene, non ignora questa Corte che la teste Piccinini abbia chiaramente ricollegato la decisione della propria figlia di rimanere all’Aquila esclusivamente all’esito della CGR e che a quest’ultima abbia fatto pure espresso riferimento la teste Esposito.

Tuttavia deve al proposito rilevarsi non solo che la Piccinini, su contestazione, ha confermato quanto da lei dichiarato in sede di sommarie informazioni, ovvero: “mia figlia non poteva però lasciare L’Aquila in quanto l’università continuava regolarmente, lo


svolgimento delle lezioni, anche in quella settimana proseguiva e Ilaria doveva necessariamente frequentare le lezioni di laboratorio che erano obbligatorie”, pur dando atto che quanto all’epoca riferito doveva essere valutato “nell’ottica di una frequentazione normale” perché se la figlia avesse avuto percezione del “rischio imminente, la necessità si sarebbe spostata di una settimana”, ma altresì che l’Esposito ha fatto espresso riferimento anche alla circostanza che non fu chiusa l’università.

Non può, quindi, escludersi con certezza che la Rambaldi, presa la sua determinazione di permanere a L’Aquila al fine di frequentare le ore di laboratorio all’università che non era stata chiusa, abbia cercato di tranquillizzare la propria madre mediante l’argomentazione dei presunti esiti della riunione della CGR (“*guarda mamma io devo finire e poi hai sentito, si sono riuniti pure i grandi capoccioni per dire che non succede niente. Mo’ tu non puoi credere a me ma credi a loro*”). Né può, comunque, escludersi la prevalenza di detta esigenza rispetto all’asserita tranquillizzazione.

A fronte della forte spinta emotiva della Rambaldi volta a proseguire nei propri studi al fine di conseguire quanto prima il diploma di laurea, non può poi non valutarsi anche la circostanza che a seguito della riunione della CGR e sino alla notte tra il 5 e il 6 aprile seguì un periodo di “calma sismica”.

Alle argomentazioni di cui sopra va aggiunto che neppure può ritenersi certo che quelli che furono propagati come gli esiti della riunione della CGR avessero effettivamente tranquillizzato la Rambaldi.

Sul punto, infatti, l’inconciliabile contraddizione tra le deposizioni rese dal padre e dalla madre della stessa non possono ritenersi composte sulla scorta di quanto sostenuto dal primo giudice, che ha ritenuto di valutare quali veritiere, in quanto diretto interlocutore della figlia, le dichiarazioni rese dal padre della Rambaldi, il quale ha riferito che dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile lui insistette molto al telefono per convincere la figlia a tornare a Lanciano dicendole che sarebbe andato a riprenderla (“*sì, volevo andarla a prendere. A mezzanotte gli dissi: ‘ti vengo a prendere non ha importanza l’orario’. sì*”, “*... io insistevo, una telefonata di circa una decina di minuti, io non faccio altro che dire: ti vengo a prendere, ti vengo a prendere*”) e che la figlia gli rispose “*che non era il caso*”, facendo riferimento alla riunione degli esperti che avevano detto che non ci sarebbero stati problemi



nell'immediato.

Al riguardo, infatti, devesi valutare che la teste Piccinini, fornendo la propria versione dei fatti diametralmente opposta a quella resa dal teste Rambaldi, è stata precisa e particolareggiata ed ha riferito della forte paura provata dalla figlia Ilaria all'atto di detta scossa dichiarando che la stessa aveva chiamato telefonicamente il padre affinché questi convincesse il fidanzato Paolo a non tornare a casa e a stare con lei quella notte, come già era accaduto la precedente notte tra il 30 ed il 31 marzo, e dichiarando altresì che nel corso di detta telefonata Ilaria aveva chiesto al padre di andarla a prendere la mattina seguente, precisando che *“questa cosa Ilaria la scrisse anche su Facebook”* alla sorella (*“Ho chiamato anche papà, ho paura, ho chiamato anche papà gli ho detto di venirmi a prendere domani mattina”*).

La teste ha altresì specificato di essere venuta a conoscenza del contenuto di detta telefonata in quanto il padre di Ilaria aveva vissuto fortissimi sensi di colpa per non essersi recato nella notte a riprendere tempestivamente la propria figlia (*“l'ho saputo dopo perché lui ebbe dei grossissimi sensi di colpa per questa cosa, anche se Ilaria non gli disse “vienimi a prendere subito ... Ilaria non glielo disse perché il mio ex marito è cardiopatico, ha avuto due infarti e quindi ... Ilaria non gli avrebbe mai chiesto di mettersi in macchina all'una di notte per andarla a prendere, non lo avrebbe mai fatto... si preoccupava per la salute del padre”*).

Quindi, non solo non può dirsi pienamente provato che Rambaldi Ilaria non sarebbe tornata a L'Aquila prima del 6 aprile qualora non vi fosse stata la riunione della CGR ma neppure che la stessa ne fosse stata così tranquillizzata da non dare peso alla scossa delle ore 22.48 del 5 aprile, non potendosi escludere con certezza, così come fatto dal primo giudice, che la stessa non abbia invece chiesto al proprio padre in occasione di detta scossa di andarla a riprendere.

Ma vi è di più.

A giudizio della Corte neppure può dirsi provato con certezza che la Rambaldi a seguito della riunione della CGR avesse radicalmente mutato le proprie cautele nei confronti delle scosse di terremoto.

Al riguardo va invero evidenziato che emerge dagli atti che la stessa, benché fosse rimasta


fuori dalla propria abitazione qualche ora durante il pomeriggio del 30 marzo, si determinò comunque a trascorrere la notte in casa, e ciò pur non sentendosi affatto tranquilla per il tempo trascorso, tanto da indurre il proprio fidanzato a dormire con lei e farsi aiutare dallo stesso a spostare il letto sotto una trave, come riferito dalla teste Piccinini (*“La cosa che lei faceva era di mettere in atto tutte quelle precauzioni che si sa nel terremoto, mettersi sotto una trave... La sera del 30 marzo mi disse: ‘mamma mi sono fatto aiutare da Paolo, abbiamo spostato il letto l’abbiamo messo sotto la trave’, che poi fu quella che la uccise”*).

Né può dirsi che il ritorno nell’abitazione, come sostenuto dal primo giudice, sia stato determinato dal fatto che fosse trascorso un lasso di tempo sufficiente ad escludere il verificarsi delle cosiddette “repliche”, avendo la teste Esposito chiaramente riferito che una volta fatto rientro in casa lei e la Rambaldi ebbero a percepire un’altra scossa ma che ciò nonostante non fuoriuscirono nuovamente dalla loro abitazione, determinandosi, pertanto, a trascorrervi la notte (domanda: *“e dopo quanto tempo faceste rientro a casa?”*, risposta: *“verso le sei, sei e mezza, le sette. Come rientrammo a casa preparammo la cena e ce ne fu un’altra. Anche in quel caso ci spaventammo un po’ ma non uscimmo di casa”*, domanda: *“la sera sempre del 30 marzo?”*, risposta: *“si siamo rimaste a casa”*, domanda: *“nella scossa successiva siete rimaste a casa?”*, risposta: *“sì”*).

Del pari, la notte tra il 5 ed il 6 aprile, a seguito della scossa delle 22.48, la Rambaldi ebbe ad uscire dal proprio appartamento, facendovi peraltro ritorno anche perché *“faceva freddo”* - come comunicato telefonicamente dalla stessa ad una zia della Piccinini dimorante nel comune di Barisciano, sito in provincia di L’Aquila, e da questa riferito alla Piccinini - ed ebbe quindi a convincere il proprio fidanzato, così come fatto tra il 30 ed il 31 marzo, a passare la notte con lei nel letto già sistemato sotto la trave che, cedendo, ne causò la morte.

Non è affatto certo, quindi, che la Rambaldi, ove non avesse avuto contezza di quelli che lei riteneva essere gli esiti della riunione della CGR, si sarebbe trattenuta fuori casa, di notte, per un tempo sufficiente ad evitarne la morte.

Concludendo, le valutazioni sopra esposte, pur non svalutando completamente gli elementi a carico evidenziati dal primo giudice e pur non potendo pertanto indurre ad affermare l’insussistenza del fatto, determinano tuttavia quella situazione di perplessità e di incertezza



costituente il presupposto logico di una pronuncia assolutoria a norma del 2° comma dell'art. 530 c.p.p.

Si impone, quindi, in parziale riforma *in parte qua* dell'appellata sentenza, l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste", restando superate le ulteriori argomentazioni e deduzioni difensive.

5.4.7) Hussein Hamade, Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham, Cacioppo Stefania

Ritiene la Corte che, sulla scorta dei suindicati parametri di riferimento, debba ritenersi non provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** e il decesso di Hussein Hamade (detto "Michelone") nonché tra detta condotta e le lesioni riportate da Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania, tutti studenti universitari che alloggiavano presso l'edificio sito in via XX Settembre n. 46-52 (cosiddetta "Casa dello Studente").

Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'istruttoria dibattimentale non ha provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Hussein Hamade, Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania non fossero venuti a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui alle dichiarazioni dell'imputato, non avrebbero comunque trascorso la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 all'interno della casa dello studente, trovandovi la morte il primo e riportando lesioni gli altri.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede di appello, ha dedotto in primo luogo che non poteva non valutarsi in senso favorevole alla difesa il fatto che in prima battuta la denuncia fosse stata presentata dagli studenti esclusivamente nei confronti dei responsabili dei controlli strutturali e dei soggetti che li avevano rassicurati sulla stabilità dell'edificio, mentre soltanto in un secondo momento, circa un anno e mezzo dopo, le persone offese avevano integrato la denuncia così da estenderla anche nei confronti dei membri della CGR, di talché tale integrazione doveva ritenersi assumere mera natura strumentale.

In merito l'appellante ha ritenuto non convincenti, e comunque prive di qualsivoglia riscontro, le giustificazioni rese dagli studenti in ordine alla tardività dell'integrazione, tutte

ricondotte nell'ambito di un processo interiore di ricostruzione degli eventi, cui avevano contribuito psicologi e terapeuti, come dimostrato dalle loro stesse dichiarazioni di cui sono stati riportati ampi stralci.


L'appellante ha inoltre evidenziato come dalle deposizioni testimoniali di tutti gli studenti escussi emergesse chiaramente l'esistenza di una concreta ipotesi causale alternativa, individuata nel positivo sopralluogo effettuato all'interno dell'edificio della "Casa dello Studente" dall'architetto Sebastiani e da Giancarlo Mancini, responsabili della sicurezza, subito dopo la scossa del 30 marzo 2009 delle ore 15.38, magnitudo 4.1, come parimenti dimostrato dalle loro stesse dichiarazioni di cui sono stati riportati ampi stralci.

Dalle suindicate deposizioni testimoniali emergeva infatti chiaro come tutti gli studenti fossero stati rassicurati, prima ancora che dalle parole degli esperti della CGR, proprio dai tecnici all'esito del sopralluogo del 30 marzo, non potendosi reputare sufficiente ad escludere tale ipotesi causale alternativa l'assunto del primo giudice secondo cui *"l'esito favorevole di tale verifica può aver inciso solo in minima parte sul processo motivazionale degli studenti. Il cambiamento di condotta registrato a partire dal 1.4.09, l'abbandono totale anche delle misure di cautela più elementari e meno impegnative, infatti, non possono trovare giustificazione e fondamento nelle generiche rassicurazioni fornite dall'arch. Sebastiani dopo la sommaria ispezione di alcuni locali della Casa dello Studente"*.

L'appellante, quindi, ha esaminato specificamente la posizione di ogni singolo studente al fine di dimostrare come la sentenza impugnata abbia valorizzato soltanto una parte delle deposizioni rese dagli stessi, omettendo di valutarne una serie di passaggi fondamentali, da cui si evinceva la mancanza di riferimenti, in dette deposizioni, agli *"odierni imputati"* (per quanto in questa sede d'interesse, all'imputato **De Bernardinis**).

Nella specie, con riferimento alla posizione di Fulcheri Ana Paola, l'appellante ha evidenziato:

- che la teste aveva erroneamente ritenuto l'intervista resa dall'imputato **De Bernardinis** corrispondente al resoconto della riunione, essendo stato dimostrato, invece, che l'intervista *de qua* era stata rilasciata antecedentemente alla riunione;



- che la teste, oltre ad essere stata generica in ordine alle fonti di informazione che avrebbero rassicurato lei e i suoi amici, non aveva avuto una percezione diretta delle informazioni provenienti dalla C.G.R., sulle quali si era informata solo dopo averle apprese dagli amici (*“Non ricordo. Ricordo che in generale si parlava del fatto che non... che gli esperti ci avevano rassicurato quindi era inutile stare lì ad avere paura”*; d.: *“Questo chi lo diceva?”*, r.: *“Io ricordo di averlo letto con Michelone (Hussein Hamade), ricordo in generale se ne parlava, questo ricordo”*);
- che la teste, nel sostenere di essere stata rassicurata dalla CGR, aveva fatto riferimento a un'intervista telefonica dell'imputato **De Bernardinis** e trasmessa nel corso della trasmissione “Studio Aperto”, nonostante il concetto dello “scarico di energia” non avesse costituito oggetto di quell'intervista, nel cui corso non erano stati espressi concetti rassicuranti;
- che la teste aveva dichiarato di aver letto tutta l'intervista resa da **De Bernardinis**, quindi implicitamente anche la parte in cui questi invitava a mantenere alta l'attenzione, per poi soffermarsi solo sul “graduale scarico di energia”, e che ciò era sicuramente dovuto al fatto che la stessa, al momento dell'integrazione della denuncia, già conosceva l'ipotesi accusatoria, che si fondava proprio su quel concetto;
- che la teste aveva ammesso di aver avuto paura in occasione della scossa del 5 aprile 2009 delle ore 22.48, così smentendo quanto affermato in precedenza in ordine al fatto che era stata tranquillizzata dai messaggi scientifici della Commissione al punto da cambiare le precedenti abitudini e tornare tranquilla a casa;
- infine, che la teste, su contestazione, aveva ammesso di non aver mai conosciuto il comunicato del Dipartimento della Protezione Civile che illustrava lo scopo della riunione della CGR, nonostante lo avesse integralmente riportato, per il tramite del proprio procuratore speciale, nell'atto integrativo della denuncia.

Con riferimento alla posizione di Di Bernardo Cinzia, l'appellante ha evidenziato:

- che la teste, quanto alle fonti d'informazione, in un primo momento si era limitata a riferire di aver sfogliato genericamente un giornale e solo in un secondo momento

aveva precisato, su domanda suggestiva del Pubblico Ministero, che si trattava del quotidiano “Il Centro” del giorno 1 aprile;

- che la teste non poteva conoscere il reale contenuto delle dichiarazioni degli esperti dal momento che, al fine di dimostrare di essere stata assicurata, aveva fatto riferimento all'intervista rilasciata dal sindaco Massimo Cialente nonostante questi non avesse mai assicurato la popolazione (a domanda del Pubblico Ministero sul contenuto della trasmissione di Rete 8 del giorno 1 aprile, in cui detta intervista era stata trasmessa, la Di Bernardo aveva invero risposto “*allora, veniva data la notizia di questa riunione della commissione grandi rischi e in seguito veniva intervistato il sindaco Cialente che affermava di avere acquisito il risultato di questa riunione e quindi che la situazione era favorevole*”);
- che la teste ha riferito di aver appreso da alcuni amici di altre interviste in cui la Protezione Civile aveva tranquillizzato la popolazione, in contrapposizione alle tesi allarmistiche di Giuliani, ma anche in questo caso senza conoscerne il reale contenuto, giacché i comunicati invitavano sì a diffidare di qualunque previsione - in quanto scientificamente infondata - ma senza diffondere alcuna assicurazione sul fatto che non sarebbe accaduto nulla.

Con riferimento alla posizione di Cacioppo Stefania l'appellante, nel definirne la testimonianza quale “*ciclostile*”, ha evidenziato:

- che la teste, in merito alle fonti delle informazioni, aveva fornito la medesima versione degli altri testi, ossia di essere stata informata circa l'esito tranquillizzante della riunione della CGR da Hisham Shain e Cinzia Di Bernardo, i quali lo avevano a loro volta appreso da un quotidiano del giorno 1 aprile mentre stavano facendo colazione in un bar vicino, e di aver letto poi lei personalmente due quotidiani, “La Città” e “Il Centro”, apprendendo direttamente dell'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis**, soltanto il successivo 3 febbraio 2011;
- che la teste, a precisa domanda, aveva risposto di essersi ricordata di aver visto i servizi televisivi trasmessi nei primi giorni dell'aprile 2009, relativi alle interviste di **Barberi**, Cialente e **De Bernardinis**, soltanto dopo il 3 febbraio 2011;



- che la teste aveva infine negato, smentendo se stessa, che **De Bernardinis** avesse reso interviste (*“De Bernardinis non ha avuto un’intervista, se non mi ricordo male”*).

Con riferimento, infine, alla posizione di Shain Hisham, l’appellante ha in primo luogo evidenziato come le dichiarazioni da questi rese rilevassero - nel senso di escludere la responsabilità degli “odierni imputati” - anche ai fini dell’esame della posizione di Hussein Hamade, deceduto in occasione della scossa delle 3.32 del 6 aprile 2009.

Quindi ha specificato:

- che il teste non poteva conoscere realmente il contenuto delle informazioni inerenti la riunione della CGR, dal momento che aveva sostenuto di aver veduto, insieme con Cinzia Di Bernardo, un’intervista rilasciata dal sindaco Cialente su Rete 8 del giorno 1 aprile 2009, in cui quest’ultimo avrebbe riferito l’esito tranquillizzante della riunione, sebbene Cialente non avesse mai rassicurato la popolazione;
- che il teste aveva ammesso di non ricordare se avesse letto o meno altri articoli e di aver fatto confusione tra quelli assertivamente letti;
- che il teste aveva dichiarato che già nel momento in cui fu presentata la prima denuncia sapeva dell’esistenza di “*altri responsabili*”, seppure non vi fosse nella sua originaria denuncia alcun riferimento in tal senso;
- che il teste aveva confermato di essere a conoscenza delle indagini in corso nei confronti dei membri della CGR già prima di presentare l’integrazione alla denuncia, in data 20 ottobre 2010;
- che il teste non aveva saputo dare una risposta convincente alla domanda su come fosse stato possibile che il trauma subito in occasione della scossa distruttiva del 6 aprile 2009, da un lato, avesse cancellato il motivo di rassicurazione ritenuto dallo stesso più rilevante, ossia le informazioni apprese all’esito della riunione della CGR, e, dall’altro, non avesse invece intaccato il ricordo delle rassicurazioni fornite dai tecnici all’esito del sopralluogo eseguito nella Casa dello Studente il 30 marzo, tanto



che queste erano state riportate dettagliatamente nella denuncia presentata il 18 maggio 2009.

Quanto, da ultimo, alla posizione di Hussein Hamade, l'appellante ha sottolineato che questi era stato indotto a rimanere in casa la notte del 6 aprile dall'amico Shain Hisham, a sua volta rassicurato dai tecnici all'esito del suindicato sopralluogo, e non certo dalle informazioni divulgate all'esito della riunione della CGR.

Tale assunto emergeva da un certificato medico rilasciato a Shain Hisham - il cui contenuto era stato da questi confermato dopo che il Pubblico Ministero ne aveva dato lettura - nel quale era attestato che lo Shain si attribuiva la colpa della morte dell'amico Hussein per averlo tranquillizzato e che i sensi di colpa lo accompagnano continuamente (P.M.: *“Perché lei prima ha riferito che Hussein quando l'ha sentito al telefono era tranquillo. Ora se leggiamo il certificato è scritto: “Hisham ha provato a tranquillizzare Hussein dicendogli di stare tranquillo perché avevano eseguito dei controlli dicendo che la casa dello studente era sicura. Se non fosse stato così non avrebbero permesso loro di restare lì” e poi prosegue, tralascio una parte: “Hisham racconta che dopo quest'ultimo colloquio con il suo amico Hussein è rimasto nella propria camera a dormire e non è andato nella camera di Hisham Hisham continua a sentirsi colpevole della morte del suo amico e i sensi di colpa lo accompagnano continuamente. Si dà la colpa che ha cercato di tranquillizzare il suo amico e che non ci sarebbe stato alcun pericolo”.*

Da ultimo, l'appellante ha dedotto che nel comportamento tenuto dagli studenti nei giorni successivi alla riunione della CGR, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non fosse ravvisabile alcun mutamento di abitudini rispetto al 30 marzo 2009, posto che in tale data, nella quale erano state avvertite scosse allarmanti fino alla mezzanotte, gli stessi dormirono in casa.

Preliminarmente alla disamina degli elementi emersi dalle acquisite prove orali, va rilevato che, sul modello della sentenza impugnata e dell'atto di appello, le vicende relative a Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Cacioppo Stefania, Shain Hisham e Hussein Hamade saranno trattate congiuntamente, non soltanto perché tutti all'epoca dei fatti erano studenti fuori sede che alloggiavano presso l'edificio di via XX Settembre n. 46-52, ma



anche, e soprattutto, perché il contenuto delle deposizioni di ciascuno dei testi escussi ha avuto ad oggetto aspetti comuni alle altre.

Va, in primo luogo, evidenziato come l'integrazione alla denuncia, finalizzata ad estendere l'istanza di punizione anche ai membri della CGR, rilevi ai fini della attendibilità intrinseca delle parti civili, in quanto proposta dopo un anno e mezzo dai fatti (il 20 ottobre 2010), simultaneamente da tutti gli studenti, tramite il medesimo difensore e allorquando gli stessi sicuramente erano al corrente delle indagini in corso nei confronti degli esperti della CGR e delle relative imputazioni, laddove la prima denuncia era stata presentata in data 25 maggio 2009 esclusivamente nei confronti dei responsabili dei controlli strutturali e dei soggetti che avevano rassicurato gli studenti sulla stabilità dell'edificio.

Non può pertanto logicamente affatto escludersi che gli stessi, come affermato in sede di appello, abbiano "*scontato inconsapevolmente comprensibili suggestioni*" e che i loro ricordi e le loro deduzioni siano stati condizionati da elementi informativi assunti successivamente ai fatti per cui è processo e dall'inevitabile confronto tra loro.

La genesi di dette denunce, inoltre, tutte ricondotte nell'ambito di un processo interiore di ricostruzione degli eventi, cui hanno per lo più contribuito psicologi e psichiatri, indubbia ancor più il giudizio di attendibilità dei testi.

Valga al riguardo quanto dichiarato dagli stessi testi:

- teste Fulcheri: "*io inizialmente ho concentrato la mia attenzione sul crollo della casa. Dopo ho iniziato a..., facendo queste cure con psicologi e psichiatri mi hanno aiutato a ricostruire gli eventi e io in quel momento ricostruendo gli eventi mi sono resa conto che le responsabilità erano tante e mi sono rivolta al mio avvocato per vedere, perché io volevo che queste altre responsabilità uscissero fuori ... perché allora, quando si fanno delle visite con una psicologa risveglia, dà degli input, e io in quel modo ho iniziato a ricordare le cose, con degli input uno ricorda, inizia ad elaborare i ricordi ... con il tempo ho rielaborato dei ricordi, soltanto con il tempo*";
- teste Di Bernardo "*Io all'inizio mi sono focalizzata diciamo sul crollo della casa, l'avevo vissuto in prima persona, e comunque all'inizio cioè avevo difficoltà a ricordare ogni cosa, quindi in seguito grazie anche alle sedute dallo psichiatra ho*


avuto modo di ricordare altre cose che mi sono state utili per farmi capire che c'erano altre responsabilità e quindi mi sono resa conto che c'erano delle responsabilità anche da parte della CGR e mi sono rivolta all'avvocato ... sì, cioè ... i colloqui mi hanno aiutato a ricordare cose che in quel momento non ricordavo precisamente ... cioè io ho subito uno shock, non riesco, cioè non riesco a ricordare subito, immediatamente ogni cosa successa. Cioè, piano piano io ho dovuto impegnarmi a ricordare tutte le cose, mi sono resa conto ... ho ricordato in seguito”;

- teste Shain Hisham, che ha parimenti dato atto di essere stato in cura presso uno psichiatra in Israele e di esserlo ancora presso uno psichiatra di L'Aquila: *“perché io col tempo, pensando e riflettendo, sono riuscito a ricordarmi le cose e ho fatto l'integrazione dopo”.*
- teste Cacioppo: *“Allora, inizialmente l'attenzione si è focalizzata sulla “Casa dello Studente”, poi piano piano ... è stato un processo che mano a mano ho avvertito all'interno di me, cioè ripensando e rimuginando in continuazione”;*

Né al riguardo dell'attendibilità dei testi può sottacersi che le fonti d'informazione, dagli stessi specificatamente indicate, sono a volte risultate prive di riscontri.

Sul punto, in particolare:

- la teste Fulcheri Ana Paola ha richiamato, oltre al quotidiano “Il Centro” del giorno 1 aprile, due servizi della trasmissione televisiva “Studio Aperto” del giorno 1 e del 2 aprile 2009 assertivamente inerenti al concetto dello “scarico di energia”, evidenziando che nel primo di essi vi era stato un collegamento telefonico con l'imputato **De Bernardinis** nel quale *“si contrapponeva la tesi allarmistica di Giuliani alle rassicurazioni, dicendo che non ci sarebbe stato un terremoto forte, che dovevamo stare tranquilli, inutile allarmismo a L'Aquila, quindi che il terremoto non ci sarebbe stato”*, mentre nei servizi di Studio Aperto dei giorni 1 e 2 aprile non si faceva alcun riferimento allo “scarico di energia”;
- la teste Di Bernardo ed il teste Shain Hisham hanno richiamato, oltre all'articolo apparso sul quotidiano “Il Centro” del giorno 1 aprile, un servizio trasmesso il



medesimo giorno dall'emittente televisiva "Rete 8" asserendo entrambi che nel corso dello stesso era stato intervistato il sindaco Cialente che riportava l'esito favorevole della riunione della CGR, il che, del pari, non risponde al vero (*"afferitava di avere acquisito il risultato di questa riunione e quindi che la situazione era favorevole"*, *"Cialente ha detto l'esito della CGR che riferiva che la situazione era tranquilla, che non ci dobbiamo preoccupare"*);


- la teste Stefania Cacioppo ha fatto riferimento, oltre ad un articolo sul quotidiano "La Città", al citato articolo sul quotidiano "Il Centro" e al citato servizio televisivo trasmesso dall'emittente "Rete 8", in cui vennero intervistati Cialente e **Barberi**, confermando quindi che nella memoria depositata il 3 febbraio 2011 ed allegata al verbale di sommarie informazioni rese in pari data, la stessa aveva indicato esclusivamente il quotidiano "La Città", in cui peraltro l'unico argomento trattato - come più volte da lei ricordato - era *"che non si poteva prevedere il terremoto, forse in contrapposizione appunto a quelle che erano state poco prima le tesi di Giuliani"* e quindi, su specifiche domande al riguardo di detta omissione, ha inopinatamente riferito di essersi ricordata di detti servizi giornalistici successivamente al 3 febbraio 2011 (*"man mano che il tempo passa le cose si fanno più nitide nella mia mente"*, d.: *"quindi lei ha ricordato ... dopo il 3 febbraio 2011?"*, r.: *"sì"*),

Ma pur volendo ritenere provata la conoscenza da parte degli studenti dei concetti che furono propalati quali gli esiti della riunione della CGR, avendo questi fatto riferimento allo *"scarico di energia"* ed alla improbabilità di scosse di magnitudo superiore a quelle già effettuate (concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis**), e tenuto altresì conto del continuo scambio di opinioni sull'argomento da parte dei medesimi (circostanza, quest'ultima, che parimenti avrebbe potuto indurli a confonderne le fonti), opina tuttavia la Corte che il fattore condizionalistico alternativo emerso nel corso del dibattimento, di cui appresso, non consenta di ritenere che, con un elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, la loro determinazione di rimanere all'interno della "Casa dello Studente" sia riconducibile, in misura esclusiva o prevalente, alla suindicata conoscenza e che, pertanto, escluso detto fattore, gli stessi avrebbero abbandonato la struttura nel corso della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 sino alla scossa distruttiva delle ore 3.32.

Al riguardo, infatti, la verifica dibattimentale ha dimostrato con certezza come tutti gli studenti in questione fossero stati rassicurati dall'esito del sopralluogo positivo effettuato all'interno della "Casa dello Studente" il 30 marzo 2009, subito dopo la scossa di magnitudo 4.1 delle ore 15.38, ed appare non agevole ritenere che, nell'immediatezza dei fatti, tutti i predetti studenti si siano riferiti esclusivamente alla rassicurazione derivante da detto sopralluogo e che solo a distanza di un tempo non trascurabile e per lo più mediante l'ausilio di psicologi e psichiatri, tutti abbiano ricordato altresì le rassicurazioni loro derivanti dall'asserito esito della riunione della CGR, obnubilate in ragione dello shock subito, ritenendo per di più le stesse causa esclusiva o comunque prevalente della condotta da loro tenuta nel corso della notte tra il 5 ed il 6 aprile.

Sul punto, oltre alle considerazioni già svolte in merito al contenuto della prima denuncia, nella quale si faceva riferimento esclusivamente ai responsabili dei controlli strutturali e ai soggetti che avevano rassicurato gli studenti sulla stabilità dell'edificio, si evidenzia quanto emerso dalle deposizioni testimoniali:

- la teste Fulcheri, riferendosi all'arch. Sebastiani ed a Giancarlo Mancini, ha dichiarato che gli stessi *"ci dissero non c'era niente ... cioè l'edificio non aveva subito danni dal terremoto ... dicevano soltanto che potevamo stare, che la casa non aveva subito danni in seguito alle scosse quindi potevamo stare tranquilli ... ci avevano detto che era sicuro l'immobile"*;
- la teste Di Bernardo ed il teste Hisham fecero entrambi controllare da uno dei tecnici, il medesimo giorno del sopralluogo e non sufficientemente appagati dallo stesso (*"non mi sentivo ancora sicura"*), delle crepe presenti sulle mura delle rispettive stanze che creavano in loro preoccupazione, ricevendone rassicurazioni (*"mi fu detto che era una crepa di intonaco"*, *"io ho preso uno dei responsabili, perché avevo una crepa nella stanza mia, gli ho fatto vedere la crepa ... lui mi ha detto che questa è una crepa di intonaco"*); la Di Bernardo, inoltre, ha confermato quanto trascritto in sede della prima denuncia da lei presentata, ossia che *"(Mancini) ci rassicurava sostenendo che dovevamo stare tranquilli e sereni perché non c'era nulla di cui preoccuparsi in quanto l'edificio era stabile e agibile"*, stigmatizzandone la condotta superficiale (*"Hanno sottovalutato troppo la situazione"*), e ha altresì confermato



quanto contenuto in sede di memoria dalla stessa depositata il 3 febbraio 2011, ossia che all'esito del sopralluogo l'arch. Sebastiani ebbe loro a dire *"Fate sogni tranquilli, questa casa non crolla"*;

- la teste Cacioppo ha riferito di essersi recata subito dopo la scossa delle ore 22.48 a piazza Duomo, ove si rivolse direttamente all'arch. Sebastiani per avere maggiori informazioni sul controllo da questi eseguito, ricevendone rassicurazioni (*"mi avvicinai chiedendo se era tutto okay e sorridendo mi disse di sì"*); la teste, inoltre, ha confermato, su specifica domanda, di aver riferito alla propria madre ed ai propri congiunti del colloquio avuto con l'arch. Sebastiani e, in generale, delle rassicurazioni ricevute sulla stabilità dell'edificio;
- il teste Shahin ha confermato il contenuto della memoria da lui presentata il 3 febbraio 2011 in cui testualmente si legge: *"il controllo durò poco tempo, si concluse con un permesso di rientrare, infatti ci dissero che la casa era sicura e anche nel caso di un'eventuale scossa più forte non sarebbe di certo crollata"* e, altresì, che durante la conversazione telefonica intercorsa con l'amico Hussein Hamade subito dopo la scossa delle ore 00.39 del 6 aprile 2009, questi, pur facendo riferimento anche al concetto dello scarico di energia, gli disse: *"tranquillo, tanto non crolla niente. Ci hanno assicurato con i controlli in casa"*.

Non può pertanto condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui *"l'esito favorevole di tale verifica può aver inciso solo in minima parte sul processo motivazionale degli studenti"*, non essendo sufficienti le *"generiche rassicurazioni fornite dall'arch. Sebastiani dopo la sommaria ispezione di alcuni locali della Casa dello Studente"* a giustificare il cambiamento di condotta registrato a partire dal giorno 1 aprile 2009.

A tal fine si fa rilevare come le rassicurazioni *de quibus* - oltre a provenire da soggetti che, quali responsabili dell'area tecnica, conoscevano bene la struttura dell'edificio - fossero molto più "prossime" agli studenti rispetto a quelle provalate dai media sulla CGR, essendo le prime specificamente riferite all'edificio in cui gli stessi abitavano.

A ciò vanno aggiunte le dichiarazioni rese in dibattimento da Piergiorgio Lauri, in servizio alla portineria della Casa dello Studente la notte del 6 aprile 2009, da cui è emerso che la

sera del 5 aprile, subito dopo la scossa delle ore 22.48, lo stesso ricevette diverse telefonate da alcuni responsabili della struttura, in particolare dal coordinatore, Mancini Giancarlo, dal direttore, Valente Luca, e dall'arch. Sebastiani Pietro, i quali gli impartirono precise disposizioni al fine di tranquillizzare gli studenti (*“mi chiamarono dicendomi di stare tranquilli, di tranquillizzare gli studenti”*) e che lui seguì le indicazioni ricevute dai suoi responsabili tranquillizzando gli studenti (*“i ragazzi sono scesi un po' impauriti, e niente, io li ho tranquillizzati dicendo che comunque potevano stare tranquilli visto anche quello che si diceva in televisione”*).

Sul punto non può non rilevarsi che la giustificazione di tali rassicurazioni da parte del Lauri, inerente le informazioni assertivamente propalate dagli esperti della C.G.R., resta fortemente indubbiata dalla circostanza che, invece, come da contestazione, nel verbale di s.i. rese il 5 novembre 2009, e, pertanto in epoca ben più vicina ai fatti, lo stesso aveva riferito dette rassicurazioni esclusivamente alla solidità dello stabile (*“avevano chiamato il posto di guardia loro stessi per avere notizie su eventuali danni e sulle reazioni degli studenti, quindi mi chiedevano di rassicurare gli studenti impauriti circa la solidità dello stabile, ciò al fine di evitare il panico”*).

Inoltre, l'efficacia attribuita alle rassicurazioni provenienti dai tecnici del sopralluogo non appare affievolita neppure dalla circostanza, emersa in dibattimento, che la notte del 5 aprile 2009, dopo la scossa delle ore 22.48, i ragazzi uscirono dalla struttura e si recarono in piazza Duomo, per fare rientro nella casa circa un'ora e mezza dopo, comunque prima della seconda scossa delle 00.39.

Al riguardo, infatti, tutti i testi hanno riferito di essere usciti quella sera soltanto perché chiamati dagli altri ragazzi (a titolo esemplificativo si riportano le dichiarazioni della Fulcheri e della Cacioppo: *“io ero già in pigiama, già mi stavo mettendo a letto ma sentimmo gli altri ragazzi chiamarci e dopo la scossa decidemmo per questo motivo di uscire”*, *“io non sono uscita come tutte le altre volte, con la paura perché mi dovevo per forza ritrovare fuori dall'edificio”*, *“abbiamo sentito gli altri ragazzi che ci chiamavano, ormai uscire era diventato più un modo per stare insieme”*) e di essersi quindi recati in piazza Duomo non per paura, come invece era accaduto il pomeriggio del 30 marzo, ma solo per via delle lamentele di un soggetto dimorante nel fabbricato di fronte alla “Casa



dello Studente” circa il rumore dagli stessi cagionato stazionando in loco, come peraltro confermato dal fatto che gli stessi non ebbero ad uscire nuovamente, dopo aver fatto ritorno presso la “Casa dello Studente”, a seguito della scossa delle ore 00.39, benché da tutti percepita.

Oltre a quanto suddetto, non può non evidenziarsi che, comunque, neppure emergono dagli atti elementi certi da cui ritenere che, in difetto dell’asserita tranquillizzazione, gli studenti si sarebbero intrattenuti in luoghi aperti per un tempo ragionevolmente idoneo ad evitarne il decesso o le subite lesioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, non appare pertanto condivisibile l’affermazione del primo giudice per cui in difetto della condotta degli imputati (per quanto ne occupa di **De Bernardinis**) “*la notte a cavallo tra il 5.4.09 e il 6.4.09 gli studenti certamente sarebbero usciti dalla struttura che li ospitava ... sicché la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quelle delle ore 00.39, non li avrebbe sorpresi nel letto*”.

In definitiva e concludendo sul punto, pur non ignorando affatto questa Corte gli elementi a carico evidenziati dal primo giudice, si ritiene che le considerazioni sopra riportate determinino tuttavia quella situazione di perplessità e di incertezza costituente il presupposto logico di una pronuncia assolutoria a norma del 2° comma dell’art. 530 c.p.p. in ordine alla sussistenza del nesso causale.

Si impone, quindi, in parziale riforma *in parte qua* dell'appellata sentenza, l'assoluzione dell'imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”, restando superate le ulteriori argomentazioni e deduzioni difensive.

6) Rigetto degli appelli del Pubblico Ministero e delle parti civili.

Ritiene la Corte, alla luce delle considerazioni svolte, che non possano trovare accoglimento i gravami interposti dal **Pubblico Ministero** (peraltro limitato all’evento costituito dal decesso di Cicchetti Adalgisa) e dalle parti civili **Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado** (in ordine al decesso dei genitori Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina), **Di Pasquale Mario, Cosimati Maria e Di Pasquale Cristina** (in ordine al decesso di Di

Pasquale Alessio), di **Lauri Piergiorgio** (in ordine alle lesioni dal medesimo riportate) e di **Castellano Marco** (in ordine al decesso di Cicchetti Adalgisa).

6.1) Appelli proposti del Pubblico Ministero e della parte civile Castellano Marco (decesso di Cicchetti Adalgisa).


L'appellata sentenza va confermata in punto di nesso di causalità tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** ed il decesso di Cicchetti Adalgisa, non ritenuto comprovato oltre ogni ragionevole dubbio dal primo giudice e costituente oggetto degli appelli proposti dal Pubblico Ministero e dalla parte civile Castellano.

Ricostruite le condotte tenute da Cicchetti Adalgisa sin all'infanzia e, in particolare, in occasione delle notti tra i giorni 11 e 12 marzo, tra il 30 ed il 31 marzo e tra il 5 ed il 6 aprile 2009, il primo giudice ha in sostanza osservato che le risultanze dell'esperita istruttoria dibattimentale non avevano fornito una prova sufficiente in ordine al fatto che la Cicchetti avesse perseverato nella più radicale misura di cautela tradizionalmente seguita in caso di scosse di terremoto, costituita dall'allontanamento dalla propria abitazione in muratura per diverse ore in attesa delle eventuali cosiddette "repliche".

E infatti:

- quanto alla scossa del giorno 11 marzo 2009, era emerso che la Cicchetti si era recata a dormire presso l'abitazione del figlio Castellano Fabrizio, sita nella frazione di Sant'Elia di L'Aquila, ma non che la stessa avesse nell'occasione abbandonato la propria abitazione subito dopo la scossa né che la decisione di recarsi presso l'abitazione del figlio Fabrizio fosse stata spontanea, essendo detta soluzione stata imposta alla Cicchetti da quest'ultimo;
- quanto alla scossa del 30 marzo 2009, era emerso che, benché la Cicchetti fosse uscita immediatamente dalla propria abitazione, ne era rimasta fuori (in piazzetta con altri compaesani) per "poco tempo", circa un'ora e mezza.

Il primo giudice, pertanto, pur valutando certa sia la conoscenza da parte della Cicchetti dell'esito della riunione della CGR, sia la conseguente tranquillizzazione della stessa - che, infatti, come testimoniato dal figlio Castellano Marco, smise di dormire su di una poltrona



ubicata vicino la porta d'ingresso della propria abitazione, riprendendo a dormire nel proprio letto - ha tuttavia rilevato che, non potendosi ritenere che l'allontanarsi dai luoghi chiusi costituisse per la Cicchetti una "misura di cautela consolidata", neppure poteva di conseguenza ritenersi "con alto ed elevato grado di probabilità logica e di credibilità razionale" che la stessa avrebbe reiterato detta ultima condotta la notte a cavallo tra il 5 ed il 6 aprile 2009 se non avesse avuto conoscenza dell'esito della riunione della CGR.

Il primo giudice ha inoltre evidenziato che la misura di cautela in concreto adottata dalla Cicchetti durante lo sciame sismico in corso, consistita nel dormire su di una poltrona nei pressi della porta di ingresso, si era comunque mostrata inadeguata alla luce delle particolari modalità di collasso dell'immobile, e che, pertanto, anche se la stessa non si fosse sentita rassicurata dagli asseriti esiti della riunione della CGR e la notte a cavallo tra il 5 ed il 6 aprile 2009 si fosse sistemata su detta poltrona, sarebbe parimenti deceduta.

In sede del ricorso in appello, il Pubblico Ministero, come già detto, ha sostenuto che, invece, la congiunta valutazione delle acquisite prove orali avrebbe dovuto indurre logicamente a ritenere la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa contestata agli imputati e l'evento.

In particolare, premesse le cautele già adottate dalla Cicchetti antecedentemente allo sciame sismico e nel corso dello stesso e dato atto della certa conoscenza da parte della medesima degli esiti della riunione della CGR e della sua conseguente tranquillizzazione, il Pubblico Ministero ha sostenuto che l'istruttoria dibattimentale aveva fornito elementi certi per la ricostruzione del processo motivazionale della Cicchetti proprio secondo l'astratto schema di accertamento del nesso causale utilizzato dal primo giudice, dovendosi ritenere che la cautela da questa sempre adottata, consistita nell'uscire di casa in occasione di scosse significative e rimanere in strada anche "diverse ore", le avrebbe salvato la vita se non fosse intervenuta la condotta degli imputati, già valutata quale colposa nell'impugnata sentenza.



Nella specie il Pubblico Ministero ha evidenziato che, a seguito della scossa precedente a quella distruttiva, ovvero la scossa delle ore 22,48 del 5 aprile 2009, la Cicchetti era stata rinvenuta nel proprio letto dal figlio Fabrizio, il quale l'aveva invitata a trasferirsi in altra abitazione o a passare la notte in macchina, e che la stessa aveva risposto negativamente all'invito, in quanto "*avevano detto*" che non sarebbe accaduto nulla.

La motivazione assolutoria del primo giudice, fondata sul fatto che la misura di cautela adottata dalla Cicchetti, consistente nel riposare su di una poltrona nei pressi della porta d'ingresso della propria abitazione si sarebbe rivelata comunque inadeguata a salvarle la vita, doveva pertanto giudicarsi "esatta" ma "parziale" atteso che la Cicchetti, se non fosse stata condizionata dagli esiti della riunione della CGR e, in particolare, dalle parole rassicuranti pronunciate dall'imputato **De Bernardinis** in sede della già citata intervista, avrebbe sicuramente adottato misure di cautela ben più consistenti, quale l'uscire dalla propria abitazione e stazionare fuori dalla stessa anche parecchie ore in attesa dell'esaurirsi di eventuali scosse di replica.

Deducano in sostanza gli appellanti che le cautele adottate dalla Cicchetti nel corso dello sciame sismico in questione fossero consistite sia nel dormire, costantemente ed a prescindere da ogni singola scossa, su di una poltrona ubicata a pochi metri dalla porta d'ingresso della propria abitazione, sia, in costanza di scosse, nell'uscire immediatamente fuori dalla propria abitazione, trattenendosi in luoghi aperti "diverse ore" e che, pertanto, la motivazione del primo giudice, incentrata solo sull'efficacia che avrebbe sortito ai fini di salvaguardia della vita detta ultima cautela, debba valutarsi parziale.

Ebbene, pur ritenendo questa Corte che la Cicchetti abbia avuto piena conoscenza, restandone tranquillizzata, di quelli che sono stati propalati quali gli esiti della riunione della CGR e, in particolar modo, del contenuto della già più volte citata intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** a TV1, per averla commentata unitamente al figlio Castellano Marco con particolare riferimento ai concetti dello "scarico di energia" e della "situazione favorevole", non può non osservare che il primo giudice non ha reso affatto una motivazione "parziale".

Lo stesso, invero, oltre ad aver ritenuto che anche se la Cicchetti avesse continuato a dormire sulla suindicata poltrona, così non abbandonando detta propria precedente cautela, sarebbe ugualmente perita in conseguenza delle modalità di collasso del fabbricato ove abitava, ha dato altresì compiutamente atto che non poteva ritenersi provato che l'ulteriore condotta, consistita nell'allontanarsi dai luoghi chiusi a seguito di scosse di terremoto, avesse costituito per la Cicchetti una "misura di cautela consolidata", motivando congruamente al riguardo.



In merito non può che confermarsi:

- che non risulta acclarato che la Cicchetti a seguito della scossa dell'11 marzo 2009 ebbe a fuoriuscire immediatamente dalla propria abitazione, non essendo emersa dalla verifica dibattimentale alcuna informazione sul punto;
- che, se in detta occasione la stessa si recò a dormire presso il figlio Castellano Fabrizio, fu tuttavia quest'ultimo a prendere l'iniziativa (Castellano Marco: *“mi disse che la sera prima era venuta a prenderla mio fratello e l'aveva portata a casa sua Sant'Elia, mi disse: “stanotte mi è venuto a prendere Fabrizio e mi ha portato a Sant'Elia e ho dormito là sul divano, perché stava preoccupato per il terremoto”*; Castellano Fabrizio: *“... ho detto, va bè come stava insomma, capito, e che preferivo che venisse da me”, d.: “e sua madre che le ha detto?”, r.: “è venuta”, d.: “L'ha dovuta convincere o è venuta, diciamo, subito?”*; r.: *“... quando, diciamo, nel rapporto con mia madre gli dico una cosa in modo deciso, poi lei non... cioè insomma come di' ... si adegua, si adeguava*);
- infine che, a seguito della scossa del 30 marzo, la medesima, pur essendone immediatamente fuoriuscita dalla propria abitazione, non stazionò fuori di essa per “diverse ore”, come sostenuto dal Pubblico Ministero, ma per lo più un'ora e mezza, benché la scossa fosse stata percepita nel primo pomeriggio e benché la permanenza fuori casa in orario diurno certamente provoca minori disagi rispetto a quella in orario notturno (*“più di un'ora ... un'oretta ... anche di più ... un'ora, un'ora e mezza ... io credo anche più di un'ora”*).

Non può, pertanto, ritenersi affatto certo che se la Cicchetti fosse uscita dalla propria abitazione nella notte tra il 5 ed il 6 aprile a seguito delle due scosse antecedenti quella distruttiva, non vi avrebbe fatto rientro sino ad oltre il verificarsi di questa.

Ma vi è di più.

Il teste Castellano Marco, che immediatamente dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile ebbe a recarsi presso l'abitazione della madre, ubicata a circa cento metri dalla propria, trovatala nel proprio letto, le prospettò un ventaglio di soluzioni tra le quali *in primis* quella di dormire insieme nella casa di lei, di tal che non può neppure ritenersi certo che se la

Cicchetti non fosse stata tranquillizzata dalle parole imprudentemente pronunciate dall'imputato **De Bernardinis** sarebbe uscita dalla propria abitazione piuttosto che rimanervi unitamente al figlio (*“Ed io le dissi: mà, che vogliamo fa’? Mi sto qua insieme a te? Andiamo tutti e due a casetta sotto oppure piglio la macchina, ci mettiamo in macchina? Oppure vuoi andare a Santa Elia da Fabrizio?”*).

Lo stesso Castellano Marco, infine, nel riassumere le abitudini di cautela della propria madre, ha dato atto che la stessa usciva di casa *“se c’era la scossa di giorno”*, nulla riferendo in ordine ad una consolidata abitudine materna di trascorrere la notte fuori casa (*“questo, diciamo, magari se c’era la scossa di giorno, così come è stato il 30 marzo, è uscita fuori ed è andata in piazzetta e poi dormiva sulla poltrona a tre metri dall’uscio invece di dormire di là in camera da letto molto più lontana dall’uscio”*).


Da quanto sopra esposto consegue la conferma, *in parte qua*, dell’appellata sentenza.

6.2) Appello proposto dalle parti civili Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado (decesso di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina),

Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina trovarono la morte nel crollo dell’edificio sito in L’Aquila, via Campo di Fossa n. 6/b, ove era ubicata la loro abitazione. Si trattava di un edificio costruito in cemento armato negli anni 1963/1964.

Il Tribunale di L’Aquila ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento assunto dai componenti della CGR e la morte dei predetti sulla base delle considerazioni che seguono:

- se è vero che dall’istruttoria dibattimentale (testimonianze di Giallonardo Franca e Corrado e della vicina di casa Armenuhi Passayan) è emerso che in occasione di terremoti precedenti allo sciame del 2008 i coniugi Giallonardo avevano l’abitudine di adottare misure di cautela (abbandono dell’abitazione), è anche vero, di contro, che non è emersa, con analogia chiarezza, l’abitudine all’adozione di analoghe misure di cautela da parte di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina nel corso dello sciame sismico del 2008. Non è risultato che i due coniugi uscissero in occasione di singole scosse di tale sciame (ad eccezione, forse, di quanto accaduto il 30 marzo 2009, anche se sul punto le deposizioni dei testi sono state contraddittorie);



- in ogni caso, proprio il giorno 30 marzo, Vasarelli Giuseppina tentò di convincere la figlia Franca a raggiungerla nell'appartamento di via Campo di Fossa perché, essendo un edificio in cemento armato e non in muratura come quello in cui la figlia abitava, era ritenuto più sicuro;
- l'istruttoria ha fornito indicazioni eccessivamente indeterminate sul grado di approfondimento delle notizie relative all'esito della riunione degli esperti della CGR. Le fonti della conoscenza sono state indicate solo con un generico richiamo ai giornali ed ai telegiornali locali, senza alcun riferimento certo a dichiarazioni provenienti dagli imputati, a frasi o ad argomentazioni pubblicate testualmente sui giornali o contenute nelle interviste trasmesse in televisione;
- dopo il 31 marzo 2009, non si registrò alcun significativo mutamento della condotta delle vittime e la decisione di non uscire di casa nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 fu determinata, in maniera preponderante, dal fatto che essi consideravano la loro abitazione un luogo sicuro (non a caso, la sicurezza sulla struttura in cemento armato della propria abitazione fu l'unica argomentazione adottata da Vasarelli Giuseppina il 30 marzo 2009 per indurre la figlia Franca a raggiungerla con i nipoti e la motivazione che spinse Giallonardo Aurelio, dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile, a intimare alla figlia di recarsi a via Campo di Fossa).

Ritiene la Corte che il giudizio d'insussistenza del nesso di causalità debba essere confermato anche con riferimento alla singola posizione dell'imputato **De Bernardinis**.

Ed invero, i testi escussi non hanno fatto alcuno specifico riferimento alle imprudenti e non corrette affermazioni fatte dall'imputato nel corso dell'intervista pre-riunione sull'effetto favorevole dello scarico di energia e sull'assenza di ogni pericolo, ma si sono limitati a riferire di una generica assicurazione, acquisita, peraltro, da un momento precedente agli eventi del 30 e del 31 marzo.

E' indubbio, peraltro, che le argomentazioni attraverso le quali il Tribunale aquilano è pervenuto a formulare il giudizio secondo il quale l'elemento decisivo che indusse i due coniugi a non lasciare l'abitazione fu non tanto la assicurazione (generica) ricevuta, quanto la ritenuta sicurezza dell'edificio nel quale essi abitavano, siano da ritenere assolutamente

condivisibili. A tale proposito, risulta davvero pregnante il riferimento al profilo di contraddizione rinvenibile tra la volontà di rimanere in casa la sera del 5 aprile 2009 e di farsi raggiungere dalla figlia Franca insieme ai nipoti, facendo riferimento alla sicurezza del proprio appartamento, e la presunta tranquillizzazione derivante dalle notizie ricevute, dal momento che ove i coniugi Giallonardo fossero stati davvero rassicurati, non avrebbero avvertito la necessità di sollecitare la figlia a recarsi in un luogo più sicuro (al riguardo, il marito di Franca – Rinaldo Aristotile - ha riferito che il suocero, il 5 aprile, insistette per farli andare a via Campo di Fossa in quanto la loro casa era in muratura e, dunque, meno sicura, e lui temeva che ci sarebbero state altre scosse.

In definitiva, nel caso specifico, manca, innanzitutto, la prova certa che i coniugi Giallonardo ascoltarono le parole rassicuranti pronunciate da **De Bernardinis** (sul punto essendosi acquisite solo generici riferimenti a notizie non meglio specificate). Inoltre, è emerso che gli stessi rimasero in casa perché convinti del fatto che si trattasse di una struttura sicura, e non perché certi, in ragione delle generiche rassicurazioni, che non vi sarebbe stato alcun pericolo di scosse di magnitudo elevata.

Né le suddette conclusioni trovano smentita nelle argomentazioni svolte in sede di gravame, laddove si fa riferimento alla testimonianza di Ciabrone Ennio, che nulla aggiunge con riferimento alla posizione di **De Bernardinis** e che non sposta i termini della questione relativamente alle ragioni predominanti che, comunque, indussero le vittime a non abbandonare il loro appartamento.

Consegue, a tutto ciò, la conferma della pronuncia assolutoria con riferimento al decesso dei coniugi Giallonardo-Vasarelli, anche in relazione alla sola posizione di **De Bernardinis**.

6.3) Appello proposto dalle parti civili Di Pasquale Mario, Cosimati Maria e Di Pasquale Cristina (decesso di Di Pasquale Alessio)

Di Pasquale Alessio morì nel crollo dell'edificio di via Campo di Fossa n. 6/b di L'Aquila, all'interno del quale era ubicato l'appartamento che egli condivideva con Mariani Guido, quest'ultimo miracolosamente salvatosi.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il Di Pasquale era uno studente fuori sede della facoltà d'ingegneria e che solitamente egli trascorreva ad Avezzano (città d'origine) i fine

settimana. Il giorno 5 aprile 2009 (domenica) egli aveva, per l'appunto, fatto rientro a L'Aquila, in previsione della ripresa delle lezioni.

Il padre Di Pasquale Mario, con riferimento alle cautele adottate dal figlio in occasione delle scosse dello sciame 2008/2009, ha riferito che Alessio gli aveva sempre detto che si riparava per qualche istante sotto l'architrave della stanza ove si trovava, per poi riprendere, al termine della scossa, la normale attività. Ma, soprattutto, ha dichiarato che il figlio era tranquillo anche prima del 30 marzo, poiché dava rilievo al fatto che nessun organo istituzionale si era preoccupato fino a quel momento (tanto era tranquillo, Alessio, che, dopo la riunione della CGR, disse al padre le parole *"papà, ecco, te lo dicevo io"*, avendo trovato nell'esito della riunione del 31 marzo una conferma alla propria pregressa, istintiva e autonoma tranquillità).

Di Pasquale Cristina, sorella di Alessio, ha riferito di non avere mai abbandonato il proprio appartamento in occasione delle scosse notturne (e la circostanza è certamente indicativa delle abitudini proprie dei componenti della famiglia).

Di senso diametralmente opposto sono state le dichiarazioni rese in dibattimento da Conti Claudia, fidanzata di Alessio, la quale ha dichiarato che quest'ultimo era molto spaventato dalle scosse e che la loro prima reazione era sempre stata quella di uscire dai luoghi chiusi nei quali si trovavano.

Quanto a Mariani Guido (coinquilino di Alessio), egli ha asserito che fino alla fine del mese di marzo il proprio amico non era spaventato dal susseguirsi delle scosse, avvertite come molto lievi e, dunque, non preoccupanti. La conseguenza di ciò era stata che entrambi non erano mai usciti di casa in occasione delle singole scosse.

Il giudice di prime cure ha posto in chiara evidenza l'assoluto e insanabile contrasto tra le dichiarazioni della Conti e quelle del Mariani (collimanti, sul punto, con quelle del Di Pasquale Mario), contrasto che, in corso di giudizio, si è anche cercato di superare – peraltro inutilmente – attraverso la predisposizione di un confronto. La spiegazione della discrasia è stata rinvenuta dal Tribunale nel fatto che la Conti, molto probabilmente, ha filtrato tale ricordo attraverso il proprio personale stato d'animo nei confronti del terremoto che, rispetto a quello di Alessio, era di maggiore preoccupazione.

Con riferimento alla scossa del pomeriggio del 30 marzo 2009, è risultato che Alessio abbandonò l'università (del resto, le lezioni erano state, quel pomeriggio, sospese) e, dopo essere transitato da casa, rimase a piazza Duomo fino alla sera. Tuttavia, egli, pur avendo avuto un comprensibile senso di timore nell'immediatezza, non visse l'evento in condizioni di forte preoccupazione, per come dimostrato, secondo il primo giudice, dal fatto che egli non chiamò il padre per farsi venire a prendere e che rientrò in casa (dove, peraltro, era già transitato – evidentemente non troppo preoccupato – nel pomeriggio) a seguito di generiche rassicurazioni ricevute da vigili del fuoco.

Relativamente alla conoscenza dell'esito della riunione del 31 marzo 2009, il Tribunale aquilano ha rilevato che *“sicuramente Alessio ebbe conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi ma, per l'estrema genericità delle deposizioni testimoniali assunte, non è chiaro se egli (come Conti Claudia) si informò analiticamente e conobbe con precisione le argomentazioni sostenute nel corso della riunione, se vide la trasmissione delle interviste rese da singoli componenti della Commissione a margine della riunione o se, invece, si limitò a leggere sui giornali o a vedere in televisione servizi riassuntivi e di commento a quanto accaduto”*.

La sera del 5 aprile, in occasione della scossa delle ore 22.48 la vittima ebbe paura e, con l'amico Guido Mariani, uscì dall'appartamento, facendovi rientro solo verso le ore 02.00. Il Mariani ha ricordato che, insieme a Alessio, cenò da alcuni amici che abitavano al pianterreno e che, dopo la scossa delle ore 00.39, entrambi rientrarono in casa, anche perché il giorno dopo avrebbero dovuto seguire le lezioni all'università e non volevano fare troppo tardi.

Alla luce di tali fatti, il Tribunale ha ritenuto non sufficientemente provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Di Pasquale Alessio, in primis, perché non sarebbe risultato chiaro se la vittima seguisse misure di cautela e, comunque, quali esse fossero, in secondo luogo per insufficiente chiarezza del contenuto dell'informazione e, infine, perché non sarebbe possibile affermare che Alessio, dopo la riunione del 31 marzo, mutò atteggiamento nei confronti delle scosse di terremoto.

Il compendio probatorio avrebbe, dunque, fornito un risultato ambiguo, insufficiente per poter sostenere, *“con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità*

razionale, che la condotta contestata agli imputati ha influito in senso casualmente rilevante (ed in misura determinante o assolutamente prevalente) sulla decisione di Alessio di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5 aprile 2009 ed il 6 aprile 2009”.

Nell'atto di gravame si è sostenuto, invece, che sarebbe inequivocabilmente emerso il mutamento di condotta di Alessio Di Pasquale dopo le rassicurazioni ricevute dai mezzi d'informazione, continuamente da lui citati nei colloqui con i parenti a conferma dell'inopportunità di eccessive preoccupazioni. E' stato, altresì, evidenziato che la discrepanza tra le dichiarazioni del Mariani e quelle della Conti sarebbe spiegabile col fatto che nel rapporto con la fidanzata Di Pasquale Alessio si mostrava per quel che era (cioè, timoroso degli eventi sismici), mentre con l'amico si sforzava di palesare una maggiore sicurezza di sé.

Orbene, ritiene la Corte che l'appello non possa trovare accoglimento.

La lettura difensiva delle ragioni del contrasto testimoniale tra il coinquilino e la fidanzata di Alessio non può essere condivisa, siccome fondata su deduzioni del tutto indimostrate e frutto di congetture. Al contrario, fermo il giudizio di genuinità delle dichiarazioni testimoniali, è ragionevole ritenere, col primo giudice, che la Conti abbia davvero filtrato il ricordo attraverso il proprio personale atteggiamento nei confronti del terremoto.

Molto più attendibile è la deposizione del Mariani, il quale, dunque, - in ciò confermando quanto dichiarato anche da Di Pasquale Mario - ha escluso che Alessio adottasse qualche forma di cautela in occasione delle scosse. Dunque, non è stato affatto dimostrato che la vittima osservasse precauzioni che, poi, sospese a seguito delle informazioni date da **De Bernardinis** (anche a voler dare per dimostrato, come comunque sembrerebbe in forza delle parole utilizzate dalla Conti, che i discorsi del Di Pasquale ruotavano attorno al concetto dello scarico di energia).

La circostanza, poi, che la persona offesa uscì in occasione della scossa della sera del 5 aprile 2009 sta a dimostrare che egli non era, in quel momento, affatto tranquillizzato, tanto da assumere, nell'immediatezza, un atteggiamento mai adottato in passato, salvo, poi, rientrare nel solco delle abitudini pregresse, consumando una cena da amici al pianterreno e poi rientrando in casa alle 2,00 di notte, spinto anche dal fatto che il giorno seguente

avrebbe dovuto seguire delle lezioni.

Insomma, deve condividersi il giudizio complessivo dato dal primo giudice circa l'inadeguatezza del materiale probatorio acquisito a fondare un giudizio di responsabilità a carico dell'imputato **De Bernardinis**, con conseguente rigetto dell'appello.

6.4) Appello proposto dalla parte civile Lauri Piergiorgio (lesioni dal medesimo riportate)

Lauri Piergiorgio rimase ferito nel crollo dell'edificio sito in L'Aquila, via XX settembre nn. 46/52, che ospitava la "Casa dello Studente" e presso il quale egli svolgeva le mansioni di custode-portiere.

Il primo giudice ha ritenuto che all'esito dell'istruttoria dibattimentale fosse possibile individuare con sicurezza l'incidenza di almeno un fattore condizionalistico alternativo rispetto alla condotta degli imputati, ossia di una motivazione ulteriore che incise in maniera apprezzabile e decisiva sul processo motivazionale che indusse il Lauri a non abbandonare la casa dello studente in occasione delle scosse del 5 e del 6 aprile 2009. Tale fattore è stato individuato nelle indicazioni che la vittima ricevè dall'architetto Pietro Sebastiani (membro dell'Ufficio Tecnico dell'Ente Regionale che aveva in gestione l'edificio di via XX settembre) il quale, dopo la scossa delle ore 00,39, gli disse telefonicamente di tranquillizzare gli studenti perché l'immobile era solido e sicuro.

Il Tribunale ha anche posto l'accento sulla circostanza che in sede dibattimentale il Lauri ha dichiarato che l'architetto Sebastiani, in occasione di quella telefonata, gli aveva indicato (quale argomento per tranquillizzare gli studenti) anche le assicurazioni date dalla CGR, laddove in sede di sommarie informazioni rese il 5 novembre 2009 il medesimo aveva ricostruito il contenuto della telefonata senza fare alcun cenno alle assicurazioni provenienti dalla CGR, specificando che il tema affrontato durante il colloquio era stato soltanto quello relativo alla stabilità della Casa dello Studente, già verificata dal professionista il 30 marzo, dopo la scossa di magnitudo 4.1.

Tale contraddizione sarebbe indicativa del fatto che la cosiddetta assicurazione proveniente dalla CGR non ebbe alcun rilievo nel percorso motivazionale seguito dalla vittima (o, comunque, lo ebbe in maniera del tutto irrilevante), perché, in caso contrario, la circostanza

sarebbe stata ben evidenziata già in occasione del rilascio delle sommarie informazioni.

Peraltro, il fatto che il Lauri avrebbe tranquillizzato gli studenti alloggiati nella Casa dello Studente facendo riferimento, oltre che alle rassicurazioni date dal Sebastiani, anche a quelle provenienti dagli scienziati, non ha trovato conferma alcuna né nelle deposizioni degli studenti stessi, né in quelle del Sebastiani. In particolare, nessuno studente ha riferito che quella sera, diversamente da quanto accaduto in altre occasioni, Lauri non uscì precipitosamente fuori dalla struttura con il telefono in mano ma rimase al proprio posto di lavoro nell'atrio, e nessuno studente, poi, ha riferito che Lauri quella sera tentò di riportare la calma facendo riferimento alle rassicurazioni provenienti dalla CGR.

Nel proprio atto di gravame, il difensore di Lauri Piergiorgi ha evidenziato :

- che le dichiarazioni rese dalla persona offesa al Pubblico Ministero (effettivamente prive di ogni riferimento alla portata rassicurante delle parole degli esperti) furono rilasciate nell'ambito del processo per il crollo della Casa dello Studente, nel quale il Sebastiani era indagato, cosicché sarebbe di tutta evidenza che le domande degli inquirenti fossero rivolte a conoscere il ruolo svolto dall'architetto, senza alcuna considerazione per gli esiti della riunione della CGR;
- che anche prima del 30 marzo 2009 i tecnici incaricati del controllo sulla solidità dell'edificio avevano rassicurato sia gli studenti che i custodi sull'innocuità delle lesioni verificatesi e, ciononostante, la persona offesa aveva conservato quell'atteggiamento di paura che lo aveva caratterizzato fin dall'inizio dello sciame sismico, e ciò a dimostrazione che alcun effetto rassicurante avrebbero avuto su di lui le informazioni ricevute dal Sebastiani.

Orbene, ritiene la Corte che, al di là delle questioni riguardanti le abitudini osservate dal Lauri prima e durante lo sciame sismico e la conoscenza dal medesimo avuta delle parole pronunciate dal De Bernardinis, rimanga del tutto non chiarito il dubbio su quale fu la condotta tenuta dalla parte civile prima della scossa fatale.

Permane, infatti, il contrasto, insuperabile, tra la versione offerta dalla parte civile e confermata dalla fidanzata Francesca Martegiani (secondo la quale il Lauri rimase al proprio posto di lavoro e, anzi, rassicurò gli studenti facendo riferimento, da un lato, a quanto


dettogli per telefono dall'arch. Sebastiani e all'esito dell'ispezione condotta nella struttura il pomeriggio del 30 marzo e, dall'altro lato, ai risultati della riunione del 31 marzo) e quella ricostruita dagli studenti (i quali hanno escluso che il Lauri fece riferimento alla CGR e non hanno ricordato di avere veduto la parte civile al posto di lavoro).

In ogni caso, anche a voler ritenere dimostrato che l'odierno appellante non abbandonò la Casa dello Studente, non vi sarebbe la prova certa che tale condotta fu diretta ed esclusiva conseguenza delle assicurazioni fornita dal De Bernardinis e non anche delle notizie tranquillizzanti fornite dall'architetto Pietro Sebastiani, col quale, dopo la scossa delle ore 00,39, la persona offesa ebbe un colloquio telefonico.

Sulla divergenza tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rilasciate al Pubblico Ministero, la spiegazione difensiva non è affatto convincente. E infatti, se è vero che le dichiarazioni al magistrato inquirente furono rilasciate nell'ambito del procedimento a carico del Sebastiani, è pur vero che anche in quella sede il dichiarante era stato chiamato a descrivere lo svolgimento dei fatti accaduti quella notte e, dunque, egli non avrebbe mai potuto tacere una circostanza così significativa come quella relativa al fatto di avere utilizzato, nei confronti degli studenti, delle argomentazioni diverse da quelle consistenti nelle assicurazioni date dall'architetto.

Va, inoltre, considerato che il Lauri, proprio in ragione del lavoro da lui svolto, era stato uno dei diretti fruitori delle assicurazioni fornite dall'architetto Sebastiani nel corso del sopralluogo del 30 marzo. Il professionista, accompagnato nella circostanza anche da Giancarlo Mancini (coordinatore della cooperativa per la quale lavorava Lauri), disse che *"l'edificio non aveva subito danni dal terremoto"* (deposizione di Fulcheri Ana Paola), che gli studenti potevano *"stare tranquilli e sereni perché non c'era nulla di cui preoccuparsi in quanto l'edificio era stabile e agibile"* e che potevano *"fare sogni tranquilli, perché quella casa non sarebbe crollata"* (deposizione di Di Bernardo Cinzia), che *"la casa era sicura e anche nel caso di un'eventuale scossa più forte non sarebbe di certo crollata"* (deposizione di Shain Hisham).

Non può seriamente dubitarsi del fatto che il Lauri venne a conoscenza dell'esito della verifica e delle conseguenti assicurazioni (specifiche, perché riguardanti proprio l'immobile nel quale egli lavorava) e, comunque, egli se le sentì ribadire in occasione della



telefonata successiva alla scossa delle ore 00,39.

Dunque, sussiste il dubbio che la decisione di non abbandonare l'immobile prima della scossa decisiva fu indotta dalle dirette rassicurazioni ricevute da parte Sebastiani, ancora dopo la scossa delle ore 00,39.

Quanto al secondo rilievo difensivo (anche prima del 30 marzo 2009 i tecnici incaricati del controllo sulla solidità dell'edificio avevano rassicurato sia gli studenti che i custodi sull'innocuità delle lesioni verificatesi e, ciononostante, la persona offesa aveva conservato quell'atteggiamento di paura che lo aveva caratterizzato fin dall'inizio dello sciame sismico), esso è inconsistente, giacché si fonda su un presupposto che non è stato adeguatamente dimostrato, e, cioè, sul fatto che il Lauri, in occasione dello sciame iniziato nel 2008, ebbe sempre ad abbandonare i luoghi chiusi nei quali si trovava. Infatti, l'unica conferma testimoniale acquisita è quella data dal fratello Fabio, il quale ha riferito in ordine alla condotta tenuta da Piergiorgio il giorno 30 marzo, allorquando la scossa pomeridiana lo sorprese a casa della madre. Orbene, rileva la Corte che si tratta di un precedente in alcun modo significativo, per la ragione che nessuno aveva rassicurato la persona offesa sulla stabilità e solidità dell'edificio nel quale abitava la genitrice, cosicché è ben spiegabile che egli se ne allontanò. Vuole dirsi, cioè, che la condotta di fuga dall'abitazione della madre non costituisce la prova che egli non fosse stato tranquillizzato dalle rassicurazioni ricevute (segnatamente riguardo alla Casa dello Studente) ad opera del Sebastiani ancor prima del 30 marzo 2009. Insomma, non è possibile escludere che il Lauri, ove fosse stato colto dalla scossa del 30 marzo sul posto di lavoro, non sarebbe affatto uscito.

Restano, dunque, a provare le abitudini della persona offesa, solo le laconiche e asciutte sue dichiarazioni, francamente insufficienti a fornire dati di certezza.

Il quadro probatorio acquisito, dunque, non consente, conclusivamente, di fondare un giudizio di penale responsabilità del De Bernardinis con riferimento alla posizione della parte civile Lauri Piergiorgio, il cui gravame deve, quindi, essere rigettato.

7) La commisurazione della pena

Quanto alla dosimetria della pena, reputa la Corte che la stessa vada rideterminata nella misura finale di anni due di reclusione, cui si perviene dalla pena base di anni uno e mesi sei

di reclusione, ridotta per effetto delle già concesse circostanze attenuanti generiche ad anni uno di reclusione ed aumentata ad anni due di reclusione ai sensi del 4° comma dell'art. 589 c.p.

Con riferimento alla pena base, va precisato che la relativa determinazione, in ragione del meccanismo delineato dal combinato disposto dei commi 1° e 4° dell'art. 589 c.p. (integrante un'ipotesi di concorso formale di reati unificati *quoad poenam*), va compiuta in relazione a un solo evento e non, come effettuato dal primo giudice, a tutti gli eventi per i quali è stato ritenuto comprovato il nesso di causalità.

Detta pena va equamente determinata nella misura (ricompresa tra quella minima e quella media edittale) di anni uno e mesi sei di reclusione, tenuto conto:

- quanto alla gravità del reato, sia dell'entità del danno, sia, e di contro, del grado della colpa, sicuramente lieve, così come emerge dalla rivisitazione effettuata sul punto da questa Corte, con conseguente configurabilità dei soli profili di colpa generica inerenti alla comunicazione, *sub specie* della negligenza e dell'imprudenza;
- quanto alla capacità a delinquere dell'imputato, che la stessa deve valutarsi insussistente sulla scorta dei parametri indicati dal 2° comma dell'art. 133 c.p.;
- delle concause, precedente e sopravvenuta, sebbene non da sole sufficienti a determinare l'evento, costituite dalla vulnerabilità degli edifici per fatto illecito altrui e dalla scossa tellurica distruttiva delle ore 03.32 del 6 aprile 2009 (concause rilevanti tanto ai fini della determinazione dell'apporto causale della condotta colposa dell'imputato quanto ai fini della graduazione della pena, ossia del giudizio in ordine alla rimproverabilità della condotta).

Dalla ritenuta insussistenza della capacità a delinquere dell'imputato, logicamente deriva la formulazione di una prognosi positiva a norma degli artt. 164 e 175 c.p., con conseguente concessione al medesimo dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati.



Da ultimo, indipendentemente dall'intervenuta riduzione della pena, vanno eliminate le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena inflitte all'imputato dal primo giudice a norma degli artt. 29, 1° comma, e 32, 3° comma, c.p., atteso che alla loro applicazione osta il disposto dell'art. 33 c.p., sulla cui scorta *“le disposizioni dell'art. 29 e del 2° capoverso dell'art. 32 dello stesso codice non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo”*.

8) Le statuizioni civili e le spese

Non sono state sollevate specifiche questioni, né da parte del difensore dell'imputato **De Bernardinis**, né da parte dell'Avvocatura dello Stato, sulle statuizioni civili, le quali, dunque, vanno confermate, ovviamente con riferimento alle posizioni per le quali è stata riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato.

Quest'ultimo va, poi, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili che hanno visto riconosciuta la loro istanza risarcitoria.

A tale riguardo, rileva la Corte che in punto di determinazione dei compensi si è tenuto conto dell'importanza e della particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della mole dei documenti da esaminare, dell'impegno richiesto ai difensori nella trattazione del processo, del numero delle udienze.

Inoltre, per ciascun difensore si è considerato il numero delle parti difese.

In forza dei suddetti parametri, ritiene la Corte che le spese sostenute delle parti civili possano essere così quantificate:

- quanto a Cinque Teobaldo, Cinque Federica, Bastida Maria Luisa, Giordani Linda Giuseppina, De Rubeis Giovanna, Vittorini Paolo, Vittorini Andrea e Vittorini Stefano, tutti difesi dall'avv. **A. Cecchini**, complessivi € 7.800 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Cinque Massimo, Cinque Roberta, Visione Pierpaolo, Visione Remo, Vittorini Vincenzo, Vittorini Federico, De Lauretis Nisii Angela, Spaziani Alessandro, difesi dall'avv. **A. Colagrande**, complessivi € 7.800 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;

- quanto a Liberati Elisabetta, difesa dall'avv. **F. Rosettini**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Liberati Marianna, difesa dall'avv. **B. Ciucci**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Liberati Riccardo, difeso dall'avv. **A. Ciuffetelli**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Tassoni Enrico, difeso dall'avv. **C. Verini**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Tassoni Carlo, difesi dall'avv. **V. Calderoni**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Placentino Donato, Ricci Giuseppina, Placentino Rossella e Placentino Lucia, difesi dall'avv. **E. Leonardi**, complessivi € 5.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Cora Maurizio, difeso dall'avv. **G. Iadecola**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Carosi Paolo e Tomei Fiorella, difesi dall'avv. **A. Valentini**, complessivi € 3.900 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Carosi Ilaria, difesa dall'avv. **F. Valentini**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto al Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco pro-tempore, difeso dall'avv. **D. De Nardis**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.



PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza in data 22 ottobre 2012 del Tribunale di L'Aquila, appellata dagli imputati **Barberi Franco, De Bernardinis Bernardo, Boschi Enzo, Selvaggi Giulio, Calvi Gian Michele, Eva Claudio e Dolce Mauro**, dal Procuratore della Repubblica, dalle parti civili Lauri Piergiorgio, Castellano Marco, Di Pasquale Mario, Cosimati Maria, Di Pasquale Cristina, Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado, nonché dal responsabile civile Presidenza del Consiglio dei Ministri,

visto l'art.530 c.p.p., assolve **Barberi Franco, Boschi Enzo, Selvaggi Giulio, Calvi Gian Michele, Eva Claudio e Dolce Mauro** dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste;

visto l'art.530 II comma, c.p.p., assolve **De Bernardinis Bernardo** dal reato ascrittogli limitatamente al decesso di Bernardini Giovanna, Giugno Francesco, Giugno Luigi, Bonanni Anna Berardina, Fioravanti Claudio, Ianni Franca, Tomei Paola, Russo Anna Maria, Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela, Germinelli Rosa, Parisse Domenico, Parisse Maria Paola, Rambaldi Ilaria, Hamade Hussein e alle lesioni di Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania perché il fatto non sussiste;

ridetermina la pena per **De Bernardinis Bernardo** per la residua parte dell'imputazione in anni due di reclusione; concede al medesimo il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati;

elimina le pene accessorie;

conferma nel resto e condanna **De Bernardinis Bernardo**, in solido con il **responsabile civile** -Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore- a rifondere alle parti civili le spese di patrocinio del grado che liquida come segue:

- quanto a Cinque Teobaldo, Cinque Federica, Bastida Maria Luisa, Giordani Linda Giuseppina, De Rubeis Giovanna, Vittorini Paolo, Vittorini Andrea e Vittorini

Stefano, difesi dall'avv. **A. Cecchini**, in complessivi € 7.800 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;

- quanto a Cinque Massimo, Cinque Roberta, Visione Pierpaolo, Visione Remo, Vittorini Vincenzo, Vittorini Federico, De Lauretis Nisii Angela, Spaziani Alessandro, difesi dall'avv. **A. Colagrande**, in complessivi € 7.800 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Liberati Elisabetta, difesa dall'avv. **F. Rosettini**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Liberati Marianna, difesa dall'avv. **B. Ciucci**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Liberati Riccardo, difeso dall'avv. **A. Ciuffetelli**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Tassoni Enrico, difeso dall'avv. **C. Verini**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Tassoni Carlo, difesi dall'avv. **V. Calderoni**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Placentino Donato, Ricci Giuseppina, Placentino Rossella e Placentino Lucia, difesi dall'avv. **E. Leonardi**, in complessivi € 5.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Cora Maurizio, difeso dall'avv. **G. Iadecola**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Carosi Paolo e Tomei Fiorella, difesi dall'avv. **A. Valentini**, in complessivi € 3.900 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Carosi Ilaria, difesa dall'avv. **F. Valentini**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;




- quanto al Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco pro-tempore, difeso dall'avv. **D. De Nardis**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;

Riserva il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

L'Aquila, udienza del 10 novembre 2014.

I Consiglieri estensori

(Carla De Matteis)




(Marco Flamini)



Il Presidente estensore

(Fabrizia Francabandera)



INDICE

	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	LA SENTENZA DI PRIMO GRADO	Pag. 16
	LE IMPUGNAZIONI	Pag. 61
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
1	PREMESSA	Pag. 165
2	LA RIUNIONE DEL 31 MARZO; LA POSIZIONE DEGLI IMPUTATI BARBERI, BOSCHI, CALVI, EVA, SELVAGGI E DOLCE	
2.1	LA NATURA E LE FUNZIONI DELLA CGR	Pag. 176
2.2	LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA EFFETTUATA NEL CORSO DELLA RIUNIONE	Pag. 183
2.3	INSUSSISTENZA DEI PROFILI DI COLPA	Pag. 198
3	LA CONDOTTA DI INFORMAZIONE	Pag. 215
4	LA DIFFUSIONE SUI MEDIA DELLE NOTIZIE RIGUARDANTI LA RIUNIONE	Pag. 222
5	LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO DE BERNARDINIS	
5.1	PROFILI DI COLPA	Pag. 233
5.2	IL NESSO DI CAUSALITA'	Pag. 270
5.3	CASI DI INDIVIDUAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITA'	
5.3.1	CAROSI CALUDIA	Pag. 278
5.3.2	LIBERATI VEZIO E CIANCARELLA ELVEZIA	Pag. 286
5.3.3	VISIONE DANIELA, CINQUE DAVIDE, CINQUE MATTEO	Pag. 292
5.3.4	MASSIMINO PATRIZIA, CORA ALESSANDRA, CORA ANTONELLA	Pag. 302
5.3.5	PLACENTINO ILARIA	Pag. 308
5.3.6	SPAZIANI CLAUDIA E VITTORINI FABRIZIA	Pag. 313
5.3.7	ALLOGGIA SILVANA	Pag. 316
5.4	CASI DI MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITA'	
5.4.1	BERARDINI GIOVANNA, GIUGNO LUIGI, GIUGNO FRANCESCO	Pag. 320
5.4.2	BONANNI ANNA BERARDINA	Pag. 326
5.4.3	FIORAVANTI CLAUDIO, IANNI FRANCA	Pag. 332
5.4.4	TOMEI PAOLA, RUSSO ANNA MARIA, GERMINELLI ROSA, CHIARA, GIUSEPPINA E MICHELA	Pag. 338
5.4.5	PARISSE DOMENICO, PARISSE MARIA PAOLA	Pag. 342
5.4.6	RAMBALDI ILARIA	Pag. 349
5.4.7	HUSSEIN HAMADE, FULCHERI ANA PAOLA, DI BERNARDO CINZIA, SHAIN HISHAM, CACIOPPO STEFANIA	Pag. 356
6	RIGETTO DEGLI APPELLI DEL PUBBLICO MINISTERO E DELLE PARTI CIVILI	
6.1	APPELLO PUBBLICO MINISTERO E CASTELLANO MARCO	Pag. 369
6.2	APPELLO GIALLONARDO FRANCA E GIALLONARDO CORRADO	Pag. 373
6.3	APPELLO DI PASQUALE MARIO, COSIMATI MARIA, DI PASQUALE CRISTINA	Pag. 375
6.4	APPELLO LAURI PIERGIORGIO	Pag. 379
7	LA COMMISURAZIONE DELLA PENA	Pag. 382
8	LE STATUZIONI CIVILI E LE SPESE	Pag. 384
9	DISPOSITIVO	Pag. 386

